

Lucia C. Colella

I testamenti  
dei cittadini romani d'Egitto  
tra storia sociale e prassi giuridica  
Dal I secolo d.C. a Severo Alessandro

PHILIPPIKA

Altertumswissenschaftliche Abhandlungen

Contributions to the Study of Ancient World Cultures 178

Harrassowitz Verlag

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

PHILIPPIKA  
Altertumswissenschaftliche Abhandlungen  
Contributions to the Study  
of Ancient World Cultures

Herausgegeben von / Edited by  
Joachim Hengstl, Andrea Jördens,  
Torsten Mattern, Robert Rollinger,  
Kai Ruffing, Orell Witthuhn

178

2024

Harrassowitz Verlag · Wiesbaden

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

Lucia C. Colella

I testamenti  
dei cittadini romani d'Egitto  
tra storia sociale e prassi giuridica  
Dal I secolo d.C. a Severo Alessandro

2024

Harrassowitz Verlag · Wiesbaden

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

Bis Band 60: Philippika. Marburger altertumskundliche Abhandlungen.

This publication is part of the project that has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation program (ERC-2017-AdG project NOTAE, Grant Agreement No. 786572)



This publication is licensed under the Creative Commons licence CC BY-NC-ND 4.0.

Further information: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources (identified by a source citation) such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

Harrassowitz Verlag reserves the right to protect the publication from unauthorised use. Requests for commercial exploitation, use of parts of the publication and/or translations should be addressed to Harrassowitz Verlag.

Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek  
The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the internet at <https://www.dnb.de/>.

For further information about our publishing program consult our website  
<https://www.harrassowitz-verlag.de/>

© by the author.

Published by Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG, Wiesbaden 2024

ISSN 1613-5628

eISSN 2701-8091

DOI series 10.13173/1613-5628

ISBN 978-3-447-12161-3

eISBN 978-3-447-39522-9

DOI book 10.13173/9783447121613

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 licence. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

# Indice

Ringraziamenti.....	IX
Abbreviazioni e sitografia.....	XIII
Convenzioni editoriali.....	XV
Introduzione.....	1
I. La natura della documentazione: supporti, lingue, aspetti testuali e paratestuali.....	7
I.1. Una storia redazionale complessa: il problema della lingua e del supporto scrittoria.....	7
I.1.1 <i>Tabulae testamenti</i> e lingua latina: riflessioni sulla costituzione di Severo Alessandro.....	9
I.1.2 La struttura dei documenti.....	16
I.2. Classificazione della documentazione: originali, copie, traduzioni, minute, formulari.....	23
I.2.1 Il processo redazionale.....	25
I.2.1.1 La confezione del testamento e della sua eventuale traduzione....	25
I.2.1.2 La confezione del verbale di apertura del testamento e delle sue eventuali copie e traduzioni.....	29
I.2.1.3 Il ruolo dei <i>νομικοί</i> .....	31
I.2.2 Aspetti materiali, paleografia e <i>mise en page</i> : il loro ruolo nella ricostruzione dei processi di redazione e traduzione dei testamenti romani	35
I.2.2.1 Testamenti su tavoletta e <i>senatus consultum Neronianum</i> .....	36
I.2.2.2 Il problema dell'autografia delle sottoscrizioni.....	39
I.2.2.2.1 Sottoscrizione del disponente e <i>adscriptiones</i> dei <i>signatores</i> nei testamenti su tavoletta e nelle copie o traduzioni su papiro.....	40
I.2.2.2.2 Sottoscrizione del <i>νομικός</i> in <i>BGU I 326</i> e in <i>P.Berol. 7047 (14)</i>	43
I.2.2.2.3 Protocolli di apertura di testamento: tipologie e stilizzazione....	44
I.2.2.3 Titoli.....	48
I.2.2.4 Dispositivi paratestuali.....	49
I.2.2.5 Superficie scrittoria ed errori: i testamenti scritti sul <i>verso</i> .....	54
I.2.2.6 Abbreviazioni, numerali e segni lezionali.....	55

II. Cittadini romani in Egitto: prassi testamentaria e profilo socio-economico . . .	57
II.1. I testamenti come fonti di storia socio-economica sui cittadini romani in Egitto: limiti e potenzialità . . . . .	57
II.1.1 Esercito e cittadinanza romana: provenienza e distribuzione cronologica delle fonti . . . . .	64
II.1.2 Testatori, beneficiari e testimoni. . . . .	92
II.1.2.1 Alfabetizzazione e contesto culturale: redigere atti in latino in una società grecofona . . . . .	101
II.1.2.2 Ricchezza e trasmissione del patrimonio . . . . .	104
II.2. Diritto romano e prassi locale: osservazioni alla luce dei nuovi apporti documentali. . . . .	127
II.2.1 Legati di immobili, di denaro e di beni della sfera domestica e muliebre. . . . .	127
II.2.2 Disposizioni fedecommissarie. . . . .	132
II.2.3 Apertura dei testamenti e <i>agnitio sigillorum</i> nella documentazione egiziana . . . . .	139
II.2.4 Il <i>testamentum militis</i> in Egitto . . . . .	142
II.3. Cittadini romani ed <i>élites</i> locali nella documentazione testamentaria d'Egitto: tracce di una società complessa . . . . .	147
 III. Edizione o riedizione dei testamenti romani dall'Egitto (dal I secolo a Severo Alessandro). . . . .	157
1. <i>ChLA IX 399</i> . . . . .	157
2. <i>P.Select. 14</i> . . . . .	162
3. <i>ChLA X 412</i> . . . . .	174
4. <i>P.Oxy. XXXVIII 2857</i> . . . . .	183
5. <i>P.Carlsberg inv. 671 + P.Berol. 14470 b recto</i> . . . . .	192
6. <i>FIRA III 47</i> . . . . .	199
7. <i>P.Mich. VII 439</i> . . . . .	207
8. <i>BGU VII 1695</i> . . . . .	212
9. <i>BGU VII 1655</i> . . . . .	215
10. <i>PSI XIII 1325</i> . . . . .	228
11. <i>BGU XIII 2244</i> . . . . .	246
12. <i>P.Diog. 9</i> . . . . .	251
13. <i>P.CtYBR inv. 4669</i> . . . . .	257
14. <i>BGU I 326 – P.Berol. 7047</i> . . . . .	259
15. <i>P.Hamb. I 73</i> . . . . .	276
16. <i>P.Oxy. LII 3692</i> . . . . .	281
17. <i>ChLA X 427</i> . . . . .	286
18. <i>BGU VII 1696</i> . . . . .	290
19. <i>P.Mich. VII 437</i> . . . . .	295
20. <i>BL Add. MS. 33999 f8</i> . . . . .	298
21. <i>CPR VI 76</i> . . . . .	301

22. <i>P.Hamb.</i> I 72 .....	307
23. <i>P.Diog.</i> 10 .....	313
24. <i>P.Vindob.</i> L 74 <i>recto</i> .....	321
25. <i>P.Bagnall</i> 5 .....	329
26. <i>P.Oxy.</i> XXII 2348 .....	333
 IV. Appendice: edizione di due documenti inediti relativi a testamenti romani .....	 343
1. <i>P.Lond.</i> III 898 <i>descr.</i> .....	343
2. <i>P.Ryl. inv.</i> G Add 1048 .....	346
 Conclusioni .....	 351
 Bibliografia .....	 357
 Indice delle fonti .....	 413
 Tavole .....	 439



DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

## Ringraziamenti

L'idea di studiare i testamenti romani d'Egitto come fonti di storia sociale oltre che giuridica è nata e si è sviluppata nell'ambito del progetto ERC PLATINUM (StG no. 636983), 'Papyri and Latin Texts: Insights and Updated Methodologies. Towards a philological, literary, and historical approach to Latin papyri', Università degli Studi di Napoli 'Federico II', P.I. Maria Chiara Scappaticcio. A Maria Chiara Scappaticcio va, quindi, il primo ringraziamento per le molte occasioni di crescita scientifica di cui ho beneficiato, alle quali hanno contribuito i colleghi con cui ho avuto l'opportunità di lavorare, in particolare Andrea Bernini, Giulio Iovine, Michele Pedone, Alessia Pezzella, Ornella Salati.

L'indagine è stata ultimata nel contesto del progetto ERC NOTAE (AdG no. 786572), 'NOT A writtEn word but graphic symbols. NOTAE: An evidence-based reconstruction of another written world in pragmatic literacy from Late Antiquity to early medieval Europe', Sapienza Università di Roma, P.I. Antonella Ghignoli, con i cui fondi è stata finanziata la pubblicazione del volume. Ad Antonella Ghignoli sono sentitamente grata per questo e per le numerose opportunità di collaborazione e di confronto che ho avuto con lei e con le colleghe impiegate nel progetto nei due anni della mia partecipazione (Maria Boccuzzi, Livia Briasco, Marta Marucci, Aneta Skalec).

Nella preparazione di questo lavoro ho avuto la fortuna di poter contare sulla competenza e sulla disponibilità di diversi altri studiosi, dai quali ho molto imparato.

Un ringraziamento speciale, oltre alla casa editrice Harrassowitz, va ad Andrea Jördens per aver accolto il testo nella collana *Philippika* e per il supporto concreto e rassicurante che mi ha offerto nella gestione delle ultime fasi editoriali. Parte della ricerca è stata facilitata dall'accoglienza ricevuta da lei e da tutti gli storici e i papirologi dell'Institut für Papyrologie durante un mio soggiorno all'Universität Heidelberg (aprile 2022, *Mercator Fellowship* – SFB 933 *Materiale Textkulturen*, TP A02), reso possibile dalla generosa premura di Rodney Ast.

Un prezioso stimolo per questo lavoro è stata la *SDEP Fellowship – Structural Determinants of Economic Performance in the Roman World* presso la KU Leuven (ottobre 2021), sotto la guida attenta e disponibile di Katelijn Vandorpe, che insieme al suo team ha reso il mio soggiorno proficuo e piacevole.

Sono sentitamente riconoscente agli studiosi che hanno letto il manoscritto prima della sua pubblicazione.

L'indagine sui testamenti romani come documenti di storia sociale ha notevolmente beneficiato del confronto con Umberto Roberto e Giovanna D. Merola, che con la loro competenza e disponibilità hanno contribuito a correggere alcune prospettive e ad aprirne di nuove, nonché con Roger S. Bagnall e Dominic W. Rathbone, la cui

decennale esperienza di studi sull'Egitto romano è stata una guida indispensabile per questa e per altre mie ricerche.

Alla riflessione sugli aspetti giuridici ha fortemente giovato l'accorta lettura di Carla Masi Doria e di Cosimo Cascione, i cui suggerimenti hanno considerevolmente migliorato e arricchito queste pagine, nonché di Maria Nowak, i cui studi sulla prassi testamentaria romana sono stati per me un punto di riferimento. Prezioso è stato l'aiuto che ho ricevuto da Alessandro Manni, cui sono molto grata per la revisione attenta e il supporto sempre incoraggiante.

Per l'edizione dei documenti su papiro sono particolarmente riconoscente a Gabriella Messeri e Rodney Ast, per quella dei testi su tavoletta a Giuseppe Camodeca; essi sono stati lettori disponibili e scrupolosi, che hanno contribuito a migliorare in più punti i risultati di questo studio. Devo molto anche a Bianca Borrelli, sulla cui competenza e amicizia ho sempre potuto contare.

Altri studiosi, del cui contributo darò conto nel corpo della monografia, mi hanno messo a parte della loro esperienza su singoli temi o testi; in particolare mi fa piacere ricordare José Luis Alonso, Eleanor Dickey, Thomas Kruse, Francesca Maltomini, Fritz Mitthof, Susanne Töpfer, Jakub Urbanik.

Mia resta, naturalmente, la responsabilità per ogni errore e mancanza riscontrabili in questo lavoro.

Sono grata a Francesco Pelliccio per la sua revisione del manoscritto.

Ringrazio i curatori delle collezioni papirologiche che hanno permesso la realizzazione di questo lavoro, consentendomi l'ispezione autoptica dei reperti o fornendomi immagini digitali e autorizzandone la riproduzione.

Questo libro è dedicato alla mia famiglia, che mi è sempre accanto: Emanuele e, da ancor più tempo, Andrea, Annamaria e Giuseppe.



### Egitto romano

(carta rielaborata a partire da © T. Gheldof & B. Van Beek, KU Leuven, Dpt. Ancient History)

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

## Abbreviazioni e sitografia

I testi su papiro, *ostraka* e tavolette sono citati secondo la *Checklist of Editions of Greek, Latin, Demotic, and Coptic Papyri, Ostraca, and Tablets* nella sua versione online, in costante aggiornamento<sup>1</sup>. Per la citazione dei documenti epigrafici non inclusi in questa lista si sono seguiti i criteri dell' *Année épigraphique* (AE).

Le abbreviazioni delle riviste scientifiche seguono, quando possibile, le norme dell' *Année philologique*.

Di seguito un elenco di altre abbreviazioni:

- ANRW** H. Temporini – W. Haase (Hrsg.), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, I–II, Berlin–New York 1972–
- BL** F. Preisigke *et al.* (Hrsg.), *Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten*, I–XIII (1922–2017)
- CGL** G. Goetz – G. Löwe – G. Gundermann (edd.), *Corpus Glossariorum Latinorum*, I–VII, Leipzig 1888–1923
- DGE** F.R. Abrados (ed.), *Diccionario Griego-Español*, I–VIII, Madrid 1980–2019
- DNP** H. Cancik – H. Schneider – M. Landfester (Hrsg.), *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, I–XVI, Stuttgart–Weimar 1996–2010
- EAH** *The Encyclopedia of Ancient History* (online: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781444338386>)
- EDR** *Epigraphic Database Roma*  
(online: <http://www.edr-edr.it/default/index.php>)
- EDCS** *Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby*  
(online: <http://db.edcs.eu/epigr/hinweise/hinweis-it.html>)
- FIRA** *Fontes iuris romani antejustiniani in usum scholarum. Pars Prima - Leges. Iterum edidit Salvator Riccobono. Pars Altera - Auctores edidit notisque illustravit Johannes Baviera. Libri Syro-Romani interpretationem A.C. Ferrini confectam castigavit iterum edidit novis adnotationibus instruxit J. Furlani. Pars Tertia - Negotia edidit Vincentius Arangio Ruiz*, Firenze 1940–1943
- FW** F. Preisigke (Hrsg.), *Fachwörter des öffentlichen Verwaltungsdienstes Ägyptens*, Göttingen 1915
- LSJ** H.G. Liddell – R. Scott – H.S. Jones (eds.), *A Greek-English Lexicon*, Oxford 1996<sup>9</sup>
- OLD** P.G.W. Glare (ed.), *Oxford Latin Dictionary*, Oxford 2012<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://papyri.info/docs/checklist>.

- PIR* E. Groag – W. Eck – M. Heil – J. Heinrichs – L. Petersen – A. Stein – K. Wachtel, (edd.) *Prosopographia Imperii Romani saec. I, II, III. Editio altera*, I–VIII, Berlin 1933–2015<sup>2</sup>
- PN* *Papyrological Navigator* (online: <https://papyri.info>)
- RE* A. F. Pauly – G. Wissowa *et al.* (Hrsg.), *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, I–XXIV, München–Stuttgart 1894–1978, *Suppl.* 1–15
- TLL* *Thesaurus linguae Latinae*  
(online: <https://thesaurus.badw.de/das-projekt.html>)
- TM* *Trismegistos*  
(online: <https://www.trismegistos.org/index.php>)
- WB* F. Preisigke (Hrsg.), *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden mit Einschluss der griechischen Inschriften Ausschriften Ostraka Mumienschil-der usw. aus Ägypten*, I–IV, Berlin 1924–1971

## Convenzioni editoriali

Nelle edizioni di papiri e tavolette (in lingua latina o greca) si segue il sistema di Leida (1931)<sup>1</sup>, aggiornato secondo le *Guidelines for editing papyri* elaborate dall' *Association International de Papyrologues* (luglio 2022)<sup>2</sup>. Di seguito si elencano i principali segni utilizzati.

ⲁⲃϥ	Lettere di lettura incerta
. . .	Tracce di lettere non decifrabili, il cui numero approssimativo è ricostruibile
- - -	Testo mutilo nella porzione superiore o inferiore, con perdita del rispettivo margine
[abc]	Lettere perdute, integrate dall'editore
[. . .] or [±3]	Lettere perdute, non integrate dall'editore, il cui numero approssimativo è ricostruibile
[- - -]	Porzione di testo perduta, di estensione non determinabile; all'inizio o alla fine di un rigo, la lacuna indeterminata può essere indicata rispettivamente con parentesi quadra chiusa (]) o aperta ([)
()	Scioglimento di abbreviazioni o simboli
[[abc]]	Lettere cancellate dallo scrivente
`abc´	Lettere aggiunte <i>supra lineam</i> dallo scrivente
<abc>	Lettere involontariamente omesse dallo scrivente e aggiunte dall'editore
{abc}	Lettere espunte dall'editore

In accordo con una consuetudine consolidata negli studi sull'Egitto romano e con le sopracitate *Guidelines*, si è qui scelto di citare gli antroponomi adattando la traslitte-

---

1 Van Groningen 1932; il problema della diversità di segni usati nelle edizioni di testi papirologici ed epigrafici, già osservato da van Groningen, è stato ribadito da Fournet 2022.

2 [https://aip.ulb.be/PDF/Guidelines\\_for\\_editing\\_papyri.pdf](https://aip.ulb.be/PDF/Guidelines_for_editing_papyri.pdf). Cf. Fournet 2022. Le linee guida sono state qui seguite nella maggiore misura possibile; una deroga è l'indicazione dei *legenda* in commento anziché in apparato allo scopo di renderli più facilmente individuabili in presenza di apparati particolarmente lunghi.



razione al sistema fono-morfologico latino o greco a seconda delle caratteristiche e dell'origine dei singoli nomi<sup>3</sup>.

---

3 Vd. «C. Longinus Kastor» e non «C. Longinus Castor» in *BGUI* 326 (14).

## Introduzione

I testamenti romani sono stati oggetto di moltissimi studi romanistici, data anche la preponderanza del tema successorio nelle fonti giurisprudenziali romane. La documentazione egiziana, «più varia, più densa, più minuta e più abbondante di qualsiasi altra documentazione del mondo classico»<sup>1</sup>, costituisce il nucleo più numeroso e tipologicamente più variegato di testimonianze dirette della prassi testamentaria romana<sup>2</sup>, grazie alle quali possiamo osservare da vicino (e, nei casi fortunati, integralmente) la struttura, il contenuto e la lingua di questi documenti, nonché sapere su quali materiali e in quali formati essi venivano redatti. Pertanto, è sui documenti dall'Egitto che i lavori sugli atti di ultima volontà dei cittadini romani si sono concentrati: tra i più significativi, dopo quelli di V. Arangio-Ruiz e di H. Kreller, si segnalano per il secolo scorso l'ancora fondamentale libro di M. Amelotti, che ha sapientemente e dettagliatamente esaminato la prassi documentale romana in rapporto alle fonti giurisprudenziali, e l'utile silloge di documenti con traduzione italiana a cura di L. Migliardi Zingale, che beneficia delle ricerche della studiosa in materia testamentaria. In anni più recenti sono state pubblicate due monografie, la prima a cura di B. Strobel, che si concentra sull'analisi puntuale di sei documenti, la seconda edita da M. Nowak, la quale meritoriamente esamina la prassi testamentaria locale oltre che romana, dall'Egitto ellenistico fino all'età tardo-antica, fornendo in appendice una raccolta dei numerosi documenti trattati, ciascuno con traduzione inglese<sup>3</sup>.

Proprio l'importanza dei testamenti romani di provenienza egiziana per la giusromanistica, tuttavia, ha fatto sì che essi siano stati oggetto di ricerche per lo più interessate alla discussione degli aspetti giuridici e fondate sulle edizioni disponibili. In particolare, a differenza di quanto si osserva per gli atti di ultima volontà dell'Egitto ellenistico<sup>4</sup>, meno attenzione è stata rivolta a due elementi: la ricostruzione del testo

---

1 Montevecchi 1988, 3.

2 Per le altre fonti vd. Amelotti 1966a e Nowak 2015a.

3 Arangio-Ruiz 1906a; Kreller 1919; Amelotti 1966a; Migliardi Zingale 1997a; Strobel 2014; Nowak 2015a. Alla maggior parte di questi studiosi si devono anche altri importanti contributi in maniera testamentaria, per i quali si rimanda per il momento alla bibliografia. Con 'prassi locale' qui, sulla scorta di Amelotti e di Nowak, si intendono soprattutto le *δαθηκαί*: vd. in part. Clarysse 1995 e l'introduzione dello studioso ai *P.Petrie I*<sup>2</sup>; sul confronto tra testamento ellenistico e romano Arangio-Ruiz 1906a e Migliardi Zingale 1997b, con precedente bibliografia; sulla successione secondo il diritto egiziano Lippert 2013; cf. *infra*, pag. 9 n. 11. Altri atti con disposizioni di ultima volontà diffusi nella prassi locale vengono solitamente definiti come *donationes mortis causa* (Yiftach-Firanko 2002).

4 Vd. ad es. l'approfondita analisi condotta da W. Clarysse (*P.Petrie I*<sup>2</sup>) e da K. Vandorpe (sui tre testamenti di Dryton: *P.Dryton 1-4*) sui documenti di età tolemaica.

dei diversi documenti<sup>5</sup> e il loro valore come fonti di storia sociale oltre che giuridica<sup>6</sup>. Ciò ha avuto inevitabili conseguenze negative in campo tanto storico quanto giusromanistico: da un lato, infatti, la bontà dell'indagine condotta sui singoli atti non può prescindere da una ricostruzione testuale attendibile; dall'altro, la stessa analisi giuridica può trarre beneficio dalla considerazione dei testamenti quali documenti storici. In particolare, prendere in esame l'identità di testatori, testimoni e beneficiari, nonché la distribuzione dei ritrovamenti (concentrati in zone dove sono noti nuclei di cittadini romani, in particolare di veterani) all'interno del territorio provinciale, può portare a una comprensione più profonda delle ragioni del ricorso al testamento romano nelle forme che ci sono pervenute.

Il presente lavoro si propone di valorizzare la portata dei testamenti romani come documenti di storia sociale e culturale, oltre che giuridica, sulla base dell'edizione critica dei singoli testi. Esso nasce dalla convinzione che, come da alcuni decenni ricordano illustri storici dell'Egitto romano<sup>7</sup>, se l'analisi storica non può prescindere dall'esame diretto delle fonti, nel caso della documentazione egiziana, prevalentemente papirologica, è auspicabile tentare di verificare l'attendibilità delle edizioni correnti e, dunque, dei dati sui quali la ricerca si fonda.

Nel momento in cui questa indagine è iniziata, infatti, mancava un controllo sistematico e complessivo delle edizioni, talvolta datate, su cui gli studi fino ad allora condotti si basavano: mentre i pochi testamenti ben conservati erano stati più volte riediti, con un progressivo miglioramento della decifrazione del testo<sup>8</sup>, oppure vantavano un'ottima *editio princeps*<sup>9</sup>, la maggior parte di essi necessitava di una riedizione o di una revisione. L'esame dei papiri e delle tavolette su cui si conservano i documenti – effettuato da chi scrive in genere con un'ispezione autoptica degli originali, altrimenti sulla base di immagini digitali o fotografie stampate<sup>10</sup> – ha, infatti, dimostrato che in molti casi erano possibili correzioni e progressi.

5 Fanno eccezione per i testamenti romani in particolare diversi contributi di M. Amelotti e di L. Migliardi Zingale, reperibili in bibliografia, che hanno fornito edizioni o correzioni testuali a singoli documenti papirologici; nessuno dei lavori citati sopra si basa, tuttavia, su una riedizione integrale dei testamenti considerati.

6 Le disposizioni di ultima volontà tramandate dalle fonti giurisprudenziali e letterarie, invece, sono state più volte indagate in una prospettiva storico-sociale: vd. di recente Stern 2022 (che critica l'eccessiva centralità degli aspetti patrimoniali dei testamenti nelle indagini storiche e giusromanistiche); cf. Pavis d'Escurac 1978; Corbier 1985; Saller 1994; Ducos 1998; Querzoli 2000; Stern 2000. Per i testamenti romani d'Egitto delle parziali eccezioni sono Champlin 1991 e Kehoe 1992 (vd. *infra*, §II.1.1).

7 Bagnall 1995; Keenan 2009; Rathbone 2014.

8 Si vedano, fra tutti, *ChLA* X 412 (3) e *P.Diog.* 10 (23), in latino; *BGU* 1 326 (14) e *P.Diog.* 9 (12), in greco.

9 Vd. in part. *FIRA* III 47 (6), *ed. pr.* Guéraud – Jouguet 1940.

10 Di ciò si dà conto nelle singole edizioni (§III). Queste sono, per i reperti conservati in collezioni europee (Amburgo, Berlino, Firenze, Londra, Manchester, Oxford, Vienna), basate sull'ispezione diretta degli originali; per le collezioni extra-europee, più difficilmente raggiungibili (Cairo, Michigan, Yale), e per i frammenti conservati a Copenaghen del testo P.Carlsberg inv. 671 + P.Berol. 14470 *b recto* (5), l'edizione si basa su immagini digitali ad alta risoluzione. Fanno

Particolarmente negletti sono stati i documenti in lingua latina, probabilmente a causa dello scarso numero di esperti nella decifrazione di scritture corsive latine tra i papirologi e gli storici dell'Egitto romano, che a sua volta ha origine nel ridotto numero dei testi latini noti dalla provincia rispetto a quelli in altre lingue<sup>11</sup>. Per la documentazione testamentaria romana del periodo qui esaminato, tuttavia, la proporzione cambia, poiché circa la metà degli atti è scritta in latino.

In alcuni casi, anche per i testamenti conservati in traduzione greca si sono rivelati possibili progressi significativi<sup>12</sup>. Nuovi documenti, inoltre, sono stati intanto pubblicati<sup>13</sup> e in questa sede riesaminati nella loro datazione e/o nel contenuto: due di essi si aggiungono ai pochi casi certi di verbali di apertura di testamento in latino<sup>14</sup>. Infine, la disponibilità di alcune collezioni papirologiche ha permesso lo studio di tre inediti, uno dei quali è parte di un testamento<sup>15</sup>, mentre gli altri due sono in diverso modo connessi con la materia testamentaria<sup>16</sup> e sono pubblicati in §Appendice. Un documento inedito greco non è finora risultato accessibile alla pubblicazione<sup>17</sup>.

---

eccezione tre documenti, tutti su tavolette, dei quali non è stato possibile ottenere immagini digitali: *FIRA III 47 (6)*, *BGV VII 1695 (8)* e *BGV VII 1696 (18)*. Negli ultimi due casi, il fragile stato di conservazione dei reperti mi ha impedito anche di esaminarli autopicamente durante il mio soggiorno a Berlino (giugno 2022) o di fotografarli; ringrazio Marius Gerhardt per aver controllato gli originali su mia richiesta. Purtroppo, però, mentre di *FIRA III 47 (6)* e *BGV VII 1696 (18)* sono disponibili almeno fotografie stampate in precedenti studi, sulle quali ho potuto basare la mia indagine, non sono note immagini di *BGV VII 1695 (8)*, la cui *editio princeps* fa sospettare che il testo richiederebbe una riedizione; nell'impossibilità di vedere il documento, ho potuto solo avanzare un tentativo di riconsiderazione sulla base delle precedenti pubblicazioni.

- 11 Vd. e.g. Heilporn – Delattre 2014, 317–318. Per un nuovo *corpus* dei testi latini su papiro vd. ora Scappaticcio forthcoming.
- 12 I casi più evidenti sono *P.Select. 14 (2)* e *BGV VII 1655 (9)*.
- 13 P.Carlsberg inv. 671 + P.Berol. 14470 *b recto* (5); P.CtYBR inv. 4669 (13); P.Vindob. L 74 *recto* (24).
- 14 P.Carlsberg inv. 671 + P.Berol. 14470 *b recto* (5); P.CtYBR inv. 4669 (13); prima erano noti solo *ChLA X 412 (3)* e *P.Diog. 10 (23)*.
- 15 BL Add. MS. 33999 f8 (20).
- 16 *P.Lond. III 898 descr. (Appendice 1)* è un documento processuale relativo a un testamento romano oggetto di controversia; P.Ryl. inv. G Add 1048 (**Appendice 2**) contiene richieste di *manumissio vindicta*, forse da ricondurre a fedecommissi testamentari. Non è stato preso in considerazione l'inedito P.Heid. inv. Lat. 13 (II–III sec.), che dal *database* della collezione risulta identificato come testamento (<https://doi.org/10.11588/diglit.48199>, ultima consultazione: aprile 2024), poiché l'ispezione autoptica del documento (aprile 2022) ha dimostrato che esso non contiene la parola *testamentum*, come si pensava.
- 17 Il papiro è conservato al Pushkin State Museum of Fine Arts, inv. 4909. Chepel 2018, 62 cita il documento tra i testi inediti conservati in questo museo e studiati da G.F. Zereteli (le cui trascrizioni la studiosa ha identificato al Georgian National Centre of Manuscripts in Tbilisi; nel caso presente si tratta dell'inv. 399 fol. 10 dell'archivio Zereteli – ringrazio Elena Chepel per l'informazione): «The papyrus ИГ-4909 contains 30 lines of the testament of a Roman citizen Marcus Papeirus Bassus in favour of his daughter. The document is dated but the papyrus breaks off in the middle of the titulare ('3<sup>rd</sup> regnal year of the Emperor Marcus Aurelius', hence, 2<sup>nd</sup> or 3<sup>rd</sup> century AD) and translated from Latin (ἑλληνιστὶ μεθερμηνευμένης)». Finora non mi è stata fornita un'immagine del documento dalla collezione.

Dal punto di vista metodologico, dunque, questo studio parte dal tentativo di fornire un aggiornamento delle edizioni disponibili dei documenti noti e nuove edizioni di quelli inediti o non identificati come atti di ultima volontà. Il *corpus* così costituito consta di 26 testamenti romani (§III) e di 2 testi relativi al tema successorio (§Appendice). Le edizioni sono state concepite per essere utilizzate sia singolarmente sia, attraverso rimandi alla parte generale, in relazione all'analisi dell'intera documentazione. Allo stesso modo, nei primi due capitoli vengono a più riprese citati i singoli documenti con il corrispondente numero progressivo che la loro edizione occupa nel terzo capitolo, come rimando per il lettore interessato all'analisi approfondita di uno o più atti.

Scopo ultimo del lavoro non è, dunque, solo l'edizione o la riedizione dei singoli documenti, bensì la loro valorizzazione come fonti storiche per la conoscenza delle condizioni sociali, culturali e (in parte) economiche, nonché della prassi testamentaria, dei cittadini romani d'Egitto dall'inizio del principato all'età dei Severi, in particolare per il periodo che precede la *Constitutio Antoniniana*.

A questo fine i testamenti romani d'Egitto – pur con diversi limiti connessi alla struttura dei documenti, al loro stato di preservazione e al loro ridotto numero<sup>18</sup> – offrono materiale prezioso sotto più punti di vista. Innanzitutto, secondo il *ius civile*, essi dovevano essere redatti in latino, ma in un contesto provinciale prevalentemente grecofono, in cui la maggioranza degli stessi cittadini romani si esprimeva in greco: lo testimoniano l'uso di questa lingua nelle sottoscrizioni ad atti latini e la diffusione di traduzioni greche di diverso tipo. La prevalenza di cittadini romani grecofoni che dovevano ricorrere al latino per determinati documenti giuridici implicava un processo redazionale complesso, in parte ricostruibile grazie all'osservazione dei dati linguistici e delle caratteristiche materiali e diplomatiche.

L'analisi degli aspetti linguistici e materiali può dare conto anche della maggiore o minore competenza giuridica, oltre che linguistica, di chi li scriveva o li commissionava (§I).

Tale approccio è particolarmente utile per il periodo precedente alla costituzione di Severo Alessandro, databile tra il 224 e il 235, che permise ai cittadini romani di testare in greco (§I.1.1). Fino all'età dell'ultimo dei Severi, infatti, in Egitto la documentazione risulta varia sia dal punto di vista linguistico (in latino e/o in greco) sia per il supporto materiale dei singoli testi (su tavolette o su papiro); da qui la scelta del periodo di indagine, poiché il provvedimento di Severo Alessandro costituisce una cesura che ha ricadute sui documenti della prassi dal punto di vista giuridico oltre che linguistico (§I.1.1). Tale costituzione risulta sul piano storico inevitabilmente connessa alla *Constitutio Antoniniana* e all'ampio numero di *novi cives*, i quali dovevano far ricorso al testamento romano per disporre dei propri beni dopo la morte.

La difficoltà di fare testamento in lingua latina e secondo le formalità previste dal *ius civile*, tuttavia, è evidente già prima dell'età dei Severi. Ciò spiega la nutrita pre-

---

18 Sulla 'law of small numbers' vd. in part. Kahneman 2011, 109–118 (ringrazio R.S. Bagnall per la segnalazione).

senza di traduzioni in greco (realizzate a beneficio dei disponenti o dei beneficiari) e le attestazioni del ricorso a formulari e all'intervento di *voμukoί* nella documentazione qui considerata (§I.2).

Anche l'analisi della provenienza degli atti di ultima volontà, associata a quella del profilo socio-economico e culturale di testatori, beneficiari e testimoni, ha dei limiti insiti nello scarso numero di documenti superstiti e nel loro stato di conservazione, oltre che in alcune caratteristiche della tipologia documentale. Benché ciò renda sconsigliabile l'uso di questa documentazione a fini meramente statistici, tale indagine porta a risultati meritevoli di considerazione sul piano storico-sociale, culturale e giuridico (§II).

In primo luogo, si evidenzia la provenienza dalle file dell'esercito della maggior parte dei testatori e dei testimoni; i beneficiari sono per lo più familiari o commilitoni dei disponenti. Questo dato, che appare confermato anche dai testamenti di cui abbiamo notizia indiretta, è in linea con il quadro offerto da altre fonti sui cittadini romani d'Egitto nel periodo precedente al 212: molti di essi avevano ottenuto la cittadinanza grazie alla carriera nell'esercito e alla progressiva formazione di famiglie militari, concentrate in alcune zone del territorio provinciale (in particolare, per quel che riguarda la nostra documentazione, nell'Arsinoites). Più precisamente, però, la prevalenza di soldati e veterani tra i disponenti, i *signatores* e i beneficiari di testamenti romani non va intesa acriticamente come testimonianza di un dato storico, ossia del fatto che i cittadini romani d'Egitto fossero quasi esclusivamente membri dell'esercito, in servizio o in congedo. Rispetto a questa fortunata teoria, infatti, studi soprattutto recenti hanno evidenziato che sono le fonti in nostro possesso a fornire un quadro non proporzionale dei *milieux* di provenienza dei cittadini romani nella provincia egiziana, con una sovra-rappresentazione dei militari<sup>19</sup>. Nell'analisi dei testamenti romani in chiave storico-sociale, dunque, si deve tener presente che anch'essi, come il resto della documentazione papirologica, non forniscono un campione statisticamente realistico dei gruppi che avevano accesso alla cittadinanza romana, ma risultano sbilanciati a favore di soldati e veterani. Inoltre, benché sia degno di nota che anche i soldati in servizio ricorrono alla forma del *testamentum per aes et libram*, l'esistenza del privilegio del *testamentum militis* non può darci la certezza che essi fossero cittadini romani già nel momento della confezione degli atti (§II.2.4).

L'indagine storico-giuridica degli atti di ultima volontà conformi al diritto romano è stata condotta anche nell'ottica di un approccio comparativo con la prassi locale, ma con un *focus* su aspetti finora meno indagati<sup>20</sup>. Ciò ha permesso di evidenziare quali gruppi sociali ricorrevano alle forme locali di testamento ed erano, quindi, esclusi dalla cittadinanza romana. Tale confronto ha consentito, inoltre, di smorzare l'impressione, derivante da studi datati<sup>21</sup>, che i testamenti dei cittadini romani mostrino sempre

---

19 In part. van Minnen 2022, con discussione della precedente bibliografia; cf. Bagnall 2019.

20 Per un raffronto puntuale con la prassi locale resta fondamentale l'analisi condotta da Amelotti 1966a e Nowak 2015a.

21 In part. Montevocchi 1935.

i patrimoni più consistenti, dato che in questo periodo le *élites* civiche ricorrevano alle διαθήκαι locali, mentre i soldati e i veterani non costituivano una vera e propria *élite* dal punto di vista socio-economico (§II.1 e §II.3). Le novità emerse dalla riedizione dei singoli documenti permettono di esaminare il rapporto tra la documentazione romana e quella locale dal punto di vista storico e giuridico, portando anche a una rivalutazione dell'apporto della prassi locale già nei testamenti romani precedenti il provvedimento di Severo Alessandro, oltre che, come ormai ben noto, in quelli successivi (§II.2.1–3).

# I. La natura della documentazione: supporti, lingue, aspetti testuali e paratestuali

## I.1. Una storia redazionale complessa: il problema della lingua e del supporto scritto

I documenti della prassi testamentaria romana d'Egitto possono essere ricondotti a diverse tipologie.

Una prima distinzione rilevante è quella tra i testamenti 'originali' e le loro copie inserite nei verbali stilati all'apertura formale degli atti; sono giunti fino a noi, tuttavia, anche testi di altra natura, quali traduzioni in greco, una minuta greco-latina, formulari in latino e in greco.

La varietà tipologica degli esemplari superstiti non ha paralleli nella documentazione di altre province e consente di tracciare le linee essenziali del processo che portava alla confezione di un atto in lingua latina e conforme al diritto romano in un contesto prevalentemente ellenofono. Tale varietà si riscontra, invero, solo fino all'età dei Severi: una cesura fondamentale nella documentazione egiziana, infatti, è segnata dalla costituzione di Severo Alessandro che permise ai cittadini romani di testare in greco. Questo provvedimento, su cui persistono molti dubbi, è databile tra il 224 e il 235<sup>1</sup> (§I.1.1). Negli anni successivi, venuta meno la necessità del latino, il processo redazionale si fece più semplice: i testamenti romani in lingua greca di epoca post-severiana non sono da considerarsi traduzioni, e dalla nostra documentazione scompaiono formulari latini e minute bilingui.

Per il periodo precedente al 224–235, l'Egitto ha restituito 25 testamenti romani, 16 dei quali in lingua latina<sup>2</sup>; in più è sopravvissuto un formulario, anch'esso in latino<sup>3</sup>. In quest'epoca è certo che l'uso della lingua latina fosse un requisito per gli atti solenni di ultima volontà conformi al *ius civile*; gli esemplari in greco, dunque, sono necessariamente traduzioni o bozze. Un ulteriore criterio di classificazione utilizzato dagli studiosi è di ordine materiale, in quanto gli atti su tavoletta sono generalmente identificati con degli originali.

Le tappe fondamentali del processo di redazione dei testamenti romani vengono, dunque, così ricostruite secondo il corrente stato della ricerca: prima della concessione di testare in greco da parte di Severo Alessandro, essi erano normalmente redatti in

- 
- 1 Il 224 è considerato *terminus post quem* per la costituzione di Severo Alessandro (morto nel 235), in quanto data di *P.Oxy.* XXII 2348 (26), che la ignora.
  - 2 Nel computo si considera anche la minuta bilingue *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4).
  - 3 *P.Hamb.* I 72 (22).



latino su codici di tavolette cerate, sigillati; una volta aperti, gli atti venivano riprodotti in copia nel verbale di apertura, anch'esso in latino, ma (almeno in Egitto) su papiro (§I.2.1).

Pertanto, tutti gli esemplari latini sono stati in genere identificati con degli originali: più precisamente, quelli su tavoletta sarebbero *testamenti* originali, mentre quelli su papiro sarebbero *verbali di apertura* originali (contenenti copia del testamento)<sup>4</sup>. Considerando la documentazione egiziana di questo periodo, inoltre, si è osservato che quasi la metà degli atti è in lingua greca, interamente su papiro: questi sono stati per lo più classificati automaticamente come traduzioni dirette dal latino<sup>5</sup>.

La natura dei documenti, dunque, viene comunemente individuata attraverso il ricorso a due dicotomie che si fondano su criteri linguistici (uso del latino o del greco) e materiali (scrittura su codice di tavolette o su foglio di papiro):

a) gli atti in latino vengono classificati come testamenti originali (su tavoletta) oppure come copie dei testamenti inserite nei rispettivi verbali di apertura originali (su papiro);

b) i documenti papiracei vengono identificati con verbali di apertura originali (in latino) oppure con traduzioni (in greco).

Queste coppie oppositive sono utili, in quanto forniscono una prima tassonomia, ma in parte semplicistiche, poiché non esauriscono le tipologie documentali note e non danno conto della nozione di 'originale' né dei differenti tipi di copie e di traduzioni.

Già a una prima occhiata, infatti, si può osservare che tra i documenti superstiti almeno due sfuggono a questa classificazione: la minuta bilingue *P.Oxy. XXXVIII 2857 (4)* e il formulario latino *P.Hamb. I 72 (22)*, entrambi su papiro.

Inoltre, come anticipato, per testamenti 'originali' si intendono comunemente quelli scritti in latino su tavolette cerate, per differenziarli dalle copie a noi giunte attraverso i verbali di apertura su papiro. L'etichetta di 'testamento originale' verrà usata per praticità anche nel presente lavoro, ma bisogna ricordare che, non essendo stato rinvenuto il protocollo di apertura di nessuno degli atti superstiti su tavoletta, non possiamo essere certi che essi siano giunti fino a noi nella loro versione definitiva, aperta nella cerimonia ufficiale. Sappiamo, infatti, che i cittadini romani potevano aggiornare le proprie ultime volontà facendo un nuovo testamento; quest'ultimo, inoltre, poteva essere redatto in più esemplari o se ne potevano fare copie prive di efficacia giuridica già prima della morte del *de cuius*<sup>6</sup>.

Tra i due criteri sopraccitati, quello materiale, diversamente da quello linguistico, finora non è risultato contraddetto dall'analisi dei documenti superstiti, benché il loro

4 Vd. in part. Amelotti 1966a, 188–189. Per una critica a questa classificazione, considerata troppo schematica, vd. già Nowak 2015a, 98–99; vd. *infra*, §I.2.1.

5 Fa eccezione la posizione di alcuni studiosi su *P.Oxy. XXXVIII 2857 (4)*; in questo caso, tuttavia, come mostrato nell'introduzione al documento, il testo greco sembra effettivamente una traduzione dal latino.

6 Vd. Scotti 2016; Marini 2022; Stern 2022, 120–125. Cf. in part. D. 28.3.2 (Ulp. 2 *ad Sab.*); D. 28.3.11 (Ulp. 46 *ad ed.*).

scarso numero debba indurre alla cautela. La validità del criterio linguistico è più facilmente verificabile sulla base della nostra documentazione, poiché in quest'ambito l'indagine si può estendere in sostanza a tutti i testi superstiti (§1.2.2).

### I.1.1 *Tabulae testamenti* e lingua latina: riflessioni sulla costituzione di Severo Alessandro

L'espressione più frequentemente usata per indicare la redazione scritta di disposizioni testamentarie nelle fonti giurisprudenziali romane è *tabulae testamenti*<sup>7</sup>. Come si vedrà, essa non va necessariamente intesa in relazione al materiale su cui venivano vergati questi atti, ma il suo uso generalizzato può essere oggetto di interesse se rapportato all'analisi della prassi documentale.

A Roma le *tabulae* lignee cerate erano un materiale scrittorio comune<sup>8</sup>; tuttavia il loro uso per la confezione di testamenti romani trova riscontro anche in Egitto, benché nella provincia, tranne in casi particolari, alle tavolette fosse notoriamente preferito il papiro come supporto per la scrittura di testi di varie tipologie<sup>9</sup>.

Più precisamente, come anticipato, nei testamenti romani della prassi egiziana si osserva una cesura negli anni di regno di Severo Alessandro, generalmente ricondotta alla costituzione con la quale l'imperatore concesse anche ai cittadini romani di testare in greco. Prima del 224–235<sup>10</sup>, i testamenti originali risultano scritti in latino e su *tabulae ceratae*, mentre quelli su papiro sono considerati copie inserite nei verbali di apertura o, se in greco, traduzioni. Nel periodo successivo, scomparso sia l'uso del latino sia quello delle tavolette, tutti gli atti solenni di ultima volontà di cittadini romani sono scritti in greco su papiro, come avveniva già in epoca ellenistica per le διαθήκαι<sup>11</sup>.

Stando ai documenti della prassi, dunque, in Egitto sembrerebbe individuabile una relazione tra il cambiamento della lingua usata (dal latino al greco) e quello del sup-

7 Vd. e.g. Gai 2.104; 2.119–120; 2.148; 2.151; 3.36; 3.41; 3.46–49; 3.65; 3.71; D. 4.3.9.2 (Ulp. 11 *ad ed.*); 4.3.35 (Ulp. 30 *ad ed.*); 5.1.53 (Hermog. 1 *iuris epit.*); 9.2.41 pr. (Ulp. 41 *ad Sab.*); 9.2.42 (Iul. 48 *dig.*); 10.2.4.3 (Ulp. 19 *ad ed.*); 10.4.3.8 (Ulp. 24 *ad ed.*); 16.3.1.38 (Ulp. 30 *ad ed.*); 22.4.6 (Ulp. 50 *ad ed.*); 28.1.19 (Mod. 5 *pand.*).

8 Sull'uso delle tavolette nel mondo antico vd. la recente sintesi Del Corso 2022, 49–64; cf. Meyer 2004; Ammirati 2013; l'inventario di Hartmann 2015. Per la documentazione campana vd. in part. Camodeca 2007 e Camodeca 2009.

9 Vd. tra tutti Montevecchi 1988, 11–24. Va, tuttavia, considerato che la percentuale dei supporti scrittori lignei nella documentazione egiziana a nostra disposizione è probabilmente sottostimata: vd. Terpstra 2014 per la documentazione da Karanis, che tiene conto non solo della sopravvivenza di tavolette, ma anche di *stili*.

10 Vd. *supra*, pag. 7 n. 1.

11 Il termine διαθήκη, che in epoca più antica indicava l'adozione con efficacia testamentaria, nel presente lavoro designa, secondo l'uso comune, l'atto di ultima volontà nel quale il testatore disponeva dei suoi beni nella tradizione giuridica greca per come essa appare nella prassi dell'Egitto ellenistico e romano (Arangio-Ruiz 1906a, 64–66; cf. Biscardi 1983; Avenarius 2023, 1143–1145). Si consideri che la parola διαθήκη, senza ulteriori specificazioni, è la traduzione di *testamentum* nei testamenti romani in greco (vd. Tabella I.1); in documenti in greco di diversa tipologia, invece, spesso il testamento romano è chiamato Ῥωμαικὴ διαθήκη.

porto (dalle tavolette al papiro); tuttavia, mentre il permesso di ricorrere al greco era certamente contenuto nel provvedimento normativo di Severo Alessandro, meno sicuri sono l'estensione di questa concessione (al solo Egitto o a tutte le province orientali) e il suo legame col cambiamento di supporto riscontrabile nella documentazione papirologica.

Il problema di fondo è costituito dal fatto che non conosciamo il testo della costituzione imperiale, nota solo grazie ai testamenti dall'Egitto che ad essa fanno riferimento.

*SPP XX 35* (del 235) è l'unico a citare espressamente Severo Alessandro ed è purtroppo lacunoso in questo punto; sembra, però, che il disponente dichiarò di aver fatto testamento in lingua greca rifacendosi a un provvedimento dell'imperatore. La precisa natura di tale provvedimento è dubbia: esso è per lo più indicato in dottrina come *θεία κέλευσις*, in base all'espressione integrata al r. 13 di *SPP XX 35*, ma lo stesso termine *κέλευσις* è dubbio e deriva da una ricostruzione successiva all'*editio princeps*<sup>12</sup>.

12 Vd. *SPP XX 35*, 12–14 = Tabella II.1 num. 74: ὁ [δὲ προ]κείμε[νος μου κλη]ρονόμος [- - - τὴν διαθήκην ἐποίησα γράμμασιν] | Ἑλληνικοῖς ἀκο[λού]θως τῇ θεῖα κ[ελε]ύσει τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Αὐρηλίου] | Σεουήρου Ἀλεξάνδρ[ο]υ Εὐσεβοῦς Εὐ[τ]υχ[οῦς] Σεβαστοῦ κτλ., sul quale vd. Alonso – Babusiaux 2023. L'integrazione κ[ελε]ύσει è di Amelotti 1966a, 57–58 e 220 n. 1 (BL V 143), mentre gli editori precedenti avevano pensato a diverse soluzioni. L'*ed. pr.* Wessely proponeva ν[ομοθεσία]; cf. Arangio-Ruiz 1906a, 266: «se debba leggersi ἀκολουθῶς τῇ θεῖα χάριτι, applicando così a questa disposizione benevola lo stesso nome dato in *BGU I 19* a quella di Adriano intorno alla rappresentazione in linea femminile, o [διατάζει, come nel *P.Stud. I* e nel *P.Grenf. I 62*, o se questa volta alla costituzione sia stato dato altro nome, è cosa dubbia ma di poco interesse». Dato lo stato delle fonti, nulla sappiamo sulla natura specifica del provvedimento; per precedenti concessioni riservate a singoli casi vd. Amelotti 1966a, 221–222. Il *TLL*, s.v. *constitutio*, e il *CGI* non registrano *κέλευσις* tra le traduzioni greche del lemma; questo significato del termine greco non è segnalato neppure in *LSJ*, s.v. *κέλευσις*. Quanto alla restituzione κ[ελε]ύσει di Amelotti, oramai accolta in dottrina, si osserva che il *kappa* iniziale appare accettabile dal punto di vista paleografico, ma dopo la prima lacuna restano due tracce (la prima di un tratto obliquo discendente verso sinistra) difficilmente riconducibili alla sequenza *vc*. G. Messeri mi suggerisce il confronto con il libello *P.Oxy. XII 1464* (*Oxyrhynchus*, 250; TM 21866; BL XII 140), dell'età Decio, al cui r. 6 il dichiarante afferma di aver sacrificato agli dei [κατὰ τὰ κελευσθέντα ὑπὸ τῆς θείας κρίσεως, «in accordance with the orders of the divine decree» (trad. dell'*ed. pr.*), dove *θεία κρίσις* è inteso dagli editori come un decreto imperiale; questo è finora l'unico tra i libelli risalenti alla persecuzione di Decio in cui sia utilizzata tale espressione. Il termine *κρίσις* indica generalmente il *iudicium* (vd. *LSJ* s.v.; Mason 1974; Laffi 2013 s.v.) e, determinato dall'aggettivo *θεῖος*, potrebbe in quest'epoca denotare una decisione imperiale (per *θεῖα κρίσις* come «giudizio divino», vd. invece e.g. Sperandio 2013, 1–39, in riferimento alle persecuzioni di Diocleziano). Oliver 1989, 19, in relazione al testo num. 231 della sua raccolta, osserva che l'espressione *κοινὴ κρίσις* potrebbe indicare un editto; cf. Plisecka 2017, 188, che traduce *κρίσις κοινὴ* con *constitutio generalis*. Se il parallelo con *P.Oxy. XII 1464* fosse effettivamente perspicuo, si potrebbe ipotizzare la seguente integrazione per *SPP XX 35*, 13: ἀκο[λού]θως τῇ θεῖα κρ[ίσει] το[ῦ] κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Αὐρηλίου]. Il punto, tuttavia, resta dubbio, a causa del poco testo superstito. La costituzione non è inserita nell'elenco di Purpura 2009.

La dichiarazione di aver dettato il proprio testamento in lingua greca (Ἑλληνικοῖς γράμμασι, letteralmente «in lettere greche») ricorre fino a un secolo dopo in altri tre documenti, apparentemente con un generico riferimento a «quanto è stato concesso» (κατὰ τὰ συνκεχωρημένα) piuttosto che a questa specifica costituzione<sup>13</sup>.

La *ratio* del provvedimento di Severo Alessandro è stata ricondotta al forte ampliamento del numero dei cittadini romani in seguito alla recente *Constitutio Antoniniana*<sup>14</sup> e alla conseguente volontà di agevolare i *novi cives* nella redazione di un atto che, per la sua solennità e formalità, già nei primi due secoli della dominazione romana aveva provocato il ricorso a formulari e a νομοκοί ‘bilingui’<sup>15</sup>. Secondo tale prospettiva, la costituzione di Severo Alessandro si inserisce nella politica severiana di apertura ai provinciali<sup>16</sup>. Inoltre, il provvedimento imperiale si può iscrivere tra le misure di progressiva integrazione di nuovi cittadini attraverso la possibilità di compiere atti giuridicamente validi in greco, iniziate ben prima del III secolo<sup>17</sup>; in particolare, tra le disposizioni *mortis causa*, il greco era stato ammesso per quelle che non richiedevano *certa et solemnia verba*, come i fedecommissi<sup>18</sup>.

- 13 *P.Oxy.* VI 907, 1–2 = Tabella II.1 num. 77; *P.Oxy.* VI 990, 2–3 (Oxyrhynchus, 331; BL VII 133); cf. *P.Lips.* I 29 = Tabella II.1 num. 79; *P.Stras.* IV 277 = Tabella II.1 num. 80. Controversa è la possibile menzione di una Ῥωμαικὴ διαθήκη in *P.Oxy.* XIV 1649, 5–8 (Oxyrhynchus, *post* 279/280, BL I 336.; VIII 248, IX 187), contenente estratti dei registri della βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτέσεων della metropoli: μεθ’ ὃ]πομνήμα(τος) παρέθετο ἀντίγρα(φον) Ῥωμαϊκῆς [διαθήκης τῆς ἑαυτοῦ μὲν γυναι]κὸς τῆς δὲ Σαραπιάδος καὶ τῶν ἀδελφῶν ἄ[δελφῆς (forse da correggere in ἀ[ὐτῆς?] ±19) | ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως ὡς περιέχει. I documenti citati negli estratti sono datati tra gli anni ‘50 e ‘70 del III sec. La precisazione della lingua in cui il testamento è stato dettato resta anche quando l’uso del greco è ormai ammesso da tempo: vd. *P.Cair.Masp.* III 67312 *recto*, 21–22 (Aphrodito, 567; TM 18440; BL VIII 74; XII 47; XIII 57) e *P.Cair.Masp.* II 67151, 49–50 = *FIRA* III 66 (orig. Aphrodito, 570; dupl. *P.Cair.Masp.* II 67152; TM 18905; BL IX 44; XII 46; XIII 55) dove si specifica la dettatura «in parole e lettere greche», ἥνπερ διαθήκην ὑπαγόρευσα Ἑλληνικοῖς ῥήμασι τε καὶ γράμμασι γραφῆναι ἐπέτρενα | ἐπέταξα.
- 14 Per un recente resoconto dello stato della ricerca sulla *Constitutio Antoniniana* e sul *P.Giss.* I 40 si rimanda a Jördens 2022, che recupera e sviluppa l’importante contributo di van Minnen 2016, e alla bibliografia ivi citata; cf. inoltre Marotta 2016; Besson 2017; Besson 2020; Licandro 2021.
- 15 Sui formulari vd. in part. Amelotti 1966a, 111–116; Amelotti – Costamagna 1975, 5–16; Migliardi Zingale 2003; Fogarty 2022; *P.Hamb.* I 72 (22). Sui νομοκοί vd. *infra*, §1.2.1. La connessione con la *Constitutio Antoniniana* risulta evidente anche dal fatto che dopo il 212 si conoscono solo testamenti romani: Amelotti 1966a, 224 n. 1. L’ultimo testamento locale precisamente datato è *P.Lips.* II 149 (Oxyrhynchus, 199).
- 16 Vd. Nasti 2006 per l’attività normativa di Severo Alessandro; cf., tra gli altri, Soraci 1974, in part. 42–50.
- 17 Vd. in part. Wacke 1993 e i vari casi esaminati in Cascione – Masi Doria – Merola 2013 (spec. l’articolo di Scarcella 2013 per i negozi *mortis causa*), con precedente bibliografia. Cf. in part. per i rescritti Nörr 1981 e per il caso della *stipulatio* Wenskus 1995–1996.
- 18 Gai 2.281: *Item legata Graece scripta non valent; fideicommissa vero valent*; Tit. Ulp. 25.9: *Item Graece fideicommissum scriptum valet, licet legatum Graece scriptum non valeat*, D. 32.11 pr. (Ulp. 2 *fideic.*): *Fideicommissa quocumque sermone relinquuntur, non solum Latina vel Graeca, sed etiam Punica vel Gallicana vel alterius cuiuscumque gentis*. Cf. Amelotti 1966a, 150; Talamanca 1990, 750; Wacke 1993, 41–43; Scarcella 2012, 622–624, la quale considera D. 32.11 pr. (Ulp. 2 *fideic.*) l’unica fonte in cui la redazione dei fedecommissi in una lingua diversa dal

La necessità del ricorso alla lingua latina per i testamenti ordinari si estendeva nei primi secoli della dominazione romana anche all'Egitto, come conferma lo *Gnomon* dell'*Idios logos*<sup>19</sup>; un'eccezione è il testamento militare<sup>20</sup>.

Data l'assenza di testamenti romani in greco provenienti da altre province fino a quello di Gregorio di Nazianzo (Costantinopoli, 13 maggio 381)<sup>21</sup>, non siamo in grado di verificare se la possibilità di testare in lingua greca concessa da Severo Alessandro fosse rivolta al solo Egitto o a tutte le province orientali<sup>22</sup>.

L'eventuale restrizione della costituzione di Severo Alessandro al solo Egitto si potrebbe giustificare con il preponderante ruolo del greco nell'amministrazione civile e giudiziaria (oltre che negli atti tra privati) della provincia, che resistette nella sostanza anche al tentativo di 'latinizzazione' di Diocleziano<sup>23</sup>. Questa ipotesi, tuttavia, sembra condizionata dalla sproporzione tra l'abbondante documentazione papirologica dell'Egitto rispetto a quella delle altre province orientali; appare, quindi, plausibile che l'imperatore abbia inteso agevolare tutti i nuovi cittadini ellenofoni piuttosto che i soli egiziani<sup>24</sup>.

Alcuni studiosi, inoltre, identificano un riferimento alla costituzione di Severo Alessandro nell'espressione *quoniam Graece iam testari concessum est* (senza limitazioni geografiche) di Nov.Theod. 16.8 del 439<sup>25</sup>; non si può escludere, tuttavia, che la progressiva integrazione dei cittadini non latinofoni abbia avuto altre tappe successive

---

latino è espressamente riconosciuta, diversamente da quelle anteriori, da intendere come 'fotografie' di una realtà in cui la scrittura in greco dei fedecommissari non poneva problemi di validità.

19 *BGVV* 1210, 35–37 (*Gnomon* §8): ἐὰν Ῥωμαικῆ διακρίθῆκη προσκαίηται (ἢ προσκείηται) ὅτι ὅσα δὲ ἐὰν διατάξω κατὰ πινακίδας Ἑλληνικὰς κύρια ἔστω, οὐ παραδεκτέα | [ἐ]στίν, οὐ γὰρ ἔξ[ε]στιν Ῥωμαίῳ διαθήκην Ἑλληνικὴν γράψαι. Vd. Babusiaux 2018, 139–142. Sulle versioni dello *Gnomon* dell'*Idios Logos* vd. *infra*, §II.2.4, n. 336.

20 Sul *testamentum militis* in Egitto vd. *infra*, §II.2.4.

21 Beaucamp 1998b.

22 Vd. Kreller 1919, 330–333 e Nowak 2015a, 110–112. A favore della prima ipotesi, tra gli altri, Arangio-Ruiz 1906a, 267–268 n. 2; Kaser 1971, 687 n. 14; a favore della seconda Uxkull-Gyllenband 1934, 30; Beaucamp 1998a, 106 n. 43; Rochette 2000, 459.

23 Zilliacus 1935, 86–97; Leeman 1961; Turner 1961, 165–168; Campanile 1989, 686 ss.; Wacke 1993, 41–51, in part. 49 n. 138; Kaimio 1997; Rochette 1997, in part. 118–119; Adams 2003, spec. 636–641. Cf. Daris 1991, 66–67; Bagnall 1993a, 232; Haggag 2021, 171; Iovine 2022. Il privilegio di testare in greco era stato precedentemente concesso *ad personam* dal *rescriptum Hadriani de schola epicurea Atheniensis*. *CIL* III Suppl. 12283 (121).

24 Ringrazio M. Nowak per la proficua discussione sul punto.

25 Nov.Theod. 16.8 (Costantinopoli, 4 settembre 439): *illud etiam huic legi perspicimus inserendum, ut, quoniam Graece iam testari concessum est, legata quoque ac directas libertates, tutores etiam Graecis verbis liceat in testamentis relinquere*. Cf. C. 5.28.8 (*datio tutoris*); 6.23.21.6 (*Graece testari*); 7.2.14 (*manumissio*). Rochette 2000, 459–461 ricorda un insieme di provvedimenti legislativi successivi, di IV e di V secolo, che «tendent à faire correspondre les exigences légales avec le statut réel des langues». Naturalmente, considerando la *Pars Orientis*, si deve tener conto delle mutate condizioni di età post-tetrarchica e soprattutto post-teodosiana.

all'età severiana<sup>26</sup>. L'interpretazione prevalente vede nella sopraccitata Novella un'estensione della possibilità di usare la lingua greca specificamente per i legati, per le manomissioni dirette e per la *datio tutoris* nelle disposizioni testamentarie (*ut ... legata quoque ac directas libertates, tutores etiam Graecis verbis liceat in testamentis reliquere*), laddove la precedente concessione di *Graece testari* sarebbe stata riferita alla sola istituzione di erede<sup>27</sup>. In tal caso, questa concessione non potrebbe essere identificata con la costituzione di Severo Alessandro, poiché i testamenti tardi d'Egitto (così come quello di Gregorio di Nazianzo) sono interamente redatti in greco<sup>28</sup>.

Per quanto riguarda il materiale scrittorio, a giudicare dalle fonti giurisprudenziali romane, i testamenti scritti su supporto diverso dalle *tabulae ceratae* erano considerati validi già prima di Severo Alessandro. Degni di particolare considerazione sono due frammenti ulpiani, poiché risalenti con ogni probabilità al tempo di Caracalla<sup>29</sup>: D. 29.3.2.2 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Ad causam autem testamenti pertinere videtur id quodcumque quasi ad testamentum factum sit, in quacumque materia fuerit scriptum, quod contineat supremam voluntatem*; D. 37.11.1 pr. (Ulp. 39 *ad ed.*): *Tabulas testamenti accipere debemus omnem materiae figuram: sive igitur tabulae sint lignae sive cuiuscumque alterius materiae, sive chartae sive membranae sint vel si corio alicuius animalis, tabulae recte dicentur*<sup>30</sup>.

Nonostante ciò, in base al fatto che nella documentazione egiziana non si trovano testamenti romani su tavoletta successivi al 224–235, si è avanzata l'ipotesi che sia stata proprio la costituzione di Severo Alessandro a permettere l'uso del materiale

26 Sull'identificazione del provvedimento cui fa riferimento Nov.Theod. 16.8 vd. la discussione di Wacke 1993, in part. 46–48, di Beaucamp 1998a e di Scarcella 2013. Albanese 1984, di contro, ha individuato la prima concessione generalizzata dell'uso del greco per la redazione di testamenti nell'eliminazione costantiniana della *solemnium sermonum necessitas* (C. 6.23.15; cf. C. 6.37.21 con 6.9.9; vd. Voci 1978, 30 ss.).

27 Vd. in part. Amelotti 1966a, 222–223, e Wacke 1993, 48. Diversamente, Beaucamp 1998a attribuisce a Nov.Theod. 16.8 un valore interpretativo (e non estensivo) della norma precedente; Scarcella 2013, 596–600 esclude un riferimento al diritto più antico o alla normativa costantiniana (contro Albanese 1984, 791) e ritiene che la ripresa della costituzione teodosiana in C. 5.28.8, C. 7.2.14 e in particolare C. 6.23.21.6 dimostri che la concessione generalizzata di testare in greco risalga proprio a Nov.Theod. 16.8.

28 Vd. Nowak 2015a, 42–46 e *passim*; Garel – Nowak 2017; Garel 2020; Nowak 2022b.

29 In particolare, i libri 39 e 50 *ad edictum* appartengono al terzo gruppo (22–57) individuato da Honoré 2002, 158–176 e da lui datato al periodo in cui Caracalla era unico imperatore («Caracalla B»). Sul problema della data di morte di Ulpiano vd. di recente Marotta 2021, 27–31, il quale colloca gli avvenimenti che condussero alla morte del giurista nell'estate del 223. Sul cambiamento di supporto per i documenti giuridici romani cf. Everett 2013, 68.

30 Vd anche I. 2.10.12: *Nihil autem interest, testamentum in tabulis an in chartis membranisque vel in alia materia fiat*, P.S. 4.7.6: *Tabularum autem appellatione chartae quoque et membranae continentur*; cf. F.V. 249.6. Su queste fonti cf. Avenarius 2012, 203–204 n. 6 e 207–208 nn. 20–21, il quale rimanda alla *bonorum possessio contra lignum* di D. 37.4.19 (Tryph. 15 *disp.*). Sull'uso del termine *membrana* con *focus* sulle fonti giurisprudenziali vd. la recente sintesi di Castagnetti 2023, 37–43.

papiraceo, oltre che della lingua greca<sup>31</sup>; un ulteriore supporto a questa teoria è stato visto nel fatto che in un testamento di III secolo (*P.Stras.* IV 277) si afferma esplicitamente che l'atto è stato scritto ἐν χάρτη, «su papiro»<sup>32</sup>.

Il dato dell'assenza di esemplari su *tabulae ceratae* nell'Egitto post-severiano è sicuramente rilevante per analizzare la tendenza all'uso generalizzato del papiro per la redazione di testamenti romani in quel periodo, ma non appare sicuro a causa della scarsità della documentazione (anche nel periodo precedente al 224, solo 5<sup>33</sup> testamenti romani su 26 sono su *tabulae ceratae*).

Inoltre, l'ipotesi che l'uso del papiro per la redazione scritta di testamenti originali sia riconducibile a un provvedimento normativo non trova riscontro nelle fonti in nostro possesso, considerati in particolare i frammenti ulpiane citati sopra<sup>34</sup>. Nel resto della letteratura latina (giurisprudenziale e non) per indicare il testamento in forma scritta si usa spesso l'espressione *tabulae testamenti*, ma il termine *tabula* è in diversi casi da intendere nel senso generico di *instrumentum*, non necessariamente riferito al materiale<sup>35</sup>; quest'uso può essere messo in relazione col fatto che il formato tipico del documento giuridico romano è in Occidente il *codex di tabulae ceratae*<sup>36</sup>. Anche quando, a dispetto della natura orale dell'atto, nella sostanza perdono valore la *nuncupatio* e la stessa *mancipatio familiae*, a favore di un'importanza sempre maggiore del documento scritto autenticato da testimoni, si sente il bisogno di proteggere il testamento da eventuali falsificazioni con una specifica procedura di sigillatura che è pensata per il codice di tavolette<sup>37</sup>. È possibile che soprattutto il contatto con le realtà provinciali in cui il papiro era più diffuso abbia portato alla necessità di riflettere su quali supporti scrittori fossero ammessi; questa riflessione, a giudicare dai frammenti ulpiane menzionati sopra, sembra risalire a un periodo precedente a Severo Alessandro<sup>38</sup>. Il cambiamento di supporto nella documentazione egiziana è probabilmente connesso con la concessione imperiale, ma non necessariamente perché essa conte-

31 Vd. in part. Migliardi Zingale 1997b; contro questa ipotesi vd. già Strobel 2014, 26.

32 *P.Stras.* IV 277, 3: [ . . . ]αι ἐν χάρτη Ἑλ[ληνικοῖς γράμμασι διαθήκην ἐποίησεν γραφισομένην τε ὑπηγόρευσεν]. L'espressione ricostruita Ἑλ[ληνικοῖς γράμμασι] porta a datare il documento a un periodo successivo alla costituzione di Severo Alessandro. Cf. *infra*, Tabella II.1 num. 80.

33 *FIRA* III 47 (6); *BGV* VII 1695 (8); *BGV* VII 1696 (18); *P.Mich.* VII 437 (19); vd. ora anche BL Add. MS. 33999 f8 (20).

34 Vd. *supra*, pag. 13 n. 30.

35 In età più antica vd. Mart. I 2, 3 (*brevibus membrana tabellis*) e Iuv. VII 23–24 (*croceae membrana tabellae impletur*). Sul punto vd. già Kübler 1933; De Sarlo 1935, 69; Meyer 2004, 22.

36 Vd. Avenarius 2012; cf. in part. Meyer 2004, 125–126 e 167; Labruna – Cascione 1999, 195–197; Spallone 2008, 34 ss.

37 In particolare col cosiddetto *senatus consultum Neronianum*, sul quale vd. *infra*, pag. 16 n. 45 e §I.2.2.1. Sul discusso problema della forma orale e della forma scritta nel *testamentum per aes et libram* vd. l'esautiva trattazione di Terranova 2011, 422–435, con precedente bibliografia, tra cui si rimanda in part. ad Archi 1956; Guarino 1956; Talamanca 1999. Di recente, il rapporto tra il valore dell'atto orale e del documento scritto è stato rianalizzato in prospettiva diacronica da Bodel 2022 (ringrazio R.S. Bagnall per la segnalazione).

38 Cf. Strobel 2014, 25–26.

neva una disposizione normativa a tal riguardo; potrebbe, invece, trattarsi di una conseguenza naturale della possibilità di testare in greco (e, indirettamente, dell'estensione della cittadinanza romana nel 212). Sul piano giuridico, infatti, la costituzione di Severo Alessandro ha provocato, piuttosto che un'estensione della forma librare alle disposizioni di ultima volontà di tutti i nuovi cittadini, il progressivo incremento di clausole e istituti locali (anche come conseguenza dell'abbandono dei formulari); è pertanto probabile che ciò abbia avuto ripercussioni anche nella scelta del materiale. Nel periodo precedente, la diffusa standardizzazione derivante dal ricorso a formulari (alcuni dei quali giunti fino a noi<sup>39</sup>) può aver provocato anche la preferenza per un materiale e un formato considerati peculiari del documento giuridico romano. Tale percezione del codice di tavolette cerate è osservabile anche per altre tipologie documentali<sup>40</sup>; questo tipo di supporto poteva essere visto come immediatamente associabile a un atto giuridico di un cittadino romano e, quindi, accettabile per le autorità romane. L'uso congiunto delle tavolette e della lingua latina è documentato in Egitto, oltre che per i testamenti e per le *cretiones hereditatis*<sup>41</sup>, in particolare per le dichiarazioni di nascita<sup>42</sup> e per le richieste di *tutor mulieris* al prefetto<sup>43</sup>. In altri casi, come quelli degli accordi matrimoniali, il documento doppio romano venne trasferito su papiro e adattato nel formato al nuovo supporto<sup>44</sup>.

Per quanto riguarda i testamenti è, tuttavia, possibile che nella diffusione del codice di tavolette lignee in Egitto abbiano avuto un ruolo le disposizioni di sigillatura delle *tabulae* ricondotte al cosiddetto *senatusconsultum Neronianum (adversus falsa-*

39 Per la documentazione di nostro interesse, vd. in part. *P.Hamb.* I 72 (22) e *P.Wisc.* II 50 (?), 165; TM 15894; BL VIII 512; XI 290); un formulario greco per disposizioni *mortis causa* è *P.Oxy.* XLII 3075 (Oxyrhynchus, III sec.; BL XI 167), sul quale vd. *infra*, §I.2.2.2.3.

40 Ci si riferisce qui alla predilezione per un determinato supporto e formato da parte di chi richiedeva o redigeva documenti, non a una loro intrinseca autorevolezza. Sul punto cf. Bodel 2022, 43 sulla teoria di Meyer 2004.

41 *PSIX* 1027, *CPL* 214 e 215 (Tabella II.2 numm. 15, 19–20).

42 Un elenco aggiornato, con relativa bibliografia, è fornito da Bernini 2018.

43 Vd. i documenti raccolti in Méléze Modrzejewski 1974, con aggiornamenti in Colella 2022b. Per altre tipologie documentarie vd. Appendix 'Latin Texts on Tablets from Egypt' in Scappaticcio forthcoming.

44 Vd. *infra*, §I.1.2. Per un confronto con i documenti matrimoniali vd. già Avenarius 2012, 229–232; lo studioso, osservando che l'uso della *tabula cerata* per le disposizioni testamentarie non era ascrivibile solo alla convenienza offerta dal supporto, lo ritiene «un arcaismo, con il quale si riusciva ad associare il testamento alla legge, la cui forma tradizionale di pubblicazione era stata la tavola di legno»; cf. Meyer 2004, in part. 125–126 e 167.



*rios*)<sup>45</sup>, una cui applicazione trova riscontro nella prassi<sup>46</sup>. Nonostante la sigillatura fosse ampiamente praticata in Egitto per i documenti su papiro già prima dell'epoca romana<sup>47</sup>, infatti, si può ipotizzare che tale metodo, descritto dalle fonti giurisprudenziali romane in vista dell'applicazione al codice di tavolette, abbia finito per corroborare l'uso di quest'ultimo.

Poiché sembra che il testamento resti efficace ai fini della concessione della *bonorum possessio secundum tabulas* anche se le *tabulae* non sono sigillate conformemente a queste prescrizioni o presentano alterazioni<sup>48</sup>, purché l'autenticità messa in discussione sia altrimenti provata, è improbabile che l'uso del foglio di papiro (opportunamente sigillato) come supporto avrebbe, da un punto di vista normativo, pregiudicato l'efficacia delle disposizioni.

### I.1.2 La struttura dei documenti

Prima di passare a una discussione analitica delle categorie di classificazione della documentazione, si offre di seguito una rapida descrizione della struttura degli atti e

45 Ove non diversamente specificato, nella presente indagine con *senatusconsultum Neronianum* si farà riferimento a questo provvedimento, di cui danno notizia Svetonio e le *Pauli Sententiae*. Suet. Nero 17: *adversus falsarios tunc primum repertum, ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per foramina traiecto obsignarentur; cautum ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis ostenderentur ac ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi ascriberet*, le disposizioni sono riferite ai soli atti negoziali in doppia scritturazione e non ai testamenti in P.S. 5.25.6, in cui si aggiunge l'inefficacia delle *tabulae* che non si attenessero a tali disposizioni: *Amplissimus ordo decrevit eas tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa <et ima (Mommsen)> marginis ad mediam partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae supra linum cerae signa imprimantur, ut exteriori scripturae fidem interior servet. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent*. Ciò ha portato alcuni studiosi (Archi 1941, 63 ss.; Amelotti 1966a, 177–183, che sostiene l'inverosimiglianza che il S.C., che aveva preso le mosse dalla *lex Cornelia de falsis*, non si occupasse dei testamenti) a considerare maggiormente degna di fede la testimonianza svetoniana, altri (Guarino 1968, secondo il quale il S.C. non si sarebbe occupato del falso testamentario e Svetonio non parlerebbe del S.C., ma di una prassi diffusa e consigliata dai giuristi; Migliardi Zingale 1999) le *Sententiae* pseudo-paoline. La datazione tradizionale al 61 d.C. (K. Zangemeister in *CIL* IV 278) è stata accolta, tra gli altri, da Camodeca 1993, il quale individua un precedente di questo metodo di sigillatura nei diplomi militari bronzei di età claudiana. Vd. più di recente Scotti 2012, 391–418; Jakab 2014; De Filippi 2018. Sul tema del testamento segreto vd. Stern 2022, 81–89, con discussione delle fonti e del precedente dibattito.

46 Vd. *infra*, §1.2.2.1.

47 Vandorpe 1996 e Vandorpe 2014.

48 D. 28.1.22.7 (Ulp. 39 *ad ed.*): *Signatas tabulas accipi oportet et si linteo, quo tabulae involutae sunt, signa impressa fuerint*; D. 37.11.1.11 (Ulp. 39 *ad ed.*): *Si rosae sint a muribus tabulae vel linum aliter ruptum vel vetustate putrefactum vel situ vel casu, et sic videntur tabulae signatae, maxime si proponas vel unum linum tenere. Si ter forte vel quater linum esset circumductum, dicendum est signatas tabulas eius extare, quamvis vel incisa vel rosa sit pars uni*.

delle clausole più frequentemente ricorrenti nella loro resa latina e greca (Tabella I.1), con l'indicazione di alcune novità emerse dalla riedizione dei testi<sup>49</sup>.

La struttura dei testamenti romani d'Egitto fino all'età di Severo Alessandro si presenta piuttosto uniforme sia negli atti in greco sia in quelli in latino. Tale uniformità non deriva solo da necessità giuridiche – quali ad esempio la precedenza della *heredis institutio* rispetto a tutte le altre disposizioni<sup>50</sup> o l'uso di formule fisse, in particolare per l'istituzione di erede e per i legati<sup>51</sup> –, ma anche dal ricorso a scribi specializzati nella redazione di questi documenti, che probabilmente si avvalevano spesso di formulari<sup>52</sup>; ciò sembra confermato anche dal fatto che, tra le formule ritenute corrette per l'*heredis institutio* e per i *legata per vindicationem*, venissero scelte sempre le stesse.

Nei testamenti di cui si conserva la parte iniziale, l'*heredis institutio* è sempre presente e appare regolarmente preceduta da una frase introduttiva del tipo 'nome del testatore + *testamentum fecit*'<sup>53</sup> e, in alcune copie o traduzioni, da un titolo<sup>54</sup>. La formula latina *mihī heres esto / mihī heredes sunt*<sup>55</sup> nella maggior parte dei casi viene resa in greco con il pronome personale di 1ª persona singolare in genitivo<sup>56</sup>; il dativo è usato solo nella minuta bilingue *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4), che nella traduzione greca mostra altri influssi dal latino ed è generalmente meno conforme al formulario noto dai paralleli<sup>57</sup>. Lo stesso uso sintattico del pronome personale di 1ª persona singolare vale per l'*exhereditio ceterorum omnium*; quest'ultima appare inserita costantemente dopo l'istituzione di erede, probabilmente per lo più in maniera meccanica

49 Per un resoconto dettagliato si rimanda alle edizioni dei singoli documenti (§III) e ai lavori precedenti sull'argomento, in part. Arangio-Ruiz 1906a; Kreller 1919; Amelotti 1966a; Migliardi Zingale 1997a, introd.; Strobel 2014; Nowak 2015a. Tra l'abbondante letteratura focalizzata sulle fonti giurisprudenziali cf. in part. Biondi 1955; Voci 1967; Santalucia 1999; Puliatti 2016; Stern 2022.

50 Gai 2.229; I. 2.20.34.

51 In part. Gai 2.115–117 e Tit. Ulp. 21.1; Gai 2.193, 2.201 e Tit. Ulp. 24.4. Vd. Maschi 1937; Maschi 1938; D'Orta 1996; Grosso 1962, in part. 69 ss.; Arces 2011; cf. Terranova 2011, 231–232, 240 n. 508, 260–261 n. 553.

52 Vd. *infra*, §I.2.1.

53 *P.Select.* 14 (2); *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4); *P.Carlsberg inv.* 671 + *P.Berol.* 14470 *b recto* (5); *FIRA* III 47 (6); *BGU* VII 1695 (8); *PSIXIII* 1325 (10); *P.Diog.* 9 (12); *BGU* I 326 (14); *P.Oxy.* LII 3692 (16); *ChLA* X 427 (17); *P.Diog.* 10 (23); forse *BGU* VII 1696 (18) e *P.Oxy.* XXII 2348 (26). Sull'espressione greca διαθήκην ποιεῖν cf. Avotins 1989, 37, cui si rimanda in generale per la resa greca dei principali termini del lessico testamentario latino.

54 *P.Diog.* 9 (12); *BGU* I 326 (14); *P.Diog.* 10 (23). In *P.Select.* 14 (2) un titolo analogo potrebbe essere in lacuna al r. 2, preceduto da una data, su cui vd. introd. al documento. Incerto il caso di *ChLA* X 427 (17). Sui titoli vd. *infra*, §I.2.2.3.

55 Sulla formula vd. di recente Avenarius 2022; sull'*ordo scripturae* nell'ambito della documentazione testamentaria vd. Avenarius 2009.

56 *P.Select.* 14 (2), dove il genitivo è integrato nell'istituzione di erede, ma preservato nella formula di diseredazione; *PSIXIII* 1325 (10); *P.Diog.* 9 (12); *BGU* I 326 (14); *P.Oxy.* XXII 2348 (26).

57 In questo documento si riscontra, in realtà, un'oscillazione tra l'uso del genitivo (II 8, 15) e del dativo (II 4, 5) nella *heredis institutio* e nella *exhereditio*.

sulla base dei formulari, tranne, forse, in *P.Oxy.* XXII 2348 (26); l'ipotesi di una sua assenza in *P.Select.* 14 (2) derivava da un'errata lettura della parte iniziale dell'atto, come si vedrà nell'edizione del testo.

L'istituzione di erede è seguita dalla *cretio*, *vulgaris* o *continua*, con o senza indicazione del termine per l'accettazione formale dell'eredità<sup>58</sup> e in alcuni casi con minaccia di diseredazione<sup>59</sup>. In diversi atti si istituiscono anche eredi di secondo grado<sup>60</sup>. La formula di *cretio* non presenta varianti significative ad eccezione di *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4).

Le disposizioni particolari comprendono *legata per vindicationem* e fedecommissi.

L'uso del *legatum per damnationem* appare ristretto a una formula, occorrente in alcuni atti dopo la *cretio*, che unisce un *legatum per damnationem* e un fedecommesso a tutela del rispetto delle disposizioni testamentarie<sup>61</sup>; non sono, invece, attestate nella documentazione qui presa in esame formulazioni complessive che uniscano due tipi di legato (*do lego damnasque esto*) o un *legatum per vindicationem* e un fedecommesso (*do lego darique volo*)<sup>62</sup>.

Per disposizioni patrimoniali specifiche, invece, si nota l'uso generalizzato del *legatum per vindicationem*, che si tratti di legati di fondi, di denaro o di altri beni, quali monili e suppellettili<sup>63</sup>. È interessante notare che quest'ultimo tipo di legato non è espresso solo con i più diffusi verbi *do lego* (gr. δίδωμι καταλείπω)<sup>64</sup>, costruiti col dativo del legatario, ma anche tramite gli imperativi *habeto/habetote* (gr. ἐχέτω/ἐχέτωσαν), aventi il legatario per soggetto, come si deduce dalla rilettura di

58 Il termine di cento giorni (sessanta giorni per eventuali eredi di secondo grado) è presente, in formule di *cretio vulgaris* o *continua*, in *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4); *P.Diog.* 9 (12); probabilmente in *P.Carlsberg inv.* 671 + *P.Berol.* 14470 *b recto* (5); *ChLA X* 427 (17); *BGU VII* 1696 (18).

Il termine della *cretio* non è fissato in *P.Select.* 14 (2); *BGU I* 326 (14); *P.Oxy.* XXII 2348 (26); probabilmente in *PSI XIII* 1325 (10).

59 La *cretio* è perfetta in *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4); *P.Carlsberg inv.* 671 + *P.Berol.* 14470 *b recto* (5); *FIRA III* 47 (6); *P.Oxy.* LII 3692 (16); *BGU VII* 1696 (18); probabilmente in *ChLA X* 427 (17).

60 *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4); *P.Carlsberg inv.* 671 + *P.Berol.* 14470 *b recto* (5); *FIRA III* 47 (6); *ChLA X* 427 (17); *BGU VII* 1696 (18). Su *BGU I* 326 (14) vd. introd. al testo.

61 *PSI XIII* 1325 (10); *P.Diog.* 9 (12); *BGU I* 326 (14); *P.Oxy.* XXII 2348 (26); forse in *P.Oxy.* LII 3692 (16) e in *ChLA X* 427 (17), dove potrebbe però anche esserci solo un *legatum per damnationem* come in *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4). Amelotti 1966a, 132 osserva la ricorrenza di questa particolare clausola nei documenti egiziani, «si da giustificare l'impressione di una clausola di stile»; è possibile che essa, presente nei formulari a tutela della validità delle disposizioni in funzione tuzioristica, venga ripetuta senza piena comprensione del suo significato dai redattori di alcuni testamenti. Non è chiaro, invece, il contesto del ricorso al *legatum per damnationem* in *BGU VII* 1696 (18).

62 Amelotti 1966a, 132.

63 Grosso 1962, 239–274; Astolfi 1964–1979.

64 Amelotti 1966a, 130–131.

alcuni atti<sup>65</sup>. Tra le formule considerate ammissibili da Gaio<sup>66</sup> vi è *sibi habeto* e, poiché l'imperativo *habeto* si legge all'inizio del r. 8 di *P.Mich.* VII 439 (7), preceduto da una lacuna, non si può in teoria escludere che in tale contesto il pronome sia andato perduto. Tuttavia, poiché le espressioni ἐχέτω/ἐχέτωσαν occorrono prive della forma pronominale sia nel testamento romano *BGU* VII 1655 (9) sia nella prassi locale fin dall'età ellenistica, è possibile che il verbo venisse costruito senza pronome su influsso di quest'ultima. Rispetto alla disciplina dei *genera legatorum*, la 'deviazione' più evidente risiede nell'uso del formulario del *legatum per vindicationem* per l'assegnazione di beni agli eredi, che non si configurano neppure dal punto di vista contenutistico come *legata per praeceptionem*, ma mostrano un influsso della prassi locale<sup>67</sup>.

Nella maggior parte dei documenti, dopo i legati si incontrano disposizioni fedecommissarie dal contenuto vario<sup>68</sup>. Nei casi più frequenti esse hanno per oggetto istruzioni per la sepoltura e il funerale<sup>69</sup> o sul ripagamento di eventuali debiti<sup>70</sup>, manomissioni<sup>71</sup> o disposizioni concernenti minori, spesso contenenti la nomina di *procuratores* o ἐπίτροποι<sup>72</sup>; in due casi troviamo multe testamentarie<sup>73</sup>; spesso, infine, occorre la conferma di futuri codicilli<sup>74</sup>. Raramente si osserva una deviazione rispetto all'ordine consueto, con l'inserimento di una disposizione fedecommissaria prima di un legato o tra due legati<sup>75</sup>.

65 *P.Mich.* VII 439, 8 (7); *BGU* VII 1655, I 4, 7, 14, 19 (9); forse da integrare in *PSIXIII* 1325, 16 (10).

66 Gai 2.193: *Per vindicationem hoc modo legamus: 'Titio verbi gratia hominem Stichum do lego'; sed et si alterum verbum positum sit, veluti 'do' aut 'lego', aequè per vindicationem legatum est: item, ut magis visum est, et si ita legatum fuerit: 'sumito' vel ita: 'sibi habeto' vel ita: 'capito', aequè per vindicationem legatum est.*

67 Vd. *infra*, §II.2.1.

68 Sul rapporto tra economia e fedecommissi vd. di recente Babusiaux 2022b.

69 *P.Select.* 14 (2); *ChLA* X 412 (3); *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4); P.Carlsberg inv. 671 + P.Berol. 14470 *b recto* (5); *P.Mich.* VII 439 (7); *BGU* VII 1695 (8); *BGU* VII 1655 (9); *BGU* I 326 (14); *P.Diog.* 10 (23); P.Vindob. L 74 *recto* (24); *P.Oxy.* XXII 2348 (26).

70 *P.Select.* 14 (2); *P.Diog.* 10 (23); probabilmente *P.Hamb.* I 73 (15) e *P.Oxy.* XXII 2348 (26).

71 *FIRA* III 47 (6); nella clausola codicillare in *P.Hamb.* I 72 (22) e in *P.Bagnall* 5 (25); vd. anche P.Ryl. inv. G Add 1048 (Appendice 2). Cf. Colella 2022a.

72 *ChLA* X 412 (3); *FIRA* III 47 (6); *CPR* VI 76 (21). Vd. *infra*, §II.2.2.

73 *ChLA* X 412 (3); *P.Oxy.* XXII 2348 (26).

74 *ChLA* IX 399 (1); *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4); P.Carlsberg inv. 671 + P.Berol. 14470 *b recto* (5); *P.Mich.* VII 439 (7); due volte in *BGU* I 326 (14); *P.Hamb.* I 73 (15); *P.Hamb.* I 72 (22); *P.Bagnall* 5 (25); *P.Oxy.* XXII 2348 (26); cf. anche *PSIXIII* 1325 (10). Nei testamenti romani di questo periodo non appare, invece, diffusa quella che Nowak 2015a, 194 identifica come il secondo tipo di clausola codicillare, volta a disporre che l'atto, nel caso in cui non potesse valere come testamento, avesse validità almeno come codicillo; sul punto vd. anche Amelotti 1966a, 132, in part. n. 1.

75 In *FIRA* III 47 (6) la nomina del *procurator* è collocata tra il legato all'erede di secondo grado (nel caso in cui non ereditasse) e altri legati; forse un'anticipazione di una disposizione fedecommissaria si osserva altresì nel mutilo *P.Mich.* VII 439 (7), che mostra un ordine

Seguono le clausole formali di esclusione del dolo e di *mancipatio familiae*, presenti in quasi tutta la nostra documentazione<sup>76</sup> e generalmente inserite l'una dopo l'altra<sup>77</sup>. Dal punto di vista del formulario utilizzato vale la pena di chiarire alcuni punti su cui si riscontra un certo grado di imprecisione nello stato attuale degli studi.

La formula di esclusione del dolo (*huic testamento dolus malus abesto*) occorre per lo più in abbreviazione nei documenti latini<sup>78</sup>; nelle edizioni di questi ultimi si è qui preferito sciogliere il pronome dimostrativo uniformemente in dativo (§III), in considerazione di *ChLA IX 399 (1)*, dove l'espressione è scritta per esteso<sup>79</sup>. Nei testi greci la formula non occorre mai in abbreviazione, conformemente all'uso riscontrabile per le espressioni tecniche nella documentazione in lingua greca<sup>80</sup>; ciò dà occasione di osservare un'alternanza nella resa del dativo latino *huic testamento*, spesso conservato in greco<sup>81</sup>, in altri casi trasformato in genitivo<sup>82</sup>, forse in base alla costruzione di ἄπειμι più frequentemente attestata (ταύτη τῇ διαθήκῃ / ταύτης τῆς διαθήκης δόλος πονηρὸς ἀπέστω).

Quanto alla *mancipatio familiae*, essa si trova nei documenti latini nella forma *familiam pecuniamque testamenti faciendi causa emit NN sestertio nummo uno, libripende NN antestatus est NN*, spesso con l'uso di abbreviazioni. Queste ultime sono ancora una volta assenti dai paralleli greci, nei quali si notano alcuni elementi degni di interesse.

Il primo è la resa greca dell'espressione *testamenti faciendi causa* con un genitivo assoluto di valore finale; leggendo le edizioni correnti, sembrerebbe osservabile un'oscillazione tra l'uso del participio presente (τῆς διαθήκης γινομένης) e di quello aoristo (τῆς διαθήκης γενομένης)<sup>83</sup>. In realtà, γενομένης si trovava solo in quattro casi, tre dei quali in lacuna: *BGUI 326, II 4 (14)*; *P.Select. 14, [30] (2)*; *PSI XIII 1325, [22] (10)*; *P.Hamb. I 73, [14] (15)*<sup>84</sup>. L'integrazione del participio aoristo si basava su *BGUI 326 (14)*, ma, come osservato da G. Bastianini, in quest'ultimo la trascrizione

---

inconsueto anche per la collocazione della *clausula doli* prima delle istruzioni per il funerale (anziché prima della *mancipatio familiae*).

76 Sono esclusi solo *BGUI VII 1695 (8)* e *P.Diog. 10 (23)*, dove è assente la *mancipatio familiae*, e *P.Oxy. XXII 2348 (26)*, dove manca la *clausula doli*.

77 L'unica eccezione è il già citato *P.Mich. VII 439 (7)*.

78 Sulla clausola, occorrente in forma ampliata anche in contesti sepolcrali, vd. Amelotti 1966a, 164 n. 4; cf. Luzzatto 1951; de Visscher 1963, 95–96 n. 3; Guarino 1977, 268 nn. 18–19.

79 Vd. in part. *FIRA III 47 (6)* e *P.Mich. VII 439 (7)*, dove i precedenti editori trascrivevano *h(oc) t(estamento)* in ablativo anziché *h(uic) t(estamento)*.

80 Vd. *infra*, §1.2.2.6.

81 *P.Select. 14 (2)*; *BGUI VII 1655 (9)*; *P.Diog. 9 (12)*; *BGUI 326 (14)*.

82 *PSI XIII 1325 (10)*; in *P.Oxy. XXXVIII 2857 (4)* si noti l'uso di ἀπίτω anziché ἀπέστω (su cui vd. Pezzella 2022, 49–50 e Appendice 1). L'espressione è in lacuna in *P.Hamb. I 73 (15)*.

83 Addirittura Amelotti 1949, 48 considera solo la formula con il participio aoristo τῆς (o ταύτης) διαθήκης γενομένης, lat. *testamenti facti* o *testamento facto*.

84 Cf. anche l'integrazione γενομένης in *P.Oxy. XXII 2348, II 42 (26)* proposta da Amelotti 1949, 40 n. 13 e 48, il quale pensava a un equivalente per *testamenti facti* o *testamento facto*.

γενομένης va corretta in γε[ι]νομένης (*I. γινομένης*)<sup>85</sup>. Un caso particolare è costituito da *BGU VII 1655, III 46 (9)*, così trascritto nell'*editio princeps*: [οἰκε]τε[ἰ]αν χρή]ματα [. . . . .]. [. . . . .]. [. . . . .]. Come si vedrà dalla riedizione del testo, anche qui è ricostruibile il genitivo assoluto τῆ[ς] διαθή[κ]ης γ[ι]ν[ο]μένης<sup>86</sup>. Negli altri casi occorre il participio presente, nella forma γεινομένης (*I. γινομένης*)<sup>87</sup>, che sembra da considerarsi la resa usuale dell'espressione latina.

Un chiarimento appare necessario anche sulla traduzione greca di *antestatus est*<sup>88</sup>, che è usato con valore attivo e regge l'accusativo; nei paralleli greci si trova ἀντεμαρτύρωτο. È interessante notare che nelle edizioni finora disponibili di due testi greci nei quali il verbo è in lacuna – *PSI XIII 1325, 22 (10)* e *P.Hamb. I. 73, 14 (15)* – si integra la forma passiva ἀντεμαρτυρήθη, che non ha paralleli nella nostra documentazione; tale scelta viene motivata con il fatto che in questi testi il cosiddetto *antestatus* occorre in nominativo e non in accusativo. Va notato, tuttavia, che nell'unico altro testamento in lingua greca in cui l'*antestatus* è citato in nominativo – *BGU VII 1655, III 50 (9)* – la forma verbale è conservata ed è ἀντεμαρτύρωτο. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, pertanto, sembra preferibile ipotizzare che la traduzione di *antestatus est* fosse regolarmente ἀντεμαρτύρωτο, ma che a quest'ultima, per la difficoltà di interpretazione del verbo latino<sup>89</sup>, era stato talvolta attribuito un significato passivo, costruendola con il nominativo dell'*antestatus*<sup>90</sup>.

Quanto alla resa greca dell'ablativo *sestertio nummo uno*, invece, si osserva un'effettiva variante in *P.Oxy. XXII 2348 (26)*, dove è usato il dativo rispetto alla più comune traduzione in genitivo<sup>91</sup>.

A chiusura del testamento si trova l'indicazione del luogo e della data di confezione dell'atto, spesso seguita dalla sottoscrizione del testatore (riprodotta anche in diverse copie e sempre in greco negli esemplari superstiti) e più raramente dalle *adscriptioes* dei testimoni<sup>92</sup>. La data, sia per la confezione del testamento sia per il ver-

85 G. Bastianini *via PN*: <https://papyri.info/ddbdp/chr.mitt.;316> (ultimo accesso: febbraio 2024).

86 La forma γ[ι]ν[ο]μένης anziché γε[ι]ν[ο]μένης è suggerita dall'ampiezza della lacuna.

87 *P.Bagnall 5 (25)*; *P.Diog. 9 (12)*; *P.Oxy. XXII 2348 (26)*; cf. anche *P.NYU II 39*. In *P.Oxy. XXXVIII 2857, II 28 (4)* il participio è danneggiato, ma la forma γε[ι]ν[ο]μένης(ς) anziché γε[ι]ν[ο]μένης(ς) è preferibile in considerazione dell'ampiezza della lacuna.

88 Per un'esauritiva analisi di questa forma verbale negli atti *per aes et libram* vd. Terranova 2010.

89 Su cui vd. Terranova 2010, in part. 138.

90 Il soggetto nella formulazione standard è, invece, il *familiae emptor*. A favore di ἀντεμαρτύρωτο in *P.Hamb. I 75 (15)* già Nowak 2015a, 344.

91 Su questa base si è preferito conservare a testo lo scioglimento σῆστ(ε)ρτίω) νόμμου) [Α]α in *P.Oxy. XXXVIII 2857, II 28 (4)* proposto dai primi editori (benché esso sia naturalmente congetturale), anche in considerazione dell'influsso del latino riscontrabile in altri punti di questa traduzione greca. L'indicazione del prezzo è omessa nella *mancipatio familiae* in *FIRA III 47 (6)*, che presenta anche altri errori.

92 Vd. §I.2.2.1.

bale di apertura, è generalmente espressa secondo il calendario romano, seguita dall'equivalenza col calendario egiziano<sup>93</sup>. La datazione consolare è in genere resa in greco con il genitivo assoluto, ma in certi atti si riscontra l'uso del dativo assoluto<sup>94</sup>.

Nel caso in cui il documento sia un protocollo di apertura di testamento, esso consiste in una riproduzione in copia dell'atto di ultima volontà con l'aggiunta finale di un breve verbale della cerimonia di apertura, consistente nella formula *apertum et recitatum* (gr. ἡνολίγη καὶ ἀνεγνώσθη) seguita dall'indicazione di dove e quando l'atto è stato aperto, nonché dall'*agnitio sigillorum*, nella quale i testimoni presenti all'apertura dichiarano di aver riconosciuto i propri sigilli.

Tabella I.1

	Latino	Greco
Frase introduttiva	NN <i>testamentum fecit</i>	NN διαθήκην ἔθετο / ἐποίησεν
<i>Heredis institutio</i>	NN <i>mihi heres esto</i>	NN ἐμοῦ κληρονόμος ἔστω
<i>Exhereditatio ceterorum omnium</i>	<i>ceteri omnes (mihi) exheredes sunt</i>	οἱ δὲ λοιποὶ πάντες (μοι / μου) ἀποκληρόνομοι ἔστωσαν
<i>Cretio</i>	<i>cernitoque hereditatem meam ...</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>προσερχέσθωσαν δὲ τῇ κληρονομίᾳ μου ...<sup>95</sup></li> <li>ἀποφηνάσθω τε τὴν κληρονομίαν μου ...<sup>96</sup></li> </ul>
<i>Legata</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>per damnationem</i></li> <li><i>per vindicationem</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>damnas esto</i></li> <li><i>do lego; habeto</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ὑπεύθυνος / κατάκριτος<sup>97</sup> ἔστω</li> <li>δίδομι καταλείπω; ἔχέτω</li> </ul>
<i>Fideicommissa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>volo</i></li> <li><i>iubeo</i><sup>98</sup></li> <li><i>fidei committo</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>βούλομαι; θέλω</li> <li>κελεύω</li> <li>παρακατατίθεμαι</li> </ul>

93 Tale equivalenza non sempre risulta esatta: vd. *BGU* I 326 (14) e *P.Oxy.* XXII 2348 (26). Il calendario egiziano è definito «greco» in *ChLA* X 412 (3) e in *BGU* VII 1655 (9). Per una statistica dei mesi dell'anno in cui risultano redatti più testamenti vd. Meerson 2010.

94 Vd. in part. la complessa situazione di *BGU* VII 1655 (9); cf. *BGU* I 326 (14) per l'espressione ὑπάτοις τοῖς οὖσι e *BGU* XIII 2244 (11) per la data consolare in dativo.

95 *P.Diog.* 9 (12); *BGU* I 326 (14); verbo integrato in *P.Select.* 14 (2); *PSI* XIII 1325 (10); *P.Oxy.* XXII 2348 (26).

96 *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4).

97 Κατάδικος in *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4), che mostra una resa greca diversa anche della formula di *cretio* (vd. note precedenti). Sul punto vd. di recente Pezzella 2022, 49–50 e Appendice 1.

98 In *ChLA* X 412 (3) *iubeo* occorre ripetutamente in associazione con *volo*.

	Latino	Greco
<i>Clausula doli</i>	<i>huic testamento dolus malus abesto</i>	ταύτη τῇ διαθήκῃ / ταύτης τῆς διαθήκης δόλος πονηρὸς ἀπέστω
<i>Mancipatio familiae</i>	<i>familiam pecuniamque testamenti faciendi causa emit NN (nom.) sestertio nummo uno, libripende NN (abl.), antestatus est NN (acc.)</i>	οἰκετεῖαν χρήματά τε τῆς διαθήκης γινομένης ἐπρίατο <i>NN (nom.)</i> σηστερτίου νούμμου ἑνός / σηστερτίῳ νούμμῳ ἑνί, ζυγοστατοῦντος <i>NN (gen.)</i> , ἀντεμαρτύρατο <i>NN (acc.)</i>
Sottoscrizione del testatore	–	(varie formulazioni <sup>99</sup> )
<i>Adscriptiones</i> dei testimoni	<i>NN signavi</i>	<i>NN</i> ἔσφράγισα
Luogo e data di redazione (introd.)	( <i>testamentum</i> ) <i>factum ...</i>	ἡ διαθήκη ἐγένετο ...
[Protocollo di apertura (introd.)]	<i>apertum et recitatum ...</i>	ἠνοιγή καὶ ἀνεγνώσθη ...
[ <i>Agnitio sigillorum</i> ]	forme di <i>adgnosco</i>	forme di ἐπιγινώσκω <sup>100</sup>

## I.2. Classificazione della documentazione: originali, copie, traduzioni, minute, formulari

Prima della costituzione di Severo Alessandro, la necessità di redigere i testamenti romani in lingua latina in conformità al *ius civile* provocò particolari difficoltà in Egitto (e, probabilmente, nelle altre province a prevalenza ellenofona), dove il latino era spesso ignoto ai disponenti e ai beneficiari, nonché alle stesse autorità locali<sup>101</sup>.

Per assicurarsi la correttezza formale dell'atto era probabilmente diffuso il ricorso a esperti nella redazione di testamenti (o, più in generale, di atti validi per il diritto romano), i quali potevano servirsi di repertori di formule. Se ciò vale anche per le zone occidentali dell'impero, in Egitto l'aiuto di tali esperti era rilevante anche da un punto di vista linguistico. Infatti, nel caso frequente in cui il testatore fosse un ellenofono che non padroneggiava il latino, si rendeva necessaria una traduzione a più livelli del processo redazionale: dal greco al latino, nel momento in cui il *de cuius* comunicava le proprie volontà a chi doveva confezionare il documento; dal latino al greco, per assicurare al disponente la comprensione del contenuto del suo testamento. Inoltre

99 Vd. §I.2.2.2.1.

100 Sul problema della forma verbale usata nei documenti latini e in quelli greci vd. §I.2.2.2.3.

101 Sul problema dell'alfabetizzazione dei cittadini romani in Egitto vd. *infra*, §II.1.2.1.



dopo l'apertura formale dell'atto era probabilmente frequente la traduzione del relativo verbale in favore dei beneficiari, spesso anch'essi non latinofoni.

Questo complesso processo redazionale giustifica la diversa natura dei documenti della prassi, per la cui classificazione, come anticipato, ci si serve di criteri materiali e linguistici<sup>102</sup>.

Gli atti in lingua latina vergati su *tabulae ceratae* sono correntemente identificati come testamenti originali<sup>103</sup>. Questa ipotesi, pur fondandosi su una documentazione estremamente scarsa (solo cinque esemplari, dei quali uno integro), appare per ora supportata dal fatto che la sottoscrizione del testatore e le *adscriptiones* dei testimoni sono autografe solo negli atti su tavoletta che le preservano, mentre risultano generalmente ricopiate da un'altra mano nei testi su papiro<sup>104</sup>. L'unica eccezione è *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4), una minuta bilingue che preserva su uno stesso foglio di papiro la versione latina (col. I) e quella greca (col. II) del testamento del liberto Ti. Claudius Alexander, con la *subscriptio* del disponente sotto il testo greco<sup>105</sup>.

I testi su papiro sono più numerosi e tipologicamente più variegati. Essi vengono generalmente identificati come verbali di apertura di testamento originali (se in latino) o tradotti (se in greco)<sup>106</sup>. Tuttavia, la sopravvivenza di una minuta bilingue come *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) o di un formulario come *P.Hamb.* I 72 (22) dovrebbe indurre alla cautela in tal senso. Ai fini della classificazione dei documenti, quindi, va ricordato che, poiché il vero e proprio protocollo di apertura si trova sempre in calce alla copia del testamento, in linea di massima solo la conservazione della fine del testo offre certezze in merito alla possibile identificazione del documento con un verbale di apertura.

Tra i nove testamenti latini su papiro<sup>107</sup>, quattro preservano almeno parzialmente il verbale finale<sup>108</sup> e in altri due casi ci sono indizi per l'identificazione del testamento con una copia inserita nel protocollo di apertura<sup>109</sup>; tra i dieci testi greci<sup>110</sup>, sette sono certamente o molto probabilmente traduzioni realizzate dopo l'apertura<sup>111</sup>.

Come si vedrà, in mancanza della parte finale dell'atto, è d'aiuto l'eventuale presenza di un titolo iniziale o di un *docket* sul verso<sup>112</sup>; anche altri elementi concorrono

102 Cf. l'introduzione al capitolo.

103 Vd. in part. Amelotti 1966a, 188–189.

104 Vd. *infra*, §I.2.2.2.1.

105 Vd. *infra*, §I.2.1.

106 Vd. ancora Amelotti 1966a, 188–189.

107 Non si considerano *P.Hamb.* I 72 (22) e *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4).

108 *ChLA* X 412 (3); *P.Carlsberg* inv. 671 + *P.Berol.* 14470 *b recto* (5); *P.CtYBR* inv. 4669 (13); *P.Diog.* 10 (23).

109 *ChLA* IX 399 (1) e *P.Mich.* VII 439 (7).

110 Si esclude ancora una volta *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4).

111 Il verbale finale si conserva in *BGU* VII 1655 (9); *PSI*XIII 1325, 9–24 (10); *BGU*I 326 (14); *P.Oxy.* XXII 2348 (26). Forti indizi vi sono anche per *P.Select.* 14 (2); *BGU*XIII 2244 (11); *P.Hamb.* I 73 (15). Nulla si può dire sulla natura del papiro inedito del Pushkin Museum citato in Chepel 2018, 62.

112 Vd. *infra*, §I.2.2.3

a fornire una comprensione più profonda dei singoli documenti, in particolare l'analisi materiale e paleografica, da un lato, e quella linguistica e testuale, dall'altro<sup>113</sup>.

Come anticipato, quanto ai verbali di apertura di testamento, la classificazione più seguita in letteratura è quella secondo la quale i protocolli in latino sarebbero originali, quelli in greco traduzioni<sup>114</sup>. Recentemente è stata posta in discussione la validità di una classificazione basata sul solo criterio linguistico ed è stato ipotizzato che alcuni protocolli greci di apertura di testamento possano essere originali, così come altri in latino potrebbero essere copie<sup>115</sup>. Quanto alla prima possibilità, essendo la versione latina del testamento quella giuridicamente valida, mi sembra probabile che l'atto venisse trascritto in latino nel verbale di apertura ufficiale. Questo non esclude, tuttavia, che alcuni verbali in latino siano copie, come ipotizzato da M. Nowak: ciò è fortemente probabile per *P.Diog.* 10 (23), identificato con una copia privata sia sulla base della sua conservazione in un archivio familiare<sup>116</sup> sia per la presenza di numerosi errori e imprecisioni nel testo, che sconsigliano di pensare a una versione ufficiale. D'altro canto, l'ipotesi che alcuni verbali in greco siano originali si fonda soprattutto su *BGUI* 326 (14), che presenta una sottoscrizione autografa del  $\nu\omicron\mu\iota\kappa\acute{o}\varsigma$  in calce e un *docket* sul *verso*, considerati indizi di archiviazione<sup>117</sup>. L'uso della lingua greca rende a mio avviso preferibile considerarlo una traduzione, ma l'attenzione agli aspetti diplomatici appare opportuna, così come la critica a un'eccessiva rigidità nella separazione tra originali e copie in base alla lingua scelta. Non solo, infatti, alcuni verbali in latino possono essere copie redatte a uso privato, ma anche le traduzioni greche possono essere di diversi livelli: benché si dia per scontato che si tratti in tutti i casi di traduzioni dirette dal latino, indizi testuali e paratestuali suggeriscono di ipotizzare che alcuni di essi siano piuttosto copie di altre traduzioni greche.

## 1.2.1 Il processo redazionale

### 1.2.1.1 La confezione del testamento e della sua eventuale traduzione

Per i motivi giuridici e linguistici sopra esposti, nella redazione di un testamento librare doveva essere frequente il ricorso ai prontuari, ben noti nella prassi documentale dell'Egitto romano e bizantino<sup>118</sup>. Il loro utilizzo si riconosce nella significativa uniformità dei documenti, che mostrano il ricorrere di formule non sempre comprese da

113 Vd. *infra*, §1.2.2.3–1.2.2.6.

114 Vd. *supra*, §1.1.

115 Nowak 2015a, 98–99.

116 Sulla problematica definizione di «archivio» per le fonti papirologiche vd. in part. Martin 1994; Jördens 2001; Vandorpe 2009a; per la documentazione campana vd. in part. Camodeca 2009.

117 Nowak 2015a, 98–99. Il *docket* esplicita il contenuto del documento. In questo caso, esso è solo parzialmente conservato, ma si può ipotizzare che recitasse «copia / traduzione del testamento (romano?) di C. Longinus Kastor», come nel latino *P.Oxy.* LII 3692 (16); vd. comm. a *BGUI* 326, *verso* (14).

118 Vd. Migliardi Zingale 2003.

chi redigeva, copiava o traduceva il testo<sup>119</sup>. L'unico formulario per la confezione di *testamenta per aes et libram* in latino a noi noto è *P.Hamb.* I 72 (22), il quale forse nella parte perduta conteneva anche formule di altre tipologie documentali<sup>120</sup>; che si tratti di un modello è dimostrato da espressioni generiche quali *heres karissime* e dall'uso di pronomi indefiniti al posto dei nomi per indicare i partecipanti alla *mancipatio familiae*<sup>121</sup>.

Essendo spesso grecofoni, inoltre, i disponenti potevano commissionare delle traduzioni dei propri testamenti per controllarne il contenuto. L'esistenza di versioni in greco realizzate a beneficio dei testatori quando essi erano ancora in vita è testimoniata in particolare da *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) e da *P.Oxy.* XXII 2348 (26). Tali traduzioni sono da riferire alla fase di confezione del testamento e vanno distinte da quelle in favore dei beneficiari, realizzate a partire dal protocollo di apertura<sup>122</sup>.

Come anticipato, *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) costituisce un unicum nella documentazione, poiché preserva su uno stesso foglio di papiro la versione latina e quella greca dello stesso atto, con la sottoscrizione del testatore.

Questo documento, insieme con *P.Oxy.* XXII 2348 (26), riveste un ruolo fondamentale nella ricostruzione delle fasi di redazione di un testamento romano per un disponente grecofono, poiché si tratta di una stesura preliminare realizzata a beneficio di un testatore che non comprendeva il latino. Il testo di *P.Oxy.* XXII 2348, II 47–51 (26), dove il *de cuius* nella sottoscrizione al testo greco afferma espressamente che ἡ ἀντίγραφον greco è conforme a ciò che egli ha «dettato» (ὑπηγόρευσα), mostra che a partire dalle ultime volontà rese note dal testatore in forma più o meno libera veniva approntato un testamento romano valido per il *ius civile*<sup>123</sup>.

119 Si pensi al ricorrere costante – ma cf. *P.Oxy.* XXII 2348, 2–3 (26) – dell'*exheredatio ceterorum omnium*, anche quando non necessaria (cf. Amelotti 1966a, 123). Anche il significato delle clausole formali di esclusione del dolo e di *mancipatio familiae* (i cui partecipanti sono concepiti essenzialmente come *signatores* del testamento) doveva sfuggire ai più, complice l'uso di abbreviazioni negli stessi formulari, come osserva Amelotti 1966a, 166–167; vd. *P.Hamb.* I 72, II 17–20 (22) e *infra*, §I.2.2.6. Sull'identità di chi redigeva i testamenti vd. *infra*, §I.2.1.

120 Cf. *P.Wisc.* II 50 (?), 165). Per la discussione su un formulario greco di apertura di testamento (*P.Oxy.* XLII 3075) e sulla sua appartenenza alla prassi locale o a quella romana vd. *infra*, §I.2.2.2.3.

121 *P.Hamb.* I 72, II 7 e 19–20 (22).

122 Su queste ultime vd. *infra*, §I.2.1.2.

123 Sulla prassi dei testatori di dettare le proprie ultime volontà – ὑπηγόρευσα, *P.Oxy.* XXII 2348, II 51 (26) – vd. anche *P.Princ.* II 38, 3, ... διαθ(ή)κην ἐποίησεν γραφοσμένην τε ὑπηγόρευσεν, e il verbale di apertura *P.Oxy.* VI 907, 1, Ἑλληνικοῖς γράμμασι κατὰ τὰ συγκεχωρημένα ὑπηγόρευσεν. Questi ultimi documenti, tuttavia, essendo posteriori a Severo Alessandro, hanno una storia redazionale più semplice, che non prevede l'uso del latino. In età bizantina cf. ancora e.g. *P.Cair.Masp.* III 67324, 10 (TM 36533); *P.Vat.Aphrod.* 7, 15 (TM 15684; BL VIII 502; XII 287). Il verbo ὑπαγορεύω è integrato in *P.Stras.* IV 277, 3 e in *P.NYU* II 39, 1 (Karanis?, 335; TM 14054). Secondo Mommsen 1894, 51 e Scialoja 1894, 7–8, il fatto che in *BGU* I 326 (14) la formula introduttiva sia in terza persona ([δια]θήκην ἐποι[ησ]εν, I 2)

Non c'è accordo, però, su quale versione venisse redatta per prima: a proposito di *P.Oxy.* XXII 2348 (26), M. Amelotti, seguito da B. Strobel, sostiene che «il testamento ... è passato attraverso due stesure, la prima in greco, la seconda in latino», pur osservando che la forma del discorso nella redazione greca risente del latino<sup>124</sup>. A. Häusler, invece, ipotizza che la prima stesura scritta fosse quella latina, dalla quale il νομικός avrebbe realizzato una copia greca, che il testatore avrebbe letto e sottoscritto<sup>125</sup>. L'argomento su cui si fonda la tesi di quest'ultimo studioso è che sarebbe inverosimile che il disponente dettasse le sue volontà (in greco) rispettando le formalità previste dal diritto romano: entrambe le versioni scritte, dunque, sarebbero delle rielaborazioni del νομικός, che avrebbe riorganizzato le volontà dettate dal disponente aiutandosi con i formulari.

L'uso del termine ἀντίγραφον per riferirsi alla versione in greco in *P.Oxy.* XXII 2348, Π 49 (26) a mio avviso avvalorava quest'ultima ipotesi, giacché esso non sembra riconducibile a un esemplare scritto prima dell'originale, cioè a una bozza o a una minuta, ma piuttosto a una copia eseguita a partire dall'originale latino<sup>126</sup>. È probabile che l'ἀντίγραφον greco cui si fa riferimento in *P.Oxy.* XXII 2348 (26) sia qualcosa di analogo al testo greco di *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) (affiancato o meno alla versione latina sullo stesso foglio); in tal senso è degna di nota anche la somiglianza della sottoscrizione autografa di *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) con la seconda sottoscrizione riportata in copia in *P.Oxy.* XXII 2348 (26): vd. Tabella I.2.

Tabella I.2

<i>P.Oxy.</i> XXXVIII 2857, Π 34–37 (4)	<i>P.Oxy.</i> XXII 2348, Π 47–51 (26)
<p>π<sup>2</sup> Τιβέριος Κλαύδιος   Ἀλέξανδρος  <b>ἀνέγων</b> μου τὴν διαθήκην πρὸς   [ἦν]      ἠθέλησα τὴν Ῥωμαϊκὴν μου      γ[ρ]αφῆναι·   <b>[συμ]φωνῶ μοι</b> [γ]ὰρ <b>πάντα</b>      ὡς π[ρ]όκ[ι]ται.</p>	<p>ἀντίγραφον ὑπογραφῆς. Ἀϋρήλιος        Χα[ιρ]ήμων Ἡρακλείδου διεθέμην ἐπὶ      {πρ[ο]} τοῖς προκειμένοις.</p> <p>ὁμοίως ἐτέρας   ὑπογραφῆς τῆς ἐν τῷ      Ἑλληνικῷ ἀντιγράφῳ. Α[ϋ]ρήλιος      Χαιρήμων Ἡρακλείδου   <b>ἀνέγων</b> τὸ      προκείμενον Ἑλληνικὸν ἀντίγραφον      τῆς διαθήκης μου   καὶ <b>συμφωνεῖ μοι</b>  <b>πάντα</b> καθὼς ἐγὼ ὑπηγόρευσα.</p>

A questo punto, anche per *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) sembrano ipotizzabili le stesse fasi per le due stesure, con una priorità cronologica di quella latina su quella greca<sup>127</sup>. I primi editori, infatti, ritenevano che la versione greca fosse in termini pratici la prima

e i codicilli in prima persona (ἐποίησα, Π 16) indica che il testamento fu probabilmente dettato dal testatore, mentre i codicilli furono scritti di suo pugno.

124 Amelotti 1949, 50–51; Strobel 2014, 173.

125 Häusler 2016, 423–424; Babusiaux 2016; cf. Clarysse 2014, 213.

126 Vd. *WB* e *LSJ s.v.*; Kübler 1933.

127 Vd. già Adams 2003, 564 e Nowak 2015a, 109–110.

e vedevano una conferma di ciò nella sottoscrizione del testatore, così tradotta: «I have read my will, in consonance with which I wished my Roman will to be written»<sup>128</sup>. Tuttavia, benché la disposizione del testo latino nella colonna di sinistra non costituisca in sé una prova cogente della sua priorità di stesura, sembra meno economico pensare a uno scrivente che abbia composto prima la versione greca sulla destra e poi quella latina a sinistra, riempiendo lo spazio temporaneamente lasciato bianco<sup>129</sup>. Poiché non si tratta di una versione ufficiale, non si può pensare che il motivo per cui il testo latino è stato scritto prima risieda nel fatto che il latino era la lingua ufficialmente prevista per i testamenti romani: trattandosi di una minuta, l'ordine delle due versioni sul foglio rispecchia probabilmente quello del processo di traduzione (dal latino al greco)<sup>130</sup>. Sembra, inoltre, che lo strano uso degli spazi bianchi nel r. 2 del testo greco trovi la sua origine in un tentativo di trasposizione del *layout* del testo latino<sup>131</sup>.

Anche alcuni dati linguistici supportano questa interpretazione: in particolare, al r. 20 di col. II *καταλείπω* è impropriamente usato come equivalente di (*fidei*) *committo*, generalmente tradotto con *παρακατατίθεμαι*, e al r. 28, nel rendere in greco l'espressione *sestertio nummo uno*, lo scrivente prima verga per errore il numerale latino *I*, poi corregge col greco *α*.

È probabile, dunque, che anche in *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) la versione greca (col. II) fosse una traduzione di quella latina (col. I), da considerarsi come una 'copia in greco'<sup>132</sup>; ciò nonostante il testatore, sottoscrivendo la versione greca (l'unica che comprende), la definisce *μου τὴν διαθήκην*, perché contenente le disposizioni da lui dettate, seppur risistemate in forma giuridicamente corretta<sup>133</sup>. La priorità cronologica della versione latina in *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) risulta verosimile anche sulla base di una considerazione di tenore più generale, ossia il sopraccitato ricorso ai formulari: è probabile che il redattore, forse dopo aver preparato una bozza in greco per noi perduta, procedesse a confezionare l'atto in lingua latina utilizzando le formule contenute in un prontuario, per poi fornire al disponente una traduzione greca a lui comprensibile.

Il ricorso a traduzioni greche da parte dei testatori per controllare il contenuto delle proprie disposizioni spiega probabilmente l'uso del verbo *ἀντιβάλλω* nell'accezione

128 *P.Oxy.* XXXVIII, pag. 77.

129 La precedenza materiale del testo latino, quando questo è una traduzione di un testo greco di riferimento, è attestata, seppur raramente: vd. le favole tramandate da *P.Amh.* II 26 e da *P.Mich.* VII 457 + *P.Yale* II 104 (riedizioni a cura di M.C. Scappaticcio in Scappaticcio forthcoming); un caso incerto è costituito da *P.Köln* III 160 (E. Dickey in Scappaticcio forthcoming). In questi esemplari, però, sia il tipo sia lo scopo della traduzione sono diversi, trattandosi di testi usati per l'apprendimento del latino in contesti ellenofoni.

130 Ringrazio Eleanor Dickey per questa osservazione.

131 In generale sull'uso del *vacat* vd. *infra*, §1.2.2.4.

132 Cf. τὸ προκειμένον Ἑλληνικὸν ἀντίγραφον, *P.Oxy.* XXII 2348 (26).

133 Tale 'sistemazione' si suppone, dunque, avvenuta per il testo latino e poi trasposta nella traduzione greca. Naturalmente lo scrivente potrebbe essersi servito di bozze preliminari per redigere il testo corretto in latino a partire dalle ultime volontà dettate in greco dal testatore.

di «confrontare due esemplari di un testo» in *ChLA* X 412, II 9 (3) e in *FIRA* III 47, 49 (6), dove i disponenti sottoscrivono di aver collazionato il testamento e di averlo letto e riconosciuto<sup>134</sup> (Tabella I.3).

Tabella I.3

<i>ChLA</i> X 412, II 8–11 (3)	<i>FIRA</i> III 47, 48–51 (6)
Μάρκος Σεμπρώνιος Πρεΐσκος ἀντέβαλον <sup>135</sup> [τ]ὴν διαθήκην καὶ ἐπανεγνώσθη μοι καθὼς πρό- κειται	Ἀντώνιος Σιλβανὸς ὁ προγεγραμ- μένος ἀντέβαλον τὴν προκίμεν- ην μου διαθήκην καὶ ἀναγνώσθε καὶ {θα} ἦρεσ[έ] μοι κ[α]θὼς πρόκειται.

### I.2.1.2 La confezione del verbale di apertura del testamento e delle sue eventuali copie e traduzioni

Una volta morto il disponente e aperto il testamento, si stilava un verbale della cerimonia di apertura, con copia dell'atto. Il protocollo ufficiale, di cui si potevano fare delle copie, veniva depositato in archivio<sup>136</sup>. In questo verbale 'originale' le disposizioni testamentarie erano verosimilmente copiate in maniera integrale. Non sappiamo, invece, se talvolta venisse omessa la sottoscrizione del testatore; in caso contrario, quando questa è assente nei documenti a noi giunti, bisognerebbe pensare che essa fosse assente nell'originale o che siamo in presenza di una copia a uso privato del verbale di apertura. Non siamo neppure certi che tra i protocolli latini conservati vi siano degli originali, poiché probabilmente almeno uno di essi – *P.Diog.* 10 (23) – va identificato con una copia privata<sup>137</sup>.

Oltre alla già citata possibilità di richiedere degli *exempla* a partire dal verbale originale<sup>138</sup>, la prassi egiziana del periodo considerato mostra anche che, a causa della scarsa padronanza del latino, spesso i beneficiari erano interessati ad avere delle traduzioni in greco, le quali significativamente sono definite come «copie»

134 Vd. già Amelotti 1949, 50–51 n. 49, con rimando a Strabo XIII 1, 54 e XVII 1, 5. A conferma di tale accezione del verbo, inoltre, particolarmente significativo il parallelo con il noto *P.Petaus* 30 (Ptolemais Hormou, II sec.; TM 8849; BL IX 206; XIII 169), lettera di Iulius Placidus a suo padre Heraclianus: il mittente afferma che Deios gli ha mostrato sei libri di pergamena (τὰς μεμβράνας ἕξ, rr. 4–5), ma che lui ne ha scelti altri otto, dopo averli collazionati (ἀντεβάλλ[ο]μεν, rr. 6–7); vd. van Haelst 1989, 21–22. Meyer 2004, 207, invece, considera l'uso di ἀντιβάλλω nei testamenti come equivalente del latino *recognovi* (cf. *TLL* s.v. *recognosco*).

135 ἀντεβαλόμ[ην edd.

136 P.S. 4.6.1: ... *ac deinde signo publico obsignatum in archivum redigatur, ut, si quando exemplum eius interciderit, sit, unde peti possit*. Sul punto vd. Arcaria 2007, in part. 190 n. 79; cf. Arcaria 2023.

137 Vd. *infra*, §I.2.2.2.3.

138 Vd. in part. P.S. 4.6.1, citato *supra*, n. 136.

(ἀντίγραφα)<sup>139</sup>. Tali traduzioni venivano approntate sulla base dei protocolli di apertura e vanno distinte da quelle fatte per il disponente nella fase di redazione del testamento<sup>140</sup>. La fortunata sopravvivenza di due esemplari dello stesso testo in *BGUI* 326 e *P.Berol.* 7047 (14), cui finora non è stata posta particolare attenzione, attesta che almeno in alcuni casi da una traduzione ‘madre’, effettuata dal νομικός ed eventualmente da lui sottoscritta, venivano fatte altre copie per gli interessati, possibilmente da presentare alle autorità locali<sup>141</sup>. La povertà della documentazione in questo senso non dà la certezza che non ci fossero traduzioni indipendenti l’una dall’altra, fatte ciascuna a partire dal verbale latino, ma l’esistenza di copie di traduzioni va tenuta in considerazione soprattutto in presenza di un testo con degli errori significativi. Come si vedrà dall’edizione dei testi, infatti, la possibilità di confrontare *BGUI* 326 e *P.Berol.* 7047 (14) dimostra che un esemplare in greco può contenere lo scioglimento scorretto di numerali e abbreviazioni presenti nell’antigrafo (anch’esso greco) e che, dunque, alcuni errori vanno ricondotti al processo di copia piuttosto che a un fraintendimento del latino; lo stesso si può forse ipotizzare per *BGU* VII 1655 (9) e per *P.Bagnall* 5 (25). Dal confronto tra *BGUI* 326 e *P.Berol.* 7047 (14) emerge anche che il *layout* poteva essere riprodotto nella copia e che, dunque, una *mise en page* accurata non è indizio certo della natura ufficiale di un documento.

La prassi mostra l’esistenza di traduzioni caratterizzate da un diverso livello di formalità e accuratezza: agli estremi troviamo, da un lato, la traduzione accurata e sottoscritta dal νομικός di *BGUI* 326 (14), dall’altro quella ricca di imprecisioni ed errori di *BGU* VII 1655 (9), scritto su un foglio di riuso. Più difficile è classificare *P.Bagnall* 5 (25), anch’esso vergato sul *verso* di un papiro già scritto sul *recto*, la cui precisa identificazione è ostacolata dallo stato di preservazione, mutilo nella parte finale; la presenza dei nomi dei partecipanti alla *mancipatio familiae* – diversamente da *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) – induce a considerarlo una traduzione greca di un verbale latino piuttosto che una traduzione fatta per il testatore, a meno che non si trattasse di una versione informale e redatta per lui quando tali nomi erano già noti.

L’esistenza di traduzioni di diverso livello si spiega con i differenti scopi con i quali queste erano realizzate: si può ipotizzare che in alcuni casi i richiedenti si accontentassero di una traduzione ‘di servizio’, ad uso privato, che rendesse loro noto il contenuto del testamento; in altri casi, l’ἐρμηνεία poteva essere confezionata già con l’intenzione di presentarla a un’autorità locale come documento probatorio, ad esempio nell’ipotesi di una controversia giudiziaria. Un caso a noi noto e non del tutto chiaro è quello di *PSIXIII* 1325 (10), un’ἀπογραφή alla βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτήσεων dell’Herakleopolites alla quale è acclusa una traduzione del testamento. A quest’ultimo documento si può accostare *P.Lips.* I 9<sup>142</sup>, un’ἀπογραφή alla βιβλιοθήκη τῶν

139 Τὸ προκείμενον ἀντίγραφον, *BGU* I 326, II 22 (14); σὺν τῷ τῆς διαθήκης ἀντι[γ]ράφῳ, *P.Lips.* I 9, 23.

140 Su queste ultime vd. *supra*, §I.2.1.1.

141 Cf. *PSIXIII* 1325, 9–25 (10), con introduzione.

142 Tabella II.2 num. 30.

ἐγκτήσεων di Hermopolis nella quale i dichiaranti affermano di accludere copia del testamento romano del padre<sup>143</sup>; tale testamento era stato già citato all'inizio della dichiarazione come «testamento romano [aperto e] tradotto», con indicazione della data, dove al r. 14 si può leggere καθ' ἣν ἔθετο [᾽]Ρωμαικὴν διαθή[κ]ην λ[υ]θῆσαν κα[ὶ] ἔρμηνευθεῖσαν<sup>144</sup>. Un simile riferimento è ravvisabile al r. 7 di *BGV VII 1662*<sup>145</sup>, dove mi sembra si possa leggere ἀκ[ολούθως ἢ ἔ]θετο ᾽Ρωμ[α]ικῆ διαθή[κ]η λυθῆσ[η] καὶ ἔρμηνευ[θ]είσης (*l. ἔρμηνευθείση*) ἑλληνιστὶ κατὰ τὸ δυνα[τ]ὸν κτλ.<sup>146</sup>

Queste traduzioni mostrano una certa stereotipia; essa è certamente riconducibile alla ripetitività degli originali latini, ma il fatto che, pur con delle oscillazioni, le formule e i termini tecnici latini vengano generalmente tradotti allo stesso modo lascia ipotizzare che anche per realizzazione delle versioni in greco fossero disponibili dei formulari<sup>147</sup>.

### 1.2.1.3 Il ruolo dei νομικοί

La documentazione egiziana fornisce poche informazioni riguardo all'identità di chi redigeva i testamenti. A causa del livello di formalità e dell'uso della lingua latina richiesti da questi atti, la loro stesura è generalmente attribuita a 'esperti', cui si fa talvolta riferimento in letteratura indifferentemente con il termine latino *testamentarii* (noti dalle fonti giurisprudenziali e dalle epigrafi<sup>148</sup>) o con quello greco νομικοί<sup>149</sup>. I due termini, tuttavia, non sono equivalenti<sup>150</sup>. Il secondo non solo può indicare anche chi redigeva documenti giuridici diversi dai testamenti<sup>151</sup>, ma, nel suo significato eti-

143 ... σ]ὴν τῶ τῆς διαθήκης ἀντι[γ]ράφῳ (r. 23). Cf. *P.Freib.* II 8, 10–11 e *SPP XX 29 verso*, 13 (Tabella II.2 numm. 11 e 31). Vd. introd. a *PSIX III 1325* (10).

144 Di *lambda* e di *theta* restano tracce evanescenti, ma le altre lettere sono riconoscibili. Questa lettura conferma in sostanza l'integrazione proposta da Kreller 1919, 113 (BL I 204): καθ' ἣν ἔθετο [᾽]Ρωμαικὴν διαθή[κ]ην [λυθῆσαν καὶ μεθ]ερμηνευθεῖσαν.

145 Vd. Tabella II.2.

146 Ed.: ἀκ[ολούθως ἢ ἔ]θετο ᾽Ρωμ[α]ικῆ διαθή[κ]η . . . [μεθ]ερμηνευ[μεν]ῆς (*l. μεθηρμηνευμένη*) ἑλληνιστὶ κατὰ τὸ δυνα[τ]ὸν κτλ.

147 Pezzella 2022, 94–101.

148 D. 28.5.9.3 (Ulp. 5 *ad Sab.*); D. 28.5.9.6 (Ulp. 5 *ad Sab.*); D. 29.6.1 pr. (Ulp. 48 *ad ed.*); D. 36.1.3.5 (Ulp. 3 *fi deic.*); D. 48.10.15.6 (Callistr. 1 *quaest.*); D. 48.10.22.10 (Paul. *l. s. ad s. c. Libon.*). Cf. in part. *CIL* II 1734 con Curchin 1982, 44; vd. anche *CIL* VIII 212; *CIL* X 3969; *CIL* X 4919 (con Guarino 1977, §6 e Cristofori 2011, 149 n. 101); *CIL* XI 1037; *CIL* XII 5235; vd. Amelotti 1966a, 115 n. 3; Amelotti – Costamagna 1975, 7–12; Tarozzi 2006, V–X; Laes 2007, 113–114 con n. 14. La possibile citazione di un *testamentarius* nel *testamentum Dasumii* è stata messa in discussione da Champlin 1986, 253; lo stesso studioso ha contestato in generale il ruolo dei «legal experts» nella confezione dei testamenti (Champlin 1991, in part. 70–71; vd. per una critica Crook 1992).

149 *E.g.* Strobel 2014, 35–36; cf. Amelotti 1966a, 115.

150 Vd. Avenarius 2009, in part. 18–19.

151 Vd. *BGU* II 388, II 31–32 = Tabella II.2 num. 16 (certificati di manomissione e diplomi matrimoniali), con Meyer 2004, 234–235 e Haensch 1995, 272 n. 35; cf. *P.Ross.Georg.* II 20 (contratto di vendita).



mologico tradizionalmente connesso a *iuris consultus / peritus / studiosus*<sup>152</sup>, abbraccia una varietà di attività che vanno oltre la sola confezione di documenti: i *voμκοί* assistono *iudices* nell'amministrazione della giustizia, essendo presenti ai processi<sup>153</sup> o venendo consultati per lettera<sup>154</sup>; le loro opinioni vengono citate come precedenti<sup>155</sup>; compaiono come traduttori<sup>156</sup> o come custodi<sup>157</sup> di atti o delle loro copie. Semplificando, le loro funzioni principali nel periodo ivi considerato, prima della loro sostanziale equiparazione ai *tabelliones* in età tardo-antica, sono quelle di redattori di documenti giuridici per privati (*Urkundenschreiber, Notare*) oppure di esperti di diritto (*rechtskundige Berater, rechtskundige Beisitzer, Rechtsexperten*)<sup>158</sup>.

Nella generale discussione nata sulla profondità della conoscenza del diritto romano da parte di tali esperti, si è inserito anche Amelotti in merito alla stesura di testamenti, sostenendo che i *voμκοί* nel periodo qui considerato fossero soprattutto dei pratici, dalle conoscenze giuridiche minori di quanto la loro denominazione possa far credere<sup>159</sup>. Rispetto a tale ipotesi, generalmente accolta, sembrano opportune alcune precisazioni alla luce del riesame della documentazione qui condotto; l'interrogativo di fondo è fino a che punto i testamenti romani d'Egitto possano essere consi-

152 Vd. già Mommsen 1894, 50 con n. 1 e 51.

153 *BGUI* 114 = *M.Chr.* 372 = Tabella II.2 num. 9; *BGUI* 361 = Tabella II.2 num. 24; *BGUI* II 388; *CPR* I 18 = *SPP* XX 4 (TM 15020; BL XIII 251); *P.Oxy.* XXXVI 2757 (TM 16547–8; BL VII 152; IX 197); *P.Oxy.* XLII 3015 (TM 16418; BL VII 155); *SB* V 7696 (TM 14034; BL Konk I 202; VIII 332); *W.Chr.* 41 = *P.Paris* 69 (TM 23481; BL VIII 511; IX 374; X 284); *SB* XVIII 13302 (TM 30978); forse *P.Oxy.* III 578 (TM 28377), con Dolganov 2018, 481.

154 *BGUX* 2863 (TM 316226); *P.Fouad* 25 verso, I (TM 28598; BL Konk I 72); *PSIV* 450, II (TM 27856; BL Konk I 230; X 239); *SB* XX 15147 (TM 23904); cf. *BGUI* 276 (TM 28249; BL I 35 e 435; IX 17) e *P.Oxy.* II 237 (TM 20506; BL Konk I 137; VIII 233–234; XIII 147).

155 Vd. in part. *P.Oxy.* II 237, VIII 2–7.

156 *BGUI* 326 (14) e *SB* VI 9298.

157 *BGUI* II 388; *P.Gen.* III 144 (TM 29439; BL XI 84); in *SB* XIV 11853 (TM 30913) il mittente della lettera informa il destinatario di aver depositato un documento (*οἰκονομία*) presso il *voμκός* nella *Σεβαστὴ ἀγορά* o *forum Augusti* (probabilmente di Ptolemais Euergetis).

158 Per la resa in tedesco vd. Amelotti 1980 e Hengstl 2006; cf. *LSJ* s.v. *voμικός*; II. *learned in the law*; II.2 *lawyer, notary*; II.3 *legal adviser, assessor of a magistrate*. Sul rapporto tra *voμκοί* e *ῥήτορες* vd. Purpura 2004–2005. Sui *voμκοί* nell'Egitto romano vd. di recente Dolganov 2018, 405–432 e 477–481, con una discussione del precedente dibattito storiografico e un aggiornamento prosopografico rispetto a Kunkel 1967 e a Jones 2007; un'utile analisi aggiornata del ruolo dei *voμκοί* in Egitto, condotta in prospettiva diacronica, è fornita da Urbanik forthcoming (ringrazio Jakub Urbanik per avermi fatto leggere il suo articolo prima della pubblicazione); cf. Claytor 2018, 238–240 per alcune riflessioni sui *voμκοί* nel contesto della «municipalization of writing». La conoscenza delle leggi da parte dei *voμκοί* è un elemento ricorrente anche nelle fonti non egiziane: Jones 2007, numm. 2 (Acaia), 3 (Macedonia), 6 (Misia), 10 (Ionia), 16, 20 (Lidia), 26 (Frigia), 31 (Bitinia), 39, 41 (Pisidia), 44, 45 (Cilicia); cf. Kantor 2009 e Kantor 2013; Raggi 2023.

159 Amelotti 1966a, *passim*, in part. 115 n. 3; Amelotti 1980, 392 n. 19; Amelotti – Costamagna 1975, 5–15; così anche Champlin 1991, 70–71. Sánchez-Moreno Ellart 2014, 237 n. 26 sottolinea il ruolo dei *voμκοί* in rapporto ai formulari impiegati per la stesura dei testamenti. Amelotti segue qui la teoria classica di Kunkel 1967, 365, secondo il quale la maggior parte dei *voμκοί* andava identificata con *pragmatici* (cf. Nörr 1965) e *Urkundenschreiber*.

derati fonti utili sulla conoscenza del diritto romano da parte dei νομοκοί. In questa linea di indagine, si prenderanno in considerazione le attestazioni di testamenti scritti da νομοκοί e le imprecisioni o gli errori occorrenti nei singoli testi, tradizionalmente considerati come indizi della scarsa perizia di chi li ha redatti.

Nella documentazione egiziana non sono ravvisabili indizi significativi dell'inesperienza dei νομοκοί, anche quando essi compaiono quali redattori di documenti e non quali esperti di diritto; non fa eccezione la prassi testamentaria romana, per la quale le attestazioni esplicite di νομοκοί sono solo due. In *BGUI* 326 (14), come si vedrà, l'unico errore sostanziale attribuito al νομοκός C. Lucius Geminianus, ossia l'uso di 4 per 4000 sesterzi (II 18), è in realtà frutto di un fraintendimento dei precedenti editori<sup>160</sup>. Un altro testamento romano probabilmente scritto da un νομοκός è citato nel secondo estratto processuale raccolto in *BGUI* 361, concernente una disputa ereditaria di fronte allo stratego<sup>161</sup>; il νομοκός è presente al processo insieme con quattro dei sette testimoni<sup>162</sup> e chiede che il testamento venga aperto<sup>163</sup>, ma il testo dell'atto di ultima volontà non è riportato. La penuria di informazioni in merito all'identità dei redattori dei documenti deriva dal fatto che essi raramente segnalavano il loro intervento per il tramite di sottoscrizioni<sup>164</sup>; un'eccezione è proprio *BGUI* 326 (14), traduzione di un verbale di apertura di testamento 'certificata' da C. Lucius Geminianus, il quale si definisce νομοκός Ῥωμαϊκός, ossia esperto nella redazione di documenti giuridici romani<sup>165</sup>; la stessa definizione è usata da Αὐρήλιος Αἴγυπτος καὶ ὡς χρηματίζει<sup>166</sup> in un'analogia sottoscrizione alla copia greca, da lui realizzata, di una

160 A rigore, potrebbe fare eccezione la confusione dell'imperativo presente ἀπέστω con l'indicativo aoristo ἀπέστη come traduzione di *abesto* in II 3, che potrebbe derivare da un errato scioglimento dell'abbreviazione latina *ab(esto)*. Questa confusione, tuttavia, viene intesa dai primi editori come errore ortografico, il che risulta probabile in ragione della sostanziale correttezza del resto della traduzione e della frequente occorrenza della clausola in forma standardizzata. L'ipotesi di Arangio-Ruiz 1906a, 233, per cui l'uso del termine ἐπίτροπος in II 16 sarebbe dovuto a «una distrazione del νομοκός traduttore», è superata dalla discussione sul tema: vd. introd. a *BGUI* 326 (14).

161 *BGUI* 361, II 10–III 30; vd. Schubert 2005; Strassi 2016, 237 num. 2; Scheuble-Reiter 2016, 358 num. 22. Il νομοκός è indicato come «colui che ha scritto l'atto» (ὁ τὴν οἰκονομίαν γράψας); gli studiosi ipotizzano che l'atto ivi citato sia il testamento.

162 *BGUI* 361, III 1–2. La modalità in cui è espressa la presenza di νομοκός (vd. anche la nota seguente) insieme con quella di quattro testimoni porta a escludere che egli fosse uno dei *signatores*; nel più tardo *P.Oxy.* LIV 3758, 197–198 (TM 15267; BL VIII 272; IX 204; XII 151; XIII 164), il ῥήτωρ Poimenios è anche il *tabellio* che ha scritto l'atto (cf. la discussione in Nowak 2015a, 94–95).

163 *BGUI* 361, III 15–16.

164 Per i documenti notarili tardo-antichi cf. Kovarik 2014.

165 Come nel caso dell'etichetta Ῥωμαϊκὴ διαθήκη, l'aggettivo ha probabilmente valore linguistico e giuridico, indicando l'uso della lingua latina in relazione a un atto valido secondo il diritto romano. Kunkel 1967, 270 e 356 interpreta Ῥωμαϊκός al pari di Ῥωμαῖος, come osserva Dolganov 2018, 415 n. 403; l'aggettivo Ῥωμαῖος è riportato al posto di Ῥωμαϊκός in Hengstl 2006, 127–129 e in Jones 2007, 1331.

166 Come mi fa notare R.S. Bagnall, l'espressione καὶ ὡς χρηματίζει indica che il νομοκός è un notevole, in questo periodo probabilmente un buleuta: vd. Broux – Cossement – Depauw 2010.

*agnitio bonorum possessionis*<sup>167</sup>. È significativo che entrambi i νομικοὶ Ῥωμαικοὶ a noi noti certifichino traduzioni di atti che dovevano essere confezionati in latino; è possibile che tali traduzioni siano state fatte realizzare da uno o più beneficiari in vista di un loro uso a fini probatori in una disputa o per la registrazione dei beni ereditari<sup>168</sup>. Non sappiamo se Geminianus e Aegyptos fossero anche gli autori dei rispettivi originali in latino<sup>169</sup> o se fossero stati consultati solo per redigerne traduzioni.

Gli altri esemplari di testamenti romani in lingua latina o greca del periodo qui considerato non possono essere automaticamente attribuiti a dei νομικοὶ. Come anticipato, infatti, non tutte le versioni greche di testamenti romani a noi giunte sono state realizzate da esperti: le riedizioni di *BGU VII 1655 (9)* e di *BGU I 326 (14)* dimostrano che circolavano copie, talvolta inesatte, di traduzioni, e che gli errori in esse presenti non possono essere acriticamente ascritti a una traduzione ‘originale’, ossia realizzata direttamente dal verbale di apertura in latino. Ancora, la già menzionata presenza di copie a uso privato – non necessariamente redatte da esperti – tra i verbali di apertura in latino di cui disponiamo induce alla cautela nell’attribuzione degli errori in esse presenti<sup>170</sup>. Tra i testamenti originali, la *clausula doli* di *BGU VII 1695 (8)* appare corretta, diversamente da quanto sostenevano i primi editori; d’altronde, anche la presunta deviazione dalla formulazione standard della *mancipatio familiae* nel formulario preservato in *P.Hamb. I 72 (22)* va riconsiderata alla luce della riedizione del testo qui proposta<sup>171</sup>.

Se, dunque, diversi errori e fraintendimenti sono noti nei documenti della prassi, probabilmente causati anche dal ricorso ad abbreviazioni nei formulari, meno certo è che essi vadano ricondotti a dei νομικοὶ e che si possano considerare indizi utili sulla conoscenza del diritto romano da parte di questi esperti. In questo senso è importante, nell’analisi dei testamenti e dei verbali di apertura, distinguere gli originali dalle copie private e dalle bozze. La presenza di errori in copie, infatti, non è sufficiente a dimostrare che i νομικοὶ, anche nella loro attività di *Urkundenschreiber*, conoscessero poco il diritto romano al punto da essere addirittura incapaci di comprendere le abbreviazioni tecniche che trovavano nei formulari (§I.2.2.6). Per quanto riguarda gli originali, è probabile che per la stesura di un testamento romano giuridicamente valido i disponenti si rivolgessero a qualcuno che avesse esperienza in merito a questa tipologia documentale, il quale poteva far ricorso a formulari. A rigore, non disponiamo di in-

167 *SB VI 9298, 24–29, antigraphon* greco di *ChLA XI 486*: vd. ἀ(ντί)γραφον, r. 1 (TM 17887; BL VIII 343; IX 255).

168 Cf. *PSI XIII 1325 (10)*. Sul ruolo degli ἐμπνεῖς vd. Peremans 1983; Hanson 1991; Bagnall 1993c, 231–234; Mairs 2019.

169 Cf. *BGU I 361*; *SB XVI 12764 recto* (TM 25026; BL IX 292); *BGU II 388*. È interessante la menzione del deposito di un documento presso un νομικός nella Σεβαστὴ ἀγορά – sede anche della cerimonia di apertura dei testamenti romani: *BGU I 326 (14)*; *P.Diog. 10 (23)* – in *SB XIV 11853*; come anticipato, nello stesso luogo si svolge il processo relativo all’apertura di testamento riportato in *BGU I 361*.

170 Vd. in part. *P.Diog. 10 (23)*.

171 Vd. *infra*, §I.2.2.6.

formazioni sufficienti per stabilire che in tutti i casi si trattasse di un  $\nu\omicron\mu\kappa\acute{o}\varsigma$ <sup>172</sup>; tale ipotesi può essere considerata plausibile in base alle attestazioni di  $\nu\omicron\mu\kappa\acute{o}\iota$  che confezionano e traducono documenti romani<sup>173</sup>, nonché alla necessità di usare una lingua e delle formule sconosciute ai più. Le poche fonti disponibili in merito ai  $\nu\omicron\mu\kappa\acute{o}\iota$   $\tau\omicron\upsilon\mu\alpha\iota\kappa\acute{o}\iota$  non consentono di saggiare a fondo la loro conoscenza del diritto romano, ma il riesame di BGUI 326 e della sua copia P.Berol. 7047 (14) esclude la presenza di errori significativi nello scioglimento delle abbreviazioni latine nella traduzione ‘certificata’ dal  $\nu\omicron\mu\kappa\acute{o}\varsigma$ . Diverso è il peso del contenuto delle disposizioni, che mostra spesso un influsso del diritto locale in clausole dalla formulazione compatibile col *ius civile* (§II.2), inducendo a ipotizzare che chi redigeva questi atti di ultima volontà conosceva il diritto romano e la lingua latina abbastanza da confezionare un testamento in ‘forma’ romana, ma fosse *in primis* un esperto di diritto locale. Ciò sarebbe compatibile con il quadro generale offerto dalle fonti coeve sui  $\nu\omicron\mu\kappa\acute{o}\iota$ , poiché essi, in qualità di *Rechtsexperten*, appaiono consultati dai magistrati romani o dai loro delegati in merito al diritto locale<sup>174</sup>.

### 1.2.2 Aspetti materiali, paleografia e *mise en page*: il loro ruolo nella ricostruzione dei processi di redazione e traduzione dei testamenti romani

La linea di indagine qui perseguita, che insiste su una più precisa distinzione tra copie e originali, mira a rendere conto, per quanto possibile, della complessità del processo redazionale dei testamenti romani in una società prevalentemente grecofona; a tal fine, si esamineranno di seguito i più rilevanti aspetti materiali e formali della documentazione a noi nota, da valorizzare quali indizi significativi della natura dei singoli atti. L’analisi della confezione materiale del documento e del *layout*, insieme con la considerazione della superficie scrittoria, del numero di mani, della eventuale presenza di

172 Per dei semplici scribi esperti nella redazione di testamenti, distinti dagli esperti di diritto, cf. fuori d’Egitto il *magister ludi litterari* e il *librarius* scrittori di testamenti (CIL X 3969 e CIL X 4919), quest’ultimo *sine iuris consult(o)* (sull’interpretazione del sintagma vd. Amelotti 1966a, 115 n. 3).

173 Come *Urkundenschreiber*, essi figurano in cinque casi in relazione alla confezione di documenti giuridici in latino: oltre ai sopraccitati BGUI 326 (14), BGUI 361 e SB VI 9298, vd. SBXVI 12764 *recto* (pagamento al  $\nu\omicron\mu\kappa\acute{o}\varsigma$  Iulianus per l’*ἀπορχή*, tassa per la registrazione della nascita di cittadini romani) e BGU II 388 (certificato di manomissione e documento di matrimonio); quest’ultimo documento è citato in Crook 1995, 157 (seguito da Czajkowski 2017, 91 n. 12) per un  $\nu\omicron\mu\kappa\acute{o}\varsigma$  che «advises on the Roman practice about *tabellae*», ma si tratta di colui che ha redatto gli atti menzionati nel testo.

174 Vd. νόμος / νόμοι τῶν Αἰγυπτίων (P.Oxy. II 237, VII 33; P.Oxy. XLII 3015, 3); più precisamente, essi si possono intendere come «interpreti delle leggi» (P.Oxy. XLII 3015, 9–10; cf., tra gli altri, Strabo XII 2, 9), come osservato di recente da Thomas Kruse nella relazione ‘*Nomikos – Rechtsexperten im römischen Ägypten*’ presentata l’11 agosto 2022 nell’ambito del 43. *Rechtshistorikertag* (Zurich, 8.–12. August 2022), che ringrazio per aver condiviso con me il testo della sua presentazione; cf. Kunkel 1967. Altri studiosi intendono i  $\nu\omicron\mu\kappa\acute{o}\iota$  come esperti di diritto locale o romano a seconda del documento: vd., tra gli altri, Taubenschlag 1951; Hengstl 2006; Jones 2007; Jördens 2016a; Jördens 2016b; Dolganov 2018; Jördens 2020, in part. 26–27 con n. 38.

un titolo iniziale o di un *docket* sul *verso*, e del ricorso ad abbreviazioni, può dare indizi sui criteri di redazione degli originali e sui processi di copia e di traduzione; l'attenzione agli aspetti materiali e paleografici, inoltre, talvolta aiuta l'editore moderno nella comprensione del testo superstito e nell'individuazione della sua destinazione privata o ufficiale<sup>175</sup>.

Questo tipo di analisi per i testamenti su *tabulae* è ostacolato dal loro scarso numero e dal loro precario stato di conservazione.

### *I.2.2.1 Testamenti su tavoletta e senatus consultum Neronianum*

La prevalenza di copie e traduzioni di testamenti romani rispetto agli originali nella documentazione egiziana del periodo considerato e la frammentaria conservazione degli originali stessi, fatta eccezione per *FIRA* III 47 (6), impedisce di giungere a sicure conclusioni generali sulle modalità di confezione dei testamenti su *tabulae ceratae*. D'altro canto, la prevalenza delle fonti egiziane tra i documenti della prassi testamentaria romana ostacola anche il confronto tra le modalità di redazione nelle diverse province. Tra le quaranta fonti occidentali elencate da Amelotti, solo una è la frammentaria copia epigrafica, probabilmente integrale in origine, del cosiddetto *Testamentum Dasumii*<sup>176</sup>; un'altra è la trascrizione medievale di un'epigrafe probabilmente perduta, il cosiddetto 'testamento di un Gallo'<sup>177</sup>; negli altri casi, si tratta di testamenti citati in fonti letterarie o in iscrizioni sepolcrali e onorifiche, nelle quali talvolta si trova un semplice accenno all'atto o a una sua disposizione, talaltra vengono riprodotte una o più clausole<sup>178</sup>.

A queste testimonianze devono ora aggiungersi un testamento su tavoletta di II secolo dalla Britannia romana<sup>179</sup> e quattro testamenti dal Nord Africa datati tra la fine del III e il IV secolo<sup>180</sup>.

Gli atti nordafricani presentano caratteristiche materiali e redazionali peculiari, come si osserva dalle immagini del testamento di Iulius Serenus pubblicate nella sua *editio princeps*: esso, diversamente dal resto della documentazione, non è scritto su *tabulae ceratae*, ma ad inchiostro direttamente su legno, benché la *tabula* fosse stata preparata per accogliere la cera; pur essendo di IV secolo, inoltre, il documento è vergato in una corsiva romana antica che solo per alcune lettere mostra forme della

175 Sul concetto di «paléographie signifiante» vd. Fournet 2007 e Fournet 2023.

176 *FIRA* III 48 = Amelotti 1966a, num. 16.

177 *FIRA* III 49 = Amelotti 1966a, num. 17.

178 Amelotti 1966a, 10–30, numm. 18, 19 (in parte), 20, 21, 23 (codicillo di un *filii familias*), 29, 31, 33 (codicillo di Popilio Eracla), 34, 37–40. Nei numm. 20 e 38 la citazione è espressamente indicata come *caput / kaput ex testamento*. Degno di nota è, inoltre, il cosiddetto *testamentum Porcelli*, probabilmente della metà del IV sec., sul quale vd. Gleis 2002, con precedente bibliografia.

179 Ed. Tomlin 2001; cf. Tomlin – Hassall 2004, 347–348 e, di recente, Isola 2022.

180 La provenienza e l'acquisizione dei pezzi non sono chiare. Uno è stato edito da Rothenhöfer – Blänsdorf 2016 = *AE* 2016 2033; per gli altri vd. *AE* 2016 40, 2031–2032 e 2035–2036 (sul testamento di Pomponius Maximus vd. Masi Doria 2022). Un aggiornamento sui testamenti nelle iscrizioni africane è fornito da Le Bohec 2015.

corsiva nuova. Un'ulteriore peculiarità è costituita dalle due coppie di fori, visibili sia sul bordo superiore che su quello inferiore e ricondotte dagli editori alla necessità di legare la tavoletta superstite con quelle successive per formare un *codex* secondo le prescrizioni del *senatus consultum Neronianum* in materia di segretezza e antifalsificazione. I fori non sono centrati sul bordo, ma a uno centrale se ne affianca un altro spostato verso il margine destro della facciata scritta della *tab. I*; una disposizione simile dei fori nella documentazione egiziana di II secolo è ora rintracciabile in BL Add. MS. 33999 f8 (20), come si vedrà di seguito.

La tavoletta britannica di II secolo è probabilmente da identificare con la *tab. I* del *codex*, poiché bianca all'esterno e scritta solo su una facciata (*pag. 2*), con le disposizioni iniziali del testamento<sup>181</sup>. Sul bordo inferiore della pagina scritta sono visibili due fori laterali, atti alla rilegatura del *codex*, mentre nessun foro è presente sul bordo superiore, interamente superstite. L'assenza dei fori centrali nei bordi superiore e inferiore dimostra la mancata aderenza al *senatus consultum Neronianum*.

Quanto alla documentazione egiziana, essa è costituita da cinque tavolette, tutte di II secolo<sup>182</sup>.

Tra di esse, solo *FIRA III 47 (6)*, *BGV VII 1695 (8)* e *BGV VII 1696 (18)* conservano i bordi superiore e inferiore. Il primo documento è il noto testamento del cavaliere Antonius Silvanus, unico originale pressoché integralmente conservato, costituito da un polittico di cinque tavolette<sup>183</sup>. Le *tabulae* mostrano un foro centrale su ciascuno dei due bordi e due fori laterali su uno di essi, ossia sul bordo inferiore delle *paginae anteriores* e su quello superiore delle *paginae posteriores*. I fori si trovano, dunque, sul bordo opposto rispetto alla disposizione 'standard', come osservato già dai primi editori<sup>184</sup>. Di *BGV VII 1696 (18)*, trovato a Gharabet el-Gerza (l'antica Philadelphia) nell'inverno 1908/9, restano due tavolette frammentarie, entrambe leggibili secondo l'*editio princeps* su un solo lato (che viene definito per ognuna di esse semplicemente come *Innenseite*). Non è stato possibile avere accesso a immagini digitali delle tavolette né effettuare l'autopsia a causa del loro precario stato di conservazione; le foto delle *paginae* giudicate leggibili dai primi editori si trovano, però, stampate nelle tavole di un articolo di L. Migliardi Zingale<sup>185</sup>. Entrambe le *tabulae* mostrano un foro laterale, danneggiato nella *tab. A*, ben conservato nella *tab. B*. La facciata leggibile di A riporta il foro sul bordo superiore, quella di B sul bordo inferiore. Ipotizzando una redazione analoga a *FIRA III 47 (6)*, con i fori disposti sui bordi

181 Rinvio a Tomlin 2001, 147 per i dettagli.

182 *FIRA III 47 (6)*; *BGV VII 1695 (8)*; *BGV VII 1696 (18)*; *P.Mich. VII 437 (19)*; BL Add. MS. 33999 f8 (20).

183 Anche *BGV VII 1695 (8)* e *BGV VII 1696 (18)* sembrerebbero riconducibili a dei polittici. Per documenti giuridici di diversa tipologia, invece, in Egitto si osserva l'uso pressoché generalizzato del dittico fino al III sec., mentre in Italia e in Dacia esso era stato gradualmente soppiantato dal trittico: vd. Camodeca 2007, 99.

184 Guéraud – Jouquet 1940, 3; per altre deviazioni vd. Camodeca 2007, 100 nn. 62–63, con *focus* sui dittici egiziani.

185 Migliardi Zingale 1990.

opposti rispetto a quanto ci si aspetterebbe, si può supporre che le due facciate corrispondano a *tab. A pag. post.* e a *tab. B pag. ant.* Il testo superstite, poiché sia alla fine di A sia all'inizio di B si leggono assegnazioni di legati, conferma che si tratta di due pagine consecutive del *codex* originario. Ulteriori progressi nella decifrazione del testo, inoltre, mostrano che, diversamente da quanto finora sostenuto, A preserva probabilmente l'inizio della *heredis institutio*, dunque della prima disposizione del testamento, nei paralleli preceduta solo dalla formula introduttiva con identificazione del testatore. Poiché A è una tavoletta interna (in quanto l'altra facciata, benché al momento non leggibile, è cerata), essa può essere identificata con la *tab. II*: quella leggibile, dunque, è la *pag. 4*. Essa era preceduta da due facciate cerate (*pagg. 2 e 3 = tab. I pag. post. e tab. II pag. ant.*), uno spazio troppo ampio per la sola formula introduttiva: si può ipotizzare che le pagine 2 e 3 fossero state volutamente destinate soltanto all'identificazione del testatore per esigenze di segretezza, come si legge in Suet. *Nero* 17; sarebbe così spiegabile come l'istituzione di erede potesse avere inizio nella pagina 4 (= *tab. A pag. post.*)<sup>186</sup>. Di *BGV VII 1695 (8)* sono superstiti tre *tabulae* frammentarie, anch'esse attualmente non visibili né fotografabili, delle quali purtroppo non è stata pubblicata alcuna riproduzione. I primi editori, tuttavia, riferiscono che la *tab. C*, poi identificata con la *tab. I pag. post.*<sup>187</sup>, è occupata dalla sola identificazione del testatore, in lettere di modulo maggiore<sup>188</sup>. La descrizione dell'originale fornitami da M. Gerhardt, inoltre, riporta una posizione dei fori analoga a quella di *FIRA III 47 (6)* e di quella qui ipotizzata per *BGV VII 1696 (18)*<sup>189</sup>. Poco si può dire del frammento di tavoletta preservato da BL Add. MS. 33999 f8 (20): sopravvive solo un bordo (inferiore in f8r, superiore in f8v), dove troviamo un foro centrale e uno più piccolo (a destra di quello centrale in f8r, a sinistra in f8v).

I dati finora raccolti mostrano, dunque, elementi per sostenere l'osservanza del *senatusconsultum Neronianum* in alcuni testamenti d'Egitto: mentre Arangio-Ruiz, con una congettura poco economica<sup>190</sup>, aveva ipotizzato tale osservanza nel testa-

186 Cf. *BGV VII 1695 (8)*. In alternativa, nelle prime due *cerae* poteva esserci il nome del testatore e all'inizio della terza la formula introduttiva in abbreviazione.

187 Guéraud – Jouguet 1940; riproduzione secondo l'ordine da loro proposto pubblicata in Amelotti 1966a, 262–263 num. 7.

188 Si noti che, secondo l'*editio princeps* di *BGV VII 1696 (18)*, l'altra facciata di *tab. A (= pag. ant.)* contiene soli quattro righe di scrittura, di modulo più grande rispetto al resto del documento (*BGV VII 1696*, pag. 215). Si potrebbe ipotizzare che, come in *BGV VII 1695 (8)*, le lettere di modulo maggiore fossero usate per la formula introduttiva; tuttavia M. Gerhardt, che ha ispezionato per me l'originale, mi comunica il sospetto che i caratteri più grandi appartengano alla *scriptio prior*.

189 Ciò concorda con quanto osservabile dalle fotografie a grandezza ridotta pubblicate sul *database BerlPap* all'indirizzo: <https://berlpap.smb.museum/03999/> (ultimo accesso: febbraio 2024). Questo dato materiale potrebbe essere di supporto all'ipotesi, avanzata da Viereck e Zucker, della redazione dei tre testamenti in uno stesso luogo, ma la scarsità delle informazioni in nostro possesso non consente certezze a riguardo.

190 Arangio-Ruiz 1952 sostiene che le *primae cerae* di cui parla Svetonio fossero nella prassi redazionale dei politici le *ultimae*, presentate ai testimoni per l'apposizione dei sigilli; in

mento di Antonius Silvanus, si può affermare che quest'ultimo atto non si conformava alle misure di segretezza ricordate da Svetonio; *BGU* VII 1695 (8) e *BGU* VII 1696 (18), invece, potrebbero rispettare il formato descritto nel passo svetoniano, poiché essi nelle prime due *cerae* potrebbero contenere la sola identificazione del testatore.

### 1.2.2.2 Il problema dell'autografia delle sottoscrizioni

Nei testamenti su tavoletta, la sottoscrizione del testatore e le *adscriptioes* dei testimoni<sup>191</sup>, ove presenti, sono autografe; questo dato in particolare supporta l'ipotesi che essi siano originali, poiché in quelli su papiro si riconosce in genere un'unica mano<sup>192</sup>. Ciò non è verificabile in *BGU* VII 1696 (18) e in *P.Mich.* VII 437 *recto* (19), poiché entrambi mutili della parte finale. Le dichiarazioni dei *signatores* sono, invece, conservate sia in *BGU* VII 1695 (8) sia in *FIRA* III 47 (6), in entrambi i casi autografe; autografa è anche la sottoscrizione del disponente in *FIRA* III 47 (6), l'unico testamento su tavoletta in cui quest'ultima sia preservata.

Tra i testamenti su papiro, solo in due documenti si osserva l'intervento di più mani: in *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4), non identificabile con un protocollo ma con una minuta, la seconda mano scrive la sottoscrizione del testatore; in *BGU* I 326 (14), l'intervento di *m*<sup>2</sup> è per vergare la sottoscrizione del *νομικός*.

Naturalmente, essendo il disponente già morto al momento dell'apertura del testamento, la sua sottoscrizione nei verbali di apertura (ove presente) non è autografa, ma si trova riprodotta in copia<sup>193</sup>. Ciò che va sottolineato è, invece, l'assenza di autografia nell'*agnitio sigillorum* nei protocolli di apertura di testamenti romani superstiti, diversamente da quanto si osserva per le *διαθήκαι coeve*<sup>194</sup>. Questo dato desta sorpresa

---

questo il testamento di Antonius Silvanus – e probabilmente gli altri paralleli su *tabulae* a noi noti, con l'eccezione di *BGU* VII 1695 (8), del quale lo studioso contesta la stessa natura di testamento – sarebbe stato conforme alle disposizioni del *senatus consultum*. Diversamente Nowak 2015a, 122–123.

- 191 Diversamente da Meyer 2004, 180 n. 54 (dove il senso di *adscriptio*, letteralmente «scrittura accanto» ai sigilli, è considerato analogo a quello di *subscriptio*, secondo un significato attestato: vd. *TLL* s.v. *adscribo*), in questa sede con *adscriptioes* si intendono nello specifico le dichiarazioni dei *signatores* poste accanto ai sigilli nei testamenti su *tabulae*, eventualmente riprodotte in calce al testamento nel verbale di apertura su papiro.
- 192 Le eccezioni sono costituite da *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) e *BGU* I 326 (14), discussi *infra*. Anche nella prassi locale di età romana le sottoscrizioni dei testimoni sono autografe, mentre nei testamenti ellenistici era contenuto solo un elenco di *μάρτυρες*. Questo dato era stato ricondotto da Arangio-Ruiz 1906a, 137–141 (cf. Migliardi Zingale 1997b, 309) alla natura di copie della maggior parte di essi, ma cf. la più recente documentazione, che comprende diversi originali (e.g. *P.Dryton* 1–2; vd. per un elenco completo Nowak 2015a, Appendix 1). Sull'*obsignatio* nei testamenti, riferita sia al testatore sia ai testimoni, vd. di recente Stern 2022, in part. 112–119.
- 193 Sulla presenza della sottoscrizione del testatore nei verbali di apertura vd. *infra*, §1.2.2.2.1.
- 194 Vd. *P.Köln* II 100, 35–40; *P.Oxy.* III 494, 32–43; cf. *P.Lund.* VI 6 = *SB* VI 9356, edito come copia di testamento; nell'ultimo rigo – secondo l'ed. scritto da *m*<sup>1</sup>, ma molto frammentario – c'è il riconoscimento della propria *σφραγίς* da parte di un testimone. Cf. Tabella II.1. Vd. inoltre l'utile Appendix 3 di Nowak 2015a, dove sono registrati anche i cambi di mano.



poiché, nella documentazione disponibile, i verbali di apertura di testamento che contengono le dichiarazioni di riconoscimento dei propri sigilli da parte dei *signatores* sono scritti in latino; essendo questi ultimi potenzialmente verbali originali, ci si aspetterebbe che i testimoni scrivessero di proprio pugno tali dichiarazioni. Bisogna chiedersi a questo punto se l'assenza di autografia in questo caso sia una caratteristica dei verbali di apertura di testamenti romani<sup>195</sup> o costituisca un indizio del fatto che anche alcuni protocolli latini in nostro possesso sono copie.

#### *1.2.2.2.1 Sottoscrizione del disponente e adscriptiones dei signatores nei testamenti su tavoletta e nelle copie o traduzioni su papiro*

*P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) è l'unico testamento romano su papiro di questo periodo ad avere la sottoscrizione autografa del disponente, il che costituisce un'ulteriore conferma che non si tratta di un verbale di apertura, poiché il testatore era ancora in vita quando l'atto fu confezionato. La sottoscrizione del *de cuius* era con ogni probabilità autografa negli originali, come mostra *FIRA* III 47 (6)<sup>196</sup>, e si trova ricopiata in alcuni verbali di apertura, come si osserva in *P.Oxy.* XXII 2348 (26), nel quale sono riprodotte addirittura due sottoscrizioni del testatore, la prima posta in calce al testamento latino, la seconda all'ἀντίγραφον greco<sup>197</sup>. Non sappiamo se l'assenza della sottoscrizione del disponente in altri verbali<sup>198</sup> sia dovuta a una sua omissione nella copia del testamento o alla sua mancanza nell'originale; essa, infatti, benché diffusa nella prassi egiziana, non era formalmente richiesta nel periodo di nostro interesse<sup>199</sup>. Si può, però, notare che i testi latini in cui essa manca sono mutili nel punto in cui ce la si aspetta, cioè subito dopo la data del testamento e prima del verbale di apertura<sup>200</sup>; diverso è il discorso per quelli greci<sup>201</sup>, in due dei quali, ben conservati, la sottoscrizione del testatore certamente non è riprodotta<sup>202</sup>. I dati in nostro possesso sono troppo scarsi perché possiamo sapere se ciò sia dovuto al fatto che essa era di regola copiata nei verbali originali e talvolta omessa nelle traduzioni<sup>203</sup>; è improbabile, comunque, che

195 Nowak 2015a, 88.

196 Autografe, come anticipato, sono anche le *adscriptiones* dei testimoni; lo stesso si può ipotizzare per le *adscriptiones* in *BGU* VII 1695, tab. A (8), benché il mancato accesso all'originale non mi permetta certezze in merito.

197 Sottoscrizione del testatore nei verbali di apertura latini: *ChLA* IX 399, 14 (1); *ChLA* X 412, II 8 (3); *P.Carlsberg* inv. 671 fr. e *recto*, 4 (5); *P.Diog.* 10, 17 (23); in quelli greci: *BGU* XIII 2244, 6 (11); *P.Oxy.* XXII 2348, II 47–51 (26).

198 *P.Diog.* 10 (23), latino; *BGU* VII 1655 (9) e *BGU* I 326 (14), greci.

199 Diversamente dal IV–V sec.: vd. C. 6.23.21 pr.; *Nov.Theod.* 16.1.2; cf. I. 2.10.3.

200 *P.Mich.* VII 439 (7); *P.Oxy.* LII 3692 (16); *ChLA* X 427 (17); *P.Ryl.* inv. G Add 1048 (**Appendice** 2); *P.Vindob.* L 74 *recto* (24).

201 Sono, invece, mutili *P.Select.* 14 (2); *PSI* XIII 1325 (10); *P.Diog.* 9 (12); *P.Hamb.* I 73 (15); *CPR* VI 76 (21); *P.Bagnall* 5 (25).

202 *BGU* VII 1655 (9); *BGU* I 326 (14).

203 Si può in teoria ammettere che, una volta certificata la regolare apertura alla presenza dei testimoni, la sottoscrizione del testatore fosse sentita come superflua e non ricopiata nel

la sua assenza costituisca di per sé un indizio di poca cura nella realizzazione della traduzione, in quanto ciò può essere valido per *BGUVII 1655 (9)*, ma non per *BGUI 326 (14)*<sup>204</sup>. Tuttavia, la considerazione dello stato di preservazione dei documenti induce ad attenuare l'affermazione secondo la quale la presenza della sottoscrizione del testatore sarebbe saltuaria prima del 235, diversamente dai testamenti tardo-classici<sup>205</sup>; essa, benché non sempre presente nei protocolli di apertura, appare anche in questo periodo piuttosto diffusa.

La questione della completezza della copia del testamento nei verbali di apertura necessita di alcuni chiarimenti, poiché si è talvolta sostenuto che certi protocolli conterrebbero versioni ridotte del testamento. Ciò è a mio giudizio inverosimile per delle copie ufficiali, così come per una traduzione 'certificata' quale *BGUI 326 (14)*, che contiene l'esplicita dichiarazione di conformità all'originale a cura del *νομικός*<sup>206</sup>. Poiché il testo depositato in archivio, da cui venivano tratte eventuali copie per gli interessati, è il *descriptum et recognitum* della cerimonia di apertura del testamento, è ipotizzabile che le disposizioni a titolo universale e particolare venissero riprodotte nella loro interezza<sup>207</sup>. Elementi accessori da un punto di vista giuridico potevano essere, invece, le riproduzioni della sottoscrizione del testatore e delle *adscriptiones* dei testimoni, una volta che il verbale avesse certificato la regolarità della procedura di apertura. Si è visto che la sottoscrizione del testatore si trova nella maggior parte dei verbali in cui si sia preservata la fine del testamento. Quanto alle *adscriptiones*, secondo un'opinione diffusa esse non sarebbero state mai copiate nei protocolli, i quali avrebbero contenuto solo le dichiarazioni dei *signatores* di riconoscimento dei propri sigilli<sup>208</sup>. L'analisi di alcuni testi, tuttavia, mostra che in certi verbali erano riprodotti i nomi dei testimoni o anche le loro dichiarazioni.

Punto di partenza è il greco *BGUXIII 2244 (11)*: secondo l'interpretazione di L. Migliardi Zingale, il testatore, la cui sottoscrizione è preservata parzialmente al r. 8, sarebbe da identificare con lo stesso [...]cianus Philosarapis che compare nel primo elenco nominativo ai rr. 8–11, ma non nel secondo (relativo al verbale di apertura) ai rr. 14–17<sup>209</sup>. La presenza dei due elenchi, il primo col nome del disponente, dimostra che in questo protocollo erano prima registrati i nomi dei *signatores* del testamento e poi quelli dei presenti alla cerimonia di apertura (in questo caso tutti i testimoni). Dei casi simili appaiono riscontrabili nel latino *ChLA IX 399 (1)* e nel greco *P.Hamb. I*

---

protocollo, anche se, come si è visto, la prassi egiziana locale e romana dà valore alla *subscriptio* del disponente.

204 Cf. *infra*, §I.2.2.5. I due testi greci mostrano un'analogia interessante, poiché in entrambi nel punto in cui si trova di consueto la sottoscrizione del testatore si legge, invece, una disposizione a carattere fedecommissario che ci si aspetterebbe all'interno del testamento.

205 Amelotti 1966a, 232.

206 Cf. invece Keenan 1994, 101 n. 6, seguito da Strobel 2014, 136

207 Diverso è il discorso per il ricorso alle abbreviazioni: vd. *infra*, §I.2.2.6.

208 Secondo Nowak 2015a, 98 n. 96, l'assenza delle *adscriptiones* dai verbali di apertura potrebbe suggerire che esse non fossero presenti nei testamenti originali.

209 BL IX 32 e Migliardi Zingale 1992c.

73 (15). Anche in quest'ultimo, infatti, sembra che già prima del protocollo di apertura siano citati i *signatores* che avevano posto le proprie *adscriptiones* accanto ai sigilli sul testamento originale, benché in tal caso siano riprodotte le *adscriptiones* stesse e non un mero elenco nominativo dei testimoni: si spiega così la forma ἔσφράγισα, già letta dell'*editio princeps* ai rr. 17–18, ma considerata compatibile solo con un originale e non con un protocollo di apertura di testamento<sup>210</sup>. Quanto al latino *ChLA IX 399 (1)*, l'analisi della scrittura e del *layout* induce a ipotizzare una struttura analoga ai paralleli *BGUXIII 2244 (11)* e *P.Hamb. I 73 (15)*. Il papiro preserva la parte finale di un testamento, seguita dalla sottoscrizione in greco del testatore e da quelle, in greco o in latino, dei testimoni; esse furono ritenute autografe dall'*editor princeps*, Parássoglou, mentre, come osservato da Marichal, il testo è verisimilmente da ricondurre a un'unica mano. L'identificazione di più mani di scrittura, come voleva il primo editore, implicherebbe che il testamento (l'unico dall'Egitto risalente al I secolo) fosse un originale su papiro, contrariamente alla prassi egiziana osservata nel II secolo di vergare gli originali su codici di tavolette cerate. La somiglianza nel tratteggio e nel tracciato porta, tuttavia, a ipotizzare che un unico scrivente abbia vergato tutto il testo, compresa la parte greca: si tratta, probabilmente, di una copia di testamento inserita in un verbale di apertura, nel quale erano state ricopiate sia la sottoscrizione greca del testatore<sup>211</sup> sia le *adscriptiones* dei testimoni; queste ultime nella copia su papiro non si trovano più accanto ai sigilli, bensì sotto la dichiarazione del disponente, collocate però ciascuna in un nuovo rigo come nell'originale. L'analisi di *P.Hamb. I 73 (15)* consente ora di trovare un parallelo in traduzione greca, benché in questo caso le dichiarazioni dei testimoni siano riprodotte una dopo l'altra e non andando a capo per ciascuna di esse. Che le sottoscrizioni dei *signatores* in *ChLA IX 399 (1)* siano la riproduzione delle *adscriptiones* dell'originale<sup>212</sup> e non le dichiarazioni di riconoscimento dei propri sigilli poste in calce al verbale di apertura si evince anche dall'assenza di spazio in lacuna per integrare il protocollo di apertura stesso, anche pensando all'abbreviazione della formula *apertum et recitatum*<sup>213</sup>. In questa sezione i nomi dei partecipanti alla *mancipatio* non sono riprodotti in ordine, come si deduce dal fatto che il *libripens*, dal prenome *Tiberius* (r. 9), non è il secondo *signator* (*M. [C]aunius*, r. 17), ma probabilmente il terzo (*Ti. Claud[ius]*, r. 18). In questo aspetto il papiro diverge dal testamento su tavoletta *FIRA III 47 (6)*, dove i partecipanti alla *mancipatio familiae* appongono le loro *adscriptiones* nella stessa sequenza in cui sono menzionati sopra. Una struttura analoga a quest'ultimo, invece, è stata convincentemente ipotizzata da L. Migliardi Zingale per *BGU XIII 2244 (11)*, dove il nome del cosiddetto *antestatus*<sup>214</sup> occupa il terzo posto ed è verosimilmente preceduto da quello del *fami-*

210 Cf. *BL IX 99*.

211 Vd. e.g. *ChLA X 412 (3)*, dove la sottoscrizione è di *m'*.

212 Si deve, quindi, integrare il verbo *signavi* ~ ἔσφράγισα.

213 Diversamente Migliardi Zingale 1982, 113 e Migliardi Zingale 1997a, 20–21.

214 Vd. Terranova 2010.

*liae emptore* e del *libripens*<sup>215</sup>. È verosimile, dunque, che nell'elenco dei nomi o delle sottoscrizioni dei *signatores* non fosse necessario rispettare l'ordine di citazione dei primi tre per come comparivano nella clausola mancipatoria. In *PSI*XIII 1325 (10) i nomi superstiti al nominativo al r. 24 si trovano dopo la data del testamento e prima del verbale di apertura, come dimostra la frase *παρ]όντων τῶν κληρονόμων καὶ τῶν σφραγισ[τῶν* al r. 25: sembra che anche qui i nomi di coloro che avevano apposto le loro *adscriptioes* sull'originale<sup>216</sup> siano registrati alla fine del testamento, come in *BGU*XIII 2244 (11).

La presenza delle *adscriptioes* sugli unici due originali in cui si sia conservata la pagina dedicata ad accogliere i sigilli – *FIRA* III 47 (6) e *BGU*VII 1695 (8) – e la loro riproduzione in due verbali di apertura – *ChLA* IX 399 (1) e *P.Hamb.* I 73 (15) – induce a ipotizzare che esse fossero meno rare di quanto si sia finora sostenuto<sup>217</sup>.

#### 1.2.2.2 Sottoscrizione del *voμκός* in *BGU* I 326 e in *P.Berol.* 7047 (14)

Un altro caso in cui si registra l'intervento di una seconda mano è *BGU*I 326 (14), verbale di apertura del testamento del veterano C. Longinus Kastor, redatto in greco e recante in calce la sottoscrizione del *voμκός* che ha scritto l'atto (II 22–23), il quale afferma la conformità del documento (definito *ἀντίγραφον*, «copia») alla *ἀθθεντικῆ διαθήκη*<sup>218</sup>. Il testo è introdotto da un titolo parzialmente preservato, in cui probabilmente era esplicitata la sua natura di traduzione (o di copia), come nei codicilli ricopiati sotto il testamento e aperti nello stesso giorno (II 15)<sup>219</sup>. L'autografia della sottoscrizione non sembra un sufficiente indizio della natura di originale del verbale, poiché nei protocolli di apertura ci si aspetta l'*exemplum* del testamento, non la sua traduzione, la quale poteva invece essere utile ai beneficiari delle disposizioni; la posizione della sottoscrizione alla fine del verbali di apertura del testamento e dei codicilli, inoltre, è probabilmente indice del fatto che l'intero documento (dunque l'intero protocollo) è una copia (*ἀντίγραφον*). È vero che la presenza del *docket* sul *verso* è compatibile con l'ipotesi della conservazione del documento in un archivio<sup>220</sup>, ma è possibile che si trattasse di un archivio privato<sup>221</sup> anziché pubblico, nel quale gli eredi o altri beneficiari avessero conservato la traduzione, autenticata dal *voμκός*, del testamento aperto e verbalizzato, come prova dei propri diritti rispetto ai beni ivi menzionati.

215 Migliardi Zingale 1992c, 129–131.

216 O almeno i *reliqui signatores*.

217 Cf. Meyer 2004, 180 n. 54, con rimando a Wenger 1953a, 145 per la prassi locale e a Kaser 1934, 1038 per quella romana.

218 Sul valore di *ἀθθεντικός* vd. l'introd. a *BGU*I 326 (14).

219 Per i titoli iniziali vd. *infra*, §I.2.2.3.

220 Nowak 2015a, 98–99.

221 Sono noti altri esempi di *docket* con sunto del documento sul *verso* di testi appartenenti ad archivi privati: vd. ad es. la riedizione di *PSI* V 470 a cura di Borrelli 2018. Sugli archivi pubblici e privati e le loro diverse definizioni in dottrina vd. in part. Vanderpe 2009a, con precedente bibliografia.

Un'informazione data nell'*editio princeps* e progressivamente scomparsa negli studi sul testo in oggetto è la conservazione di una copia parziale in un altro papiro berlinese, P.Berol. 7047. Ciò si deve probabilmente alla scelta di Mommsen, seguito dai successivi editori, di segnalare in apparato le divergenze di P.Berol. 7047 rispetto a *BGUI* 326 senza offrire una trascrizione integrale del primo<sup>222</sup>. Che P.Berol. 7047 sia una copia risulta dalla fortunata sopravvivenza della sottoscrizione, qui vergata dalla mano principale (*m'*), nonché da errori non presenti in *BGUI* 326.

### 1.2.2.2.3 Protocolli di apertura di testamento: tipologie e stilizzazione

Si è detto che, diversamente dalla prassi locale, nei verbali di apertura di testamenti romani a noi noti non si conservano sottoscrizioni autografe dei testimoni; resta da capire se l'assenza di autografia provi che i documenti siano copie dei protocolli ufficiali<sup>223</sup>.

Nel protocollo, la presenza dei *signatores* all'apertura del testamento veniva in genere registrata nella sezione dedicata al riconoscimento dei loro sigilli, in cui è utilizzato il verbo *adgnosco* ~ ἐπιγινώσκω, «riconosco»; in alcuni testi, l'*agnitio sigillorum* è preceduta da una frase introduttiva che segnala la presenza dei testimoni<sup>224</sup>. Si possono individuare tre casi: 1. il riconoscimento del proprio sigillo è dichiarato da ciascuno dei singoli *signatores* separatamente, in calce al verbale<sup>225</sup>; 2. la frase introduttiva contiene anche una dichiarazione 'collettiva' di riconoscimento dei sigilli da parte dei testimoni<sup>226</sup>; 3. la dichiarazione di riconoscimento dei sigilli si trova inserita come un inciso accanto ai singoli nomi dei *signatores* nel testo della *mancipatio* (dunque all'interno del testamento stesso, prima del verbale di apertura)<sup>227</sup>. Il caso 1 è attestato solo per testi latini, il caso 2 solo per testi greci; il caso 3 era finora noto solo per testi greci, ma la rilettura di P.Carlsberg inv. 671 (5) dimostra che questo modo

222 La trascrizione è qui pubblicata in appendice a *BGUI* 326 (14).

223 Sulla cerimonia di apertura e la presenza dei testimoni vd. *infra*, §II.2.3.

224 *ChLA* X 412, II 15–16 (3), *praes/en(tibus) · sig(natoribus)*; *P.Diog.* 10, 20 (23), *praes(ente) pl(urima) part(e) signat(orum) f(igentium ?) sig(na)*; *PSI* XIII 1325, 25 (10), παρ]όντων τῶν κληρονόμων καὶ τῶν σφραγιστῶν; *P.Oxy.* XXII 2348, II 52–54 (26), παρόντος Ἀρηλείου Ἀρποκρατίωνος στρατηγῶ ἑαυτοῦ καὶ τοῦ πλείονος μέρους τῶν σφραγιστῶν οἱ καὶ ἐπέγνωσαν καὶ ἐπεσφράγισαν; *BGU* VII 1655, III 60–62 (9), παρόντων σφραγιστῶν | ἐπι]γινόντων καὶ σφραγεῖδες ὑγιαῖς (*sic*); cf. anche il mutilo *BGU* XIII 2244, 14 (11), σφραγισταὶ τῆς ἀνοίξεως οἱ καὶ ἐπι]γινόντε[ς. Sulla sovrapposizione delle funzioni del *testis* e del *signator* nel periodo qui considerato cf. Meyer 2004, in part. 161.

225 I quattro *reliqui signatores* in *ChLA* X 412 (3); tre (*reliqui?*) *signatores* nel mutilo P.CtYBR inv. 4669 (13). In *P.Diog.* 10 (23) il verbo *adgnosco* occorre accanto ai nomi di quattro testimoni su sei in un elenco nominativo inserito in calce al verbale di apertura; cf. *BGUI* 326 (14), nel quale il verbo ἐπιγινώσκω, oltre ad essere inserito accanto ai nomi di alcuni partecipanti alla *mancipatio* (caso 3), è posto accanto al primo dei *reliqui signatores* alla fine del protocollo di apertura.

226 *BGU* VII 1655 (9); *P.Oxy.* XXII 2348 (26); forse *BGU* XIII 2244 (11), dove segue l'elenco dei testimoni.

227 P.Carlsberg inv. 671 *recto* (5); *BGUI* 326 (14); *P.Oxy.* XXII 2348 (26).

‘ sintetico ’ di annotare il riconoscimento era usato anche in verbali latini<sup>228</sup>. Si potrebbe sospettare che solo il caso 1 fosse tipico di verbali originali, ma esso include tra le attestazioni anche *P.Diog.* 10 (23), probabilmente una copia privata, con alcune peculiarità: nell’atto, infatti, manca la *mancipatio familiae* e i nomi dei testimoni, sei in totale, sono scritti in calce al verbale, l’uno di seguito all’altro e non ciascuno in un nuovo rigo<sup>229</sup>.

L’assenza di sottoscrizioni autografe dei *signatores* nei protocolli di apertura di testamento conservati suggerisce una riflessione sullo scioglimento dell’abbreviazione latina *adg*-<sup>230</sup>, finora resa con la prima persona singolare anziché con la terza (*adg(novi)* e non *adg(novit)*). L’uso della prima persona implica che si tratti di vere e proprie sottoscrizioni dei testimoni, del tipo «Io, ..., ho riconosciuto (il mio sigillo)»; in tal caso, l’assenza di autografia porterebbe all’ipotesi che il documento sia una copia. In *ChLA* X 412 (3) e in *P.CtYBR* inv. 4669 (13) il *layout* non è incompatibile con una sequenza di sottoscrizioni, scritta ciascuna in un rigo, anche se nel primo documento il nome del primo testimone è vergato di seguito alla frase introduttiva, come in *P.Diog.* 10 (23); in quest’ultimo atto sembra, piuttosto, che in calce al verbale sia stata registrata una lista dei testimoni presenti, con l’aggiunta di *adg*- dopo i nomi di quanti avevano riconosciuto i propri sigilli.

Se nei verbali latini il verbo *adgnosco* compare sempre abbreviato, in quelli greci l’equivalente ἐπιγνώσκω occorre talvolta per esteso. In *BGUI* 326, II 5, 6, 13, 19, 20 (14) la forma ἐπέγνοι è ripetuta nella *mancipatio familiae* e nei codicilli dopo il nome di alcuni *signatores*; in *PSI* XIII 1325, 22 (10) si può integrare ἐπέγγ[ω oppure ἐπέγγ[οι. In altri documenti è usata la terza persona plurale, riferita ad alcuni o a tutti i testimoni<sup>231</sup>. In particolare, in *P.Oxy.* XXII 2348 (26) compare l’abbreviazione ἐπέγγω(σαν) al r. 57 ed επεγ- – da sciogliere in ἐπέγ(νω) o ἐπέγ(νοι) – al r. 42, dopo il nome del *familiae emptor*. Lo scioglimento in ἐπέγ(νω) o ἐπέγ(νοι) è indifferente ai fini del nostro discorso, poiché a mio giudizio si tratta in entrambi i casi di una terza persona singolare. La forma ἐπέγνοι è stata variamente interpretata: come prima persona singolare ibrida greco-latina<sup>232</sup> (ἐπέγγων + *adgnovi*) oppure come terza singolare, equivalente a ἐπέγγω<sup>233</sup> (*adgnovit*). Il fatto che il raro scambio di ω con οι è attestato nei papiri<sup>234</sup> e la posizione del verbo nel corpo del testo, quasi come inciso,

228 Non è possibile sapere se si trattasse o meno di una copia di verbale.

229 Questo, considerata la prassi locale, non è necessariamente dirimente: vd. ad es. *P.Oxy.* III 494. Cf. *BGUI* 326 (14).

230 *ChLA* X 412, II 16–19 (3); *P.CtYBR* inv. 4669, 2–4 (13); *P.Diog.* 10, 20–21 (23).

231 *BGU* VII 1655, III 60–62 (9), παρόντων σφραγιστῶν | ἐπιγνόντων καὶ σφραγεῖδες ὑγιαῖς (*sic*), e *P.Oxy.* XXII 2348, II 53–64 (26), ἐπέγγω|σαν καὶ ἐπεσφράγισαν. Non si considerano le terze persone plurali dei verbali di udienze relative all’apertura di testamenti (*BGUI* 361, III 13–15; *P.Oxy.* LIV 3578, 146–150).

232 O. Gradenwitz in Mommsen 1895, 202, seguito, tra gli altri, da Arangio-Ruiz 1906a, 240, e per *P.Oxy.* XXII 2348 (26) da Amelotti 1949, 48. Non si esprime Strobel 2014, 137.

233 Pestman 1994, 203 (vd. *BGUI* 326, II 27 comm.).

234 In *Acta Alex.* XVIII, 25 (ed. Musurillo 1961) si legge la forma ἀνέγνοι, con un *omega* nello spazio interlineare, che corregge ou. Un altro esempio è *O.Did.* 464, 5 (III<sup>m</sup>. sec.; TM

fanno propendere per la seconda opzione, che sembra corroborata dalla terza persona plurale altrove attestata. L'uso del plurale negli altri casi non è necessariamente influente nel determinare la persona verbale: in altre tipologie documentali, infatti, sono attestate sottoscrizioni alla prima persona plurale<sup>235</sup>. L'uso della terza persona nei protocolli greci suggerisce la possibilità che anche in quelli latini fosse registrato in maniera impersonale il riconoscimento dei propri sigilli da parte dei *signatores*. Un ulteriore indizio in tal senso potrebbe risiedere nel fatto che nei verbali di apertura di testamento in latino l'*agnitio sigillorum* è sempre in latino, mentre nei testamenti originali alcuni testimoni, non conoscendo questa lingua, appongono in greco la propria *adscriptio*<sup>236</sup>: ci si aspetterebbe che anche nei verbali di apertura, se fossimo in presenza di vere e proprie sottoscrizioni, qualcuno dei testimoni scrivesse in greco; l'argomento non è, tuttavia, dirimente a causa della scarsità di fonti in nostro possesso.

L'unico documento di mia conoscenza in cui occorra una forma estesa e non equivoca di *adgnosco* in riferimento al riconoscimento dei propri *signa* da parte dei *signatores* è la tavoletta dacica *CIL* III 956 num. XX = *IDR* I 51, appartenente a un tritico<sup>237</sup>. Essa, edita come contratto di compravendita, presenta nella *pag.* 4, come di consueto nei tritici, i nomi dei sette testimoni. I primi tre sono seguiti dalla terza persona *agnovit*; oggetto del riconoscimento è verisimilmente il sigillo di ciascuno, che si trovava nel *sulcus* a sinistra delle *adscriptiones*. Il ricorrere di *adgnosco* in questo contesto è degno di nota, poiché questo verbo nella prassi egiziana e nelle fonti giuridiche<sup>238</sup> è tipico dei verbali di apertura di testamento<sup>239</sup>.

In due verbali di apertura di testamento al cospetto del λογιστής di Oxyrhynchus, conservati in un *report* composito (*P.Oxy.* LIV 3758, 148, [198] e 200), il λογιστής chiede al ταβελίων di far sottoscrivere ai testimoni presenti all'apertura il riconoscimento dei propri sigilli (ὑπογράφω, ὑποσημεύομαι), ma il documento è posteriore al

145025): ἐπέγνωι, ἰ. ἐπέγνωι. Tra i documenti più tardi, vd. *P.Oxy.* XXXIV 2732, 12 (VI sec.?). TM 24890), ἀνεγνωι, ἰ. ἀνεγνωι; *P.Oxy.* LXXV 5021, 9 (V sec.; TM 128923), εγνωι, ἰ. εγνωι. Gignac 1976, 294 registra un'attestazione per lo scambio opposto (μέτωχῳ per μέτοχοι, *BGU* III 819, 2).

235 Vd. e.g. ἐσφραγίσαι|μεν in *SB* IV 7366, 46–47 (TM 18034; BL VII 193; VIII 327; IX 246).

236 Vd. *FIRA* III 47 (6) e *BGU* VII 1695 (8) tra gli originali su tavoletta; cf. *ChLA* IX 399 (1), dove le *adscriptiones* sono probabilmente ricopiate nel verbale di apertura su papiro (vd. *supra*, §I.2.2.2.1).

237 TM 133292. Secondo l'ed., la tavoletta appartiene probabilmente ai reperti trovati nel 1855 nella miniera di S. Caterina. Sul documento cf. Beu-Dachin 2016 e Varga 2020.

238 Per l'occorrenza congiunta del verbo con *signum/signator* o *sigillum* vd. D. 29.3.1.2 (Gai. 17 ad ed. prov.): *Si quis neget sigillum suum agnoscere, non ideo quidem minus aperiuntur tabulae, sed alias suspectae fiunt*, D. 29.3.7 (Gai. 7 ad ed. prov.): *Sed si quis ex signatoribus aberit, mitti debent tabulae testamenti ubi ipse sit, uti agnoscat: nam revocari eum adgnoscenti causa onerosum est*, cf. D. 29.3.4 (Ulp. 50 ad ed.): *Cum ab initio aperiendae sint tabulae, praetoris id officium est, ut cogat signatores convenire et sigilla sua recognoscere*, dove il verbo usato è *recognosco*.

239 Cf. Meyer 2004, 180 con n. 52; per il verbo *adgnosco* in un contesto diverso dalla lista dei testimoni vd. e.g. nel III sec. *AE* 1987 123; nel IV sec. *Inscr.Aqu.* III 2984; *CIL* VI 1711.

18 marzo 325 e potrebbe rispecchiare una prassi seriore<sup>240</sup>. Non è di aiuto in questo contesto *P.Oxy.* XLII 3075, un modello di sottoscrizione all'apertura di un testamento redatto apparentemente in prima persona (ἐπέγνωϋ, r. 3<sup>241</sup>); esso è scritto lungo le fibre sul retro di un registro di persone in cui è citato un buleuta, cosa che implica l'assegnazione del documento al III secolo. Questa datazione generica non consente di stabilire se il testo sia precedente alla concessione di Severo Alessandro o meno, ma in entrambi i casi esso non concernerebbe la documentazione oggetto di questa indagine: nel primo caso, infatti, la formula di filiazione di tipo greco (τίς τινοϋ, r. 1) indurrebbe a riferirlo alla prassi locale, mentre nel secondo esso sarebbe da inquadrare nella prassi testamentaria romana successiva, che rivela comunque un forte influsso delle διαθήκαι.

Si può allora avanzare l'ipotesi alternativa che l'*agnitio sigillorum* nei verbali di apertura dei testamenti romani fosse registrata in forma oggettiva; questo sarebbe compatibile con l'assenza di sottoscrizioni autografe anche nei protocolli originali, che recherebbero in calce una lista dei testimoni che hanno riconosciuto i loro sigilli<sup>242</sup>. Naturalmente, poiché i testamenti venivano aperti nelle capitali di *nomos* o nelle *poleis*, un indizio importante in questo senso potrebbe essere la provenienza, sulla quale, però, abbiamo informazioni solo per *P.Diog.* 10 (23) e *P.Carlsberg* inv. 671 + *P.Berol.* 14470 *b recto* (5). Nel primo caso il pezzo è di acquisto, ma fa parte di un lotto per il quale è indicata come provenienza Philadelphia, come sembra confermare l'appartenenza del documento all'archivio di M. Lucretius Diogenes e Aurelius Sarapion<sup>243</sup>. Questo dato offre supporto all'impressione che il testo, ricco di errori, sia una copia privata e poco accurata del verbale di apertura del testamento di L. Ignatius Rufinus, forse conservata tra le carte di famiglia da uno dei beneficiari. Nel secondo caso, i frammenti sono stati riutilizzati sul *verso* nella biblioteca templare di Tebtynis<sup>244</sup>; pertanto l'origine del documento sul *recto* non è certa, anche se è possibile che esso si trovasse nello stesso villaggio o nelle sue vicinanze prima di essere riutilizzato. Non è, invece, nota la provenienza né di *ChLA* X 412 (3), testamento scritto a Karanis e aperto con ogni probabilità a Ptolemais Euergetis, né del frammento

240 Una prassi analoga si riscontra in *P.Ital.* I 4–5 (Ravenna, 555–562; TM 114842), dove si osserva la formula *agnosco signaculum et superscriptionem meam, et infra suscribsi* (con varianti): vd. Nisoli 1949, 55 con n. 109 e Di Stefano Manzella 2010, 267–268.

241 Il *ny* finale non è certo, ma paleograficamente possibile. Sul documento nel contesto dei formulari vd. Fogarty 2022.

242 Si può pensare agli elenchi nominativi dei testimoni nelle *testationes* romane, soprattutto nella prassi occidentale. I nomi dei testimoni sono però in nominativo, che assume funzione di soggetto in presenza del verbo *adgnosco*, probabilmente per influsso della prassi locale e per il fatto che – almeno nella documentazione superstite – non vengono registrati accanto ai sigilli. Sarebbe così confermata l'osservazione di Nowak 2015a, 88, la quale, pur conservando lo scioglimento *adgnovi* sulla base delle edizioni disponibili, nota una differenza tra i verbali di apertura di διαθήκαι locali (con sottoscrizioni autografe dei *signatores* che riconoscono i propri sigilli) e di testamenti romani (con lista nominativa scritta da un'unica mano).

243 TM Arch ID 137.

244 Vd. introd. al documento.



conservato in P.CtYBR inv. 4669 (13); la presenza di due correzioni nella sezione protocollare di *ChLA X 412*<sup>245</sup> (3) da sola non appare una prova sufficiente della natura non ufficiale del documento.

### I.2.2.3 Titoli

L'eventuale presenza di un titolo, nota anche per la prassi locale<sup>246</sup>, può essere utile per l'identificazione della tipologia documentale.

Secondo le edizioni correnti, un titolo dell'atto sarebbe rintracciabile in un esemplare latino e in tre greci: *P.Diog.* 10, 1 (23): *exempl(um) test(amenti)*; *P.Diog.* 9, 1 (12): ἀντί[γραφ(αφον)] διαθήκη[ης] ᾿Ρ[ω]μμαϊκῆς ἐρμηνευθείσης κατὰ τὸ [δυνατόν]<sup>247</sup>; *BGU I 326*, I 1 (14): [ἐρμηνύ]α διαθ(ήκης); *P.Select.* 14, I 1 (2): ἐρμηνύ[ε]ία διαθ(ήκης)<sup>248</sup>.

Nel caso di *P.Diog.* 10 (23), il titolo è di sicura lettura. Esso, insieme all'espressione ἀ(ντί)γραφ(ον) ὑπογρ(αφῆς) preposta alla firma del testatore al r. 17, indica che il testamento non è un originale, come lo stesso supporto papiraceo può suggerire; dalla parte inferiore del documento, contenente il verbale, sappiamo che l'atto è stato qui riprodotto in copia nel relativo protocollo di apertura. Da altri aspetti, in particolare linguistici, si evince che il papiro contiene una copia del verbale di apertura del testamento piuttosto che la sua versione ufficiale<sup>249</sup>.

Un nuovo documento esplicitamente indicato come *exemplum testamenti* può ora riconoscersi in *P.Oxy.* LII 3692 (16), il cui *verso* – erroneamente definito bianco nell'*editio princeps* – contiene il seguente *docket*: *exempl(um) · t(estamenti) · C. · Iuli Diogen[is]*. Si può ipotizzare che anche in questo caso l'*exemplum* del testamento fosse riprodotto nel protocollo di apertura, anche se ciò non può essere confermato dal testo superstite, poiché, diversamente da *P.Diog.* 10 (23), questo foglio di papiro è mutilo in basso. La perdita dell'eventuale verbale finale è particolarmente deplorabile per *P.Oxy.* LII 3692 (16), poiché la presenza del *docket* sul *verso* è un dato interessante, che pone interrogativi sulla natura ufficiale o meno del documento. L'unico parallelo noto, infatti, è *BGUI 326* (14), per il quale il *docket* sul *verso* è considerato un indizio di archiviazione; su questa base, si è sostenuta la possibilità che il protocollo di apertura del testamento, benché in greco, fosse un originale<sup>250</sup>. Nel caso di *P.Oxy.* LII 3692 (16), rispetto alla possibilità di un verbale di apertura di testamento originale non sussiste il problema linguistico, poiché il testo è in latino; la preservazione della sola parte iniziale dell'atto, tuttavia, non consente certezze in merito.

In *BGUI 326* (14) oltre al *docket* sul *verso* è presente un titolo iniziale, la cui ricostruzione corrente, [ἐρμηνύ]α διαθ(ήκης), si basa su quello dei codicilli,

245 *ChLA X 412*, II 13 e 15 (3).

246 Ad es. ἀντίγραφ(ον) (διαθήκης): vd. *P.Oxy.* III 494; *P.Köln* II 100; *P.Lund.* VI 6.

247 Cf. *infra P.Diog.* 9 (12), comm. al r. 1.

248 Non consideriamo qui la possibile presenza di un titolo in *PSIXIII 1325* (10), perché si tratta di un testamento accluso in allegato a un'istanza.

249 Vd. introd. a *P.Diog.* 10 (23).

250 Vd. introd. a *BGUI 326* (14) e *supra*, §I.2.2.2.2.

ἐρμηνία κωδικίων διπτύχων. La prima traccia visibile al r. 1, tuttavia, sembra compatibile con *kappa* più che con *alpha*. Un'integrazione plausibile, dunque, sembra [ἐρμηνία Ῥωμαίων]κ(ή)ς διαθ(ή)κης oppure [ἀντίγραφον Ῥωμαίων]κ(ή)ς διαθ(ή)κης<sup>251</sup>; una definizione analoga era probabilmente presente sul *verso*, dove era indicato anche il nome del disponente. In merito all'identificazione di questo documento specifico, ad ogni modo, ciò non fa grande differenza, poiché esso è interamente conservato e consiste in una traduzione di un testamento romano, con i codicilli acclusi, redatta dopo il verbale di apertura.

Più rilevante dal punto di vista testuale e diplomatico è l'analisi di *P.Select.* 14, I 1 (2), dove al posto del titolo stampato nella prima edizione, ἐρμηνία διαθ(ή)κης, sembra doversi leggere una data, ] Πῶνι κθ. Il dato è degno di particolare attenzione, poiché nei testamenti romani d'Egitto, diversamente dalla prassi locale, la datazione è espressa alla fine<sup>252</sup>.

La presenza di un titolo è stata ipotizzata anche per *ChLA X 427* (17), mutilo in alto, ma ciò non è verificabile<sup>253</sup>.

Essa non si riscontra negli originali superstiti né nella copia epigrafica del cosiddetto testamento di Dasumius, come ha dimostrato la pubblicazione di un secondo frammento nel 1976<sup>254</sup>; nella documentazione epigrafica, tuttavia, una sezione del testamento può essere riprodotta con il titolo *caput / kaput ex testamento*<sup>255</sup>.

Sembra, dunque, che l'uso di titoli sia riservato alle copie o traduzioni su papiro e alle citazioni parziali nelle iscrizioni. Quanto alle due versioni della minuta bilingue *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4), quella greca (col. II) è certamente priva di titolo, come era probabilmente anche quella latina (col. I), che però è fortemente mutila a sinistra.

#### 1.2.4 Dispositivi paratestuali

L'osservazione della *mise en page* dei documenti qui presi in esame è stata trascurata negli studi sui testamenti romani, probabilmente poiché percepita come un aspetto tecnico di solo interesse paleografico. Essa, tuttavia, è funzionale a una più profonda comprensione dei documenti a diversi livelli: innanzitutto, la presenza di dispositivi paratestuali atti a separare tra loro clausole diverse può aiutare l'editore nella decifrazione di un singolo testo, specie se frammentario; in uno sguardo più ampio, inoltre, l'analisi comparativa del *layout* di più testamenti può dare conto della percezione che

251 Cf. *P.Diog.* 9, 1 (12).

252 Si potrebbe forse pensare a un estratto; cf. *P.Lond.* III 898 *descr.* (Appendice 1). La data iniziale si osserva invece nei testamenti del Nord Africa di III–IV sec.: cf. Rothenhöfer – Blänsdorf 2016 = *AE* 2016 2033, *AE* 2016 40, *AE* 2016 2031–2032 e 2035–2036.

253 Vd. Marichal in *ChLA X 427*; cf. Migliardi Zingale 1997a, 77.

254 Per una bibliografia aggiornata vd. Pavese in Purpura 2012, 153–164 e Migliardi Zingale 2020, 313 n. 53.

255 Asia: *CIL* III 6998 = *CIL* III 13652 = *FIRA* III 53 (117–138). Italia: *CIL* X 114 = *AE* 2018 27 (138–161); *AE* 2015 363 (138–161); *IG* XII 3300 = *AE* 2018 1498 (I sec.); *CIL* XI 6520 (II sec.); cf. *CIL* IX 449. L'espressione è integrata in *CIL* IX 7153 (101–130) e *CIL* XI 4593 (171–250).

avevano gli scriventi di alcune clausole come più o meno distinte tra loro. Infine, considerando l'intera documentazione qui esaminata, è possibile ottenere una comprensione più accurata dei vari passaggi (formulario, bozza, testamento, verbale di apertura, copie e/o traduzioni) del processo redazionale che portava alla stesura di un testamento romano: è interessante, cioè, indagare se nella redazione, nella copia o nella traduzione di questi testi venissero riprodotti e compresi gli espedienti grafici usati nel modello per separare le diverse clausole.

I dispositivi di impaginazione più frequentemente usati per segnalare l'inizio di una nuova clausola sono la sporgenza a sinistra di un rigo (*ekthesis*), associata per lo più all'ingrandimento di modulo della prima lettera, e lo spazio bianco (*vacat*), di estensione variabile<sup>256</sup>.

L'*ekthesis* risulta usata per diverse clausole a seconda del documento. In particolare, essa può segnalare: la frase introduttiva (con l'eventuale introduzione di un *vacat* tra il nome del disponente e la formula *testamentum fecit*)<sup>257</sup>; l'*heredis institutio*<sup>258</sup>; la clausola generale di legato *per damnationem* e fedecommissio<sup>259</sup>; disposizioni particolari (come l'assegnazione di legati, con ciascun legatario in un nuovo paragrafo<sup>260</sup>; manomissioni<sup>261</sup>; nomina di *ἐπίτροποι*<sup>262</sup>; disposizioni funerarie<sup>263</sup>); clausole formali<sup>264</sup>; luogo e data di redazione<sup>265</sup>; verbale di apertura<sup>266</sup>; codicilli<sup>267</sup>; eventuali sottoscrizioni<sup>268</sup>. In altri casi, le stesse clausole sono segnalate da un *vacat*<sup>269</sup>. Più raro è il ricorso al rientro a destra (*eisthesis*), usato per i titoli<sup>270</sup> o per indicare righe appar-

- 
- 256 Il *vacat* più frequentemente separa due parole all'interno dello stesso rigo; in altri casi, è un intero rigo vuoto, che separa due righe di scrittura: vd. *P.Hamb.* I 72, 8–9 (22). Sulla necessità di considerare questo segno 'eloquente' per la comprensione del testo vd. di recente Martin 2020.
- 257 *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4), sia nella versione latina sia in quella greca; forse in *BGU* I 326 (14); *P.Oxy.* LII 3692 (16); *ChLA* X 427 (17), mutilo dopo il nome del testatore.
- 258 *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4).
- 259 *P.Oxy.* LII 3692 (16).
- 260 *BGUV* VII 1655 (9); *CPR* VI 76 (21).
- 261 *BGU* I 326 (14); *P.Hamb.* I 72 (22).
- 262 *CPR* VI 76 (21).
- 263 *BGUV* VII 1655 (9).
- 264 *ChLA* IX 399 (1); *BGUV* VII 1655 (9); *P.Hamb.* I 72 (22).
- 265 *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4); *BGUV* VII 1655 (9), nel quale la data è in un nuovo rigo.
- 266 *BGU* I 326 e *P.Berol.* 7047 (14).
- 267 Introdotti da un titolo in *BGU* I 326 e *P.Berol.* 7047 (14).
- 268 Vd. la sottoscrizione del *νομικός* in *BGU* I 326 (14), ma non nella sua copia *P.Berol.* 7047; il primo rigo della sottoscrizione del testatore in *ChLA* X 412 (3) è allineato a quello precedente, ma risulta in *ekthesis* rispetto a quelli successivi, dislocati a destra.
- 269 Ad esempio, la sottoscrizione del *νομικός* in *P.Berol.* 7047 (laddove nella sua copia, *BGU* I 326 (14), essa è a capo in *ekthesis*). In particolare, il *vacat* risulta usato in *P.Mich.* VII 439 (7) per separare paragrafi; lo stesso si osserva nel *testamentum Dasumii*, nel quale le parole sono separate da *interpuncta*, ma i nuovi paragrafi sono segnalati da uno spazio maggiore tra le parole e senza *interpunctum* (Matthews 2010, 112).
- 270 Il titolo è certamente in *eisthesis* in *P.Diog.* 10 (23), mentre era forse in *eisthesis* o centrato nel rigo in *BGU* I 326 (14) (ma nello stesso testo il titolo dei codicilli è in *ekthesis*). In *P.Diog.* 10

tenenti a una sezione distinta<sup>271</sup>. Il titolo può anche essere situato sullo stesso rigo della formula di introduzione<sup>272</sup>; si noti che quest'ultima è graficamente impostata come un titolo nella copia epigrafica del *testamentum Dasumii*: essa è, infatti, scritta in caratteri più grandi e separata dal testo rimanente da un *vacat* dell'altezza di ca. tre righe, centrata nel rigo<sup>273</sup>. È forse possibile che questa resa grafica, oltre a catturare l'attenzione del lettore chiarendogli immediatamente il contenuto del documento, risenta dell'uso di scrivere il nome del testatore separatamente dalle disposizioni che si riscontra in alcune tavolette, come si vedrà di seguito.

Il caso più evidente in cui l'analisi del *layout* è funzionale alla comprensione del documento è *BGU VII 1655 (9)*, dallo stato di conservazione non ottimale. In particolare, la prima colonna è mutila a sinistra e anche la decifrazione del testo superstite è ostacolata da lacune. Osservando le colonne successive, ci si accorge che il testo è organizzato in paragrafi, con l'inizio in un nuovo rigo in *ekthesis*: si capisce, dunque, che quelli che nella prima edizione erano stati considerati righe bianche nella col. I sono in realtà righe più brevi nei quali terminava il paragrafo precedente (qui numerati come 15a, 18a, 19a). Tale precisazione è di particolare rilevanza, poiché in questa sezione sono assegnati *legata per vindicationem* a più beneficiari, ognuno dei quali occupa un paragrafo a sé<sup>274</sup>: l'osservazione della *mise en page*, così, agevola l'individuazione dei diversi legatari in un contesto di difficile decifrazione.

In altri contesti il *layout* può essere indicativo rispetto alla percezione che gli scrittori avevano di alcune clausole.

È il caso, in particolare, delle clausole formali, sulla cui piena comprensione in Egitto vi sono diversi dubbi<sup>275</sup>. In due testi greci si riscontra un uso improprio degli spazi bianchi prima di ἀντεμαρτύρωτο<sup>276</sup>: ciò, se i *vacat* sono usati con la consueta funzione di pause testuali, potrebbe indicare una scarsa comprensione del verbo e della sua valenza all'interno della frase, concorrendo a confermare gli argomenti linguistici esaminati da F. Terranova<sup>277</sup>. Nei latini *ChLA IX 399 (1)* e in *P.Hamb. I 72 (22)* sembrano percepiti il legame e allo stesso tempo la distinzione tra la clausola di

---

(23) e, probabilmente, anche in *BGU I 326 (14)* il titolo è associato all'*ekthesis* della frase introduttiva.

271 I righe successivi al primo della sottoscrizione del testatore in *ChLA X 412 (3)* e della *mancipatio* in *P.Oxy. XXXVIII 2857 (4)*.

272 *P.Diog. 9 (12)*, dove lo scrivente non segnala mai l'inizio di una nuova clausola con dispositivi di impaginazione. Nella prassi locale cf. *P.Oxy. III 494* e *P.Lund. VI 6* (in quest'ultimo il titolo è in *ekthesis*); in *P.Köln II 100* il titolo (non rientrato) è su un rigo diverso rispetto alla successiva datazione dell'atto.

273 Secondo Matthews 2010, 113 il nome del disponente non sarebbe stato indicato all'inizio del testamento, ma in un perduto testo commemorativo in onore del defunto.

274 Per una disposizione simile cf. *CPR VI 76 (21)*.

275 Vd. per tutti Amelotti 1966a, 166–169 (benché gli errori elencati a pag. 167 n. 2 siano, a mio avviso, di diverso valore a seconda della natura di originali, copie o formulari dei testi citati; vd. *supra* e *infra*).

276 *P.Bagnall 5, 9 (25)* e *P.Oxy. XXII 2348, II 43 (26)*.

277 Terranova 2010.

esclusione del dolo e quella mancipatoria<sup>278</sup>: la *clausula doli* è scritta a capo in *ekthesis*, mentre la *mancipatio familiae* è posta in un nuovo rigo, ma senza sporgenza a sinistra. L' *ekthesis*, dunque, segnala in entrambi i documenti il passaggio dalla conferma di futuri codicilli alle clausole formali. Tale disposizione del testo non si riscontra in tutti gli atti<sup>279</sup>, ma è degno di nota che essa si trovi anche in un formulario quale *P.Hamb. I 72 (22)*, da cui potrebbe essere stata copiata in bozze e/o testamenti originali, in seguito nelle loro copie e traduzioni. L'analisi del *layout*, dunque, non dà sempre conto della percezione che lo scrivente ha della struttura dell'atto, ma va problematizzata in base alla fase che il singolo documento occupa nel processo redazionale.

Alcuni esemplari restituiscono l'impressione che nel copiare o tradurre un testamento potesse essere riprodotto non solo il testo, ma anche la *mise en page* del modello; lo stesso si può ipotizzare per la stesura di un atto a partire da un formulario. Pertanto è metodologicamente problematico considerare un *layout* accurato come indizio sempre significativo della natura ufficiale di un documento, mentre non necessariamente è valida l'affermazione opposta.

Il caso fortunato della preservazione di due esemplari del testamento di C. Longinus Kastor, nei quali si osservano gli stessi espedienti per segnalare pause marcate (*ekthesis*, in genere associata all'ingrandimento della lettera iniziale) o moderate (*vacat* all'interno del rigo), è in tal senso esplicativo<sup>280</sup>.

Tra i testamenti su tavoletta, come si è visto, l'assenza della parte finale in *BGU VII 1696 (18)*, *P.Mich. VII 437 recto (19)* e *BL Add. MS. 33999 f8 (20)* impedisce di verificare la presenza della sottoscrizione del testatore e delle *adscriptiones* dei testimoni, nonché la loro disposizione nello spazio scrittorio. In *P.Mich. VII 437 recto (19)* e *BL Add. MS. 33999 f8 (20)* non sono visibili neppure dispositivi di impaginazione volti a segnalare pause testuali; ciò, tuttavia, potrebbe essere ascritto alla piccola porzione di testo superstite. Anche nella facciata leggibile di *BGU VII 1696 tab. A (18)* sembra che la separazione delle clausole superstiti non fosse graficamente segnalata, benché per motivi di spazio non si possa escludere che l'istituzione di erede di primo grado, se è giusta la ricostruzione qui proposta, fosse in *ekthesis*; alla fine della *tab. B* è visibile un *vacat*. Quanto a *BGU VII 1695 (8)*, dalla sua *editio princeps* sappiamo che neppure qui la separazione delle clausole era segnalata nella *tab. B*<sup>2</sup>; tuttavia nella *tab. C (= tab. I pag. post.)* il r. 1 è in *ekthesis* e c'è un *vacat* al r. 3 (*tutela Tauro*) che non ha funzione sintattica, ma distintiva, per segnalare il genio tutelare della nave di servizio del disponente. Un simile uso del *vacat* si riscontra in due papiri,

278 Le due clausole occorrono di regola l'una dopo l'altra, apparentemente tranne in *P.Mich. VII 439 (7)*.

279 In *BGU VII 1655 (9)* l'*ekthesis* introduce le clausole formali, ma la *mancipatio* è scritta di seguito alla *clausula doli*, senza soluzione di continuità; si noti in questo testo (III 48), invece, il curioso *vacat* che precede ἐ[πρ]ῖατο. In *P.Oxy. XXXVIII 2857 (4)*, al contrario, la *clausula doli* è scritta di seguito alla disposizione precedente, mentre la *mancipatio familiae* è preceduta da un *vacat*.

280 Vd. *supra*, §I.2.1 su *BGU I 326* e *P.Berol. 7047 (14)*.

anche qui nella formula introduttiva contenente il nome del testatore<sup>281</sup>; in questi casi, data la differenza di supporto, la frase iniziale non è materialmente separata dalle disposizioni, ma è segnalata comunque dal *vacat* tra l'ultima e la penultima parola, dall'*ekthesis* e dall'ingrandimento della lettera iniziale. Nello stesso *BGU VII 1695 (8)*, inoltre, la formula introduttiva è in lettere di modulo maggiore<sup>282</sup>; il nome del testatore è segnalato con lettere di modulo fortemente ingrandito e separato dalle disposizioni con uno spazio bianco anche nella copia epigrafica del *testamentum Dasumir*<sup>283</sup>.

La trascrizione della *tab. A* di *BGU VII 1695 (8)* lascia ipotizzare che si trattasse della facciata esterna dell'ultima tavoletta, contenente le *adscriptioes* dei *signatores*, alcune in greco, altre in latino, probabilmente autografe e separate da linee orizzontali. Come anticipato, nel testamento di Antonius Silvanus – *FIRA III 47 (6)* – la formula iniziale non è scritta separatamente dalle sue disposizioni, nelle prime due *cerae*, ma subito prima di esse sulla *tab. I pag. post.*; anzi, la frase introduttiva non è separata dall'istituzione di erede neppure con espedienti di impaginazione e l'inizio delle diverse clausole non è graficamente segnalato. Solo le *adscriptioes* dei *signatores* sull'ultima pagina, accanto ai sigilli, sono tra loro separate da *paragraphoi*.

Nei pochi esemplari su tavoletta a noi giunti, dunque, l'uso di dispositivi grafici per la divisione di singole clausole è ridotto rispetto a quelli su papiro: si potrebbe pensare che per motivi di spazio e di costi le tavolette non fossero il supporto più adatto a una *mise en page* articolata, ma la documentazione è troppo scarna per giungere a conclusioni certe e la nostra analisi è probabilmente condizionata dal fatto che solo il testamento di Antonius Silvanus, il quale non sembra un esemplare particolarmente curato, è integralmente conservato<sup>284</sup>. Il coevo testamento su tavoletta dalla Britannia, infatti, mostra almeno l'utilizzo dell'*ekthesis* per l'*exhereditio ceterorum omnium* e per la diseredazione in caso di mancata accettazione dell'eredità<sup>285</sup>. Non si può escludere che la segnalazione grafica dell'inizio di nuove clausole, laddove presente nei papiri, sia stata ricopiata dagli originali su tavoletta, il cui *layout* poteva essere riprodotto nella copia inserita nel verbale di apertura e, da qui, in ulteriori copie e traduzioni. L'origine ultima di questo tipo di *mise en page* va probabilmente rintracciata in alcuni formulari, come si nota in quello conservato in *P.Hamb. I 72 (22)*, dove le clausole di *manumissio fideicommissaria*, di conferma di futuri codicilli e di esclusione del dolo sono disposte in un nuovo rigo in *ekthesis* e, peraltro, quella codicillare è separata dal testo precedente con un rigo bianco.

281 *P.Oxy. XXXVIII 2857 (4)*, sia nella versione latina sia in quella greca, e *P.Oxy. LII 3692 (16)*.

282 Vd. *supra*, §I.2.2.1.

283 Vd. le tavole stampate in Matthews 2010, 112 e 114.

284 Non si esclude, inoltre, che l'accesso a immagini di *BGU VII 1695 (8)* o all'originale possa portare alla luce nuovi dati. L'indagine sull'uso di dispositivi di impaginazione nei testi su papiro e su tavoletta meriterebbe di essere estesa al resto della documentazione, poiché il campione dei testamenti è troppo ridotto; mi propongo di tornare sul tema in altra sede.

285 Tomlin 2001, rr. 8 e 17. Il testamento nordafricano di IV sec. edito in Rothenhöfer – Blänsdorf 2016 mostra, invece, un testo continuo.

### I.2.2.5 Superficie scrittoria ed errori: i testamenti scritti sul verso

Nel caso dei testamenti su papiro, è opportuno considerare la facciata del foglio scelta per vergare il documento, nonché la direzione della scrittura rispetto alle fibre<sup>286</sup>: infatti la scrittura sul *verso* di un altro documento, ossia sul retro di un foglio di riuso, è un forte indizio a favore della natura non ufficiale del testo. Nella documentazione qui considerata tale indizio è supportato dall'analisi linguistica.

Due sono gli esemplari vergati sul *verso*: *BGUVII 1655 (9)* e *P.Bagnall 5 (25)*. Il primo presenta sul *recto* una lista di nomi<sup>287</sup> e fu trovato a Philadelphia, luogo dell'apertura del testamento; il secondo, nel quale è visibile anche un difetto di fabbricazione che ostacola la scrittura (rr. 10–12), fu trovato a Oxyrhynchus ed è scritto a 180° rispetto alla lista di cavalieri preservata sul lato perfibrile. I due testi hanno altri elementi in comune che concorrono a determinare la loro natura non ufficiale: sono entrambi in lingua greca e presentano diversi errori. Di nessuno dei due conserviamo l'inizio<sup>288</sup>, ma di *P.Bagnall 5 (25)* non abbiamo neppure la parte finale, mentre quest'ultima è preservata in *BGUVII 1655 (9)*, di cui resta il protocollo di apertura. Il differente stato di preservazione ha portato a differenti conclusioni a proposito della tipologia documentale dei due testi: *BGUVII 1655 (9)* è stato considerato una imprecisa traduzione in greco di un verbale di apertura di testamento latino, realizzata da qualcuno che non avesse dimestichezza con la terminologia giuridica latina; *P.Bagnall 5 (25)*, invece, una bozza preparatoria, su modello di *P.Oxy. XXXVIII 2857 (4)*<sup>289</sup>. La natura di alcuni errori in *BGUVII 1655 (9)*<sup>290</sup>, tuttavia, induce al sospetto che essi siano nati durante il processo di copia da un antigrafo in greco piuttosto che per una scorretta traduzione dal latino: si può ipotizzare che si tratti di una copia, fatta a uso privato, di una traduzione greca già esistente. La prassi di confezionare copie a partire da una traduzione in greco del verbale di apertura è testimoniata da *BGVI 326* e *P.Berol. 7047 (14)*, anche se nel caso di *BGUVII 1655 (9)* non sappiamo se l'antigrafo fosse una traduzione realizzata da un *νομικός* (la sottoscrizione è assente). Quanto a *P.Bagnall 5 (25)*, in base all'esempio di *BGUVII 1655 (9)*, oltre alla possibilità della bozza provvisoria si può ora considerare quella di una copia di traduzione del verbale di apertura, visto che gli errori potrebbero essere ascritti al processo di copia<sup>291</sup> e, a differenza di *P.Oxy. XXXVIII 2857 (4)*, sono indicati i nomi dei parteci-

286 Per l'uso papirologico dei termini *recto* e *verso* vd. Turner 1978.

287 *BGUVII 1620 descr.* (TM 27591; BL II.2 33).

288 Manca, quindi, un eventuale titolo che espliciti la tipologia documentale.

289 Per i dettagli vd. le introduzioni ai due testi *infra*, §III.

290 In particolare quelli nella clausola di *mancipatio* (III 48–49, con uso del plurale anziché del singolare nella formula  $\sigma\eta\sigma\tau[\epsilon]\rho[\tau\acute{\iota}] \omega\upsilon\acute{\nu}\mu\omega\upsilon\omicron\nu \chi\epsilon\iota\lambda\acute{\iota}\omega\nu$ , forse a causa dello scorretto scioglimento del numerale nell'antigrafo, e ripetizione impropria di  $\epsilon\pi\rho\acute{\iota}\alpha\tau\omicron \sim \epsilon\mu\acute{\iota}\tau\iota$ , con conseguente cambiamento di costruzione sintattica) e nella data (III 53–56, con omissione dei nomi dei consoli e commistione di genitivo e dativo nella datazione per anno di regno).

291 Vd. la sequenza  $\epsilon\lambda\epsilon\upsilon\theta\epsilon\rho\omicron\gamma \acute{\alpha}\nu' \tau\epsilon \epsilon\acute{\iota}\nu\alpha\iota$ , cancellata al r. 4 e scritta subito dopo ai rr. 4–5; l'omissione di  $\epsilon\lambda\epsilon\upsilon\theta\epsilon\rho\alpha\nu \tau\epsilon \epsilon\acute{\iota}\nu\alpha\iota$  dopo  $[\epsilon\acute{\iota} \tau\iota\nu\alpha] \epsilon\kappa\acute{\omega}\lambda\upsilon\sigma\alpha \epsilon\lambda\epsilon\upsilon\theta\epsilon\rho\alpha\nu$  al r. 6; forse l'inserzione interlineare di  $\delta\acute{\epsilon}\delta\omicron\kappa\alpha$  al r. 2, equivalente al latino *dedi* occorrente nella clausola codicillare di

panti alla *mancipatio familiae*; tuttavia, solo la presenza o meno del verbale di apertura nella parte finale permetterebbe di identificare con certezza la tipologia documentale del testo.

### 1.2.2.6 Abbreviazioni, numerali e segni lezionali

L'analisi della diffusione delle abbreviazioni nella documentazione presa in esame rivela una differenza tra gli esemplari latini (a prescindere dal supporto, papiraceo o ligneo) e quelli greci.

Di particolare interesse sono le abbreviazioni per espressioni tecniche del lessico testamentario, le quali, non presenti né nella copia epigrafica del *testamentum Dasumir*<sup>292</sup> né nel testo superstite del testamento dalla Britannia<sup>293</sup>, appaiono invece diffuse nei testamenti romani su tavoletta dall'Egitto<sup>294</sup>. Come si vedrà dai singoli testi, su papiro esse vengono conservate solo in esemplari latini, mentre vengono generalmente sciolte nelle traduzioni greche<sup>295</sup>, probabilmente perché non immediatamente comprensibili.

Si può ipotizzare che, se esistevano formulari anche per la traduzione in greco dei termini tecnici latini, essi non contenessero generalmente abbreviazioni. Anche l'uso di compendi nei testamenti latini della prassi, infatti, risale verosimilmente ai formulari, come mostra *P.Hamb.* I 72 (22) per le clausole di esclusione del dolo e di *mancipatio familiae*. Il ricorso ad abbreviazioni in questa sede è particolarmente interessante, poiché in alcuni casi concorre a dimostrare che le due clausole formali non venivano comprese anche a causa dei compendi<sup>296</sup>. Tra i testi latini, *FIRA* III 47 (6)

*P.Hamb.* I 72 (22) poco prima di *lijβerum liberamve esse* (gr. ἐλευθέρων ἐλευθέρων τε εἶναι); cf. *P.Bagnall* 5, 4–5 (25).

292 Cf. Matthews 2010, 113.

293 Tomlin 2001. Lo stesso vale per il testamento nordafricano edito da Rothenhöfer – Blänsdorf 2016.

294 *d(o) l(ego)* in *P.Mich.* VII 437 *recto* a, 5 (19); più diffuse in *FIRA* III 47 (6) e in *BGU* VII 1695 (8); non attestate nel testo superstite di *BGU* VII 1696 (18) e di BL Add. MS. 33999 f8 (20), anche se in quest'ultimo si trovano abbreviazioni di termini comuni (*veteranus*, *drachma* etc.).

295 Un'eccezione è σηστερτί(ω) νούμμ(ω) ἐνί – ἐπέγ(νω) in *P.Oxy.* XXII 2348, II 42 (26); cf. *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 28 (4): σηστ(ερτίω) νούμμ(ω) α

296 Amelotti 1966a, 178 ss. osserva, in base a D. 29.1.40 pr. (Paul. 11 *resp.*), che l'uso delle *notae* non era consentito: *Lucius Titius miles notario suo testamentum scribendum notis dictavit et antequam litteris praescriberetur, vita defunctus est: quaero, an haec dictatio valere possit. Respondi militibus, quoquo modo velint et quo modo possunt, testamentum facere concessum esse, ita tamen, ut hoc ita subsecutum esse legitimis probationibus ostendatur*. La riflessione sull'uso di abbreviazioni nella redazione di atti non è infrequente nelle fonti giurisprudenziali: vd. anche D. 37.1.6.2 (Paul. 41 *ad ed.*): *Notis scriptae tabulae non continentur edicto, quia notas litteras non esse Pedius libro vicesimo quinto ad edictum scribit*; D. 50.13.1.7 (Ulp. 8 *de omn. trib.*): *Sed ceterarum artium opificibus sive artificibus, quae sunt extra litteras vel notas positae, nequaquam extra ordinem ius dicere praeses debet*; D. 28.5.9.4 (Ulp. 5 *ad Sab.*): *Sed et si quis pro centum ducenta per notam scripsisset, idem iuris est: nam et ibi utrumque scriptum est et quod voluit et quod adiectum est: quae sententia non est sine ratione*; D. 4.6.33.1



presenta errori in entrambe<sup>297</sup>; un'inesattezza sarebbe rintracciabile anche nella *clausula doli* di *BGU VII 1695 (8)*, stando all'*editio princeps*, ma la rilettura del testo dimostra che essa aveva qui la sua formulazione consueta<sup>298</sup>. Il plurale nella *mancipatio familiae* di due testi greci – *BGU VII 1655 (9)*<sup>299</sup> e *P.Hamb. I 73 (15)* – appare dovuto a un probabile errore nello scioglimento dell'abbreviazione, associato a un fraintendimento del numerale, presente nel modello<sup>300</sup>; evidentemente non era stato compreso il significato della vendita per un solo sesterzio. Degno di nota è anche l'uso di ἀπέστη (anziché ἀπέστω) per rendere il latino *abesto* nella *clausula doli* di *BGUI 326 (14)*<sup>301</sup>.

Un simile processo si riscontra anche nell'unico caso in cui possiamo confrontare due esemplari dello stesso testo, *BGUI 326* e *P.Berol. 7047 (14)*: nel secondo sono scritti per esteso termini che nel primo sono abbreviati (σφραγιστάι, II 12) o espressi in cifre (Δ, II 18). È interessante che in *P.Berol. 7047* il numerale Δ, stante per «4000», sia sciolto per errore come «4» (τέσσαρες)<sup>302</sup>.

A chiosa di questa rassegna sui principali aspetti materiali e formali da tenere presenti nell'analisi dei testamenti romani d'Egitto, vale la pena di sottolineare l'occasionale presenza di segni lezionali, in particolare di *apices* nei testi latini. La mancata attenzione a tale aspetto ha, infatti, indotto in errore gli editori di *P.Hamb. I 72 (22)*: nel testo si è notata una deviazione dalla costruzione sintattica standard della clausola di *mancipatio familiae*, dove l'indicazione del *libripens* sarebbe al nominativo (*quis*) anziché nel consueto ablativo assoluto<sup>303</sup>; tuttavia, questa interpretazione sembra poggiare su un'errata lettura del pronome indefinito riferito al *libripens*, che è *q[u]ó*, dove l'*apex* era stato inteso come tratto ascendente di *s*.

---

(Mod. *l. s. de enucl. cas.*): *Eos, qui notis scribunt acta praesidium, rei publicae causa non abesse certum est.* Sul problema dell'uso delle *notae* abbreviative vd. in part. Trisciunglio 2009 e Nasti 2010, 46–63.

297 *FIRA III 47, 38–43 (6)*: *h(uic) t(estamento) d(olus) m(alus) {h} <a>(besto). familia pequi[n]iaequae t(estamenti) f(aciendi) c(ausa) e(mit) Nemonium | dupl(icarius) tur(mae) Marj, libripende M. Iulium | Tiberinum sesq(uipticarium) tur(mae) Valeri, antes/tatus est Turbinium sig(niferem) tur(mae) | Proculi.*

298 Nel testo la *mancipatio familiae* è omessa, non sappiamo se per errore; si potrebbe pensare che essa, se abbreviata, occupasse poco spazio nel modello seguito dal redattore e che costui l'avesse per errore saltata, ma questa resta una suggestione.

299 In questo testo la *mancipatio familiae* presenta anche una struttura sintattica deviante dalla costruzione standard che però, diversamente da *FIRA III 47 (6)*, appare dovuta ad errori di copia, come sembra mostrare la ripetizione di ἐπίπρωτο (al posto dell'ablativo assoluto *libripende quo* latino), che implica un soggetto al nominativo.

300 Si pensa a un antografo greco per il primo testo, greco o latino per il secondo contenente una locuzione abbreviata e un numerale; cf. *P.Oxy. XXXVIII 2857, II 28 (4)*; *P.Hamb. I 72, II 18 (22)*.

301 Non si può stabilire con certezza se si tratti solo di un errore ortografico, come ipotizzato dall'*ed. pr.*

302 Vd. introd. ai testi per i dettagli.

303 Da qui la ricostruzione *libripendis loco quis*, proposta con alcune differenze da tutti gli editori.

## II. Cittadini romani in Egitto: prassi testamentaria e profilo socio-economico

### II.1. I testamenti come fonti di storia socio-economica sui cittadini romani in Egitto: limiti e potenzialità

I documenti della prassi testamentaria romana non hanno ricevuto molta attenzione in indagini di tipo sociale, economico e culturale.

Questo stato degli studi può destare particolare sorpresa per l'Egitto, data l'abbondanza della documentazione papirologica proveniente dalla provincia, ed è degno di nota soprattutto per il periodo precedente alla *Constitutio Antoniniana*: prima del 212, infatti, i cittadini romani ivi residenti costituivano ancora una minoranza, a proposito della quale ogni informazione è preziosa<sup>1</sup>. Una prima ragione della scarsa fortuna degli atti di ultima volontà nel filone degli studi socio-economici può essere individuata nel forte interesse che tali testi rivestono per la giusromanistica, che ha naturalmente condizionato l'indirizzo delle ricerche; un ulteriore motivo, tuttavia, risiede in alcune caratteristiche intrinseche alla stessa tipologia documentale.

Qualche osservazione sulla maggiore o minore opportunità di utilizzare i testamenti come fonti di storia sociale si trova *in nuce* in un articolo per certi versi pionieristico di O. Montevecchi, che, benché giunga a conclusioni in parte discordanti da quelle qui proposte, rappresenta la prima significativa eccezione rispetto al panorama di studi sopra delineato. Pur dedicando il suo contributo all'esame di questi atti sotto i diversi aspetti di interesse sociologico, la studiosa afferma in apertura che «un testamento non è il documento più adatto a fornire indicazioni per un'indagine di carattere statistico e sociale», invitando alla cautela nel trarre deduzioni di ampio respiro dai dati forniti da questa sola documentazione<sup>2</sup>. Il *caveat* è motivato in particolare con l'impossibilità di essere sicuri che in un testamento venissero nominati tutti i familiari e gli schiavi del disponente; Montevecchi osserva che informazioni più precise sono

---

1 Per una sintesi sulla complessa questione identitaria nell'Egitto romano vd. Bowman 2011; Vanderpe 2012; Jördens 2012; Scheuble-Reiter – Bussi 2019; Clarysse 2019; per la prassi giuridica Yiftach-Firanko 2009; Keenan – Manning – Yiftach-Firanko 2014; Alonso 2016; Nowak 2023. Sulla dibattuta questione dell'identificazione dei cittadini romani in Egitto vd. di recente van Minnen 2022, con discussione della precedente bibliografia; cf. in part. Marotta 2014; Marotta 2017; Licandro 2021; Lamberti 2023; Licandro 2023.

2 Montevecchi 1935, 73.

offerte, invece, da altre tipologie documentali, *in primis* le dichiarazioni di censimento (κατ'οἰκίαν ἀπογραφαί<sup>3</sup>).

Il monito sulla difficoltà di usare i testamenti quali fonti per indagini di carattere statistico risulta del tutto condivisibile. È, tuttavia, importante sottolineare che la studiosa prendeva in considerazione indistintamente gli atti *mortis causa*<sup>4</sup> dall'Egitto di età tanto ellenistica quanto romana; per quest'ultima epoca, inoltre, ella non proponeva distinzioni tipologiche tra le διαθήκαι locali e i testamenti conformi al diritto romano, analizzando l'intera documentazione secondo uguali criteri di indagine<sup>5</sup>.

Se si considera la composizione familiare, in verità, nei testamenti romani ordinari la possibilità che non tutti i membri della famiglia fossero citati non sussiste per i *filii*, che dovevano essere diseredati *nominatim*; allo stesso tempo, benché non ve ne sia la certezza, è ragionevole ipotizzare che sia nelle διαθήκαι sia nei testamenti romani di norma fossero nominati eredi tutti i figli, fatte salve le eccezioni in cui sia esplicitamente affermato il contrario<sup>6</sup>.

Dal punto di vista patrimoniale, inoltre, nel testamento ellenistico manca una vera e propria istituzione di erede<sup>7</sup> e il disponente, dopo aver individuato il κληρονόμος, indica i beni e i diritti in cui egli gli succede, talvolta aggiungendo una minuziosa distribuzione degli stessi. Quanto ai testamenti romani, nella *heredis institutio* vengono individuati gli eredi (con la rispettiva divisione in quote) o l'erede unico, mentre singoli beni possono essere nominati nelle disposizioni particolari (quando sono dati in legato oppure in clausole di tipo fedecommissario, come quella funeraria).

Ne consegue che nei testamenti romani non conosciamo mai precisamente il valore totale del patrimonio del disponente, poiché non viene quantizzata o stimata l'intera eredità, né vengono elencati tutti i beni che la costituiscono; ammettendo che venisse rispettata la *lex Falcidia de legatis* (40 a.C.)<sup>8</sup>, si dovrebbe ipotizzare che l'ammontare dei legati non superasse i tre quarti del patrimonio. In realtà, l'applicazione rigorosa di questo limite nei testamenti romani d'Egitto non è certa, poiché non ne

3 Il principale studio demografico fondato sulle dichiarazioni di censimento è ancora Bagnall – Frier 1994, cui si rimanda anche per la discussione del loro valore documentale. A tale categoria si possono aggiungere in particolare le ἀπογραφαί di proprietà, per le quali ancora fondamentale resta Avogadro 1935.

4 Compresa le donazioni, anche di età tolemaica: Montevecchi 1935, 78.

5 Montevecchi 1935, 78 fa una distinzione, per i testamenti di età romana, tra quelli scritti prima e dopo la *Constitutio Antoniniana*, sottolineando che nel primo gruppo i cittadini romani costituiscono la minoranza dei disponenti. Tale *distinguo* è, però, di tipo essenzialmente sociologico, essendo incentrato sullo *status* del testatore, ma non sulle differenze insite nelle tipologie documentali degli atti della prassi locale e di quelli conformi al diritto romano.

6 Sulle διαθήκαι vd. Clarysse 1995, 90–91; tra i testamenti romani più tardi, si ricorda il caso di Aurelia Serenilla, che (secondo una lettura non da tutti condivisa) disereda i suoi figli maschi lasciando come unica erede la madre (*P.Princ.* II 38: vd. *infra*, Tabella II.1 num. 76 e n. 170). Vd. *infra*, §II.3.

7 Vanno considerate, tuttavia, le evoluzioni dall'età lagide a quella romana, nella quale il formulario si avvicina di più a quello della *heredis institutio*: vd. già Arangio-Ruiz 1906a, 65–73.

8 Per una sintesi bibliografica vd. di recente Stagl 2018.

abbiamo testimonianze dirette (e i documenti mostrano deviazioni di vario tipo rispetto alle prescrizioni del *ius civile*<sup>9</sup>), né ci è noto con precisione il grado di conoscenza del diritto romano (al di là del mero rispetto delle formalità richieste dalla tipologia documentale) da parte di chi redigeva i testamenti<sup>10</sup>. Inoltre, come si vedrà, al di là delle differenze formali e teoriche, l'inclusione degli eredi tra i legatari in alcuni testamenti romani induce a ipotizzare che in questi casi i legati non fossero altro che una distribuzione minuziosa dei beni su influsso delle *διαθήκαι* locali<sup>11</sup>.

Se, dunque, la nostra documentazione si sottrae all'aspettativa di fornire dati quantitativi completi sull'ammontare dei patrimoni, la sezione delle disposizioni particolari può costituire un utile indizio sullo *status* economico del testatore, così come la qualifica di quest'ultimo e dei beneficiari aiuta a individuarne il *milieu* di provenienza. Infine, molto interessanti sono le sottoscrizioni dei disponenti e dei testimoni, che permettono di indagarne il livello di alfabetizzazione nella lingua scelta per redigere le *ὑπογραφαί*.

Rispetto al già citato articolo di Montevicchi, più recenti contributi hanno intrapreso un'indagine analoga a quella qui condotta.

In particolare, nel 1991 E. Champlin ha dedicato una monografia allo studio socio-economico dei testamenti romani, prendendo in considerazione non solo la documentazione egiziana, ma anche quella papirologica ed epigrafica proveniente da altre province, insieme alle attestazioni nelle fonti letterarie (giurisprudenziali e non)<sup>12</sup>. I risultati a cui lo studioso è giunto vanno tenuti in conto per la possibilità di confrontare la situazione fotografata dalla documentazione egiziana con testimonianze di diversa provenienza e tipologia<sup>13</sup>. In particolare, la prevalenza degli uomini sulle donne tra i disponenti di testamenti romani è un dato comune ai diversi tipi di fonti<sup>14</sup>; esso può essere messo a confronto con la prassi locale d'Egitto, che rivela tendenze differenti<sup>15</sup>. Quanto allo *status*, Champlin ha rilevato una maggiore rappresentatività degli elementi senatorio ed equestre nelle fonti letterarie *tout court*, dell'esercito e dei 'ceti commerciali' in quelle giurisprudenziali, ancora di soldati e veterani nei papiri; lo studioso ha poi evidenziato un numero significativo di liberti nelle epigrafi (in particolare di *liberti Augusti* nella città di Roma), che offrono attestazioni di una più alta varietà di gruppi sociali<sup>16</sup>.

9 Vd. ad es. l'introd. a *BGU* 1 326 (14) sui legati a favore di Sarapias.

10 Vd. *supra*, §I.2.1.

11 Vd. *infra*, §II.2.1.

12 Champlin 1991.

13 Vd. in part. Champlin 1991, 41–63 e 103–168.

14 Sul punto cf. i commenti di Gardner 1992 e Shaw 1992.

15 Vd. *infra*, §II.1.1 e Tabella II.1.

16 Champlin rileva un «duty of testation» (pag. 45), più diffuso tra gli strati alti della società; cf. la recensione di Martin 1993. Sul dibattito tra le opposte posizioni di Maine 1861, che parla di «horror of intestacy», e di Daube 1964–1965, vd. più di recente Gardner 2010 e Stern 2022, 43–59.

Questi dati vanno tenuti in considerazione, ma bisogna ricordare che essi non possono essere utilizzati a fini statistici, poiché dipendono dalla natura e dalla distribuzione delle fonti<sup>17</sup>.

In merito alla consistenza patrimoniale, interessante è poi la discrepanza tra il già citato silenzio dei documenti della prassi sull'ammontare totale dell'eredità e la frequenza con cui nelle fonti letterarie quest'ultima viene stimata, anche in relazione al rango del testatore. Diversamente dalla documentazione su papiro e tavoletta, inoltre, in quella su pietra i testamenti spesso non sono riportati per intero, con una prevalenza di estratti relativi a donazioni o fondazioni funerarie. Ciò rende di particolare valore la documentazione papirologica, di cui lo studioso considera solo una selezione<sup>18</sup>. Quanto ai beneficiari, dai testi qui analizzati risulta confermata la tendenza a nominare eredi i propri figli (mentre alle mogli, legittime o meno, sono prevalentemente assegnati legati<sup>19</sup>), ma, nonostante la frammentarietà dei documenti non consenta spesso conclusioni definitive, non emerge una netta propensione a favorire figli maschi<sup>20</sup>.

Qualche anno dopo lo studio di Champlin, D. Kehoe ha pubblicato una monografia in cui, pur non concentrandosi sui testamenti della prassi, ha analizzato alcuni di questi atti in prospettiva sociale e soprattutto economica<sup>21</sup>. Lo studioso ha portato avanti un'indagine sulla mentalità economica delle classi superiori nel primo periodo imperiale per come essa è rispecchiata dalle fonti giurisprudenziali. In tale contesto, egli si è occupato del ruolo dei lasciti testamentari nella distribuzione della ricchezza, rilevando anche in alcuni documenti della prassi una tendenza a fornire ai beneficiari fonti differenziate di sostentamento, quali parcelle di terreno sfruttate per diversi tipi

17 Oltre al noto problema della maggiore rappresentanza degli strati superiori nelle fonti letterarie, vd. in part. Mantovani 2018, spec. 788, sulla difficoltà di trarre deduzioni generali di storia economica dalle fonti giuridiche: «Molto raramente queste testimonianze si prestano a un uso quantitativo, perché non è sicuro (anzi, è improbabile) che la menzione di fatti economici nelle fonti giuridiche rispecchi la realtà economica antica in modo per dire così proporzionale [...]. Si potrebbe anzi pensare che talvolta fossero proprio i casi-limite e rari, per la loro difficoltà, a richiedere più attenzione. È rischioso anche considerare queste notizie il rispecchiamento di specifici contesti cronologici e geografici». Sul rapporto tra diritto romano ed economia cf. di recente anche Dari-Mattiacci – Kehoe 2020.

18 Vd. Champlin 1991, Appendix II.

19 Vd. già Treggiari 1991, 69–71 e 383–396. Cf. *infra*, §II.3.

20 Cf. Champlin 1991, 120: «In brief: sons before daughters, but daughters before everyone else» (sul punto vd. anche Crook 1992). Nei testamenti romani d'Egitto di questo periodo la divisione tra i figli istituiti eredi è in genere *aequis partibus*; tuttavia tale ripartizione in quote appare in certi casi fittizia, quando si nota un influsso della prassi locale nell'assegnazione *ad personam* di determinati beni (e spesso il cattivo stato di preservazione dei testi impedisce di verificare l'effettiva proporzione della ripartizione). Inoltre nella valutazione della quota spettante alle figlie va tenuto conto dei beni già assegnati in dote, talvolta confermati nei testamenti più tardi (*P.Oxy.* VI 907, [13]–14 e *P.Stras.* IV 277, 20); nei testamenti romani di questo periodo, invece, non vi sono attestazioni certe in merito al rapporto tra dote e quota ereditaria, anche a causa della frammentarietà di alcuni testi: vd. la menzione del *matrimonium* in *ChLA* X 412, I 3 (3). Per dettagli vd. *infra*, §II.2.1–2.

21 Kehoe 1997, 77–136.

di coltivazioni. Questa osservazione è stata utilizzata dall'autore come argomento per la sua tesi di fondo, per la quale i proprietari terrieri cercherebbero di minimizzare i rischi e gli investimenti, preferendo introiti sicuri rispetto ad alti guadagni; di qui la diffusione di grandi tenute composte di piccole unità disseminate in zone distanti tra loro, gestite con un sistema di affitti in modo da espandere la superficie coltivabile e scaricare buona parte dei rischi e dei costi sui locatari. La nozione di «security» proposta dallo studioso è tuttora argomento di dibattito tra gli storici dell'economica antica<sup>22</sup> ed esula dai limiti di questa indagine, poiché la documentazione testamentaria non appare sufficiente dal punto di vista né numerico né contenutistico per dare un contributo significativo in merito. Tuttavia, al di là dei modelli teorici di riferimento, la parcellizzazione della proprietà a diversi livelli (e con differenti proporzioni in base all'epoca) è un fenomeno ben noto agli studiosi dell'Egitto romano<sup>23</sup>, che nel II–III secolo mostra i suoi primi effetti. A tale fenomeno può essere effettivamente ricondotto anche l'oggetto dei legati fondiari di molti testamenti non inclusi da Kehoe nella sua indagine; la rilettura di alcuni atti, in particolare di *P.Select.* 14 (2), però, porta a un aggiornamento dei dati finora considerati<sup>24</sup>. D'altro canto, va enfatizzata la differenza di gruppi sociali rappresentati nei testamenti romani d'Egitto rispetto alle classi superiori su cui la tesi di Kehoe è principalmente fondata<sup>25</sup>, che può implicare, oltre alla diversità nella consistenza dei rispettivi patrimoni, anche una discrepanza negli scopi e nei modi in cui i proprietari ne dispongono<sup>26</sup>.

Mentre una criticità dello studio di Montevecchi può essere rintracciata nell'assenza di trattazioni specifiche per i testamenti ellenistici e per quelli romani, nei lavori di Champlin e di Kehoe questi ultimi sono considerati nella loro specificità; tuttavia i documenti della prassi vengono presi in esame solo in parte e non costituiscono il fulcro della ricerca.

Sembra opportuno, invece, focalizzare l'attenzione sui testamenti romani d'Egitto: da un lato, infatti, nuovi dati emergono dalla rilettura di testi editi e dalla pubblicazione di alcuni inediti<sup>27</sup>; dall'altro tali documenti costituiscono la principale (e, per certi aspetti, unica) fonte sulla reale prassi testamentaria dei cittadini romani, benché di un'area provinciale, nel periodo in cui maggiore è il grado di differenziazione rispetto alle διαθήκαι locali<sup>28</sup>.

Oltre agli aspetti patrimoniali, l'esame dei testamenti porta a delle riflessioni più generali sull'attendibilità statistica delle fonti papirologiche in merito al numero e

22 Vd. in part. Bagnall 1993b su Kehoe 1992; Gargola 1999 e Rathbone 2000 su Kehoe 1997.

23 Cf. *infra*, §II.3.

24 Vd. *infra*, §II.1.2.

25 Il modello economico poi esteso all'Egitto romano era stato, infatti, elaborato sullo studio di Plinio il Giovane: vd. in part. Kehoe 1988; Kehoe 1989; Kehoe 1993; cf. Kehoe 2007.

26 Per un'osservazione generale sull'importanza di distinguere tra i diversi strati sociali nell'analisi della mentalità economica vd. già Bagnall 1993b, 132.

27 Vd. *infra*, §III.

28 Ossia prima della concessione di testare in greco da parte di Severo Alessandro: vd. *supra*, §I.1.1.

all'identità dei cittadini romani nella provincia. Come si vedrà, infatti, la prevalenza di soldati e veterani in tali atti di ultima volontà è rilevante prima del 212 e rispecchia la maggiore rappresentatività che i membri dell'esercito hanno nelle fonti documentali egiziane rispetto agli altri gruppi che avevano accesso alla cittadinanza romana, in particolare nel II secolo<sup>29</sup>.

Uno sguardo acritico alla sola documentazione papirologica superstite, infatti, può portare a sovrastimare la percentuale di militari tra i *cives Romani* in Egitto prima della *Constitutio Antoniniana*. In un recente contributo, P. van Minnen, partendo dagli studi di M. Lavan, ha enfatizzato l'esistenza di altre vie per acquisire la cittadinanza romana oltre al servizio nell'esercito<sup>30</sup>. Lo studioso ha osservato che a questo scopo nella provincia egiziana risultano rilevanti soprattutto la *manumissio* e le concessioni imperiali destinate a singoli individui (diversamente da altre zone dell'impero, per le quali vanno tenuti in considerazione anche il rivestimento di una magistratura in una comunità latina o la concessione della cittadinanza a intere comunità)<sup>31</sup>. Per quanto riguarda la manomissione, nonostante il suo impatto sull'estensione della cittadinanza non debba essere sottovalutato, essa risulta poco rappresentata nel nostro *corpus*: solo uno dei testamenti romani qui riediti ha per disponente un liberto e in un unico altro atto due schiave vengono liberate e istituite eredi, anche se la menzione di servi manomessi si riscontra in altri documenti della prassi testamentaria egiziana<sup>32</sup>. Tra i gruppi che avevano accesso alla cittadinanza romana, quello militare risulta il meglio rappresentato nei documenti su papiro, mentre poche informazioni sono disponibili sugli alessandrini<sup>33</sup> e sui più ricchi metropolitani cui era stata concessa la *civitas Romana*. Per quanto riguarda Alexandria, ciò è dovuto in particolare alla nota perdita della documentazione papiracea del Delta del Nilo, a causa dell'umidità del suolo; tuttavia, vi sono dei casi fortunati in cui abbiamo notizie su alessandrini grazie a testi trovati altrove per svariati motivi, siano essi stati scritti ad Alexandria o direttamente nella *χώρα*. Un esempio particolarmente felice è quello dei papiri, per lo più di età augustea, originari della *polis* ma riutilizzati a Bousiris (Abusir el-Mepeq) nell'Herakleopolites per la confezione di *cartonnage* di mummia<sup>34</sup>. Questi documenti sono stati utilizzati da van Minnen per indagare la presenza romana ad Alexandria in età augustea: vi si riconoscono legionari, ma anche alessandrini che avevano ottenuto la *civitas Romana*, loro liberti, individui di provenienza occidentale e liberti imperiali;

29 Van Minnen 2022; Nowak 2023; cf. Waebens 2012c e in part. Bagnall 2019.

30 Van Minnen 2022; cf. Lavan 2016, Lavan 2019a e Lavan 2019b. Sull'acquisizione della cittadinanza romana da parte di soldati e veterani in Egitto vd. spec. Dietze-Mager 2007; Waebens 2012c.

31 Sul problema della concessione della cittadinanza da parte dei prefetti si rimanda alle riflessioni di Bagnall 2019.

32 Vd. rispettivamente *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) e *BGU I* 326 (14); sulla presenza di schiavi e liberti vd. *infra*, §II.1.2 e §II.2, con Tabelle II.1–3.

33 Sul rapporto tra cittadinanza alessandrina e romana, in part. sulla problematica testimonianza di Plin. *Ep.* X 5–7 e 10, vd. Delia 1991, 39–45; cf. ora Nowak 2023, 615–618.

34 Vd. in part. Salmenkivi 2002.

significativamente questi ultimi formano il gruppo più consistente<sup>35</sup>. Un altro gruppo sul quale siamo poco informati è quello di chi già possedeva la cittadinanza al suo arrivo nella provincia<sup>36</sup>.

Tali considerazioni inducono alla cautela nell'uso a fini statistici delle testimonianze papirologiche disponibili sui cittadini romani in Egitto prima del 212, il cui uso in prospettiva storica è possibile e auspicabile, purché siano esaminate con la consapevolezza di una probabile sovra-rappresentazione dei membri dell'esercito, che si riscontra tanto nei testamenti quanto nelle altre tipologie documentali.

Un problema di fondo risiede, inoltre, nella stessa identificazione dei cittadini romani, dato che la sola onomastica non costituisce una prova del possesso della cittadinanza, almeno in assenza della menzione della tribù<sup>37</sup>. Nel caso del *testamentum per aes et libram*, siamo in teoria sicuri che il disponente, gli eredi, i legatari e i testimoni dovessero essere *cives*<sup>38</sup>. Tuttavia, bisogna ricordare che tra i testatori sono noti soldati ancora in servizio al momento della redazione dell'atto, i quali godevano del privilegio di testare senza i vincoli del regime ordinario, anche se la nostra documentazione attesta che essi ricorrevano comunque alla forma librare<sup>39</sup>. In questi casi, dunque, non possiamo essere certi in merito allo *status civitatis* degli individui nominati nell'atto, a meno che non abbiamo informazioni esplicite nel testo o in altre fonti. Vanno, inoltre, considerate le evoluzioni che si riscontrano nella composizione dell'esercito romano a partire dagli anni centrali del II secolo: in questo periodo, infatti, la distinzione tra legioni e truppe ausiliarie come forze costituite rispettivamente da cittadini e non cittadini iniziò a venir meno, con un crescente numero di *peregrini* reclutati nelle legioni<sup>40</sup> e di *cives* negli *auxilia*. Ciò risulta evidente dalla modifica della fraseologia

35 Van Minnen 2022, 1007; sull'uso di questi dati cf. Bagnall 2019. Sui legionari reclutati in Egitto vd. Delia 1991, 133–134, Appendix 2. È interessante confrontare tali risultati con le affermazioni di Champlin 1991 a proposito dei *liberti Augusti*, attestati soprattutto nella città di Roma. Come mi fa notare M. Nowak, nelle fonti costoro sono più difficili da individuare e risultano probabilmente sottorappresentati.

36 Vd. Nowak 2023 sui cosiddetti 'old' and 'new Romans'.

37 Vd. già Lesquier 1918, 219–223; cf. Biezuńska-Małowist 1961, 277–285; Biezuńska-Małowist 1972–1973, 311; Forni 1979, 205–228; Saddington 2000, 163–178; Dietze-Mager 2009, 222–225; Jördens 2012, 250; Nowak 2023, 611. Ciò nonostante, sull'utilità delle indagini onomastiche vd. e.g. Bagnall 1997b; Bagnall 2019; van Minnen 2022.

38 Per l'imponente bibliografia sul *testamentum per aes et libram* basti qui rimandare in part. a Voci 1963, 64–73; Puliatti 2016, 86–87; recentemente Rüfner 2023, con precedente bibliografia, nonché i diversi contributi in materia di successione testamentaria pubblicati in Babusiaux *et al.* 2023, 1280 ss. Sulla la prassi egiziana, vd. in part. Amelotti 1966a; Nowak 2015a.

39 Vd. *infra*, §II.2.4.

40 L'opinione sostanzialmente condivisa per la quale i *peregrini* reclutati nelle legioni avrebbero ottenuto la cittadinanza al momento dell'arruolamento è stata messa in discussione in part. da Waebens 2012c: la studiosa – enfatizzando in particolare il caso di L. Pompeius Niger (per il quale vd. *infra*, n. 66), già nel I sec. – ha portato argomenti in favore dell'ipotesi che essi, come i soldati ausiliari e della flotta, la ricevessero al congedo. Sembra generalizzata, invece, la prassi di conferire ai *peregrini* reclutati nell'esercito nomi romani o romanizzati, senza che ciò possa essere considerato un indizio in merito al loro *status civitatis*: vd. Waebens 2012c e Bagnall 2019.



usata nei diplomi dopo il 140, quando tutti, che fossero *peregrini* o cittadini al momento del reclutamento, ricevevano gli stessi privilegi, ossia *civitas* e *conubium*, ma non più la *civitas liberorum*<sup>41</sup>. Molti dei testamenti romani d'Egitto sono di questo periodo; in particolare, tra i disponenti ancora attivi nel servizio militare ricordiamo il noto Antonius Silvanus, *eques* dell' *ala I Thracum Mauretana*, e Safinnius Herminos, *miles* della *classis Augusta Alexandrina*, i cui atti di ultima volontà risalgono rispettivamente al 142 e al 157<sup>42</sup>. La sopraccitata fine della concessione della cittadinanza ai figli dei soldati nati in servizio dopo il 140<sup>43</sup>, inoltre, costituisce un ulteriore motivo di incertezza sullo *status civitatis* dei beneficiari dei testamenti di militari; questi ultimi potevano comunque istituire eredi i loro figli naturali<sup>44</sup>, cui peraltro era stato concesso da Adriano di ereditare anche *ab intestato*<sup>45</sup>.

### II.1.1 Esercito e cittadinanza romana: provenienza e distribuzione cronologica delle fonti

I 26 atti editi in questo volume<sup>46</sup> sono le uniche testimonianze dirette di cui disponiamo sulla prassi testamentaria dei cittadini romani d'Egitto dalla nascita della provincia al 235 ca.

Tale documentazione non può considerarsi statisticamente rappresentativa, sia per il numero ridotto di testi a disposizione<sup>47</sup> sia per la loro distribuzione cronologica: quasi nulla sappiamo, infatti, del I secolo (che restituisce un unico atto, *ChLA IX 399 (1)*, peraltro risalente al suo ultimo decennio); quanto al III secolo, solo un testamento è sicuramente precedente al 212 e altri due sono anteriori al provvedimento legislativo di Severo Alessandro<sup>48</sup>.

La maggioranza dei documenti qui presi in esame, dunque, è di II secolo; quest'ultimo è generalmente considerato anche per la prassi testamentaria romana come un periodo di «stabilità», contrapposto a quello di «graduale ma profondo cambiamento»

41 Vd. in part. Campbell 1984, 210–229; Waebens 2012b, con discussione della precedente bibliografia.

42 Vd. rispettivamente *FIRA III 47 (6)* e *BGU VII 1695 (8)*.

43 Eck 2007; Waebens 2012a; Castagnino 2022, 77–84. Con la mancata concessione della cittadinanza romana ai figli naturali dei soldati al momento del congedo è da mettere in relazione l'attestazione di individui dal nome romano che pagano il *tributum capitis*: vd. in part. i registri fiscali di Karanis dell'età di Marco Aurelio, con Geremek 1969, 100–102; cf. ora Nowak 2023, 611.

44 Cf. in part. *P.Catt. recto*, IV.

45 *BGU I 140 = M.Chr. 373*; cf. *Gnomon* §35. Sul complesso problema dello *status* dei veterani e sui suoi possibili effetti sull'eredità vd. Campbell 1984, 210–229; Alston 1995, 56–57; Pferdehirt 2002, 200; Waebens 2012a; Waebens 2012b.

46 Vd. *infra*, §III. Cf. inoltre P.Ryl. inv. G Add 1048 (**Appendice 2**).

47 Sui rischi insiti nell'analisi di un campione eccessivamente esiguo vd. per tutti Kahneman 2011, 109–118.

48 Vd. rispettivamente *P.Diog. 10 (23)*; *P.Bagnall 5 (25)* e *P.Oxy. XXII 2348 (26)*. Cf. *CPR VI 76 (21)* e *P.Vindob. L 74 recto (24)*.

ravvisabile nel III secolo<sup>49</sup>, in particolare nel periodo posteriore alla costituzione di Severo Alessandro (224–235)<sup>50</sup>.

Tale cesura, sulla quale si basa anche la scelta dell'arco cronologico cui si limita la presente indagine, ha ancora la sua ragion d'essere da un punto di vista tanto linguistico quanto storico e giuridico: come anticipato, infatti, la possibilità di testare direttamente in greco a seguito della costituzione di Severo Alessandro fu uno dei fattori che portarono all'inclusione sempre maggiore di elementi locali nei testamenti dei cittadini romani<sup>51</sup>, i quali con la *Constitutio Antoniniana* avevano cessato di essere una minoranza<sup>52</sup>.

Tuttavia, l'influsso della prassi locale – nella sostanza più ancora che nella forma – è già evidente in diversi documenti del II secolo, benché la necessità del latino, con il conseguente ricorso a formulari e a esperti nella redazione di documenti giuridici romani, costituisca ancora un fattore importante di standardizzazione. I risultati della presente analisi indurranno, come si vedrà, a enfatizzare la presenza di tali elementi locali già prima dell'età dei Severi, anche in considerazione delle relazioni intessute dai cittadini romani con le rispettive comunità di villaggio<sup>53</sup>.

La distribuzione geografica degli atti è particolarmente interessante per il periodo precedente al 212, poiché ci informa sulla diversa concentrazione di cittadini romani nel territorio della provincia e sulla loro estrazione sociale. In quest'analisi, tuttavia, si devono ricordare i limiti costituiti dal ridotto numero di documenti e dal fatto che in generale le fonti disponibili sui cittadini romani in Egitto sono sbilanciate a favore dei gruppi militari<sup>54</sup>.

In tale contesto, risulta degno di rilevanza che la maggior parte degli atti (8 su 14) la cui provenienza è conosciuta sia del *nomos* Arsinoites e, in particolare, dei villaggi di Karanis e di Philadelphia, nel nord-est del Fayum (μερίς di Herakleides), noti per le comunità di veterani ivi stanziati in questo periodo<sup>55</sup>. Ciò è confermato dal fatto

49 Vd. in part. la sintesi di Champlin 1991, 36.

50 Vd. *supra*, §I.1.1.

51 Vd. *supra*, §Introduzione. Sui rapporti tra prassi romana e locale dopo il 235 vd. diffusamente Amelotti 1966a, 220 ss.; cf. Migliardi Zingale 2020, 300 n. 11.

52 Così si spiega la scelta di Strobel 2014 (benché criticata da Migliardi Zingale 2020) di individuare il 212 e non il 235 come anno di cesura.

53 Vd. *supra*, §I.1 e *infra*, §II.2.

54 Vd. *supra*, §I.1.

55 Sulle principali comunità di veterani nell'Egitto romano vd. Mitthof 2000 e Haensch 2012; in particolare su quelle dei villaggi di Karanis e di Philadelphia vd. rispettivamente Alston 1995 e Strassi 2008; Oates 1966 e Schubert 2007; sulla presenza di veterani in altri villaggi del Fayum vd. e.g. L. Bellienus Gemellus nell'archivio di Epagathos (TM Arch ID 134). L'origine della scelta di molti militari di stanziarsi in alcuni villaggi dell'Arsinoites dopo il congedo è dibattuta (Alston 1995, 48–52, con osservazioni di Bagnall 1997a, 506; Mitthof 2000, 390–392; Sängler 2011, 19–24; cf. Dietze-Mager 2009); come è stato osservato, i villaggi di Karanis e di Philadelphia risultano piuttosto ellenizzati rispetto ad altri dello stesso Fayum (e su di essi siamo meglio informati grazie alla quantità e alla provenienza dei ritrovamenti: in generale sulla complessa articolazione 'etnica' e giuridica della popolazione dell'Arsinoites vd. Bagnall 1997b). Grazie alla documentazione di scavo dell'Università del Michigan (una cui sintesi è offerta da

che i testatori dell'Arsinoites di cui conosciamo la professione sono soldati o veterani: a Karanis sono stati scritti i testamenti di M. Sempronius Priscus, probabilmente un veterano a giudicare dall'identità dei testimoni dell'atto, e di C. Longinus Kastor, onorevolmente congedato dalla *classis praetoria Misenensis*<sup>56</sup>; da Philadelphia abbiamo gli atti di ultima volontà di un soldato della flotta, Safinnius Herminus, confezionato ad Alexandria probabilmente quando egli era ancora in servizio e poi conservato tra le sue carte dopo il congedo<sup>57</sup>, e di due antinoiti, rispettivamente un discendente del veterano M. Lucretius Clemens e un membro acquisito della famiglia di quest'ultimo<sup>58</sup>; anche C. Iulius Diogenes, del cui testamento conosciamo solo il *nomos* e non il villaggio di provenienza, è un veterano<sup>59</sup>. Tra i documenti da Philadelphia se ne ricordano due per i quali non è nota l'identità del disponente, *BGU VII 1655 (9)* e *BGU VII 1696 (18)*; va, però, sottolineato che il primo testatore ha dei figli impegnati nel servizio militare<sup>60</sup>. Non è certo, invece, il luogo di ritrovamento del famoso testamento del cavaliere Antonius Silvanus, confezionato ad Alexandria<sup>61</sup>, anche se i suoi primi editori ipotizzavano che esso fosse stato trovato a Philadelphia sulla base delle somiglianze con *BGU VII 1695 (8)* e *BGU VII 1696 (18)*. Ancora da ricordare sono due testamenti finora non inclusi in alcuna silloge, P.Carlsberg inv. 671 + P.Berol. 14470 *b recto (5)* e P.Vindob. L 74 *recto (24)*. Il primo, confezionato ad Alexandria, è stato riutilizzato sul *verso* nella biblioteca del tempio di Tebtynis<sup>62</sup>; non sappiamo se questo riuso sia indice del fatto che, come nel caso di *BGU VII 1695 (8)*, il documento fosse poi stato portato dal disponente in Arsinoites, anche perché non sono note né l'identità né la professione del testatore. Più interessante è il secondo atto, che, però, per il ricorrere del nome Aurelius potrebbe risalire a un periodo successivo al 212; come si vedrà, il riferimento a un *negotium parathecæ* rimanda probabilmente a un ambito militare.

Oxyrhynchus ha restituito un piccolo numero di testamenti romani precedenti al 212; a differenza dei documenti finora considerati, nessuno dei disponenti di questa

---

Gazda 2004), per il villaggio di Karanis i dati archeologici possono essere combinati con quelli papirologici: vd. e.g. van Minnen 1994; Terpstra 2014. Gli scavi clandestini della fine del XIX e dell'inizio del XX sec. ostacolano la conoscenza di Philadelphia; per una sintesi vd. Schubert 2007, 26–36 e recentemente Gehad *et al.* 2022. I principali lavori sui due villaggi (Alston 1995 e Schubert 2007), inoltre, hanno un diverso *focus* sia cronologico sia contenutistico. Sull'archeologia del Fayum di età romana vd. in part. i molti lavori di Davoli, tra i quali Davoli 1998 e Davoli 2010.

56 Vd. rispettivamente *ChLA X 412 (3)* e *BGU I 326 (14)*. Sulle testimonianze papirologiche relative alla *classis praetoria Misenensis* vd. in part. Palme 2006, con precedente bibliografia; su quelle epigrafiche, Spaul 2002.

57 *BGU VII 1695 (8)*.

58 *P.Diog.* 9 (12) e *P.Diog.* 10 (23).

59 *P.Select.* 14 (2), dall'Arsinoites.

60 *BGU VII 1655*, II 39 (9).

61 *FIRA III 47 (6)*.

62 Sulla biblioteca vd. Ryholt 2005 e Ryholt 2018. Sulla popolazione del villaggio vd. da ultimo Langellotti 2020, con *focus* sul I sec. d.C.

metropoli è identificabile con certezza con un soldato o un veterano. Solo due sono i casi certamente provenienti da Oxyrhynchus: *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) è il testamento di un liberto, Ti. Claudius Alexander; in *P.Oxy.* LII 3692 (16) non conosciamo lo *status* del testatore, C. Iulius Diogenes, benché non sia da escludere una sua eventuale appartenenza alle file dell'esercito, considerata la descrizione di Claudia Techosis come «madre dei miei figli» (r. 4)<sup>63</sup>. Un altro testo forse proveniente da Oxyrhynchus è *P.Mich.* VII 439 (7), testamento di ignoto, delle cui disposizioni patrimoniali si preserva solo la sezione dei legati e dei fedecommessi. *BGUXIII* 2244 (11), invece, è un verbale di apertura di testamento scritto ad Alexandria e acquisito a Eshmunen, ma appartenente, secondo la prima edizione, a un lotto di papiri provenienti da Oxyrhynchus; tuttavia, anche se questo dato sulla provenienza fosse attendibile, è possibile che esso sia pertinente alla lettera sul *verso* piuttosto che al protocollo stesso.

La scarsità di testamenti romani provenienti da questa metropoli in confronto a quelli dall'Arsinoites non è probabilmente da ricondurre solo alla casualità dei ritrovamenti: a prima vista, infatti, questo dato parrebbe in linea con la consistenza dei reperti papirologici trovati nell'Oxyrhynchites nel II secolo, inferiore a quella dell'Arsinoites<sup>64</sup>. Se, però, consideriamo nello specifico la documentazione testamentaria, notiamo un'interessante sproporzione: prima del 212, dal nome Oxyrhynchites su un totale di almeno 34 atti di ultima volontà abbiamo al massimo 4 testamenti romani (11,76%); considerando tutti i documenti di probabile provenienza ossirinchita e quelli assegnati paleograficamente al II secolo, la percentuale diminuisce ulteriormente. Dall'Arsinoites, invece, sono noti almeno 20 testamenti sicuramente precedenti alla *Constitutio Antoniniana*, dei quali 8 sono romani (40%). Questi dati concordano con ciò che sappiamo a proposito della scarsità di cittadini romani residenti nella metropoli ossirinchita<sup>65</sup>, probabilmente da ricondurre all'assenza di una comunità di veterani importante come quelle dell'Arsinoites<sup>66</sup>. È, dunque, significativo l'aumento proporzionale di testamenti romani da Oxyrhynchus dopo il 212 (6 su un totale di 13<sup>67</sup> documenti da tutto l'Egitto nel III secolo – 46,15%). Nell'analisi delle testimonianze note, tuttavia, va considerato anche che i ritrovamenti papirologici dell'Oxyrhynchites provengono soprattutto dalla metropoli, mentre quelli dell'Arsinoites anche dai villaggi; ciò probabilmente influenza il grado in cui le singole tipologie sono rappresentate nella nostra documentazione, non solo per la diversa distribuzione sul territorio di cittadini romani, ma anche perché le *διαθήκαι* locali ossirinchite costituiscono un

63 Cf. *FIRA* III 47, 29 (6). Sul *marriage ban* vd. in part. Phang 2001 e Scheidel 2007, con correzioni di Eck 2011 ed Eck 2018 a proposito della sua eliminazione da parte di Settimio Severo.

64 Bowman *et al.* 2007; Habermann 1998, in part. 151.

65 Biezuńska-Malowist 1975; Whitehorne 1990; Rowlandson 1996, 140; Thomas 2007.

66 Il caso più conosciuto di un veterano residente a Oxyrhynchus è quello di L. Pompeius Niger, sul quale vd. *P.Thomas* 6 (pag. 105 n. 18); Mitthof 2000, 403–404; Waebens 2012c. La presenza di veterani nell'Oxyrhynchites è comunque attestata: Rowlandson 1996, 51, 100, 104, 106–107, 113, 182, 191, 263 n. 171, 270.

67 Se *P.Vindob.* L 74 *recto* (24) è effettivamente posteriore al 212.

gruppo uniforme, proveniente da un archivio agoranomico contenente atti databili tra le età di Domiziano e di Antonino Pio<sup>68</sup>.

Quanto all'Hermpolites, non sopravvive alcun testamento romano precedente alla *Constitutio Antoniniana*, mentre dall'Herakleopolites conosciamo solo *PSI XIII 1325 (10)*, l'unico testamento librato di una donna di questo periodo, forse anch'ella legata ad ambienti militari<sup>69</sup>.

---

68 TM Arch ID 655; vd. in part. Derda – Nowak 2012; Benaissa 2020; Nowak – Claytor 2023. L'archivio ha restituito sia originali sia protocolli di apertura. M. Nowak, che ringrazio per l'informazione, sta lavorando all'edizione di *P.Oxy. III 648 descr.*

69 Estendendo l'indagine fino alla fine del III sec., l'Hermpolites restituisce 5 testamenti (di cui solo 2 romani, posteriori al 212), l'Herakleopolites 2 testamenti, entrambi romani, ma solo 1 posteriore al 212. Sulla presenza di veterani in Herakleopolites in età severiana vd. Sängler 2010; Sängler 2011; TM Arch ID 533.

Tabella II.1 – Testamenti romani e διαθήκαι locali dall'Egitto (I–III sec.)<sup>70</sup>

Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente	Tipologia documentale
1. 82–96	<i>SB XVIII 13308 = P.Cair.Mich. III 8.1/2 = TM 14740 = BL IX 301</i>	Arsinoites (Ptolemais Euergetis)	uomo	διαθήκη locale in due copie <sup>71</sup>
2. 87–95 (91 o 87 o 95)	<i>P.Oxy. II 379 descr. = Derda – Nowak 2016 = TM 20596</i>	Oxyrhynchus	donna	διαθήκη locale
3. 91	<i>ChLA IX 399 (1)</i>	Egitto	uomo	testamento romano
4. 96	<i>P.Oxy. I 104 = Steinsky 2004 = TM 20763 = BL I 315; V 75; VIII 232; XIII 145</i>	Oxyrhynchus	donna, figlia di un liberto	διαθήκη locale
5. 98–138	<i>P.Oxy. VI 968 descr. = TM 20389</i>	Oxyrhynchus	donna	διαθήκη locale

<sup>70</sup> I dati qui utilizzati per le διαθήκαι locali si fondano sui censimenti di Salomons 2006 e di Nowak 2015a, aggiornati per quanto possibile con le ultime pubblicazioni. Ai testi qui riportati andranno presto aggiunte le διαθήκαι locali in corso di studio da parte di M. Nowak, nonché un inedito registro di testamenti locali ossirinchi di cui W.G. Claytor (che ringrazio per l'informazione) curerà la pubblicazione. Pertanto, le statistiche discusse in questo capitolo sono da considerare provvisorie. Sulla distinzione di Arangio-Ruiz 1906a, 22 n. 1 tra testamenti di egizi e di greci per i documenti della prassi locale vd. le riserve di Montevecchi 1935, 86 n. 4. Non si sono presi in considerazione: P.Alex. inv. 352 (TM 77924 = Salomons 2006, App. 1 num. 64) e *P.Mich. VII 453 = ChLA V 289 = CPL 227 (TM 42958)*, perché non identificabili con certezza come atti di ultima volontà; *P.Mich. III 80 (TM 12473) e SB VI 9373 (TM 27812 = Salomons 2006, App. 1 num. 126)*, entrambi dall'Arsinoites, perché non rientrano nella tipologia della διαθήκη, bensì della μετρητά (infatti *SB VI 9373* non è incluso tra i *local wills* da Nowak 2015a; vd. Yiftach-Franko 2002, 151 n. 6 e *passim*); *BGU/III 895 (TM 20071 = Salomons 2006, App. 1 num. 100; BL XI 21)*, scritto probabilmente in Siria benché trovato in Egitto. In questa tabella l'indicatore 'tipologia documentale' è stato inteso limitatamente all'opposizione tra testamento romano e locale, senza considerare in questa sede la differenza tra testamenti originali, copie, bozze e verbali di apertura (per la quale vd. l'Appendix di Nowak 2015a, *supra*, §I e le edizioni dei singoli documenti *infra*, §III), non utile ai fini di questa specifica indagine.

<sup>71</sup> *P.Cair.Mich. III*, pag. 31: «The extant portions of the two documents follow one another closely enough to conclude that they are copies or drafts of the same will. Neither is the original document». Il testo era stato ricopiato per qualche motivo parecchio tempo dopo la sua confezione: van Minnen 1994, 237 n. 41.

	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente	Tipologia documentale
6.	<i>ante</i> 99	<i>P.Oxy.</i> III 493 = <i>M.Chr.</i> 307 = TM 20629 = BL I 323; II.2 96; IX 180; XI 144	Oxyrhynchus	coniugi (Berenice, <i>businesswoman</i> <sup>72</sup> , e suo marito Pasion)	διαθήκη locale
7.	<i>post</i> 133	<i>BGU</i> VII 1654 = TM 9534 = BL VII 21; VIII 46	Arsinoites (Ptolemais Euergētis)	uomo	διαθήκη locale
8.	I sec.	<i>CPR</i> VI 72 = TM 24969 = BL IX 66; XII 58	Hermopolites	uomo	διαθήκη locale
9.	I sec.	<i>SB</i> XVIII 13232 = TM 8678	Arsinoites (Hawara)	donna (?)	διαθήκη locale
10.	I-II sec.	<i>P.Oxy.</i> III 652 <i>descr.</i> = Derda – Nowak 2012, num. 1 = TM 28397	Oxyrhynchus	donna	διαθήκη locale
11.	I-II sec.	<i>P.Oxy.</i> III 649 <i>descr.</i> = Derda – Nowak 2012, num. 2 = TM 28396	Oxyrhynchus	uomo	διαθήκη locale
12.	I-II sec.	<i>P.Oxy.</i> III 650 <i>descr.</i> = TM 78558	Oxyrhynchus	donna	διαθήκη locale
13.	I-II sec.	<i>P.Oxy.</i> LXVI 4533 = TM 78605	Oxyrhynchus	uomo	διαθήκη locale
14.	100–150	<i>P.Lond.</i> II 375 <i>descr.</i> , pag. xxxv = Salomons 2006, num. 1 = TM 28037 <sup>73</sup>	Arsinoites (Ptolemais Euergētis)	uomo	διαθήκη locale
15.	117	<i>P.Oxy.</i> III 489 = TM 20625 = BL I 323; VI 97; VIII 236; X 138	Oxyrhynchus	uomo	διαθήκη locale
16.	117/118	<i>P.Mich.</i> IX 549 = TM 12042 <sup>74</sup> ; BL XII 123	Arsinoites (orig.: Karanis)	donna	διαθήκη locale

72 Vd. van Minnen 1998.

73 Assente in Yiftach-Firanko 2002.

74 Una riedizione del testo verrà pubblicata a cura di W.G. Claytor e Heilporn in *P.Mich.* XXII: vd. *P.Cair.Mich.* III, pag. 32 n. 3 e TM Arch ID 116 ('Gaii Iulii Sabinus and Apollinarius').

Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente	Tipologia documentale
17.	117/118 <i>P.Oxy. IV 837 descr.</i> = Nowak 2021 = TM 20485	Oxyrhynchus	donna	διαθήκη locale
18.	117-138 (117-126?) TM 20688	Oxyrhynchus	uomo (tessitore?)	διαθήκη locale
19.	117-138 130 <i>P.Oxy. III 648 descr.</i> = TM 20689 = BL VII	Oxyrhynchus	uomo	διαθήκη locale
20.	117-138 <i>P.Köln XII 487</i> = TM 128743 <sup>75</sup>	Oxyrhynchus	–	διαθήκη locale
21.	118-138 <i>P.Oxy. I 105 = M.Chir. 303</i> = TM 20764 = BL I 316; V 75; VIII 232; XII 134	Oxyrhynchus	uomo	διαθήκη locale
22.	118-138 P.Heid. inv. 939 <i>recto</i> + <i>PSI V 475</i> <sup>76</sup> = Nowak 2022a = TM 19313	Sinkepha (Oxyrhynchites)	donna	διαθήκη locale
23.	119/120 <i>P.Oxy. III 583 descr.</i> = <i>P.Sijp. 43</i> = TM 20655	Oxyrhynchus	donna	διαθήκη locale
24.	124 <i>P.Oxy. III 490</i> = TM 20626 = BL VIII 236; XIII 147	Oxyrhynchus	donna	διαθήκη locale
25.	125 <i>CPR VI 1</i> = TM 9871 = BL VIII 103; IX 66	Arsinoites (Ptolemais Euergētis)	uomo	διαθήκη locale
26.	126 <i>P.Oxy. III 491 = M.Chir. 304</i> = TM 20627 = BL I 323; V 76; VI 97	Oxyrhynchus	uomo	διαθήκη locale
27.	126 <i>P.Oxy. III 634 descr.</i> = Benaisa 2020 = TM 20683	Oxyrhynchus	donna (moglie di un liberto)	διαθήκη locale

<sup>75</sup> Inclusa nell'elenco di Nowak 2022a.

<sup>76</sup> Il pezzo era stato edito nei *PSI* come «frammento di documento». La sua pertinenza a P.Heid. inv. 939 *recto* è stata ipotizzata da Nowak 2022a, la quale propone in alternativa che i due frammenti appartengano a copie dello stesso testo (cf. *P.Cair.Mich. III 8.1/2*; per l'individuazione della tipologia documentale vd. Nowak 2022a, 121 n. 6).



Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente	Tipologia documentale
28.	<i>P.Oxy.</i> III 651 <i>descr.</i> = TM 20690	Oxyrhynchus	uomo	διαθήκη locale
29.	<i>P.Se/lect.</i> 14 (2)	Arsinoites	uomo (veterano)	testamento romano
30.	<i>P.Oxy.</i> III 492 = TM 20628 = BL I 323; IV 59; VI 97; VIII 236	Oxyrhynchus	donna	διαθήκη locale
31.	<i>ChLA</i> X 412 (3)	Arsinoites (testamento scritto a Karanis, aperto a Ptolemais Euergetis?)	uomo (veterano?)	testamento romano
32.	<i>post</i> 24.VIII.133	Oxyrhynchites	donna	διαθήκη locale
33.	<i>P.Oxy.</i> XXXVIII 2857 (4)	Oxyrhynchus	uomo (liberto)	testamento romano
34.	139 (?) P.Carlsberg inv. 671 + P.Berol. 14470 <i>b recto</i> (5) <sup>77</sup>	Arsinoites (Tebtynis: <i>verso</i> )	–	testamento romano
35.	142 <i>FIRA</i> III 47 (6)	Alexandria (orig.)	uomo (soldato)	testamento romano
36.	147 <i>P.Mich.</i> VII 439 (7)	Oxyrhynchus (?) (orig.)	–	testamento romano
37.	ca. 155 <i>P.Stras.</i> VI 546 = TM 16786 <sup>78</sup> = BL VII 251	Arsinoites (?)	–	διαθήκη locale

<sup>77</sup> Non presente in sillogi precedenti.

<sup>78</sup> Assente in Salomons 2006.

	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente	Tipologia documentale
38.	156	<i>P.Oxy.</i> III 494 = <i>M.Chr.</i> 305 = TM 20630 = BL I 323	Oxyrhynchus	uomo	διαθήκη locale
39.	157	<i>BGU</i> VII 1695 (8)	Arsinoites (Philadelphia)	uomo (soldato)	testamento romano
40.	161–169	<i>BGU</i> III 896 = TM 20072 <sup>79</sup> = BL I 78–79 e 442; II.2.21; III 15	Arsinoites	–	διαθήκη locale
41.	166–167	<i>PSI</i> XII 1263 = <i>SB</i> V 7816 = TM 17420 = BL VI 186; VIII 409; XI 250; XII 256	Oxyrhynchus	donna (i testimoni sono ex magistrati municipali)	διαθήκη locale
42.	169	<i>BGU</i> VII 1655 (9)	Arsinoites (Philadelphia)	uomo	testamento romano
43.	169	<i>P.Ryl.</i> II 153 = TM 19510 = BL I 389; X 169; XI 189	Hermopolis	uomo (atleta; moglie; Claudia Leontis; figlio ed erede Hellanikos, minorene, lasciato a Smyrna in Asia)	διαθήκη locale
44.	172–175	<i>PSI</i> XIII 1325, 9–25 (10)	Herakleopolis (?)	donna (famiglia militare?)	testamento romano
45.	177–179	<i>P.Stras.</i> IV 284 = TM 13233 = BL V 141; VII 247; VIII 417; IX 326; XI 255; XII 260	Arsinoites (Ptolemais Euergetis)	donna	διαθήκη locale <sup>80</sup>
46.	<i>post</i> 178–179	<i>SB</i> XIV 11642 = TM 14503	Arsinoites (Ptolemais Euergetis)	uomo (Maron, figlio di Sarapion, ex ἀγορανόμος della città degli Arsinoiti)	διαθήκη locale
47.	180–192	<i>P.Col.</i> X 267 = TM 22267 = BL XII 54	Oxyrhynchus	uomo	διαθήκη locale

<sup>79</sup> Assente in Yiftach-Firanko 2002.

<sup>80</sup> L'atto di ultima volontà fu copiato insieme a un altro documento, probabilmente la nomina di un *tutor ad actum* per la testatrice (Nowak 2015a, 332).

	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente	Tipologia documentale
48.	182–189	<i>P.Oxy.</i> III 495 = TM 20631 = BL I 324; II.2.96; VIII 236; XII 135	Oxyrhynchus	uomo	διαθήκη locale
49.	186	<i>BGU</i> XIII 2244 (11)	Alexandria (orig.); Oxyrhynchus (?)	uomo (?)	testamento romano
50.	186–224	<i>P.Diog.</i> 9 (12)	Arsinoites (Philadelphia)	uomo (antinoita)	testamento romano
51.	189	<i>BGU</i> I 326 – P. Berol. 7047 (14)	Arsinoites (Karanis)	uomo (veterano)	testamento romano
52.	post 30.9.190	<i>P.Hamb.</i> IV 278 = TM 41557	Arsinoites (Tebtynis)	donna	διαθήκη locale
53.	190–191	<i>Pap.Choix</i> 12 = <i>SB</i> VI 9356 = <i>P.Lund.</i> VI 6 = TM 11883 = BL XI 126–127	Arsinoites (Tebtynis)	donna	διαθήκη locale
54.	191	<i>P.CYBR</i> inv. 4669 (13) <sup>81</sup>	Egitto	–	testamento romano
55.	199	<i>P.Lips.</i> II 149 = TM 78448 <sup>82</sup> ; BL XII 99; XIII 122	Oxyrhynchus	donna (liberta)	διαθήκη locale
56.	II sec. (110–111 o 129–130?)	<i>P.Flor.</i> III 341 = TM 27869	Oxyrhynchus (?)	–	διαθήκη locale
57.	II <sup>in.</sup> sec.	<i>P.Oxy.</i> III 647 descr. = <i>SPP</i> IV, pag. 116 = TM 28398	Oxyrhynchus	donna	διαθήκη locale
58.	II <sup>in.</sup> sec.	<i>P.Wisc.</i> I 13 = TM 26918	Oxyrhynchus	donna	διαθήκη locale

81 Non presente in sillogi precedenti.

82 Assente in Yiftach-Firanko 2002.

Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente	Tipologia documentale
59.	II sec. (ca. 150–200) Nowak – Claytor 2023 <sup>83</sup>	Oxyrhynchus	–	διαθήκη locale
60.	II sec. <i>P.Oxy.</i> VII 1034 = TM 28327	Oxyrhynchus	–	διαθήκη locale
61.	II sec. <i>P.Hamb.</i> I 73 (15)	Egitto	–	testamento romano
62.	II sec. <i>P.Oxy.</i> LII 3692 (16)	Oxyrhynchus	uomo (militare?)	testamento romano
63.	II sec. <i>ChLA</i> X 427 (17)	Egitto	uomo (militare?)	testamento romano
64.	II sec. <i>BGU</i> VII 1696 (18)	Arsinoites (Philadelphia)	uomo (?)	testamento romano
65.	II sec. <i>P.Mich.</i> VII 437 (19)	Egitto	–	testamento romano
66.	II sec. BL Add. MS. 33999 f8 (20) <sup>84</sup>	Egitto	– (militare?)	testamento romano
67.	II <sup>es.</sup> sec. (?) <i>P.Louvre</i> III 192 = TM 978743	Arsinoites	–	διαθήκη locale
68.	II–III sec. <i>SB</i> XVI 12331 = TM 26721	Oxyrhynchus	–	διαθήκη locale
69.	II–III sec. <i>CPR</i> VI 76 (21)	Egitto	– (militare?)	testamento romano
70.	211 <i>P.Diog.</i> 10 (23)	Arsinoites (Philadelphia)	uomo (antoinoita)	testamento romano
	<i>post</i> 212			

83 Non presente in sillogi precedenti.

84 Non presente in sillogi precedenti.

	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente	Tipologia documentale
71.	212 (?) – 235	P. Vindob. L. 74 <i>recto</i> (24) <sup>85</sup>	Arsinoites (?)	– (militare?)	testamento romano <sup>86</sup>
72.	213	<i>P. Bagnall</i> 5 (25)	Oxyrhynchus	–	testamento romano
73.	224	<i>P. Oxy.</i> XXII 2348 (26)	Oxyrhynchus	–	testamento romano
	<i>post Sev. Aless.</i>				
74.	235	<i>SPP</i> XX 35 = TM 18700 = BL II.2 158–159; V 143–144; VIII 462	Herakleopolites	uomo	testamento romano
75.	246	<i>P. Laur.</i> I 4 = TM 21236 = BL VII 75; IX 120	Hermopolites	– (βουλευτής? Cf. testimomi)	testamento romano
76.	ca. 264	<i>P. Princ.</i> II 38 = TM 17361 = BL III 149; IX 218	Hermopolis	donna (Aurelia Serenilla, figlia di un defunto βουλευτής di Hermopolis, moglie di un (ex?) κοσμητής; il κύριος è un ex εθνηνιάρχης, il <i>curator</i> è un veterano ?)	testamento romano
77.	276	<i>P. Oxy.</i> VI 907 <sup>87</sup> = <i>M. Chr.</i> 317 = <i>FIRA</i> III 51 = TM 20370 = BL I 329; II.2 97; III 133; VIII 238; IX 182; XIII 149	Oxyrhynchus	uomo (Aur. Hermogenes <i>alias</i> Eudaimon, ἐξηγητής, βουλευτής, πρύτανις (?) di Oxyrhynchus; moglie:	testamento romano

85 Non presente in sillogi precedenti.

86 Dopo il 212, in teoria, non ha più ragion d'essere la distinzione tra atto di ultima volontà romano e locale, ma fino al 235 (*SPP* XX 35) la tipologia documentale del testamento romano non subisce variazioni sostanziali; dalla concessione di Severo Alessandro, invece, la nozione di testamento romano va intesa in senso più ampio, in riferimento a un atto confezionato direttamente in greco e con più forte influsso della prassi locale.

87 Su Aurelia Isidora, ivi citata, vd. Pavón Torrejón 2022.

	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente	Tipologia documentale
78.	ca. 285–286	<i>P. Giss.</i> I 35 = TM 19435	Oxyrhynchus	Aurelia Isidora <i>alias</i> Prisca, <i>matrona stolata</i> )	testamento romano
79.	295	<i>P. Lips.</i> I 29 = <i>M. Chr.</i> 318 = TM 22342 = BL V 48; IX 123; X 95	Hermopolis	donna (Aurelia Eustorgis, metropolita, con <i>ius trium liberorum</i> , analfabeta; menziona un credito del suo defunto figlio Sarmates, non saldato completamente dal debitore, ex γοιμναστάρχος di Alexandria)	testamento romano
80.	2 <sup>a</sup> metà III sec.	<i>P. Stras.</i> IV 277 = TM 30459 = BL VII 247; IX 326; XII 260	Arsinoites (Ptolemais Euergētis?)	uomo (M. Aurelius ...)	testamento romano
81.	III sec.	<i>PS/VI</i> 696 = TM 31093 = BL I 403; II.2 141; III 224; VI 178; IX 316	Arsinoites (?)	–	testamento romano
82.	III sec.	<i>PS/IX</i> 1040 = <i>FIRA</i> III 10 = TM 30661 = BL V 125; VI 183; VII 239; VIII 405; IX 319	Oxyrhynchus	uomo (sa leggere e scrivere)	testamento romano
83.	III <sup>es.</sup> sec.	<i>P. Oxy.</i> XXVII 2474 = TM 30460 = BL V 82; VI 109; IX 195; X 148	Oxyrhynchus	uomo (sceglie come κηδεμών dei suoi figli il genero Aur. Achillion figlio di Cornelianus, ex πρύτανης di Oxyrhynchus)	testamento romano

Il rischio che le διαθήκαι di Oxyrhynchus siano sovra-rappresentate rispetto alla restante documentazione – in particolare se si considera quella dell’Arsinoites, ‘sparsa’ e disseminata sul territorio – è stato evidenziato per la prassi locale, nella quale questa diversa distribuzione dei ritrovamenti tra i due nòmi comporta che l’Arsinoites abbia restituito proporzionalmente più μεριτεῖαι dell’Oxyrhynchites. Questo dato è stato interpretato come il risultato non di diverse abitudini regionali, ma della preferenza della popolazione delle metropoli per le διαθήκαι rispetto ad altri atti *mortis causa*<sup>88</sup>. Tale *caveat* va tenuto in considerazione anche nel raffronto tra le testimonianze della prassi locale e di quella romana e, in generale, nella considerazione del nostro grado di informazione circa la presenza di cittadini romani in Egitto prima della *Constitutio Antoniniana*.

Dai dati analizzati fin qui, da un lato, emerge una preponderanza dei militari tra coloro che facevano testamenti romani, che si può collegare alla prevalenza dei veterani e, in alcuni casi, dei soldati tra i cittadini romani d’Egitto a noi noti prima della *Constitutio Antoniniana*<sup>89</sup>; dall’altro, si osserva una connessione tra lo *status* dei disponenti e la provenienza dei documenti, come dimostra l’alta percentuale di testamenti dall’Arsinoites, dove erano localizzate le importanti comunità di veterani di Philadelphia e di Karanis. Nonostante le cautele legate alla storia dei ritrovamenti, non sembra un caso, infatti, la prevalenza di atti della prassi locale a Oxyrhynchus e la diversa distribuzione di questi ultimi rispetto a quelli romani nell’Arsinoites, dove le διαθήκαι risultano concentrate in centri abitati diversi dai villaggi di Philadelphia e Karanis<sup>90</sup>: Ptolemais Euergetis<sup>91</sup>, Hawara<sup>92</sup>, Tebtynis. Il quadro fornito dalla nostra documentazione circa la piccola proporzione di testamenti romani rispetto a quelli di tipo locale e la loro concentrazione sul territorio della provincia diventa ancora più evidente se consideriamo anche disposizioni patrimoniali con efficacia dopo la morte del disponente incluse in atti diversi dalla διαθήκη, quali μεριτεῖαι e συγχωρήματα.

I testamenti romani finora noti provenivano dalle località sopra ricordate; è, perciò, significativa la nuova identificazione di BL Add. MS. 33999 f8 (20), contenente un legato in favore di un veterano della *cohors II Thracum*, attestata in Alto Egitto nel II secolo<sup>93</sup>. Il testo appartiene a un gruppo di documenti inediti relativi a soldati e

88 Yiftach-Firankò 2002, con elenco di testimonianze (ma cf. Nowak 2020b, 116–119); aggiornamenti in *P. Yale* IV 162. Cinque μεριτεῖαι provengono dal registro di Karanis: Claytor 2014, §4.12.

89 Alston 1995, 143–144; Mitthof 2000; Sanger 2010.

90 Degna di nota è l’assenza di comunità di veterani a Soknopaiou Nesos, dove la presenza dei sacerdoti locali e la connotazione ‘egizia’ è particolarmente forte: Samuel 1981; cf. Jordens 2005 per la documentazione greca.

91 Quanto ai testamenti romani, nella metropoli venivano aperti quelli scritti nel *nomos*, ma in questa sede interessa il luogo di confezione degli atti di ultima volontà (in quanto indicativo della provenienza dei disponenti); in caso di copie di verbali di apertura redatte a uso privato, il luogo di ritrovamento può essere un indizio della provenienza dei beneficiari.

92 Un caso molto antico di testamento romano da Hawara è testimoniato da *SB XVIII* 13219 = *P.Haw.* 41 (vd. *infra*, Tabella II.2).

93 Daris 1988, 764–765.

veterani. Tuttavia, non si tratta di una novità assoluta, poiché i disponenti di due testamenti citati in documenti di diversa tipologia, *P. Wisc.* I 14 = *Pap. Choix* 6 e *P. Col.* VIII 221, appartengono proprio a questa coorte<sup>94</sup>. Nel caso di BL Add. MS. 33999 f8 (20), ciò che resta dell'atto non permette di conoscere l'identità del testatore, che potrebbe essere un soldato in servizio (come nei casi precedenti) oppure un veterano stabilitosi altrove nella provincia (essendo il legatario un veterano).

La preponderanza dei testamenti romani provenienti dall'Arsinoites nella nostra documentazione e il suo legame con l'ambiente militare risulta corroborata se estendiamo l'analisi agli atti di ultima volontà che non sono sopravvissuti, ma che troviamo citati in altri documenti (vd. Tabella II.2). Su 32 documenti, 18 o 20 provengono dall'Arsinoites; tale proporzione diventa ancora maggiore se consideriamo, come sopra, solo i dati precedenti al 212, ottenendo ancora 18 o 20 testi dall'Arsinoites su un totale di 24 (75% o 83,33%). Anche le citazioni di testamenti romani dall'Arsinoites, così come gli atti di ultima volontà superstiti, dunque, si concentrano prima della *Constitutio Antoniniana*; esse vanno prese in considerazione anche perché, mentre il primo testamento superstite – *ChLA* IX 399 (1) – risale al 91 ed è peraltro mutilo delle disposizioni patrimoniali, due citazioni indirette risalgono anche alla primissima età romana (la prima addirittura al 14 a.C.). Anch'esse, tuttavia, sono da collocare soprattutto nel II secolo, dato che probabilmente non va solo attribuito alla casualità dei ritrovamenti.

---

94 Vd. *infra*, Tabella II.2.



Tabella II.2 – Documenti in cui sono citati testamenti romani (30 a.C. – 235 d.C.)<sup>95</sup>

Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente del testamento citato	Tipologia documentale
1.	14 a.C. <i>BGU</i> IV 1113 = <i>M.Chr.</i> 169 = <i>FIRA</i> III 31 = TM 18554	Alexandria (orig.)	uomo	Συγγρόησις in cui un adolescente, cittadino romano, libera da ogni responsabilità il suo tutore, nominato per testamento (Ποιτακὴ διαθήκη) dal padre Lucius Pomponius.
2.	15 <i>SB</i> XVIII 13219 = <i>P.Haw.</i> 41 = TM 8660	Arsinoites (Hawara)	uomo	Ricevuta in cui un legatario ( <i>peregrinus</i> , diversamente dall'erede e dal testatore) attesta di aver ricevuto un legato di 10 dracme.
3.	I–II sec. <i>PSI</i> VI 690 = TM 25447 = BL II.2 141	Arsinoites	donna	Dichiarazione di οἰκογένεια di una schiavetta che Flavius Longus ha avuto da quella lasciatagli per testamento da Flavia Titantias.

<sup>95</sup> Non sono qui considerati alcuni documenti in cui la citazione di testamenti è dubbia: *P.Ross.Georg.* II 18, LXXXVI 323–328 (Arsinoites, 139–140; BL III 155–156; V 86; VI 121; VII 170; VIII 290; IX 225); registro di διαγραφαὶ bancarie, con riferimento a un lascito in un testamento romano integrato in lacuna al r. 325, interpretato dall'ed. (pag. 118) come divisione di eredità; *PSI* IV 293 (Oxyrhynchus, II–III sec.; TM 27853; BL III 222); frammento di resoconto di udienza giudiziaria, dove sono citate ταβέλλα (rr. 31–32), interpretate come *tabulae* testamentarie da Amelotti 1966a, 54. Non sappiamo se il legato (ληγάτωρ, r. 12) menzionato nel protocollo processuale *PSI* XIV 1411 (?), II sec.; TM 27053) fosse inserito in un testamento romano: vd. ed., comm. al r. 12. Si esclude, inoltre, per motivi cronologici *P.Lond.* II 171b, pag. 175 = *M.Chr.* 309 (Phebechis, III sec.; TM 31210; BL I 258; V 50; VIII 174), in quanto probabilmente posteriore all'età di Severo Alessandro: il documento è una petizione allo stratego Aurelius Resus da parte di Antonia Nemesilla, figlia del veterano Kronion e custode del testamento di suo marito, il soldato Serenos, morto in servizio; la donna chiede l'apertura del testamento. Il nome dello stratego induce a ipotizzare una datazione *post* 212; G. Bastianini (BL VIII 174) osserva che la scrittura è attribuibile alla seconda metà del III sec. e propone di identificare il 2° anno della formula di datazione con quello dei Filippi (244/5), di Gallo e Volusiano (251/2), di Valeriano e Gallieno (254/5) o di Carino e Numeriano (283/4).

	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente del testamento citato	Tipologia documentale
4.	II <sup>m</sup> . sec.	<i>P. Mich.</i> VII 435 + 440 <sup>96</sup> = TM 69887 = BL X 124	Egitto	uomini (soldati)	Documento di contabilità militare in cui sono citati legati (di 100 dracme ciascuno) da parte di soldati a favore di loro commilitoni, con deduzione della <i>VICESIMA hereditatum</i> .
5.	100	<i>PSI</i> VII 738 = TM 13789 = BL VIII 400	Arsinoites (Philadelphia)	uomo	Quietanza in cui un legatario attesta il pagamento di un legato di 200 dracme a Q. Lucretius Nepos da parte di Memmia Tyche, sorella ed erede del testatore Valerius Primigenes.
6.	131	<i>P. Wisc.</i> I 14 = <i>Pap.Choix</i> 6 = TM 16813 <sup>97</sup>	Syene	uomo (soldato)	Divisione tra tre beneficiari della proprietà di Valens, deceduto durante il servizio nella <i>cohors II Thracum</i> , con deduzione dei legati contenuti nel testamento e dei debiti lasciati dal disponente <sup>98</sup> .
7.	ca. 140	<i>BGU</i> II 600 = TM 9255 = BL I 55 e 439; II.2 19; III 13; V 12; VI 12; VIII 30	Arsinoites	uomo	Ἐπιθυμία di Herakleia, apparentemente istituita erede nel testamento di Cornelius Rufus. Tutti i testimoni appartengono alla <i>legio II Traiana</i> .

<sup>96</sup> Riedizione ampliata di un ulteriore frammento a cura di O. Salati in Scappaticcio forthcoming.

<sup>97</sup> Non incluso in Amelotti 1966a in quanto la prima edizione di *P. Wisc.* I 14 è del 1967.

<sup>98</sup> V.d. *infra*, §II.2.2. Non siamo certi che Valens fosse un cittadino romano né sappiamo se il suo fosse un testamento militare. Il nome della moglie (o *focaria*), Asklepias figlia di Dadas, lascia pensare a una *peregrina*.

	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente del testamento citato	Tipologia documentale
8.	<i>post</i> 26.VIII.142	<i>P.Catt. verso</i> = <i>M.Chr.</i> 88, I 21 ss. = TM 9924 = BL VIII 225; XII 129–130	Arsinoites (Alexandria orig.)	uomo (soldato)	Caso giudiziario in una raccolta di verbali di processo: il soldato Valerius Apollinarius istituisce eredi i suoi figli e nomina per loro tutori.
9.	<i>post</i> 26.VIII.142	<i>P.Catt. recto</i> , IV 1–15 = <i>M.Chr.</i> 372 = <i>FIRA</i> III 19b = <i>BGU</i> I 114 = TM 9923 = BL VII 123; VIII 226; IX 171; XI 137; XII 130	Arsinoites (Alexandria orig.)	uomo (soldato)	Caso giudiziario in una raccolta di verbali di processo: un'alexandrina sposa l'alexandrino Isidoros, poi divenuto soldato col nome di Iulius Martialis, da cui ha il figlio Theodoros, istituito erede nel testamento del padre. Il prefetto risponde che Theodoros non può essere considerato figlio legittimo del soldato, ma che è stato istituito erede conformemente alla legge ( <i>voit[μoς]</i> ).
10.	143	<i>P.Col.</i> VIII 221 = <i>SBX</i> 10530 = <i>ChLA</i> XLVII 1448 = TM 17631; BL IX 60–61; XI 64	Thebes	uomo (soldato)	Ricevuta in forma di <i>δάρλομα</i> in cui la madre ed erede di Ammonios figlio di Ammonios <sup>99</sup> , soldato della <i>cohors II Thracum</i> , attesta la ricezione (da parte di Iulius Silvanus, <i>ἐπίτροπος</i> , nominato nel testamento) della proprietà del <i>de cuius</i> raccolta dai <i>principia</i> . Dal totale (235 denari

99 In questo caso va sottolineato che non si conosce con sicurezza lo *status civitatis* del testatore né si sa se il suo fosse un testamento militare. Il nome 'Ammonios figlio di Ammonios' fa pensare alla condizione di *peregrinus*, ma l'argomento onomastico è da solo troppo fragile (Castagnino 2023, 44 n. 22 dà per certo che Ammonios e la madre – Senphasies figlia di Bouchis – fossero *peregrini*, mentre Iulius Silvanus e Flavius Mevianus *cives Romani o Latini*).

	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente del testamento citato	Tipologia documentale
11.	<i>post</i> 20.II.144 ( <i>P.Freib.</i> II 8) 138-161 ( <i>P.Freib.</i> II 9)	<i>P.Freib.</i> II 8 = <i>SB</i> III 6291 = <i>TM</i> 20007 = <i>BL</i> II.2 60; XII 73  <i>P.Freib.</i> II 9 = <i>SB</i> III 6292 = <i>TM</i> 11203 = <i>BL</i> II.2 122-123	Arsinoites ( <i>P.Freib.</i> II 9)	uomo (veterano)	e 14 ½ oboli) vanno dedotti due legati, rispettivamente di 15 e 10 denari, in favore di Iulius Silvanus e di Flavius Mevianus. <i>P.Freib.</i> II 9: il veterano M. Iulius Gemellus istituisce eredi un fratello e due sorelle, cittadini romani; dell'eredità fanno parte due schiavi acquistati poco prima dal testatore, del cui acquisto in comune gli eredi fanno denuncia fiscale. In <i>P.Freib.</i> II 8 (συγγόρησις di vendita) gli schiavi vengono rilevati da un solo erede, che compra dagli altri le loro quote.
12.	<i>post</i> 28.VIII.145	<i>P.Hamb.</i> I 70 = <i>FIRA</i> III 29 = <i>TM</i> 11408	Arsinoites ? (orig.)	donna	Bozza di chirografo da consegnare dal tutore al contutore, liberato dalla responsabilità di rendicontazione riguardo a un terreno catecico di tre arure (legato testamentario: Flavia Ptolema istituisce erede il nipote impubere e dà in legato l'appezzamento a uno dei tutori).
13.	<i>post</i> 148-149	<i>BGU</i> I 340 = <i>TM</i> 9064 = <i>BL</i> I 39	Arsinoites (Ptolemis Euergetis)	uomo	Petizione di Soedous all'epistratego, in cui la donna lamenta che le siano stati richiesti i τέλη καταλογισμῶν gravanti sull'eredità che ha ricevuto dal testamento di Iulius Chaeremonianus.
14.	ca. 150	<i>P.Cair: Goodsp.</i> 29 = <i>TM</i> 10307 = <i>BL</i> I 174	Arsinoites (Karanis)	uomo (soldato)	Verbale di processo a seguito del testamento di un soldato (127-128) con una disposizione (legato?) su un fondo da

	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente del testamento citato	Tipologia documentale
15.	151	<i>PS</i> IX 1027 = <i>CPL</i> 213 = <i>FIRA</i> III 59 = <i>TM</i> 13757 = <i>BL</i> VIII 404	Arsinoites (Ptolemais Euergetis)	uomo	dividere a metà tra due donne. L'erede testamentario è Demas. <i>Cretio</i> di Herennia Helene, istituita erede unica nel testamento del padre Herennius Valens.
16.	ca. 157–159	<i>BGU</i> II 388 = <i>M.Chr.</i> 91 = <i>TM</i> 20156 = <i>BL</i> I 43 e 436; II.2 16–17; XI 17; XIII 20	(Arsinoites ?), Alexandria (orig.)	uomo <sup>100</sup>	Processo davanti all'idiologo in seguito all'uccisione di Sempronius Gemellus, relativo alla falsificazione delle <i>ταβέλλαι ἐλευθερόσεων</i> <sup>101</sup> di due schiavi e all'eredità testamentaria di Gemellus. Il testamento era stato scritto su cinque tavolette e prevedeva una disposizione in tema di alimenti e vestiario. Presenti al processo sono l'omonimo figlio del testatore, con l'ἐπίτροπος Longinus Sempronianus, e la vedova Ptolemais, che sembra aver fatto disperdere e nascondere beni ereditari <sup>102</sup> .

<sup>100</sup> Il nome Sempronius Gemellus non è incompatibile con lo *status* di soldato o di veterano, anche se, come osserva Amelotti 1966a, 51, non vi sono prove certe a favore di questa ipotesi (cf. Taubenschlag 1955, 199 n. 39 e Biondi 1955, 71 n. 1).

<sup>101</sup> Il *νομικός* che le ha redatte, Flavius Iulius *alias* Sarapion, aveva confezionato anche un documento matrimoniale in latino per il testatore. Vd. Dolganov 2018, 337 e 379, con precedente bibliografia.

<sup>102</sup> Secondo Huebner 2013, 105 n. 83 è possibile che la donna volesse riappropriarsi della sua dote.

	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente del testamento citato	Tipologia documentale
17.	160	<i>P.Ross.Georg. II</i> 26 = TM 12890 = BL V 86; VII 170	Arsinoites	–	Due lettere (della prima sopravvive la fine, rr. 1–6) relative all'apertura dei testamenti.
18.	161 (?)	<i>BGU</i> II 613 = <i>M.Chr.</i> 89 = TM 9263 = BL I 439; VIII 30	Arsinoites	uomo (veterano)	Il veterano Tiberius, figlio di Tiberius, scrive al <i>praefectus alae</i> relativamente a due controversie in materia ereditaria. È citato il testamento di L. Antistius Gemellus <sup>103</sup> , che istituisce eredi delle liberte <sup>104</sup> o delle schiave <sup>105</sup> ( <i>cum libertate</i> ).
19.	170	<i>CPL</i> 214 = <i>M.Chr.</i> 327 = <i>FIRA</i> III 60 = TM 9922 = BL II.2.90; IX 170	Arsinoites (Ptolemis Euergetis)	donna	<i>Cretio</i> di Valeria Serapias relativa all'eredità lasciatale per testamento dalla madre Flavia Valeria.
20.	170	<i>CPL</i> 215 = <i>M.Chr.</i> 327 <i>descr.</i> = TM 106174	Arsinoites (Ptolemis Euergetis)	donna	<i>Cretio</i> di Valeria Serapias relativa all'eredità lasciatale per testamento dalla nonna paterna Lucretia Diodora.
21.	173	<i>SBV</i> 7558 = <i>FIRA</i> III 30 = TM 14029 = BL	Arsinoites (Karanis)	uomo (veterano)	Petizione all'epistratego con richiesta di <i>excusatio</i> dalla tutela da parte di C. Apollinarius Niger, in quanto antinoita: il veterano M. Antistius Gemellus ha istituito

103 Cf. *BGU* I 256 (Karanis, 137–142; TM 9011; BL I 33–34; Mascallari 2016, 371–372), petizione al prefetto C. Avidius Heliodoros, apparentemente relativa a una controversia ereditaria.

104 Così Amelotti 1966a, 44, in base alla definizione di Gemellus come πατριος (sic) ἀβτ(ών), r. 31.

105 Arangio-Ruiz 1906a, 256 n. 1; Kreller 1919, 280 num. 120; Taubenschlag 1955, 98 e n. 158.

Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente del testamento citato	Tipologia documentale
22.	III 189; IV 80; VII 195; XII 189			erede testamentaria la figlia impubere Valeria Tertia <i>alias</i> Thaisarton, nominando tutori lui e Valerius Komon (e in aggiunta la nonna Valeria Sempronilla come ἑταροῦλοῦθῆραια). Sono addotti due precedenti in favore del richiedente.
	<i>BGU</i> I 327 = <i>M.Chr.</i> 61 = <i>FIRA</i> III 65 = TM 9057 = BL I 38 e 435	Arsinoites	uomo (veterano)	Petizione al <i>iuridicus</i> , facente le veci del prefetto. Aitete Phrontis chiede il pagamento di un legato, lasciato per testamento dal veterano Fabullius Macer, da parte dell'erede testamentario, il con veterano C. Longinus Kastor <sup>106</sup> .
23.	<i>BGU</i> VII 1662 = TM 9541	Arsinoites (Ptolemais Euergetis)	uomo (veterano)	Ricevuta di pagamento di parte (4400 dr.) di un legato (1 talento d'argento) e del rimborso delle spese anticipate per la sepoltura da Kyrilla. Il testamento menzionato è del veterano M. Valerius Turbo <sup>107</sup> ; sono istituiti eredi (e posti sotto la tutela della loro madre Longinia Nemesilla <sup>108</sup> ) i suoi figli M. Valerius

<sup>106</sup> Vd. Palme 2006, 293–294.

<sup>107</sup> Su di lui vd. Nowak 2023, 617–618.

<sup>108</sup> La donna agisce tramite il κρόπος Claudius Vitalis (vd. Sijpesteijn 1965, 180–181); ella potrebbe essere identica a quella citata in *BGU* VII 1581 (Ptolemais Euergetis, 147; TM 9489; BL X 21) e forse in *BGU* II 567, 13–14 (?), II sec.; TM 28181; BL I 53; XII 14, dove c'è la stessa Iulia Tertia di *P. Yale* III 137, 101: vd. *infra*, nn. 229 e 382); una discendente è probabilmente la Longinia Nemesilla il cui κρόπος è il fratello Valerius Turbo in *BGU* VII 1657 (Philadelphia, 231; TM 9537; BL VI 18). Cf. *BGU* VII 1609 (Philadelphia, 186; TM 9514); *BGU* VII 1575 (Philadelphia, 189/90; TM 9482; BL II.2.33).

	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente del testamento citato	Tipologia documentale
24.	184	BGU I 361, II e III = <i>M.Chr.</i> 92 = <i>FIRA</i> III 57 = Schubert 2005 = TM 9085; BL XII 12; XIII 19	Arsinoites	uomo <sup>110</sup>	<p>Montanus e M. Valerius Longinus; alla figlia Kyrilla, ἀστὴ (nata da una precedente relazione con un' alessandrina), è assegnato il legato di un terzo di una casa, una schiava e una somma di denaro<sup>109</sup>.</p> <p>Processo davanti allo stratego della μερίς di Herakleides, in cui entrambe le parti sono cittadini romani. L'attore, Cassius <i>alias</i> Hegoumenos, antinoita, è depositario del testamento di Tiberinus; avendo egli convocato invano i testimoni per l'<i>agnitio sigillorum</i>, aveva chiesto allo stratego di convocarli e ora (alla presenza di quattro <i>signatores</i>, con il <i>voynok</i> redattore dell'atto) chiede l'apertura del testamento. L'impubere Isidoros, forse figlio del testatore, assistito dal fratello uterino Longinus, si oppone con i seguenti argomenti: sono presenti solo 4 testimoni su 7; sono stati sottratti dei beni</p>

<sup>109</sup> Amelotti 1966a, 47 osserva che è qualificata come ληνῶρον solo la somma di denaro, conformemente all'uso locale (cf. *P.Kron.* 50, 11 = *SBVI* 9377; Tebtynis, 138; TM 11572; BL V 114; *P.Stras.* VII 74; *P.Stras.* VII 684, 22; ?, 117–138; TM 16511; BL VIII 429); sul documento cf. Phang 2001, 220. Non è sicuro il contesto di riferimento della sequenza mutila ληνῶρον (ἀπαρχαῖα) μ in *P.Lond.* II 202, pag. 247, r. 14 (?; 98–117; TM 19967; BL III 92).

<sup>110</sup> Sull'identità di Tiberinus vd. Schubert 2005.



	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente del testamento citato	Tipologia documentale
25.	II <sup>ex.</sup> sec.	<i>P. Mich.</i> VII 446 = <i>CPL</i> 226 = TM 78527	Egitto	uomo (soldato)	ereditari; ci sono problemi sull'autenticità dei sigilli <sup>111</sup> . <i>Rogatio testis ad testamentum signandum.</i> Un soldato convoca un commilitone perché sigilli il suo testamento. Tavoletta parte di un dittico, resti di <i>scriptio interior</i> ed <i>exterior</i> <sup>112</sup> .
26.	II–III sec.	<i>AE</i> 1960 326 = <i>FIRA</i> III 85bis	Alexandria	uomo	Iscrizione relativa al giardino funerario fondato da Pompea Mousa, venduto illegalmente <sup>113</sup> . Riferimento al testamento di Pompeus Epaphras, in cui è istituito erede Manius Mummius Rufus, forse l'ultimo beneficiario della fondazione.
27.	214–215	<i>SB X</i> 10537 = Hagedorn 2016 = TM 17426 <sup>114</sup> ; BL XIII 206	Egitto	donna	Petizione al prefetto di Theon e Horigeneia <i>alias</i> Ptolemaios (?) relativa al testamento della loro madre, le cui volontà sono probabilmente ostacolate dalla matrigna; al r. 31 è menzionato un legato.

111 Il primo argomento è naturalmente capzioso (cf. D. 29.3.6 e P.S. 4.6.1). Sulla ricostruzione del processo vd. Schubert 2005. Amelotti 1966a, 48 n. 3 osserva che non si può vedere nel documento un richiamo al testamento pretorio.

112 Vd. Arangio-Ruiz 1956; Amelotti 1966a, 51–52 e Appendice num. 9.

113 Legras 2010, 252–255.

114 Non incluso in Amelotti 1966a, in quanto edito successivamente.

	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente del testamento citato	Tipologia documentale
28.	221–222 o 225–226 <sup>115</sup>	<i>CPR</i> I 78 = TM 22310 = BL VI 34; VIII 98	Herakleopolites	–	Frammento di contratto in cui si cita un testamento aperto (r. 11).
29.	226	<i>P.Oxy.</i> XLIII 3103 = TM 15982 <sup>116</sup>	Oxyrhynchus	uomo (liberto)	Dichiarazione di eredità <sup>117</sup> indirizzata allo stratego dalle eredi testamentarie del liberto Aurelius Moros: Aurelia Sarapias <i>alias</i> Herakleia, Aurelia Tsentourbon e Aurelia Tsenosiris.
30.	233	<i>P.Lips.</i> 19 = <i>M.Chr.</i> 211 = TM 22329 = BL I 204; II.2 79; VIII 170; X 95	Hermopolis	uomo	Ἀγοραφή regolare alla βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτήσεων di Hermopolis. Si menziona la Ῥωμαικὴ διαθήκη di Aurelius Tithoetion <i>alias</i> Sarapammon (figlio di Hermias <i>alias</i> Achilleus, la cui madre è Aurelia Aretous <i>alias</i> Heronous, figlia di Heron, ὄστῃ), aperta e tradotta nel 222 (rr. 14, 23, 32); cf. <i>infra</i> , <i>P.Lips.</i> I 10, num. 32. Nella dichiarazione i tre figli ed eredi testamentari di Aurelius Tithoetion (Aurelius Achilleus <i>alias</i> Saprion, Aurelius

<sup>115</sup> Si noti la datazione *post* 212, unico motivo per il quale il testamento citato viene considerato di diritto romano (Kreller 1919, 282 num. 130; Amelotti 1966a, 54). Lo stesso vale per i testamenti successivi.

<sup>116</sup> Non incluso in Amelotti 1966a, in quanto edito successivamente.

<sup>117</sup> Per paralleli più tardi cf. *P.Amh.* II 72 = *FIRA* III 62 (Hermopolis, 246; TM 21676; BL I 2; VII 4); *P.Oxy.* X 1274 (Oxyrhynchus, metà III sec.; TM 31728; BL VIII 243); *P.Oxy.* VIII 1114 = *FIRA* III 63 = *CPL* 217 = *ChLA* III 216 (Oxyrhynchus, 237; TM 21736; BL I 332; III 134; VII 135; VIII 241; IX 183; XII 138). In *P.Ryl.* II 109 (Hermopolis, 23.VIII.235; TM 19500; BL V 87) gli eredi di Aurelius Hermias dichiarano sotto giuramento il valore della sua eredità; il documento esula dai limiti cronologici di questa trattazione, in quanto posteriore all'uccisione di Severo Alessandro (marzo 235).

	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente del testamento citato	Tipologia documentale
31.	234-235	<i>SPPXX</i> 29 verso = TM 18697 = BL I 420; VII 259; VIII 462	Herakleopolites	-	Heron e Aurelia Eudaimonis <i>alias</i> Eus), impuberi e rappresentati dalla madre ἐπακολουθήτρια (Aurelia Aretous <i>alias</i> Heronous), con la presenza (συνεστῶτος) di Aurelius Hermias <i>alias</i> Amerimnos, figlio di Anoubios καὶ ὡς χρηματίζει, denunciano un'ipoteca che garantiva il credito del padre <sup>118</sup> .
32.	ca. 234-250	<i>P.Flor.</i> I 58, 4 ( <i>post</i> L.234) = TM 23567 = BL I 143; VIII 125; X 68  <i>P.Lips.</i> I 10 = <i>M.Chr.</i> 189, II 11-16 (240) = TM 22330 = BL I 204; VI 60; VIII 170; XIII 121	Hermopolis	uomo	Nei tre documenti si fa riferimento al testamento di Aurelius Heron, figlio di Antonas, in cui erano istituiti eredi la figlia Aretous per 1/12 ( <i>ex deince</i> ) e il figlio adottivo Serenos per 1/12 ( <i>ex uncia</i> ). Il processo riportato in <i>M.Chr.</i> 93 <sup>119</sup> , tenutosi ad Antinoopolis davanti a un giudice delegato, nasce da un fedecommesso in cui il testatore disponeva che Aretous desse a sua nipote (Demetria, figlia di Serenos), quando si fosse sposata, o 5/12 dell'eredità o 2

<sup>118</sup> Per questo documento e per il seguente cf. introd. a *PS/X* 1325 (10).

<sup>119</sup> Vd. Migliardi Zingale 2000.

	Data	Fonte	Provenienza	Informazioni sul disponente del testamento citato	Tipologia documentale
		<i>P. Stras.</i> I 41 + <i>P. Lips.</i> I 32 = <i>M. Chr.</i> 93, I 10- 15, 23-27 (250) = TM 18671 = BL II.2 154; VII 244; XII 259			talenti, che intanto doveva depositare presso un terzo, Kolluthos.

### II.1.2 Testatori, beneficiari e testimoni

In prospettiva storico-sociale, le prime informazioni rilevanti che i testamenti restituiscono concernono l'identità del disponente, i suoi legami di parentela e di amicizia. In secondo luogo, essi sono istruttivi sul grado di alfabetizzazione del testatore e dei testimoni e soprattutto sulla lingua (greca o latina) da loro usata<sup>120</sup>. Quanto alla consistenza del patrimonio, essa può essere calcolata solo in maniera approssimativa<sup>121</sup>.

Considerando in primo luogo l'identità del *de cuius*, i testamenti sopravvissuti appaiono piuttosto poveri di notizie dirette, poiché nella maggior parte dei documenti non si esplicita o non si conserva la professione, la carica o il titolo del disponente. Nei testi in cui tale informazione è preservata, si annoverano quattro militari<sup>122</sup>, due cittadini di Antinoopolis<sup>123</sup>, un liberto<sup>124</sup> e una donna<sup>125</sup>. Il nome di quest'ultima è Sabinia Apollonariion; quanto agli uomini, essi sono per lo più identificati con i *tria nomina*<sup>126</sup>, meno frequentemente con *nomen + cognomen*<sup>127</sup>; si noti che, nell'unico atto della presente silloge sicuramente posteriore al 212 in cui si preservi il nome del disponente, esso è Aurelius Chairemon, verosimilmente uno dei *novi cives* creati dalla *Constitutio Antoniniana*<sup>128</sup>. Quando i testamenti sono citati in altri documenti (Tabella II.2), la qualifica di soldato<sup>129</sup> o di veterano<sup>130</sup> del disponente è esplicitata in 12 casi su 32, ma non si esclude che altri testatori di cui abbiamo notizia fossero militari<sup>131</sup>; grazie a queste citazioni indirette, inoltre, veniamo a conoscenza degli atti di ultima volontà di quattro donne<sup>132</sup> e di un liberto<sup>133</sup>. Non sempre conosciamo l'unità

120 Vd. *infra*, §II.1.2.1.

121 Vd. *infra*, §II.1.2.2.

122 Due soldati e due veterani: vd. rispettivamente *FIRA* III 47 (6) e *BGU* VII 1695 (8); *P.Select.* 14 (2) e *BGU* I 326 (14).

123 *P.Diog.* 9 (12) e *P.Diog.* 10 (23).

124 *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4).

125 *PSIX* III 1325 (10).

126 *P.Select.* 14 (2); *ChLA* X 412 (3); *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4); *P.Diog.* 9 (12); *BGU* I 326 (14); *P.Oxy.* LII 3692 (16); *ChLA* X 427 (17); *P.Diog.* 10 (23). In *ChLA* IX 399 (1) non sopravvive il *cognomen* del testatore Ti. Claudius, mentre in *P.Carlsberg inv.* 671 + *P.Berol.* 14470 *b recto* (5) solo il prenome *C(aius)* è superstite.

127 *FIRA* III 47 (6), dove è però indicato il prenome del fratello (ed erede di secondo grado) del testatore; *BGU* VII 1695 (8).

128 *P.Oxy.* XXII 2348 (26). Negli esempi sopra indicati, solo in certi casi il *cognomen* è di origine latina: *ChLA* X 412 (3); *P.Diog.* 9 (12); *P.Diog.* 10 (23). Sul problema dell'origine dei nomi 'greci' nell'Egitto romano vd. tra gli altri Bagnall 1997b, con discussione della precedente bibliografia; sul sistema di nomenclatura latino in combinazione con nomi greci o egiziani vd. più di recente Depauw 2016.

129 *P.Mich.* VII 435 + 440; *P.Wisc.* I 14 = *Pap.Choix* 6; *P.Catt. verso*; *P.Catt. recto*, IV 1–15; *P.Col.* VIII 221; *P.Cair.Goodsp.* 29; *P.Mich.* VII 446.

130 *P.Freib.* II 8; *BGU* II 613; *SBV* 7558; *BGU* I 327; *BGU* VII 1662.

131 Vd. Amelotti 1966a, 99 n. 1 e *infra*, §II.2.4.

132 *PSI* VI 690; *P.Hamb.* I 70; *CPL* 214–215.

133 *P.Oxy.* XLIII 3103, che è posteriore alla *Constitutio Antoniniana*, diversamente da *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4).

di servizio dei militari o il loro ruolo: quest'ultimo è noto solo per Antonius Silvanus (*equus alae I Thracum Mauretanae, stator praefecti, turma Valeri*) in *FIRA* III 47 (6) e per Safinnius Herminos (soldato della *classis Augusta Alexandrina*) in *BGU* VII 1695 (8); di C. Longinus Kastor, testatore di *BGUI* 326 (14), sappiamo che egli è un veterano della *classis praetoria Misenensis*. La povertà di informazioni in merito implica anche una difficoltà nell'ipotizzare la consistenza del patrimonio in relazione all'ammontare della paga dei diversi soldati<sup>134</sup>.

La prevalenza di soldati e veterani – che, come si è osservato, si rintraccia in particolare tra i testamenti dall'Arsinoites – è ancora più significativa se si considerano gli atti per i quali si può ragionevolmente ipotizzare che il disponente sia un militare<sup>135</sup>.

Il più noto tra i testamenti di soldati – *FIRA* III 47 (6) – è quello fortunatamente integro di Antonius Silvanus, cavaliere dell'*ala I Thracum Mauretana*. Al momento della redazione dell'atto (Alexandria, 142), il soldato era ancora in servizio; tuttavia, poiché il polittico proviene da acquisto, la mancata conoscenza del luogo di ritrovamento impedisce di stabilire se il cavaliere lo avesse portato con sé dopo il congedo nel luogo di residenza da lui scelto<sup>136</sup>. A rigore, inoltre, poiché il testamento non ci è pervenuto attraverso il suo verbale di apertura, non siamo certi che si tratti della versione definitiva, così come negli altri casi di esemplari preservati su codici di tavolette<sup>137</sup>. Silvanus provvede in primo luogo alla sua famiglia: eredi di primo e di secondo grado sono, rispettivamente, il figlio e il fratello; quest'ultimo riceverà in legato 750 denari nel caso in cui non diventasse erede; un altro legato di 500 denari è assegnato alla madre del figlio del disponente, Antonia Thermouthas, probabilmente così definita in quanto non moglie legittima. Piccoli legati di 50 denari sono poi assegnati al *procurator* Hierax<sup>138</sup> e al prefetto di Silvanus, che è *stator praefecti*<sup>139</sup>. Diversamente da altri casi, qui il testatore non dà disposizioni per il proprio funerale, ma chiede che il pagamento della *vicesima* per la liberazione *sub condicione* dello schiavo Kronion sia a carico dell'eredità. L'atto è sottoscritto dal disponente (in greco) e da sette testimoni (parte in latino, parte in greco); anche i testimoni sono militari in servizio attivo.

Un altro testamento di un soldato in servizio è parzialmente preservato da *BGU* VII 1695 (8), scritto ad Alexandria (157) ma trovato a Philadelphia, forse il luogo scelto dal disponente per stabilirsi dopo il congedo. Questi è un soldato della flotta (*mil(es) classis Aug(ustae) Alex(andrinae)*), Safinnius Herminos; dell'atto non sopravvivono purtroppo né l'istituzione di erede né l'assegnazione di eventuali legati, il che impedisce di conoscere la situazione familiare del testatore e di farsi un'idea più precisa sulle sue proprietà. Un indizio a quest'ultimo proposito è costituito dalla

134 Sulla paga militare vd. Speidel 1992; Alston 1994; Herz 2007.

135 Per la documentazione africana cf. Le Bohec 1996, con precedente bibliografia.

136 Cf. *BGU* VII 1695 (8).

137 Sulla possibilità di aggiornare il proprio testamento vd., tra gli altri, Scotti 2016.

138 Per la funzione del *procurator* vd. *infra*, §II.2.2.

139 Vd. Ricci 2008, 1235 n. 35.

somma di 200 denari destinata alle spese funebri<sup>140</sup>, ma mancano paralleli perspicui con cui istituire un confronto, a causa della rarità con cui nei testamenti romani d'Egitto di questo periodo viene specificata o sopravvive la cifra da impiegare per il funerale: in *P.Select.* 14 (2), come si vedrà, quest'ultima è in lacuna; in *BGUVII* 1655 (9), del 169, la somma è di difficile decifrazione; nel frammentario e più tardo *P.Vindob.* L 74 *recto* (24), forse da datare tra 212 e 235, sembra che oltre alle spese (ignote) per la sepoltura ve ne siano altre da ripetere ogni anno durante determinate festività (resta la menzione di due *dichora* di vino al giorno<sup>141</sup>). Anche nella prassi locale coeva, infine, le spese funebri spesso non vengono quantificate oppure non sono più rilevabili<sup>142</sup>. Il testamento di Safinnius Herminos è sottoscritto da testimoni, le cui dichiarazioni non sono interamente conservate; da ciò che resta si evince, però, che alcune di esse fossero in latino, altre in greco, e che i testimoni fossero almeno in parte comilitoni del disponente (tab. A, r. 1: *cl(assis) Alexandr(inae)*), così come in *FIRA III* 47 (6).

Un veterano è, invece, C. Iulius Diogenes, testatore di *P.Select.* 14 (2), risalente al secondo quarto del II secolo e proveniente dall'Arsinoites. La rilettura del documento qui proposta conduce, tra le altre cose, a una diversa ricostruzione delle identità delle eredi e dei legatari rispetto a quanto finora sostenuto: eredi sono, infatti, due donne libere (e non schiave *heredes cum libertate*), probabilmente figlie del testatore, che sembrano figurare nella sezione dei legati, con l'assegnazione di almeno uno schiavo ciascuna; tra i legatari si annoverano anche due figli spuri del disponente e della sua liberta Iulia Primilla, ossia i gemelli C. Iulius Diogenes e Iulia Isarous, già noti da *SB I* 5217 = *FIRA III* 6<sup>143</sup>, i quali ricevono ἐξ ἴσου 10 arure di terra coltivata a grano e 2 arure di palmeto; un altro legatario ignoto ottiene almeno 6 arure (di palmeto?), ¼ (?) di arura di canneto, 6 arure di terra coltivata a grano e una schiava. Alle spese connesse alla sepoltura dovranno provvedere le figlie (non è chiaro se si tratti delle sole eredi o anche di Isarous), mentre Diogenes e Isarous dovranno saldare eventuali debiti e curarsi del sostentamento di Iulia Primilla. Solo il nome di un testimone è preservato, il quale, analogamente ai precedenti casi, è un veterano come il disponente: si tratta del

140 La cifra di 200 denari non appare, comunque, particolarmente elevata. Per Garrido Domené – Pérez Zurita 2022 essa indica che Safinnius Herminos e/o la sua famiglia erano di risorse economiche modeste (motivo per cui il soldato sarebbe entrato nell'esercito). Gli studiosi si basano sul paragone con le cifre indicate nel λόγος κηδείας *SPP XXII* 56 (II–III sec.; *TM* 27634; *BL* II.2 167; *IX* 352; *X* 273–274; *XII* 278–279) e nella lettera sulle spese funebri preservata in *P.Lond.* III 717 *descr.* = *P.Nekr.* 18 (260–275; *TM* 22633; *BL* I 191; II.2 187; *IV* 35; *XI* 87); cf. Burnet 2003, 281–283. Tener conto di questi due documenti appare opportuno, ma, oltre alle difficoltà sottolineate dagli autori (Garrido Domené – Pérez Zurita 2022, 37–38), il confronto puntuale con essi è inficiato dal fatto che *BGUVII* 1695 (8) è del 157, mentre *P.Lond.* III 717 *descr.* risale al III sec. avanzato e *SPP XXII* 56 è di incerta datazione.

141 Per i prezzi attestati nel III sec. per μονόχορον (metà del δίχορον) di vino vd. Rathbone 1991, 468–470; Mayerson 2000.

142 *P.Oxy.* III 493; *P.Mich.* IX 549; *CPR* VI 1; *BGUVII* 1654; *P.Stras.* VI 546; *BGU* III 896; *PSI* XII 1263; *P.Stras.* IV 284; *SB* VI 9356 (vd. *supra*, Tabella II.1).

143 Theadelphia, *post* 2.II.148; *TM* 13977; *BL* III 174; *IX* 242; *X* 183; *XII* 181.

*familiae emptor* C. Numissius Crispus, forse identico a uno dei *signatores* dell'accordo matrimoniale preservato in *PSIVI* 730; in tal caso, ciò costituirebbe un indizio per la datazione e la provenienza di quest'ultimo documento<sup>144</sup>. Il confronto con i paralleli induce a ipotizzare che anche altri testimoni fossero (ex) militari. Non resta alcuna sottoscrizione, poiché la parte finale dell'atto di ultima volontà è perduta.

Ancora un veterano è C. Longinus Kastor, ex soldato della flotta di Miseno e testatore di *BGUI* 326 (14), confezionato a Karanis nel 189 e aperto nella metropoli nel 194. Egli libera e istituisce eredi in parti uguali due sue schiave<sup>145</sup>, Marcella e Kleopatra, disponendo che in caso di loro morte la quota di Marcella vada a Sarapion, Sokrates e Longus, quella di Kleopatra a Neilos; probabilmente si tratta dei figli delle due schiave. Anche Sarapias, esplicitamente riconosciuta come figlia di Kleopatra, viene manomessa, ma non è designata come erede; a lei, tuttavia, è assegnato un legato che, oltre a due parcelle di terreno del totale di 6 ¼ arure, comprende la terza parte della casa del testatore, di un'altra casa da lui acquistata e di un palmeto. Pertanto, diversamente da Sarapion, Sokrates, Longus e Neilos, i quali riceveranno dei beni solo in caso di morte delle eredi di primo grado, a Sarapias spetta di fatto un terzo dell'eredità, cioè una fetta equivalente a quella delle due eredi. È, pertanto, condivisibile l'ipotesi secondo cui ella sarebbe figlia naturale di Kastor, forse non istituita *heres cum libertate* come sua madre perché, in quanto minore di trenta anni, secondo la *lex Aelia Sentia* le sarebbe stata preclusa la piena cittadinanza romana<sup>146</sup>. In un codicillo, inoltre, Kastor dispone un lascito di 4000 sesterzi per il suo συγγενής Iulius Serenus. Nonostante, come di consueto, sia impossibile risalire all'ammontare dell'intera eredità, le somme citate nell'atto sono tra le più cospicue della nostra documentazione, tanto che Kastor è stato collocato da Alston nella fascia più abbiente dei *villagers* di Karanis ed era già stato classificato da Montevecchi – la quale, lo ricordiamo, considerava anche le διαθήκαι locali – come il testatore più ricco insieme a Sabina Apollonarian in *PSI XIII* 1325 (10)<sup>147</sup>. È possibile che il disponente abbia ottenuto parte di questi beni in quanto erede di C. Fabullius Macer, come sappiamo da una petizione al δικαιοδότης (*iuridicus*) di Aitete Phrontis (*BGUI* 327, del 176), alla quale Macer aveva assegnato in legato 2000 dracme d'argento e un σουβρικοπάλλιον, che l'erede – ossia Kastor, già veterano – non le aveva consegnato<sup>148</sup>. La preservazione integrale dell'atto di ultima volontà di Kastor permette di conoscere i nomi di tutti i testimoni, sia del testamento sia dei codicilli. Due di essi, T. Flavius Iulianus e L. Valerius Lucretianus, sono probabilmente attestati in altri documenti da Philadelphia, quali la *cre-*

144 Colella 2021c.

145 Un'istituzione di erede *cum libertate* è stata vista in *BGUI* II 613, anche se è possibile che al momento della confezione del testamento le eredi fossero già liberte del disponente. Vd. *supra*, Tabella II.2.

146 Sull'identità di Sarapias e degli altri supposti figli delle due eredi, nonché sul loro *status civitatis*, cf. introd. a *BGUI* 326 (14).

147 Montevecchi 1935, 95; Alston 1995, 127.

148 Vd. *supra*, Tabella II.2; introd. a *BGUI* 326 (14) e a P.Vindob. L 74 *recto* (24). La presenza del σουβρικοπάλλιον lascia sospettare che si trattasse della restituzione di una dote *de facto*.



*tio hereditatis* di Valeria Serapias (nella quale compaiono insieme al  $\nu\omicron\mu\kappa\acute{o}\varsigma$  del testamento, C. Lucius Geminianus), un accordo matrimoniale e un altro testamento romano<sup>149</sup>. Tra i *signatores*, l'unico esplicitamente definito veterano è Iulius Gemellus, che compare sia nel testamento sia nei codicilli; egli è forse identico al soldato e al veterano omonimi attestati in altri documenti da Karanis<sup>150</sup>. Un veterano è forse anche C. Longinus Aquila<sup>151</sup>. L'intero verbale di apertura si conserva nella sua traduzione greca, approntata dal  $\nu\omicron\mu\kappa\acute{o}\varsigma$  C. Lucius Geminianus, e non sono presenti (o non sono state riprodotte) le sottoscrizioni del testatore né dei testimoni<sup>152</sup>.

Come si è visto, tra i testimoni si trovano per lo più individui provenienti dagli stessi gruppi sociali dei disponenti, tanto che nei testamenti di militari anche i *signatores* sono generalmente legati all'esercito; questo fenomeno si può connettere sia con le relazioni intrecciate dai singoli individui nel loro ambiente sia, prima del 212, con la difficoltà di trovare un numero sufficiente di cittadini romani altrove<sup>153</sup>.

Su questa base, si può ipotizzare da un lato che il Ti. Claudius che figura tra i *signatores* di *ChLA* IX 399 (1) sia un parente dell'omonimo testatore e che lo stesso valga per i due M. Sabinus nel testamento di Sabinia Apolloniarion, *PSIX* 1325 (10), analogamente a quanto accade in altri atti<sup>154</sup>; dall'altro, che anche i disponenti di *ChLA* X 412 (3) e di *CPR* VI 76 (21) siano soldati o, più probabilmente, veterani.

Il primo è il testamento di M. Sempronius Priscus, confezionato a Karanis a marzo del 131 e aperto a Ptolemais Euergetis nel dicembre dello stesso anno.

Tre dei quattro *reliqui signatores* (C. Valerius Pudens, C. Iulius Saturninus e C. Domitius Clemens) sono definiti veterani; questo dato, insieme a quello del villaggio in cui il testamento è stato scritto, induce a ipotizzare con buona probabilità che anche

149 *M. Chr.* 327 (170); *ChLA* IV 249 (II sec.); *P. Diog.* 10 (23).

150 Rispettivamente nei registri fiscali preservati in *P. Mich.* IV.1 224, 3931 (*post* 16.XI.173; TM 11999; BL III 113; IV 54; VII 109; VIII 212; IX 159; X 124; XI 131; XII 120; XIII 136) e nel certificato di  $\acute{\epsilon}\pi\acute{\iota}\kappa\rho\iota\varsigma$  di Valerius Clemens, *SB* IV 7362 = *FIRA* III 7b (188; TM 14014; BL II.2 135; III 184; V 100; VII 193; VIII 327); Alston 1995, 128.

151 Cf. uno dei venditori nella compravendita di terreno *BGUI* 71 (189; TM 9116; BL I 15; VII 10) e l'omonimo menzionato nei rotoli fiscali *SB* XIV 11710, 2197–2198 (171/2; TM 11998; BL VIII 212; IX 159; X 123; XII 120; XIII 136); *P. Mich.* IV.1 224, 4345–4346; *P. Mich.* IV.1 225, 3406–3407 (*post* 26.III.175; TM 12000; BL III 113; IV 54; VII 109; VIII 212–213; XII 120; XIII 136).

152 Sulla presenza delle sottoscrizioni del testatore e delle *adscriptiones* dei testimoni nei testamenti e sulla loro riproduzione nei verbali di apertura vd. *supra*, §1.2.2.2.1.

153 Cf. Champlin 1991, 75–81. Sulla difficoltà di reperire testimoni romani in ambiente provinciale cf. e.g. la risposta di Trebazio Testa ad Augusto in I. 2.23, su cui vd. Bertoldi 2015, 164–164 con precedente bibliografia.

154 Champlin 1991, 79 n. 51 ipotizza un legame di parentela tra la figlia del testatore di *ChLA* X 412 (3), Longinia, e due dei probabili *signatores* dell'originale (M. Longinus Longus, *libripens*, e C. Longinus Priscus, *antestatus*), nonché tra due dei *reliqui signatores* nello stesso atto, M. Lucretius Clemens e Domitius Clemens (il prenome *C(aius)* non era stato letto nelle precedenti edizioni), ma in quest'ultimo caso l'identità di *cognomen* non sembra sufficiente. Una simile relazione di parentela tra il disponente e un testimone è forse ravvisabile nel *nomen* Longinus in *BGUI* 326 (14): Champlin 1991, 78–79.

il disponente fosse un veterano al momento della redazione dell'atto. Accogliendo tale ipotesi, il documento diventa un parallelo particolarmente significativo per *BGUI* 326 (14): non solo, infatti, esso si aggiunge alle testimonianze sull'abitudine dei militari di chiedere a (ex) commilitoni di fungere da testimoni per i propri atti giuridici, ma, come dimostrato da R. Alston per il testamento di Kastor<sup>155</sup>, attesta ulteriori legami tra la comunità di veterani di Karanis e quella di Philadelphia. Anche se non è esplicitata la qualifica dei partecipanti alla *mancipatio familiae*, infatti, il *familiae emptor* M. Lucretius Clemens era un cavaliere ausiliario della *cohors I Thracum*, probabilmente un *peregrinus* di origine siriana, che dopo il congedo si stabilì a Philadelphia: lo sappiamo dal suo documento di ἐπίκρισις, del 132/3<sup>156</sup>. Per questo motivo il suo ruolo di *familiae emptor* in *ChLA* X 412 (3), confezionato nel marzo 131, è degno di nota: se *ChLA* X 412 (3) è un testamento ordinario, infatti, Clemens doveva essere cittadino romano già più di un anno prima del suo estratto di ἐπίκρισις. In tal caso, se ne dovrebbe dedurre che Clemens era stato già congedato nel 131 e che tra la *honestia missio* e l'ἐπίκρισις poteva intercorrere diverso tempo<sup>157</sup>. Oltre al legame con Philadelphia, per alcuni testimoni è possibile individuarne uno con Antinoopolis: non solo, infatti, i discendenti di M. Lucretius Clemens saranno antinoiti, ma due dei *reliqui signatores* potrebbero essere identici a dei cittadini di Antinoopolis noti da altri documenti<sup>158</sup>. Un altro militare è probabilmente l'*antestatus* C. Longinus Priscus, se è lui il veterano che presta giuramento davanti allo stratego in *BGUI* 581 = *M. Chr.* 354 (Karanis, 133)<sup>159</sup>. Il testamento è sottoscritto dal disponente in greco, mentre eventuali sottoscrizioni dei testimoni non sono state riprodotte nel verbale di apertura.

155 Alston 1995, 125–127; cf. Champlin 1991, 78–79.

156 *P. Diog.* 5 (Arsinoites, *post* 138; *TM* 10714; *BL* X 62; *XI* 73); l'estratto di ἐπίκρισις è datato al 132/3, ma fu copiato alcuni anni dopo. Sull'archivio familiare di M. Lucretius Clemens e dei suoi discendenti vd. *TM Arch* ID 137.

157 L'assenza di qualifica di veterano per M. Lucretius Clemens non è prova del contrario. Ciò che resta di *ChLA* X 412 (3) fa pensare a un testamento ordinario, anche se non è certa la qualifica del testatore, probabilmente un veterano; a rigore, tuttavia, non si può escludere che egli si fosse avvalso del privilegio del *testamentum militis*, normalmente concesso fino a un anno dal congedo (vd. *infra*, §II.2.4).

158 C. Valerius P(r)udens (*P. Louvre* II 114: 150–175; *TM* 88781); C. Domitius Clemens (*SB* XII 11103: 155; *P. Mich.* IV.1 224: 171–175). A questo proposito è interessante che chi ha scritto il verbale ha probabilmente indicato per errore come luogo di apertura Antinoopolis, per poi correggerlo in Arsinoe (per una diversa decifrazione del punto cf. *ChLA* X 412 (3) con comm. a II 13). Anche se non è possibile addurre prove certe in merito, si può ricordare a tal proposito che, pur senza conoscere questi dati, A.K. Bowman (introd. a *P. Turner* 29–30) aveva suggerito la possibilità che lo stesso *familiae emptor* M. Lucretius Clemens fosse un antinoita, come i suoi discendenti; tale ipotesi è stata scartata da Schubert 1990, 9.

159 *TM* 9241; *BL* I 54. Cf. *P. Mich.* VIII 472 = *ChLA* XLII 1219 = *CPL* 255 (Karanis, II<sup>m</sup>. sec.; *TM* 27085; *BL* VIII 215; *X* 124; *XIII* 137), lettera di Claudius Tiberianus a Longinus Priscus, *dominus* e *rex* suo; se si trattasse dello stesso destinatario della lettera preservata in *BGUI* VII 1672 (Philadelphia, II sec.; *TM* 27603), questa costituirebbe un'ulteriore attestazione di legami con Philadelphia. Per gli altri testimoni vd. Colella 2021a, 61–65.

Il fatto che dei veterani stanziati in Arsinoites rientrassero tra i cittadini di Antinoopolis non desta particolare sorpresa<sup>160</sup>.

All'archivio familiare dei discendenti del suddetto veterano, M. Lucretius Clemens, appartengono *P.Diog.* 9 (12) e *P.Diog.* 10 (23)<sup>161</sup>, gli unici due testamenti romani di questo periodo i cui disponenti sono antinoiti (rispettivamente M. Lucretius Minor e L. Ignatius Rufinus). La maggior parte dei documenti che compongono l'archivio provengono da Philadelphia; anche nel caso di *P.Diog.* 10 (23) sappiamo che l'atto fu confezionato e aperto in questo villaggio, laddove tali informazioni mancano per *P.Diog.* 9 (12).

Mentre la loro estrazione sociale è nota, purtroppo tali documenti non restituiscono indizi rilevanti sulla condizione economica dei testatori. *P.Diog.* 10 (23), benché riprodotto nel verbale di apertura in forma poco accurata, è conservato integralmente e fornisce più informazioni sull'alfabetizzazione del testatore (la cui sottoscrizione – riportata in copia – è in greco) e sull'identità dei testimoni; in particolare, una nuova lettura al r. 22 suggerisce la possibilità che tra i *reliqui signatores* figurasse proprio M. Lucretius Diogenes II, cui la maggior parte dei documenti costituenti l'archivio va ricondotta. Il beneficiario che probabilmente chiese di redigere la copia del verbale di apertura del testamento deve essersi rivolto a una persona poco familiare con la lingua latina (e, forse, con la stessa tipologia documentale), se si considerano i molti errori e le omissioni presenti nel testo. Non è purtroppo preservata la sottoscrizione di M. Lucretius Minor – il cui testamento è riprodotto in traduzione in *P.Diog.* 9 (12) –, ma sappiamo da altri documenti che il figlio M. Lucretius Diogenes II era un βραδέως γράφων, il quale aveva difficoltà anche a scrivere il proprio nome<sup>162</sup>, mentre la figlia Lucretia Octavia era analfabeta<sup>163</sup>.

Alcuni testi per il loro stato di preservazione forniscono scarse informazioni sia riguardo all'estrazione sociale e al grado di familiarità con la lingua latina del *de cuius* e dei testimoni sia quanto al patrimonio; in tre casi si possono almeno avanzare ipotesi sull'appartenenza del disponente all'ambiente militare. In *P.Oxy.* LII 3692 (16) il fatto che il testatore, C. Iulius Diogenes, non definisca Claudia Techosis come sua moglie, bensì come madre dei suoi figli, può suggerire che egli fosse un militare, non unito alla donna in *iustae nuptiae*<sup>164</sup>; analogamente, la menzione di una παραθήκη in *P.Vindob.* L 74 *recto* (24) sembra rinviare a una dote nascosta sotto forma di deposito, pra-

160 In base alla documentazione superstita, che proviene quasi interamente dall'Arsinoites, sembra che Adriano avesse scelto i membri del corpo civico soprattutto dai 6475 cateci dell'Arsinoites e dai veterani, i quali potrebbero essere stati gruppi in parziale sovrapposizione. Nella sua prosopografia Malouta 2009a condivide l'ipotesi di Alston 1995, 218 e Braurnert 1964, 214, secondo cui i veterani già prima di Antonino Pio costituivano una buona parte dei primi cittadini di Antinoopolis; cf. già Zahrt 1988, 685–687; Schubert 2007, 58 e 108.

161 Schubert 2007.

162 *P.Diog.* 18 (Philadelphia, 225; TM 10693) e *P.Diog.* 27 (Philadelphia, 213; TM 10699; BL X 63; XI 73; XII 64); cf. Youtie 1971b; Hanson 1991, 159–161.

163 *P.Diog.* 27.

164 Cf. *FIRA* III 47, 29 (6).

tica diffusa tra i soldati e le loro donne, cui era vietato il matrimonio; molto incerta è la qualifica di *naturales* attribuita ai figli di C. Hostilius Clemens in *ChLA* X 427 (17), sulla cui base si potrebbe ipotizzare che il testatore fosse un (ex?) soldato<sup>165</sup>.

Ancora, dati interni a *PSIXIII* 1325 (10) suggeriscono che anche Sabinia Apollonarian potrebbe far parte di una famiglia militare, dato che l'*antestatus* M. Sabinus Rufus è qualificato come veterano e (come un altro testimone) porta lo stesso *nomen* della testatrice. È degno di nota che i figli di Apollonarian – le cui sostanze appaiono considerevoli, a giudicare dai legati superstiti – sembrerebbero anche cittadini alessandrini; forse questo è il motivo del coinvolgimento dell'esegeta di Alexandria e degli altri pritani.

L'unico caso di un testatore liberto si ha in *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4), dove Ti. Claudius Alexander istituisce la colliberta Claudia Theanous come unica erede di primo grado e il figlio di quest'ultima, Ti. Claudius Ptolemaios, come erede di secondo grado. Nell'atto non sono menzionati come beneficiario né il patrono (o suoi eventuali figli maschi) né eventuali discendenti del disponente<sup>166</sup>. Alexander, inoltre, assegna a due colliberti legati di 100 dracme ciascuno, la cui scarsa entità potrebbe costituire un indizio sulla consistenza del patrimonio del disponente, benché non sia nota la proporzione tra questi lasciti e l'intera eredità. Anche la somma di 100 dracme che l'erede dovrà destinare alle esequie appare irrisoria se confrontata con quella di altre clausole funerarie attestate nella documentazione papirologica, benché quest'ultima riporti in genere cifre significativamente inferiori rispetto a quella epigrafica o letteraria<sup>167</sup>.

Da questa carrellata emerge come dagli atti di ultima volontà si possano ricavare informazioni riguardo alla composizione della famiglia dei disponenti e, più in generale, alle relazioni da questi intessute. Come anticipato, si presume che i *fili* viventi siano sempre nominati nei testamenti romani, anche solo per diseredarli; più in generale, casi di diseredazione di *heredes sui* non sono noti nella documentazione di questo periodo<sup>168</sup>. Naturalmente non è detto, invece, che siano citati tutti gli schiavi posseduti, a meno che non siano liberati e istituiti eredi oppure costituiscano l'oggetto di legati o fedecommessi. Talvolta resta l'eco di buoni rapporti non solo attraverso i lasciti disposti dal testatore, ma anche grazie a incisi quali *u]xori quā[m] d[i]lego* oppure *d(o) · l(ego) Lucretia Octavia [c]oniu]gae meae, qui multum laboraverit in infir-*

165 Per un'ipotesi alternativa vd. comm. a *ChLA* X 427, 2 (17).

166 Sulla *portio debita* della metà dei beni del liberto spettante al patrono (o, in caso di premorienza, ai figli maschi di quest'ultimo) vd. Gai 3.40–42 (su cui Voci 1967, 331–347; Puliatti 2016, 124); in part. sul regime della successione del patrono nei *bona libertorum* vd. diffusamente Masi Doria 1996; cf. Masi Doria 2023b. Come suggeritomi da D.W. Rathbone, ragioni onomastiche fanno sospettare che il patrono del testatore e di Theanous fosse un alessandrino che aveva ottenuto la cittadinanza per concessione dell'imperatore Claudio.

167 Champlin 1991, *passim*. Cf. *P.Select.* 14 (2); *BGU*VII 1695 (8); *BGU*VII 1655 (9); P.Vindob. L 74 *recto* (24).

168 Cf. *P.Princ.* II 38, sul quale vd. *infra*, n. 170 e Tabella II.1.

*mitatem meam*, entrambi riferiti alle mogli dei disponenti<sup>169</sup>. Allo stesso modo, relazioni conflittuali sono testimoniate tanto da disposizioni concrete quanto da giudizi espressi a proposito di una persona: è il caso di Thaisas, *quae mihi molesta sit*, alla quale si vieta di avvicinarsi alla salma e di avere alcun *negotium* con le figlie del testatore<sup>170</sup>.

Si osserva nei testamenti romani la tendenza a nominare eredi i figli, i quali avrebbero per lo più ereditato anche nella successione intestata, lasciando però dei beni in legato alle mogli<sup>171</sup> (legittime o *de facto*); delle eccezioni sono rintracciabili *P.Oxy.* LII 3692 (16), dove sono istituiti eredi i tre figli del testatore insieme alla loro madre, e in *BGUI* 326 (14), dove probabilmente le eredi sono concubine del disponente e la legataria è una sua figlia naturale. Alle madri dei propri figli i testatori lasciano talvolta legati tramite i quali restituiscono loro la dote<sup>172</sup>, in alcuni casi aggiungendo altri beni a condizione che si occupino degli eredi<sup>173</sup>; la connessione con la tutela è un punto di contatto con la prassi locale<sup>174</sup>. Si noti che in *P.Select.* 14 (2), invece, è ai legatari Diogenes e Isarous, figli spuri del testatore, che viene chiesto di provvedere al sostentamento della madre. In *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) è erede di primo grado una colliberta del testatore, con la quale egli forse aveva una relazione, mentre è erede di secondo grado il figlio di lei e sono legatari due colliberti, i cui rapporti col disponente non sono noti; è possibile che il disponente non avesse figli. Comune è, inoltre, affidare la cura delle esequie agli eredi<sup>175</sup>; in alcuni casi il testatore chiede a delle donne di provvedere al funerale, ma non sappiamo se si tratti di eredi o legatarie<sup>176</sup>.

I dati fin qui raccolti portano ad alcune conclusioni in merito al profilo dei cittadini romani in Egitto fino all'età di Severo Alessandro, che verranno sviluppate di seguito. Una volta osservata la non sorprendente prevalenza di militari, si può considerare ciò

169 Vd. rispettivamente *P.Mich.* VII 439, 1 (7) e *P.Diog.* 10, 5–6 (23). È possibile che in *PSI* VI 696, 9 vi sia, analogamente a *P.Diog.* 10, 5–6 (23), un riferimento a una figura femminile (la moglie o una delle figlie?) che si è presa cura del testatore durante la sua malattia. Cf. anche *P.Oxy.* XXVII 2474, in cui la σύμβιος del disponente è ripetutamente definita εὐνοουστίατη.

170 *ChLA* X 412, I 24 (3). Cf. le disposizioni e le parole riservate da Aurelia Eustorgis alla ex moglie del figlio in *P.Lips.* I 29; in *P.Princ.* II 38 Aurelia Serenilla istituisce erede sua madre e lascia un legato al marito, ma non è chiaro se ella effettivamente desiderò i suoi figli (Amelotti 1966a, 123 n. 2; Nowak 2015a, 376) a causa delle difficoltà di decifrazione del r. 4.

171 In part. *P.Diog.* 10 (23). Vd. *supra*, §II.2.1. La nostra documentazione è povera di testatrici, ma non c'è ragione di pensare a una diversa tendenza nei lasciti al marito.

172 *P.Vindob.* L 74 *recto* (24); forse *P.Mich.* VII 439 (7). Cf. *infra*, §II.2.1.

173 *P.Diog.* 9 (12); in *CPR* VI 76 (21) sembra che venga chiesto alla madre di sorvegliare l'eredità finché l'erede diventi maggiorenne; cf. *FIRA* III 47 (6).

174 Per quest'ultima vd. Yiftach-Firanko 2006. Tra le *donationes mortis causa* cf. e.g. *P.Diog.* 11–12 (Ptolemais Euergetis, 213; *TM* 10690–10691; *BL* X 63; XII 64), dove Isidora lascia il suo patrimonio al figlio, con l'eccezione di 500 dracme e di due schiavi, che vanno al marito, M. Lucretius Diogenes II. Cf. *infra*, §II.2.2.

175 *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4); *PSI* XIII 1325 (10); *BGU* I 326 (14); *P.Diog.* 10 (23); forse *P.Vindob.* L 74 *recto* (24) e *P.Oxy.* XXII 2348 (26). Non sappiamo se le figlie del testatore nominate nella clausola funeraria di *P.Select.* 14 (2) siano solo le eredi: vd. introd. al testo.

176 *ChLA* X 412 (3); *P.Mich.* VII 439 (7); *BGU* VII 1655 (9); cf. anche *P.Select.* 14 (2).

che di loro sappiamo rispetto alla padronanza della lingua latina (§II.1.2.1) e agli aspetti economici (§II.1.2.2).

### II.1.2.1 Alfabetizzazione e contesto culturale: redigere atti in latino in una società grecofona

Molti elementi portano ad escludere una diffusa familiarità con il latino da parte dei disponenti, dei beneficiari e dei testimoni<sup>177</sup>: le sottoscrizioni dei testatori preservate sono tutte in greco, anche quando il corpo dell'atto è in latino<sup>178</sup>; le *adscriptiones* dei *signatores* sono a volte in latino, altre in greco<sup>179</sup>; più in generale, porta in questa direzione il fatto che circa metà della documentazione sia costituita da traduzioni in greco, richieste dai testatori o dai beneficiari, e che si ricorresse a *νομοκῶν* (i quali potevano servirsi di formulari<sup>180</sup>) esperti nella confezione di documenti giuridici romani non solo per la stesura degli atti in latino, ma anche delle relative traduzioni<sup>181</sup>. Anche l'uso del verbo ἀντιβάλλω nelle sottoscrizioni dei testatori in *ChLA* X 412 (3) e in *FIRA* III 47 (6), che indica la pratica di collazionare due versioni dello stesso atto, potrebbe essere inteso in riferimento alla redazione in latino e alla sua traduzione in greco<sup>182</sup>. L'analisi paleografica delle sottoscrizioni per indagare il grado di competenza nella scrittura è, nella nostra documentazione, ostacolata dal fatto che esse sono per lo più riprodotte in copie dei testamenti inserite nei verbali di apertura o redatte ad altri scopi; inoltre, negli unici due casi di sottoscrizioni autografe, esse risultano

177 Sul ruolo dei νομοκῶν vd. *supra*, §I.2.1; sul problema del grado di alfabetizzazione nella redazione scritta dei testamenti vd. in part. Fröschl 1987, 110–136, con rimandi bibliografici. Sul latino nei documenti privati di soldati e veterani vd. Pezzella forthcoming. In generale sulla diffusione dell'analfabetismo vd. Youtie 1971a; Youtie 1971b; Youtie 1975a; Youtie 1975b; Youtie L. 1975; Harris 1988; Harris 1989; Hanson 1991; Kraus 1999; Kraus 2000.

178 *ChLA* IX 399 (1); *ChLA* X 412 (3); P.Carlsberg inv. 671 fr. *e recto* (5); *P.Diog.* 10 (23). Alcune sottoscrizioni in greco sono significative anche nel contesto di atti tradotti, poiché fanno esplicito riferimento alla necessità di una traduzione del testamento latino: *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) e *P.Oxy.* XXII 2348 (26), sui quali vd. *supra*, §I.2.1.

179 *ChLA* IX 399 (1); *FIRA* III 47 (6); *BGU* VII 1695 (8); sulle *adscriptiones* negli originali e nei verbali di apertura di testamento vd. *supra*, §I.2.2.2.1. Sulla possibilità che i testimoni del testamento non conoscessero il latino vd. in part. D. 28.1.20.9 (Ulp. 1 *ad Sab.*: *Non tamen intellegentiam sermonis exigimus: hoc enim divus Marcus Didio Iuliano in teste, qui Latine non noverat, rescripsit: nam si vel sensu percipiat quis, cui rei adhibitus sit, sufficere*) e P.S. 3.4a.13 (*Ex his, qui ad testamentum adhibentur, si qui sint qui Latine nesciant vel non intellegant, si tamen sentiant, cui rei intersint, adhibiti non vitiant testamentum*), su cui Wacke 1993, 41–51.

180 *P.Hamb.* I 72 (22).

181 *BGU* I 326 (14); cf. *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) e *P.Oxy.* XXII 2348 (26). Vd. *supra*, §I.2.1.

182 Vd. *supra*, §I.2.1. In entrambi i testi il verbo è usato nella forma attiva ἀντέβαλον, diversamente da quanto sostenuto dai precedenti editori di *ChLA* X 412, II 9 (3), che integravano il medio ἀντεβαλόμην.

mal conservate secondo quanto riportato dai primi editori, il cui giudizio non può essere verificato a causa dell'inaccessibilità dei documenti<sup>183</sup>.

Questi dati descrivono cittadini romani che in alcuni casi sono in grado di scrivere una breve dichiarazione in latino, in altri si servono del greco anche per questa necessità e non riescono a comprendere (o non riescono a farlo in maniera puntuale) un atto in lingua latina. Il quadro così tracciato concorda con quello offerto da altre tipologie di documenti redatti in latino per necessità o per scelta<sup>184</sup>: in particolare sono significativi, oltre alle dichiarazioni di nascita, i documenti relativi al matrimonio e al divorzio e le petizioni con richieste di tutore muliebre o le *agnitiones bonorum possessionis*<sup>185</sup>. Affinità non trascurabili dal punto di vista linguistico si osservano tra i testamenti e gli accordi matrimoniali latini. In questi ultimi si nota una bipartizione tra una prima sezione formulare 'romana', sia per la fraseologia latina sia per i riferimenti alla legislazione augustea, e la seconda parte riservata all'elenco dei beni dotali, in cui si riscontrano fenomeni di interferenza dal greco soprattutto a livello lessicale<sup>186</sup>; anche le sottoscrizioni di molti testimoni sono in greco o con influssi linguistici o grafici greci. Elementi in comune con i testamenti romani sono non soltanto la presenza di sottoscrizioni greche, ma anche quella di un lessico di origine greca per indicare termini di cui probabilmente non si conosce (o per cui non è immediata) la resa latina. Istruttivo è in tal senso il confronto tra *ChLA* X 412 (3) e l'accordo matrimoniale *ChLA* IV 249 = *FIRA* III 17 (Philadelphia, II sec.<sup>187</sup>), probabilmente di ambiente militare<sup>188</sup>: nel testamento si riscontrano fenomeni di interferenza lessicale non solo per termini giuridici difficilmente traducibili in latino (*aneglogistas*, I 13<sup>189</sup>), ma anche per parole come *tritum* (I 1), *calamiaë* (I 2), *Ellenio* (II 7); in particolare *cala-*

183 È il caso delle *adscriptiones* dei *signatores* in *FIRA* III 47 (6) e *BGU* VII 1695 (8). Come anticipato, nessuno dei due codici di tavolette è risultato accessibile all'ispezione autoptica; di *BGU* VII 1695 (8) mancano al momento immagini stampate o digitali, mentre le riproduzioni di *FIRA* III 47 (6) fornite nell'*ed. pr.* non comprendono l'ultima facciata. L'unica sottoscrizione di un testatore preservata in originale è quella di Antonius Silvanus in *FIRA* III 47 (6).

184 Adams 2003, 527–641; cf. Phang 2007; un'analisi aggiornata dei contesti socio-culturali d'ingresso del latino in Egitto, con riflessioni sulla tradizionale considerazione del latino come lingua formale dell'esercito, si trova in Geraci 2020 (cf. Fournet 2006; *O.Berenike* III; in generale sul latino nella documentazione e nella circolazione letteraria in Egitto vd. Kaimio 1979; Rochette 1997; Cribiore 2003–2004; Evans 2012; Kramer 2013); per un resoconto sui cittadini romani nei documenti latini e latino-greci d'Egitto, Iovine – Salati 2020; sul latino nei documenti egiziani tra Caracalla e Diocleziano, Iovine 2022.

185 Sulla scelta del testamento ordinario anche da parte di militari vd. *infra*, §II.2.4.

186 Per una visione d'insieme su questi fenomeni vd. Adams 2013, 128–132; Dickey 2009, 162. Su formato e fraseologia degli accordi matrimoniali latini vd. Colella 2021c; sull'uso peculiare del latino per *ChLA* IV 249 vd. già Leiwo – Halla-aho 2002.

187 TM 27148; BL XIII 137.

188 Il padre della sposa potrebbe essere lo stesso veterano C. Antistius Numissianus attestato in *P.Phil.* 11 (119–141; TM 12715; BL IV 69; V 85; VIII 281; XIII 174); vd. la scheda a cura di G. Iovine in Scappaticcio forthcoming.

189 Vd. *infra*, §II.2.2.

*miaē* trova un corrispettivo in *ChLA* IV 249, dove, oltre a gioielli, vestiti e suppellettili domestiche, si evidenziano fenomeni simili per termini indicanti categorie o tipologie di terreno<sup>190</sup>, come *catoecicas*<sup>191</sup> (κατοικικός; *scr. ext.*, r. 6), *amminas*<sup>192</sup> (ἄμμινος; *scr. ext.*, r. 7) e *ampelitis* (ἀμπελίτις, *scil. γῆ*; *scr. ext.*, r. 8). Queste caratteristiche rimandano a un contesto grecofono, in cui la scelta linguistica del latino, associata al formato del documento doppio romano, rispondeva probabilmente alla volontà di evidenziare lo *status* di cittadini romani<sup>193</sup>.

Il confronto con documenti di diversa tipologia consente di avere una visione più ampia rispetto a quella offerta dai soli testamenti, nei quali in questo periodo il ricorso al latino era obbligatorio. Ciò vale in particolare per quegli atti in cui l'uso del latino e di forme 'romane' (tanto nella formulazione linguistica e nei riferimenti normativi quanto persino nel formato<sup>194</sup>, benché con significativi influssi greci) era frutto di scelta in un contesto a base grecofona. È probabile che tale scelta fosse sentita come manifestazione dello *status* di cittadini romani e che i documenti così confezionati fossero percepiti come più vicini al modello romano e quindi come possibile fonte di maggiori tutele.

È stato osservato che il latino veniva utilizzato dai militari soprattutto in documenti giuridici che lo richiedevano formalmente, come testamenti e dichiarazioni di nascita,

190 Vd. Leiwo – Halla-aho 2002.

191 L'uso dell'accusativo femminile in questa categoria di aggettivi indica che era sottinteso ἄποῦρας piuttosto che il latino *iugera*.

192 La parola è parzialmente in lacuna (*ammfinas*), ma la desinenza è ricostruibile ipotizzando una concordanza col precedente *paternas*; cf. *scr. int.*, r. 5.

193 Un quadro per certi aspetti simile è offerto nel III secolo dalle *agnitiones bonorum possessionis* e dalle richieste di tutore muliebri, inviate al prefetto (nel secondo caso con riferimento alla *lex Iulia et Titia* e a un *senatus consultum*) in latino, ma sottoscritte in greco dal richiedente (e dal tutore proposto): Haensch 1996, 466–467; Mascellari 2021, *passim*. Le stesse petizioni risultano all'occorrenza tradotte in greco, probabilmente a beneficio della richiedente. Sappiamo ora, inoltre, che il documento doppio romano era utilizzato anche per traduzioni (autentiche?) di richieste di *tutor muliebris*, come attesta in particolare *P.Oxy.* XII 1466 = *ChLA* XLVI 1361 = *CPL* 204 (Oxyrhynchus, 245; TM 21867; BL VII 139; X 142; XI 150; XIII 152), l'unico esemplare ben conservato di questa tipologia (Colella 2022b; un documento con formato analogo al *P.Oxy.* XII 1466 ivi riedito è probabilmente da riconoscere in *P.Oxy.* LXXXV 5513, scritto sul *recto* e sul *verso* contro le fibre e contenente sul *verso* resti delle sottoscrizioni dei testimoni). Tuttavia per questa documentazione vanno tenuti in considerazione sia i cambiamenti derivanti dalla *Constitutio Antoniniana* sia l'evoluzione della procedura di presentazione e archiviazione delle petizioni (vd. in part. Haensch 1994; Mascellari 2021).

194 Sull'adozione del formato della *Doppelurkunde* di tipo romano (ma in lingua greca) nei documenti dell'archivio di Babatha vd. Meyer 2007. È possibile che un discorso analogo valga per la scelta di usare codici di tavolette cerate per i testamenti romani in Egitto in questo periodo, dato che non è certo che vi fosse una prescrizione normativa per l'utilizzo di questo materiale, poi abrogata dalla costituzione di Severo Alessandro: vd. *supra*, §I.1.



e come *super-high language*<sup>195</sup>. Probabilmente, però, la scelta di conformarsi al modello di documento giuridico romano e le aspettative ad essa connesse in termini di autorappresentazione e di ‘autorevolezza’ del documento non vanno sottovalutate neppure per alcuni testamenti: per i disponenti in servizio nelle file dell’esercito, infatti, va ricordato che il privilegio del *testamentum militis* consentiva loro di testare in qualunque modo volessero o potessero e, quindi, di usare la lingua greca già prima di Severo Alessandro; gli atti di ultima volontà di soldati giunti fino a noi, invece, sono sostanzialmente testamenti ordinari<sup>196</sup>.

### *II.1.2.2 Ricchezza e trasmissione del patrimonio*

Quanto al profilo economico dei testatori, come anticipato, il fatto che non siano elencati i singoli beni costituenti l’eredità e non ne sia stimato il valore monetario totale inficia un’analisi puntuale. Tuttavia, vale la pena di esaminare gli indizi contenuti nei singoli atti, i quali rispetto alla maggior parte della documentazione epigrafica hanno il vantaggio di essere completi (se ben preservati) e non circoscritti a donazioni e fondazioni funerarie, nonché di mostrare gruppi sociali di diversa estrazione in confronto con le fonti letterarie *tout court*, giuridiche ed epigrafiche<sup>197</sup>. Le sezioni più ricche di informazioni sono quelle delle disposizioni particolari, come si vede dalla Tabella II.3.

---

195 Mitthof 2000, 391–392, il quale osserva che l’uso del latino nella corrispondenza privata di Claudius Tiberianus (TM Arch ID 54) è un forte indizio a favore della sua provenienza occidentale; Adams 2003, in part. 608–623; cf. Thomas 2007; Geraci 2020.

196 Vd. *infra*, §II.2.4.

197 Vd. Champlin 1991, 41–63 (in part. 52–53); 103–168; cf. *supra*, §II.1.

Tabella II.3 – Principali disposizioni dei testamenti romani d'Egitto fino a Severo Alessandro

	Testatore	Eredi	Legatari e oggetto dei legati	Schiavi manomessi	Testimoni	Disposizioni funerarie	Altri fedecommissi
<i>ChLA</i> IX 399 (1)	Ti. Claudius [...]				- T. Silvius [...] - M. Caunius [...] - Ti. Claudius [...]; cf. nome del testatore - C. Iulius [...]		
<i>P. Select</i> 14 (2)	C. Iulius Diogenes, veterano	Iulia [...] e Iulia Apolloniarion, forse figlie del testatore	- (?): 6 ar. (Kehoe 1997: di vigneto ?), ¼ ar. (canneto), 6 ar. (terra coltivata a grano), una schiava (?) - eredi (?): uno schiavo ciascuna (?) - C. Iulius Diogenes e Iulia Isarous (?), figli spuri del testatore e della sua liberta Iulia Primilla: 10 ar. (terra coltivata a grano) vicino a Philadelphia, 2 ar. (palmeto); le eredi dovranno dare (?) loro anche ⅓ di una		C. Numisius Crispus, veterano ( <i>familiae emptor</i> ): cf. <i>PSI</i> VI 730 verso, 1-2	Cura del corpo affidata alle figlie.	Eventuali debiti devono essere pagati da Diogenes e Isarous, che devono provvedere al sostentamento della madre. Se Diogenes morirà senza avere figli, la sua parte passerà a [...].

	Testatore	Eredi	Legatari e oggetto dei legati	Schiavi manomessi	Testimoni	Disposizioni funerarie	Altri fedecommissi
<i>ChLA X</i> 412 (3)	M. Sempronius Priscus, veterano (?)	[Le 4 figlie del testatore (?)]	torre e parte di una casa – (?): 7 ½ ⅓ <i>iug.</i> (terra coltivata a grano) vicino a Magdola – (?): 1 <i>iug.</i> – (?): 2 ½ (?) <i>iug.</i> – (?): terreno vicino a Karanis (?) – le 4 figlie: legato <i>aequis partibus</i> – Diodora e Longinia (?) mobilito e vestiti		– M. Lucretius Clemens ( <i>familiae</i> <i>emptor</i> ) – M. Longinus Longus ( <i>libripens</i> ) – C. Longinus Priscus ( <i>antestatus</i> ) – ? Iulius Saturninus – C. Valerius Pudens, veterano – C. Iulius Saturninus, veterano – C. Domitius Clemens, veterano	Cura del corpo affidata a Diodora e Longinia (?).	Nomina di un <i>procurator</i> , con menzione di 2 <i>pupillae</i> (Herais e Tamystha); cf. ruolo di Diodora e Longinia. Le figlie non dovranno <i>inter se</i> <i>litigare</i> . Multa testamentaria (1000 dr.). Thaisas non dovrà avvicinarsi alla salma né avere <i>negotia</i> con le figlie.
<i>P.Oxy.</i> XXXXVI II 2857 (4)	Ti. Claudius Alexander, liberto di Tiberius	I° grado: Claudia Theanous, colliberta	– Ti. Claudius Theanous, colliberto: 100 dr.			Cura del corpo affidata all'erede;	

	Testatore	Eredi	Legatari e oggetto dei legati	Schiavi manomessi	Testimoni	Disposizioni funerarie	Altri fedecommissi
P. Carlsberg inv. 671 + P. Berol. 14470 b recto (5)	C. [...]	2° grado: Ti. Claudius Ptolemaios, figlio di Theanos	- Ti. Claudius Demetrios, colliberto: 100 dr.		- Ulpius [...] ( <i>familiae emptor</i> ) - C. Iulius Priscus ( <i>libripens</i> ) - P. [...] ( <i>antestatus</i> )	spese: 100 dr.	
FIRA III 47 (6)	Antonius Silvanus, <i>eques alae I Thracum Mauretanæ, stator præfecti, turma Valeri</i>	1° grado: M. Antonius Satrianus, figlio del testatore 2° grado: Antonius [...], fratello del testatore	- fratello (se non sarà erede): 750 den. - Hierax, <i>procurator</i> : 50 den. - Antonia Thermouthas, madre di Satrianus: 500 den.	Kronion, <i>si omnia recte tractaverit et tradiderit heredi meo s(upra) s(cripto) vel procuratori</i>	- Nemonius [...], <i>duplicarius (familiae emptor)</i> - M. Iulius Tiberinus, <i>sesquiplicarius (libripens)</i> - Turbinus, <i>eques signifer (antestatus)</i> - Valerius Rufus, <i>eques signifer</i>		Hierax figlio di Behex, <i>duplicarius: procurator (procurator)rem bonorum meorum castrensi(um) ad bona mea colligenda et restituenda Antonia Thermutha (...).</i>

	Testatore	Eredi	Legatari e oggetto dei legati	Schiavi manomessi	Testimoni	Disposizioni funerarie	Altri fedecommissi
<i>P. Mich.</i> VII 439 (7)		[Le figlie del testatore, Diogenis e Theodora ?]	– moglie del testatore ( <i>uxor</i> ); <i>legatum dotis</i> (?) – (?): 20 dr. aug./mese (?) – figlie del testatore (?)		– Maximus, <i>duplicarius</i> – [...] – Antonius Sianos (?) – Ti. Aemilius (?) [...] ( <i>familiae emptor</i> ) – Claudius Unio ( <i>libripens</i> )	Cura del corpo affidata a una donna (moglie o figlia del testatore?).	
<i>BGU</i> VII 1695 (8)	Safimnius Herminios, soldato della <i>classis Augusta Alexandrina</i>					200 den. aug.	
<i>BGU</i> VII 1655 (9)		[Due (?) figli maschi (?) del testatore]	– (?): 3 ar. (terra coltivata a grano) ἐν τόπῳ Καίσαρος; 3 ar. (terra coltivata a grano) ἐν τόπῳ Κάλλα[νος]; (?) ar. (terra coltivata a grano) vicino al villaggio (?)		– M. Iulius [...] ( <i>familiae emptor</i> ) – Maevius Heraclianus ( <i>libripens</i> )	Spese funebri a carico dei figli (maschi?), ma, nel caso in cui essi non volessero	Se uno degli eredi morisse senza figli, la sua parte andrebbe agli altri figli (maschi?) vivi. I figli lontani per il servizio militare non chiedono

Testatore	Eredi	Legatari e oggetto dei legati	Schiavi manomessi	Testimoni	Disposizioni funerarie	Altri fedecommissi
		<p>– uno degli eredi (?): (?) ar. (terra coltivata a grano) vicino a Philadelphia</p> <p>– figli del testatore: κοινῶς ἐ[ξ] ἴ[σο]υ (?)</p> <p>– Nemesilla, figlia del testatore: 5 (?) ar. (terra coltivata a grano) in (?); 5 ar. (terra coltivata a grano) in (?); una schiava con suo figlio; deve ricevere inoltre dai suoi fratelli: 1 artaba di φοινῖξ πατητός; a Philadelphia 1 parte del [...] paterno</p> <p>– eredi in parti uguali: la schiava (?) Stephanous [...]</p> <p>– erede (?): [...]</p>		<p>– L. Ignatius Saturninus (<i>antestatius</i>)</p>	<p>occuparsi della salma, dovrà farlo Nemesilla, ricevendo dai fratelli (?) dr. e dallo schiavo Kosmos (?) e 3 den. (?). Kosmos dovrà occuparsi della tomba per tutta la vita e nessuno degli eredi avrà potestà su di lui.</p>	<p>denaro ai fratelli né chiedono conto a Titanianos o a Nemesilla. Alla schiava Stephanous è vietato allontanarsi prima della sepoltura del testatore.</p>

	Testatore	Eredi	Legatari e oggetto dei legati	Schiavi manomessi	Testimoni	Disposizioni funerarie	Altri fedecommissi
<i>PSI</i> XIII 1325 (10)	Sabinia Apollonari- on, figlia di Sabinia [...]	M. Antonius Heliodoros e M. Antonius Aper, figli della testatrice, eredi in parti uguali	– M. Antonius Heliodoros: (?) ar. [...], 5 ar. (terra coltivata a grano) intorno ai villaggi di Ibion Arsamou e Mouchis Papei, 8 mine d'oro, una schiava – M. Antonius Aper: 23 ar. (terra coltivata a grano), [...], 8 mine d'oro, una schiava – (solo?) Heliodoros, forse il figlio maggiore, riceve altri legati tra cui 17 arure (?)		– M. Sabinus Rufus, veterano ( <i>antestatus</i> ) – M. Sabinus [...]	Cura del corpo affidata agli eredi.	
<i>BGU</i> XIII 2244 (11)	[...]cianus Philosara- pis (?) <sup>198</sup>				– Aur. Asklepiades – T. Pactumeius – Aur. Theon ( <i>antestatus</i> )		

198 Sull'identità del testatore e dei testimoni vd. Migliardi Zingale 1992c.

	Testatore	Eredi	Legatari e oggetto dei legati	Schiavi manomessi	Testimoni	Disposizioni funerarie	Altri fedecommissi
<i>P. Diog.</i> 9 (12)	M. Lucretius Minor, antinoita	Figli del testatore: M. Lucretius [...], M. Lucretius Diogenes, Lucretia Octavia e Lucretia [...]	– moglie (σὺμβίος) del testatore: tutte le suppellettili [...] se provvederà al sostentamento degli eredi [...] e se non si risposerà ( <i>legatum sub condicione</i> ); se si risposerà, avrà solo indietro tutta la dote – un familiare: [...] 3000 dr. (= 750 den.) – [...], figlia di [...]: (?)		– M. [...] Achilleus – C. Antonius Chairemon <i>alias</i> Apollonios [...] (?) – M. Marius Tiberinus – L. Titius Nemesianus		



	Testatore	Eredi	Legatari e oggetto dei legati	Schiavi manomessi	Testimoni	Disposizioni funerarie	Altri fedecommissi
P.CIVBR inv. 4669 (13)					<i>Reliqui signatores:</i> – [...]ninus [...] – [...]ninus [...] – [...]ninus [...] Alexander – [...]ninus Geminus		
BGU I 326 (14)	C. Longinus Kastor, veterano della <i>classis</i> <i>practoria</i> <i>Misenensis</i>	Marcella e Kleopatra, <i>heredes cum</i> <i>libertate</i> in parti uguali. Sarapion, Sokrates e Longus saranno eredi in caso di morte di Marcella; Neilos sarà erede in caso di morte di Kleopatra.	– Sarapias (manomessa), figlia di Kleopatra: 5 ar. (terra coltivata a grano) vicino a Karanis, 1 ¼ ar. in una depressione, ½ della casa del testatore, ½ di una casa acquistata, ½ di un palmeto  Codicilli: – Iulius Serenus, familiare: 4000 sesterzi (= 1000 den.)	– Marcella e Kleopatra, <i>heredes cum</i> <i>libertate</i> (entrambe hanno più di 30 anni) – Sarapias, figlia di Kleopatra	– Iulius Petronianus ( <i>familiae</i> <i>emptor</i> ) – C. Lucretius Saturninus ( <i>libripens</i> ) – M. Sempronius Heraclianus ( <i>antestatus</i> ) – C. Longinus Aquila – Iulius Volusius – M. Antistius Petronianus – Iulius Gemellus, veterano	Cura del corpo affidata alle eredi.	Codicilli: M. Sempronius Heraclianus ἐπίτροπος τῆ ἰδία πίστι.

	Testatore	Eredi	Legatari e oggetto dei legati	Schiavi manomessi	Testimoni	Disposizioni funerarie	Altri fedecommissi
<i>P.Hamb.</i> I 73 (15)					Codicilli: – C. Lucius Aquila – Iulius Philoxenos – C. Lucretius Saturninus – C. Longinus Kastor – Iulius Gemellus, veterano – Apronius Niger <i>alias</i> [...] ( <i>antestatus</i> ) – C. Licinius [...]		Menzione di una ββλιούηκη e di un usufrutto. Disposizione riguardante una certa Cornelia.
<i>P.Oxy.</i> LII 3692 (16)	C. Iulius Diogenes [...]	C. Iulius Diogenes e C. Iulius Ptolemaios, figli del testatore, e Claudia					

	Testatore	Eredi	Legatari e oggetto dei legati	Schiavi manomessi	Testimoni	Disposizioni funerarie	Altri fedecommissi
<i>ChLA X</i> 427 (17)	C. Hostilius Clemens, <i>miles</i> (?)	Techosis, loro madre 1° grado: C. Hostilius Clemens e Hostilia Gaia, figli naturali (?) del testatore 2° grado: (?)	– erede di 2° grado, nel caso non sia erede (?) – (?)				
<i>BGU</i> VII 1696 (18)	Nummissius (?)	1° grado: Nummissius Gemellus e [...], forse figli del testatore 2° grado: Nummissia Gemella	– Nummissia Gemella, se non sarà erede: (?) <i>iug.</i> (terra coltivata a grano) vicino a Philadelphia, (?) <i>iug.</i> vicino a Hephaistias, 1 ½ <i>iug.</i> (?) – altri legati di fondi e case a beneficiari ignoti				
<i>P. Mich.</i> VII 437 (19)		Eredi di 1° e di 2° grado ignoti					Possibile menzione di un <i>procurator</i> .

	Testatore	Eredi	Legatari e oggetto dei legati	Schiavi manomessi	Testimoni	Disposizioni funerarie	Altri fedecommissi
BL Add. MS. 33999 f8 (20)			– veterano della <i>cohors II Thracum</i> : 200 dr. aug.				Menzione di una παραθήκη.
CPR VI 76 (21)	Iulius (?), veterano (?)	Figlio del testatore (r. 19), erede unico (o coerede con le sorelle?)	– figlie del testatore (Iulia Serenilla e [...]): (?) – moglie del testatore (γυνή εὐσεβιστάρη): 1 tal. d'arg. – Publius Didymianus, soldato della <i>legio II Traiana</i> : (?) – amico: 1 tal. aug. – veterano: 200 dr. aug. – <i>summus alae Mauretanae</i> : 600 dr. aug. – veterano: 200 dr. aug. – <i>signifer cohortis I Augustae Pannoniorum</i> : 200 dr. aug.				Nomina di ἐπίτροποι per il figlio che custodiscono l'eredità, anche in caso di morte della madre dell'erede, la quale probabilmente è chiamata a sorvegliare l'eredità fino alla maggiore età del figlio.

	Testatore	Eredi	Legatari e oggetto dei legati	Schiavi manomessi	Testimoni	Disposizioni funerarie	Altri fedecommissi
<i>P. Diog.</i> 10 (23)	L. Ignatius Rufinus, antinoita	L. Ignatius Nemesianus, fratello del testatore	– Aelius Memnon, veterano: 200 dr. aug. – Antonius Euphranor, veterano e amico: (?) – [...] Tiberius Eudaimon, veterano e amico: (?) – liberto di Serenus, figlio di Asklepiades: (?) – ἐπίτροποι del figlio: (?)				Eventuali debiti saranno pagati dall'erede. Eventuali beni in casa andranno alla moglie del testatore.
<i>P. Vin-</i> dob. L 74 <i>recto</i> (24)		[Aurelia (?) Dionysia e Aurelius Dionysius, figli del testatore (?)]	– concubina (?) del testatore: oggetti femminili [...] del valore di 3000 dr. aug. (= 750 den.) – (?): in parti uguali (?) <i>iug.</i> (terra coltivata a grano)			Cura del corpo affidata alla figlia (?); [Aurelia (?)] Dionysia e Aurelius Dionysius	

	Testatore	Eredi	Legatari e oggetto dei legati	Schiavi manomessi	Testimoni	Disposizioni funerarie	Altri fedecommissi
<i>P. Bag-nall 5 (25)</i>					– L. [...] Tiron ( <i>familiae emptor</i> ) – M. Aurelius Lollianus ( <i>libripens</i> ) – M. Aurelius [...] <i>alias</i> Theon ( <i>antestatus</i> )	dovranno provvedere libagioni di 2 <i>dichora</i> di vino per ogni giorno durante festività annuali.	
<i>P. Oxy. XXII 2348 (26)</i>	Aurelius Chairemon, figlio di Herakleides	[Figli del testatore ?]	Legati fondiari a beneficiari non identificati, forse: – σύμβουος Taseus – amico (?) Aurelius Apion <i>alias</i> Ammonios (entrambi menzionati come		– Aur. Sarapion ( <i>familiae emptor</i> ) – Aur. Theon ( <i>libripens</i> ) – Ti. Claudius Tryphon ( <i>antestatus</i> ) – Aur. Saras – Aur. Heron	Cura del corpo affidata ai figli del testatore; spese: 500 dr.	Disposizione sul saldo di eventuali debiti (?). Se uno degli eredi dovesse morire, la sua parte andrà a (?). Multa testamentaria: 3000 dr.

Testatore	Eredi	Legatari e oggetto dei legati	Schiavi manomessi	Testimoni	Disposizioni funerarie	Altri fedecommissi
		προτεροταγμένοι nella clausola funeraria)		– Aur. Diogenes – M. Aur. Sarapodotos		

Le disposizioni da considerare sono soprattutto i legati e, tra i fedecommissi, eventuali manomissioni di schiavi e clausole funerarie.

Per quanto concerne i legati, essi possono essere utili per individuare non solo (benché in maniera approssimativa) la consistenza del patrimonio del testatore, ma anche la sua natura<sup>199</sup>. In alcuni casi si può osservare, almeno stando al testo superstite, una netta distinzione tra testamenti in cui vengono assegnati legati di terreni e case<sup>200</sup> e altri in cui si lasciano somme di denaro<sup>201</sup>. In *PSI XIII 1325 (10)*, in cui i lasciti sono particolarmente consistenti, i legatari (ossia, se è giusta la ricostruzione, gli eredi stessi) ricevono invece terra, schiavi e denaro; anche in altri paralleli tra i legatari figurano gli stessi *heredes*<sup>202</sup>, ma in questo caso gli eredi sembrano gli unici beneficiari di legati. Come si vedrà dall'introduzione all'edizione, ciò suggerisce che i legati in realtà rappresentino, per influsso locale, una suddivisione dell'eredità analoga alla *heredis institutio ex re certa* e, dunque, costituiscano la totalità o quasi del patrimonio della disponente. In *BGUI 326 (14)*, inoltre, nel testamento si riscontrano solo legati fondiari, mentre nei codicilli si dispone un legato di 4000 sesterzi (= 1000 denari). Anche in *P.Vindob. L 74 recto (24)* nella sezione dei legati sono menzionate sia 3000 dracme (= 750 denari) sia parcelle di terreno. Nel trarre conclusioni a proposito del patrimonio del testatore, tuttavia, va considerato che la somma monetaria rappresenta probabilmente il valore di una coppia di oggetti femminili (*muliebria*, r. 3): questi ultimi potevano appartenere insieme ad altri beni non identificabili a una dote mascherata sotto forma di deposito (precisamente di *παροθήκη*), che il disponente restituiva con un legato. Nello stesso documento almeno un fondo, di cui si è persa l'estensione, appare assegnato *aequis partibus* a due legatari, che – a giudicare dal testo rimasto – potrebbero essere identificati con Aurelia (?) Dionysia e Aurelius Dionysius, cui si chiede di celebrare la memoria del testatore in determinate feste. Non sappiamo se si tratti dei suoi figli (ed eredi?): in tal caso, Dionysia potrebbe essere la figlia a cui sembra affidata la cura del corpo del disponente. Altri elementi degni di attenzione si scorgono in *P.Mich. VII 439 (7)*, la cui comprensione è ostacolata sia dalla cattiva preservazione del testo sia dal singolare inserimento di disposizioni fedecommissarie all'interno della sezione dei legati<sup>203</sup>. Vi sono tracce di un *legatum dotis* (o *mundi muliebris*)<sup>204</sup> a favore della *uxor* (si veda la menzione iniziale di oggetti

199 Di seguito i documenti vengono analizzati da un punto di vista socio-economico, ma alcuni elementi qui trattati hanno anche rilevanza per lo studio del rapporto tra diritto romano e prassi locale: per questi aspetti vd. *infra*, §II.2.1.

200 *P.Select.* 14 (2); *ChLA X* 412 (3); *BGUI VII* 1655 (9); *P.Diog.* 10 (23).

201 *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4); *FIRA III* 47 (6); *P.Diog.* 9 (12); *BL Add. MS.* 33999 f8 (20); *CPR VI* 76 (21). Cf. *P.Mich.* VII 439 (7).

202 Vd. *infra*, §II.2.1.

203 Altrove la sezione dei legati appare separata da quella dei fedecommissi. Una peculiarità nell'ordine delle clausole in *P.Mich.* VII 439 (7) è osservabile anche per l'apparente anticipazione della *clausula doli* (r. 10) prima delle disposizioni funerarie.

204 Sui legati alle mogli legittime, in particolare sul *legatum dotis* (e sul *legatum pro dote*), vd. Astolfi 1964–1979, I, 127 ss.; Boyer 1965, 374–395; Treggiari 1991, 379–396; Krause 1994, II, 57 ss.; cf. inoltre la recente sintesi di Stern 2022, 328.



femminili e di *aeramenta*) e di legati di natura non individuabile a favore delle figlie Diogenis e Theodora, ma in questo contesto è menzionata una somma di almeno 20 dracme, forse da versare su base mensile. Tale elemento può far pensare a una disposizione per il sostentamento di qualcuno, forse di una o più figlie, che trova riscontro sia nella prassi locale di età romana sia in quella posteriore al 235<sup>205</sup>. In *ChLA X 412 (3)* alcune delle disposizioni leggibili all'inizio del testo superstite potrebbero essere relative alla dote delle figlie del testatore oppure subordinate alla condizione che esse si sposino<sup>206</sup>.

In alcuni casi può essere opportuno considerare la natura dei lasciti in relazione allo *status* del disponente. I testamenti dei due antinoiti, *P.Diog. 9 (12)* e *P.Diog. 10 (23)*, presentano legati di natura diversa, rispettivamente monetaria e fondiaria (ma il primo testo è incompleto). In entrambi gli atti i legatari sono diversi dagli eredi, quindi questi beni rappresentano solo parte (non più dei  $\frac{3}{4}$ , se la *lex Falcidia* era rispettata) del patrimonio. Tra gli altri documenti sopra ricordati in cui sono menzionati solo legati in denaro, si osserva che il testatore è un liberto in *P.Oxy. XXXVIII 2857 (4)*, mentre è un soldato in servizio in *FIRA III 47 (6)* e verosimilmente anche in *BL Add. MS. 33999 f8 (20)* e in *CPR VI 76 (21)*, dove la qualifica dei legatari fa ipotizzare che anche i disponenti siano soldati in servizio o in congedo. Legati esclusivamente di fondi e di abitazioni si trovano invece in atti di ultima volontà in cui il testatore è certamente – *P.Select. 14 (2)* – o molto probabilmente – *ChLA X 412 (3)* – un veterano; come si è visto, la possibilità che il disponente sia legato all'ambiente militare, sebbene più remota, sussiste anche per *BGU VII 1655 (9)*. A questi dati si possono accostare quelli sopra analizzati per altri testatori di ambiente certamente – *BGUI 326 (14)* – o possibilmente – *P.Vindob. L 74 recto (24)* e forse *PSIXIII 1325 (10)* – militare.

La presenza di legati in denaro nei testamenti di militari può essere messa in relazione con la retribuzione dei soldati e con il divieto per loro di possedere terra nella

205 Vd. rispettivamente *PSIXII 1263* (dove un contributo mensile, forse la mezza artaba di grano citata all'inizio del testo, e la somma annuale di 24 dracme sono destinati a Tausiris, schiava liberata nel testamento insieme alla figlia Stephanous) e *P.Oxy. XXVII 2474* (in cui il disponente chiede a sua sorella Theognoste di stare accanto alla σύμβιος Chairemonis, dando disposizioni perché una delle due donne – la sorella secondo l'ed. – riceva 24 κερδάμια di vino all'anno); cf. *supra*, Tabella II.1.

206 *ChLA X 412, 3 (3): matrimonium*. È stato ipotizzato che in *BGUI 326 (14)* C. Longinus Kastor abbia lasciato dei beni in legato a Sarapias per assicurarle una dote in quanto sua figlia naturale (Palme 2006, 293); cf. l'introduzione al documento *infra*. Montevecchi 1935, 106 notava la rarità di disposizioni riguardanti la dote di figlie nubili, che in età romana riconosceva solo in *P.Oxy. IV 837 descr.* (117/8, διαθήκη locale) e *P.Oxy. VI 907 (276)*; sul primo vd. Rowlandson 1996, 152–171, con Table 8; nel più tardo *P.Oxy. VI 907*, in cui l'influsso locale è visibile anche per la porzione maggiore lasciata al figlio e alla figlia maggiori, il testatore conferma a una figlia la dote già fornita e dispone per l'altra, non sposata, che i suoi fratelli le forniscano la dote. Cf. anche *PSIVI 696* e *P.Stras. IV 277*. Vd. *supra*, Tabella II.1.

provincia di servizio<sup>207</sup>. Nessuno tra i soldati in servizio noti dai testamenti superstiti<sup>208</sup> assegna legati fondiari, ma la natura monetaria dei lasciti non costituisce da sola un argomento cogente in favore dell'identificazione del disponente con un militare ancora in attività: per questo non si può escludere che i testatori di BL Add. MS. 33999 f8 (20) e CPR VI 76 (21) siano veterani.

Il sopraccitato divieto di possedere terra, infatti, era attenuato in vari modi, in particolare con la possibilità di riacquistare beni familiari confiscati e di acquisirne altri per via ereditaria<sup>209</sup>. D'altronde, la prevalenza di legati di terreni nei testamenti di veterani conferma il quadro fornito da precedenti studiosi, in particolare da F. Mitthof, sulla ricchezza prevalentemente fondiaria dei *landsässige Veteranen*, i quali nel complesso della documentazione egiziana appaiono dediti soprattutto all'amministrazione dei terreni acquistati grazie al *peculium castrense* e alla *missio nummaria*<sup>210</sup>. I soldati in servizio acquisivano capacità di gestione dei propri beni attestate da molti contratti (in particolare mutui, compravendite e affitti) e nel periodo della loro assenza potevano nominare qualcuno che amministrasse i loro affari, spesso un liberto.

Quanto al patrimonio dei testatori, si osserva che in cinque testamenti sono menzionati schiavi<sup>211</sup>, in genere in numero ridotto<sup>212</sup>, e che nel testo superstite di P.Ryl. inv. G Add 1048 (Appendice 2) la formula di manomissione fedecommissaria appare ripetuta cinque volte. Montevecchi riconosceva i più ricchi proprietari di terreni in Sabinia Apolloniarion – PSI X 1325 (10) –, la quale aveva diviso tra i figli terreni coltivati a grano di oltre 45 arure (con almeno 2 schiavi e 16 mine d'oro), e in C. Longinus Kastor – BGUI 326 (14) –, che aveva probabilmente fondi di più di 15 arure (prevalentemente coltivate a grano, più un palmeto), 2 case e 3 schiavi, oltre ai 4000 sesterzi (1000 denari) lasciati nei codicilli<sup>213</sup>. La distribuzione dei lasciti in questi due

207 D. 18.1.62 pr. (Mod. 5 *reg.*); D. 49.16.9 (Marcian. 3 *inst.*); D. 49.16.13 pr. (Macer 2 *de re milit.*). I documenti testimoniano diverse eccezioni: vd. Alston 1995, 58 e Mitthof 2000, 383–384 con n. 23. Cf. Kehoe 1997, 125 n. 107.

208 Lo stesso vale per la maggior parte dei documenti che citano testamenti (vd. *supra*, Tabella II.2), con la possibile eccezione di *P.Cair.Goodsp.* 29.

209 *Gnomon* §111. Alston 1995, 57–59; Mitthof 2000, 383–384.

210 Mitthof 2000 e Alston 1995; cf. già Biežuńska-Małowist 1975; Whitehorne 1990; Thomas 2007; nonché in seguito Sängler 2011; Iovine – Salati 2020.

211 *P.Select.* 14 (2); *FIRA* III 47 (6); *BGUVII* 1655 (9); *PSIXIII* 1325 (10); *BGUI* 326 (14).

212 Questa caratteristica si riscontra anche nella prassi locale: vd. già Montevecchi 1935, 96–100, che osserva contestualmente la prevalenza di schiavi οἰκογενεῖς e di sesso femminile; Champlin 1991, §7. Il numero degli schiavi dei soldati nell'impero romano è stato recentemente rivalutato da Linden-High 2020.

213 Oltre alle 3 schiave manomesse va considerata l'identità dei beneficiari delle restituzioni fedecommissarie, i quali secondo la maggior parte degli studiosi erano figli delle due schiave istituite *heredes cum libertate*, possibilmente manomessi prima del testamento: vd. introd. a *BGUI* 326 (14). Sul benessere economico di Kastor vd. Alston 1995, 127–129 e Palme 2006, 291–292. Montevecchi 1935, 95–96 è seguita da Champlin 1991, 53 n. 43, nonostante negli anni intercorsi tra le due pubblicazioni siano stati editi altri documenti. Per un'idea orientativa sul valore monetario dei terreni, che dipendeva da molte varianti, vd. Drexhage 1991, 127–140; Rowlandson 1996, Table 11.

documenti fa sì che, per ragioni diverse, la sezione dei legati sia più rappresentativa della consistenza dell'intero patrimonio rispetto ad altri casi. Da un lato, il fatto che i legati in *PSIX* 1325 (10) sembrano assegnati ai soli eredi induce a sospettare che si tratti in realtà di distribuzioni dei singoli beni ereditari tra i due figli, su modello della prassi locale<sup>214</sup>, e solo la parziale preservazione del testo impedisce di conoscere il totale delle sostanze di Sabinia Apolloniarion. Quanto a *BGUI* 326 (14), i numeri sopra citati derivano dalla già citata ipotesi che a Sarapias (schiava manomessa, ma non istituita erede, diversamente da Marcella e Kleopatra) sia trasmesso, di fatto, circa un terzo del patrimonio, come sembra indicare la porzione di un terzo ricorrente nei lasciti a lei destinati.

A distanza di quasi un secolo dallo studio di Montevocchi, la pubblicazione di nuovi testi e la rilettura qui offerta di alcuni documenti porta a riconoscerli la menzione di un numero di arure superiore a quello di *BGUI* 326 (14). È il caso di *P.Select.* 14 (2), con almeno 16 arure di terra coltivata a grano (più un altro fondo coltivato a grano che le eredi dovranno dare a Diogenes e Isarous), 2 di palmeto, 6 di coltivazione ignota<sup>215</sup>,  $\frac{1}{4}$  di arura di canneto, per un totale di più 24 arure, (parte di) una casa e almeno tre schiavi. Anche in *BGU* VII 1655 (9) si preservano 16 arure coltivate a grano (una quantità sicuramente inferiore al totale dei legati, visto che sono citati altri fondi di cui si è persa l'estensione) e quattro schiavi<sup>216</sup>. A questi documenti si può accostare anche *ChLA* X 412 (3), la cui riedizione testimonia poco più di 11 arure (di cui più di 7 coltivate a grano), ma la perdita di molto testo induce a sospettare che il totale fosse superiore. Non più quantificabile è l'estensione dei fondi dati in legato in *P.Oxy.* XXII 2348 (26).

Tra i testamenti attestanti maggiori estensioni fondiarie, Montevocchi considerava dopo i sopraccitati *PSIXIII* 1325 (10) e *BGUI* 326 (14) solo *P.Cair.Cat.* 10388 = *SB* XVIII 13168 (12 arure), di età tolemaica, e *P.Oxy.* VI 907 (5 gruppi di στικαὶ ἄρουραι), del 276<sup>217</sup>. La quantità di terreni di *PSIXIII* 1325 (10), invece, è forse vicina a quella di un documento della prassi locale edito nel 2006, *P.Lond.* II 375 *descr.*, pag. xxxv<sup>218</sup>, dove si preserva la menzione di oltre 40 arure. Degno di considerazione è anche *PSIXII* 1263, dove sono citate 15 arure, due schiavi e altri beni, anche in denaro, e si chiede agli eredi di spendere 1600 dracme d'argento per il funerale e la sepoltura, da fare secondo il costume egizio<sup>219</sup>. Va notato che la testatrice di *PSIXII* 1263 appartiene all'*élite* locale di Oxyrhynchus, come dimostra il fatto che il fratello,

214 Vd. *infra*, §II.2.1.

215 Vigneto secondo Kehoe 1997, 126–127.

216 Già Montevocchi 1935, 95 ipotizzava che il numero di arure totali fosse maggiore di quello letto nell'*editio princeps*.

217 Montevocchi 1935, 95.

218 Salomons 2006, num. 1.

219 Su questa specificazione in relazione alla sepoltura vd. Rowlandson 2013, 233–234. Rare sono nella prassi locale di età romana precisazioni (superstiti) sulla somma da destinare alle spese funebri; cf. *CPR* VI 1, dove per il funerale, da fare secondo il costume locale, sono previste 400 dracme d'argento per i sacerdoti.

suo κύριος, è un ex agoranomo, tre testimoni sono ex ginnasiarchi e uno è un ex esegeta. Non abbiamo sufficienti informazioni, invece, a proposito del disponente di *P.Lond. II 375 descr.*

L'analisi dei dati concernenti legati fondiari può offrire non solo un quadro dell'estensione delle proprietà dei testatori, ma anche della loro natura e distribuzione. Più spesso che nella prassi locale, infatti, nei testamenti romani è esplicitato il tipo di coltivazione cui sono destinate determinate parcelle di terreno; per la maggior parte si tratta di fondi coltivati a grano, ma in alcuni casi si notano anche legati di terreni di maggior valore, anche se di modesta estensione, quali palmeti e forse vigneti: si tratta in particolare dei testamenti di due veterani dell'Arsinoites, *P.Select. 14 (2)* e *BGUI 326 (14)*. Il possesso di pur piccoli fondi che richiedevano maggiori investimenti (ma che portavano anche più alti rendimenti) rispetto alla terra coltivata a grano va tenuto in conto per la valutazione del livello di ricchezza di questi proprietari terrieri<sup>220</sup>.

Kehoe ha evidenziato per *P.Select. 14 (2)* e *BGUI 326 (14)* la tendenza dei testatori a lasciare parcelle di terreno a coltura differenziata, attribuendola all'intento di fornire una maggiore sicurezza economica ai beneficiari<sup>221</sup>. In *BGUI 326 (14)*, come già visto, si osserva una sostanziale equivalenza tra la parte destinata a ciascuna erede e quella data in legato a Sarapias, mentre in *P.Select. 14 (2)*, per il quale è più difficile stimare le proporzioni dei lasciti, si osserva una differenza di trattamento tra le eredi (probabilmente figlie del disponente, non sappiamo se legittime) e due legatari (i figli spuri del disponente). Questi ultimi ricevono dei beni, ma anche l'onere – normalmente riservato agli eredi – di pagare eventuali debiti del testatore nonché di provvedere al sostentamento della propria madre. Nella prassi locale la possibilità di analizzare eventuali paralleli per la differenziazione delle tipologie di terreni oggetto dei lasciti è inficiata dal fatto che non sempre, al di là dello stato di conservazione dei documenti, è specificata la coltura a cui tali terreni sono destinati<sup>222</sup>.

Quanto alla distribuzione delle proprietà, come già osservato, i fondi sono per lo più situati in villaggi vicini alla residenza del testatore, in genere comunque nello stesso *nomos*; questo vale anche per alcuni documenti della prassi locale<sup>223</sup>. In tale contesto si possono innanzitutto ricordare gli appezzamenti nel territorio di Karanis

220 Vd. Bagnall 1997a, 510, a proposito dell'analisi di Alston 1995 sui proprietari terrieri di Karanis, villaggio in cui la presenza di terra coltivata a frutteto è stata investigata in part. da Geremek 1969. Tale diversificazione delle proprietà fondiarie di cittadini romani emerge anche in altre tipologie documentali, e.g. le liste dotali negli accordi matrimoniali: vd. in part. *ChLA IV 249*. In generale sul valore e la classificazione delle diverse tipologie di terreno cf. Rowlandson 1996 e Drexhage 1991, 127–248. Sul possesso di vigneti da parte di veterani vd. Dzierzbicka 2018, 135–136.

221 Kehoe 1997, 125–127; su *P.Oxy. VI 907* e *P.Oxy. XXVII 2474* vd. Kehoe 1997, 127 ss. Lo studioso considera eredi Diogenes e Isarous in *P.Select. 14 (2)*, ma essi sono con buona probabilità dei legatari. Sul punto vd. *supra*, §II.1.

222 Sono eccezioni *CPR VI 1* (uliveto e palmeto); *P.Köln II 100* (per alcune parcelle di terreno è specificata la coltivazione a frumento). Talvolta si specifica che si tratta di terreni catecici: *P.Lond. II 375 descr.*; *P.Lund. VI 6*; *P.Stras. IV 284*.

223 Montecvecchi 1935, 90 n. 1. Vd. in part. *P.Köln II 100*.

menzionati in *BGUI* 326 (14), mentre non è stato ancora possibile individuare l'esatta ubicazione dei τόποι citati in *BGV* VII 1655 (9), probabilmente non distanti rispetto al luogo di confezione e apertura del testamento, Philadelphia. Vale la pena, inoltre, di menzionare i nuovi elementi che emergono dalla rilettura di alcuni documenti: alcune parcelle di terreno date in legato a M. Antonius Heliodoros in *PSIXIII* 1325 (10) si trovano nei villaggi di Ibion Arsamou e Mouchis Papei, entrambi situati nel *nomos* (l'Herakleopolites) in cui il testamento è stato redatto. I legati fondiari di *BGU* VII 1696 (18) sono situati, oltre che a Philadelphia, nel villaggio di Hephaistias, appartenente alla stessa *μερίς*. Infine, particolarmente degna di nota è la distribuzione degli appezzamenti dati in legato in *ChLA* X 412 (3), siti, oltre che a Karanis (luogo di redazione dell'atto di ultima volontà), nel villaggio di Magdola, che si trovava, per quanto è noto, all'estremo opposto dell'Arsinoites. Quest'ultimo dato indica che le proprietà del testatore si estendevano sul territorio del *nomos* anziché essere concentrate attorno al suo luogo di residenza.

Oltre ai legati fondiari si possono considerare quelli in denaro, che appaiono particolarmente consistenti in *CPR* VI 76 (21), dove la somma dei lasciti monetari conservati (sicuramente inferiore al totale, dato che è perduta la cifra riservata a diversi beneficiari) ammonta a 2 talenti e 1400 dracme. Decisamente inferiori sono i legati in denaro del liberto Ti. Claudius Alexander (per un totale di 200 dracme); la somma dei legati del cavaliere Antonius Silvanus in *FIRA* III 47 (6) ammonta a 1300 denari. Quanto agli altri lasciti monetari, i dati sono troppo esigui per giungere a conclusioni anche approssimative. Particolarmente spiacevole è la povertà di informazioni a proposito dei patrimoni dei due testatori di *P.Diog.* 9 (12) e *P.Diog.* 10 (23), i quali, oltre ad essere cittadini romani, sono antinoiti. Alcuni indizi sulla condizione economica della famiglia cui entrambi i disponenti appartengono derivano, tuttavia, da altri testi del cosiddetto archivio familiare di M. Lucretius Diogenes e di Aurelius Sarapion<sup>224</sup>. Si tratta dei discendenti del veterano di origine siriana, M. Lucretius Clemens, che si stabilì a Philadelphia nel 132/3, dopo il congedo<sup>225</sup>. Il testatore di *P.Diog.* 9 (12) è suo nipote, M. Lucretius Minor, figlio di M. Lucretius Diogenes I (a sua volta figlio di Clemens e di Octavia Tamysta); Minor è il primo della famiglia per cui sia attestata la cittadinanza di Antinoopolis<sup>226</sup>. *P.Diog.* 10 (23) è, invece, il testamento di L. Ignatius Rufinus, marito di Lucretia Octavia, figlia di Minor<sup>227</sup>; uno degli altri figli di Minor, che dà anche il nome all'archivio, è M. Lucretius Diogenes II, forse figurante tra i testimoni nel testamento del cognato<sup>228</sup>. Quest'ultimo è probabilmente da identificare col Diogenes, figlio di Lucretius, attestato in un noto registro di Philadelphia

224 Schubert 1990; Schubert 2007, 55–69; TM Arch ID 137.

225 *P.Diog.* 5. Come anticipato *supra*, §II.1.2, nel 131 egli compare nel ruolo di *familiae emptor* in *ChLA* X 412 (3).

226 *P.Diog.* 2 (Antinoopolis, *post* 197; TM 15713; BL XI 73) e *P.Diog.* 9 (12).

227 La donna, insieme ai suoi fratelli, è istituita erede dal padre in *P.Diog.* 9 (12).

228 Vd. introd. a *P.Diog.* 10 (23).

(*P. Yale* III 137) come proprietario di 12 ½ arure di terra coltivata a grano nel 216/7<sup>229</sup>; sappiamo che in almeno due occasioni fece ricorso a prestiti<sup>230</sup>. Per quel che ci riguarda, va notato che nel secondo caso Diogenes richiede il prestito insieme alla sorella Octavia, la sopraccitata moglie del disponente di *P.Diog.* 10 (23), due anni dopo la morte di L. Ignatius Rufinus, il cui testamento risulta aperto nel 211; poco dopo tale richiesta di prestito, Diogenes riceve 500 dracme e due schiavi dalla *donatio mortis causa* (μεστρά) della sua seconda moglie, Isidora<sup>231</sup>. A proposito di *P.Diog.* 10 (23), Kehoe ha osservato che L. Ignatius Rufinus, mentre istituisce erede il fratello Nemesianus, cerca di provvedere alla sicurezza economica della moglie Lucretia Octavia lasciandole in legato una modesta parcella di terreno coltivato a grano (5 ½ arure) e metà di una casa, in modo che abbia tanto una piccola entrata quanto un posto dove vivere<sup>232</sup>. Lo studioso ipotizza che questa fonte di sostentamento, insufficiente, non sia l'unica a disposizione della donna; in effetti, parte delle sue sostanze le sarà derivata dall'eredità del padre M. Lucretius Minor, che istituisce eredi i suoi figli in *P.Diog.* 9 (12). Lucretia Octavia è forse da identificare anche con l'Aurelia Lucretia che nel 221 è attestata come locatrice di 11 arure di terra coltivata a grano vicino a Philadelphia, ma non sappiamo come ella le abbia acquisite<sup>233</sup>; la sopraccitata richiesta di prestito del 213 getta luce su possibili difficoltà economiche, forse temporanee, della donna e del fratello<sup>234</sup>.

Quanto al fatto che in *P.Diog.* 10 (23) il marito lasci a Lucretia Octavia metà della sua casa, si può notare che anche nella prassi locale spesso la moglie del testatore ottiene il diritto di abitazione in una casa o in alcune sue parti<sup>235</sup>. Nei testamenti romani d'Egitto di questo periodo, il legato di parte di una casa è attestato in *P.Select.* 14 (2) a favore di due figli spuri del testatore (i quali a loro volta dovranno provvedere al sostentamento della loro madre) e in *BGUI* 326 (14), dove però, come già visto, la frazione di un terzo fa sospettare che alla legataria Sarapias spetti in sostanza una quota analoga a quella di ciascuna delle eredi.

Tra le disposizioni fedecommissarie, quelle più interessanti sotto l'aspetto economico riguardano, come anticipato, *manumissiones* e la cosiddetta clausola funeraria, qualora sia specificata la somma da destinare alle spese funebri.

229 *P. Yale* III 137, III 73 (TM 44599; BL XII 292; XIII 265). Gonis 2004, 349 ne propone l'identificazione anche col Διογένης Λουκρητίου di P.Alex. inv. 605, 7.

230 *P.Diog.* 16 (Ptolemais Euergetis, 207; TM 10692; BL X 63) e il già citato *P.Diog.* 27 (213); vd. Schubert 2007, 59–60.

231 *P.Diog.* 11–12 (Ptolemais Euergetis, 213; TM 10690–10691; BL X 63; XII 64).

232 Kehoe 1997, 124–125. Sul punto vd. *supra*, §II.1.

233 *SB* IV 7468 = *P.Graux* I 8 (Arsinoites, 221; TM 14024) è una petizione allo stratego da parte di L. Nonius Casianus, che richiede la cessazione del contratto di affitto a causa della siccità. Vd. TM Arch ID 137, pag. 2 n. 10.

234 *P.Diog.* 27.

235 *CPR* VI 1; *P.Köln* II 100; *P.Oxy.* I 104; *P.Oxy.* I 105; *P.Oxy.* III 493; *P.Oxy.* III 489; *SB* XVIII 13308; *PSI* XII 1263; *P.Ryl.* II 153. Tra i testamenti romani di questo periodo cf. l'usufrutto di cui resta traccia in *P.Hamb.* I 73 (15); in *P.Diog.* 9 (12) alla σύμβολος del testatore sono lasciate in legato le suppellettili.

Tra le manomissioni fedecommissarie si segnala in particolare quella della già citata Sarapias in *BGU* I 326 (14), nonché la richiesta di liberare schiavi in P.Ryl. inv. G Add 1048 (**Appendice 2**), reiterata per cinque volte nel testo superstite, forse per eludere con *manumissiones ex fideicommisso* il limite imposto alle manomissioni testamentarie dirette dalla *lex Fufia Caninia*<sup>236</sup>. In tal caso, il numero di schiavi testimoniati da questo testo sarebbe tra i più alti nella documentazione testamentaria d'Egitto; in generale, i numeri ridotti di schiavi posseduti dai singoli testatori romani non sono molto diversi rispetto a quelli della prassi locale<sup>237</sup> e si inseriscono nel quadro di una limitata diffusione della manodopera servile<sup>238</sup>.

Le clausole funerarie che forniscono dati quantitativi appaiono più frequenti nei testamenti romani che nella prassi locale; nondimeno, esse non sono facilmente interpretabili se non possono essere rapportate ad altri elementi indicativi del patrimonio del testatore. Ciò accade a causa di lacune testuali in *BGU* VII 1695 (8) e in *P.Oxy.* XXII 2348 (26), dove la spesa da destinare alla cerimonia funebre è rispettivamente di 200 denari e 500 dracme, ma è impossibile stabilire l'ammontare dei legati. In *BGU* VII 1655 (9) sia la sezione dei legati sia le disposizioni funebri (in particolare la cifra da versare per le esequie) sono difficilmente ricostruibili, ma ciò che resta lascia pensare a un patrimonio non insignificante. Un caso parzialmente analogo è ravvisabile in *P.Select.* 14 (2), dove, però, possiamo analizzare alcuni dati patrimoniali di cui resta notizia (oltre 24 arure di terreno di diversa tipologia, una casa, 3 schiavi). *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4), invece, rappresenta l'unico atto in cui sia i legati (100 dracme a ciascuno dei due beneficiari) sia la clausola funeraria (100 dracme) sono ben conservati; le somme, basse in entrambi i casi, suggeriscono una correlazione tra gli averi del testatore e la cifra da lui destinata alle proprie esequie, benché in assenza di altri dati non possiamo sapere quale fosse la proporzione tra il totale dei legati e l'intero asse ereditario. Anche l'esatto rapporto proporzionale tra quest'ultimo e le spese funebri avrà avuto più o meno ampi margini di variazione in base alla volontà del testatore. A questo proposito è degno di nota che le clausole funerarie sono la sezione in cui è più agevole il confronto con i testamenti romani noti da altre fonti, in quanto

236 Cf. *P.Hamb.* I 72 (22). Sulla proposta di interpretare la liberazione di Kronion in *FIRA* III 47 (6) come manomissione fedecommissaria vd. introd. al documento. Sulle *manumissiones* nei testamenti d'Egitto vd. Kreller 1919, 387–388; Amelotti 1966a, 143–144; Strobel 2014, 102–104, 118–120 e 130–133, 270–282; Nowak 2015a, 175–182; Colella 2022a; in generale sulle *manumissiones mortis causa* vd. Impallomeni 1963; sui diversi tipi di manomissione in rapporto all'acquisizione della cittadinanza romana vd. di recente Gagliardi 2022. Sugli aspetti socio-economici e sulla relazione col testatore vd. Montevecchi 1935, 96–99; Champlin 1991, 131–142; Kehoe 1997, 123–136.

237 Montevecchi 1935, 96–99. Per liberazioni di schiavi cf. in part. *P.Oxy.* III 494 e *PSIXII* 1263.

238 Ma cf. *infra*, §II.3 su *P.Oxy.* XLIV 3197. Sulla schiavitù nell'Egitto romano vd. Biezuńska-Małowist 1977; Straus 1988; Straus 2020; cf. anche Rathbone 1991, 89–91 e la presenza di schiavi nelle dichiarazioni di censimento in Bagnall – Frier 1994; più in generale sul tema vd., tra la ricchissima bibliografia, Harris 1980; Bradley 1984; Scheidel 1997; Andreau – Descat 2007; Scheidel 2011; nonché la serie di pubblicazioni edita da Vogt – Instinsky 1967–2020, spec. Chiusi – Filip-Fröschl – Rainer 1999–2017.

essi, soprattutto quelli conservati per via epigrafica, sono giunti fino a noi prevalentemente per la citazione di fondazioni funerarie. Nei documenti occidentali e orientali si prescrive frequentemente la celebrazione di banchetti funebri annuali in onore del defunto; di questi ultimi, nel periodo qui considerato<sup>239</sup>, non restava traccia nella documentazione egiziana conosciuta, ma un'eccezione sembra ora potersi riscontrare in P.Vindob. L 74 *recto* (24), dove si nominano libagioni di vino in occasione di feste annuali in onore dei defunti.

## II.2. Diritto romano e prassi locale: osservazioni alla luce dei nuovi apporti documentali

Senza intenzione di affrontare un'indagine complessiva dell'interazione tra diritto romano ed elementi locali nella prassi testamentaria romana d'Egitto, ben condotta in precedenti studi<sup>240</sup>, ci si soffermerà qui sulle novità che emergono dai nuovi testi e dalla rilettura di quelli già noti, nella misura in cui esse corroborino interpretazioni già proposte o portino alla luce aspetti meno considerati. Se resta valida in linea generale la rafforzata presenza di influssi locali nei testamenti successivi al 235, proprio per effetto della costituzione di Severo Alessandro, un rinnovato esame della documentazione dimostra che tali influssi possono essere rintracciati nel periodo precedente in misura maggiore di quanto si sia finora sostenuto.

### II.2.1 Legati di immobili, di denaro e di beni della sfera domestica e muliebre

Come anticipato<sup>241</sup>, per l'assegnazione di singoli beni in legato si osserva nella documentazione qui considerata un ricorso generalizzato al *legatum per vindicationem*, anche laddove un altro tipo sarebbe stato più adeguato all'oggetto, come nel caso del *legatum per damnationem* per lasciti di denaro; è probabile che ciò abbia le sue radici nella somiglianza dell'espressione *do lego* ~ δίδωμι καταλείπω del *legatum per vindicationem* con il verbo καταλείπω usato nelle διαθήκαι locali<sup>242</sup>.

I principali elementi che emergono dal riesame dei documenti riguardano la pratica di attribuire legati agli eredi e quella di restituire per testamento beni ricevuti in dote (anche in caso di dote 'mascherata' nel contesto di unioni diverse dalle *iustae nuptiae*).

239 Cf. però *P.Lips.* I 30 = *W.Chr.* 500 (Oxyrhynchus, III sec.; TM 31907; BL II.2 79), con Montevocchi 1935, 106 e Nowak 2015a, 188–189.

240 In part. Amelotti 1966a; Nowak 2015a. Scarcella 2013 sottolinea che l'influsso del diritto locale non è visibile in equa misura in tutti i testamenti romani d'Egitto posteriori al 235, alcuni dei quali sono più conformi al modello romano e conservano clausole tipicamente romane, in part. quella di *mancipatio familiae*.

241 Vd. *supra*, §I.1.

242 Sul punto e sulla discussione in merito alla validità del *legatum per vindicationem* per l'assegnazione di fondi provinciali vd. Amelotti 1966a, 133–135, il quale osserva anche che nella prassi locale il termine ληῶτον è riservato al legato di denaro.



Un influsso della prassi locale è riscontrabile nell'assegnazione di legati agli eredi; se quest'ultima era ammessa per il diritto romano in caso di prelegati<sup>243</sup>, nei documenti qui esaminati le assegnazioni si configurano quali *legata per vindicationem* e non *per praeceptionem*, come mostrano i verbi usati<sup>244</sup> (δίδωμι καταλείπω ~ *do lego*). Diverse interpretazioni hanno tentato di riconoscere in questi documenti istituti propri del diritto romano (*heredis institutio ex re certa, divisio parentis inter liberos*); tuttavia, tale pratica appare un modo per conciliare l'uso locale della ripartizione tra gli eredi dei singoli beni con una «veste romana»<sup>245</sup>. Infatti nei testamenti romani in oggetto si nota non solo l'uso di una formulazione comune alle διαθήκαι coeve, nelle quali prima si indicano gli eredi con una clausola generale e poi si procede alla ripartizione dei singoli beni, ma anche il fatto che, almeno nei testi in cui l'*heredis institutio* si è preservata, non si rinuncia alla divisione in quote: dopo una tradizionale istituzione di erede con la rispettiva quota (in genere *aequis partibus*<sup>246</sup>), agli eredi vengono assegnati dei legati. La presenza in svariati documenti di lunghe sezioni di assegnazioni di legati, tra i cui beneficiari rientrano gli eredi, fa sospettare che di fatto la somma dei beni dati in legato (ed eventualmente della somma riservata alle esequie e alla commemorazione del defunto) esaurisse l'eredità<sup>247</sup> e che, pertanto, si trattasse in sostanza di distribuzioni dettagliate dei beni del disponente analoghe a quelle delle διαθήκαι locali<sup>248</sup>.

Quest'uso era stato finora osservato soprattutto nei testamenti posteriori al 235<sup>249</sup> e, tra quelli precedenti, solo in *PSI XIII 1325 (10)*, dove esso – se è giusta l'integrazione delle lacune – si configura come un'assegnazione di legati ai due figli della testatrice, istituiti eredi *aequis partibus* (ἐξ ἴσου, r. 10). Tale peculiare distribuzione di beni, tuttavia, si riscontra anche nella riedizione qui proposta di *P.Select. 14 (2)* e,

243 Vd., tra gli altri, Biondi 1955, 269–275; Grosso 1962, 29–30; Astolfi 1964–1979, I, 15; Voci 1963, 223–237; Voci 1973, 708 e 711; Arces 2011, 12–19; Wimmer 2004.

244 Vd. già Nowak 2015a, 139 sul più tardo *P.Oxy. VI 907*, in cui Amelotti 1966a, 131 n. 3 vede un *legatum per praeceptionem*. Il fenomeno non sembra spiegabile con la progressiva unificazione dei *genera legatorum* cominciata nel I sec., poiché il *legatum per praeceptionem*, benché accostabile a quello *per vindicationem* per l'acquisto di cose di proprietà del testatore, ha degli effetti propri quando disposto in favore dell'erede (cf. Biondi 1955, 281–282).

245 Amelotti 1966a, 228–229 n. 4.

246 Così in *PSI XIII 1325 (10)* e probabilmente in *P.Select. 14 (2)*, come fanno pensare l'ampiezza della lacuna e il fatto che non è attestata nella documentazione in oggetto una divisione in quote diseguali. Sulla *heredis institutio ex re certa* cf., tra gli altri, Biondi 1955, 226 ss.; Voci 1963, 142–160; D'Orta 1996, 3 ss.; Puliatti 2016, 104–106.

247 Ciò resta un'ipotesi fortemente probabile ma non provabile, poiché, come già ricordato, non è mai nota la consistenza dell'intero patrimonio e in più raramente i documenti sono ben conservati.

248 Cf. ora Nowak 2021 su *P.Oxy. IV 837 descr.*

249 In part. *P.Oxy. VI 907* e *P.NYU II 39*; cf. *PSI VI 696* e *P.Oxy. XXVII 2474*. Vd. Cohen 1937, con osservazioni di Amelotti 1966a, 228–229; Nowak 2015a, in part. 137–140. Su *P.Oxy. VI 907* e su *P.Oxy. XXVII 2474* vd. Strobel 2014, 197–288, con Babusiaux 2016, 524–525. Cf. anche il testamento di Gregorio di Nazianzo, con Kaiser 2018, in part. 94–99. Sui legati agli eredi nelle διαθήκαι vd. Derda – Nowak 2018.

probabilmente, di *BGU VII 1655 (9)*. Nel primo documento sono istituite eredi non due schiave, come finora sostenuto, ma due donne libere, forse figlie di C. Iulius Diogenes; il nome di almeno una di esse, Iulia Apolloniarion, appare ripetuto due volte nella sezione dei legati (rr. 11 e 14). Quanto a *BGU VII 1655 (9)*, c'è motivo di pensare che quello che era stato inteso come semplice elenco di beni nella col. I<sup>250</sup> sia la sezione dei legati nella quale, tra i beneficiari, figurano anche gli eredi. A tale conclusione si giunge considerando da un lato il r. 17, dove sono menzionati due eredi in parti uguali (ἀμοφοτέροι[ς] ἕξ ἴσ[ου] μέρου[ς] κληρονόμοις), dall'altro la singolare espressione ὑπὲρ (τῆς) κληρονομίας ἑαυτοῦ, che sembra occorrere ai rr. 4–5 e 19. Tale espressione ricorda ὑπὲρ τῆς κληρονομίας τῆς ἐμῆς in *P.Oxy. VI 907*, che configura i legati assegnati κοινῶς ἕξ ἴσου rispettivamente ai figli e alle figlie come a carico dell'intera eredità e dimostra che non si tratta di prelegati. Nel caso di *BGU VII 1655 (9)*, se è giusta questa ricostruzione, ognuno degli eredi per cui l'espressione ricorre riceve legati a carico della propria quota e non dell'intera eredità: in tal caso, saremmo di fronte a una prassi locale 'mascherata' da romana: secondo il modello romano, nella *heredis institutio* si procede alla generica divisione in quote, ma assegnando dei legati agli eredi a carico delle loro porzioni ereditarie si ottiene di fatto una distribuzione dei singoli beni tra di essi analoga a quella riscontrabile nelle διαθήκαι<sup>251</sup>.

Un ricorso analogo all'assegnazione di legati per la ripartizione dettagliata di beni tra gli eredi è ipotizzabile anche per tre testamenti latini, nei quali sono lasciati legati a una o più figlie del disponente: *ChLA X 412 (3)*; *P.Mich. VII 439 (7)*; *ChLA X 427 (17)*.

In *ChLA X 427 (17)* una legataria potrebbe forse essere Hostilia, da identificare con Hostilia Gaia, una dei figli naturali del testatore istituiti eredi ai rr. 3–4<sup>252</sup>. Per *ChLA X 412 (3)*, il fatto che nel testo superstite non sembrino nominati altri beneficiari oltre alle quattro figlie del testatore induce all'ipotesi che esse potessero essere anche eredi<sup>253</sup>. Meno indizi sussistono in merito alla qualifica di erede di Diogenis nel caso di *P.Mich. VII 439 (7)*: benché nel testo vi sia menzione di sole due figlie (Diogenis e Theodora) e dell'*uxor* del disponente, il cattivo stato di preservazione del documento non consente di escludere che, in presenza di altri figli, le due figlie (o almeno Diogenis) non fossero eredi, ma soltanto legatarie. Dalle nuove edizioni di *P.Select. 14 (2)* e di *BGU VII 1655 (9)*, infatti, sembra potersi dedurre che alcuni testatori, in presenza di più figli, nominassero eredi solo alcuni di essi e che ad altri

250 Amelotti 1966a, 120 con n. 2, che si basava sull'*ed. pr.*: vd. comm. a *BGU VII 1655*, I 7 (9).

251 Una simile espressione, ὑπ[ε]ρ κληρο[νο]μ[ι]ας αὐτοῦ, è ricostruibile nelle disposizioni funerarie (II 23), in cui si chiede agli eredi (forse per il caso in cui non volessero collaborare all'organizzazione del funerale) di dare una somma di denaro a carico della loro eredità a Nemesilla, figlia del testatore.

252 In alternativa, potrebbe trattarsi della madre dei *liberi naturales* del testatore: vd. il caso di Iulia Primilla in *P.Select. 14 (2)*, liberta del disponente C. Iulius Diogenes e madre dei suoi figli illegittimi.

253 Non abbiamo, tuttavia, indizi certi sulla loro condizione di figlie legittime o illegittime né sul loro *status civitatis*.

lasciassero beni in legato<sup>254</sup>. Nel primo documento, come anticipato, è probabile che le due eredi siano figlie di C. Iulius Diogenes; in tal caso, se è giusta l'ipotesi che alcuni dei legatari siano i figli illegittimi del disponente avuti dalla sua liberta Iulia Primilla, ci si può chiedere quale criterio egli abbia seguito per nominare eredi (e forse lasciare loro beni in legato) altre due figlie<sup>255</sup>. Da ciò che rimane di *BGV VII 1655 (9)* non è chiaro se il testatore istituisca eredi tutti i suoi figli o solo alcuni di loro. I motivi del possibile trattamento diverso di alcuni figli rispetto ad altri restano sostanzialmente oscuri per questi due documenti, poiché le relazioni familiari non sono del tutto chiare. Nel periodo successivo a Severo Alessandro, si può ipotizzare un influsso della tradizione egiziana che favoriva il figlio maggiore<sup>256</sup>: in *P.Oxy. VI 907 (276)*, il testatore istituisce eredi i suoi cinque figli, per poi lasciare legati a carico dell'eredità κοινῶς ἕξ Ἰσου rispettivamente ai tre maschi e alle due femmine, ma, oltre ad altre disposizioni particolari, egli assegna un legato al più anziano dei figli (Herminos). È in teoria possibile che il figlio maggiore sia favorito anche in *PSIX 1325 (10)*, nella cui prima parte i due figli della testatrice sono istituiti eredi in parti uguali e sembrano ricevere legati di valore analogo (rr. 9–16); tuttavia, nei rr. 16–20 restano tracce di ulteriori disposizioni, forse a favore del solo Heliodoros, l'unico menzionato nella porzione superstite (ma il pessimo stato di conservazione del documento non impedisce di pensare che in un punto perduto fosse citato anche suo fratello Aper). La perdita della maggior parte del testo di questo atto è particolarmente penosa perché inficia la nostra comprensione sia della complessa procedura di registrazione che esso testimonia sia della consistenza patrimoniale e della distribuzione dei beni tra i due figli della testatrice. Sembra che gli accordi tra i due fratelli riconoscibili nella parte finale del documento siano riconducibili proprio al fatto che la madre aveva assegnato loro specifici beni piuttosto che procedere alla tradizionale divisione in quote.

Il numero ridotto di documenti e la conservazione solo parziale della maggior parte di essi ostacola purtroppo conclusioni di ampia portata sull'uso di questa ripartizione dei beni tra gli eredi in relazione alla frammentazione della proprietà e al genere dei beneficiari (in particolare in rapporto con la dote per le figlie), nonché in generale alla proporzione con cui si faceva ricorso alla successione testamentaria<sup>257</sup>.

Un punto di totale novità emerge da due nuovi testi in cui è citato l'istituto della παραθήκη, BL Add. MS. 33999 f8 (20) e P.Vindob. L 74 *recto* (24).

In P.Vindob. L 74 *recto* (24) è menzionata per tre volte la parola *paratheca*. Come si vedrà nella riedizione qui proposta, è probabile che nell'atto di ultima volontà si faccia riferimento a una 'dote mascherata' in forma di deposito, forse consegnata a un soldato da una donna con la quale non gli era consentito unirsi in *iustae nuptiae*, se-

254 Sull'incerto legame di C. Longinus Kastor con Sarapion, Sokrates, Longus e Neilos, da un lato, e con Sarapias, dall'altro, vd. introd. a *BGU I 326 (14)*.

255 Si potrebbe pensare che esse siano figlie legittime del testatore, ma troppo poco sappiamo su di loro.

256 Vd. Lippert 2013.

257 Cf. Rowlandson 1996, 139–175, con maggiore attenzione alla prassi locale; Tacoma 2006, 205–229, con *focus* sul III sec.

condo una prassi diffusa<sup>258</sup>. Il testatore, dunque, potrebbe star restituendo i beni ‘dotati’ (*muliebria*, r. 3) ricevuti, analogamente a quanto, in caso di *iustum matrimonium*, avveniva con il *legatum dotis*<sup>259</sup>. Di quest’ultimo (o di un *legatum mundi muliebris*) potrebbe restare traccia in *P.Mich.* VII 439 (7), se il termine *uxor* è qui usato in riferimento alla moglie legittima del disponente: ne sono indizi la menzione di oggetti femminili (se è giusta l’integrazione *muliebrēs* al r. 2) e quella di oggetti di bronzo al r. 3 (*aeramenta*)<sup>260</sup>. È stato ipotizzato che il legato assegnato da Antonius Silvanus ad Antonia Thermouthas in *FIRA* III 47 (6) corrisponda alla restituzione del valore monetario della dote<sup>261</sup>. In *P.Diog.* 9 (12) il testatore istituisce eredi i suoi figli, ma assegna in legato alla sua σύμβιος (probabilmente da intendere come sua moglie<sup>262</sup>) tutte le suppellettili, a condizione che non prenda marito e che provveda al sostentamento dei figli; se, invece, si sposerà, avrà solo indietro tutta la dote. Tale *legatum sub condicione* è interessante innanzitutto per la restituzione della dote e per la clausola sull’eventuale matrimonio della donna dopo la morte del testatore; un parallelo si può ravvisare nella διαθήκη *CPR* VI 1, nella quale il disponente nomina eredi i suoi figli minorenni e lascia alla moglie suppellettili, vestiario e il diritto di abitazione nella casa e nel cortile finché ella resti ἄγαμος<sup>263</sup>. Inoltre, è degna di nota la richiesta, nel caso in cui la donna non si sposasse e quindi ottenesse tutta l’ἐνδομενία, di fornire agli eredi cibo e vestiario, che può essere indicativa sulla ripartizione dei beni tra gli eredi e la legataria; vale la pena ricordare che nel citato parallelo *CPR* VI 1 la donna è ἐπίτροπος (esente da tutela e da rendicontazione) degli eredi, figli suoi e del testatore, e le viene fatto divieto di alienare o disporre della proprietà dei minori<sup>264</sup>.

Un riferimento a una παραθήκη si trova ora, oltre che in *P.Vindob.* L 74 *recto* (24), in *BL Add. MS.* 33999 f8 (20), ma, nonostante lo stato estremamente frammentario del pezzo non consenta conclusioni certe, sembra che il contesto sia diverso: infatti, in questo caso è probabilmente il testatore (come si deduce dalla prima persona *habeo*) che ha depositato un bene presso un suo amico.

È possibile che, stante il divieto di matrimonio per i soldati, la volontà di restituire i beni ricevuti come dote *de facto* fosse tra i fattori che spingevano a far ricorso al testamento in forma scritta<sup>265</sup>.

258 Per dei paralleli cf. introd. a *P.Vindob.* L 74 *recto* (24).

259 Sul legato di dote alla moglie, vd. Astolfi 1964–1979, I, 127–173.

260 Sulla prassi locale nella restituzione della dote alla vedova vd. Kreller 1919, 23–26. Il sostantivo *uxor* è usato anche in riferimento a concubine di soldati: vd. in part. Phang 2001, 199; sul termine cf. in part. Peppe 2016, 150 ss., con precedente bibliografia; vd. anche Lobrano 1989; Hindermann 2013.

261 Phang 2001, 223; Iovine – Salati 2020, 187.

262 Sul termine vd. introd. a *P.Diog.* 9 (12).

263 *CPR* VI 1, 8–10 e 21–22. Si noti l’uso del termine ἐνδομενία per le suppellettili, come in *P.Diog.* 9, [12]–13 (12).

264 Cf. e.g. *P.Oxy.* III 494, dove la moglie del testatore non è però ἐπίτροπος. Sul ruolo della tutela dei figli minorenni come incentivo a lasciare dei beni al coniuge nella prassi locale vd. Yiftach-Firanko 2006.

265 Cf. Scheidel 2007, 418. Sul *testamentum militis* vd. *infra*, §II.2.4.

## II.2.2 Disposizioni fedecommissarie

La più frequente delle disposizioni fedecommissarie è la cosiddetta clausola funeraria, nella quale si danno istruzioni per le esequie e per la commemorazione del testatore<sup>266</sup>; in alcuni casi, in questa sezione si scorgono tracce di relazioni personali<sup>267</sup>, talvolta ostili<sup>268</sup>. Ancora, si possono trovare molte testamentarie<sup>269</sup>, manomissioni<sup>270</sup>, nomine di amministratori o di tutori, ma anche raccomandazioni ‘moralì’ di provvedere al sostentamento per donne<sup>271</sup> o minori oppure di saldare eventuali debiti lasciati dal disponente. Infine, vi sono esempi di restituzioni fedecommissarie dopo la morte dell’erede, talvolta interpretate come istituzioni di eredi di secondo grado. Mentre per le molte testamentarie e per le *manumissiones* è più evidente la matrice romana, nelle altre clausole, benché esse siano per lo più ammissibili in un testamento romano, si riscontra un maggiore contatto con le tradizioni locali. Come di consueto, tale contatto è evidente innanzitutto nella fraseologia usata, che talvolta denota anche l’influsso di una diversa tradizione giuridica.

È il caso della disposizione sul pagamento di eventuali debiti contenuta in *P.Select.* 14, I 20–24 (2) e apparentemente in *P.Oxy.* XXII 2348, I 18–20 (26), nella formula *ἐὰν φανῶ ὀφείλων κτλ.*, nota alla prassi locale di età romana<sup>272</sup>. Questa clausola si concilia con la responsabilità che l’erede ha per eventuali debiti ereditari secondo il diritto romano, ma va notato che nel primo documento essa è riferita ai legatari C. Iulius Diogenes e Iulia Isarous.

Quanto alle restituzioni fedecommissarie dopo la morte dell’erede, degli esempi sono ravvisabili, come notato da Amelotti, in particolare in *BGU* 326 (14) e in *BGU* VII 1655 (9). Nel primo viene disposto che, in caso di morte di Marcella e Kleopatra, le loro quote vadano rispettivamente a Sarapion, Sokrates e Longus (per Marcella) o

266 Vd. *supra*, §I.1; cf. Migliardi Zingale 2005 per una panoramica sul formulario e Nowak 2015a, 182–194.

267 In *BGU* VII 1655 (9) alla schiava Stephanous, probabilmente data in legato a uno dei beneficiari elencati nella col. I, è vietato allontanarsi prima della sepoltura del testatore.

268 *ChLA* X 412 (3), dove si vieta a Thaisas di avvicinarsi al corpo del testatore e di avere a che fare con le sue figlie.

269 *ChLA* X 412 (3): 1000 dracme; *P.Oxy.* XXII 2348 (26): 3000 dracme. Per il confronto con la prassi locale si rimanda alle rispettive edizioni.

270 Sulle principali novità in merito vd. Colella 2022a.

271 Vd. in part. *P.Select.* 14 (2), dove C. Iulius Diogenes e Iulia Isarous sono invitati a provvedere al sostentamento della madre, Iulia Primilla; cf. Paulus 1992, 251–285. Per il problema della tutela e dell’amministrazione del patrimonio dei pupilli vd. *infra* in questo paragrafo.

272 *BGU* VII 1654; *P.Hamb.* IV 278; *P.Oxy.* III 491; *P.Oxy.* III 493; *P.Oxy.* III 494; *P.Oxy.* III 494 *descr.* (come segnalato da Nowak 2015a, 144); *P.Köln* II 100. In part., in *P.Oxy.* III 494 l’onere di saldare eventuali debiti è attribuito a un ‘legatario’, ossia la moglie del testatore; in *P.Oxy.* III 491 il testatore nomina eredi i suoi figli, ma a condizione che il più anziano (Thonis) paghi eventuali debiti e dia a ciascuno dei fratelli 500 dracme quando abbiano raggiunto l’età di 20 anni (vd. Arangio-Ruiz 1906a, 99–100). In riferimento alla prassi romana è da leggere il saldo dei debiti da parte di Herakleia in *BGU* II 600 secondo l’interpretazione di Arangio-Ruiz 1906a, 256–260.

a Neilos (per Kleopatra), probabilmente figli delle due eredi<sup>273</sup>. Tale disposizione ricorda una clausola ricorrente nella prassi locale, che prevede che i beni vadano all'erede «se sopravvive; se no, ai suoi figli»<sup>274</sup>. Nel secondo documento il testatore dispone che la parte di un erede, qualora egli morisse senza figli, vada «ai figli presenti» (ἐπὶ τοὺς παρόντας [τῆξγ[α]] υἰούς, II 37), cioè probabilmente ai fratelli dell'erede<sup>275</sup>. In quest'ultimo caso non è necessariamente ravvisabile un influsso della prassi locale, dato che la clausola, benché di incerta decifrazione nella sua esatta formulazione, appare inquadrabile nella condizione *si sine liberis decesserit* ben nota al diritto romano<sup>276</sup>. Vale la pena di ricordare, tuttavia, disposizioni analoghe in alcune διαθήκαι<sup>277</sup>, nonché in un testamento posteriore al 235, *P.Oxy.* XXVII 2474<sup>278</sup>. Una clausola simile, ma imposta a un legatario piuttosto che agli eredi, è contenuta in *P.Select.* 14, I 23–25 (2), dove si dispone che la parte di C. Iulius Diogenes, figlio spurio del disponente, vada a qualcun altro nel caso in cui egli morisse senza figli, altrimenti vada a questi ultimi<sup>279</sup>. Appare probabile che una disposizione analoga a quella di *BGUI* 326 (14) o a quella di *BGU* VII 1655 (9) fosse contenuta anche nell'ultimo testamento romano qui considerato, *P.Oxy.* XXII 2348, I 29–31 (26).

Infine, un punto già ampiamente discusso in letteratura, sul quale la rilettura dei documenti offre alcune novità, è la possibile nomina di individui con funzioni analoghe a quelle di un esecutore testamentario. Il dibattito è nato in particolare con la pubblicazione di *BGUI* 326 (14), in cui il testatore nomina nei codicilli il suo amico M. Sempronius Heraclianus come ἐπίτροπος τῆ ἰδίᾳ πίστι, senza ulteriori specificazioni. Fin dall'*editio princeps* ci si è chiesti se ἐπίτροπος equivalesse al latino *tutor*,

- 273 Sul loro rapporto con il testatore vd. introd. a *BGUI* 326 (14); cf. la richiesta ai figli in servizio militare di non chiedere conto a Titanianus e a Nemesilla in *BGU* VII 1655 (9), volta probabilmente ad evitare liti tra di essi dopo la morte del disponente.
- 274 Vd. in part., con delle variazioni nel formulario, il frammentario *P.Flor.* III 341; *P.Heid.* inv. 939 *recto* + *PSIV* 475; *P.Köln* II 100; *P.Oxy.* I 105; *P.Oxy.* III 490; *P.Oxy.* III 494; *PSI* XII 1263; *P.Sijp.* 43. Sul punto vd. Nowak 2012.
- 275 Sulla possibilità di una corruzione testuale in questo punto vd. introd. a *BGU* VII 1655 (9) e comm. a II 37.
- 276 Vd. e.g. D. 4.4.16.2 (Ulp. 11 *ad ed.*); D. 26.6.4.3 (Tryph. 13 *disp.*); D. 30.114.13 (Marcian. 8 *inst.*); D. 31.77.13 (Pap. 8 *resp.*); D. 36.1.3.4 (Ulp. 3 *fideicom.*). Cf. in part. Desanti 2003.
- 277 In part. in *P.Oxy.* III 491 si afferma che, se qualcuno dei tre figli ed eredi del testatore dovesse morire senza figli, la sua quota andrà ripartita in parti uguali ai fratelli (ἐὰν δέ τινι τῶν τριῶν υἰῶν συμβῆ ἀτεκνῶ τελευτήσαι ἔστω τὸ το[ύ]του μέρος τῶν περιόντων αὐτοῦ ἀδελφῶν ἐξ ἴσου, r. 10). In *P.Ryl.* II 153 si dispone che se l'erede morisse intestato e senza figli, o questi ultimi morissero, l'eredità andrà alla moglie del testatore o, in caso di sua morte, alla sorella del disponente per parte di madre.
- 278 Se uno dei figli ed eredi del disponente morrà senza far testamento e senza figli, la sua quota andrà ai suoi fratelli rimasti in vita: ἐὰν δέ, ὃ μὴ εἴη, ὁπότερος τῶν | αὐτῶν παιδῶν μου ἐξ ἀνθρώπων γένηται ἀτεκνος ἢ καὶ ἀδιάθετος, τὸ μέρος αὐτῆς | τῆς κληρονομ[ί]ας τῆς ἐμῆς ἀνατρέχειν εἰς τοὺς λοιποὺς ἀδελφοὺς ἑαυτοῦ ἑμοῦ τε υἱοῦς (*sic*) καὶ κληρονομ[ί]μου ἐξ ἴσου μέρους (rr. 25–28).
- 279 Vd. Amelotti 1966a, 125 n. 2, il quale però, basandosi sulla precedente edizione, parla al plurale di legatari.

*curator* o *procurator*<sup>280</sup>. In un primo momento, l'ipotesi più fortunata è stata quella che identificava Heraclianus con un tutore muliebre<sup>281</sup>, soprattutto in base ai problemi derivanti dal riconoscere l'istituto dell'esecutore testamentario in un atto considerato «di puro diritto romano»<sup>282</sup>. In seguito, la pubblicazione di *FIRA* III 47<sup>283</sup> (6) ha mostrato che in questo testamento latino il disponente nomina Hierax, *duplicarius* nella sua stessa *ala*, come *procurator* dei suoi *bona castrensia*. Si è, quindi, inteso l'ἐπίτροπος del testamento di C. Longinus Kastor come equivalente al *procurator* di quello di Antonius Silvanus, la cui funzione ha permesso di avanzare ipotesi anche sulla menzione di *procuratores* in paralleli più frammentari, quali *ChLA* X 412 (3) e forse *P.Mich.* VII 437 (19)<sup>284</sup>.

A favore dell'accezione di ἐπίτροπος come equivalente di *procurator* è la stessa espressione ἐποίησα ἐπίτροπον (~ *procuratorem feci*) in *BGUI* 326, II 17 (14), analoga a *FIRA* III 47, 18–22 (6), *procuratorem bonorum meorum ... facio*; a questa occorrenza si può ora accostare probabilmente *ChLA* X 412, I 14–[15] (3), *procuratorem [... facio/feci]*<sup>285</sup>. Si può aggiungere che ciò appare confermato dall'espressione

280 Mommsen 1894, 52–53 (il quale nota che il *tutor mulieris* viene per lo più reso nei documenti egiziani con κύριος).

281 Vd., tra gli altri, Scialoja 1894, 21–24 (con la possibilità che la disposizione esima M. Sempronius Heraclianus da un rendiconto cui sarebbe tenuto come *procurator*); Collinet 1894, 581–582; Arangio-Ruiz 1906a, 232–236 (il quale, pur consapevole del valore di ἐπίτροπος nelle διαθήκαι, ancora si esprimeva a favore della sua interpretazione come traduzione di *tutor* ~ φροντιστής).

282 Scialoja 1894, 24–25, ripreso da Pestman 1994, 202–204 – che limita le competenze dell'esecutore testamentario ai codicilli – e Rowlandson 1998, 188.

283 *Ed. pr.* Guéraud – Jouguet 1940.

284 Per una sintesi della discussione vd. in part. Arangio-Ruiz in *FIRA* III 50, pag. 152 n. 1 (il quale qui, diversamente da Arangio-Ruiz 1906a, propende per l'equivalenza di ἐπίτροπος con *procurator*); Taubenschlag 1955, 198; Amelotti 1966a, 50 n. 1. Cf. anche Rouxel 1952; Rouxel 1953, che cita un ἐπίτροπος κληρονόμων fondandosi sulla lettura dell'*ed. pr.* ἐπιτρόπω κληρονόμων Κλ(αυδίας) – *tantum* ἐπιτρόπω Κλ(αυδίας) BL I 336 – in *P.Oxy.* XII 1578, di III sec. (TM 31765; BL I 336; V 79; XII 140; XIII 153). L'identificazione dell'ἐπίτροπος di *BGUI* 326 (14) con un esecutore testamentario è ancora discussa in Keenan 2014, 126 e 133. Si noti che *procurator* si trova traslitterato in greco, oltre che in diversi papiri tardo-antichi, anche in due documenti di età imperiale: in part. προ|[κου]ράτωρ (*l. προκουράτωρ*) occorre in *BGUI* III 815, 5–6 (140–143; TM 9366; BL I 69; III 14; IX 23), una lettera privata proveniente dall'Arsinoites, su cui vd. Strassi 2018, 381–382; in *O.Did.* 62, 3 (fine II – metà III sec.; TM 144628), invece, l'espressione è προκουράτωρι πρεσιδίου (*l. προκουράτωρι πραισιδίου*). Nelle *cretiones hereditatis* di Valeria Serapias (*CPL* 214 e 215; vd. *supra*, Tabella II.2) l'equivalente latino di ἐπίτροπος è *procurator*; benché non sia certo che la traduzione sia corretta: vd. Arangio-Ruiz in *FIRA* III 59–60; von Bolla 1953–1954, 150–151; Amelotti 1966a, 46 n. 1. Sull'evoluzione delle diverse figure di *procuratores* e sul rapporto col mandato, vd. in part. Miceli 2008, 90 ss.; sul problema della validità del *mandatum post mortem mandatoris*, affermata da Sanfilippo 1947 contro la tesi dominante (in part. Bonfante 1921; Arangio-Ruiz 1949), vd. più di recente Di Maria 2020, 83 ss. e Sánchez Collado 2021, con precedente bibliografia.

285 Per *procuratorem facere* nelle fonti giuridiche vd. già Scialoja 1894, 23 n. 2. La formulazione ἐπίτροπον δὲ ποιῶ τῶν προκειμέ[ν]ων ἀφελίκων μου τέκνων τ[ριῶ]ν per la nomina di un *tutor*

ἐπιτροπον (*l. ἐπίτροπον*) ὑπαρχόντων (~ *procurator bonorum*) in *P.Freib.* II 9, 9, dell'età di Antonino Pio, dove si fa riferimento a un testamento romano. È degno di nota che, invece, in *CPR* VI 76 (21) il testatore assegni al figlio ed erede due ἐπίτροποι, dove il termine assume forse l'accezione di *tutor impuberum*, come potrebbe mostrare anche l'espressione [ἐπι]τρόπους δίδωμι<sup>286</sup>.

Poco spazio ha assunto nella discussione sull'identità del *procurator* il testamento di M. Sempronius Priscus, *ChLA* X 412 (3), a causa dello stato frammentario della col. I in cui questi viene citato. Vale la pena, però, di osservare la somiglianza del contesto in cui occorre la parola *procuratorem* (I 14) rispetto a *FIRA* III 47 (6): in quest'ultimo, compito di Hierax è raccogliere e consegnare i *bona castrensia* del testatore alla madre dell'erede, Antonia Thermouthas, la quale deve custodirli fino a che il figlio diventi *suae tutelae*. È stata messa in luce la cooperazione tra il *procurator* e la madre dell'erede impubere, la cui figura ricorda quella della madre ἐπακολουθήτρια del diritto locale, anche se non viene così definita<sup>287</sup>. La connessione tra la funzione del *procurator* e quella di donne cui viene affidata l'amministrazione dell'eredità di impuberi è probabilmente riscontrabile anche in *ChLA* X 412 (3). In questo documento sono nominate due impuberi (*pupillae*), forse due delle quattro figlie (ed eredi?) del testatore, e c'è ragione di pensare che le figlie maggiori avessero un ruolo nella custodia e nell'amministrazione dei beni delle loro sorelle minori. A loro, infatti, è riferito il termine *aneclogistae* in una disposizione fedecommissaria<sup>288</sup>. Esso sembra occorrere anche in *P.Mich.* VII 439 (7), dove è probabilmente riferito alla *uxor* del testatore, in apparente conformità all'uso generale dell'aggettivo, il quale compare in disposizioni testamentarie per lo più in relazione a donne, in genere alla madre dei

---

*impuberum* è ricostruita in *P.Oxy.* VI 907, 18–19, ma si consideri la frequenza dell'introduzione di elementi aberranti dal punto di vista formale e sostanziale nei testamenti romani d'Egitto posteriori al 235 (vd. Amelotti 1966a, 231).

- 286 *CPR* VI 76, II 18 (21). L'espressione *tutorem dare* è frequente nelle fonti giuridiche; per *tutorem do* nello specifico vd. Gai 1.149: *Rectissime autem tutor sic dari potest: 'L. Titium liberis meis tutorem do' vel 'L. Titium uxori meae tutorem do'. Sed et si ita scriptum sit: 'liberis meis' vel 'uxori meae Titius tutor esto', recte datus intellegitur*, 2.289: *Sed quamvis in multis iuris partibus longe latior causa sit fideicommissorum quam eorum, quae directo relinquantur, in quibusdam tantumdem valent, tamen tutor non aliter testamento dari potest quam directo, veluti hoc modo: 'liberis meis Titius tutor esto', vel ita: 'liberis meis Titium tutorem do'; per fideicommissum vero dari non potest*, D. 26.2.16 (Ulp. 39 *ad Sab.*): *'filiis meis tutorem do'*; cf. F.V. 230: *Possumus autem et singulis liberis alium atque alium tutorem dare, velut hoc modo: 'Titio filio meo Aurelium tutorem do; Seio filio meo tutorem Optatum do'. Pluribus quoque liberis unus tutor, item uni plures dari possunt*, D. 26.1.6.1 (Ulp. 38 *ad Sab.*); D. 26.2.33 (Iav. 8 *ex post. Labeonis*). Tuttavia il verbo *dare* è utilizzato anche per il *curator* (e.g. D. 26.3.1.3). Si noti nel più tardo *P.Princ.* II 38 (vd. *supra*, Tabella II.1) la compresenza di κύριος e *curator* (vd. Strobel 2014, 183–193, con Babusiaux 2016, 524). Sul problema della conferma del tutore e del curatore vd. in part. Desanti 1995.
- 287 Vd. Amelotti 1966a, 147 nn. 2–3; lo studioso si chiede se tale qualifica figuri nell'inedito P.Vindob. G 25821, ora = *CPR* VI 76 (21). Sulla funzione del *procurator* in *FIRA* III 47 (6) e in *BGU* I 326 (14) cf. Weiss 1953.
- 288 *Ἐπιτροπὴ καὶ ἐπιτροπὴ Διοδοτῆρος καὶ Λογγινίαν ἀνελογίστας ἐσσε δε rebus* (I 13).



figli impuberi del disponente. Ci si può chiedere se, oltre all'amministrazione del patrimonio, queste donne avessero anche compiti di tutela, come nella tradizione locale della madre tutrice e amministratrice<sup>289</sup>; peraltro l'aggettivo ἀνεγλόγιστος occorre nei *Digesta* in relazione all'esonazione dei tutori da rendicontazione<sup>290</sup>. Da un lato, è possibile che nei documenti non fosse esplicitamente assegnato alle donne il ruolo di tutrici, come nel caso di *FIRA* III 47 (6)<sup>291</sup>; dall'altro, la volontà che le donne siano *aneclogistae* induce a ipotizzare che anche in questo caso non fossero nominati tutori regolari per le impuberi<sup>292</sup>.

In questa discussione sono d'aiuto anche le citazioni indirette di testamenti romani, sia relativamente al ruolo della madre (o di altre parenti di sesso femminile) sia quanto a quello del *procurator*<sup>293</sup>. In particolare, nella *cretio* di Herennia Helene interviene e sottoscrive (attraverso il suo κύριος, in quanto analfabeta) la madre<sup>294</sup>; nel testamento del veterano M. Antistius Gemellus sono nominati dei tutori per la figlia ed erede impubere, con l'aggiunta della nonna in qualità di ἐπακολουθήτρια<sup>295</sup>; ancora dopo la *Constitutio Antoniniana* i figli impuberi ed eredi testamentari di Aurelius Tithoetion sono rappresentati dalla madre ἐπακολουθήτρια nella denuncia di un'ipoteca<sup>296</sup>. Quanto al ruolo dei *procuratores*, sono degni di nota altri due documenti, rispettivamente *P.Col.* VIII 221 = *SB* X 10530 (Ophieion – Thebes, 143) e *P.Wisc.* I 14 = *Pap.Choix* 6 (Syene, 131). Il primo è una ricevuta redatta come documento doppio in cui la madre ed erede di Ammonios, soldato della *cohors II Thracum*, attesta la ricezione dall'*optio* Iulius Silvanus (ἐπίτροπος nominato nel testamento di Ammonios) della proprietà del figlio raccolta dai *principia*, per un totale di 235 denari e 14 ½ oboli; dal totale vanno dedotti dei legati (15 denari a Silvanus, 10 denari per Flavius Mevianus, altro ἐπίτροπος). Il secondo testo è una divisione in quattro parti della pro-

289 Vd. Chiusi 1994; Vuolanto 2002; Gagliardi 2012; Gagliardi 2017, con precedente bibliografia; cf. Alonso 2020, 52–53 e, in particolare sul ruolo di tutrice della donna, Fayer 1994, 436–444. Sul punto è interessante, al di fuori dell'Egitto, l'archivio di Babatha: vd. Czajkowski 2017, *passim*.

290 D. 26.7.5.7 (Ulp. 5 *ad ed.*); *TLL* II 39.66–68 *s.v. aneclogistus*. Vd. Amelotti 1966a, 35 e 146 ss., con precedente bibliografia; Montevecchi 1997; cf. Nowak 2021, in part. 552. Per una discussione dettagliata di *ChLA* X 412 (3) vd. Colella 2021a, 55–58.

291 In questo documento, però, non occorre l'aggettivo *aneclogistus*.

292 Amelotti 1966a, 147 n. 3 osserva che Antonius Silvanus, militare in servizio, non poteva nominare tutori per suo figlio, illegittimo; tuttavia, come mi fa notare M. Nowak, in casi simili la giurisprudenza prevedeva comunque il rispetto della *voluntas testatoris*: D. 26.3.1 (Mod. 6 *de exc.*); D. 27.10.16 pr. (Tryph. 13 *disp.*). La qualifica di soldato o di veterano di M. Sempronius Priscus non è nota, ma la prevalenza di veterani tra i *signatores* lascia propendere per la seconda ipotesi; problematico resta comunque lo *status* delle quattro donne, qui identificate con le probabili figlie del testatore. Il fatto che esse non abbiano un *nomen* potrebbe essere un indizio della loro condizione di figlie illegittime.

293 Vd. *supra*, Tabella II.2.

294 *PSIX* 1027.

295 *SBV* 7558.

296 *P.Lips.* I 9.

prietà di Valens, ἰππεύς deceduto della *cohors II Thracum*, tra la moglie<sup>297</sup> (?) Asklepias e due commilitoni (Aemilius, che prende due parti, e Cassianus Gemellus), i quali gli avevano prestatato del denaro. I beni di Valens devono essere raccolti; va inoltre dedotta la somma di tre legati e dei debiti. La parte spettante ad Asklepias è a titolo di eredità e per le spese funebri. Tra le somme da dedurre c'è il legato per l'ἐπίτροπος Pamonios, che Gilliam, probabilmente a ragione, intende come figura analoga al *procurator* di *FIRA* III 47 (6), avente il compito di raccogliere i *bona castrensia* del testatore<sup>298</sup>. Gilliam ritiene, inoltre, che abbia lo stesso compito l'ἐπίτροπος nominato in *P.Col.* VIII 221<sup>299</sup>, e osserva che entrambi gli ἐπίτροποι ricevono legati, così come il *procurator* in *FIRA* III 47 (6).

Diverso è il caso di *CPR* VI 76 (21), dove, come prima accennato, gli ἐπίτροποι sembrano dei tutori per il figlio ed erede impubere, cui il testatore chiede di vigilare sull'eredità in caso di morte della madre<sup>300</sup>; allo stesso tempo, però, ciò che resta del testo induce a ipotizzare che nella parte perduta del testamento si chiedesse alla madre dell'erede di custodire e amministrare i beni fino alla maggiore età del figlio. Della nomina di tutori in altri testamenti romani si ha notizia fin dal 14 a.C. grazie a una συγχώρησις (*BGUI* IV 1113) nella quale un adolescente, cittadino romano, libera da ogni responsabilità il suo tutore, M. Cottius Atticus, nominato come ἐπίτροπος insieme a Canuleius<sup>301</sup> nella Ῥωμαϊκὴ διαθήκη del padre L. Pomponius<sup>302</sup>.

I compiti di questi ἐπίτροποι ~ *tutores impuberum* in *CPR* VI 76 (21) appaiono, dunque, per più aspetti analoghi a quelli dei sopraccitati ἐπίτροποι ~ *procuratores bonorum* in *ChLA* X 412 (3) e in *FIRA* III 47 (6). In entrambi i casi è attestata una cooperazione tra tali figure e quelle di donne (madri o sorelle maggiori dei pupilli) nella custodia del patrimonio, forse da riconoscere anche nel mutilo *P.Mich.* VII 439 (7); imprecisati restano i compiti dell'ἐπίτροπος in *BGUI* 326 (14)<sup>303</sup>.

Il confronto con la prassi locale, benché si sia negato un suo influsso rilevante<sup>304</sup>, è istruttivo. Nelle διαθήκαι ellenistiche venivano regolarmente nominati ἐπίτροποι i

297 Per la possibilità che si tratti di una *focaria* e che a lei spetti anche la prima somma da dedurre dal totale vd. Gilliam 1968.

298 Gilliam 1968.

299 Ivi citato come *P.Columbia* inv. 325, non essendo ancora stata pubblicata la nuova edizione.

300 La formula usata è [ἐπιτ]ρόπος δίδωμι τῷ υἱῷ μου καὶ κληρονόμῳ, *CPR* VI 76, II 18 (21); cf. *Gai* 2.289.

301 Costui aveva preferito rinunciare, compiendo un' *abdicatio tutelae*.

302 *BGUI* IV 1113. Ulteriori notizie di tutori nominati per testamento si trovano in *P.Catt. verso*; *P.Hamb.* I 70 (*tutores confirmati*: Amelotti 1966a, 40); *SBV* 7558. Vd. *supra*, Tabella II.2.

303 Diverso è il caso dell'ἐπίτροπος nel più tardo *P.Oxy.* XXVII 2474, sul quale vd. Amelotti 1966a, 149 n. 3. Bertoldi 2015, 178 n. 109, sulla scorta di Zimmermann 1998, assimila la figura del tutore in *P.Oxy.* XXVII 2474 (*Aur. Achillion Cornelianus, κηδεμών*) a quelle del *procurator* di *FIRA* III 47 (6) e dell'ἐπίτροπος di *BGUI* 326 (14), considerando entrambe riconducibili all' *heres fiduciarius* (su cui vd. in part. Treggiari 2002, 107 ss.; cf. di recente Babusiaux – Xandry 2023 per la documentazione epigrafica). Cf. Beinart 1960.

304 Amelotti 1966a, in part. 39 con n. 1 e 149–152. Cf. Biondi 1955, 607–611.

regnanti e i loro figli<sup>305</sup>; nel II secolo a.C. a questa clausola si iniziò a sostituire una multa pecuniaria a favore degli eredi contro terzi che non avessero rispettato le ultime volontà del disponente<sup>306</sup> (questo genere di multa testamentaria differiva da quella di tipo romano, comminata agli eredi irrispettosi delle disposizioni del *de cuius*, forse attestata già nel II secolo d.C.<sup>307</sup>). In alcuni documenti ellenistici, però, compaiono anche altri ἐπίτροποι, la cui funzione è assimilabile a quella di esecutori testamentari<sup>308</sup>. Nella prassi locale di età romana, invece, sono nominati come ἐπίτροποι di eredi minorenni (ἀφήλικες) sia uomini sia donne (anch'esse talvolta dichiarate esenti da rendicontazione), incaricati di provvedere al sostentamento dei minori e di vigilare sull'eredità finché essi non raggiungano la maggiore età: si vedano in particolare *CPR* VI 1, dove la moglie del testatore è nominata ἐπίτροπος dei figli minori, esente da tutela (ἀνεπιτρόπευτος) e da rendicontazione (ἀνευλόγιστος); *P.Oxy.* III 495, in cui il disponente chiede alla sorella di prendersi cura del figlio ed erede e di amministrare i beni finché egli non raggiunga i 20 anni; infine, *P.Ryl.* II 153, dove un amico e un cugino del testatore sono nominati ἐπίτροποι di suo figlio ed erede<sup>309</sup>. Questa funzione sembra in parte assimilabile al ruolo dei procuratori e dei tutori citati nei testamenti romani d'Egitto, nei quali non è però osservabile – a meno che non fosse questo il caso in *P.Mich.* VII 439 (7) – il ricorso diretto alla figura della madre tutrice (sconosciuta al diritto romano), bensì una collaborazione tra la madre o le sorelle maggiori degli impuberi e i procuratori – *ChLA* X 412 (3) e *FIRA* III 47 (6) – o gli ἐπίτροποι – *CPR* VI 76 (21) –. Non sappiamo quanto i redattori di tali testamenti percepissero la differenza linguistica e giuridica tra *procuratores* e *tutores*, nonché tra questi ultimi e gli ἐπίτροποι degli atti locali<sup>310</sup>; tuttavia, questi influssi locali potevano essere favoriti anche da alcune affinità con il diritto romano, che ammetteva per la madre compiti di

305 Arangio-Ruiz 1906a, 106–107 interpreta la clausola come appello all'ordinamento giuridico rappresentato dalla persona dei regnanti (vd. anche Migliardi Zingale 1997b, 307). Clarysse in *P.Petr.* I<sup>2</sup>, pag. 41 attribuisce alla clausola un valore psicologico piuttosto che giuridico.

306 *SB* XVIII 13168 (Pathyris, 123 a.C.).

307 *ChLA* X 412, I 22–23 (3), con Colella 2021a, 60; lo stato mutilo del testo non permette di essere certi che la multa venisse comminata agli eredi, ma lo si può ipotizzare in base al confronto con *P.Oxy.* XXII 2348, II 38–40 (26). Quest'ultimo è interpretato da Nowak 2015a, 200 n. 348 in linea con la prassi locale; cf. Amelotti 1966a, 155–157.

308 *P.Dryton* 1, 17 e *P.Dryton* 2, 21; *P.Petr.* I<sup>2</sup> 1, 68–87; *P.Petr.* I<sup>2</sup> 16, 12–40; *P.Petr.* I<sup>2</sup> 18. Vd. Nowak 2015a, 200; Arangio-Ruiz 1906a, 106 vede un precedente dell'esecuzione testamentaria negli ἐπιμεληταί e negli ἐπίτροποι nominati nei testamenti dei filosofi. Si noti che il termine ἐπίτροπος, oltre alle diverse accezioni sopra elencate, viene reso come *steward* in *P.Oxy.* XXVII 2474, posteriore al 235 (vd. ed., con introd. e trad.).

309 Per l'esenzione da tutela e rendicontazione negli atti *mortis causa* della prassi locale cf. in part. *BGU* VI 1654; *P.Lond.* II 375 *descr.*; vd. Montevecchi 1997, che considera come testamento locale anche *CPR* I 208 (Arsinoites o Herakleopolites, II sec.); *TM* 29076; *BL* XI 68).

310 Cf. il problema della funzione dell'ἐπίτροπος ~ *procurator* in *CPL* 214 e 215 cui si è accennato *supra*, n. 284.

amministrazione del patrimonio dell'impubere col consenso del tutore<sup>311</sup> e nel quale le figure del procuratore e del tutore risultano assimilate sotto diversi aspetti<sup>312</sup>.

### II.2.3 Apertura dei testamenti e *agnitio sigillorum* nella documentazione egiziana

La procedura di apertura dei testamenti romani, disciplinata dalla *lex Iulia de vicesima hereditatum*, è nota per la provincia egiziana attraverso i verbali superstiti e pochi altri documenti che vi fanno riferimento<sup>313</sup>. Sappiamo che essa avveniva generalmente al cospetto dello στρατηγός o di un suo delegato<sup>314</sup> in un edificio pubblico, in genere in una metropoli o in una *polis*<sup>315</sup>. Era necessaria la presenza almeno della maggior parte dei *signatores* del testamento, i quali dovevano attestare l'autenticità dei loro sigilli<sup>316</sup>.

In questa occasione veniva redatto un protocollo che registrava l'avvenuta apertura formale del testamento, con luogo, data e indicazione dei testimoni presenti; questi ultimi apponevano una sottoscrizione che attestava il riconoscimento dei propri sigilli, nella sezione comunemente denominata *agnitio sigillorum*. Prima delle informazioni relative all'apertura, il protocollo conteneva la copia del testamento<sup>317</sup>.

311 Gli influssi dell'istituto locale sono più evidenti nel periodo successivo al 235, come mostra in part. *P.Oxy.* VI 907, 20–21: *ἐπακολουθούσης πάσι τοῖς τῆ ἐπιτροπεία διαφέρουσι τῆς προγεγραμμένης μου γυναικός* | Ἰσιδώρας τῆς καὶ Πρείσκας.

312 Miceli 2008.

313 Arangio-Ruiz 1906a, 156–162 e 239–243; Kreller 1919, 395 ss.; Nisoli 1949; Kunderewicz 1961; Amelotti 1966a, 183–190; Strobel 2014, 54–64; Nowak 2015a, 73–104, con confronto con la prassi locale; cf. Biondi 1955, 601–611; Voci 1963, 107–108. Di particolare interesse tra le fonti giurisprudenziali risultano P.S. 4.6 e D. 29.3.

314 Degno di nota rispetto agli altri documenti è *P.Ross.Georg.* II 26, per il quale vd. *supra*, Tabella II.2. La seconda missiva ivi contenuta è indirizzata dagli εἰκοστῶνα κληρονομιῶν al *libertus Augusti* Aelius Epaphroditos, delegato all'apertura dei testamenti nell'Arsinoites; si menzionano le copie dei testamenti (τὰ ἀντίγραφα), r. 13) e le dichiarazioni (ἀπογραφαί) dei beni acquistati in relazione a un intervallo di dieci giorni. L'importanza del testo renderebbe auspicabile un controllo dell'*ed. pr.*, ma l'immagine non risulta più disponibile online (ultima consultazione: febbraio 2024).

315 Fa eccezione il villaggio di Philadelphia nell'Arsinoites, nel quale era presente un Καισάρειον, forse in ragione del suo grado di urbanizzazione: *BGU VII* 1655 (9) è ivi aperto; cf. *P.Hamb.* I 73, 19–20 comm. (15). È interessante che il testamento di *P.Diog.* 10 (23) sia stato scritto a Philadelphia, ma aperto a Ptolemais Euergetis; non sappiamo se questo dipenda da eventuali contatti del testatore (antinoita) con la metropoli, ma il documento testimonia che anche i testamenti dei cittadini di Antinoopolis potevano essere aperti nel *nomos* di residenza del disponente (Nowak 2020b, 113). Sull'indicazione del luogo non c'è uniformità nei documenti (il λογιστήριον, sede dello stratego; la *statio vicesimae hereditatum*, il *forum Augusti*, il Καισάρειον): vd. la bibliografia citata *supra*, n. 313, e Strassi 2006, 229.

316 D. 29.3.1 (Gai. 17 *ad ed. prov.*); D. 29.3.4 (Ulp. 50 *ad ed.*); D. 29.3.7 (Gai. 7 *ad ed. prov.*); C. 6.32; P.S. 4.6; cf. D. 29.5.3.19–20 (Ulp. 50 *ad ed.*). Per una lista dei sigilli nei testamenti egiziani vd. Vandorpe 2009b, 'List and overview', §III.2.

317 Vd. *supra*, §I.2.2.2.3. Diversa è la procedura ravennate nel VI sec., testimoniata dal verbale di apertura del testamento del goto Manna (*P.Ital.* I 6; Ravenna, 575; TM 131505): in questo caso non viene redatta un'altra copia del testamento da inserire nel protocollo di apertura, ma al testamento stesso, precedentemente sigillato e contenente le sottoscrizioni autografe del testatore e dei testimoni, vengono aggiunti i dati relativi alla cerimonia di apertura.

Il numero di testimoni registrati per l'*agnitio sigillorum* non sempre corrisponde alla *maxima pars*: essi sembrano tutti presenti in *BGU* XIII 2244 (11)<sup>318</sup>; sono quattro in *ChLA* X 412 (3), in *P.CtYBR* inv. 4669 (13), in *P.Diog.* 10 (23)<sup>319</sup> e probabilmente nel mutilo *P.Hamb.* I 73 (15)<sup>320</sup>, ma solo tre su sette in *BGUI* 326 (14) e in *P.Oxy.* XXII 2348 (26); in altri casi la presenza dei *signatores* e il riconoscimento dei loro sigilli sono registrati in maniera generica, senza riferimenti numerici<sup>321</sup>. Questi dati sono stati per lo più intesi a favore di una interpretazione 'larga' del requisito della *maxima pars signatorum*<sup>322</sup>, mentre chi ha difeso la necessità della presenza di quattro testimoni su sette all'apertura del testamento ha ipotizzato che nei casi di *BGUI* 326 (14) e *P.Oxy.* XXII 2348 (26) la cerimonia sia avvenuta al cospetto dei *virii optimaie opinionis* che secondo Gaio potevano sostituire testimoni assenti<sup>323</sup>. In base alla documentazione in nostro possesso non sembra possibile stabilire con certezza se nei due casi citati la presenza di soli tre *signatores* all'apertura dell'atto sia stata ammessa in ragione di una generale tolleranza in merito al numero richiesto. Va notato che i due testi non presentano le singole dichiarazioni di *agnitio sigillorum* alla fine del verbale, ma quest'ultima viene registrata con la nota ἐπέγνω<sup>324</sup> («ha riconosciuto») inserita nel corpo del testamento accanto al nome di ciascun testimone<sup>325</sup>; in teoria, quindi, poteva accadere che si omettesse questa nota, spesso abbreviata, nella copia o nella traduzione di un protocollo. Questa ipotesi può essere avanzata con più facilità per *P.Oxy.* XXII 2348 (26), dove è espressamente indicata la partecipazione della maggior parte dei *signatores*<sup>326</sup> e, peraltro, chi ha confezionato il documento sembra aver dimenticato e poi aggiunto proprio la nota ἐπέγνω in un punto<sup>327</sup>; non sussistono

318 Vd. comm. al documento (*infra*, §III) per il problema del numero dei *signatores* del testamento.

319 In questo documento, che mostra imprecisioni di vario tipo, la lista dei *signatores* comprende sei nomi, quattro dei quali dichiarano di aver riconosciuto i propri sigilli; non sappiamo se si tratti di un errore di copia.

320 Al r. 21 è espressamente indicata la presenza della maggior parte dei *signatores* e l'ampiezza delle lacune appare compatibile con un numero totale di quattro partecipanti all'*agnitio sigillorum*.

321 *BGU* VII 1655, III 61–62 (9): παρόντων σφραγιστῶν | ἐπιγνώτων καὶ σφραγεῖδες ὑγιαῖς (*sic*); cf. *PSI* X 1325, 25 (10), dove si registra anche la presenza degli eredi: παρόντων τῶν κληρονόμων καὶ τῶν σφραγιστῶν (dopo σφραγιστῶν forse si può integrare con i primi editori οἱ καὶ ἐπέγνωσαν). Nell'ultimo documento, tuttavia, il riconoscimento dei sigilli era stato inserito accanto al nome di ciascun *signator* nella copia del testamento stesso con una nota, che però sopravvive solo per un testimone (ἐπέγνω[, r. 22); pertanto, il numero di coloro che hanno riconosciuto i propri *signa* ci sfugge a causa delle lacune materiali del testo. Diversamente Martini 1968, 488; cf. Nowak 2015a, 91.

322 Arangio-Ruiz 1906a, 239–240 n. 4; Amelotti 1966a, 186–187 n. 8; Nowak 2015a, 91–92.

323 Martini 1968, con riferimento a D. 29.3.7 (Gai. 7 *ad ed. prov.*). Questo aspetto, però, sarebbe del tutto taciuto nei verbali di apertura dei due testamenti.

324 Anche nella forma ἐπέγνωι: vd. comm. ai singoli testi (*infra*, §III).

325 Per questa particolare forma di verbale vd. *supra*, §I.2.2.2.3.

326 Παρόντος ... τοῦ πλείονος μέρους τῶν σφραγιστῶν οἱ καὶ ἐπέγνωσαν καὶ ἐπεσφράγισαν (II 52–54).

327 Vd. introd. e comm. a *P.Oxy.* XXII 2348, II 42 (26).

elementi, tuttavia, per supporre un'analoga omissione in *BGU* I 326 (14). Non è d'aiuto in questo senso la *causa forensis de aperiundo testamento* testimoniata da *BGU* I 361 = *FIRA* III 57<sup>328</sup>, dove lo stratego, su richiesta del custode di un testamento, convoca i *signatores* per l'apertura; essendosene presentati quattro, l'avvocato del convenuto ribatte che serve il riconoscimento dei sigilli di tutti e sette i *signatores*. Al di là della fragilità dell'argomento scelto, tuttavia, in questo caso sussistono altri problemi sull'autenticità di almeno uno dei *signa* e sull'impossibilità di trovarne un altro<sup>329</sup>.

Degna di nota è la particolare formula contenuta nell'*agnitio sigillorum* (unica porzione superstite dell'atto) di P.CtYBR inv. 4669 (13): in tale verbale di apertura di testamento l'abbreviazione *adg-* (per *adgnosco*) sembra seguita da *ads-*, probabilmente per *adsigno*. A suggerire tale scioglimento è il confronto con *P.Oxy.* XXII 2348, II 53–64 (26), dove si legge che i testimoni presenti all'apertura hanno riconosciuto (*scil.* i propri sigilli) e hanno aggiunto un altro sigillo (ἐπέγνωσαν καὶ ἐπεσφράγισαν). L'analogia tra le due forme, suggerita anche dal prefisso verbale (*ad* nei due verbi latini, ἐπί in quelli greci), porta a ipotizzare un'analoga pratica di apertura, che preveda un'ulteriore sigillatura da parte dei *signatores* presenti, i quali apporrebbero il proprio sigillo non solo alle *tabulae* testamentarie, ma anche al protocollo di apertura. Un parallelo si potrebbe cercare nel caso, descritto da Gaio, in cui la cerimonia di apertura si svolgesse alla presenza di *viri optimaee opinionis* anziché dei testimoni, ai quali le *tabulae* dovranno poi essere inviate (D. 29.3.7, Gai. 7 *ad ed. prov.*), ma si tratta di una situazione particolare in cui l'apposizione di un nuovo sigillo potrebbe essere dovuta all'assenza dei primi *signatores*<sup>330</sup>. Allo stato attuale delle nostre conoscenze non è possibile stabilire se la sigillatura del verbale di apertura a supporto dell'autenticità del riconoscimento dei *signa* fosse prevista anche in casi non eccezionali. Che tale sigillatura fosse normale nella prassi locale appare testimoniato dal riferimento esplicito a tale pratica negli unici due esempi certi di protocolli di apertura di διαθήκαι locali di età romana, *P.Oxy.* III 494 e *P.Köln* II 100, nei quali ciascun testimone sottoscrive<sup>331</sup> di aver riconosciuto il proprio sigillo e di averne apposto un altro, verosimilmente in calce e non a chiusura del documento, in modo da garantire l'accesso a quest'ultimo<sup>332</sup>.

328 Vd. *supra*, Tabella II.2.

329 *BGU* I 361, III 21–30 nella rilettura di Schubert 2005.

330 Sono ora meno sicura della perspicuità di questo parallelo rispetto a Colella 2018, 56.

331 Con sottoscrizioni autografe, diversamente dai verbali di apertura di testamenti romani noti fino al 235; sul problema dell'autografia vd. *supra*, §1.2.2.2.3.

332 Vd. già Arangio-Ruiz 1906a, 161–162. Per l'occorrenza di *adsigno* in altri documenti latini cf. la *donatio Statae Irenae*, *CIL* VI 10247 = *FIRA* III 95: *Statia Irene i(us) l(iberorum) h(abens) donationi monumenti / s(upra) s(cripti) sicut supra scriptum est consensi sub|scripsi . . . et atsignavi*; vd. Meyer 2004, 207 n. 53.

### II.2.4 Il *testamentum militis* in Egitto

Molto vasta è la bibliografia sul ‘testamento militare’<sup>333</sup>. Come sappiamo da Ulpiano, la *libera testamenti factio* fu inizialmente accordata ai soldati come *concessio temporalis* da Giulio Cesare, poi da Tito, Domiziano e Nerva; questo privilegio fu, infine, consolidato da Traiano<sup>334</sup>. I soldati potevano così fare testamento senza attenersi alle formalità del rito librare e senza riguardo per la forma scritta o orale, completa o meno, poiché per loro era sufficiente la *nuda voluntas*. Essi erano liberi di istituire eredi peregrini e di assegnare loro legati, né erano soggetti alle limitazioni normalmente vigenti, come quelle della *lex Falcidia* quanto alla distribuzione del patrimonio o della *lex Iulia et Papia* e della *lex Iunia* per la scelta dei beneficiari.

Il testamento così fatto valeva per tutta la durata del servizio e fino a un anno dopo la *honesta* o *causaria missio*<sup>335</sup>. Più problematica è la disciplina del privilegio in Egitto, riportata nel paragrafo 34 dello *Gnomon* dell’*Idios Logos*<sup>336</sup>. Com’è noto, il passo pone

333 Vd. in part. Arango-Ruiz 1906b; Guarino 1939; Hernandez-Gil 1946; von Bolla 1950; von Bolla 1953; Biondi 1955, 78–79; Chevailler 1956; Amelotti 1966a, 81–110 (con ulteriore bibliografia a pag. 81 n. 1); Voci 1963, 99–101; Scarano Ussani 1984; Querzoli 2000, 204–208; Stagl 2009, 317–321; Lovato 2011; Meyer-Hermann 2012; De Falco 2014; Stagl 2014a; Stagl 2014b; Ruggiero 2019; Babusiaux 2021, 186–191; Jakab 2022. Si rimanda ai precedenti contributi anche per la discussione sul rapporto tra *testamentum militis* e *peculium castrense*, nonché per la confutazione della teoria della derivazione del *testamentum militare* dal *testamentum in procinctu*.

334 D. 29.1.1 pr. (Ulp. 45 *ad ed.*): *Militibus liberam testamenti factionem primus quidem divus Iulius Caesar concessit: sed ea concessio temporalis erat. Postea vero primus divus Titus dedit: post hoc Domitianus: postea divus Nerva plenissimam indulgentiam in milites contulit: eamque Traianus secutus est et exinde mandatis inseri coepit caput tale. Caput ex mandatis: ‘Cum in notitiam meam prolatum sit subinde testamenta a commilitonibus relicta proferri, quae possint in controversiam deduci, si ad diligentiam legum revocentur et observantiam: secutus animi mei integritudinem erga optimos fidelissimosque commilitones simplicitati eorum consulendum existimavi, ut quoquomodo testati fuissent, rata esset eorum voluntas. Faciant igitur testamenta quo modo volent, faciant quo modo poterint sufficiatque ad bonorum suorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris’.* Guarino 1939, 349–353, riteneva che il nome di Cesare fosse frutto di interpolazione e riconduceva a Tito l’introduzione del privilegio. Cf. in part. Gai 2.109–110; 2.114; D. 29.1.13.2 (Ulp. 45 *ad ed.*); D. 29.1.24 (Flor. 10 *inst.*); D. 29.1.34.2 (Pap. 14 *quaest.*); I. 2.11; C. 6.21. Vd. anche *P.Fay.* 10 + P.Berol. 11533 *recto* (TM 62938; Lovato 2018, con precedente bibliografia), cui ora va aggiunto P.Lond. inv. 2585 *recto* (ed. Salati 2018); un’edizione complessiva dei tre frammenti, con discussione della loro eventuale pertinenza a un medesimo rotolo, verrà pubblicata nell’ambito del progetto REDHIS, ERC–AdG 2013 (P.I. Dario Mantovani): <http://redhis.unipv.it/index.php/texts-static> (ultima consultazione: febbraio 2024).

335 D. 29.1.15.5 (Ulp. 45 *ad ed.*); D. 29.1.17.4 (Gai. 15 *ad ed. prov.*); D. 29.1.21 (Afr. 4 *quaest.*); D. 29.1.26 (Macer 2 *milit.*); D. 29.1.34.1 (Pap. 14 *quaest.*); D. 29.1.36.4 (Pap. 6 *resp.*); D. 29.1.38 pr.–1 (Paul. 8 *quaest.*); D. 34.9.14 (Pap. 33 *quaest.*); C. 6.21.5; Tit. Ulp. 23.10.

336  $\lambda\delta$  τοῖς ἐν στρατείᾳ καὶ ἀπὸ στρατείας οὐσι συνκεχώρηται διατίθεσθαι[ι] καὶ κατὰ Ῥωμαϊκὰς καὶ Ἑλληνικὰς διαθήκας καὶ χρῆσθαι οἷς βούλωνται ὀνόμασι, ἕκαστον δὲ τῷ ὁμοφύλῳ καταλείπειν καὶ οἷς ἕξ[ε]στιν. Il testo ci è giunto attraverso due epitomi, una più estesa da Theadelphia (*BGU V* 1210, 159–180; TM 9472; BL II.2 25–26; III 18; IV 7; VI 15; VII 19; VIII 43; IX 26; XI 25; XIII 31) e una molto frammentaria da Oxyrhynchus (*P.Oxy.* XLII 3014;

diverse difficoltà<sup>337</sup>; quella principale consiste nell'identificazione di «quelli che sono ἀπὸ στρατείας», ai quali è accordato il privilegio insieme a «quelli ἐν στρατείᾳ». Mentre il primo editore dello *Gnomon*, fondandosi sul significato di «spedizione» del termine *στρατεία*, interpretava il privilegio come concessione ai soldati che sono in una campagna militare o tornano da essa<sup>338</sup>, altri studiosi hanno inteso *στρατεία* come traduzione di *militia* e, di conseguenza, οἱ ἀπὸ στρατείας ὄντες come i veterani<sup>339</sup>. Negli anni la discussione sul valore di ἀπὸ στρατείας si è ampliata: alcuni vi hanno individuato un'espressione impropria in riferimento a un testamento fatto durante il servizio militare, ma valido per un certo tempo dopo il congedo<sup>340</sup>; altri l'hanno interpretata in

- 
- TM 25076; BL VII 155; VIII 264). Quest'ultima, finora attribuita alla metà del I sec., è stata recentemente datata da Dolganov 2020 (cui si rimanda per la precedente bibliografia) alla seconda metà del II sec. Se la nuova datazione fosse giusta, andrebbe riconsiderata l'ipotesi della derivazione di §35 dall'*epistula Hadriani* del 119 (*BGU I* 140 = *M. Chr.* 373; TM 20197; BL IV 3; V 10; VIII 19; IX 16–17; XII 10) proposta da Amelotti e Riccobono e in seguito contestata sulla base della datazione al I sec. dell'epitome ossirinchita (Amelotti 2009–2012).
- 337 Quanto all'interpretazione della possibilità di testare κατὰ Ῥωμαϊκὰς καὶ Ἑλληνικὰς διαθήκας, mi sembra che l'alternativa tra le forme romana e locale di testamento venga data in relazione alla situazione egiziana, ma che essa sia da intendere più in generale come riferimento alla *libera testamenti factio* concessa ai soldati, come meglio chiarito dall'espressione χρῆσθαι οἷς βούλωνται ὀνόμασι (D. 29.1.1 pr.; Gai 2.109; 2.114): vd. Amelotti 1966a, 87–91, il quale, seguendo Schubart, interpreta ὄνομα come equivalente a *verbum* piuttosto che a *nomen*; scettico sull'*imperitia* e la *simplicitas* come unica *ratio* del privilegio Arangio-Ruiz 1906b (contestato da Guarino 1939); cf. anche Giuffrè 2007, 159–183 e, di recente, Castagnino 2023. Il significato di *verbum* è, infatti, attestato per ὄνομα (*LSJ s.v.*, VI), così come quello di «espressione» (*LSJ s.v.*, V); cf. Jakab 2022, 590 n. 41. Quanto agli ὁμόφυλοι, a mio avviso essi vanno intesi come i connazionali di origine: Amelotti 2009–2012, 20: «[e ognuno] può lasciare ai connazionali di origine e a coloro a cui è lecito», sulla scorta di Arangio-Ruiz; cf. Riccobono 1950, 166–167, il quale però traduce «e ognuno può lasciare a connazionali, i quali anche ne abbian diritto». È probabile che la norma sia riferita ai soldati che ottenevano la cittadinanza romana solo al congedo, ai quali era concesso di lasciare beni a familiari e amici con lo stesso *status civitatis* oltre a quelli che godevano normalmente della *testamenti factio passiva*. Nella discussione del paragrafo, Alston 1995, 54–61 non prende in considerazione come beneficiari dei lasciti καὶ οἷς ἕξ[ε]σ[τ]ιν, ma si sofferma solo su τῶ ὁμόφυλῳ; di conseguenza, curiosamente egli intende gli ὁμόφυλοι in riferimento sia ai connazionali di origine sia a coloro che hanno acquisito lo stesso *status civitatis* del soldato («I am, therefore, persuaded that the *homophyloi* would also include those who were originally of the same status as the soldier as well as those now of the same citizenship status»). Cf. Phang 2001, 217–221; Babusiaux 2018, 168–171; Jakab 2022, 590. Wacke 1993, 46 n. 128 si chiede se ὁμόφυλοι possa qui significare *Verwandte*. Sul termine è interessante la testimonianza di Diod. I 91, 4 in merito alla sepoltura: vd. di recente Claytor 2022.
- 338 Schubart 1919, 19 (cf. Seidl 1973, 26–27); Reinach 1920, 93–95; Meyer in *Jur. Pap.* (pagg. 325–326). Per questo significato di *στρατεία* vd. *LSJ s.v.*, 1 e 5.
- 339 Lenel – Patsch 1920, 26 (*Militantibus et militia missis concessum est et Romanis et Graecis testamentis testari et verbis quibus volunt uti, unicuique autem iis qui eiusdem gentis sunt relinquere et quibus liceat*); Lesquier 1918, 222; Carcopino 1922; Riccobono 1950, 163–164; cf. Wacke 1993, 46.
- 340 Macqueron 1945, 145; cf. Meyer-Hermann 2012, 114 ss., in part. 132–133.



relazione a soldati in licenza<sup>341</sup>; altri, ancora, agli individui – compresi i civili – impegnati in attività utili per l'esercito<sup>342</sup>. Recentemente, la teoria dell'estensione del privilegio del *testamentum militis* ai veterani in Egitto ha avuto nuovo seguito<sup>343</sup>.

Per comprendere il significato di στρατεία nel passo dello *Gnomon* sembra opportuno esaminare l'accezione del termine in area egiziana. Nell'epitome, la locuzione οἱ ἐν στρατεῖα compare un'altra volta nel paragrafo 62, dove indica i soldati in servizio<sup>344</sup>. L'espressione ἀπὸ στρατείας, poi, occorre frequentemente nei papiri d'Egitto in connessione con ἀπολελυμένος<sup>345</sup>, ἀπολύσιμος, ἀπολυθείς, ἀπόλυσις, per indicare un veterano o il congedo dall'esercito<sup>346</sup>. Anche negli altri documenti egiziani, il significato prevalente di στρατεία sembra essere quello di «servizio militare», talvolta esplicitamente indicato come lasso temporale in cui i militari sono nell'esercito<sup>347</sup>; in alcuni testi occorre la stessa locuzione ἐν στρατεῖα<sup>348</sup>.

- 341 Von Bolla 1953 (che considera ἐν στρατεῖα / ἀπὸ στρατείας come *in castris / extra castra*) e Amelotti 1966a, 85–86 con n. 5 (il quale ricorda in favore di questa ipotesi D. 37.13.1.2, che prevede la conservazione del privilegio per i soldati in corso di trasferimento da un *numerus* all'altro, e sottolinea che i soldati *extra castra* sono esclusi in I. 2.11.3 alla luce della riforma giustiniana di C. 6.21.17, del 529); Amelotti 2009–2012, 20 è tornato sulla questione, traducendo «ai soldati in servizio e fuori servizio», in allusione a interruzioni temporanee del servizio.
- 342 Babusiaux 2018, 165–167. Jakab 2022, 589 ha osservato che questa interpretazione estenderebbe troppo il gruppo degli individui privilegiati.
- 343 Strobel 2014, in part. 81–84, 132–136; Jakab 2022, 590, secondo la quale, però, la 'generosità' dello *Gnomon* sarebbe ristretta dalla possibilità di avere come beneficiari solo gli ὁμόφυλοι, che la studiosa intende come individui con lo stesso *status civitatis* del disponente.
- 344 ἔβ οἱ ἐν στρατεῖα ὄντες ἀναπόγραφοι οὐ κρατοῦνται, γυναῖκες δὲ | αὐτῶν κ[αὶ] τέκνα εὐθύνοντ[αι]. Vd. le traduzioni di Riccobono: «Coloro che sono in servizio militare, se non si sono iscritti [nei censimenti], non sono arrestati, ma sono ritenuti responsabili le loro mogli e i loro figli»; *Sel.Pap.* II 206: «Soldiers in active service are not held responsible if unregistered, but their wives and children are called to account». Il termine στρατεία è tradotto da Schubart come «Feld» (cf. §34, «Feldzug»).
- 345 Spesso (come, meno frequentemente, i suoi sinonimi) nella costruzione partitiva τῶν ἀπολελυμένων: vd. e.g. *P.Oslo* III 139 *recto*, 1–3 (Ptolemais Euergetis, *post* 175; TM 12573): Γαῖω Οὐαλερίω Γεμέλλω [τῶν ἀπο]λελυμένων ἐντίμως ἀπὸ στρατείας γυμνασιαρχ(ήσαντι) | τῆς Ἀρσινοειτ(ῶν) πόλεως.
- 346 Vd. e.g. *SB* XXII 15346 (Karanis, 88/89; TM 43188), sul quale cf. P. Heilporn in *BOEP* 2.1 (2013), 3; *P.Fay.* 91 (Euhemeria, 99; TM 10934); *P.Mich.* IX 551 (Kerkesucha, 103; TM 12044; BL VI 83; VIII 215; XII 123; cf. Vanbeselaere 2013, 239; Claytor 2015, 207); *BGU* I 256; *BGU* II 581; *P.Phil.* 11. Quest'uso è confermato dall'occorrenza congiunta dell'avverbio ἐντίμως, «onorevolmente», in riferimento alla *honestia missio*: *P.Oslo* III 139 *recto*; probabilmente *P.Harr.* II 206 (?), 1<sup>a</sup> metà III sec.; TM 30056). Cf. anche Parássoglou 1978, 62 ss.
- 347 *BGU* I 140 = *M.Chr.* 373; *BGU* III 888 = *M.Chr.* 239 (Arsinoites, 160; TM 9400; BL I 441; IV 6); *BGU* I 180 = *W.Chr.* 396 (Arsinoites, 172 o 204; TM 28231; BL III 9; IX 17; Mascellari 2016, 376). Cf. tra i testamenti romani *BGU* VII 1655, II 38–39 (9): γενώσκειν θέλω τέκνα μου στρατευόμενα, | ἐπειδὴ διὰ τὴν στρατείαν ἄπεισιν κτλ.
- 348 Vd. in part. *BGU* III 888, 8–9: ὡς δὲ πρὸ τῆ[ς] στρατείας κεχηματ[ικε] κτλ.; πρὶν ἢ ἐν στρα[τε]ίᾳ γένωμαί κτλ. Cf. *P.Oxy.* XXII 2349, 28 (Oxyrhynchus, 70; TM 22219; BL VI 107; VII 149).

In base a questi dati appare difficile non identificare οἱ ἀπὸ στρατείας con i soldati congedati, malgrado i diversi tentativi di attribuire all'espressione un significato compatibile con la disciplina del *testamentum militis* quale emerge dalle fonti giurisprudenziali romane. Ciò nonostante, il non uniforme grado di accuratezza ravvisabile in alcuni punti dell'epitome induce alla cautela rispetto a sicure conclusioni a favore o contro l'ipotesi dell'estensione del privilegio anche ai veterani in Egitto, diversamente dal resto dell'impero<sup>349</sup>.

Che si propenda per un'ipotesi o per l'altra, va notato che neppure i documenti della prassi forniscono prove dirimenti<sup>350</sup>. Una decina di testamenti romani dall'Egitto, superstiti o citati in altri testi, è stata individuata come certamente o plausibilmente militare<sup>351</sup>.

Come osserva Amelotti, tuttavia, nella provincia egiziana sia i soldati in servizio sia i veterani per lo più sembrano non avvalersi della (piena) libertà formale del *testamentum militis*, poiché fanno testamenti librali: nel periodo qui considerato, come anticipato, la clausola della *mancipatio familiae* manca solo nel testamento del soldato Safinnius Herminos, *BGU VII 1695 (8)*, e nel verbale di apertura del testamento dell'antinoita L. Ignatius Rufinus, *P.Diog. 10 (23)*. Per nessuno dei due testi, peraltro, è certo che tale peculiarità costituisca una scelta deliberata e non un'omissione<sup>352</sup>.

Quanto al contenuto delle singole disposizioni, vi sono alcuni casi non inquadrabili nel regime del testamento ordinario, come il legato assegnato a Sarapias (se è giusta l'ipotesi che ella sia una schiava manomessa per testamento a un'età inferiore ai trent'anni) da C. Longinus Kastor in *BGUI 326 (14)* o per quello lasciato a una ἀστὴ da Valerius Turbo in *BGUVII 1662*<sup>353</sup>; è degno di nota che entrambi i disponenti sono veterani. Ancora, tra gli atti di ultima volontà di cui abbiamo notizia per citazione indiretta, sono stati riconosciuti dei testamenti militari in quelli menzionati in *SB XVIII 13219* (in cui il legatario sembra un *peregrinus*, diversamente dall'erede e dal testatore), *BGU II 600* (in cui sembra istituita erede una *peregrina* e l'appartenenza del disponente all'ambiente militare è suggerita dall'identità dei testimoni e dal riferimento a una *focaria*), *BGUI 327* (in cui ad Aitete Phrontis, probabilmente *peregrina*, è assegnato un legato dal veterano Fabullius Macer) e *BGUI 340* (in cui l'erede sem-

349 La forte presenza del diritto romano nell'epitome a discapito della tradizione che enfatizzava l'origine tolemaica è stata efficacemente mostrata da Babusiaux 2018 e Dolganov 2022. Ciò nonostante, restano alcune perplessità: vd. ad es. Alonso 2016, 58 n. 15.

350 Come osserva anche Strobel 2014, 83, benché lo studioso propenda per la concessione del privilegio anche ai veterani in Egitto.

351 Vd. la lista in Amelotti 1966a, 99 n. 1, dove sono però considerate tutte le fonti orientali. *ChLA X 412 (3)* sembra un testamento ordinario, ma è degno di nota il ruolo di *familiae emptor* di M. Lucretius Clemens: vd. *supra*, §II.1.2.

352 Il cattivo stato di conservazione di *BGU VII 1695 (8)* – originale su tavolette – non consente di esprimersi su una possibile omissione; quest'ultima ipotesi appare verosimile in *P.Diog. 10 (23)*, una copia ricca di errori. Amelotti 1966a, 99 nota che, nonostante la qualifica di militari dei disponenti, sono da considerare testamenti ordinari *FIRA III 47 (6)* e *P.Mich. VII 437 (19)*. Vd. *supra*, §I.1 e §I.2.2.6.

353 Vd. introd. a *BGUI 326 (14)*.

bra una *peregrina*)<sup>354</sup>. In altri documenti noti per citazione, l'ipotesi che si tratti di testamenti militari poggia solo sul fatto che il disponente è un soldato<sup>355</sup>; l'unico testamento di un militare in servizio in cui effettivamente manca la *mancipatio familiae* è *BGUVII* 1695 (8) e non vi sono casi analoghi per veterani.

Tali peculiarità da sole non consentono di pronunciarsi con certezza a favore di una precisa volontà dei disponenti di usufruire del privilegio del testamento militare, intendendo i documenti come dimostrazione della sua concessione anche ai veterani. In due casi, infatti, non ci sono prove per identificare il testatore con un veterano (in *SBXVIII* 13219 l'ipotesi che si tratti di un militare poggia solo sul legato in questione, mentre in *BGUVII* 600 è probabile che egli sia un soldato in servizio, come tutti e sette i testimoni); quanto ai veterani di *BGUVI* 326 (14), *BGUVI* 327 e *BGUVII* 1662, non conosciamo la forma del testamento se non per quello di C. Longinus Kastor, che è librale, ma dispone probabilmente un legato in favore di una *Latina Iuniana*.

Poiché il privilegio consisteva semplicemente nella libertà per i militari di testare come volevano e potevano, anche *contra iuris regulam*, la presenza di singole deviazioni dal regime testamentario ordinario nell'ambito della tradizionale forma librale potrebbe comunque essere ascritto alla volontà di avvalersi del *testamentum militare*.

Questa, tuttavia, resta un'ipotesi: come si è visto<sup>356</sup>, infatti, in molti testi si notano disposizioni che risentono della prassi locale, inclusi gli atti sicuramente non ascrivibili a militari, quali il testamento di Sabinia Apollonarian in *PSI XIII* 1325 (13). A suggerire cautela concorrono, quindi, l'impressione generale di un tentativo di inquadramento in forme 'esteriormente' compatibili col *ius civile* di istituti di diversa origine e l'impossibilità di verificare il grado di competenza in diritto romano dei singoli redattori dei testamenti e di escludere, dunque, deviazioni involontarie dal regime ordinario<sup>357</sup>.

Il ricorso alla forma ordinaria è stato spiegato da Amelotti (che escludeva la possibilità di un'estensione del privilegio ai veterani) con l'intenzione dei disponenti di avere un atto valido anche dopo il congedo, in modo da non doverlo rifare<sup>358</sup>. Questa ipotesi è plausibile, ma in tale ambito ancora una volta non sembrano possibili certezze valide per tutti i casi: va considerata, infatti, da un lato la possibilità di modificare le proprie ultime volontà fino alla morte<sup>359</sup>, a prescindere da un cambiamento di

354 Nei casi qui ricordati lo *status* di *peregrinus* è ipotizzato su base onomastica.

355 *P.Catt. recto*, IV 1–15; *P.Mich.* VII 435 + 440; *P.Cair.Goodsp.* 29; *P.Mich.* VII 446; vd. anche introd. a *P.Mich.* VII 437 (19).

356 Vd. *supra*, §II.2.1–2.

357 Vd. *supra*, §I.2.1.

358 Amelotti 1966a, 98–110.

359 Scotti 2016. Crook 1992 vede nella frequenza di nuovi matrimoni una possibile causa delle nuove redazioni dei testamenti analizzate da Champlin 1991; a questa ipotesi può essere affiancata quella della nascita di nuovi figli, come dimostrano anche per l'Egitto ellenistico i tre testamenti di Dryton (*P.Dryton* 1–4, l'ultimo in due copie). Tuttavia il facile ricorso a nuove redazioni del proprio testamento non è da dare per scontato per gli strati sociali rappresentati dai testamenti romani d'Egitto di questo periodo, a causa dei costi connessi. Si osserva che tali testamenti risultano per lo più confezionati poco prima della morte del disponente; questo dato

*status*, e dall'altro la difficoltà di farsi confezionare un testamento ordinario in latino e conforme al *ius civile* rispetto a un atto in forma libera. Inoltre il ricorso dei militari alla forma comune è documentato dalle fonti giuridiche anche fuori dall'Egitto<sup>360</sup>. Dato per assunto il ruolo dei formulari e dei *νομικοί* nella standardizzazione riscontrabile nella documentazione, la scelta di ricorrere a questi ultimi pur senza necessità potrebbe risiedere tanto nel desiderio di avere un testamento valido anche dopo il congedo quanto nella volontà di sottolineare il proprio *status* di cittadini romani e/o nella percezione di atti dalla 'veste' romana come fonti di maggiori garanzie giuridiche, come farebbe pensare il confronto con tipologie documentali in cui l'uso del latino non era obbligatorio<sup>361</sup>.

### II.3. Cittadini romani ed *élites* locali nella documentazione testamentaria d'Egitto: tracce di una società complessa

I dati sopra analizzati, benché la loro già rimarcata parzialità renda impossibile conoscere il livello di ricchezza effettivo dei testatori (e, in certi casi, anche il loro grado di alfabetizzazione), portano ad alcune conclusioni generali.

Per quel che concerne soldati e veterani nell'Egitto romano, risultano confermate le analisi finora condotte sul loro profilo socio-economico prima del 212: i militari, anche gli stessi veterani, non appaiono come una vera e propria *élite*, ma hanno generalmente un moderato benessere economico (consistente in piccoli appezzamenti fondiari, una o più case, alcuni schiavi<sup>362</sup>, denaro contante)<sup>363</sup>, derivante dalla retribuzione

---

può anche dipendere, però, dalla percentuale di atti giunti fino a noi nei rispettivi verbali di apertura (e, dunque, nella loro forma definitiva).

360 Vd. in part. D. 29.1.13 (Ulp. 2 *ad Sab.*), con Voci 1963, 899 e Zoz – Ferretti 2013, 110 e 217: Ulpiano si chiede se per le disposizioni di un militare, il quale stesse per testare in forma ordinaria ma fosse morto prima di perfezionare il testamento, valga il diritto comune o il regime del *testamentum militis*. Diversamente da Pomponio, Ulpiano (adducendo a sostegno della propria opinione un rescritto di M. Aurelio) ritiene che un soldato che faccia testamento secondo le forme comuni non intenda rinunciare al privilegio, bensì che l'atto valga come testamento ordinario, se possibile, altrimenti come *testamentum militis*.

361 Vd. *supra*, §II.1.2.

362 Particolarmente interessante è la nota compravendita di uno schiavo testimoniata da *P.Lond.* II 229, pag. xxi = *ChLA* III 200 = *FIRA* III 132 = *CPL* 120 = H. Halla-aho in Scappaticcio forthcoming (TM 11654; BL Konk I 102; VIII 175; IX 127; XI 57), in cui il compratore è lo stesso C. Fabullius Macer, *optio* della *classis praetoria Misenensis*, che in *BGU* 1327 istituisce erede C. Longinus Kastor, testatore di *BGU* 1326 (14); il venditore e i testimoni sono della stessa *classis*. Il documento, del 166, è stato trovato in Arsinoites, ma è originario di Seleucia Pieria: sui rapporti con la guerra partica di Marco Aurelio e Lucio Vero vd. Palme 2006, 295–296.

363 Mitthof 2000, 389 parla di un «bescheidener Wohlstand»; Sängler 2011, 38: «Es dürfte als „Mittelschicht“ mit bäuerlichem Hintergrund zu charakterisieren sein». Cf. già von Bolla 1953, 277–278, sui testamenti di soldati.

in servizio oltre che da eventuali altre fonti<sup>364</sup>, che li colloca in una fascia media o medio-alta della società di villaggio. Essi risultano spesso in grado di scrivere e leggere in greco, meno frequentemente in latino, come mostrano in particolare le loro sottoscrizioni<sup>365</sup> e la diffusione delle traduzioni. I veterani appaiono concentrati in luoghi specifici (soprattutto a Karanis, nel II secolo, e a Philadelphia, fino all'età dei Severi), che divengono anche bacini di reclutamento, con la formazione di famiglie militari<sup>366</sup>. Il divieto di sposarsi durante il servizio<sup>367</sup> e l'eliminazione della concessione della cittadinanza alle famiglie naturali dei soldati dopo il 140 fanno sì che in molti casi siamo incerti sullo *status civitatis* dei beneficiari (e talvolta degli stessi disponenti) dei testamenti fatti da militari<sup>368</sup>. Che ancora nel II secolo – e, in particolare, dopo il 140 – alcuni soldati provenissero da famiglie non romane è confermato, tra le altre cose, anche dalle notizie sui testamenti lasciati dai loro genitori, che sono di tradizione locale: un esempio è la petizione inviata al prefetto dal veterano M. Sempronius Serenus, il quale chiede l'apertura della διαθήκη dei suoi genitori (*BGU* II 448 = *M. Chr.* 310<sup>369</sup>).

Se da un lato sono attestati legami di militari con le rispettive comunità di villaggio, anche grazie alla formazione di famiglie naturali, d'altro canto si osserva la tendenza a rivolgersi a membri del proprio *milieu* non solo perché questi fungano da testimoni per atti conformi al diritto romano (come gli stessi testamenti), ma anche per beneficiarli con dei lasciti<sup>370</sup>. La qualifica di veterano nei testamenti appare talvolta

- 
- 364 Oltre alle attività economiche dei militari (per una sintesi vd. Mitthof 2000, 384), poteva avere un ruolo il premio di congedo; sulla possibilità che esso fosse stato eliminato nel II sec. vd. Alston 1995, 105–116, con Bagnall 1997a, 509.
- 365 Sono noti anche documenti scritti interamente da militari: vd. *e.g.* il chirografo preservato in *BGU* I 300 = *M. Chr.* 345 = *FIRA* III 159 (Arsinoites, 148; TM 9043; BL I 37; II.2 15; VIII 22; IX 18); Γάιος Ἰούλ[ι]ος Σατορνίλος | οὐετρανὸς ἔγραψα τὰ πλ[εῖσ]τα (rr. 13–14). Palme 2006, 287 considera la possibilità che la lettera di Apion *alias* Antonius Maximus al padre (*BGU* II 423 = *W. Chr.* 480: orig. Misenum (?), II sec.; TM 28137; BL I 45; II.2 17; VIII 27; IX 20; XII 13; XIII 21) sia stata scritta, con mano esperta e in forma sostanzialmente corretta, dal soldato stesso.
- 366 Phang 2001; Vanderpe – Waebens 2010; cf. Campbell 1978.
- 367 Vd. *infra*, introd. a P. Vindob. L 74 *recto* (24).
- 368 Vd. *supra*, §II.1.4.
- 369 Antinopolis o Arsinoites, 150–154; TM 9179. Vd. già Arangio-Ruiz 1906a, 241; cf. Nowak 2015a, 78–79; Mascellari 2021, I, 121 num. 384; II, 919. *P. Col.* X 275 (?), III<sup>in.</sup> sec.; TM 31837) preserva un frammentario verbale di processo in merito al testamento della madre di un soldato. Il caso è interpretato dall'editrice in riferimento al diritto romano, ma la διαθήκη cui si fa riferimento nel protocollo non è definita come romana e l'incerta datazione del testo non permette di stabilire con sicurezza se l'atto fosse stato confezionato prima o dopo il 212, tanto più che l'ed. pensa a una copia dell'inizio del III sec. (su base paleografica) di un testo del II sec. (su base stilistica).
- 370 Oltre ai testamenti qui riediti, cf. per il II sec. *P. Mich.* VII 435 + 440, dove vengono registrati legati che alcuni soldati avevano ricevuto da commilitoni morti (cittadini romani, dato che ai lasciti viene sottratta la *vicesima*); sulla somma ricorrente di 100 dracme vd. Fink 1971, 306–310. Per attestazioni di legami e transazioni tra militari in altre tipologie documentali vd. Mitthof 2000; Iovine – Salati 2020.

accompagnata dall'indicazione dell'unità di servizio prima del congedo per motivi identificativi<sup>371</sup>, ma non sempre<sup>372</sup>; essa, comunque, funge anche da indicazione di *status* da cui si deduce il possesso della cittadinanza romana oltre che l'appartenenza a un gruppo che godeva di alcuni privilegi<sup>373</sup>. Ciò sembra collegato alla forte presenza di disponenti (ma anche di testimoni e di beneficiari) identificabili con soldati in congedo o in servizio nei testamenti romani d'Egitto precedenti alla *Constitutio Antoniniana*, che rispecchia quanto si può osservare per altre tipologie documentali.

La documentazione testamentaria conferma che molti veterani nel II secolo appartenevano agli strati più ricchi della popolazione di villaggi come Karanis: in questo senso sono rilevanti non solo il testamento di C. Longinus Kastor, della fine del secolo<sup>374</sup>, ma anche quello di M. Sempronius Priscus, del 131<sup>375</sup>. Nel secondo caso, è degno di nota che il testatore risulti proprietario di appezzamenti di terreno anche nel lontano villaggio di Magdola; purtroppo, però, il cattivo stato di preservazione del testo non consente di stabilire se, oltre a *iugera frumentaria*, egli possedesse anche frutteti, ad alto rendimento ma richiedenti maggiori investimenti rispetto alla coltivazione di frumento. L'assenza di παράδεισος γῆ tra i beni di C. Longinus Kastor risulta probabile dai lasciti a Sarapias, che sembra ricevere la terza parte del patrimonio del disponente; tale assenza appare significativa, se si pensa al ruolo della terra coltivata a frutteto nell'economia di Karanis, studiato da H. Geremek<sup>376</sup>. Per Philadelphia i dati offerti dai testamenti<sup>377</sup>, per quanto frammentari, mostrano ora due proprietari terrieri di cui ignoriamo lo *status*, uno dei quali possedeva fondi di ignota estensione in almeno un'altra κώμη<sup>378</sup>, mentre l'altro aveva diversi possedimenti, benché di modesta estensione se presi singolarmente, attorno al villaggio<sup>379</sup>; a Philadelphia erano, inoltre,

371 Vd. il testatore di *BGUI* 326 (14) e un legatario in BL Add. MS. 33999 f8 (20).

372 Alcuni legatari in *CPR* VI 76 (21); alcuni testimoni in *ChLA* X 412 (3); l'*antestatus* in *PSI* XIII 1325 (10); un testimone in *BGUI* 326 (14).

373 Alston 1995, 55–61. Jakab 2022, 585 definisce i soldati «a contradictory social group in the Roman Empire», notando che la loro ricerca di una identità romana si riflette nella prassi testamentaria.

374 *BGUI* 326 (14).

375 *ChLA* X 412 (3). Van Minnen 1994, combinando fonti archeologiche e papirologiche, evidenzia la presenza a Karanis di un cospicuo numero di abitanti con un moderato benessere prima della fine del II sec. Per le peculiarità del processo di spopolamento a Karanis, più tardo e più incostante rispetto a Soknopaiou Nesos, vd. pure van Minnen 1994; cf. Keenan 2003, che però si focalizza sull'età tardo-antica e medievale.

376 Geremek 1969, che non considera la documentazione testamentaria. Come anticipato, i beni del testatore provenivano probabilmente dall'eredità ricevuta da C. Fabullius Macer (*BGUI* 327). Nel caso in cui C. Longinus Kastor fosse identico al veterano [...]us Kastor attestato in *BGU* III 782 (Arsinoites – Karanis ?, 182/3; Palme 2006, 294), egli apparirebbe anche come creditore di un prestito a interesse (800 dracme) fatto a Sempronia Tha[...]; quest'ultima è rappresentata nel documento dal φροντιστής Iulius Longinus, forse da identificare col C. Iulius Longinus noto come fratello di C. Iulius Apollinarius (TM Arch ID 90, 3 n. 10).

377 *BGU* VII 1695 (8); *BGU* VII 1655 (9); *P.Diog.* 9 (12); *BGU* VII 1696 (18); *P.Diog.* 10 (23).

378 Hephaistias in *BGU* VII 1696 (18).

379 *BGU* VII 1655 (9).

stanzianti i discendenti di M. Lucretius Clemens<sup>380</sup>, appartenenti anche all' *élite* anti-noita.

I dati forniti dai testamenti ben si accordano con quelli emergenti da altri documenti coevi<sup>381</sup>. In particolare, per Philadelphia all'inizio del III secolo si ricorda il registro *P. Yale* III 137<sup>382</sup>, riferito all'anno 215/6 e contenente una lista di proprietari di terra privata (στρικὴ γῆ e δένδρικὴ γῆ) nel villaggio, organizzata in tre sottogruppi: 1. magistrati di Alexandria (ἀρχόντων Ἀλεξανδρίας, r. 9); 2. magistrati della metropoli e loro familiari (ἀρχόντων ἐντοπίων καὶ ἀρχ[ο]γτικῶν, r. 15); 3. privati cittadini (il titolo è verosimilmente andato perso in lacuna alla fine della col. I). Tra i 197 proprietari, l'editore riconosce 36 individui che mostrano qualche connessione con l'esercito, in particolare 16 veterani, 5 soldati in servizio, gli eredi di 2 veterani e la moglie di un altro. In generale, le estensioni di terreno registrate si accordano con i dati della documentazione testamentaria, poiché solo un veterano possiede più di 30 arure, con piccoli frutteti associati a più vaste aree coltivate a grano<sup>383</sup>. Anche il veterano L. Iulius Serenus, ex *decurio* dell' *ala veterana Gallica* stanziatosi in Arsinoites dopo il congedo, risulta proprietario di fondi disseminati in più villaggi del nord-est della μερίς di Herakleides in Arsinoites<sup>384</sup>. Va, naturalmente, considerato che questi dati si riferiscono al solo villaggio di Philadelphia e che gli individui sopra menzionati potevano avere proprietà in altre zone.

In linea generale, i lasciti dei veterani, nonostante non manchino somme di denaro, mostrano che la base del loro benessere economico resta la proprietà fondiaria, nel cui acquisto probabilmente svolgevano un ruolo preponderante i risparmi accumulati negli anni di paga e meccanismi ereditari; altri documenti attestano veterani dare in locazione parcelle di terreno o concedere prestiti<sup>385</sup>. Di contro, le restrizioni sulla proprietà di terreni per chi era impegnato nel servizio militare spiegano la prevalenza dei legati di denaro negli atti di ultima volontà dei soldati. Nel determinare il livello di ricchezza dei disponenti, resta, però, l'ostacolo fondamentale del problematico valore documentale delle disposizioni particolari (legati e fedecommessi), dalle quali non si possono ricavare informazioni certe, ma solo indizi, sull'intero patrimonio dei testa-

380 *P. Diog.* 9 (12) e *P. Diog.* 10 (23).

381 Per Karanis vd. Geremek 1969 e Alston 1995; per Philadelphia, Oates 1966; Schubert 2007.

382 Ed. Schubert; cf. Oates 1970. La lista, stilata dal κωμογραμματεὺς di Philadelphia, è introdotta da un titolo che la definisce come elenco nominativo (κατ' ἄνδρα) dei pagamenti in denaro e in natura predisposti per essere inviati in Siria alle truppe dell'imperatore Caracalla: κατ' ἄνδρα τῶν παρασκευαζομένων | εἰδῶν τε καὶ γενῶν πεμπομένων εἰς Συρίαν | τοῖς γεννεοτάτοις (Ἰ γενναιοτάτοις) στρατεύμασι τοῦ κυρίου | ἡμῶν Ἀυτ[ο]κράτορος Σεουήρου | Ἀντωνεῖνου Εὐτυχοδ[ος] Εὐσεβίου | Σεβαστοῦ, rr. 2–7. Come osserva l'editore, il titolo non corrisponde in senso stretto al contenuto del testo (contenente un elenco di terreni e non di pagamenti), ma è possibile che la lista fosse stata compilata per valutare i singoli fondi a fini contributivi.

383 Fa eccezione il veterano Publius (r. 167), con più di 47 arure coltivate a grano e 3 a frutteto; cf. anche Πανίσκος ἱππεύς al r. 168.

384 TM Per 41447; TM Arch ID 117 (ca. 175–219). Per l'Oxyrhynchites e l'Herakleopolites cf. Sängler 2011, 25–37.

385 Mitthof 2000, 389 nn. 45–46.

tori. Come anticipato, però, se nel testamento si ricorre a legati agli eredi per distribuire tra di loro i singoli beni, solo le lacune materiali inficiano la ricostruzione dell'intero asse ereditario<sup>386</sup>. Va anche considerata, a tal proposito, la caratteristica peculiare delle grandi tenute fondiarie egiziane (più diffuse dal III secolo, ma già attestate nel II, come si vede per l'Arsinoites dall'archivio dei discendenti di Patron<sup>387</sup>): esse si configurano, infatti, come insiemi di parcelle disseminate in un territorio ampio, comprendente anche l'intero *nomos*, appartenenti a un singolo o a una famiglia. Ciò va tenuto presente di fronte alle modeste estensioni di terreno citate nei legati testamentari, che potrebbero essere parte di tenute più vaste<sup>388</sup>, benché nulla lasci pensare alle estensioni di diverse centinaia di arure dei pochi grandi proprietari egiziani<sup>389</sup>. Le informazioni parziali di cui disponiamo consentono di collocare molti testatori in una fascia media di ricchezza, al di sopra del livello di sussistenza: in particolare, sono degni di nota i beni dell'unica testatrice della nostra documentazione, Sabinia Apolloniarion, la quale, con almeno 45 arure di terra coltivata a grano, 2 schiavi e 16 mine d'oro, si colloca in una fascia medio-alta<sup>390</sup>, seguita da C. Iulius Diogenes in *P.Select.* 14 (2), dal disponente di *BGU VII* 1655 (9) e da C. Longinus Kastor in *BGUI* 326 (14)<sup>391</sup>.

I discendenti di M. Lucretius Clemens, i cui testamenti non offrono molte informazioni patrimoniali<sup>392</sup>, appartengono ai rari casi di mobilità sociale ascendente, in cui famiglie di militari riescono ad inserirsi nell'*élite* di una *polis* (in questo caso Antinoopolis). Per Philadelphia tra il II e l'inizio del III secolo si ricordano anche i Gaii Valerii<sup>393</sup>, alcuni dei quali sono notabili alessandrini, come C. Valerius Cerealis *alias* Philoxenos, citato in *P.Yale* III 137 nella sezione degli ἄρχοντες di Alexandria<sup>394</sup>. In altri casi, sono noti veterani che rivestono incarichi civici in una metropoli, come C.

386 Vd. in part. *PSIXIII* 1325 (10).

387 TM Arch ID 66.

388 Vd. in part. *ChLA X* 412 (3).

389 Sulla rarità delle grandi tenute fondiarie e la prevalenza della media proprietà nell'Egitto romano vd., tra gli altri, Bagnall 2005. Per il problema della gestione delle grandi tenute egiziane in età imperiale gli studi di riferimento si dividono tra la posizione di Kehoe 1992 (che, considerando il periodo alto-imperiale, enfatizza l'attitudine dei proprietari ad accrescere la superficie coltivabile più che a razionalizzare gli investimenti) e quella di Rathbone 1991 (il quale, concentrandosi sulla tenuta di Aurelius Appianos, ne analizza i vari elementi riconducibili a un razionalismo economico, considerando anche il ruolo della classe curiale sulla maggiore diffusione delle grandi proprietà nel III sec.). Cf. *supra*, §II.1.

390 *PSIX* 1325 (10). A giudicare dalle perdite testuali, il patrimonio era notevolmente superiore.

391 L'ordine è da considerare ipotetico, in mancanza di dati complessivi sul patrimonio.

392 Vd. *supra*, §II.2.1 su *P.Diog.* 9 (12) e *P.Diog.* 10 (23).

393 Schubert 2007, 97–118, dove l'alessandrino proprietario terriero a Philadelphia C. Valerius Cerealis viene messo in connessione con questa mobilità, potendo essere un discendente di un veterano di Karanis o Philadelphia; Schubert 2007, 15–17 ipotizza che all'inizio del III sec. una parte dei grandi proprietari alessandrini o delle *élites* civiche possa provenire da famiglie militari.

394 *P.Yale* III 137, 9 e 13.



Valerius Gemellus, γυμνασίαρχος a Ptolemais Euergetis nel 175<sup>395</sup>. La scarsa presenza di veterani tra i membri delle *élites* locali continua nel III secolo, anche dopo l'introduzione dei consigli metropolitani<sup>396</sup>.

La preminenza di soldati e veterani tra i disponenti di testamenti romani incide sul grado con cui i diversi strati socio-economici sono rappresentati nella documentazione testamentaria; la loro condizione di benessere più o meno moderato ha indotto ad affermare che i testatori più facoltosi risultano essere cittadini romani<sup>397</sup>.

La situazione appare, tuttavia, più complessa.

Innanzitutto, è significativo il confronto tra i testamenti romani precedenti al 212 con le διαθήκαι locali coeve<sup>398</sup> e con i testamenti posteriori al 212<sup>399</sup>. Prima della *Constitutio Antoniana*, infatti, nella documentazione superstite gli esponenti delle *élites* civiche ricorrono per lo più a διαθήκαι locali, non a testamenti romani<sup>400</sup>. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai testatori di *P.Diog.* 9 (12) e *P.Diog.* 10 (23), i quali sono anche cittadini romani; essi, tuttavia, non appartengono all'*élite* della metropoli, bensì godono dello *status* di antinoiti, probabilmente in quanto discendenti di veterani<sup>401</sup>.

La presenza delle *élites* metropolitane nei testamenti romani d'Egitto è attestata solo dopo la generale concessione della cittadinanza del 212, quando gli atti di ultima volontà mostrano sempre più consonanze con la precedente prassi locale<sup>402</sup>.

Anche la tipologia documentale dei testamenti, dunque, contribuisce ad aprire uno scorcio sull'identità sociale e giuridica delle *élites* metropolitane, le quali, pur essendo

395 *P.Stras.* VI 571 (Philadelphia, 175; TM 13404), dove è ginnasiarco in carica (ἐναρχος γυμνασίαρχος); *P.Oslo* III 139 *recto*, dove è probabilmente ex ginnasiarco, γυμνασιαρχ(ήσας); cf. Schubert 2007, 103.

396 Tacoma 2006, 252–255; cf. Rowlandson 1996, 107–116. Negli anni '60 del III sec. si nota il caso particolare di M. Aurelius Korellios *alias* Alexander, ἱππυκός ἀπὸ στρατιῶν, magistrato e pritano a Hermopolis (vd. la recente riedizione degli archivi municipali ermpoliti in *CPR* XXXV a cura di M. Drew-Bear); vd. inoltre Vibius Publius, *officialis* del prefetto ed ex buleuta (quindi morto nel momento della redazione del documento: vd. Worp 1978) ad Alexandria, i cui eredi compaiono nelle due ricevute preservate in *P.Oxy.* XIV 1646 (rispettivamente del 268 e del 270; TM 21955; BL VII 140). Per il rapporto tra l'esercito e le *élites* locali nel resto dell'impero, con casi di integrazione maggiori di quelli egiziani, vd. Ando 2007.

397 Cf. Montevocchi 1935, 95–96.

398 Vd. *supra*, Tabella II.1.

399 Vd. *supra*, Tabelle II.2 e II.3.

400 *P.Ryl.* II 153; *SB* XIV 11642.

401 Sulla presenza di veterani tra i primi cittadini di Antinoopolis vd. Malouta 2009a; cf. *supra*, n. 160.

402 Una prima occorrenza è forse ravvisabile in *P.Oxy.* XXII 2348 (26). Per la presenza delle *élites* locali nella documentazione testamentaria egiziana tra la seconda metà del III sec. e il IV sec. vd. *P.Jördens* 27, pag. 409; quest'ultimo contributo contiene l'edizione di un interessante documento, intitolato σημασία μαρτύρων, con una lista dei sette testimoni del testamento di un Marcus A[urelius - -]; sei testimoni su sette sono definiti buleuti, uno di essi è un ex magistrato e buleuta di Alexandria. La titolatura di quest'ultimo, ἄρξ(ας) βουλ(ευτής), appare un ulteriore indizio a favore della datazione tra la fine del III e l'inizio del IV sec. proposta dagli editori.

categorie fiscalmente privilegiate, erano costituite da *peregrini* (e quindi impossibilità a compiere atti di *ius civile*). L'identità 'greca' di tali *élites* fino al pieno III secolo risulta valorizzata in più modi, in particolare con il modello alessandrino nella riorganizzazione delle metropoli e la connessione con il ginnasio<sup>403</sup>; in questo senso sono degne di nota anche le rare attestazioni di termini denotanti cariche municipali nei papiri latini<sup>404</sup>. È interessante segnalare che in *P.Louvre* III 192, se è giusta la sua interpretazione quale διαθήκη locale di II secolo, c'è la compresenza di un ex magistrato municipale (κοσμητεύσαντος, r. 5) e di una donna dal nome romano (Claudia Apolloniarion, rr. 6–7), ma il contesto estremamente frammentario non permette di sbilanciarsi sul loro ruolo all'interno del documento o sul loro effettivo *status civitatis*.

Il fatto che in genere i membri delle *élites* metropolitane, a meno che non godessero anche della cittadinanza romana, lasciavano atti di ultima volontà conformi al diritto locale spiega anche perché non sempre i testatori romani risultano i più ricchi, come dimostrano i casi ricordati sopra di διαθήκαι in cui la consistenza del patrimonio (almeno a giudicare dalle informazioni disponibili) è analoga a quella dei più facoltosi testatori romani di cui abbiamo notizia. È interessante che dopo il 212, parallelamente all'ingresso di membri delle *élites* civiche nella documentazione testamentaria romana, si assiste alla scomparsa di testatori di ambiente militare<sup>405</sup>. Tale fenomeno può essere messo in relazione con una più generale tendenza alla riduzione delle attestazioni di individui che si qualificano come veterani nei documenti successivi alla *Constitutio Antoniniana*, quando il principale privilegio connesso allo *status* di veterano, ossia la cittadinanza romana, perse la sua natura distintiva<sup>406</sup>.

Tuttavia queste conclusioni sono probabilmente deformate dalla estrema parzialità della documentazione disponibile. Se è probabile che solo pochi membri degli strati superiori delle *élites* metropolitane godessero della *civitas Romana* prima del 212, la percentuale deve essere stata più alta non solo per i cittadini di Antinoopolis, ma anche delle altre *poleis*, in particolare di Alexandria. Come si è visto, le testimonianze papi-

403 Sulle *élites* municipali egiziane vd. in part. Bowman 1971; Nelson 1979; Bowman – Rathbone 1992; Jördens 1999; Hagedorn 2007; Rathbone 2014; sul ginnasio nell'Egitto romano Burkhalter 1992; Habermann 2015. Per la prassi testamentaria, si ricordi il più frequente ricorso alle διαθήκαι rispetto alle cosiddette *donationes mortis causa* da parte dei metropolitani, su cui vd. Yiftach-Firanko 2002 e Nowak 2020b.

404 Vd. nel III sec. gli ex magistrati e buleuti di Oxyrhynchus nel già citato *P.Oxy.* VIII 1114 (dichiarazione di eredità, 237); cf. lo ieronica in *ChLA* XI 486 = *FIRA* III 61 = *CPL* 216 (*agnitio bonorum possessionis*, 249; TM 23051). Entrambi i documenti riportano la versione greca oltre a quella latina.

405 Un caso è forse rappresentato da *P.Vindob.* L 74 *recto* (24), la cui datazione è incerta, ma probabilmente non posteriore al 235, essendo il testamento scritto in lingua latina.

406 Alston 1995, 143–144; Mitthof 2000; Schubert 2007, 15–16. Sängler 2011, 25–37, individua come concausa della rarità delle attestazioni di veterani dopo il 212 la riduzione della popolazione ai confini del deserto del Fayum alla fine del II sec. (ma cf. van Minnen 1994); lo studioso osserva che, se si guarda oltre l'Arsinoites, una testimonianza di continuità in età severiana è rappresentata dagli archivi di Aelius Sarapammon e di Aelius Syrian (Herakleopolites).

rologiche sui cittadini romani d'Egitto sono concentrate sui gruppi militari e penalizzano in particolar modo gli alessandrini<sup>407</sup>. Anche la documentazione testamentaria è carente di atti di ultima volontà di alessandrini. Un'idea della ricchezza di questi gruppi in età imperiale è offerta, ad esempio, da un accordo privato di divisione di schiavi del defunto Ti. Iulius Theon tra due suoi figli e un suo nipote, il quale probabilmente riceve la parte che sarebbe spettata al padre morto<sup>408</sup>. Il totale degli schiavi non può essere determinato con sicurezza, ma ammonta almeno a 59 e può essere stimato intorno ai 70. Questi numeri appaiono incredibilmente alti se rapportati con quelli deducibili dai testamenti romani e dalle διαθήκαι locali superstiti, nonché in generale con la relativa scarsità di schiavi nell'Egitto romano<sup>409</sup>. I Tiberii Iulii erano cittadini romani e notabili alessandrini<sup>410</sup>. Questo testo offre, dunque, uno scorcio sulla consistenza dei patrimoni delle famiglie più ricche e più in vista che godevano della cittadinanza romana, sulle quali siamo particolarmente poveri di informazioni.

Se non è individuabile una linea netta di distinzione tra prassi locale e romana dal punto di vista economico, neppure dal punto di vista linguistico si riscontra una forte cesura tra i cittadini romani e i testatori delle διαθήκαι, essendo il greco diffuso anche tra i primi come lingua parlata e scritta. Si può, tuttavia, osservare che non abbiamo notizie di testatori romani ἀγράμματοι, per i quali bisogna attendere la fine del III secolo<sup>411</sup>. Un quadro diverso, invece, è offerto dai documenti della prassi locale<sup>412</sup>. È possibile che tale differenza, oltre a derivare da una diversa estrazione sociale, dipenda da questioni di genere, come sembra suggerire il fatto che la maggioranza degli analfabeti è costituita da donne<sup>413</sup>. Nei testamenti romani di questo periodo l'unica disponente donna è Sabinia Apollonarian in *PSI XIII 1325 (10)*, di cui purtroppo non si preserva la sottoscrizione; il numero delle donne aumenta considerando le attestazioni indirette<sup>414</sup>, ma anche così esso resta sensibilmente inferiore a quello degli uomini. Diversamente, nella prassi locale, su 45 testamenti fino al 235, almeno 18 sono di donne<sup>415</sup> e uno è di due coniugi<sup>416</sup>.

Che il greco fosse la lingua prevalentemente parlata dai cittadini romani d'Egitto di questo periodo, costituiti in particolare da soldati e veterani, deriva dal fatto che

407 Vd. *supra*, §II.1.

408 *P.Oxy.* XLIV 3197 (orig.: Alexandria ?, 111; TM 15960; BL VIII 267).

409 Cf. *supra*, §II.1

410 *P.Oxy.* XLIV 3197, pag. 170.

411 *P.Lips.* I 29 (la testatrice è una donna).

412 *P.Köln* II 100 (donna); *P.Lund.* VI 6 (donna); *P.Oxy.* III 489 (uomo); *P.Oxy.* III 490 (donna); *P.Oxy.* III 492 (donna); *P.Oxy.* III 649 *descr.* (uomo); *P.Oxy.* LXVI 4533 (uomo); *PSI XII 1263* (donna, probabilmente dell'élite locale); *P.Wisc.* I 13 (donna).

413 Per cittadine romane analfabete, cf. il caso sopra ricordato di Lucretia Octavia in *P.Diog.* 27; le *cretiones* di Valeria Sarapias (*CPL* 214–215) e di Herennia Helene (*PSI IX 1027*). In generale sul problema dell'analfabetismo in riferimento al genere femminile vd. in part. Huebner 2018.

414 *PSI VI 690*; *P.Hamb.* I 70; *CPL* 214–215.

415 A questo numero sembra vada aggiunto il frammentario *SB XVIII 13232*. Vd. *supra*, Tabella II.1.

416 *P.Oxy.* III 493.

questi ultimi, soprattutto con l'inizio del reclutamento provinciale, non erano etnicamente o linguisticamente distinti dalle comunità di origine, con le quali restavano spesso legati anche da vincoli familiari: lo dimostrano in particolare le attestazioni di unioni con *peregrinae* e il problema della concessione della cittadinanza a loro e ai loro figli, su cui si rese necessario l'intervento imperiale. L'acquisizione da parte dei veterani di privilegi connessi al loro *status* e la formazione di comunità militari in determinati villaggi portò a una relativa separazione dal resto della società, con occasioni di conflitto con gli altri abitanti, senza che questo implicasse la formazione di una vera e propria *élite* né tantomeno di una sorta di casta<sup>417</sup>; questi gruppi (anche considerato che la loro integrazione con le comunità di villaggio fu parziale, quella con le *élites* municipali molto rara) non furono promotori di processi di 'romanizzazione' come in altre province<sup>418</sup>. L'identità complessa di questi militari – cittadini romani quanto allo *status civitatis*, ma di estrazione provinciale e prevalentemente grecofoni – è rispecchiata nella prassi testamentaria non solo a livello economico e linguistico, ma anche in diversi aspetti giuridici. In questo senso va probabilmente interpretata la documentazione qui considerata, il cui esame mostra elementi di influsso della prassi testamentaria locale su quella romana già forte non solo prima della costituzione di Severo Alessandro (quando le due tipologie documentali erano ancora distinte dal punto di vista linguistico, giuridico e diplomatico), ma anche prima della stessa *Constitutio Antoniniana*. Tali elementi comuni, come è ben noto, diventeranno sempre più forti in età post-severiana per effetto dell'editto di Caracalla e del permesso di testare in greco; ciò nonostante, rispetto alla visione corrente l'indagine qui condotta induce a non enfatizzare eccessivamente la «stabilità»<sup>419</sup> – ossia la cesura tra prassi romana e locale – nel periodo precedente, tanto dal punto di vista socio-economico e culturale<sup>420</sup> quanto da quello giuridico<sup>421</sup>.

417 Contro il cosiddetto 'caste model' vd. in part. Alston 1995, *passim*.

418 Mitthof 2000, 392–393.

419 Si cita qui Champlin 1991, 36, ma tale visione, come si è visto nel corso di questo capitolo, costituisce la *vulgata*.

420 Vd. *supra*, §III.1.

421 Vd. *supra*, §III.2.

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

### III. Edizione o riedizione dei testamenti romani dall’Egitto (dal I secolo a Severo Alessandro)

#### 1. *ChLA IX 399* Testamento di Ti. Claudius [...]

Egitto	cm 8,4 x 16,8 (l x h)	[in latino; su papiro]
TM 69909		91 Tav. 1a

Edizioni: Parássoglou 1973; R. Marichal in *ChLA IX 399* (1977).  
Repertori e sillogi: Migliardi Zingale 1997a, 19–21 num. 2; Nowak 2015a, 342–343;  
BL IX 57.

Questo piccolo frammento papiraceo, mutilo su tutti i lati fuorché a sinistra, preserva il più antico testamento *per aes et libram* d’Egitto. Il testo è scritto sul *recto* lungo le fibre; il *verso* è bianco<sup>1</sup>.

Nulla sappiamo dei lasciti testamentari: resta solo la parte finale dell’atto, con la clausola di conferma di futuri codicilli (quasi interamente perduta), quella di esclusione del dolo, la *mancipatio familiae*, il luogo e la data di confezione del testamento. Considerata la presenza di una traccia di inchiostro nel margine sinistro, in corrispondenza del r. 16, è possibile che il testo mancante fosse scritto, almeno parzialmente, in una precedente colonna.

Parássoglou e Marichal riconoscevano nella scrittura un carattere ‘rudimentale’; tuttavia, il corpo dell’atto appare vergato in una corsiva romana antica dall’aspetto regolare. Anche il *layout* è curato, come si nota dall’uso di dispositivi grafici quali *ekthesis*<sup>2</sup> (r. 7) e *vacat* (un rigo bianco dopo il r. 13) per segnalare rispettivamente la *clausula doli* e le sottoscrizioni del testatore<sup>3</sup> e dei *signatores*. Come in *P.Hamb. I 72*, II 17–19 (22), la *mancipatio familiae* è scritta in un nuovo rigo ma senza sporgenza a sinistra, diversamente dalla clausola di esclusione del dolo: l’*ekthesis* segnala in entrambi i documenti il passaggio dalla conferma di futuri codicilli alle disposizioni

- 
- 1 L’immagine digitale è disponibile in rete: <https://findit.library.yale.edu/catalog/digcoll:2758756>; ultimo accesso: aprile 2024.
  - 2 Dopo l’*ekthesis* del r. 7, lo scrivente comincia i rr. 8–13 lievemente più a sinistra rispetto ai rr. 1–6.
  - 3 L’iniziale del nome risulta anche lievemente in *ekthesis* grazie al prolungamento della barra orizzontale di *tau* verso sinistra.

formali, cui sia la *clausula doli* sia quella di *mancipatio familiae* – occorrenti sempre l'una dopo l'altra, tranne in *P.Mich.* VII 439 (7) – appartengono.

Il primo editore, Parássoglou, identificò sei mani di scrittura, una per il corpo del documento e altre cinque per le sottoscrizioni in basso (rr. 14–19), pur riconoscendo l'assenza di differenze significative nel tratteggio delle lettere. Si osserva, invece, che la grafia delle sottoscrizioni latine è molto vicina a quella del testo principale (vd. in part. r. 18) e che anche le sottoscrizioni greche (in part. r. 14<sup>4</sup>) mostrano una somiglianza con la corsiva antica latina dei rr. 1–13; lo spessore del calamo e l'inchiostro, inoltre, sembrano gli stessi. Si può, dunque, concordare con Marichal, il quale riteneva che l'intero documento fosse stato vergato da un'unica mano. Questa ipotesi risulta più economica se si considera che il testo, essendo su papiro, è probabilmente una copia del testamento inclusa nel verbale di apertura; in base alla sua analisi paleografica, invece, l'*editor princeps* lo riteneva un originale.

Proprio in relazione alla natura del testo è importante chiarire una peculiarità della struttura e del *layout* con cui l'atto fu vergato. Parássoglou, infatti, pensava che il testamento fosse un originale non solo sulla base di considerazioni paleografiche, ma anche poiché riconosceva nei rr. 14–15 la sottoscrizione del testatore. Nonostante il poco testo preservato, quest'ultima ipotesi è convincente: da un lato, tale sottoscrizione appare più lunga delle altre, che occupano ciascuna un rigo<sup>5</sup>; dall'altro, soprattutto, essa si trova subito dopo l'indicazione del luogo e della data di redazione del testamento (rr. 11–13) e non dopo il verbale di apertura, per il quale, anche pensando a delle abbreviazioni, non c'è spazio<sup>6</sup>. La presenza della sottoscrizione del testatore, tuttavia, non confligge con l'ipotesi che il testamento sia una copia inserita nel protocollo di apertura, come dimostra il confronto con *BGUXIII* 2244 (11), dove l'elenco nominativo dei testimoni è ripetuto due volte: sia alla fine del testamento, preceduto dal nome del disponente (rr. 8–11), sia dopo il verbale di apertura (rr. 14–18); cf. anche *PSIXIII* 1325 (10) e *P.Hamb.* I 73 (15). Si può, dunque, ipotizzare che i rr. 14–19 del presente testo corrispondano al primo elenco di *BGUXIII* 2244 (11), anche se nel protocollo di apertura qui analizzato sono state riprodotte le intere sottoscrizioni del testatore e dei testimoni, ciascuna in un nuovo rigo. Per tale ragione in questa sede è stata accolta l'integrazione *signavi* ~ ἐσφράγισα proposta da Parássoglou. Il confronto con *BGUXIII* 2244 (11), inoltre, lascia ipotizzare che nel testo non venissero indicati solo i quattro *reliqui signatores*, ma tutti e sette i testimoni. È possibile che i primi tre (rr. 16–18) fossero i partecipanti alla *mancipatio*, poiché il Ti. Claudius del r. 18 potrebbe essere identico al *libripens*, *Ti(berius)*, del r. 9; in tal caso, si dovrebbe

4 Il tratteggio di *beta* richiama la *b* latina.

5 Cf. la sottoscrizione del disponente in *ChLA* X 412, II 8–11 (3); *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 35–37 (4); *P.Diog.* 10, 17–18 (23); *P.Oxy.* XXII 2348, II 47–51 (26).

6 Cf. Migliardi Zingale 1982, 113 e Migliardi Zingale 1997a, 20–21. La studiosa ipotizza che la formula *apertum et recitatum* occorresse in forma abbreviata; sarebbe, però, necessaria anche l'indicazione di luogo e data della cerimonia di apertura.

pensare che l'ordine delle sottoscrizioni non seguisse quello della *mancipatio*<sup>7</sup>. Per ragioni onomastiche questo Ti. Claudius potrebbe essere un parente del testatore<sup>8</sup>.

→

- - -
- [si quid ego post hoc testamentum nuncupatum codicillis, charta],  
mem[brana aliove quo genere a me scriptum signatumque reliquero],  
per · qu[od non recto testamenti iure legumve dari aut fieri]  
iussē[ro, aut si quid vel vivus dedi, donavi, dederō, donavero vel]  
5 liberu[m liberamve esse vetuero servum servamve - - -]  
-cere · su[  
huic · testamen[to dolus malus abesto].  
familiam · pecu[niamque testam(enti) f(aciendi) c(ausa) e(mit) *NN*s(estertio)  
n(ummo) I]  
[li]bripende · Ti. · [  
10 antestatus · est · [  
testamentum[ factum - - -]  
M.[.] Acilio · Glabr[ione M. Ulpio Traiano consulibus]  
anno XI Imp(eratoris) · Caes[aris Domitiani Augusti Germanici mense X die X]
- Τιβέριος Κλα[ύδιος *cognomen* - - -]  
15 θη . [.] . . . . τον . [  
Τίτος Σιλούει[ος *cognomen* ἐσφράγισα].  
M. · [C]aunius · [*cognomen* signavi].  
Ti. · Claud[ius *cognomen* signavi].  
C. · Iul[ius *cognomen* signavi].
- - -

7 in *ekthesis* || 13–14 ampio spazio interlineare || 14 la barra orizzontale di τ è prolungata a sinistra

1 testamentum *cum Marichal spatii ratione* : testamentum meum *Parássoglou* || 2 a me scriptum *supplevi* : scriptum *edd.* || 5 servum servamve ratum esto *suppl. edd.* || 5–6 *fortasse* li]cere *cum Parássoglou* (*dub.* non li]cere) || 8 testam(enti) f(aciendi) c(ausa) *suppl. Marichal* : testam(enti) f(acti) *Parássoglou* || 9 *fortasse* Ti. [Claudio] *cum Parássoglou* : non *suppl. Marichal* || 10 ante⟨te⟩status *Nowak* || 11 f[actum est *edd.* || 12 *fortasse* Glabr[ione et M. Ulpio Traiano consulibus] || 14 Τιβέριος · *Marichal* || 14–15 ἀντέβαλον τὴν διαθήκην καὶ ἐπανεγνώσθη *suppl. Parássoglou* : non *suppl.*

7 L'ordine di menzione della *mancipatio* è seguito nelle sottoscrizioni in *FIRA* III 47 (6) e di *BGU* XIII 2244 (11). Cf. *supra*, §I.2.2.2.1.

8 Champlin 1991, 79 n. 51.



*Marichal* || 15 θη. [...] . . . τοντ[- - - ὡς πρόκειται] *Parássoglou* : θ . . . . . γοντ[ *Marichal* || 16 Τίτος *Parássoglou* : Τι . . . *Marichal* | *cognomen* ἐσφράγισα] *cum Parássoglou* : *cognomen* vel ἐρωτηθεὶς ἐσφράγισα] *in comm. Marichal* || 17 M. · [C]aunius · *Marichal* : M. · [ ]aunius · *Parássoglou* || 17–19 signavi] *Parássoglou* : signavi] *vel*/rogatus] *in comm. Marichal*

...

[*Se io dopo questo testamento fatto alla presenza di testimoni avrò lasciato qualcosa di scritto e sigillato da me su tavolette, papiro*], *pergamena* [o un altro genere di materiale], *attraverso cui avrò ordinato [di dare o fare qualcosa non secondo il giusto diritto testamentario o le leggi, o se qualcosa da vivo diedi o donai o avrò dato o avrò donato, o <sup>f</sup> avrò vietato che uno schiavo o una schiava sia] libero [o libera] ...*

*Da questo testamento [sia lontano il dolo malvagio].*

[*Per fare il testamento NN ha acquistato] il patrimonio familiare [per un sesterzio], essendo portatore di bilancia Ti. ..., <sup>f</sup>0 e ha convocato come primo testimone NN.*

*Il testamento [è stato fatto a ... sotto il consolato di] M. Acilius Glabrio e [M. Ulpius Traianus], nell'11° anno dell'Imperatore Cesare [Domiziano Augusto Germanico, nel mese di ... giorno ...].*

(in greco) *Tiberius Claudius ... <sup>f</sup>5 ...*

(in greco) *Io, Titus Silvius ..., [ho apposto il sigillo].*

(in latino) *Io, M. Caunius ..., [ho apposto il sigillo].*

(in latino) *Io, Ti. Claudius ..., [ho apposto il sigillo].*

(in latino) *Io, C. Iulius ..., [ho apposto il sigillo].*

1–4. Cf. *P.Hamb.* I 72, II 9–13 (22).

2. Per *a me scriptum* cf. in part. *P.Mich.* VII 439, 14–15 (7), con *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 21–26 (4), *P.Hamb.* I 72, II 10–11 (22), *FIRA* III 48, 119.

5. Cf. *P.Bagnall* 5, 6 comm. (25). Le integrazioni dei precedenti editori, fondate su *P.Hamb.* I 72, II 15 (22), non vengono totalmente accolte per ragioni di spazio; il testo di *P.Hamb.* I 72, II 16 (22), inoltre, non combacia con quello qui preservato al r. 6.

7. *dolus malus abesto*: Forse (in parte) in abbreviazione, ma non è necessario supporlo, poiché in questo testo sono scritte per esteso anche parole in genere abbreviate (cf. rr. 9 e 10); inoltre, anche senza compendio il rigo, come il r. 12, sarebbe decisamente più breve di altri (30 lettere contro le ca. 50 dei rr. 1–4 e probabilmente del r. 8). Cf. *P.Hamb.* I 72, II 17 (22), dove il rigo è analogamente in *ekthesis* e più breve degli altri (ma l'intera clausola è in abbreviazione, ad eccezione del verbo), con la *mancipatio familiae* in un nuovo rigo.

8. La presenza di abbreviazioni in lacuna è pressoché certa in base all'estensione della stessa.

9. [*li*]/*bripende*: È l'unica occorrenza non abbreviata della parola nei testamenti romani su papiro.

10. *antestatus · est·*: Come sopra, si tratta dell'unica occorrenza non abbreviata dell'espressione nei testamenti romani su papiro.

12. *consulibus*: Che la parola fosse o meno abbreviata, questo rigo sembrerebbe più breve di altri (32–39 lettere contro le ca. 50 dei rr. 1–4 e probabilmente 8); cf. r. 7. Per i consoli in carica vd. Degrassi 1952, 27 num. 844\*.

13. Forse parte della titolatura in lacuna era abbreviata. Sotto il rigo si intravedono tracce di inchiostro, forse resti di una *paragraphos*.

15. Forse ἐπανεγνώσθη μοι τὸν π[ροκείμενον - - -].

## 2. *P.Select.* 14

### Testamento di C. Iulius Diogenes, veterano

Arsinoites  
TM 26921

cm 16,6 x 20,7 (lxh)

[in greco; su papiro]  
127–148  
Tav. 2

Edizioni: H.W. van Soest in *P.Lugd.Bat.* XIII 14 = *P.Select.* 14 (1965).  
Repertori e sillogi: Migliardi Zingale 1997a, 40–42 num. 7; Nowak 2015a, 344–346;  
BL V 64; VII 98; IX 153.

Il papiro preserva sul *recto* il testamento del veterano C. Iulius Diogenes, che occupava due colonne: la prima, lacunosa a sinistra, è integra in altezza e conserva i margini superiore (cm 1,4) e inferiore (cm 2,5), nonché buona parte dell'intercolunnio (ca. cm 2); della seconda resta solo una piccola porzione in basso a sinistra<sup>9</sup>. Il *verso* preserva un testo greco inedito. Soltanto la col. I del *recto* (fr. *a*) è stata pubblicata nell'*editio princeps* a cura di H.W. van Soest, dove, però, si dava notizia di un altro frammento (fr. *b*) preservante i margini sinistro (cm 1,8) e inferiore (cm 5,4); tale fr. *b* corrisponde alla col. II qui edita. Poiché la col. I si conclude con l'inizio della clausola di *mancipatio familiae*, è probabile che nella col. II, a giudicare dalla sua estensione, vi fossero disposizioni codicillari oltre alla chiusura della *mancipatio*, all'indicazione del luogo e della data di redazione e al verbale di apertura<sup>10</sup>.

La scrittura è una corsiva ad asse generalmente diritto, talvolta inclinata a destra, vergata da una mano esperta. Sono riconoscibili alcune correzioni per sovrascrittura (vd. comm. a I 10, 18, 26, 28, 30).

Poiché sopravvive parte della *heredis institutio* (I 2–4), sappiamo che sono istituite eredi due donne, ma solo di Iulia Apollonarion (I 3; cf. I 11–12 e 14) conosciamo il nome.

Leggiamo poi nella sezione dei legati i nomi di Iulius Diogenes, Iulia Isarous e Iulia Primilla. Già il primo editore aveva riconosciuto in Iulius Diogenes e Iulia Isarous i figli naturali del testatore, avuti dalla sua liberta Iulia Primilla, citata in I 15 (come madre di Isarous secondo l'*ed. pr.*) e in I 26 (come madre di entrambi); questa

9 Ringrazio Mario C.D. Paganini per aver misurato l'originale e aver effettuato dei controlli su mia richiesta, che confermano anche la giusta posizione del fr. *b* rispetto al fr. *a* (aprile 2022); in seguito ho potuto effettuare un esame autoptico del papiro grazie alla cortesia di Bernhard Palme, direttore della *Papyrusammlung* viennese (settembre 2023). L'immagine digitale è disponibile in rete: <http://data.onb.ac.at/rec/RZ00006321>; ultimo accesso: aprile 2024.

10 Il confronto con *BGU* I 326 (14) fa ipotizzare che la registrazione dell'apertura precedesse le disposizioni codicillari.

identificazione è stata generalmente accolta in letteratura<sup>11</sup>. *SBI* 5217<sup>12</sup>, infatti, è un estratto del τόμος ἐπικρίσεων prefettizio, contenente una dichiarazione di ἐπικρίσις per C. Iulius Diogenes<sup>13</sup>, allora ventenne<sup>14</sup>, figlio di Iulia Primilla e di padre ignoto. L'ipotesi che C. Iulius Diogenes e sua sorella fossero figli del patrono di Primilla risiede non tanto nel *nomen*, che è lo stesso della madre<sup>15</sup>, ma nel fatto che Primilla fu liberata nello stesso anno in cui i suoi figli nacquero<sup>16</sup>; ciò lascia ipotizzare che i due gemelli fossero nati da una relazione tra Primilla e il suo patrono.

In *SBI* 5217 Primilla cita a fini probatori: 1. il documento di ἐπικρίσις del suo patrono, C. Iulius Diogenes, del 104/5; 2. la sua *tabula manumissionis* (τάβελλαν ἐλευθερώσε[ω]ς, rr. 16–17) del 127/8; 3. la dichiarazione di nascita (δέλτον μαρτυροποιήσεως, r. 18, risalente allo stesso anno 127/8) dei suoi figli gemelli C. Iulius Diogenes e Iulia Isarous<sup>17</sup>, avuti da nozze illegittime (ἐ[κ] μὴ νομίμων γάμ[ω]ν<sup>18</sup>). Il testamento, così, può collocarsi tra il 127/8, data della nascita dei gemelli, e il 148, quando Primilla non agisce con C. Iulius Diogenes come suo tutore, forse perché già morto<sup>19</sup>. Poiché in *P.Select.* 14 quest'ultimo è un veterano, il testamento sarebbe, dunque, da datare dopo il 127. Se il diciannovesimo anno citato in II 2 fosse da identificare con la data di redazione o di apertura, si potrebbe assegnare il documento allo stesso anno del principato di Adriano, cioè al 134/5; in I 1, inoltre, c'è un riferimento al giorno 29 di Payni (23 giugno), ma non sappiamo se la data iniziale si riferisse alla redazione o all'apertura né conosciamo l'intervallo temporale occorso tra questi due momenti (per lo più poco distanti tra loro nella restante documentazione superstite).

La provenienza da Theadelphia di *SBI* 5217 induce a considerare questa possibilità anche per *P.Select.* 14, benché l'appezzamento di terreno vicino a Philadelphia, all'estremo opposto dell'Arsinoites, dato in legato in I 16–17 induca alla cautela; va

11 Nelson 1979, 45; Straus 1994, 227; Phang 2001, 43; Nowak 2020a, 56–58.

12 = *FIRA* III 6 (Theadelphia, *post* 2.II.148; TM 13977; BL III 174; IX 242; XII 181). L'*ed. pr.* dà notizia del ritrovamento del papiro negli scavi a Batn el-Harit (Theadelphia, TM Geo 2349) del 1908.

13 L'identità del prenome tra padre e figlio è comune nelle famiglie dei soldati: vd. *e.g.* Gilliam 1971, in part. 40, e *ChLA* X 427 (17).

14 Secondo van Soest, l'ἐπικρίσις è finalizzata all'arruolamento del giovane come legionario, sulle orme del padre (*P.Select.*, pag. 38); rispetto a questa ipotesi è scettica Phang 2001, 45.

15 Come già notato, però, C. Iulius Diogenes ha anche lo stesso prenome del suo ipotetico padre, il nostro testatore.

16 Nelson 1979, 45–46.

17 Qui Isaius.

18 Sul punto vd. Phang 2001, 200.

19 Vd. *P.Select.* 14, pag. 38. Più precisamente, Phang 2001, 45 n. 87 osserva che, se il documento di ἐπικρίσις di C. Iulius Diogenes padre era legato al suo arruolamento, egli si è arruolato nel 104/5 e sarà stato congedato nel 129 o poco dopo; il soldato avrebbe avuto i suoi figli, nati nel 127/8, durante il servizio. In base al *nomen* Iulius, la studiosa ipotizza che C. Iulius Diogenes padre sia cittadino romano di nascita e che sia stato arruolato come legionario nella *legio II Traiana Fortis*. Per le dichiarazioni di ἐπικρίσις di cittadini romani vd. Dolganov 2021, 223–227, in part. 224 n. 205, con precedente bibliografia.

considerata, inoltre, la forte presenza di veterani a Philadelphia<sup>20</sup>. Il caso di un testatore che ha possedimenti fondiari in villaggi molto distanti tra loro (Magdola e Karanis), comunque, sembra testimoniato da *ChLA* X 412 (3); anche in quest'ultimo documento, tra l'altro, il disponente è probabilmente un veterano<sup>21</sup>.

Come anticipato, la col. II viene qui pubblicata per la prima volta; quanto alla col. I, la presente ricostruzione differisce in più punti da quella dell'*ed. pr.*

L'analogia con *BGUI* 326 (14), il noto testamento di C. Longinus Kastor, aveva portato il primo editore a riconoscere nel r. 1 della col. I un titolo analogo, Ἑρμην]εῖα διαθ(ήκης), «traduzione di testamento». Per quanto questa lettura si confaccia alla tipologia documentale, le tracce superstiti non sono compatibili con essa, ma piuttosto con una data. La presenza di quest'ultima all'inizio del documento non ha paralleli nei testamenti romani noti, i quali, diversamente dalla prassi locale, hanno di regola sia la datazione consolare sia quella per anno di regno alla fine (lo stesso sembra potersi dire per il presente testo: vd. comm. a II 2). Forse la data locale di apertura o di redazione dell'atto era stata riprodotta in alto in questa copia in greco, conservata da un beneficiario, inserita in un registro o inoltrata alle autorità locali a fini probatori. Nonostante la diversa lettura del r. 1 rispetto all'*ed. pr.*, non è da escludere che la natura di traduzione fosse esplicitata all'inizio del testamento: una peculiarità del r. 2, infatti, consiste nell'ampia lacuna che precede il nome del testatore nella formula introduttiva, lacuna che si conclude con ]ν. L'unico caso simile è rappresentato da *P.Diog.* 9, 1 (12) dove il nome del testatore è preceduto, sullo stesso rigo, da ἀντί[γραφ(αφον)] διαθήκη[ης] Ἐ[ω]μακῆς ἐρμηνευθεῖσης κατὰ τὸ [δυνατόν, formulazione che si accorda con l'estensione della lacuna e con il *ny* superstite in *P.Select.* 14, I 2. Con una traduzione dal latino è compatibile l'occasionale assenza dell'articolo (προγεγραμμένη, I 14; τρίτον μέρος, I 19; μέρος, I 24).

Quanto alle disposizioni testamentarie, la principale novità consiste nella lettura ἀμφοτέραι invece di μ[ε]ῖζο]τέραι ἐτ[ῶν] alla fine del r. 3. Su quest'ultima espressione si fondava nell'*ed. pr.* l'identificazione delle eredi con delle schiave istituite *heredes cum libertate*, di età maggiore di 30 anni come previsto dalla *lex Aelia Sentia*, analogamente a Marcella e a Kleopatra in *BGUI* 326 (14)<sup>22</sup>. Di conseguenza, l'intera interpretazione dei rapporti di C. Iulius Diogenes con i beneficiari del testamento cambia. Finora, infatti, considerata l'esplicita menzione di «figlie» cui il testatore affida la sua sepoltura (I 27), si riteneva che le eredi fossero sue figlie naturali avute da una schiava e non manomesse prima del testamento, a differenza dei figli spuri Iulius Diogenes e Iulia Isarous, menzionati come legatari e manomessi anni prima<sup>23</sup>. Si può ora

20 Per Philadelphia vd. in part. Oates 1966 e Schubert 2007. Sharp 1999, 178 n. 95 non esclude la presenza di alcuni veterani a Theadelphia. Vd. *supra*, §II.1.2 e §II.3.

21 Sul punto cf. Mitthof 2000, 389, con casi di altri veterani che possiedono terra in diversi villaggi alle pagg. 394, 398, 401. Vd. *supra*, §II.1.2.1.

22 Colella 2022a.

23 *P.Select.* 14, 8–11 e 27 comm.; Amelotti 1966a, 41 n. 8. Diversamente Keenan 1994, ripreso da Nowak 2015a, 178, considera le due donne come concubine del testatore sulla scorta di *BGUI* 326 (14).

ipotizzare con buona probabilità che le donne nominate eredi siano libere, almeno al momento della redazione del testamento; d'altronde, a differenza delle due schiave di *BGUI* 326 (14), sembra che entrambe qui portino il *nomen* del testatore, chiaramente preservato per Iulia Apolloniarion (I 3) e già trascritto nella prima edizione. È probabile che esse siano effettivamente figlie del testatore (piuttosto che, ad esempio, moglie/concubina e figlia), se si considera ἀμφοτέραι in I 3, che allude a una loro uguale condizione; la loro madre non sembra citata nel testo superstite.

La presunta assenza della *exhereditatio* dei *ceteri omnes*, inoltre, viene smentita dalla lettura ἀποκληρονόμοι anziché καὶ κληρονόμοι in I 4.

Segue la formula di *cretio*, probabilmente *imperfecta* e senza indicazione del termine<sup>24</sup>.

A partire dal r. 6 della col. I vengono disposti legati di parcelle di terreno e di schiavi. L'*ed. pr.* riconosceva tra i legatari solo i due figli spuri del testatore, Iulius Diogenes e Iulia Isarous<sup>25</sup>; su questa base, Kehoe ha osservato che il testatore aveva distribuito le proprietà in modo che ognuno dei due figli avesse terreni con diverse tipologie di coltura (palme e grano), per massimizzare la sicurezza economica, ipotizzando che le 6 arure a ridosso della lacuna del r. 8 fossero di palmeto<sup>26</sup>. Quest'ultima ipotesi è condivisibile, cosicché si può dubitativamente integrare φοινικῶνος alla fine della lacuna del r. 8, ma la ricostruzione generale dei legati richiede una riconsiderazione.

Si riconoscono tre sezioni: (1) rr. 6–11; (2) rr. 11–14; (3) rr. 14–18. Il legatario della prima sezione (1), che per l'*ed. pr.* si poteva identificare con Diogenes figlio<sup>27</sup>, non è noto, mentre è probabile che nella terza (3) sia nominata Isarous (rr. 14–15). Nella seconda sezione (2) sembra ricorrere due volte il nome di Iulia Apolloniarion ai rr. 11–12 e 14: è probabile che qui le legatarie siano le stesse eredi, come spesso si osserva nella nostra documentazione<sup>28</sup>. Alle eredi sembrano assegnati uno schiavo ciascuna, Syra ed Epagathos, mentre nelle altre due sezioni – (1) e (3) – sono menzionati diversi appezzamenti di terreno e nella prima (1) anche una schiava, Euterpe. L'ipotesi dell'*editio princeps*, secondo la quale nella prima sezione (1) il beneficiario sarebbe Diogenes figlio, pone due problemi: la menzione del suo nome e della sua filiazione da Iulia Primilla sembra eccedere l'estensione delle lacune; ma soprattutto, se i legatari nominati fossero, nell'ordine, Diogenes, le eredi e Isarous, non si capirebbe a chi dovrebbe riferirsi il pronome αὐτοῖς nell'espressione παραδώσουσι αὐτοῖς αἱ κληρονόμοι μου al r. 18, il cui soggetto sono le eredi stesse. Più probabile è che nella terza sezione (3) siano nominati entrambi i figli di Primilla, cui potrebbe riferirsi αὐτοῖς al r. 18. Con questa ipotesi è compatibile l'estensione della lacuna al r. 15 (vd. comm. a I 8–16). Resta da capire chi fosse il legatario citato nella prima sezione (1),

24 Sulla frequente assenza dell'indicazione del termine nella *cretio* vd. *supra*, Tabella I.1.

25 Vd. anche Amelotti 1966a, 41.

26 Kehoe 1997, 126–127.

27 *P.Select*. 14, comm. ai rr. 8–11.

28 Vd. *supra*, §II.2.1.

che si può identificare in via ipotetica con Iulia Primilla, con la madre delle eredi oppure con un altro beneficiario ignoto. Si conserverebbero, dunque, i seguenti legati: (1) 6 arure (di palmeto?),  $\frac{1}{4}$  (?) di arura di canneto, 6 arure coltivate a grano e una schiava a un ignoto; (2) due schiavi, Epagathos e Syra, rispettivamente a Iulia Apolloniarion e all'altra erede; (3) 10 arure coltivate a grano e 2 di palmeto assegnate ἐξ Ἰσοῦ a Iulius Diogenes e Iulia Isarous; sembra, inoltre, che a questi ultimi le eredi debbano cedere alcuni beni (I 18–20).

Tra le disposizioni fedecommissarie troviamo, come di consueto, richieste che si connotano come obblighi morali: a Iulius Diogenes e Iulia Isarous viene chiesto di saldare eventuali debiti del testatore (I 20–22) e di sostentare la madre (I 25–27); nel caso in cui Diogenes morisse, la sua parte andrà ai suoi figli o, se non ne avrà, a un terzo (in lacuna in I 25)<sup>29</sup>; infine, il testatore affida la cura delle sue esequie alle figlie (I 27), plurale che secondo l'*ed. pr.* includerebbe Isarous oltre alle eredi. Quest'ultima ipotesi non può essere confermata né smentita allo stato attuale delle nostre conoscenze, poiché non è certo che Isarous fosse definita dal testatore come sua figlia. In alternativa, è possibile che θυγατέρες siano le eredi e che il disponente abbia scelto di assegnare loro l'onere di provvedere alle esequie, bilanciando in qualche modo gli obblighi di Diogenes e Isarous di assicurare il sostentamento della madre e di pagare eventuali debiti<sup>30</sup>.

La col. I si interrompe con l'inizio della *mancipatio familiae*. Il *familiae emptor* C. Numissius Crispus è un veterano come C. Iulius Diogenes; non è infrequente che i testimoni venissero scelti dai testatori nel loro stesso ambiente<sup>31</sup>. Egli potrebbe essere identificato con il Numissius Crispus che figura tra i testimoni di un accordo matrimoniale (*PSI VI 730 verso*, 1–2) databile su base paleografica tra la fine del I e il II secolo, dove è forse connotato come veterano<sup>32</sup>. L'eventuale identità dei due individui porterebbe a ipotizzare una provenienza dall'Arsinoites anche per *PSI VI 730*.

→

Col. I

[ ] Παυνη κ̄θ  
 [ἀντίγραφον διαθήκης Ῥωμαϊκῆς ἐρμηνευθείσης κατὰ τὸ δυνατό]ν. Γάιος  
 Ἰούλιος Διογένης οὐ[ε]τ]ραγὸς  
 [ἐντίμως ἀπολυθεὶς διαθήκην ἐποίησεν. Ἰουλία . . . . . κα]ὶ Ἰουλία  
 Ἀπολλωνάριον ἀμφοτέραι

29 Amelotti 1966a, 41 considera questa richiesta come destinata a entrambi i figli, ma il r. 24 (dove è riconoscibile parte del nome di Diogenes e, soprattutto, non è integrabile un participio plurale per ragioni di spazio) mi induce a concordare con l'interpretazione dell'*ed. pr.*, che la riferiva al solo Diogenes.

30 Altrove l'onere di saldare eventuali debiti è a carico dell'erede: vd. *P.Diog.* 10, 9–11 (23); cf. i mutili *P.Hamb.* I 73, 12 (15) e *P.Oxy.* XXII 2348, I 18–19 (26). In *BGU VII 1655* (9) le onoranze funebri sono affidate, nel caso in cui gli altri figli si rifiutassero, a una figlia del testatore.

31 Alston 1995, cap. V; Champlin 1991.

32 Colella 2021c, 80.

[θυγατέρες (?) μου ἐξ ἴσου μου κληρονόμοι ἕστωσαν· οἱ δὲ λοιποὶ πάντες]  
ἀποκληρονόμοι μου ἕστωσαν·  
5 [προσερχέσθωσαν οὖν τῇ κληρονομίᾳ μου ὅπότεν γνωσθῶσι καὶ] δυνηθῶσι  
μαρτύρασθαι ἑαυτὰς  
[ἐμοῦ κληρονόμους εἶναι ἐκάστη ὑπὲρ τοῦ ἰδίου μέρους χωρὶς δό]λου πονηροῦ.  
ἐν νομῶ Ἄρσινο-  
[ίτη ]γει[ . . . . ]τολεμας  
κατὰ διαθήκηγ  
[ φοινικῶνος (?)] ἀρούρας ἐξ ἀπὸ  
ἀνέμου ἀπηλιώτου  
[ ἀπὸ ἀνέμου ἀπηλιώτου καλαμίας  
ἀρούρης τέταρτον καὶ  
10 [ ]ς ἀρούρας σιτικὰς ἐξ  
καὶ ἃ δέδωκα  
[ καὶ τῆ]γ δούλην [μ]ου Εὐτέρπην. Ἰουλία  
Ἄπολ-  
[λωναρι- ]γτ[ . . ] καὶ μετὰ τ[ῆ]γ τελευτήν  
μου δίδω-  
[μι καταλείπω Ἰουλίᾳ NN προγεγραμ]μένη δούλη[ν] μου ὀνόματι  
Σύραν σὺ[ν]  
[ καὶ Ἰουλίᾳ Ἀπολλων]αρίῳ προγεγραμμένη Ἐπάγαθον.  
*vac.* Ἰουλία  
15 [Ἰσαροῦτι καὶ Γαίῳ Ἰουλίῳ Διογένει τέκνοις (?) τ]ῆς ἀπελευθέρᾳ μου Ἰουλίᾳς  
Πριμίλλας  
[δίδωμι καταλείπω ἐξ ἴσου (?) ]ς ἀρούρας σιτικὰς δέκα καὶ περὶ  
κώμην Φιλαδέλ-  
[φειαν ἀρούρας] φοινικῶνος δύο ἀπὸ ἀνέμου  
ἀπηλιώτου χει-  
[μένας κ]αὶ παραδώσουσι αὐτοῖς αἶ  
κληρονόμοι μου  
[ ] . [ . . ] ,μη καὶ τρίτον μέρος  
πύργο[ν] μου ἀπὸ ἀνέ-  
20 [μου μέρος] οἰκίας πατρικῆς μου. ἐὰν δέ τι  
φανῶ ὀφείλων ἐν  
[ ] ἐκ τῶν ὑπαρχόντων Ἰουλίᾳς  
Ἰσαροῦτος καὶ Ἰουλίῳ  
[Διογένους ] . . . ια ἀποδοθῆναι θέλω καὶ  
ἐστιν ἄλλοις  
[ ]μυ . [ . . ὀ]ρφανοὶ ἀποδότωσα. ἐὰν  
δέ τι ἀνθρώπινο(ν)  
[πάθη ὁ προγεγραμμένος Γάιος Ἰούλιος Δι]ογέ[νης, μ]ῆ τέκνα γεννήσα[ς], μέρος  
αὐτοῦ ἐπὶ τὸν  
25 [ καταντᾶν θέλω, λιπὼν δὲ τέκν]α ἐπ' [αὐ]τούς. θέλω Ἰουλία



Ἰσαροῦν καὶ Ἰούλιον Διογέ[ν]ην  
 [τρέφειν καὶ ἱματίζειν τὴν μη]τέρ[α] αὐτῶν Ἰουλίαν Πριμίλλαν  
 ἀπελευθέραν  
 [μου. τὸ σωματίον μου ἐκκομισθῆναι καὶ πε]ρισταλῆναι θέλω θελήσει τῶν  
 θυ[γ]ατέρων μου  
 [ δαπανηθῆναι δὲ θέλω εἰς τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ σώματός μου  
 μὴ ἕλαττον  
 [ . ταύτη τῇ] διαθήκῃ δόλος πονηρὸς ἀπέστω.  
 οἰκετεῖαν  
 30 [χρήματά τε τῆς διαθήκης γινομένης] ἐπρίατο Γά[ι]ος Νουμίσσιος Κρίσπος  
 οὐετρανὸς

*Col. II*

---

καικωμ[- -- τῶ]  
 ιθ [ἔ]τει . [  
 πρ . κ . [  
 κεν . ι . [  
 5 Αὐτοκρά[τορος

**I: 9** και — || **10** il primo ρ (in ἀρούρας) apparentemente corretto per sovrascrittura da ι || **18** ι (in κληρονόμοι) corretto per sovrascrittura da c || **26** il primo ι δι Ἰουλίαν apparentemente corretto per sovrascrittura da un'altra lettera || **28** τ (in τοῦ) corretto per sovrascrittura da ν ο da ε || **30** ι (in ἐπρίατο) apparentemente corretto per sovrascrittura da α

**I: 1** Ἑρμην]εῖα διαθ(ήκης) *van Soest* || **2** *non suppl. van Soest* || **3–6** [διαθήκην ἐποίησεν. ἐλεύθεραι ἔστωσαν αἱ δοῦλαί μο]υ Ἰουλία Ἀπολλωνάριον μ[ε]ιζο]τέρα ἐτ[ῶν] | [τριάκοντα καὶ - - - μειζοτέρα ἐτῶν τριάκοντ]α καὶ κληρονόμοι μου ἔστωσαν | [ἐξ ἴσου μέρους. προσερχέσθωσαν δὲ τῇ κληρονομία μου ὅταν] δυνηθῶσι μαρτύρασθαι ἑαυτὰς | [ἐμοῦ κληρονόμους εἶναι ἐκάστην ἐξ ἴσου μέρους ἄποντος δό]λου πονηροῦ *van Soest* || **7** ] τε[ . . . . . ] τολεμας *van Soest* || **8** φοινικῶνος *con. Kehoe 1997, 126–127* : [καὶ τῷ δεῖνι - - - δίδωμι καταλείπω] *van Soest* || **9** [κειμένας - - - ἀπλη]ῶτου *van Soest* || **10** ἄλλα]ς *van Soest* || **11** *fortasse* [πάντα *cum van Soest* | ]η δούλην [μ]ου [Εὐ]τέρπην *van Soest* || **11–12** Ἰουλί]α Ἀπολ]ωνάριον *van Soest* || **12** μ[ε]τ[ῆ] *van Soest* || **13** ] μὲνη *van Soest* | δούλη[ν] μου *dub. J. Bingen (BL V 64)* : δούλη μου *van Soest* | σὺ[ν] *cum J. Sijpesteijn (BL VII 98)* || **14** ] .ιω *van Soest* | ἐπ' ἀγαθοῖς *van Soest* || **15** [Ἰσαροῦτι τῇ σπουρία μου θυγατρὶ ἐκ τ]ῆς *van Soest* || **16** [καταλείπω - - -] . *van Soest* || **16–17** Φιλαδέ]λφειαν *van Soest* || **17** προσέτι ἀρούρας] *van Soest* || **18** ] . . παραδώσουσι αὐτοῖς . . κληρονομο . . μου *van Soest* || **19** ] *vel* ] .μυ : ]α .μυ *van Soest* | μέρος[ς] *van Soest* || **20** ο]ικίας *van Soest* || **20–21** ἐν] [εχ]ύρου λόγῳ καὶ ὑποθήκης δικαίῳ] *van Soest, cf. P.Cair.Masp. II 67151, 264 = FIRA III 66* || **24** ] . . [ . . μ]ῆ *van Soest* | γεννήσα[ς] μέρος *spatii ratione* : γεννήσα[ς] τὸ μέρος *van*

Soest || 25 θέλω Ἰουλίαν *J. Sijpesteijn* (BL VII 98) : τῆ Ἰουλίαν *van Soest* || 28 [καὶ θέλω τοὺς κληρονόμους μου πρὸς | ἔλατοον (*l. ἔλαττον*)] [ . . . . . ] *J. Sijpesteijn* (BL VII 98) : ἔλατο (*l. ἔλατ(τ)ο*) ὀκ[τακοσίων] *van Soest*

I: ... *Payni* 29.

[*Copia di testamento romano, tradotto per quanto possibile*]. *Gaius Iulius Diogenes, veterano [congedato onorevolmente, ha fatto testamento. Iulia NN e] Iulia Apollonarium, entrambe [mie figlie (?), siano mie eredi in parti uguali; tutti gli altri] siano diseredati. β [Accettino dunque la mia eredità quando vengano a conoscenza e] possano provare [di essere mie eredi, ciascuna per la sua quota, senza] il dolo malvagio. Nel nomos Arsinoites ... secondo il testamento ... sei arure a est ... a est ... un quarto di arura di canneto e ... β<sup>0</sup> sei arure di terra coltivata a grano e le cose che diedi ... [e la] mia schiava Euterpe. (A?) Iulia Apollonarium ... e dopo la mia morte lascio [in legato] alla sopraccitata Iulia NN la mia schiava di nome Syra con ... e alla sopraccitata [Iulia] Apollonarium Epagathos. A Iulia β<sup>15</sup> [Isarous e a Gaius Iulius Diogenes, figli (?)] della mia liberta Iulia Primilla, [do in legato in parti uguali (?)] ... dieci arure di terra coltivata a grano e intorno al villaggio di Philadelphia ... due [arure] di palmeto a est ... e le mie eredi daranno loro ... e la terza parte della mia torre a (punto cardinale) ... β<sup>0</sup> [e la ... parte] della mia casa paterna. Qualora si riveli che io ho debiti ... desidero che siano pagati dai beni di Iulia Isarous e di Iulius [Diogenes] ... ad altri ... restituiscano gli orfani. Qualora [il sopraccitato C. Iulius] Diogenes muoia senza aver generato figli, [desidero che] la sua parte [vada a β<sup>5</sup> NN ...; se invece lascerà figli], (desidero che vada) a loro. Voglio che Iulia Isarous e Iulius Diogenes [forniscano nutrimento e vestiario ... alla] loro madre Iulia Primilla, [mia] liberta. Voglio [che il mio corpo sia seppellito] e preparato secondo la volontà delle mie figlie ... [Voglio poi] che per la cura del mio corpo [si spenda] non meno [di ... Da questo] testamento sia lontano il dolo malvagio. β<sup>0</sup> C. Numissius Crispus, veterano, ha comprato il [patrimonio] familiare [per fare il testamento] ...*

II: Nel 19° anno di ...  
dell'Imperatore ...

Col. I:

1. In lacuna è andato probabilmente perduto l'anno. In Πᾶσι, resta una traccia puntiforme di *alpha*.
2. Cf. *P.Diog.* 9, 1 (12).
3. L'inizio della lacuna poteva contenere, anziché ἐντίμως ἀπολυθεῖς o espressioni analoghe, l'unità in cui aveva servito il veterano, non sempre esplicitata; in *BGU I* 326, I 2–3 (14) vi sono entrambe le informazioni. Cf. Mitthof 2000, 387; Alston 1995, 61. Questa integrazione e quelle dei rr. 4–6 postulano un'estensione maggiore delle lacune a sinistra rispetto a quanto ipotizzato nell'*ed. pr.* (46 lettere al r. 5, 48 al r. 6). 4–6. Al r. 4 si è preferito integrare ἐξ ἴσου anziché ἐξ ἴσου μέρους dell'*ed. pr.* per ragioni di spazio. Per *sine dolo malo* in un simile contesto cf. *P.Diog.* 10, 5 (23). Tale

espressione è in genere tradotta con χωρὶς δόλου πονηροῦ: vd. *e.g.* *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 6 e 15 (4); *SEG* LVII 1222, 9; *SEG* XXXIX 1180, 28; si potrebbe, però, integrare anche ἄνευ δόλου πονηροῦ (*e.g.* *I.Knidis* 18, 6).

7. γει[ νε/τει].

Ἰτολεμας sembra riconducibile a un nome come Π]τολεμᾶς (TM Nam 5316) oppure, forse meglio, al genitivo del nome femminile Πτολέμα (TM Nam 5341). Nel caso presente è possibile che l'oggetto del legato sia stato acquisito da C. Iulius Diogenes per testamento (κατὰ διαθήκην).

8–16. Il primo editore ipotizzava che in lacuna fosse menzionato C. Iulius Diogenes; tuttavia, non sembra esserci sufficiente spazio per integrare il suo nome, considerato che, come per Iulia Isarous al r. 15, egli sarebbe stato connotato come figlio di Iulia Primilla: *e.g.* (Γαίω) Ἰουλίω Διογένοι υἱῷ τῆς ἀπελευθέρως μου Ἰουλίως Πριμίλλας δίδωμι καταλείπω φοινικῶνος. Si può altrimenti ipotizzare che il primo legatario fosse una persona diversa dal figlio naturale del testatore, il quale potrebbe invece essere stato nominato al r. 15 insieme alla sorella. Non sarebbe un problema che dei due fratelli venisse menzionata prima Iulia Isarous, dato che proprio quest'ordine è seguito in I 21–22. Si spiegherebbe così la presenza di αὐτοῖς al r. 18, che potrebbe riferirsi ai legatari citati immediatamente prima. Se, infatti, tra C. Iulius Diogenes e Iulia Isarous fossero state nominate le due eredi (o almeno la sola Iulia Apollonarian, I 11–12 e 14), αὐτοῖς dovrebbe comprendere anche queste ultime. Il r. 15 potrebbe essere integrato, in alternativa, [Ἰσαροῦτι καὶ Ἰουλίω Διογένοι τοῖς τέκνοις κτλ. (il prenome di C. Iulius Diogenes figlio non è menzionato al r. 25).

Non sappiamo se i due figli di Iulia Primilla fossero definiti dal testatore anche come figli propri; tuttavia, si può notare che in *SBI* 5217 (148) Diogenes è ancora *Spurii filius*, con ogni probabilità dopo la morte del padre. In *BGUI* 326, I 17 (14) Sarapias – forse figlia naturale del testatore – viene citata solo come schiava del disponente e figlia della sua liberta. Incerta è la possibilità che in *ChLA* X 427, 4 (17) gli eredi venissero definiti *liberi mei naturales*. Ad ogni modo, il fatto che il disponente non avesse riconosciuto i due gemelli può forse spiegare la sua scelta di nominarli come legatari e non come eredi, anche se i figli illegittimi potevano essere nominati eredi per testamento.

Non sarebbe strano se tra i rr. 7 e 8 fosse menzionata proprio Iulia Primilla come prima legataria, dato che le mogli o le concubine dei testatori compaiono talvolta come destinatarie di legati: cf. in part. *FIRA* III 47 (6); *P.Mich.* VII 439 (7). Vd. *supra*, §II.2.1.

10. ὁμοίως: cf. *BGUI* 326, I 19–22 (14), dove l'avverbio è usato non per uguali quantità, ma per legati alla stessa persona. In alternativa, ἄλλα]ς dell' *ed. pr.*

11–14. Dalla duplice occorrenza di προγεγραμμένη ai rr. 13 e 14, inteso come dativo retto da δίδωμι]μι καταλείπω, rr. 12–13, sembra che destinatarie dei legati siano due donne già citate: la probabilità che una di loro sia Iulia Apollonarian (r. 14) induce a identificarle con le due eredi (vd. introd.). Esse (o la sola Apollonarian) sembrano menzionate anche ai rr. 11–12; a seconda del verbo caduto in lacuna al r. 12 (δίδωμι καταλείπω? ἐχέτω?) si possono intendere i nomi delle beneficiarie (o della sola Iulia Apollonarian) come dativi o nominativi. Il piccolo *vacat* che segue Ἐπάγαθον sembra

fungere da pausa testuale. È strano che Ἐπάγαθον non sia immediatamente preceduto dalla qualifica di schiavo (forse in iperbato e caduta in lacuna) come Σύραν al rigo precedente; Epagathos (TM Nam 2950) è attestato come nome di schiavo in più documenti, tra i quali vd. *BGU I* 137, 10–11 (Ptolemais Euergetis, 147; TM 8913; BL X 12; XIII 16). L'espressione μετὰ τ[ῆ]ν τελευταίην μου, r. 12, richiama *P.Diog.* 9 (12), dove occorre però nell'istituzione di erede, come in molte διαθήκαι locali (e.g. *P.Oxy.* III 489, 5; 490, 8; 491, 12; 492, 11; 493, 17). Al r. 14 si potrebbe forse integrare σὺν | [τοῖς τέκνοις αὐτῆς, come mi conferma anche M. Nowak: cf. *BGU VII* 1655, I 10 (9): καὶ τέκνα αὐτ[ῆς].

14. Ἀπολλων]αρίφ: Di *alpha* resta una traccia puntiforme. *Rho* è parzialmente conservato ma riconoscibile, con la gamba curva che risale a destra verso la base di *iota* (cf. Πριμίλλας al r. 15, dove le due lettere sono in legatura). Per *omega* cf. φανῶ al r. 20.

18. Per l'*omicron* di παραδώσουσι cf. δό]λου al r. 6. Di αἱ restano le estremità superiori, mentre lo *iota* finale di κληρονόμοι è corretto su *sigma* (lo scrivente aveva confuso il plurale col singolare); per la legatura μο cf. ἀποκληρονόμοι al r. 4. È probabile che αὐτοῖς si riferisca a Iulius Diogenes e Iulia Isarous: cf. introduzione e comm. ai rr. 8–16. Nella disposizione l'*ed. pr.* riconosce un fedecommesso con cui verrebbe dato un *Wohnrecht*, forse a Iulia Primilla; sembra, invece, che le eredi siano chiamate a cedere a Diogenes e Isarous parti di un terreno coltivato a grano e della casa paterna dalla loro eredità, forse in caso di morte (cf. *P.Oxy.* III 494, 22–23). L'uso dell'indicativo futuro si può ricondurre al formulario locale, dove è attestato in vari contesti con funzione imperativa, che Arangio-Ruiz 1906a, 79–80 riconosce come un'obbligazione priva del carattere di *damnatio* del *legatum per damnationem* romano: cf. e.g. *P.Oxy.* III 649 *descr.*, 6 e [12] = Derda – Nowak 2012, 106–105 num. 2: δώσουσι; *P.Oxy.* III 494, 2:2 δώσει; cf. la *donatio mortis causa* *P.Fouad* 33, 28 (?), I sec.; TM 25717; BL VII 56): δώσο[υ]σι; per il saldo di eventuali debiti, *P.Hamb.* IV 278, 24: ἀποδώσουσι; *P.Oxy.* III 494, 22: ἀποδώσει. Vd. anche δώσει, nell'ambito di una multa testamentaria, nel testamento romano *P.Oxy.* XXII 2348, II 39 (26).

19. All'inizio del rigo erano forse ripetuti i nomi delle eredi.

20–21. La clausola su eventuali debiti del testatore occorre anche nella prassi locale: cf. e.g. *BGU VII* 1654, 17; *P.Oxy.* III 494, 22; *SB XXIV* 16001, 14 (Karanis, 168; TM 45394), interpretato da El-Ashiry 1997 come *donatio mortis causa*.

22. Il tratto verticale dopo καὶ ἔστιν al r. 22 sembra vergato per errore.

24. L'*ed. pr.* ipotizzava che in lacuna fosse nominato Iulius Diogenes; ciò sembra confermato dalle tracce superstiti all'inizio del rigo, Δ[ι]ογέ[νης]. Prima di μέρος non c'è spazio per l'integrazione dell'articolo, ma quest'ultimo è assente anche in τρίτον μέρος al r. 19.

25. ληπὼν δὲ τέκν]α *vel sim.*

26. Nella lacuna a sinistra, l'integrazione dell'*ed. pr.* διὰ βίου è troppo breve, ma si può ipotizzare un'espressione analoga o, diversamente, κατὰ δύναμιν: cf. *BGU IV* 1050, 14 (orig. Alexandria, 12–11 a.C.; TM 18493; BL Konk I 32; IX 25; XIII 30); *SB XXIV* 16073, 19 (orig. Alexandria, 12 a.C.; TM 79296). Per la richiesta di nutrire

e di vestire Primilla cf. *P.Lond.* III 932, pag. 148, 9–10 (Hermopolis, 211; TM 22718; BL I 283; VIII 181; IX 133).

27–29. La clausola funeraria è qui ricostruita in base ai paralleli – tra quelli greci più calzanti vd. *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) e *P.Oxy.* XXII 2348 (26) –, che presentano variazioni nella formulazione; le integrazioni sono, dunque, da intendere *exempli gratia*. L'integrazione τὸ σωματίον μου ἐκκομισθῆναι καὶ è stata preferita per ragioni di spazio rispetto all'espressione equivalente congetturata dall'*ed. pr.*, ἐμαυτὸν ἐκκομισθῆναι τε καὶ. Gli infiniti ἐκκομισθῆναι e περισταλῆναι al r. 27 occorrono congiuntamente in *BGUI* 326, II 23 (14) e corrispondono a *efferrī et sepeliri* di *ChLA* X 412, I 11 (3). Considerato che non è certo che Isarous fosse definita come figlia dal testatore, si propone di integrare ai rr. 27–28 θελήσει τῶν θυ[γ]ατέρων μου [καὶ κληρονόμων, «secondo la volontà delle mie figlie [ed eredi]»: cf. *e.g.* *CPR* VI 76, 18 (21), τῷ υἱῷ μου καὶ κληρονόμῳ. L'*ed. pr.* integrava, invece, καὶ θέλω τοὺς κληρονόμους. Nello stesso rigo, la legatura dei due *tau* di ἔλαττον aveva fatto interpretare il secondo come *omicron* (ἔλατοον, *l.* ἔλαττον, BL VII 98; ἔλατο, *l.* ἔλατ<τ>ο, *ed. pr.*): cf. θυ[γ]ατέρων, r. 27. Al r. 29, la lacuna può essere integrata con il secondo termine di paragone (un numerale scritto in lettere seguito *e.g.* da ἀργυρίου δραχμῶν); altrimenti, si può pensare che la persona incaricata della spesa venisse ripetuta tra i rr. 28 e 29. È possibile che venisse precisato che la spesa dovesse avvenire in parti uguali: cf. *P.Oxy.* XXII 2348, 35 (26).

30. γινομένης forse era scritto γεινομένης: cf. *P.Diog.* 9, 25 (12); *P.Bagnall* 5, 7 (25); *P.Oxy.* XXII 2348, 42 (26); *P.NYU* II 39, 15. In ἐπρίατο *iota* sembra corretto *in scribendo* da *alpha*, oppure lo scrivente voleva formare una legatura con la lettera seguente. Per l'integrazione del participio presente al posto del participio aoristo vd. *supra*, §I.1.2.

### Col. II:

La colonna iniziava con la fine della *mancipatio familiae*. σηστερτίου νούμμου ἑνόος, ζυγοστατοῦντος τοῦ δέινος, ἀντεμαρτύρατο τὸν δέινα. ἡ διαθήκη ἐγένετο κτλ.

1. Forse καὶ κόμ[η]: cf. *BGUI* VII 1655, III 60–61 (9).

2. ιθ [ἔ]τει . [: La seconda traccia appare *theta* piuttosto che *epsilon*. L'ultima traccia sembra compatibile con la parte sinistra di *tau* (τοῦ? Τραιανοῦ? Τίτου?), ma con ἔτει ci si aspetterebbe una formulazione del tipo Ἀδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου. L'anno 19 di Adriano corrisponde al 134/5 d.C. Considerata la presenza di un'altra data al r. 5 (cf. comm.), questa potrebbe essere quella di redazione oppure di un codicillo – cf. *BGUI* 326 (14) e Amelotti 1966a, 209–215 –, anche se in questi casi veniva di regola usato il genitivo anziché il dativo; cf. tuttavia *P.Laur.* I 4, 11 (ἔτι, *l.* ἔτει).

3. Alla fine del rigo resta una lettera triangolare quale *alpha* o *lambda*. Si potrebbe pensare a una formula di datazione quale πρὸ . Κα[λανδῶν oppure a κλ[ (κληρονόμος?), ma la superficie è molto abrasa e nessuna delle due letture appare pienamente convincente.

5. Sembrerebbe che il testamento si concludesse con una data, probabilmente quella di apertura, se si tratta della traduzione del relativo protocollo. Colpisce l'apparente

assenza dei nomi dei testimoni dopo l'indicazione temporale; è possibile che la loro partecipazione alla cerimonia di apertura venisse indicata in forma breve nella parte perduta; cf. *e.g.* *BGUVII* 1655, IV 61–62 (9); *P.Oxy.* XXII 2348, II 53–54 (26).

### 3. ChLA X 412

#### Verbale di apertura del testamento di M. Sempronius Priscus, veterano (?)

		[in latino; su papiro]
Orig.: Ptolemais Euergetis	cm 28,6 x 27,2 (lxh)	26 dicembre 131
TM 69914		Tav. 3

Edizioni: de Ricci 1914; Castelli 1917; Mallon – Marichal – Perrat 1939 num. 23; Amelotti 1966a, 259–262 num. 6; R. Marichal in *ChLA X 412* (1979); Colella 2021a. Repertori e sillogi: Schiaparelli 1923, 21–22 num. 15; Weiss 1925; *CPL* 220; Giuffrè 1974, 27–28 num. IX; Migliardi Zingale 1997a, 22–25 num. 3; Nowak 2015a, 347–349.

Il frammento, scritto lungo le fibre e mutilo solo a sinistra, restituisce due colonne di scrittura di diversa ampiezza: la prima (cm 16,5), benché incompleta, è infatti quasi il doppio della seconda (cm 9)<sup>33</sup>. Si distinguono due *kolleseis*, rispettivamente a cm 4,2 e 20,7 dal margine sinistro. Il *verso* è bianco. Il testo è vergato in una corsiva romana antica di mano esperta, con frequenti legature e varianti grafiche di singole lettere (*d*, *e*, *l*, *m*, *n*, *r*, *u*); la scrittura ha un andamento più posato in I 23–II 7.

Il documento deve le sue numerose riedizioni e ristampe all'essere stato per molto tempo, insieme a *P.Diog.* 10 (23), l'unico verbale di apertura di testamento in latino noto; a questi testimoni vanno ora aggiunti anche P.Carlsberg inv. 671 + P.Berol. 14470 *b recto* (5) e P.CtYBR inv. 4669 (13). Il testamento fu confezionato a Karanis il 23 marzo 131 e aperto il 26 dicembre dello stesso anno.

Un'ulteriore colonna è sicuramente andata perduta a sinistra, poiché manca la parte iniziale del testamento. Restano la sezione dei legati e alcune disposizioni fedecommissarie (tra le quali la cosiddetta clausola funeraria); per queste ultime si nota la peculiare formula *volo et iubeo* (I 13, 21, 25 e forse 5), comune tra i testamenti più tardi<sup>34</sup>. Seguono le consuete clausole di esclusione del dolo e di *mancipatio familiae* (I 29–II 2) e l'indicazione del luogo e della data di confezione del testamento (II 3–7). Dopo la sottoscrizione in greco del testatore<sup>35</sup> (II 8–11), con ogni probabilità

33 L'immagine è disponibile in rete (<https://berlpap.smb.museum/11902>; ultimo accesso: aprile 2024). Mi è stato possibile effettuare un'ispezione autoptica del papiro a gennaio 2020 e a giugno 2022 grazie alla disponibilità di M. Gerhardt, che ringrazio.

34 Nowak 2015a, 167–168.

35 I rr. 9–19 della col. II sono in *eisthesis*: lo scrivente aveva probabilmente inteso dare risalto alla sottoscrizione del testatore con l'*ekthesis* del primo rigo, ma, essendo questo allineato con i precedenti, sono i righi seguenti a risultare indentati a destra.

copiata dalla stessa mano che ha scritto il testo latino, inizia il protocollo di apertura, separato dalla sezione precedente da uno spazio bianco.

Nonostante il testamento sia stato molto studiato, una sua rilettura ha consentito di fare ulteriori progressi nella decifrazione del testo. Per una discussione particolareggiata di questo importante documento si rimanda alla sua riedizione pubblicata di recente<sup>36</sup>, di cui di seguito si riprendono i dettagli utili a offrire una visione di insieme. Benché non si preservi la formula introduttiva<sup>37</sup>, forse contenente la qualifica del testatore, si può ipotizzare che egli fosse un (ex) soldato: tre dei quattro *reliqui signatores* sono, infatti, esplicitamente definiti come veterani e il testamento è stato redatto a Karanis, villaggio dell’Arsinoites noto insieme a Philadelphia per le famiglie di veterani ivi stanziatesi; anche l’*antestatus* C. Longinus Priscus è probabilmente da identificare con il veterano omonimo noto da *BGUI* II 581 (Karanis, 133). La maggior parte dei testimoni è probabilmente attestata in altri documenti. In particolare, due individui di nome Iulius Saturninus figurano tra i *signatores*; solo il primo è un veterano, forse identico al tutore di Sempronia Gemella nella dichiarazione di nascita dei suoi gemelli illegittimi, *P.Mich.* III 169 = *FIRA* III 4 (145)<sup>38</sup>, e al veterano menzionato in *BGUI* 300 (148)<sup>39</sup>; in documenti più tardi, individui di nome C. Iulius Saturnilus sono attestati a Karanis in *SBVI* 9427 (162)<sup>40</sup>, *BGUI* 18 = *W.Chr.* 398 (169)<sup>41</sup>, *SBXIV* 11710, 2209 (172) e forse in *P.Bodl.* I 139 (Karanis?, 175)<sup>42</sup>. Come nel caso di *BGUI* 326 (14), si notano legami con la comunità di veterani di Philadelphia: il *familiae emptor*, M. Lucretius Clemens, è probabilmente da identificare con il capostipite della famiglia di M. Lucretius Diogenes<sup>43</sup>. Benché non sia attestato lo *status* di antinoita per Clemens, tra i suoi discendenti si annoverano anche cittadini di Antinoopolis; alcuni dei testimoni, inoltre, sono forse menzionati come antinoiti in altri documenti da Karanis<sup>44</sup>. Tali possibili legami con Antinoopolis sono particolarmente interessanti in relazione al luogo di apertura del testamento, scritto e poi corretto dallo scrivente in

36 Colella 2021a. Per delle osservazioni sullo *status* socio-economico del testatore vd. Iovine – Salati 2020, 185–187 e *supra*, §II.1.2.

37 Nowak 2015a, 167–168.

38 TM 11979; BL VIII 211; XII 120.

39 Vd. Colella 2021a, comm. a II 16. Su *P.Mich.* III 169 vd. Dietze-Mager 2007, 56 n. 72, con rimando a Youtie 1975c.

40 TM 14219; BL X 199.

41 TM 8942; BL IV 3; IX 15; XIII 11.

42 Cf. Iulius Saturninus in *P.Coll.Youtie* I 63 (orig. Karanis o Kerkesoucha, 155/6?; TM 10588; BL X 39); *P.Mich.* IX 535 (176–179; TM 12030), dove è veterano e possidente a Karanis; cf. *P.Kar.Goodsp.* 11 (Karanis, 158/9; TM 42873), dove è probabilmente attestato lo stesso C. Iulius Saturninus di *BGUI* I 18; un [...]us Saturninus cavaliere e poi δεκαδάρχης in *BGUI* III 710 (Arsinoites?, 145/6; TM 9310; BL I 61 e 440). Sui molti individui di nome Saturninus, vd. Alston 1995, 230–231 nn. 45–46, con precedente bibliografia. Si noti che Saturninus in *BGUI* I 18 è tra gli εὐποροὶ e gli ἐπιτήδειοι in relazione al rivestimento di liturgie metropolitane: Dietze-Mager 2007, 116 (che lo mette in relazione all’omonimo attestato in *BGUI* 300).

43 Vd. *P.Diog.* 9 (12) e *P.Diog.* 10 (23).

44 Cf. C. Valerius P(r)udens (?) in *P.Louvre* II 114, 17 (ca. 150–175); C. Domitius Clemens in *SB* XII 11103, 4 (155) e *P.Mich.* IV.1 224, 5543 (*post* 16.XI.173).



Il 13. Finora, infatti, si riteneva che la sequenza cancellata fosse *in Arsinoe*, cosa singolare, poiché ci si aspetterebbe che il testamento fosse stato aperto proprio nella metropoli del *nomos*; quest'ultima ipotesi può essere ora sostenuta, poiché la sequenza cancellata in Il 13 sembra piuttosto *[[in Anṭino[.]]*, corretta nell'interlinea con un riferimento a Ptolemais Euergetis.

Delle disposizioni particolari è degno di nota un legato *aequis partibus*, forse fatto a beneficio delle quattro figlie del testatore (I 7–8)<sup>45</sup>. Due di esse potrebbero essere Diodora e Longinia, nominate più volte e per lo più insieme (I 8, 10, 12, 13, 19); M. Sempronius Priscus ordina che esse siano *aneglogistae* («esenti da rendicontazione», I 13)<sup>46</sup>. Altre due sembrano da identificarsi con le *pupillae* Herais e Tamystha (I 15), con le quali è forse in relazione la nomina di un *procurator* (I 14)<sup>47</sup>. Il testatore impone alle figlie di non intentare liti giudiziarie – probabilmente relative a questa successione – l'una con l'altra (I 21) e vieta a una certa Thaisas di accostarsi alla sua salma e di avere a che fare con le figlie (I 23–26). A chi agisse contro il testamento è comminata una multa di 1000 dracme (I 22–23).

Il latino mostra un forte influsso del greco: oltre alle desinenze greche nei nomi di persona (*Thaisan*, I 23; *Heraidos e [T]hamystas*, I 15), sono degne di nota le forme *tritum* (τρίτον, I 1), *calamiae* (καλαμεία, I 2), *aneglogistas* (ἀνεκλόγιστος, I 13) ed *Ellenio* (Ἑλλήνιος, II 7). L'ultimo aggettivo, peraltro, è usato per indicare il mese egiziano; cf. *BGU* VII 1655, III 56 (9).

Importante per la comprensione della storia redazionale del testo (e, in generale, dei testamenti in latino di testatori ellenofoni) è l'uso del verbo ἀντιβάλλω, «collazione», nella sottoscrizione greca del testatore in II 9, il cui significato si è chiarito con la pubblicazione delle *editiones principes* di *FIRA* III 47 (6) e di *P.Oxy.* XXII 2348 (26), nonché in seguito di *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4)<sup>48</sup>.

→

Col. I

circa vi]çum Mağdolon iğera fru[m]çnt[a]rja septe semis tritum  
 ] . . . m [i]uğerum unum . . . [ . . . . . ] ua calamiae circa ·  
 [vicum - - -] . r . . . . . ia iğera ðua et sem[is] . . . . . ] rum matrimonium  
 ] . . . [ . . . ] . niu[.] . u . [ . ] vico Çar[anide] partuculam qua · et  
 5 ] . ol . . . [ . . . . . ] . . . . . l . eter[ . . . ] ll[ . ] . ej . s · aut domuculaş  
 ] . . . . [ . . . . . ] . no[ . . . . . ] . ş[.]n[e] d(olo) m(alo) a me per hoc  
 testamentum  
 ] . [ . . . . . ] i [ . . . ] . f[i]liabus meis quattuor · d(o) l(ego) aquis  
 parti-

45 Cf. *P.Vindob.* L 74 *recto*, 7 (24).

46 Cf. *P.Mich.* VII 439, 4 (7), *aneglogistam*, sul punto vd. Colella 2021a, 44 n. 8 e 55–58 e *supra*, §II.2.2.

47 Sulla funzione del *procurator* vd. *supra*, §II.2.2. Cf. *FIRA* III 47, 18–19 (6); *BGU* I 326, II 17 (14); *P.Mich.* VII 437, *post.*, 3 (19).

48 Vd. *supra*, §I.2.1.

[bus -- -]u[ . . . ] . [ . . . ]ide . . . fī . [ . . . ] . . . . Diodora et Longinia · quae sunt  
 ] . quam . . . [ . . . ] . ]clām et sarcinas et vestem et quae habe  
 10 ] . f[ili]abus meis et uit . . . s et iun . . . tōta omnia · ut ea Diodora ·  
 ] curam corp[o]ris m[ei] . . . . . qu[o]d volo efferrī et sepeliri more  
 ] . . . . . iniuriā[ . . . ] . [ . . . ] . . . . . c . . . . . quas volo Diodoram [i]et Longiniam  
 ]s . vol[io] et i]ubeo autem Di[odo]ram et Longiniam aneglogistas esse de  
 rebus

]s . se . r . . [ . . . . . . . . . . ]r[ . . . ]s mei . Procuratorem  
 15 ] . . . fil[ia]bu[s . . . . . . . . . . ] pupillarum Heraidos et [T]hamystas  
 ] . . . . . b . [ . . . . . . . . . . ] se . . . . . eses r . [ . . . ]tuos sibi auferat  
 ] quās . . . . . [ . . . . . . . . . . ] etsi fuerint suae tutelae tu . si .  
 ] . . . [ . . . ] . . . [ . . . . . . . . . . ] tione sublata Iuliaño quidem is ·  
 ] . . . [Diodora] et Longinia · post · centum dies ·  
 20 ] . [ . . ] . . [ . . . . . . . . . . ] . . . . . ças · erepta · sunt cum [e]sse[n]t pupillae  
 ] . . . . . volo et iu[beo] fil[ia]s meas d(olo) m(alo) · non inter se litigare  
 ] . . . . . l . . . . . a . [ . . . . . . . . . . ] contra hoc testamentum facere quod si quis  
 ] ru . . . . . [ . . . . . . . . . . ]ibus suis · singulis dr(achmas) · mille.

Thaisan

]em[ . . . . . ] a . [ . . . . . ] . quae mihi molesta sit , · quam · propter ·  
 25 vol[io] et iubeo eam non pervenire corpori meo  
 ] neque habere nullum negotium cum · filias  
 ] ius actio erit una · ex · filiabus meis

antequam

]equam sua[e tu]tela[e fuerit iubeo omnem ·  
 ]venire . [h(uic) · t(estamento) · ] d(olus) ·  
 m(alus) · ab(esto) · f(amiliam) · p(ecuniam)q(ue) t(estamenti) · f(aciendi) · c(ausa) ·  
 e(mit) f(iduciarius) M. Lucretius.

Col. II

Clemens (sestertio) n(ummo) I lib(ripende) · M. · Longino Longo  
 [ . . . ] . . . ante[s]t(atus) · C. · Longinum Priscum.  
 [te]st(amentum) f(actum) · Arsiñoite viço Car[anid]e  
 X · K(alendas) · April(es) Ser. · Octavio Lae[n]a P[o]nti-  
 5 ano M. Antonio Rufino co(n)s(ulibus) anno XV Imp(eratoris)  
 Caesaris Traian[i] Hadriani Aug(usti)  
 mense Ellenio Phamenot die XXVII.  
 Μάρκος Σεμπρόνιος Πρεΐσκος  
 ἀντέβαλογ [τ]ὴν διαθήκην καὶ  
 10 ἐπανεγνώσθη μοι καθὼς πρό-  
 -κίται . vac . ape[r]t(um) et recitat(um) in Caesareo  
 a . . . . . eo ante statione · XX · he(reditatum)  
 [in Antino[ ] ] in Arsi(inoitum) civi[tate] · [e]isdem co(n)s(ulibus) anno XVI  
 Imp(eratoris)

- Çaęsarıs Tra[ia]ni Hadriani Aę(usti)  
 15 mę[n]şe Çhoec die XXX [pa]` p` aę-  
 şen(tibus) · sig(natoribus) [· ] Iulius Saęurneinuş adę(novi).  
 C. · Valeriu[s] Pudeņş vet(eranus) adę(novi).  
 C. · Iulius Saęurninus vet(eranus) adę(novi).  
 C. · Domitiuş Clemens vet(eranus) adę(novi).

I: 21 *d(olo) m̄(alo)* ·

II: 1 *HS n(ummo) I* || 9–19 in *eisthesis* || 11 *recitat(um)* / || 13 in *XVI* la barra orizzontale superiore è probabilmente andata persa in lacuna

I: 1 ] . . . . . Magdola . . . . . areę . [ . ] eř . . . . . septesimi fl[ . ] tum (*dub.* fl[ac]tum) *de Ricci Castelli* : ] . . . . . Maędola ięgera fr[ . ] ea . . . . . septesimi sta[t]io m *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] . . . . . Maędola . . . . . ięgera fr[ . ] . . . . . septesemi statio m *Marichal* || 2 ugarumu . . . m . . [ *de Ricci Castelli* : ] . . . . . g . a . a . . [ *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] . . . . . gaumu . . . a . . [ *Marichal* | s]ua Calamia . c . r . . *de Ricci Castelli* : ]ua calami a şcrin *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ]ua calami a şcrin *Marichal* || 3 iüger . . . . . m[ - - ] . rum matrimonium *de Ricci Castelli* : ] . . . . . iügera CC a . . sm[ - - e]nim matrimonium *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] . . . . . iügera CC a[ . ] b . şm [ . . . . . ] . rum matrimonium *Marichal* || 4 icoc[ - - ] partıculam qualiş *de Ricci Castelli* : ] . . . [ - - - ] . . . . . ico e[ - - ] partıculam quae şti- *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] . . . [ . . . . . ] . . . . . icoe[ . . . . . ] partıculam quae şt *Marichal* || 5 ete [ - - - ] *de Ricci Castelli* : ] . . . [ - - - ] . . . ete[ - - ] r || [ - - ] *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] . . . [ ±9 ] . . . . . eter[ . . . . . ] || [ . ] *Marichal* | jeius *edd.* || 6 a . . . . . *de Ricci Castelli* : ] . . . [ - - - ] . . . [ - - - ] naęum *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] . . . . . [ ±9 ] no[ . . . . . ] naęum *Marichal* || 7 [ . ] abuis (*dub.* h) abuis . . . s quatuor hae quisonci (*dub.* şpați . *pro* sonci *in comm.*) *de Ricci Castelli* : ] . [ - - - ] . [ fili]abus meis quatuor DL aequis partı *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] . . . [ ±15 fili]abus meis quattuor DL aequis partı *Marichal* || 8 - - - a Diodora *de Ricci Castelli* : ] . [ . ] . . . . . Diodora *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] . . . . . Diodora *Marichal* || 9 *om. de Ricci Castelli* : ] . . . [ - - - ] çlaş *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] . . . . . çlaş *Marichal* || 10 şetuit . . . s et iun . . . ota *de Ricci Castelli* : fil]iabus meiş et uit . . . s et . un . ota *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : [fil]iabus meiş et uit . . . s et . un . ota *Marichal* || 11 us *de Ricci Castelli* : ] . . . . . [ - - - ] . c *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] . . . . . [ . . . . . ] . . . . . ç *Marichal* | sepeliri *de Ricci Castelli Amelotti Marichal* : sepeleri *Mallon, Marichal et Perrat* || 12 *om. de Ricci Castelli* : ] . . . . . [ - - - ] g *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] . . . . . [ . . . . . ] . . . . . g . *Marichal* || 13 - - - [Diodoram] et *de Ricci* : [volo Diodoram] et *Castelli* : ] . . . . . [Diodoram et] *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] . . . . . [Diodoram] eř *Marichal* | [L]ongin[i]am *de Ricci Castelli* : Longiniam *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti Marichal* | eřebus *de Ricci Castelli* : [d]e rebus *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti Marichal* || 14 ] . . . . . procuratorem *de Ricci Castelli* : ] . . . . . [ - - - ] . . . . .

procuratorem *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] ..... [±12] . mei procuratorem *Marichal* || 15 ] ..... [ ..... ] pupill[o]rum *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti Marichal* : pupillorum vel pupillarum in comm. de Ricci Castelli [ ] e[am]sfa[is] dub. de Ricci Castelli : ]ame[fa]os *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : [ . ] . amyfaos *Marichal* || 16 setr. [ ] tuos sibi auferas de Ricci Castelli : ] ..... [- - -] . . e[as] es . r . tuas sibi auferas *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] ..... [±8] . . . . . s h[et] . . . . . tuas sibi auferas *Marichal* || 17 in initio lineae [- - -] de Ricci Castelli : ] ..... [- - -] *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] ..... [ . . . . . ] *Marichal* | tum si[n] de Ricci Castelli : tuis in *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : tu[t]i sin[t] *Marichal* || 18 ]tione (aestima]tione vel [ac]tione in comm.) de Ricci Castelli : cr]etione Weiss : ] . tione *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti Marichal* || 19 in initio lineae [- - -] de Ricci Castelli : ] ..... [ *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti Marichal* | e[st] *Marichal* : e]t de Ricci Castelli *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* || 20 ] . . . . . sas de Ricci Castelli : ] ..... [- - -] . . . . . sas *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] ..... [ . . . . . ] . . . . . icas *Marichal* | e[re]pta *Marichal* : h . pta de Ricci Castelli : e . . . . . pta *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* | sua[ . ] . s . . . . . de Ricci Castelli : . . . . . sua[ . ] s *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : . . . . . [ . ] . . . . . *Marichal* || 21 ] . . . . . me[is]o m non intet[re]lia (integralia dub. in comm.) . . . . . de Ricci Castelli : ] ..... [ . . . . . [- - -] meis O M non in terra [v]el in me[is] *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] ..... [ . . . . . ] . . . . . meis DM non in terra [v]el in ma[re] *Marichal* || 22 in initio lineae [- - -] de Ricci Castelli : ] ..... [- - -] *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] ..... [ . . . . . ] *Marichal* | quod de Ricci Castelli : [q]uod *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti Marichal* || 22–23 quis [- - -] *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti Marichal* : quis [velit dub. in comm. de Ricci : quis [voluerit, dabit hered]ibus Castelli || 23 in initio lineae [- - -] de Ricci Castelli : ] ..... [- - -] *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] ..... [ . . . . . ] *Marichal* | suis de Ricci *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti Marichal* : suis pro meis Castelli | Thaisan *Marichal* : Thais mi de Ricci Castelli *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* || 24 ] . m[- - -] de Ricci Castelli : ]m[- - -] . [ *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ]m[ . . . . . ] . . . . . [ *Marichal* | ]quae *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] . quae de Ricci Castelli *Marichal* || 25 vo]] [o] e[st] potius quam vo]] [o] a[cc] : volo e]t de Ricci Castelli *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : volo ] e[st] *Marichal* || 27 ]itus *Marichal* : ]atus de Ricci Castelli *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* || 28 ] . quam su[ . . . . . ] . . . . . de Ricci Castelli : ]quam su[ . . . . . ] . . . . . e *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* : ] . quam su[ . . . . . ] . . . . . e *Marichal* || 29 [h(uic) t(estamento)] in comm. *Amelotti Marichal* : [ . . . . . ] de Ricci *Mallon, Marichal et Perrat* : [ab h(oc) t(estamento)] *Castelli* | ab(esto) *Castelli Amelotti Marichal* : ab(fuit) in comm. de Ricci *Mallon, Marichal et Perrat* | t(estamenti) f(aciendi) c(ausa) e(mit) f(iduciarius) *Castelli Amelotti Marichal* : t(estamenti) f(acti) c(ustodit) e(mptor) f(amiliae) vel t(estamenti) f(iduciae) c(ausa) e(mit) f(iduciarius) in comm. de Ricci : t(estamenti) f(acti) c(ustodit) e(mptor) f(amiliae) *Mallon, Marichal et Perrat*

II: 2 [ . ] . ante [ ] t de Ricci : [ . ] . ante[s]t(atu[s] est) *Castelli* : [ . . . ] ante . . . *Mallon, Marichal et Perrat* (dub. testatus est vel similia in comm.) *Amelotti* (pro antestatus est

*in comm.*): [ . . . ] ante[s]t[atus] *Marichal* || 3 . . . et Arsinoit ui. *de Ricci*: . . . et f(actum) Arsinoit ui. *Castelli*: [ . . . ] f(actum) Arsinoite vico *Mallon, Marichal et Perrat* (*dub. t(estamentum) in lacuna in comm.*) *Amelotti Marichal* | Çar[anid]e Meyer 1918, 84 n. 2 *Marichal*: opt[ . . . ] . . . *de Ricci Castelli*: p[ . . . ] *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* || 4–5 P[o]ntiano *de Ricci Castelli Marichal*: [Po]ntiano *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* || 5 XV *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti Marichal*: XVI *de Ricci Castelli* || 6 Traian[i] *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti Marichal*: Traiani *de Ricci Castelli* || 9 ἀντεβαλοῦ cf. FIRA III 47, 49 (6): ἀντεβαλόμ[ην] *Colella 2021a cum edd.* || 10–11 πρόκειται *edd.* || 11 recitat(um) *de Ricci Castelli Mallon, Marichal et Perrat Amelotti*: recitat(um) . / . *Marichal* | in Caesario *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti Marichal*: in pretorio (*dub. in comm.*) *de Ricci*: in foro *Castelli*: in Caesorio Meyer 1918, 84 n. 2 Wilcken 1920, 439 || 12 r[ . . . ]maeo (*dub. Augusteo in comm.*) *de Ricci*: Augusto *Castelli*: [ . . . ] ereo Meyer (*P.Hamb. I, pag. 233*): . . . . eo *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti*: . . . . reo *Marichal* | şta[ti]one(m) *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti Marichal*: şta[ti]one(m) *de Ricci Castelli* || 13 Arsino[e] *de Ricci Castelli Marichal*: Arsinoe *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* | . . . . ui[ . . . ] Meyer 1918, 84 n. 2 *Marichal*: . . . . ui[ . . . ] Meyer (*P.Hamb. I, pag. 233*): om. *de Ricci Castelli Mallon, Marichal et Perrat Amelotti* || 14 Çaçar[is] *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti Marichal*: Ca[es]s[ari]s *de Ricci Castelli* || 15 [mense . . . . .] die XXX . . . *de Ricci Castelli*: me[n]se P[ . . . ]ne (*dub. P[ay]ne*) die XXX [cae[s]] Meyer 1918, 84 n. 2: me[ns]e . . . . die XXX . . . *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti*: me[ns]e C[h]o[ia]c die XXX [pa] . *Marichal* || 16–19 adg(novi) *Daris 1986, 96*: rog(atus) *edd.* || 16 . . . . . Iulius . . . . . g . . . . . vet(eranum) *de Ricci Castelli*: lino[s]ig[(naverunt) C.] Iulius Sat[ur]ni(nus) vet(eranum) Meyer 1918, 84 n. 2: . . . . . g Iulius *Mallon, Marichal et Perrat*: . . . . . ig (signaverunt *vel* reliqui signatores *in comm.*) [C.] Iulius . . . . . *Amelotti*: . . . . . ig [C.] Iulius Sa[ . . . . . ] vet(eranum) *Marichal* || 17 L. Valeriu[s] . . . . . us *de Ricci Castelli*: C. Valeriu[s] . . . . . *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti*: C. Valeriu[s] [ . . . . . ] *Marichal* || 18 [ . . . ]tu . . . . . nus *de Ricci Castelli*: t[ . . . . . ] nus *Mallon, Marichal et Perrat*: [ . . . ]t . . . . . nus *Amelotti*: S[a]tu[r]ninus *Marichal* || 19 Domiti[us] *de Ricci Castelli Marichal*: Domiti[us] *Mallon, Marichal et Perrat Amelotti*

*I: [... intorno al] villaggio di Magdola iugeri sette più un mezzo più un terzo di terra coltivata a frumento ... iugero uno ... di canneto intorno [al villaggio di ...] iugeri due e mezzo ... matrimonio ... nel villaggio di Karanis un piccolo appezzamento che è ... <sup>f</sup> o piccole case ... senza dolo malvagio da me attraverso questo testamento ... alle mie quattro figlie do in legato in parti uguali ... Diodora e Longinia, le quali sono ... e mobilio e vestiario e quanto possiedo (?) ... <sup>f0</sup> alle (?) mie figlie e ... tutte queste cose affinché Diodora ... [affido a ...] la cura del mio corpo, che voglio sia trasportato e seppellito secondo il costume ... ingiuria (?) ... le quali voglio che Diodora e Longinia (?) ... Voglio e ordino poi che Diodora e Longinia siano esenti da rendiconti sui beni ... mio. [Nomino ...] come procurator ... <sup>f5</sup> alle (?) figlie ... delle pupillae Herais e Tamystha ... [nel caso in cui (?) ...] prendesse per sé ... le quali ... anche se fossero suae tutelae ... Iulianus ... [Diodora] e Longinia dopo cento giorni ... <sup>f0</sup> sono stati*

sottratti (?) essendo (?) le pupillae ... Voglio e ordino che le mie figlie non contendano tra di loro in un processo con dolo malvagio ... [se qualcuno dovesse (?)] agire contro questo testamento, cosa che se qualcuno ... coi/dai suoi singoli ... dracme mille. Thaisas ... che mi sia molesta, la quale, per ... <sup>f</sup>5 voglio e ordino che ella non si avvicini al mio corpo ... e che non abbia alcun affare con le mie figlie ... [in caso contrario (?)] sarà intentata un'azione giudiziaria ... da parte delle (oppure: una delle) mie figlie, prima che ... e prima che diventi suae tutelae (?) ... ordino che tutto ... venga (?). Da questo testamento sia lontano il dolo malvagio. Per fare il testamento ha acquistato il patrimonio familiare come fiduciario M. Lucretius

II: Clemens per un sesterzio, essendo portatore di bilancia M. Longinus Longus, e ha convocato C. Longinus Priscus come primo testimone. Il testamento è stato fatto nell'Arsinoites, nel villaggio di Karanis, il 10° giorno prima delle calende di aprile, sotto il consolato di Ser. Octavius Laena Pontianus <sup>f</sup> e di M. Antonius Rufinus, nel 15° anno dell'Imperatore Cesare Traiano Adriano Augusto, nel mese greco di Phamenoth, il giorno 27. (in greco) Io, M. Sempronius Priscus, ho collazionato il testamento e <sup>f</sup>0 l'ho approvato così come è scritto sopra. (in latino) Aperto e letto nel Cesareo ... davanti alla statio vicesimae hereditatum ... ~~ad Antinoopolis~~ (?) 'ad Arsinoe' nello stesso anno consolare, nel 16° anno dell'Imperatore Cesare Traiano Adriano Augusto, <sup>f</sup>5 nel mese di Choiak, il giorno 30, alla presenza dei signatores. Io, ... Iulius Saturninus, ho riconosciuto (il mio sigillo).

Io, C. Valerius Pudens, veterano, ho riconosciuto (il mio sigillo).

Io, C. Iulius Saturninus, veterano, ho riconosciuto (il mio sigillo).

Io, C. Domitius Clemens, veterano, ho riconosciuto (il mio sigillo).

Col. I:

3. All'inizio del rigo, forse *frumentaria*. Alla fine del rigo, si potrebbe pensare a *e]arum matrimonium* in riferimento ad alcune delle (o a tutte le) figlie del testatore.

4. *qua: l. quae*.

4–5. Per i consoli in carica vd. Degrassi 1952, 38 num. 884.

5. Probabilmente all'inizio del rigo deve leggersi *J volo et i]ubeo* (sull'espressione, occorrente anche in I 13, 21 e 25, vd. Colella 2021a, 56).

6. Forse *da]ri* (R. Ast *per litteras sine d(olo) m(alo)*).

12. All'inizio del rigo c'è forse la locuzione *sine iniuria*, come suggeritomi da C. Cascione.

15. Forse *ex fil[ia]bu[s]*.

17. Forse *tum si a-*.

18. Forse *a]ctione* con de Ricci.

24. *quae mihi molesta sit*. Nella traduzione, in assenza di un contesto chiaro, si è preferito rendere *sit* in modo letterale col congiuntivo presente.

26. Forse *filiās* è da intendere *filiabus*.

*Col. II:*

2. Forse all'inizio del rigo [*v]e[erano]* con Amelotti et Marichal; [*a]dg[novit]* (per la cui occorrenza nella *mancipatio familiae* di un papiro latino vd. ora P.Carlsberg inv. 671 *a+c* + P.Berol. 14470 *b recto*, 12–13 (5)) appare meno compatibile con le tracce, a meno che non resti visibile solo il prolungamento del tratto superiore di *g*.

7. Oltre alla caratterizzazione di Phamenoth come mese 'greco' (su cui vd. Colella 2021a, 62), si noti la resa del nome senza aspirazione finale.

9. ἀντέβαλον: Rispetto alla forma ἀντεβαλόμ[ην] proposta dai precedenti editori (vd. anche Colella 2021a), ma mai attestata nella documentazione papirologica, quella attiva appare preferibile sia in considerazione dell'estensione della lacuna sia perché occorrente in *FIRA* III 47, 49 (6) e *SB* XXIV 16001, 24; cf. anche προσαντέβαλον in *P.Oxy.* XX 2280, 19 (Oxyrhynchus, III sec.).

10–11. *l. πρόκειται.*

12. *l. stationem.*

13. *in Arṣ(inoitum) civi[tate]* (oppure *civ(itate)'*): La sequenza, che ora mi sembra certa, era stata proposta in commento in Colella 2021a.

16. *l. Saturninus.*

16–19. Sulla possibilità che l'abbreviazione *adg-*, qui e altrove, vada sciolta in terza persona (*adgnovit*) vd. *supra*, §I.2.2.2.3.

#### 4. *P.Oxy. XXXVIII 2857*

##### Minuta bilingue del testamento di Ti. Claudius Alexander, liberto

Oxyrhynchus	cm 21,5 x 31 (lxh)	[latino e greco; su papiro]
TM 22244		17 maggio 134
		Tav. 4

Edizioni: H.A.M. Jones – J.A. Crook in *P.Oxy. XXXVIII 2857* (1971).

Repertori e sillogi: T. Dorandi in *ChLA XLVII 1413* (1997) – solo il testo latino –; Migliardi Zingale 1997a, 26–29 num. 4; Clarysse 2014, 212–213; Nowak 2015a, 349–350; BL IX 197; XI 165.

Il papiro, scritto sul *recto* lungo le fibre<sup>49</sup> e bianco sul *verso*, è mutilo a sinistra. Il margine destro è pressoché inesistente, mentre più ampi sono quello superiore (cm 2,8) e, soprattutto, quello inferiore (cm 7,5). Si preservano due colonne di scrittura: della col. I resta la parte superiore destra, mentre la col. II è interamente conservata. All’inizio della col. II è visibile una *kollesis*.

Il frammento è un *unicum* nella documentazione sui testamenti romani: sullo stesso foglio di papiro, infatti, si trovano due versioni di un testamento, quella latina (col. I) e quella greca (col. II); sotto il testo greco è stata apposta la sottoscrizione autografa del testatore, l’unica conservata in originale su papiro<sup>50</sup>. Poiché la versione latina è molto mutila, l’*editio princeps* ne offre una ricostruzione *exempli gratia*, non divisa per righe; di seguito, invece, si è tentato di ricostruire il testo latino riga per riga, allo scopo di confrontare in maniera più precisa, almeno in via ipotetica, la fraseologia e il *layout* delle due versioni. In diversi casi, la considerazione dell’estensione della lacuna ha suggerito di integrare parole abbreviate.

Entrambe le versioni sono state scritte verisimilmente dalla stessa mano.

Il testo in greco (col. II), come anticipato, è interamente conservato. Esso inizia con la formula introduttiva indicante il nome del testatore (Ti. Claudius Alexander, liberto di Tiberius). Segue l’*heredis institutio* della coliberta Claudia Theanous, con *exhereditatio* dei *ceteri omnes*; al r. 5 inizia la clausola che converte in *legatum per damnationem* le successive disposizioni testamentarie, seguita al r. 7 da una *cretio*

49 In *ChLA XLVII 1413* si afferma erroneamente che il papiro è scritto *transversa charta*. Ringrazio B. Henry, curatore della *Oxyrhynchus Papyri Collection*, per avermi consentito l’ispezione autoptica dell’originale (ottobre 2023). L’immagine è disponibile in rete: [https://portal.sds.ox.ac.uk/articles/online\\_resource/P\\_Oxy\\_XXXVIII\\_2857\\_Draft\\_of\\_a\\_Roman\\_Will/21166237](https://portal.sds.ox.ac.uk/articles/online_resource/P_Oxy_XXXVIII_2857_Draft_of_a_Roman_Will/21166237); ultimo accesso: aprile 2024.

50 Come già visto (*supra*, §I.2.2.2), negli altri testi su papiro superstiti, sia latini che greci, la sottoscrizione del disponente è copiata dalla stessa mano che ha vergato il corpo dell’atto. Essi sono esemplari di una diversa tipologia documentale, in quanto copie di testamenti inserite nei rispettivi verbali di apertura (che si tratti o meno della versione originale dei protocolli).



*vulgaris e perfecta*. Le stesse clausole appena descritte si ripetono anche per l'istituzione di erede di secondo grado, ossia Ti. Claudius Ptolemaios, figlio di Claudia Theonous (rr. 10–15). Dopo la formula di *legatum per damnationem* e fedecommesso, qui occorrente con una fraseologia peculiare (rr. 15–16), inizia la sezione dei *legata per vindicationem*, consistenti in piccole somme di denaro (100 dracme al colliberto Ti. Claudius Theonas e altrettanto al colliberto Ti. Claudius Demetrios). Ai rr. 19–21 troviamo le disposizioni funerarie, che prevedono una spesa per le esequie non inferiore a 100 dracme, e ai rr. 21–26 la clausola codicillare. Come di consueto, seguono le clausole formali di esclusione del dolo e di *mancipatio familiae* (rr. 27–30); i nomi dei partecipanti a quest'ultima, tuttavia, non sono menzionati e sono sostituiti da spazi vuoti: probabilmente essi non erano ancora noti, essendo il testo una bozza. La versione greca dell'atto si chiude con l'indicazione del luogo e della data di confezione (rr. 31–34), seguita dalla sottoscrizione autografa del testatore (rr. 34–37).

Il pezzo è di estrema importanza per la ricostruzione delle fasi che portavano alla stesura di un testamento in latino per un disponente ellenofono, ma l'assenza di paralleli e la quasi totale perdita del testo latino costituiscono ostacoli significativi. Secondo i primi editori, il testatore avrebbe dettato a un *voμικός* la versione greca (col. II), poi tradotta in latino (col. I), come sarebbe confermato dalla sua sottoscrizione<sup>51</sup>. Questa interpretazione implicherebbe che la col. II fosse stata insolitamente scritta prima della col. I. Inverosimile risulta, poi, pensare a un liberto ellenofono e poco esperto anche nella scrittura greca (la sottoscrizione dimostra che è un *βραδέως γράφων*) che dettasse un testamento in greco, ma conforme alle prescrizioni del *ius civile*<sup>52</sup>; più probabile è che, a partire dalle ultime volontà dettate dal *de cuius* in forma libera, il *voμικός* abbia redatto, forse con l'aiuto di un formulario, un testamento romano in due versioni. Non essendo il testo latino ben preservato, non ci sono prove cogenti per sostenere quale delle due fosse l'originale e quale la traduzione; tuttavia, se si elimina l'ipotesi secondo la quale il testo greco (col. II) sarebbe stato quello dettato dal testatore, cade la necessità di supporre la priorità cronologica rispetto a quello latino (col. I), materialmente precedente. La priorità redazionale del testo latino risulta verosimile anche per il parallelo *P.Oxy.* XXII 2348, II 48–51 (26), dove Aurelius Chairemon afferma che la «copia greca» (Ἑλληνικὸν ἀντίγραφον) del suo testamento è conforme a quanto da lui dettato<sup>53</sup>.

Questa ipotesi sembra supportata da dati linguistici e dalla *mise en page*.

Nella versione greca, infatti, si segnalano alcune peculiarità: l'oscillazione tra genitivo (II 8, 15) e dativo (II 4, 5) del pronome nella resa di *mihī heres / exheres esto*, dove il dativo potrebbe derivare da un influsso del latino; l'impropria resa di (*fidei*) *committo* con *καταλείπω* (II 20); l'uso di *ἀπίτω* anziché *ἀπέστω* per *abesto* (II 27)<sup>54</sup>. Se il ricorso al genitivo o al dativo del pronome personale in questo contesto presenta

51 *P.Oxy.* XXXVIII, pag. 77.

52 Vd. le osservazioni di Häusler 2016, 423–424, su *P.Oxy.* XXII 2348 (26).

53 Vd. *supra*, §I.2.1.1.

54 Vd. Pezzella 2022, 49.

delle oscillazioni nella documentazione<sup>55</sup>, più significative sono le altre due particolarità, poiché esse non appaiono influenzate dalla prassi locale, ma sembrano piuttosto degli errori di traduzione dal latino: *καταλείπω*, infatti, non è altrimenti attestato nelle disposizioni funerarie e potrebbe essere dovuto a un'influenza della precedente sezione dei legati; *ἀπίτω* (una scorretta resa di *absum* con *ἄπειμι* = *ἀπό* + *εἶμι* anziché con *ἄπειμι* = *ἀπό* + *εἶμι*), infine, non risulta usato in altri documenti coevi, ma solo nella *clausula doli* in tre testamenti tardo-antichi, nei quali occorre però in asindeto con *ἀπέστω*<sup>56</sup>. A ciò si aggiunge la correzione del numerale *α* a partire dal numerale latino *I* (II 28)<sup>57</sup>. Tali caratteristiche linguistiche inducono a ritenere che la versione greca sia una traduzione del testo latino piuttosto che il contrario.

Alcuni elementi degni di nota in tal senso emergono anche dal *layout* del documento.

Nella *mise en page* delle due colonne si notano alcune differenze. Innanzitutto, la col. II comincia più in basso della col. I, ma ciò non costituisce necessariamente un indizio in merito alle fasi redazionali. Più interessante è l'uso del *vacat*. Esso è presente in entrambe le formule introduttive, ma in latino separa il nome del testatore dall'espressione *t(estamentum) f(ecit)*<sup>58</sup>, mentre in greco occorre tra *διαθήκην* (curiosamente scritto in parte al r. 1, non separato dal nome del testatore, in parte al r. 2, in forte *eisthesis*) ed *ἔθ[ε]ρ[ο]*: sembrerebbe trattarsi di una imprecisa trasposizione del *layout* latino. Una differenza più evidente tra le due colonne si nota per le disposizioni funerarie e per la *clausula doli*, entrambe scritte in un nuovo rigo nel testo latino<sup>59</sup> (I [16] e [23]), ma non in quello greco (II 19 e 26).

Per il resto, si notano diverse somiglianze nella disposizione del testo delle due colonne. Lo scrivente segnala graficamente il passaggio all'istituzione di erede di secondo grado (vd. comm. a I 7 e II 10); non sappiamo, però, se lo spazio bianco inserito nel testo greco dopo la formula di *cretio* per l'erede di secondo grado (II 15) vi fosse anche in quello latino (I [12]<sup>60</sup>). La sezione dei legati è vergata di seguito alla

55 Per l'uso esclusivo del genitivo o del dativo in altri testamenti romani in greco vd. *supra*, §1.1.2.

56 *FIRA* III 52, 29 = *SPP* I, pagg. 6–7 I (Antinoopolis, V<sup>ex</sup> sec.; TM 35316; BL I 407; III 233); *P.Oxy.* XVI 1901, 55 (Oxyrhynchus, VI sec.; TM 37875; BL IV 62; XII 142); *P.Mon.Phoib.Test.* 1, 65 = *P.Lond.* I 77, pag. ccxxxii (Memnoneia, orig. Hermonthis, ca. 615–619; TM 39851; BL I 241; VIII 173; XIII 122).

57 In alcuni casi è forse possibile ipotizzare influssi o interferenze della scrittura latina nel testo greco: vd. comm. a II 11, 28, 31, 32. Per fenomeni di *character-* o *alphabet-switching* vd. Adams 2003, 71–76. L'unico caso certo, però, è l'errore (poi corretto dallo scrivente) nel vergare il numerale latino in II 28; esso può essere dovuto tanto alla diretta traduzione dal latino quanto al fatto che lo scrivente aveva in mente la formula latina. Sul particolare caso dei numerali nei fenomeni di *alphabet-switching* vd. Adams 2003, 75.

58 Cf. prob. *P.Oxy.* LII 3692, I (16).

59 Per la clausola funeraria, questa scelta potrebbe anche essere derivata dal piccolo spazio a disposizione nel rigo precedente. La clausola di esclusione del dolo è anche altrove segnalata da espedienti grafici, come l'*ekthesis* in *ChLA* IX 399 (1), *P.Hamb.* I 72, II 17 (22); essa è, inoltre, separata dalla *mancipatio familiae* anche in *P.Hamb.* I 72, II 18 (22), dove è posta in un nuovo rigo, ma senza *ekthesis*.

60 In lacuna non sembra esserci spazio per un *vacat*, se non di minime dimensioni.

precedente, senza spazi bianchi o segni di separazione (II 16 e probabilmente I [13]). L'indicazione del luogo e della data di redazione del testamento è inserita in un nuovo rigo II 31, con *ekthesis*, e verosimilmente I [25]. La *mancipatio familiae* è preceduta da un *vacat* (II 27 e probabilmente I [23]). I nomi dei partecipanti alla *mancipatio* sono taciuti e sostituiti da spazi bianchi (II 28–30 e verosimilmente I [24]). Anche l'uso dei numerali, scritti in cifre nelle clausole di *cretio* (I [5] e [12], II 7 e [15]) e per esteso nella sezione dei legati e nelle disposizioni funerarie (I 14, 15 e [17], II 17, 19 e 21), sembra corrispondere nelle due versioni. L'abbreviazione della formula equivalente a *sestertio nummo uno* si riscontra nei testamenti in greco solo qui (II 28) e in *P.Oxy.* XXII 2348, II 42 (26)<sup>61</sup>.

Sembra, dunque, che i dispositivi grafici usati nel testo greco per marcare sezioni significative, se presenti, riproducessero quelli del testo latino, che ne conteneva anche altri non inseriti nella col. II. Se questa analisi fosse corretta, essa costituirebbe un ulteriore argomento a favore dell'ipotesi che il testo latino di col. I, confezionato a partire dalle disposizioni comunicate in greco dal testatore, sia stato redatto prima di quello greco di col. II e che quest'ultimo non corrisponda al dettato del disponente, ma sia una traduzione della versione latina.

→

Col. I

[Ti. · Claudius Ti. · l(ibertus) · Alexander] . . . vac. t(estamentum) f(ecit) ·  
 [Claudia Theanous colliberta mea omni]um bonoru[m] meo-  
 [rum mihi heres esto, c(eteri) · o(mnes) · ex·h(eredes) · sunt. eaque] · d(amnas) ·  
 e(sto) d(are) · facere ea  
 [omnia quae in hoc testamento scripta eru]nt · s(ine) · d(olo) · m(alo) [·]. cer-  
 5 [nitoq(ue) heredit(atem) meam in diebus C prox(imis) quibu]s sciet poteritq(ue) ·  
 [testari se mihi heredem esse. ni ita testata erit crev]eritque · ex·[h(eres)] ·  
 [esto]. vac. tu[m]  
 [Ti. · Claudius Ptolemaeus illius filius sec]undo loco m[ihi]  
 [heres esto, c(eteri) o(mnes) ex·h(eredes) sunt. isque d(amnas) e(sto) d(are)  
 face]re ea omnia  
 10 [quae primo gradu heredem meam eiusque] matrem  
 [d(are) facere oportebat. cernitoq(ue) heredit(atem) me]am in di[ebus]

61 Questa abbreviazione rientra tra quelle tecniche, usate nei testamenti in latino ma per lo più sciolte in quelli in greco, probabilmente perché non immediatamente comprensibili a un ellenofono inesperto di diritto romano. È possibile che tale abbreviazione fosse stata riprodotta nell'antigrafo greco di *BGU* VII 1655, III 48 (9) e *P.Hamb.* I 73, 14 (15), ma gli scriventi delle due copie non l'abbiano compresa, sciogliendola di conseguenza al plurale: cf. *supra*, §I.2.1. Il ricorso alle abbreviazioni nelle disposizioni formali in I 23–24, invece, è interamente congetturale, poiché il computo delle lettere è ostacolato dalla probabile presenza di spazi bianchi. Le abbreviazioni, ricorrenti nei paralleli latini per le due clausole di esclusione del dolo e di *mancipatio familiae*, sono qui ricostruite *exempli gratia* sulla scorta di *P.Hamb.* I 72, II 17–20 (22); tuttavia in quest'ultimo non è presente l'abbreviazione dell'enclitica in *pecuniam]q(ue)*.

- [LX proximis s(ine) d(olo) m(alo). quisquis mihi h]eres er[it]  
 [illius fidei committo dare. Ti. · Claudi]o Theon[ae]  
 [colliberto meo do lego drachmas centu]m · Ti. · Claud[io]  
 15 [Demetrio colliberto meo d(o) l(ego) drachmas c]ent[u]m. *vac.*  
 [corporis mei curam fidei heredis me]i com-  
 [mitto, in quod impendi volo ne minus drachmas centum].  
 [si quid autem post hoc testamentum meum pugillaribus]  
 [codicillis vel charta vel alio quo genere a me scriptum]  
 20 [vel subscriptum signatumque reliquero, per quod dari]  
 [fieri praestari aliquid iussero vel vetuero, id ita]  
 [valere volo ac testamentum meum]. *vac.*  
 [h(uic) t(estamento) d(olus) m(alus) abesto. *vac.* fam(iliam) pecuniam]q(ue)  
 [testam(enti) f(aciendi) c(ausa) e(mit) *vac.* s(estertio) n(ummo) I, lib(ripende) *vac.*,  
 ant(estatus) *vac.*].  
 25 [testamentum factum Oxyrhyncho Thebaidis XVI Kalendas]  
 [Iunias L. Iulio Urso Serviano T. Ulpio Varo III co(n)s(ulibus) anno]  
 [XVIII Imp(eratoris) Caesaris Traiani Adriani Augusti Pachon XXII].

## Col. II

- Τι[βέ]ριος Κλαύδιος Τιβε[ρί]ου [ἀ]πελεύθερος Ἀλέξανδρος διαθή-  
*vac.* κην *vac.* ἔθ[ε]τ[ο].  
 Κ[λα]υδία Θεανῶς ἡ συνεξελευθέρα μου πάντων τῶν ὑπαρχόντων  
 μοι ἐμοὶ κληρονόμος ἔστω· οἱ δὲ λοιποὶ πάντες ἀποκληρόνομο(ί)  
 5 μοι ἔστωσαν. αὐτὴ τε κατάδικος ἔστω διδόναι ποιεῖν πάντα ὅσα ἐν  
 ταύτῃ τῇ διαθήκῃ ἐνεγγραμμένα ἔσονται χωρὶς δόλο(υ) πονηρο(ῦ).  
 ἀποφηνάσθ[ω] τε τὴν κληρονομίαν μου ἐν ἡμέραις ῥ̄ ταῖς ἔνγιστα  
 α[ἴ]ς γνώσε[ται] δυνήσεται τε μαρτύρ[ε]σθαι ἑαυτὴν μου κληρονόμο(ν)  
 [εἶναι]. ἐὰν [δὲ] μὴ ἀποφηνή[τα]ι μῆτ[ε] μ[αρ]τύρητ(αι), ἀποκληρόνομο(ς)  
 ἔστω.  
 10 [. . .] Τιβ[έ]ριος Κλαύδιος Π[τ]ολε[μ]αῖος [ς] ὁ ταύτης υἱὸς δευτέρω τόπω  
 [ἐμοὶ κληρ[ον]όμος ἔστω· οἱ δὲ λ[οι]ποὶ π[ά]ντες ἀποκληρόνομοι ἔσ-  
 [τωσα]ν· ο[ὐ]τό[υ] τε κατ[ά]δικος ἔστω [δι]δόναι ποιεῖν πάντα ὅσα  
 [τὴν πρώτη]ν μου [κ]ληρονόμ[ο]ν μητέρα τε αὐτο[ῦ] διδόναι  
 π[ο]εῖν ἔθ[ε]τ[ο] ἀποφηνάσθ[ω] τε τὴν [κ]ληρονομίαν μου ἐν [ἡ]μέραις  
 15 [ξ̄] ταῖς ἔγγι[σ]τα χωρὶς [δ]όλου πονη[ρ]οῦ. *vac.* ὅστις μου κληρονόμος  
 ἂν [γέ]νηται τῇ π[ί]στ[ι] [ἀ]ρατίθεμαι δῶναι. Τιβερίω  
 [Κλαυ]δίῳ Θεων[ῶ] συν[ε]ξελευθ[έ]ρω μου δίδωμι καταλίπω (δραχμὰς)  
 ἑκατόν·  
 Τιβερίῳ Κλαυδίῳ Δημ[η]τρίῳ συνεξελευθέρ[ω] μου δίδωμι κα-  
 ταλίπω δραχμὰς ἑκατ[ό]ν. τοῦ σώματός μου [τ]ὴν ἐπιμέλειαν  
 20 τῷ κληρονόμῳ μου [κ]αταλείπω, εἰς ὃ δαπανηθῆναι θέλω  
 μὴ ἔλαττον δραχμῶ[ν] ἑκατόν. ἐὰν δέ τι μετὰ ταύτην μου  
 [τῇ]ν διαθήκην πιγ[α]κείσι κωδικίλλοις χ[ά]ρτη ἢ ἄλλω τινὶ

- [γέ]γει ὑπ' ἐμοῦ γεγραμμένον ἢ ὑπογεγραμμένον ἐσφρα-  
 [γισ]μένον τε καταλε[ί]πω, δι' οὗ δοθῆναι τι ἢ γενέσθαι παρῆ-  
 25 χειν τε ἐπιτρέψω κωλύσω τε, [ι]έν ἴσω βέβαιον εἶναι θέλω  
 ὡς καὶ ταύτην μου τὴν διαθήκην. ταύτης τῆς διαθήκης  
 δόλος πονηρὸς ἀπίτω. *vac.* οἰκετεῖαν χρήματά τε διαθήκης  
 γει[ν]ομέ[ν]η(ς) ἐπρίατο *vac.* σηστ(ερτίω) νούμμ(ω) [L]α  
 [ζ]υγοστατοῦντος *vac.*  
 30 [ἀ]γτεμαρτύρατο *vac.*  
 ἢ δ[ι]αθήκη ἐγένετο ἐν Ὁξυρύγγ(ων) πόλ(ει) τῆς Θηβαΐδος πρὸ ιε̄ Καλανδ(ῶν)  
 Ἰουνίων Λουκίω Ἰουλίω Οὐρσῳ Σερουιανῶ τὸ γ̄ Τίτο Οὐτίβῳ  
 Οὐ[ά]ρῳ ὑπάτοις (ἔτους) ιη Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ  
 Ἀ[δρι]ανοῦ Σε[βα]στοῦ Παχῶν κβ. *nr*<sup>2</sup> Τι{ι}βέριος Κλαύδιος  
 35 Ἀλέξανδρος ἀνέγνω μου τὴν διαθήκην πρὸς  
 [ἦν] ἠθέλησα τὴν Ῥωμαϊκὴν μου γ[ρ]αφῆναι·  
 [συμ]φωνῶ μοι [γ]ὰρ πάντα ὡ[ς] πρ[ό]κ[ι]ται.

**II:** 1 in forte *ekthesis*, con ingrandimento del modulo della prima lettera || 3 in *ekthesis* | υπαρχον<sup>t</sup> || 4 αποκληρονομ<sup>o</sup> || 6 δολ<sup>o</sup> πονηρ<sup>o</sup> || 8 κληρονομ<sup>o</sup> || 9 μ[αρτυρη]τ αποκληρονομ<sup>o</sup> || 10 forse in *ekthesis* | υἱος || 17 J || 27 in lieve *ekthesis* || 28 γει[ν]ομέ[ν]<sup>n</sup> | σηστ<sup>t</sup> νουμ<sup>μ</sup> || 31 in *ekthesis* | οξυρυγγ<sup>λ</sup> πο<sup>λ</sup> | θηβαΐδος | καλαν<sup>δ</sup> || 32 ἰουνιων | ἰουλιω || 33 L | τραϊανου || 34 ε (in Τιβέριος) corretto per sovrascrittura da un tratto verticale || 36 φ (in γ[ρ]αφῆναι) corretto per sovrascrittura da una lettera triangolare, forse α

**I:** 4 quaecumque *potius quam* quae *suppl.* Jones et Crook || 6 quae nisi testata erit crev]eritque Jones et Crook || 7 t.[ (dub. t[um]) Jones et Crook || 9 facer]e Jones et Crook || 10–11 quaecumque principalem heredem meam] matrem[que eius [? d(are) facere oportet] Jones et Crook || 11–12 in di[ebus (x) proximis quibus sciet s(ine) d(olo) m(alo) Jones et Crook || 13 illius fidei haec omnia committo *dub. suppl.* Jones et Crook || 16 corporis mei curationem heredi meo *suppl.* Jones et Crook || 18–19 *exempli gratia supplevi, cf. P.Mich. VII 439, 12–15 (7)* : si quid autem post hoc testamentum meum [?nuncupatum] [?tabellis] codicillis charta aliove genere *suppl.* Jones et Crook || 21–22 id haud aliter valere volo atque testamentum meum *suppl.* Jones et Crook || 22 valere volo *cum* Jones et Crook – *cf. D. 29.7.18 et D. 40.5.56 – vel ratum esse volo – cf. P.Mich. VII 439, 12–15 (7)* || 24 antetestatus *suppl.* Nowak || 25–27 *non suppl.* Jones et Crook

**II:** 1 [ἀπ]ελεύθερος *in comm.* Jones et Crook || 11 δὲ [λοιποὶ πά]ντες *non suppl.* Jones et Crook || 13 [τὴν πρώτη]ν *in comm.* Jones et Crook || 14 ἔδ[ε] *in comm.* Jones et Crook || 15 ξ̄ *in comm.* Jones et Crook || 16 [3–4]ηται [±11] π[α]ρατίθεμαι Jones et Crook || 23 [.] .ει Jones et Crook || 28 γει[ν]ομέ[ν]η(ς) Jones et Crook

*I<sup>62</sup>: Tiberius Claudius Alexander, liberto di Tiberius, ha fatto testamento.*

*Claudia Theanous, mia colliberta, sia erede di tutti i miei beni; tutti gli altri siano diseredati. <sup>f</sup> Ed ella sia obbligata a dare e fare tutto ciò che sarà scritto in questo testamento, senza dolo malvagio. Accetti mediante cretio la mia eredità nei successivi 100 giorni da quando verrà a conoscenza e potrà provare di [essere] la mia erede. Se [invece] non accetterà e non proverà, sia diseredata.*

*<sup>f<sup>0</sup></sup> ... Tiberius Claudius Ptolemaios, figlio di costei, sia [mio] erede di secondo grado; tutti gli altri siano diseredati. E costui sia obbligato a dare e fare tutte le cose che sua madre, mia erede [di primo grado], doveva dare e fare. Accetti mediante cretio la mia eredità <sup>f<sup>15</sup></sup> nei successivi [60] giorni senza dolo malvagio. Chiunque sia mio erede, affido alla sua fides di dare. A Tiberius Claudius Theonias, mio colliberto, do in legato cento dracme; a Tiberius Claudius Demetrios, mio colliberto, do in legato cento dracme. <sup>f<sup>0</sup></sup> Lascio<sup>63</sup> al mio erede la cura del mio corpo, per il quale voglio che siano spese non meno di cento dracme. Se dopo questo mio testamento lascio qualcosa di scritto o sottoscritto e sigillato da me su tavolette, codicilli, papiro o un altro genere di supporto, attraverso il quale ordinerò o vieterò di dare qualcosa o di fare o prestare, <sup>f<sup>25</sup></sup> voglio che sia valido ugualmente come questo mio testamento. Da questo testamento sia lontano il dolo malvagio. - - - per fare il testamento ha comprato il patrimonio familiare per un sesterzio, essendo portatore di bilancia - - -, <sup>f<sup>0</sup></sup> e ha convocato - - - come primo testimone.*

*Il testamento è stato fatto a Oxyrhynchus della Tebaide, il 16° giorno prima delle calende di giugno, essendo consoli Lucius Iulius Ursus Servianus per la 3<sup>a</sup> volta e Titus Vibius Varus, nel 18° anno dell'Imperatore Cesare Traiano Adriano Augusto, il 22 di Pachon. (2<sup>a</sup> mano) Io, Tiberius Claudius <sup>f<sup>25</sup></sup> Alexander, ho letto il mio testamento, in conformità [al quale] ho voluto che fosse scritto il mio testamento romano. Convegno con tutto ciò che è scritto sopra.*

*Col. I:*

1. La ricostruzione è basata sulla col. II; in lacuna c'è spazio per *libertus* scritto per esteso, ma è possibile che ci fosse un *vacat*.
2. *c(eteri) · o(mnes) · ex-h(eredes)* : Per motivi di spazio l'espressione doveva occorrere in abbreviazione, come al r. 9; cf. *ChLA* X 427, 5 (17) e *P.Diog.* 10, 3 (23).
4. A *quaecumque* proposto dai precedenti editori si preferisce *quae* in considerazione dell'estensione della lacuna; cf. r. 10.
- 5, 11. L'abbreviazione *heredit(atem)* non è diffusa nei documenti su papiro coevi ed è stata postulata *exempli gratia* in base all'estensione della lacuna.
6. L'integrazione proposta nell'*ed. pr.* eccede la lunghezza della lacuna; anche così, tuttavia, si hanno 39 lettere (oppure 37, se si ipotizza *mi* al posto di *mihī*) anziché ca. 33. È probabile, dunque, che vi fossero altre abbreviazioni (*heredem?*) oppure che *erit*

62 La traduzione si basa sul testo greco (col. II), eventualmente integrato con quello latino (col. I), se superstite.

63 Vd. introd. e comm. a II 20.

fosse sottinteso. L'espressione ricostruita corrisponde *grosso modo* al greco, ma al posto dell'enclitica *-que* ci si aspetterebbe *nec/neque*: la negazione iniziale è, infatti, sicura; cf. anche P.Carlsberg inv. 671 *a+c* + P.Berol. 14470 *b recto*, 4–5 (5); P.Oxy. LII 3692, 9 (16).

Alla fine del rigo, le tracce riconosciute nella prima edizione corrispondono ai due *interpuncta* in *ex-[h(eres)]* :

7. Alla fine del rigo, probabilmente *tū[m]* (già ipotizzato nell'*ed. pr.*) è stato aggiunto in un secondo momento, dopo che lo scrivente aveva iniziato la nuova clausola al r.

8. In alternativa *Ti(berius)*, senza *tum* (ma cf. II 10).

9. *c(eteri) · o(mnes) · ex·h(eredes)* : Cf. comm. al r. 2. Non sembra esserci spazio per *mihī*; cf. invece II 5.

10. *primo gradu heredem*. Vd. *e.g.* D. 25.4.1.14 (Ulp. 24 *ad ed.*).

11. *oportebat*. Cf.  $\xi\delta[\epsilon\iota]$ ; II 14.

12. Diversamente dalla prima edizione qui non si è integrata l'espressione *quibus sciet* dopo *diebus ... proximis* perché assente nel testo greco.

13. L'integrazione del latino si basa sulla lettura del testo greco in II 16.

14–15. L'espressione *do lego* occorre probabilmente per esteso al r. 14; al rigo seguente essa poteva essere abbreviata, come proposto a testo, oppure essere scritta per esteso, seguita dall'abbreviazione *dr(achmas)*.

16. In questo contesto *cura* sembra preferibile rispetto a *curatio*; l'integrazione di *fidei* appare, quindi, compatibile con l'estensione della lacuna. Cf. D. 31.88.1 (Scaev. 3 *resp.*); P.Mich. VII 439, 11–12 (7); P.Diog. 10, 12–13 (23) con comm.

18–19. La differente integrazione rispetto alla prima edizione è dovuta all'assenza di un equivalente per *nuncupatum* nel testo greco e al confronto con P.Mich. VII 439 (7), ma la proposta resta *exempli gratia*.

20–21. È possibile che gli infiniti fossero legati da congiunzioni.

23–24. A causa dei *vacat*, non si può calcolare con precisione la presenza delle abbreviazioni in lacuna, qui ricostruite *exempli gratia* in base al confronto con i paralleli.

#### Col. II:

7.  $\iota \xi\gamma\gamma\iota\sigma\tau\alpha$ .

10. Prima della lacuna è visibile un tratto orizzontale sporgente a sinistra, che, se non appartiene a una lettera, potrebbe essere una *paragraphos* (in tal caso, si potrebbe ipotizzare in lacuna  $\acute{o} \delta\acute{\epsilon}$  *vel sim.*). All'inizio del r. 31, anch'esso in *ekthesis*, non restano tracce di una *paragraphos*. All'inizio della colonna un analogo tratto orizzontale sembra appartenere al *tau* iniziale di modulo molto grande.

11.  $\omicron\acute{\iota} \delta\acute{\epsilon} \lambda[\omicron\iota\pi\acute{o}\iota \pi\acute{\alpha}] \nu\tau\epsilon\varsigma$ : L'attacco di *iota* mostra un trattino orizzontale prolungato a destra, che non tocca la lettera seguente, come di frequente in questa scrittura; esso caratterizza spesso *i* nella corsiva antica latina coeva.

15. Del numerale resta visibile solo la barra orizzontale soprallineata. Per l'integrazione del numero di 60 giorni cf. P.Carlsberg inv. 671 *a+c* + P.Berol. 14470 *b recto*, 7 (5); FIRA III 47, 16 (6); prob. ChLA X 427, 9–10 (17); vd. Arangio-Ruiz – Colombo 1950, 118.

16. L'equivalente di *committo* è παρακατατίθεμαι: *BGUI* 326, I 16 (14); *P.Oxy.* XXII 2348, I 7–[8] (26); *P.Oxy.* VI 907, 7. Dal confronto coi paralleli, in particolare col primo, sembrerebbe che qui sia stata condensata un'espressione simile a *BGUI* 326, I 13–16 (14), ὃς ἐάν μου κλη[ρον]όμος γέ[νη]ται, ὑπεύθυνος ἔστω δῶναι ποιῆσαι παρασχέσθαι ταῦ[τα] πάντα, [ἃ] ἐν ταύτῃ τῇ διαθήκῃ μου γεγραμμένα εἴη, τῇ τε πίστι [α]ὐτῆς παρακατατίθεμαι. Anche nell'*ed. pr.* si osserva in commento che c'è poco spazio per tutta la formula, così ricostruita: ὅστις μου κληρονόμος ἔσται, τῇ πίστει αὐτοῦ ταῦτα πάντα παρακατατίθεμαι; γένηται a testo, tuttavia, è supportato da *BGUI* 326, I 14 (14). Turner proponeva ὅστις μου κληρονόμος πεποιῆται, τῇ πίστι αὐτοῦ παρατίθεμαι δῶναι (vd. *ed. pr.*, comm. *ad loc.*).

*l.* πίστει.

*l.* δοῦναι.

17. Non si può escludere la lettura Θεών[α]ι, dativo della più diffusa forma Θεών; in tal caso, si dovrebbe leggere *Theonj* in I 13.

*l.* καταλείπω.

18–19. *l.* καταλείπω.

20. Notevole è l'uso di [κ]αταλείπω, verbo usato nei testamenti romani coevi per i legati (δίδομι καταλείπω, vd. II 17–19) o nella clausola codicillare (vd. II 24), come corrispondente del latino *committo* (I 16–[17]); καταλείπω non risulta attestato nelle clausole funerarie neppure nella prassi locale. Cf. ἐντέλλομαι in *P.Oxy.* XXII 2348, II 32 (26). È possibile che si tratti di una svista dello scrivente, che leggeva poco sopra καταλείπω; cf. l'erronea ripetizione di ἐπρίατο in *BGUI* VII 1655, III 47 (9).

22. *l.* πινακίσι.

23. Per l'integrazione [γέ]γυει cf. *aliove quo genere* in *P.Hamb.* I 72, II 10 (22), nonché in *ChLA* IX 399, 2 (1); *P.Mich.* VII 439, 14 (7); *FIRA* III 48, 119.

24. Se è giusta l'integrazione dell'usuale futuro anteriore nel testo latino (*relinquero*, I 20), si noti la resa in greco col presente καταλείπω.

28. Alla fine del rigo, il numerale greco *alpha* (= 1) è una correzione per sovrascrittura dal numerale latino *I*, come già osservato da Parsons (vd. *ed. pr.*, comm. al r. 32). In σηστ(ερτίω) la forma di *eta* ricorda quella di *h*, come in altri casi (e.g. διαθήκην, II 26); cf. le osservazioni di Turner sui rr. 31–32.

31. Secondo Turner (*ed. pr.*, comm. al r. 32) in Καλανδ(ῶν) *delta* è vergato come *d* latina. Si può forse pensare a un *delta* eseguito come di consueto in due tempi, ma con un corpo pressoché tondo (cf. il primo tempo 'morbido' della lettera in διαθήκης, II 26 e 27).

32. Τίτο per Turner (*ed. pr.*, comm. al r. 32) sarebbe vergato in scrittura latina (*Tito*), non un errore per Τίτω. Non c'è modo di verificarlo, dato che in latino lo scrivente non sempre usa *I longa* (vd. *poterítq(ue)*, I 5).

34. Τιβέρτιος: Il tratto verticale su cui è stato sovrascritto *epsilon* come correzione potrebbe essere *iota*, come proposto nell'*ed. pr.*, oppure appartenere al seguente *rho*, vergato prima per errore.

37. *l.* συμφωνεῖ.





troviamo l'indicazione del luogo di redazione del testamento e l'inizio della data (r. 14).

Dal punto di vista del *layout*, si nota l'uso di un nuovo rigo per l'istituzione di erede, per l'indicazione di data e luogo di confezione dell'atto e per la sottoscrizione del testatore; non sappiamo se le clausole di esclusione del dolo e di *mancipatio familiae* fossero segnalate da un *vacat* iniziale, ma si può osservare che esse, tutte in abbreviazione, sono particolarmente spaziate. Nella col. I non si preserva l'inizio dei rigi, ma nella col. II.1, integra a sinistra, la sottoscrizione del testatore non appare in *ekthesis*.

A livello contenutistico colpisce l'assenza di legati, in particolare rispetto alla restante documentazione egiziana; a questa peculiarità si deve anche la particolare brevità dell'atto. I nomi del disponente (eccetto che per il prenome, Gaius) e degli eredi di primo e di secondo grado non sono preservati in questo frammento; restano il gentilizio del *familiae emptor*, Ulpus, il prenome dell'*antestatus*, Publius, e i *tria nomina* del *libripens*, C. Iulius Priscus<sup>66</sup>. L'atto di ultima volontà è stato confezionato ad Alessandria, ma non si hanno notizie sul luogo di apertura.

Nuove letture e osservazioni materiali consentono qualche progresso nella comprensione del documento. Il testamento si rivela come una copia riprodotta nel suo verbale di apertura: ciò era stato già ipotizzato nell'*editio princeps* in base al supporto (costituito da un foglio di papiro e non da un codice di tavolette), ma risulta ora confermato a livello testuale dalla nota di riconoscimento del proprio sigillo inserita nel corpo della *mancipatio familiae* dopo i nomi del *libripens* e dell'*antestatus* (*adgnovit*), rr. 12–13 con comm.), con una modalità finora nota solo per alcuni paralleli greci<sup>67</sup>. L'atto, così, va annoverato insieme a P.CtYBR inv. 4669 (13) tra le nuove testimonianze certe di protocolli di apertura di testamenti romani in latino, che si aggiungono ai già noti *ChLA X 412 (3)* e *P.Diog. 10 (23)*. In base al r. 1, che doveva accogliere la formula introduttiva con il nome del testatore, rispetto all'*editio princeps* si ipotizza qui che la lacuna sulla sinistra fosse più ampia e quella sulla destra più breve; non essendo, però, preservato il nome completo del disponente, anche nella presente riedizione la distribuzione del testo tra le lacune di sinistra e di destra resta congetturale<sup>68</sup>.

Il frammento principale si conclude con l'inizio della datazione di tipo romano (*IIII Id(us) · Iul(ias)*, r. 14). La perdita del margine inferiore aveva indotto la prima editrice a ipotizzare una lacuna testuale sotto il r. 14, ma il progresso nella decifrazione del fr. e di P.Carlsberg inv. 671 dimostra che quest'ultimo, collocabile all'inizio di una seconda colonna in base al testo egizio sul *verso*<sup>69</sup>, contiene il seguito della

66 Non sono per ora noti individui omonimi da Tebtynis.

67 Vd. *supra*, §I.2.2.2.3.

68 Per convenzione si è ipotizzato che lo scrivente non avesse interrotto la parola in fine di rigo; si ottiene così una lacuna a inizio di rigo di 22–28 lettere. Questa ipotesi sembra verosimile in base alle sezioni formulari.

69 Il fr. e, infatti, sul *verso* contiene il margine inferiore, così come il fr. a. Vd. Colella 2021b, 222–223.

datazione consolare. Tra la fine di P.Carlsberg inv. 671 *a+c* + P.Berol. 14470 *b* e l'inizio di P.Carlsberg inv. 671 *e*, dunque, non sono andati persi righi di scrittura; il primo frammento preserva la col. I in tutta la sua altezza, benché mutila a sinistra e a destra, mentre nel secondo si legge l'inizio della col. II, integra in alto e a sinistra. La data consolare contiene il gentilizio *Aelius* (r. 1); la presenza di *Antonini* (r. 3) nella successiva datazione per anno di regno dimostra che siamo nell'età di Antonino Pio. Gli anni nei quali l'imperatore è stato console sono il 139 (II), il 140 (III) e il 145 (IV); nel 154 si registra il consolato di L. Aelius Aurelius Commodus<sup>70</sup>.

Il fr. *b* di P.Carlsberg inv. 671 preserva una nuova titolatura imperiale, ancora ascrivibile ad Antonino Pio; al r. 1 leggiamo *an]no [I]I] Im]peratoris*, che corrisponde al 139/140. Si può allora ipotizzare che questo frammento, non congiungibile col fr. *e*, riporti un'altra porzione della col. II, che conserva la data di apertura dell'atto di ultima volontà. Ne consegue che, tra quelli elencati sopra per P.Carlsberg inv. 671 *e*, l'unico anno possibile per la datazione del testamento è lo stesso 139. La confezione dell'atto va, dunque, datata al 12 luglio 139, nel secondo anno di regno di Antonino Pio, mentre la sua apertura al mese di Thoth (29 agosto – 27 settembre) del 139, nel terzo anno dell'imperatore. La vicinanza delle date di confezione e di apertura indica che l'atto di ultima volontà fu probabilmente preparato quando il disponente sentiva approssimarsi la morte.

Nel fr. *e* di P.Carlsberg inv. 671, dopo la datazione, si preserva il *praenomen* Γάιος, scritto in greco in un nuovo rigo. Questi va identificato col testatore, il quale ha apposto la sua sottoscrizione in greco, come negli altri testamenti in latino dall'Egitto nei quali questa è preservata<sup>71</sup>; il prenome può essere integrato in forma abbreviata al r. 1.

Il testo rimanente conservato da P.Carlsberg inv. 671 *b* non trova immediato riscontro nei paralleli ed è separato con un rigo bianco dalla data di apertura del testamento<sup>72</sup>. Gli altri frammenti pubblicati nell'*editio princeps* non sono di sicura pertinenza con il verbale<sup>73</sup>.

70 Degrassi 1952, 40–43. Sul computo degli anni di regno vd. Bagnall 2009, 182.

71 *ChLA* IX 399 (1); *ChLA* X 412 (3); *FIRA* III 47 (6); *P.Diog.* 10 (23).

72 La data di apertura nei paralleli è seguita dalle sottoscrizioni dei *reliqui signatores*. Qui si leggono i resti di tre righe in latino e di uno in greco, ma non appaiono compatibili con le dichiarazioni di *agnitio sigillorum* fatte singolarmente dai testimoni in *ChLA* X 412, II 16–19 (3), P.CtYBR inv. 4669, 2–4 (13) e *P.Diog.* 10, 20–22 (23).

73 Gli unici frammenti latini sono PSI inv. I 149 *a* (*Jros. . . br ]*) e I 149 *f* (*. . ç. [ - - - / - - - ]. p a. [ - - - / - - - ]. . . ]*); da Halla-aho 2020, 228, sappiamo che quest'ultimo è stato trovato insieme a PSI inv. D 111, ma è stato giudicato pertinente a PSI inv. I 149 per l'aspetto della scrittura. Gli altri frammenti di PSI inv. I 149 sono greci; quello meglio leggibile (fr. *b*) è riconducibile a un verbale di processo, per il quale non è possibile al momento stabilire un'eventuale correlazione col presente protocollo di apertura di testamento. Quanto a P.Carlsberg inv. 671 *d*, si tratta di un frammento che preserva il margine inferiore; data la sua catalogazione come P.Carlsberg inv. 671, le lettere greche distinguibili su di esso (*] . κ . . . ε[ - - - | - - - ] . ε[*) potrebbero in teoria appartenere a una parte perduta della col. II.



I: 3 *suntó* || 4 forse *po[eritq(ue)]* || 6 *estó* || 7 forse *p[rox(imis)]*, cf. r. 4 || 8 *voló* || 13 *Iulíó* || 14 *Iiii*

II.1: 4 γαῖος

II.2: 3–4 spazio interlineare maggiore

I: 4 *po[eritque Halla-aho* || 4–5 *ni ita | creverit nequ]e adierit Halla-aho* || 7 *p[roximis Halla-aho* || 10–11 *ratum esse vel valere, cf. P.Mich. VII 439, 12–15 (7), D. 29.7.18 et D. 40.5.56: si quid eg[ro post hoc scriptum reliquero id | ratum esse volo ac te]stamentum meum hoc [- - -] Halla-aho* || 12 *Prisc[o ante]st(atu)s · e(st) · P(ubliu)s · Halla-aho* || 13 *non suppl. Halla-aho* || 14 *[factum Alex(andrae)] Halla-aho | Iul(ia)s [- - -] Halla-aho*

II.1: 1 *jae . [ Halla-aho || 2 ] . c . . . [ Halla-aho || 3 ] . . en[ Halla-aho || 4 . . os[ (Γάϊος dub. in comm.) Halla-aho || 5 om. Halla-aho*

II.2: 1 *no . . . . [ Halla-aho || 2 ] iti a . li . a . [ (Τ)ῆτι Αἰλί Ηαῦ[riani dub. in comm.) Halla-aho || 4 ] ḥ . rmare Halla-aho || 5 ] se Halla-aho || 9 *vidi**

I: *[NN] ha fatto [testamento].*

*[NN], ... carissimo e fedelissimo, [sia mio erede. Tutti gli altri] siano diseredati. Accetti mediante cretio [la mia eredità nei successivi 100 giorni] nei quali venga a conoscenza e possa <sup>f</sup> [provare di essere mio erede. Se non] adirà, sia diseredato. [Allora NN] sia [mio erede]. Tutti gli altri [siano diseredati. Accetti mediante cretio] la mia [eredità] nei 60 giorni [successivi] ... Voglio [essere ... e seppellito] con / secondo la cura e la pietas [di (?)] ... sembrerà. Se io [dopo questo testamento avrò lasciato (?)] qualcosa ... [voglio che sia valido come] questo mio testamento. [Da questo testamento] sia lontano il [dolo] malvagio. Ulpius ... [per fare il testamento ha acquistato] come fiduciario il patrimonio familiare per un sesterzio, essendo portatore di bilancia C. Julius Priscus – ha riconosciuto –, e ha convocato come primo testimone Publius... – ha riconosciuto –.*

*[Il testamento è stato fatto ad Alexandria] d'Egitto il 4° giorno prima delle idi di luglio, [essendo consoli l'Imperatore Cesare]*

II.1: *Tito Elio [Adriano Antonino per la 2ª volta e C. Bruttius Praesens, nel 2°] anno [dell'Imperatore Tito Elio Adriano] Antonino [Augusto Pio, nel mese di Epeiph, giorno 19].*

(in greco) *Io, Gaius ... [ho fatto testamento com'è scritto sopra (?)].*

II.2: (in latino) ... *nel 3° anno dell'Imperatore [Cesare] Tito Elio Adriano [Antonino Augusto Pio], nel mese di Thoth, [giorno ...] ...*

Col. I:

2. *l. atque.*

3. Come nell'*editio princeps*, si preferisce non integrare *ex asse* per ragioni di spazio.

5. L'estensione della lacuna sconsiglia l'integrazione *Ni ita creverit nequ]e adierit (ed. pr.)*; le tracce superstiti all'inizio del rigo non sono riconducibili a *n* con sicurezza, ma l'espressione *si non adierit* è variamente attestata: vd. e.g. D. 28.6.32 (Iul. 1 *ad Urs.*

*Ferocem*); D. 28.6.48.1 (Scaev. *I. s. quaest. publ. tract.*); D. 29.2.6.3 (Ulp. 6 *ad Sab.*); D. 31.65.3 (Pap. 16 *quaest.*); D. 38.2.43 (Pap. 14 *quaest.*); D. 38.5.1.6 (Ulp. 44 *ad ed.*); D. 38.17.2.20 (Ulp. 13 *ad Sab.*); D. 41.1.33.1 (Ulp. 4 *disp.*); D. 42.5.28 (Iav. 1 *epist.*). In alternativa, *si non itjā adierit* (D. 29.2.72, Paul. 1 *ad Plaut.*).

8. Cf. *ChLA* X 412, I 11 (3): *voļo efferri et sepeliri*.

9–11. L'integrazione proposta a testo è *exempli gratia*. L'estensione delle lacune non consente di accogliere l'integrazione dell'*ed. pr.*, ma il senso della clausola codicillare doveva essere in sostanza lo stesso. Per una formulazione alternativa vd. l'apparato; quella dei paralleli appare troppo lunga: vd. *P.Oxy.* XXXVIII 2857, I [18–22], II 21–26 (4), *P.Mich.* VII 439, 12–17 (7), *P.Hamb.* I 72, II 9–16 (22) e *ChLA* IX 399, 1–6 (1); più brevi, ma non compatibili col testo superstite, quelle di *BGUI* 326, II 2–3 e 8–9 (14); cf. anche *P.Hamb.* I 73, 9–10 (15). La particolare brevità della clausola e l'apparente assenza di riferimento ai codicilli o al materiale scrittorio su cui sarebbero state lasciate ulteriori disposizioni può indurre a ipotizzare che una porzione di testo non sia stata copiata.

11. Probabilmente le abbreviazioni [*t(estamenti) f(aciendi) c(ausa) e(mit) f(uducia-rius)*] erano segnalate da punti medi. Sul ruolo del *fiduciarius* vd. *Milani* 2022, 45 n. 192 e 282–284; cf. *ChLA* X 412, I 29 (3).

12–13. Al r. 12, dopo *Prisc[o]*, l'*ed. pr.* ipotizzava che la lacuna interessasse altre quattro lettere, mentre c'è spazio solo per una lettera, come dimostra il confronto col r. 11. In più, la sequenza letta come *ante]st(atus) · e(st) ·* è in realtà *adg(novit)*, dove la gamba di *g* è seguita dal prolungamento della *l* di *Ulpius* (r. 11): cf. la forma di *g* al r. 13 e di *ad* al r. 14. Si tratta, dunque, di una nota equivalente ad ἐπέγνω, indicante il riconoscimento del proprio sigillo da parte di un *signator* e inserita nel testo della *mancipatio familiae* anziché nel verbale di apertura finale: cf. *PSI* XIII 1325, 22 (10); *BGUI* 326, II 5–6, 13, 19–20 (14); *P.Oxy.* XXII 2348, II 42, 57 (26). Questo *format* è qui attestato per la prima volta in un verbale di apertura di testamento in latino. Su questa base si può integrare *adg(novit)* al r. 13, dove sopravvive solo l'ultima lettera dell'abbreviazione. Per l'abbreviazione *adg-* nella sezione dell'*agnitio sigillorum* posta in calce al documento vd. invece *ChLA* X 412, II 16–19 (3); *P.CtYBR* inv. 4669, 2–4 (13); *P.Diog.* 10, 20–21 (23).

Al r. 12, inoltre, lo scrivente aveva dimenticato il verbo *ant(estatus est)*; sembrerebbe che egli lo abbia aggiunto nell'interlinea al posto sbagliato, cioè prima di *adg(novit)* anziché dopo quest'ultimo verbo.

### *Col. II.1:*

1–4. La ricostruzione proposta a testo si fonda sull'impressione, derivante in particolare dal fr. *b*, che la col. II fosse di estensione ridotta rispetto alla col. I: cf. in part. *ChLA* X 412 (3). Per la versione abbreviata della datazione consolare cf. *SB* XX 14631, 8 = *ChLA* X 421 (TM 23775; *BL* XII 227), datato analogamente al 139; in alternativa, la formula per esteso dovrebbe leggersi *T(ito) Aelio Hadriano Antonino Augusto Pio II (et) C(aio) Bruttio Praesente L(ucio) Fulvio Rustico co(n)s(ulibus)* (vd. *Degrassi* 1952, 40 num. 892), ma essa non appare compatibile con le tracce superstiti.

Inoltre, in tal caso bisognerebbe supporre che nella stessa col. II l'estensione dei righe del verbale di apertura (col. II.2) fosse inferiore rispetto a quella della fine del testamento (col. II.1).

In Colella 2021b, 222–223, la distanza tra *Aeli*[ al r. 1 *Antoni*][ (lettura di R. Ast) al r. 3 mi aveva indotta a supporre che i nomi non potessero appartenere alla stessa titolatura, con la conseguente ipotesi che il secondo fosse il nome del testatore e Γάιος al r. 4 fosse quello di un testimone. La distanza tra le due parole si spiega, invece, con la doppia datazione (consolare e per anno di regno), consueta nei paralleli; ne consegue che Γάιος è il testatore e che al r. 4 inizia la sua sottoscrizione in greco.

2. All'inizio del rigo è visibile un tratto curvo.

3. Sulla *o* di *Antoni*[*ni* si scorge un tratto simile a un *apex*, ma non è possibile escludere che appartenga a un'altra lettera del rigo superiore a causa della perturbazione del supporto.

#### *Col. II.2:*

1–2. Il testo integrato poteva essere diversamente distribuito tra le lacune di destra e di sinistra. In questo senso potrà essere d'aiuto l'edizione del *verso*, quando sarà pubblicata.

4. Forse *ae*]stimare (oppure *exi*]stimare), come mi suggerisce R. Ast.





prime due facciate recanti scrittura non contengono solo il nome del testatore, bensì anche l'inizio delle disposizioni testamentarie; l'atto, quindi, non si conforma alle esigenze di segretezza del cosiddetto *senatusconsultum Neronianum*<sup>79</sup>; dei casi diversi sono probabilmente da individuare in *BGUVII* 1695 (8) e *BGUVII* 1696 (18).

Il testamento è stato redatto ad Alexandria. I primi editori ipotizzarono che esso fosse stato trovato a Philadelphia in base alle somiglianze con *BGUVII* 1695 (8) e *BGUVII* 1696 (18), mentre Macqueron osservò che l'analoga fattura poteva spiegarsi piuttosto con la stesura ad Alexandria<sup>80</sup>. Philadelphia è un'opzione possibile per la nota comunità di veterani che, come a Karanis, era stanziata in questo villaggio dell'Arsinoites<sup>81</sup>; tuttavia, come si vedrà dalle edizioni dei due paralleli citati, essi non sono del tutto analoghi dal punto di vista materiale e diplomatico al presente testamento.

All'epoca della confezione dell'atto, Antonius Silvanus è ancora in servizio in un'*ala*; tuttavia egli, come altri soldati, non si avvale del privilegio del *testamentum militis*, ma fa un testamento librare<sup>82</sup>. Il disponente nomina erede unico di primo grado il figlio, imponendogli una *cretio continua e perfecta*; erede di secondo grado è il fratello<sup>83</sup>, a cui assegna un legato *per vindicationem* di 750 denari nel caso in cui non fosse suo erede. Un altro legato di 500 denari va ad Antonia Thermouthas, la madre di suo figlio (così definita probabilmente perché non è la moglie legittima, essendo il testatore un soldato ancora in servizio); è possibile che Silvanus intenda così restituire l'equivalente monetario della 'dote' *de facto* consegnatagli dalla donna<sup>84</sup>. Ulteriori legati di 50 denari sono disposti per il *procurator* Hierax e per il prefetto di Antonius Silvanus, il cui nome non è indicato. Hierax deve raccogliere i *bona castrensia* del testatore e consegnarli ad Antonia Thermouthas, la quale dovrà custodirli fino a che il figlio diventi *suae tutelae*. La funzione di Hierax chiarisce quella del *procurator* nominato in *ChLA* X 412, I 14 (3), nel quale la menzione di *pupillae* e l'espressione

79 Guéraud – Jouguet 1940, 7; Macqueron 1945, 164–170; Arangio-Ruiz 1952, 203–204. Cf. *supra*, §I.2.2.1.

80 Guéraud – Jouguet 1940, 4; Macqueron 1945, 128.

81 Per Philadelphia vd. Oates 1966 e Schubert 2007; per Karanis vd. Alston 1995. Cf. *supra*, §II.

82 Cf. *supra*, §II.2.4. Secondo Jakab 2022, 593, il legato a favore di Antonia Thermouthas sarebbe un argomento a sfavore del possesso della cittadinanza romana del testatore; ciò dipende però dall'interpretazione del controverso aggettivo ὁμόφυλος in *Gnomon* §34, che la studiosa intende in riferimento a persone dello stesso *status civitatis*.

83 O cugino: vd. comm. al r. 13. La *substitutio* è formulata come sostituzione volgare piuttosto che pupillare (diversamente Jakab 2022, 592): il sostituto, infatti, è nominato erede del testatore e non dell'impubere, né si parla di una eventuale morte prematura di quest'ultimo, bensì dell'eventualità che egli non accetti l'eredità (rr. 10–11: *ne ita creverit exheres esto*); vd. in part. Biondi 1955, 245–267; Voci 1955; Voci 1963, 160–213; Finazzi 1997; Desanti 1999, 89 ss.

84 Phang 2001, 223; Iovine – Salati 2020, 187. Cf. in part. *P.Mich.* VII 439 (7); P.Vindob. L 74 *recto* (24); vd. *supra*, §II.2.2.

*suae tutelae* fanno pensare che almeno due legatarie (forse anche eredi) fossero impuberi<sup>85</sup>.

Vi è poi la manomissione *sub condicione* dello schiavo Kronion, con pagamento della *vicesima manumissionum* a carico dell'erede<sup>86</sup>. Mentre i primi editori non si sono soffermati sulla tipologia di manomissione a cui qui si fa ricorso<sup>87</sup>, l'espressione *post mortem meam* ha condotto Strobel a riconoscerci una *manumissio testamento* piuttosto che *fideicommissaria*, sulla scorta di ἄμα δὲ τῆ τελευτῆ μου ἐλευθέρους εἶναι θέλω in *P.Oxy. XXII 2474*, 28 e dell'interpretazione della formula *liberum esse volo* come adatta anche alle manomissioni dirette<sup>88</sup>; tuttavia, oltre al fatto che le fonti in nostro possesso consigliano cautela in merito a tale interpretazione<sup>89</sup>, nel caso del presente testamento va enfatizzata la differenza tra l'espressione *post mortem meam*, «dopo la mia morte», rispetto ad ἄμα δὲ τῆ τελευτῆ μου, «nel momento della mia morte», di *P.Oxy. XXII 2474*<sup>90</sup>, nonché la subordinazione della liberazione di Kronion all'espletamento di determinati compiti dopo la dipartita del testatore, il che induce a pensare a una manomissione di tipo fedecommissario.

I nomi del testatore, dei beneficiari e dei testimoni sono per la maggior parte romani, con *duo* o *tria nomina*, tranne nel caso del *procurator*, il nome Thermouthas, usato come *cognomen*, è di origine egiziana, ma la donna ha lo stesso gentilizio del *de cuius*<sup>91</sup>.

La sottoscrizione del testatore è autografa e in greco<sup>92</sup>. Antonius Silvanus dichiara non solo di aver letto e approvato le disposizioni scritte sopra<sup>93</sup>, ma in primo luogo di aver «collazionato il presente testamento» (ἀντέβαλον τὴν προκιμένην μου διαθήκην, rr. 49–50), analogamente a M. Sempronius Priscus in *ChLA X 412*, II 9 (3). I primi editori avevano riconosciuto questi parallelismi e avevano giustamente inteso

85 Cf. anche l'introduzione a *BGUI 326* (14), dove il termine ἐπίτροπος in II 17 va inteso come traduzione di *procurator*: vd. *supra*, §II.2.2. Sui *bona castrensia* vd. C. 6.21.1–2.

86 I paralleli rintracciabili nei *Digesta* sono discussi in Koops 2020, il quale intende la manomissione di Kronion come condizionata alla rendicontazione (*si omnia recte tractaverit* come equivalente a *reddere rationem*. Morabito 1981, 170–172) piuttosto che a un generico servizio fedele (Wiedemann 1985, 164).

87 Guéraud – Jouguet 1940, 16 notano solo la condizione a cui è sottoposta la manomissione, rimandando a D. 40.4.8 (Pomp. 5 *ad Sab.*) e D. 40.7.21 pr. (Pomp. 7 *ex Plaut.*), quest'ultimo erroneamente citato come 40.7.1. In entrambi i passi si tratta di una manomissione diretta, come mostra la formula *liber esto*.

88 Strobel 2014, 102–105, che si rifà a d'Ors 1977; cf. Linden-High 2020, 111–112.

89 Cf. *e.g.* Lamberti 1999, 373–374 n. 20.

90 Non si può escludere, inoltre, che questo testamento, posteriore alla costituzione di Severo Alessandro, avesse una formulazione più libera.

91 Alcuni studiosi ipotizzano che la donna, dallo stesso *nomen* del testatore, sia una sua liberta: Friedl 1996, 214–228 e 264–266; Liebs 2000, 120–121.

92 Grazie a questa sottoscrizione Guéraud – Jouguet 1940, 18, hanno potuto dimostrare che M. Sempronius Priscus in *ChLA X 412* (3) è il testatore e non uno degli *honesti viri* partecipanti all'apertura del testamento, come sostenuto da Castelli 1917, 94.

93 Cf. il testamento di Gregorio di Nazianzo, ἀναγνούς τὴν διαθήκην καὶ ἀρεσθεὶς πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις, r. 99 (Beaucamp 1998b).

ἀντιβάλλω nel significato di «réviser, collationer deux exemplaires d'un texte»<sup>94</sup>, ma, non avendo a disposizione né *P.Oxy.* XXII 2348 (26) né *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4), non conoscevano la prassi di approntare una stesura in greco dell'atto a beneficio del testatore alla quale tale verbo rimandava<sup>95</sup>.

Chi ha scritto il documento ha commesso diversi errori, alcuni dei quali rivelano probabilmente la mancata comprensione delle abbreviazioni e delle clausole che trovava nei formulari: *h* al posto di *a(besto)* o *ab(esto)* nella *clausula doli*, r. 38; un generalizzato uso improprio dei casi nominali nella *mancipatio familiae*, poiché tutti i partecipanti sono citati in accusativo<sup>96</sup>.

Diversamente dalla maggioranza dei testamenti su papiro, non sono usati dispositivi di impaginazione come *ekthesis* o *vacat*<sup>97</sup>. Solo dopo la sottoscrizione del testatore (la quale inizia con una piccola indentazione rispetto ai rigli successivi) c'è uno spazio bianco, dovuto alla necessità per i *signatores* di apporre i loro sigilli su una pagina a sé. Le *adscriptiones* dei testimoni (alcune in greco, altre in latino) si trovano, infatti, sull'ultima facciata del polittico, accanto al solco nel quale essi avevano apposto i loro sigilli e separate tra loro da *paragraphoi*.

L'ultimo dei *signatores* ricorda nel nome il testatore, ma è inverosimile che si tratti della stessa persona, poiché si avrebbero due sottoscrizioni del disponente e sei testimoni anziché sette. È probabile, dunque, che egli sia un altro individuo, forse un familiare.

*Tab. I pag. post.*

Antonius Silvanus eq(ues) alae I  
Thracum Mauretanae stator praef(ecti),  
turma Valeri, testamentum  
fecit. omnium bonor[um meo-]  
5 rum castrens[ium et d]omes-  
ticum M. Antonius Satrianus

*Tab. II pag. ant.*

filius meus ex asse mihi heres  
esto. ceteri ali omnes exheredes  
sunt. cernitoque hereditatem  
10 meam in diebus C̄ proximis. ne i-  
ta creverit exheres esto. tunc  
secundo grado [ . ] Antonius

94 Guéraud – Jouguet 1940, 19.

95 L'importanza della doppia sottoscrizione di *P.Oxy.* XXII 2348 (26) è chiarita nell'*editio princeps* del testo da Amelotti 1949, 50–51 n. 49. Per una discussione della procedura cf. *supra*, §I.2.2.2.1.

96 Diversamente dalle precedenti edizioni, le abbreviazioni ad essi riferite sono state sciolte in accusativo. Vd. *supra*, §I.2.2.6.

97 Vd. *supra*, §I.2.2.4.

R . . [ . . . . ] . [ . ] . [ . ] . lis frater

*Tab. II pag. post.*

meus mihi heres esto, cernito-  
 15 que hereditatem meam in diebus  
 L̄X proximus. qui do lego, si mihi  
 heres non erit, (denarios) argenteos septin-  
 gentos quinquaginta. procurato-  
 rem bonorum meorum castrensi-  
 20 um ad bona mea colligenda et  
 restitūenda Antonia Thermutha

*Tab. III pag. ant.*

matri heredi mei s(upra) s(cripti) facio Hieracem  
 Behecis dupl(icarium) alae eiusdem, turma  
 Aebuti, ut et ipsa servet donec  
 25 filius meus et heres suae tutel-  
 {l}ae fuerit et tunc ab ea recipiat.  
 qui do lego (denarios) argenteos quinqu-  
 ginta. do lego Antonia Thermutha  
 matri heredi mei s(upra) s(cripti) (denarios) argenteos

*Tab. III pag. post.*

30 quingentos. do lego praef(ecto) meo  
 (denarios) arg(enteos) quinquaginta. Cronionem  
 servom meum pos(t) mortem meam  
 si omnia recte tractaverit et  
 tra<di>derit heredi meo s(upra) s(cripto) vel  
 35 procuratori, tunc liberum volo  
 esse vicesimanque pro eo ex  
 bonis meis dari volo.

*Tab. IV pag. ant.*

h(uc) t(estamento) d(olus) m(alus) {h}<a>(besto). familia pequi-  
 niaequae t(estamenti) f(aciendi) c(ausa) e(mit) Nemonium  
 40 dupl(icarium) tur(mae) Marj, libripende M. Iulium  
 Tiberinum sesq(uipticarium) tur(mae) Valeri, antes-  
 tatus est Turbinium sig(niferem) tur(mae)  
 Proculi. testamentum factum  
 Alex(andrae) ad Aeg(yptum) in castris Aug(ustis)  
 45 hibernis leg(ionis) II Tr(aianae) For(tis)

*Tab. IV pag. post.*

et alae Mauretanae VI Kal(endas)  
 Ap[ri]l(es) Rufino et Quadrato co(n)s(ulibus).  
 Ἀντωνίς Σιλβανός ὁ προγεγραμ- m<sup>2</sup>  
 μένος ἀντέβαλον τὴν προκιμέν-  
 50 ἡν μου διαθήκην καὶ ἀναγνώσθε καὶ  
 ἰθα] ἦρεσ[έ μοι κ]αθὼς πρόκειται.

*Tab. V pag. post.*

Nemonius [ . . ] m<sup>3</sup>  
 dupl(iciarius) t(urmae) Mari  
 ἰγναῖ.  
 55 Ἰούλις Τιβερεῖνο<ς> m<sup>4</sup>  
 σησκουπλ[ικ]ᾶρις  
 τύρμης Οὐάλ[ερίου].  
 Turbinus eq(ues) m<sup>5</sup>  
 sig(nifer) turm(ae)  
 60 Proculi.  
 Valerius [ . . ] m<sup>6</sup>  
 Rufus eq(ues) sig(nifer) [ . . ]  
 . e . tur(mae) [ . . ]vis.  
 Maximus dupl(iciarius) m<sup>7</sup>  
 65 [ . . . . ] . . . ὑστὶ σι-  
 [gnavi (?)]  
 [ . . ] m<sup>8</sup> (?)  
 [ . . . . . . . . . . ]  
 [ . . . . . . . . . . ]  
 70 Ἀντωνίς Σι- m<sup>9</sup>  
 ανός σιγν[άουι (?)].

17, 27, 29, 31 ✕ || 40 s (segno accidentale oppure correzione) sopra *m* in *Iulium* || 44 *aeg* || 48 in lieve *eisthesis* || 55, 58, 61, 64, 67, 70 *paragraphos* sopra il rigo || 50–51 *καθα* corretto in *καὶ*, con probabile aggiunta successiva di *ι*

6 Sat . . ἄνους (Satrianus *dub. in app.*) Guéraud et Jouguet || 12 [ . ] *vel* [ . ] Guéraud et Jouguet *in comm.* || 38 h(oc) Guéraud et Jouguet || 65 ὑστὶ *vel* ἑτὶ Guéraud et Jouguet *in comm.*

*I pag. post.: Antonius Silvanus, cavaliere della ala I Thracum Mauretana, stator del prefetto, della turma di Valerius, ha fatto testamento. Di tutti i miei beni castrensi e domestici M. Antonius Satrianus (?),*

*II pag. ant.: mio figlio, sia per me erede unico. Tutti gli altri siano diseredati. Accetti mediante cretio la mia eredità nei successivi 100 giorni. Se non dovesse così accettare, sia diseredato. Allora sia mio erede di secondo grado Antonius ...*

*II pag. post.: mio fratello, e accetti mediante cretio la mia eredità nei successivi 60 giorni. E a lui do in legato, se non dovesse essere mio erede, settecentocinquanta denari d'argento. Nomino come procurator dei miei beni castrensi, perché raccolga i miei beni e li restituisca ad Antonia Thermouthas,*

*III pag. ant.: madre del mio erede soprascritto, Hierax figlio di Behex, duplicarius della stessa ala, della turma di Aebutius, affinché ella li conservi finché il mio figlio ed erede sia diventato suae tutelae e allora li riceva da lei. E a lui do in legato cinquanta denari d'argento. Ad Antonia Thermouthas, madre del mio erede soprascritto, do in legato*

*III pag. post.: cinquecento denari d'argento. Al mio prefetto do in legato cinquanta denari d'argento. Voglio che il mio schiavo Kronion sia libero dopo la mia morte, se avrà trattato bene tutti i miei beni e li avrà restituiti al mio erede soprascritto o al procurator, e voglio che la tassa del 5% sulle manomissioni sia pagata per lui a carico dell'eredità.*

*IV pag. ant.: Da questo testamento sia lontano il dolo malvagio. Per fare il testamento ha comprato il patrimonio familiare Nemonius, duplicarius della turma di Marius, essendo portatore di bilancia M. Iulius Tiberinus, sesquuplicarius della turma di Valerius, e ha convocato come primo testimone Turbinus, signifer della turma di Proculus. Il testamento è stato fatto ad Alexandria d'Egitto nei castra Augusta invernali della legio II Traiana Fortis*

*IV pag. post.: e dell'ala Mauretana, il 6° giorno prima delle calende di aprile, sotto il consolato di Rufinus e Quadratus.*

*(2ª mano, in greco) Io, il soprascritto Antonius Silvanus, ho collazionato il presente testamento ed esso stato [da me] letto e approvato come è scritto sopra.*

*V pag. post.: (3ª mano, in latino) Io, Nemonius ..., duplicarius della turma di Marius, ho apposto il mio sigillo.*

*(4ª mano, in greco) Io, Iulius Tiberinus, sesquuplicarius della turma di Valerius.*

*(5ª mano, in latino) Io, Turbinus, cavaliere signifer della turma di Proculus.*

*(6ª mano, in latino) Io, Valerius ... Rufus, cavaliere signifer della turma di (?).*

*(7ª mano, in latino) Io, Maximus, duplicarius ... ho apposto il mio sigillo (?).*

*(8ª mano?) ...*

*(9ª mano, in greco) Io, Antonius Sianus (?), ho apposto il mio sigillo (?).*

#### 5–6. *I. domesticorum.*

6. Il nome *Satrianus*, proposto in apparato dai primi editori, sembra interamente leggibile dalla tavola da loro stampata. Macqueron 1945, 135 propone il nome *Saturninus*, ma nota che sarebbe troppo lungo per la lacuna.

8. *I. alii.*

10. *I. ni.*

12. *I. gradu.*

13. I primi editori propongono *patruelis* o *matruelis*, riferito a *frater*.

16. *l. proximis*.

*l. cui*.

21–22, 28–29. Nella sequenza *Antonia Thermoutha matri heredi mei* si è scelto di non correggere a testo le forme devianti, diversamente dai precedenti editori (*Antonia*⟨e⟩ *Thermutha*⟨e⟩ *matri heredi*⟨s⟩ *mei*). Sembra che non si tratti di errori ortografici, ma che *Thermoutha* sia usato come forma base (o trascrizione del dativo greco?) del nome *Thermouthas*, *-atos* (TM Nam 5516) e che *heres* abbia il genitivo in *-i* come un nome di seconda declinazione. Analogamente, non sono state corrette a testo le forme Ἀντωνίς (rr. 48, 70; vd. già Macqueron 1945, 136), Ἰούλις (r. 55), σησκουπλ[ικ]ᾶρις (r. 56).

27. *l. cui*.

32. *l. servum*.

36. *l. vicesimamque*.

38–39. *l. familiam pecu/niamque*.

39. *l. Nemonius*.

40. *l. dupl(icarius)*.

40–41. *l. Iulio / Tiberino sesq(ui)pl(icario)*.

48, 70. Gli *edd.* stampano Ἀντώνιος, ma Ἀντωνίς è forma ben attestata.

49–50. *l. προκειμένην*.

50. *l. ἀνεγνώσθη*.

50–51. *καθα* corretto in *καί*: *iota* può essere, infatti, un'aggiunta successiva secondo i primi editori, che ipotizzavano che il testatore avesse inteso in un primo momento scrivere *καθὰ γέγραπται*.

51. *l. πρόκειται*.

55. *l. Τιβερίνος*.

63. *l. turmae?*

*l. s[ignavi]?*





(r. 4), possibilmente in richiamo alla tradizione locale delle donne tutrici e amministratrici<sup>103</sup>. Il termine *uxor* al r. 1 potrebbe indicare una moglie legittima; secondo Taubenschlag il testatore potrebbe essere un veterano, ma, come osservato da Amelotti, non ci sono elementi significativi a sostegno di questa ipotesi<sup>104</sup>. Egli ha almeno due figlie, Diogenis e Theodora (rr. 5 e 10), che sono destinatarie di disposizioni particolari; sembrerebbe che la sepoltura del corpo sia affidata a soltanto una delle due<sup>105</sup>. Degno di nota è l'uso di due formule per i *legata per vindicationem, habeto* e *d(o) l(ego)*, quest'ultima abbreviata come di consueto (rr. 8 e 10). Diversamente da quanto accade nella maggior parte dei testamenti romani coevi, inoltre, qui le diverse clausole non sono distinte in sezioni tipologiche, con l'inserimento di disposizioni fedecommissarie tra più legati (rr. 1–10) e l'anticipazione della clausola di esclusione del dolo prima di quella funeraria (r. 10).

La clausola codicillare al r. 12 è separata dalla sezione precedente grazie a un *vacat*; lo stesso accade per una disposizione di non facile identificazione al r. 7.

Come tutti i testamenti romani su papiro di questo periodo, è probabile che l'atto sia una copia inclusa nel verbale di apertura. Nel caso presente, tale ipotesi potrebbe essere confermata dalla sequenza *in quo sig(navit) · Ti. [*, aggiunta nello spazio interlineare sopra il r. 18 e poi cancellata, forse durante la cerimonia di apertura<sup>106</sup>; il testo rimasto è troppo poco per sapere se si trattasse dell'esemplare depositato in archivio, di una bozza preparatoria o di una copia, ma l'apparente collocazione della *clausula doli* in mezzo alle disposizioni particolari anziché subito prima della *mancipatio familiae* può costituire un indizio a sfavore di una versione ufficiale<sup>107</sup>. Poiché sembra che essa si riferisca al *familiae emptor*, come fa pensare il prenome *Ti(berius)*, si può pensare che la nota sia stata aggiunta nel posto sbagliato per influsso della menzione dello stesso individuo al r. 17, proprio sopra di essa.

→

[ . . . . . u]xori quāq̄ dīlego quac[um  
 [ . . . muli]ebreṣ̄ quaṣ̄ . . t in domo . [ .  
 [ . . . . . ]m aut aeramenta auṯ [ .  
 [ . . . . . ] . i habeat quam et aneg! [ogistam]

solo in due accordi matrimoniali (per i quali vd. Colella 2021c): *PSIVI* 730, 11; *ChLA* IV 249, *ext.* 12. Cf. *supra*, §II.1.2.2. e §II.2.1.

103 Sul papiro vd. Arangio-Ruiz – Colombo 1950, 122; Taubenschlag 1949, 181; Taubenschlag 1955, 168 n. 59; Amelotti 1966a, 35; Migliardi Zingale 1997a, 25; Montevecchi 1997, 49–52; cf. *ChLA* X 412, I 13 (3). Come osserva Montevecchi, non è necessario pensare a un testatore di bassa estrazione socio-economica. Sulla figura della donna tutrice e amministratrice vd. *supra*, §II.2.2.

104 Taubenschlag 1955, 200 n. 39; cf. Amelotti 1966a, 41 e Marichal in *ChLA* V, pag. 48.

105 Paralleli della clausola funeraria sono soprattutto *P.Select.* 14, 28 (2); *ChLA* X 412, I 11 (3); *P.Oxy.* XXII 2348, II 31–34 (26); cf. Amelotti 1966a, 155–161 e Migliardi Zingale 2005.

106 Arangio-Ruiz – Colombo 1950, 121.

107 Cf. comm. al r. 7.

- 5 [ . . . . . D]iogenidi filiae meae et [  
 [ . . . . . se]rvare sive tutas defun[  
 [ . . . . . ]is distribui. *vac.* Q · q · m[  
 [ . . . . . ] haβeto . . ma Claudi mun .[  
 [ . . . . . ] mensis dr(achmas) Aug(ustas) viginti [  
 10 [ . . . . . T]heodoraē filiae d(o) l(ego) : h(uic) t(estamento) · [d(olus) m(alus)  
 ab(esto).  
 [ . . . . . ] corporis mei curam arbit[ri]o  
 [ . . . . . ] meae committo. *vac.* si qu[id] post hoc  
 [testame]ntum pugillaribus codic[illis vel alio quo]  
 [genere a] me scriptum vel subscri[ptum signatum]q(ue)  
 15 [relinquero] per quot dari aut fieri ius[sero vel vetuero]  
 [id ratum es]se volo ac si hoc testa[m]ento scri-  
 [ptum esset]. f(amiliam) p(ecuniamque) · t(estamenti) · f(aciendi) · {e} <c(au)sa>  
 emit · Ti. Aemi[lius] (?)  
 [lib(ri]pende) . Cl[audio] Unione ant(estatus est) . ` [in quo sig(navit) · Ti. [Aemi-  
 lius (?)]]' [  
 [t(estamentum) f(actum) Oxyrhyn]cho Thebaidis VI Idus [ . . L. Anno Largo]  
 20 [C. Prasti]na Messal[i]no co(n)s(ulibus) an[no X Imp(eratoris)]

10–11 forse *vacat* alla fine della lacuna

1 qua[m] Sanders Arangio-Ruiz et Colombo : q[ua]m Marichal | dilego Marichal : d[i]lego Sanders Arangio-Ruiz et Colombo | fortasse quac[um] vivo cum Sanders in comm. || 2 ]etsi quaē [e]st in domo [ Sanders : pecun]ia si qua(e) est in domo [ Arangio-Ruiz et Colombo : ]eb . si (hab]eba(m) dub. in comm.) qua . . . t in domo [ Marichal : qua] aut in domo Colella || 3 fortasse [aut argentu]m aut aeramenta aut [supellectilem] cum Arangio-Ruiz et Colombo Marichal || 4 fortasse ]si cum edd. | vel aneg[logiston cum Montevocchi 1997, 49 : aneg]logistam (aneg]logista dub. in comm.) Arangio-Ruiz et Colombo Marichal : aneg] (ἀνεκλόγιστος in comm.) Sanders || 5 fortasse D]iogenedi cum Marichal : D]iogenidi Sanders Arangio-Ruiz et Colombo || 6 ]quarentque (ae]quarentque vel]reli]quarentque dub. in comm.) tutas defun[ (a defungor in comm.) Sanders : se]rvare sive tutas defun[cta ea eius Arangio-Ruiz et Colombo Marichal || 7 ]is Sanders : liber]is (vel]libert]is vel]agnat]is in comm.) Arangio-Ruiz et Colombo Marichal | distribui Gilliam 1950, 435 Arangio-Ruiz et Colombo Marichal : dis tribus Sanders | q(-) d(-) s[um] (q(ui)bus) d(e) a(gitur) dub. in comm.) Sanders : *vac.* Q(-) quam Arangio-Ruiz et Colombo : . . . q(-) (q(ue) dub. in comm.) quam [ Marichal || 8 ]em[ ]ç[ ] . ]ma Sanders : om. Arangio-Ruiz et Colombo : ]e . . . t . [ . ]ma Marichal | mun[ Sanders : mun[us dub. Arangio-Ruiz et Colombo Marichal || 9 ] mensis Arangio-Ruiz et Colombo Marichal : ]mens s[ Sanders || 10 ] Theodoraē filiae di[e] hac (h(eres) c(ur)at) dub. in comm.) Sanders : T]heodoraē filiae di] (ectae) h(oc) t(estamento) Arangio-Ruiz et Colombo Marichal || 11 ç[ ]poris mei Arangio-Ruiz et Colombo Marichal : ]ç[ ]poriam mei Sanders : ] . . atoriam (dub. procuratoriam

*legendum*) ei Turner 1948, 147 : ] coram ei Gilliam 1950, 435 | arbi[trio Arangio-Ruiz et Colombo Marichal : arbi[ Sanders || 11–12 heredes] *dub. in comm.* Sanders : Theodora filiae] (*dub.*) Arangio-Ruiz et Colombo Marichal || 12 meae Arangio-Ruiz et Colombo Marichal : meas Sanders | qu[id post hoc Arangio-Ruiz et Colombo Marichal || 13 testame]ntum Arangio-Ruiz et Colombo Marichal : ]ritum Sanders | codic[ibus vel alio Arangio-Ruiz et Colombo Marichal : tantum codic[ibus Sanders || 14 p]r[æ]scriptum Sanders : quo gene]re scriptum Arangio-Ruiz et Colombo Marichal || 14–15 signatumque relinquo] per quot coll. P.Hamb. I 72, II 11 (22) *vel fortasse manu mea sit*] per quot *cum Marichal* : ]cer quot Sanders : manu mea exs]t[et] quot (*quod legendum*) Arangio-Ruiz et Colombo || 15 aut fieri ius[sero Marichal : auspicia iu[ Sanders : aut fieri iu[ssero Arangio-Ruiz et Colombo || 15–16 id ratum es]se Arangio-Ruiz et Colombo Marichal : ]es Sanders | testa[mento scriptum esset Arangio-Ruiz et Colombo Marichal : cessa[ (cessa[tum est] *dub. in comm.*) Sanders || 17 f(amiliam) p(ecuniamque) t(estamenti) f(aciendi) {e} <(ausa) e(mit) Arangio-Ruiz et Colombo Marichal : f(acienda) c(urabit) t(ibi) f(ilia) s(upra) s(cripta) (*Taubenschlag 1949, 182 probante*) *vel* f(ilia) p(ia) t(ibi) f(acet) s(upra) s(cripta) *dub. in comm.* Sanders | *fortasse* Ti. Aem[ilius potius quam Ti. Rem[us *vel* Rem[igius : Tirem[ edd. || 18 libripende *suppl.* Arangio-Ruiz et Colombo Marichal | *post lib(ripende) prænomen supplendum* | Cl]audio Unione Gilliam 1950, 435 Arangio-Ruiz et Colombo Marichal : ]audio (g]audio *dub. in comm.*) unio]nis Sanders | ant(estatus) e(st) *cum Arangio-Ruiz et Colombo Marichal vel fortasse ant(estatus est) et vestigium prænominis* : ani ][ Sanders || 19 t(estamentum) f(actum) *supplevi coll. P.Mich. VII 446, 10 et ChLA IX 399, 11 (1) : d(atum) suppl. Arangio-Ruiz et Colombo : f(actum) suppl. Marichal | vel Oxyryn]cho cum Arangio-Ruiz et Colombo Marichal : ]cho Sanders || 20 Pra]sti]na in comm. Sanders Marichal : ]na Arangio-Ruiz et Colombo | Messal[i]no Sanders Arangio-Ruiz et Colombo : Messal[li]no Marichal | a[nn]o Arangio-Ruiz et Colombo Marichal : a[ Sanders | X *vel* IX *cum Arangio-Ruiz et Colombo Marichal**

*... a mia moglie che amo, con la quale ... cose muliebri che (?) ... in casa ... o oggetti di bronzo o ... abbia, lei che anche esente da rendicontazione ... f a Diogenis, mia figlia, e ... conservare (?) o protette ... che siano distribuiti / ho distribuito ... abbia ... di Claudius ... al mese (?) venti (?) dracme auguste ... f<sup>0</sup> do in legato a mia figlia Theodora. Da questo testamento [sia lontano il dolo malvagio] ... Affido la cura del mio corpo alla volontà ... di mia [figlia (?)] ... Se [dopo questo] testamento f<sup>15</sup> [avrò lasciato] qualcosa di scritto o sottoscritto [e sigillato] da me su tavolette, su codicilli [o su un altro genere di supporto] attraverso il quale avrò ordinato [o vietato] di dare o di fare qualcosa, voglio che sia [considerato] come se [fosse stato scritto] in questo testamento. Per fare il testamento Ti. Aemilius (?) ... ha acquistato il patrimonio familiare, [essendo portatore di bilancia] Claudius Unio, e ha chiamato come primo testimone ... (aggiunto e poi cancellato: nel quale ha sigillato Ti. ...)*  
*[Il testamento è stato fatto a Oxyrhynchus] della Tebaide il 6° giorno prima delle idi ... f<sup>20</sup> sotto il consolato di [L. Annius Largus e C. Prastina] Messalinus, [nel 10°] (op-pure: nel 9°) anno [dell' Imperatore ...]*

1. *I. diligo.*

2. Alla fine del rigo, forse *m* (*m[ea]*?) oppure *a* (*a[ut]*?). Subito prima, il papiro è molto danneggiato; dal punto di vista del senso si potrebbe proporre *qua(e) sunt*, ma questa ricostruzione non spiegherebbe il tratto visibile in alto sul rigo, che può appartenere ad *a* oppure a *b*: sembra preferibile *quas aut* (Colella 2021b, 219) oppure *quas habet*.

4. Mentre Montevecchi 1997, 49 ipotizzava la forma *anegl[ogiston]*, si seguono qui i precedenti editori nell'integrazione *anegl[ogistam]*: l'aggettivo di origine greca, infatti, nelle sue rare occorrenze latine – *ChLA* X 412, I 13 (3); D. 26.7.5.7 (Ulp. 35 *ad ed.*) – appare integrato nel sistema morfologico della lingua di destinazione.

7. Forse *q(uis)q(uis) m[isi] heres erit* etc. In tal caso, la clausola sarebbe in un posto inconsueto (come la *clausula doli* al r. 10): cf. *e.g.* *ChLA* X 427, 8–9 (17).

8. Forse *sibi] habeto arma*.

Forse *Muna[tiani]* oppure *Muna[tii]*, come mi suggerisce R. Ast. Un Claudius Muntianus, notevole alessandrino, è nominato in documenti di Oxyrhynchus datati tra il 120 e il 128 (*P.Lips.* I 112; *P.Mil. Vogl.* I 26, con BL VII 118, e *P.Mil. Vogl.* VI 266; *P.Oxy.* LXXII 4859, 4862–4863; forse *SB XVIII* 13156: vd. Sijpesteijn 1986, 138).

9–10. Non è chiaro se *mensis* si riferisca alla cifra di 20 (?) dracme (20 dracme al mese?) né se questo sia un legato lasciato alla figlia Theodora o ad altro beneficiario oppure una disposizione funebre inserita nella sezione dei legati.

11–12. Forse *arbitrario fideique Theodora* (oppure *Diogenidis filiae] meae*, in alternativa, il testatore potrebbe affidare la cura del suo corpo alla *uxor* citata all'inizio del frammento.

13. *codicillis* è stato integrato su modello di *P.Hamb.* I 72, II 9–10 (22) e di *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 21–22 (4), ma non può escludersi *codicibus* proposto dai precedenti editori. Nelle fonti giurisprudenziali troviamo entrambi i termini in occorrenza congiunta con *pugillares*: D. 33.10.6.1 (Alf. 3 *dig. a Paulo epit.*): *Sed nec pugillares et codices in suppellectili sunt*; D. 50.16.148 (Gai. 8 *ad leg. Iul. et Pap.*): *Non est sine liberis, cui vel unus filius unave filia est: haec enim enuntiatio 'habet liberos' 'non habet liberos' semper pluralivo numero profertur, sicut et pugillares et codicilli*. Se è giusto il calcolo dell'estensione della lacuna, la clausola è più breve rispetto ai paralleli per l'assenza delle opzioni *charta vel membrana*.

15. *I. quod.*

*ius[sero vel vetuero]*. Cf. ἐπιτρέψω κωλύσω τε in *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 25 (4).

18. *ant(estatus est)*, oppure *ant(estatus) e(st)*.

20. Oppure *an[no IX]*.

## 8. *BGUVII* 1695

### Testamento di Safinnius Herminos, soldato della flotta

Philadelphia  
TM 69750

[in latino; su tavolette cerate]  
7 ottobre 157

Edizioni: P. Viereck e F. Zucker in *BGUVII* 1695 (1926); Guéraud – Jouguet 1940, 3–4.

Repertori e sillogi: *AE* 1927 180; Macqueron 1945, 125 n. 3 e 128; Arangio-Ruiz 1952, 206–207; *CPL* 223; Amelotti 1966a, 262–263 num. 7; Migliardi Zingale 1997a, 44–45 num. 8; Nowak 2015a, 354–355; *BL VII* 21; *IX* 28.

Così come *BGU VII* 1655 (9) e *BGU VII* 1696 (18), le tre tavolette superstiti del presente documento furono trovate nel corso degli scavi condotti da F. Zucker a Gharabet el-Gerza nell'inverno 1908/1909<sup>108</sup>. Il testamento, tuttavia, era stato redatto ad Alexandria (B<sup>2</sup>, 4). Del polittico originario restano probabilmente la prima (C) e le ultime due *tabulae* (B; A), come hanno dimostrato Guéraud e Jouguet nell'*editio princeps* del testamento di Antonius Silvanus<sup>109</sup>; la denominazione delle tavolette con lettere dell'alfabeto rispecchia quella della prima edizione di Viereck e Zucker, nella quale esse erano state male ordinate. La tavoletta C (*tab. I pag. post.*) contiene nella pagina interna cerata il nome e la qualifica del testatore<sup>110</sup>, mentre è vuota e non cerata nella pagina esterna; B è scritta su entrambe le facciate e riporta nella *pag. ant.* (B<sup>2</sup>) le disposizioni finali (clausola funeraria, clausola di esclusione del dolo, luogo e data di redazione del testamento), mentre nella *pag. post.* (B<sup>1</sup>) secondo l'*ed. pr.* si legge una data anziché l'attesa sottoscrizione del testatore; infine, A preserva nella *pag. post.* i resti delle sottoscrizioni dei testimoni, mentre la *pag. ant.* è cerata e senza scrittura.

Il fatto che la *tab. I pag. post.* (C) contenesse solo l'identificazione del testatore può essere ricondotto alla volontà di rendere segrete le disposizioni, conformemente al cosiddetto *senatusconsultum Neronianum*<sup>111</sup>. Si può ipotizzare che la *tab. II pag.*

---

108 A causa del fragile stato di conservazione, le tavolette non sono al momento accessibili per un'autopsia né fotografabili; non essendo disponibili immagini, una riedizione delle tavolette è per ora impossibile. Sono grata a M. Gerhardt per la sua disponibilità a controllare gli originali su mia richiesta. Questo confronto ha consentito un progresso nella decifrazione di *tab. B<sup>2</sup>*, r. 3, e ha permesso di appurare che la disposizione dei fori era analoga a quella di *FIRA III* 47 (6) e *BGUVII* 1696 (18). Le misure delle tavolette non mi sono note; un parziale resoconto si trova nell'*ed. pr.* (*BGUVII* 1695, pag. 212).

109 Guéraud – Jouguet 1940.

110 I primi editori pensavano, invece, a un sunto del testamento.

111 P.S. 5.25.6; Suet. *Nero* 17. In particolare nel passo svetoniano si legge *cautum ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis ostenderentur*. Per i

*ant.* fosse bianca (come pensano Guéraud e Jouguet), ma anche che essa contenesse la consueta formula in stile oggettivo *testamentum fecit*, che occorre in tutti i paralleli di cui sia preservato l'inizio<sup>112</sup>. Arangio-Ruiz, dando per certa l'assenza della formula *testamentum fecit*, vi vedeva un indizio (insieme alla mancanza della *mancipatio familiae*) per sostenere che non si trattasse di un atto *per aes et libram* e forse neppure di un testamento<sup>113</sup>.

È degno di nota che già a questa altezza cronologica nelle disposizioni formali manchi la *mancipatio familiae*, che in genere segue la *clausula doli*; è possibile che questa peculiarità vada ascritta alla libertà del testamento militare o a un'omissione involontaria<sup>114</sup>. Il disponente è, infatti, un soldato della *classis Augusta Alexandrina*<sup>115</sup>; ciò che resta delle *adscriptiones* dei *signatores*, in una cavità della tavoletta A<sup>116</sup>, induce a pensare che, come di consueto, essi fossero commilitoni del testatore. La provenienza del documento da Philadelphia lascia ipotizzare che Safinnius Herminos avesse scelto questo villaggio come luogo in cui stanziarsi dopo il congedo<sup>117</sup>.

*C = tab. I pag. post.*

- 1 Safinnius Herminus
- 2 mil(es) classis Aug(ustae) Alex(andrinae)
- 3 tutela vac. Tauro.

*B<sup>2</sup> pag. ant.*

contentus heredi meo . . . ss . . . .  
sepeliri me volo et in corpus meum

---

problemi interpretativi relativi a questo passo vd. Guéraud – Jouguet 1940, 7, con Amelotti 1966a, 177–183. Cf. *supra*, §I.2.1.

- 112 Un'altra ipotesi è che l'espressione *testamentum fecit*, eventualmente in abbreviazione, fosse contenuta nella *tab. I pag. post.* e non sia stata trascritta dai primi editori. La formula è presente anche nel cd. testamento di Dasumius (*FIRA* III 48), conservato per via epigrafica, laddove inizialmente si riteneva che vi fosse un titolo: vd. la riproduzione di Pavese in Purpura 2012, 153–164 e, per una bibliografia aggiornata, Migliardi Zingale 2020, 313 n. 53. Se invece le prime due *cerae* avessero contenuto solo il nome del testatore, la formula introduttiva sarebbe stata scritta probabilmente all'inizio della *pag. 4*. Cf. l'introduzione a *BGU* VII 1696 (18).
- 113 Secondo Arangio-Ruiz 1952, 206–207, «il nome stesso del testamento risulta qui studiosamente evitato»; egli ipotizza su questa base che Safinnius Herminos non avrebbe voluto fare un testamento, ma un codicillo; diversamente Amelotti 1966a, 93. Non è in realtà di grande rilievo in tal senso l'assenza di *t(estamentum)* prima di *f(actum)* in B<sup>2</sup>, 4; l'espressione manca in *P. Diog.* 10, 13 (23), dove forse però non è stata copiata per errore dallo scrivente.
- 114 Amelotti 1966a, 43 n. 3; cf. già Macqueron 1945 e Arangio-Ruiz 1952. Sul *testamentum militis* vd. *supra*, §II.2.4.
- 115 In A, 3 l'espressione *tutela Tauro* indica il genio tutelare della nave di servizio di Safinnius Herminos; cf. Viereck e Zucker nell'*addendum* a *BGU* VII 1695.
- 116 Cf. la *tab. V post.* di *FIRA* III 47 (6).
- 117 Garrido Domené – Pérez Zurita 2022 ipotizzano che il soldato fosse originario di Philadelphia, ma non abbiamo indizi in proposito; la scelta di stanziarsi nel villaggio dopo la *honesto missio* potrebbe anche dipendere dalla comunità di veterani ivi presente.

consumi dr(achmas) Aug(ustas) ducentas. h(uic) t(estamento) · d(olus) m(alus) ab(esto).

f(actum) Alex(andreae) ad Aeg(yptum) Nonis Octobr(ibus) Barbaro et

5 Regulo co(n)s(ulibus) anno XXĪ Imp(eratoris) Caesaris T.

Aeli Hadr[ia]ni Antonini Aug(usti) Pii

mense Phaophi die X̄.

*B<sup>1</sup> pag. post.*

1 ---

2 --- II Kal(endas) ---

3 --- XXIX --- Iulias

4 ---

*A pag. post.*

1 cl(assis) Alexandr(inae)

2 ḡignavī

---

7 ἐξ τάρου πτο[ . ] κλιος πτο[ . ]

---

**B<sup>2</sup>:** 1 ss *pro* s(upra) s(cripto) *Macqueron* || 3 d(enaria) Aug(usta) ducenta. sh · d(olus) m(alus) ab(esto) *edd.* (sh *pro* h(uic) t(estamento) *Macqueron Arangio-Ruiz dub.*) || 4 ḡ f(actum) *dub.* *Viereck et Zucker* : f(acto) *Arangio-Ruiz* || 7 πτο . κλιος *edd.*

**A:** 2 ḡignavī *Macqueron* : ignavī *vel* id navi *Viereck et Zucker*

**B<sup>2</sup>:**

3. Come mi è stato comunicato da M. Gerhardt, dopo *ducenta* è visibile la sequenza *shḡ* (non solo *sh*, come leggevano gli editori precedenti). Ritengo, pertanto, probabile, che non vi sia errore nella clausola di esclusione del dolo e che la *s* appartenga alla desinenza di *ducentas*. La forma femminile plurale del numerale fa sospettare che la cifra precedente non fosse espressa in denari, bensì in dracme. M. Gerhardt mi informa che una *r* molto corsiva è forse visibile dopo la *d* iniziale; perciò a testo si è preferito *dr(achmas)*, forma ben attestata, rispetto a *d(rachmas)*.

7. Dopo πτο è andata persa la cera per un'estensione di ca. 2 lettere.

**A:**

M. Gerhardt mi comunica che le sottoscrizioni appaiono separate tra loro da linee orizzontali e che gli ultimi due righi visibili sono in latino.

## 9. *BGUVII* 1655

### Verbale di apertura del testamento di un ignoto

Philadelphia  
TM 9535

cm 53 x 21 (lxh)

[in greco; su papiro]  
3 giugno 169  
Tav. 7

Edizioni: P. Viereck e F. Zucker in *BGUVII* 1655 (1926).

Repertori e sillogi: Migliardi Zingale 1997a, 49–53 num. 10; Nowak 2015a, 358–360; BL III 21–22; VI 18; VIII 47; IX 28.

Il papiro, trovato da F. Zucker a Gharabet el-Gerza nell'inverno 1908/1909<sup>118</sup>, è scritto sul *verso* contro le fibre e disposto in quattro colonne, la prima mutila a sinistra; sono conservati i margini superiore, inferiore e destro, ma il supporto è molto danneggiato da buchi e da fratture verticali<sup>119</sup>. Sulla stessa facciata sono visibili tracce di un testo precedentemente scritto, con lettere di modulo inferiore, in particolare nel margine superiore della col. III, nello spazio libero al r. 44 e nell'intercolumnio tra le coll. II e III. Il testo sul *verso* è capovolto rispetto alla lista di nomi e cifre leggibile sul *recto*, solo parzialmente pubblicata (*BGUVII* 1620 *descr.*).

Del testamento, confezionato e aperto a Philadelphia (rispettivamente il 14 febbraio e il 3 giugno 169), manca almeno una colonna a sinistra. La parte conservata, infatti, inizia con dei legati (col. I), per continuare con le disposizioni funerarie e con altri fedecommessi (coll. II – III 44); nella col. III, dopo la *clausula doli* e la *mancipatio familiae*, si leggono il luogo e la data di redazione del testamento, ma prima del verbale di apertura (III 60 – IV 71) si trova un'ulteriore disposizione a proposito della schiava Stephanous (III 57 – 59), interpretabile come un codicillo o – a mio avviso più probabilmente – come un'appendice delle disposizioni funerarie, forse in un primo momento dimenticata e in seguito aggiunta dallo scrivente<sup>120</sup>. Il testatore è ignoto, ma i nomi dei testimoni e la provenienza da Philadelphia lasciano ipotizzare che fosse legato alla comunità di veterani del villaggio<sup>121</sup>.

---

118 Cf. *BGUVII* 1695 (8) e *BGUVII* 1696 (18).

119 Poche altre tracce (qui non trascritte) sono visibili su un frammento a sinistra (ca. 5 cm di larghezza), unito al pezzo principale con nastro adesivo. La posizione del frammentino è incerta, ma esso conserva sul *verso* le lettere finali dei righi di una colonna e qualche lettera iniziale della colonna successiva (la col. I?), poiché appare visibile un intercolumnio. La presente riedizione si fonda sull'immagine digitale disponibile in rete (<https://berlpap.smb.museum/03018/>; ultimo accesso: aprile 2024) e sull'esame dell'originale (giugno 2022) per il quale ringrazio M. Gerhardt.

120 Nowak 2015a, 195–196 n. 322; Amelotti 1966a, 45.

121 Il *libripens* Maevius Heraclianus (III 49) potrebbe essere legato al veterano M. Maevius [...] che sottoscrive insieme ad altri testimoni il *verso* del *diploma* restituito da *SBV* 7523 = *FIRA*



Il testo di seguito pubblicato diverge in più punti dall'*editio princeps*, soprattutto nella decifrazione della col. I, contenente *legata per vindicationem* assegnati a vari beneficiari e aventi ad oggetto parcelle di terreno e schiavi. Questa sezione è organizzata in paragrafi, uno per ogni nuovo legatario o gruppo di legatari. L'osservazione della *mise en page* porta a riconoscere tre righe in più rispetto alla prima edizione: 15a, 18a, 19a. Essi non sono spazi interlineari vuoti, ma righe più brevi con cui termina un paragrafo, come dimostrano alcune tracce superstiti e il confronto con I 3, II 41, III 44, III 53, III 59. Il paragone con le altre colonne lascia ipotizzare che il primo rigo di ogni paragrafo fosse in *ekthesis*<sup>122</sup>.

Per i *legata per vindicationem* non è usata solo la comune formula δίδωμι καταλείπω ~ *do lego* + dativo, ma anche ἐχέτω, ἐχέτωσαν ~ *habeto, habento*, con il legatario o i legatari in nominativo. Tra i beneficiari troviamo dei figli del testatore che ricevono un legato κοινῶς ἐξ[ξ] ἴ[σο]υ (I 6–7)<sup>123</sup>; in base all'estensione della lacuna all'inizio del r. 6, sufficiente per un solo nome, è probabile che si tratti di due individui. Essi sono stati già citati nel testamento, come è esplicitato al r. 6: è possibile che siano da identificare con i beneficiari che compaiono in I 1–5 (se si ipotizza che ricevano un legato *aequis partibus* in aggiunta a lasciti singoli) o che a loro siano stati assegnati altri beni nella parte perduta del testamento. In I 16–18 due individui, «entrambi eredi in parti uguali», ricevono un legato, forse la schiava Stephanous<sup>124</sup>; non sappiamo se tali eredi siano da identificare con i due legatari già citati in I 6–7 o se siano le stesse persone che risultano assegnatarie di legati «a carico della propria eredità» (I 4–5 e 19). Un'altra figlia del testatore, come sappiamo da III 24, è Nemesilla, che riceve in legato, tra gli altri beni, dieci (?) arure di terra coltivata a grano e una schiava insieme a suo figlio (I 8–13 oppure 8–15a; vd. comm. al r. 14). Tra i beneficiari del testamento dovevano figurare anche dei figli che si trovano lontani per il servizio militare, ai quali in II 38 – III 44 il testatore ricorda di non avere somme di denaro da lasciare<sup>125</sup>.

Da questo quadro sembra che il disponente avesse almeno quattro figli e una figlia; non sappiamo se avesse istituito eredi tutti i suoi figli, solo i maschi o soltanto due di loro. La situazione è piuttosto complessa: da un lato, infatti, l'espressione ἀμφοτέροι[ς] ἐξ ἴ[σο]υ μέρου[ς] κληρονόμοις (I 17) può far pensare che gli eredi fossero solo due; dall'altro, non essendosi conservati i nomi di questi individui, non è

III 188 (Arsinoites, 153; TM 14027; BL VIII 328; XI 202), proveniente da acquisto, ma redatto a Philadelphia.

122 L'*ekthesis* è qui spesso accompagnata da ingrandimento del modulo della prima lettera. In III 43 l'*ekthesis* è usata ad inizio di colonna benché esso non coincida con l'inizio di un paragrafo. In III 57 il rigo comincia in leggera *ekthesis* rispetto al precedente, ma non rispetto ai righe successivi del paragrafo.

123 Cf. Amelotti 1966a, 120 n. 2, che in base all'*ed. pr.* pensa a un semplice elenco di beni.

124 Ma cf. III 57–59. Sui legati agli eredi vd. *supra*, §II.2.1.

125 In questa disposizione sono citati nello specifico Titanianos, forse uno dei figli del testatore, e Nemesilla.

sicuro che essi siano identici agli altri eredi che sembrano assegnatari di legati (I 4–5 e 19).

Nelle disposizioni funerarie, inoltre, il testatore sembra chiedere ai figli (τέκνα, II 21) che non volessero o potessero contribuire direttamente alla sua sepoltura di dare a Nemesilla una somma «a carico della loro eredità»: se ne può dedurre che fossero eredi solo i figli maschi<sup>126</sup> oppure che fosse dato per scontato che Nemesilla, anch'ella erede, non si sarebbe rifiutata di ottemperare a queste richieste. Un ostacolo risiede nell'incerto uso di τέκνα, in teoria equivalente al latino *liberī*: non è chiaro se il termine sia qui adoperato anche in riferimento a Nemesilla oppure ai soli figli maschi, poiché esso è altrove usato dal testatore solo per questi ultimi, come quando si riferisce a quelli che stanno prestando servizio militare (II 38). Degna di nota è, in tale contesto, l'unica correzione di τέκνα ~ *liberos* in υἱός ~ *filios* in II 37, apparentemente riferita ai figli del disponente; nonostante la frammentarietà del testo, si può proporre la seguente traduzione dei rr. 34–38: «Qualora dunque qualcuno dei miei eredi muoia (?) – che gli dèi non permettano (?) che accada ciò – e se ne vada senza figli, voglio che la sua parte (?) vada ai (miei) figli rimasti in vita». A far ipotizzare che il riferimento sia ai figli del testatore, infatti, è non solo il contesto, ma anche l'affinità con la clausola *si sine liberis decesserit*, nonché con disposizioni analoghe di διαθήκαι locali e di testamenti posteriori al 235<sup>127</sup>; tale clausola va interpretata come restituzione fedecommissaria dopo la morte piuttosto che come sostituzione volgare, come osservato da Amelotti<sup>128</sup>. Se l'uso di υἱός fosse una consapevole traduzione di *filiī*, se ne potrebbe dedurre che il testatore aveva istituito eredi solo i figli maschi e che, in caso di morte di uno di loro, la sua quota sarebbe andata ai fratelli; Nemesilla, il cui legame affettivo col padre traspare dalle disposizioni funerarie, figurerebbe solo come legataria. Tuttavia, permane l'incertezza sulla padronanza lessicale del traduttore (che, come si illustrerà a breve, non è necessariamente da identificare con lo scrivente).

Nemesilla dovrà provvedere per sette mesi agli onori funebri, prendendo una somma di denaro dallo schiavo Kosmos<sup>129</sup>; dopo questo periodo, Kosmos stesso si occuperà per tutta la sua vita della tomba del testatore e nessuno degli eredi avrà potestà su di lui<sup>130</sup>.

126 Di questo avviso Amelotti 1966a, 45.

127 Vd. *supra*, §II.2.2. L'augurio che gli dei possano evitare la cattiva sorte degli eredi non trova riscontri puntuali; cf. però nella διαθήκη *P.Ryl.* II 153, 39 ἐ]ὰν δέ, ὃ μὴ γέ]νοιτο, ἀνθρ[ώπι]νόν τι συνβῆ τῷ υἱῷ μου καὶ κληρονόμῳ Ἑλληνικῷ ἀτέκνῳ ὄντι κτλ.; nel testamento tardo *P.Cair.Masp.* II 67151, 178–179 = *FIRA* III 66 μὴ γένοιτο αὐτῇ τοῦτο μετὰ τὴν ἐμὴν | τελευτήν (cf. la minuta *P.Cair.Masp.* II 67152); nelle fonti giurisprudenziali romane una funzione analoga è svolta da incisi quali *quod abominor* (D. 28.5.86, Scaev. 2 *resp.*; D. 28.6.41.8, Pap. 6 *resp.*; D. 31.88.9, Scaev. 3 *resp.*; C. 6.26.4).

128 Amelotti 1966a, 45 con n. 2 e 125–126. Cf. *BGU* I 326, I 10–13 (14); *P.Oxy.* XXII 2348, I 29–30 (26); *P.Stras.* IV 277, 23–24.

129 Non sappiamo a che titolo Kosmos avesse a disposizione questa somma.

130 Non sembra che Kosmos venga qui liberato e che la *cura sepulchri* a lui assegnata sia una παραμονή (cf. Nowak 2015a, 179 e Strobel 2018, 807, con paragone con *P.Oxy.* XXVII 2474); per le διαθήκαι locali vd. invece Samuel 1965, 296–297, che riconosce come unico caso certo

Il testamento è stato confezionato a Philadelphia e aperto nel Καισάρειον del villaggio<sup>131</sup>. La presenza del protocollo finale dà la certezza che si tratti di una traduzione redatta dopo l'apertura<sup>132</sup>, ma la natura esatta del documento può essere meglio compresa se si osservano, oltre al contenuto, le sue caratteristiche paleografiche e linguistiche.

Il testo è scritto sul *verso* di un foglio di riuso, come *P.Bagnall 5 (25)*; l'ampiezza dell'ultima colonna (ca. cm 8) è approssimativamente la metà rispetto alle altre (ca. cm 13–15) e sono presenti diverse correzioni di mano dello scrivente (I 3, forse 4, 18, II 33, 34, 37, III 44, 54, 60, IV 64). Si tratta, dunque, della traduzione in greco di un verbale di apertura latino, costituente probabilmente una copia privata a uso di uno dei beneficiari; si può pensare che l'organizzazione in paragrafi, ognuno in *ekthesis*, si trovasse già nel protocollo originale.

A un influsso del latino va ricondotta la frequente assenza dell'articolo laddove il greco lo richiederebbe, nonché alcuni errori significativi, in particolare l'uso di πρό come equivalente di *pro* ~ ὑπέρ in II 30; anche espressioni singolari come χωρὶς τέκνων in II 36 possono essere ricondotte a una traduzione meccanica dal latino<sup>133</sup>.

Altre caratteristiche del testo, tuttavia, fanno sospettare che esso non sia la traduzione diretta di un originale latino, ma abbia una storia redazionale più complessa. Esso presenta una concentrazione di errori e imprecisioni che non ha paralleli nella documentazione in esame, in particolare nella *mancipatio* (III 48: σηστ[ε]ρ[τ]ῶν νούμμων χειλίων anziché σηστερτίου νούμμου ἑνός; III 49: ἐ[πρ]ῖατο Πούπλιος Μήριος Ἡρακλιανός invece di ζυγοστατοῦντος Πουπλίου Μηοῦίου Ἡρακλιανοῦ) e nella data di redazione (III 53–56: omissione dei nomi dei consoli e commistione di genitivo e dativo nella datazione per anno di regno). Questi errori sono stati accomunati a quelli sopra descritti, con la conseguente ipotesi che si trattasse di una

---

*PSIXII 1263*; Straus 1988, 890–891 cita anche *P.Oxy.* III 494, ma il caso è dubbio. Sui diversi tipi di παραμονή come contratti di lavoro vd. di recente Freu 2022, 21–59; cf. Yiftach-Firanko 2010b, con precedente bibliografia. Sul rapporto tra παραμονή e diritti di patronato vd. Purpura 2000. Nel contesto di questo documento, Kosmos è definito schiavo del testatore (ἀπὸ Κόσμου [δο]ύλου μου, II 26–27) e la formulazione οὐδεὶς αὐτοῦ ἐξουσίαν ἔξει] [ἀπὸ] ἑκ τῶν κληρονόμων] μου non rientra nelle forme note per esprimere una manomissione diretta (*liber esto / liberum esse iubeo*) o fedecommissaria (*rogo ut manumittas* ... e simili), né sono usati il verbo παραμένω o il sostantivo παραμονή. È forse possibile che qui si ribadisca che Kosmos è sottratto alla *potestas* (~ ἐξουσία, vd. *TLL s.v. potestas*) degli eredi in quanto assegnato in legato a qualcun altro (a Nemesilla, nel caso in cui ella non rientrasse tra gli eredi?) nella parte perduta. Sulla παραμονή vd. Adams 1964; Samuel 1965; introd. a *P.Mich.* X 587; cf. Purpura 2000 e Youni 2010, 321–324. Nowak 2015a, 188–189 pensa alla possibilità che il testatore avesse dato istruzioni su come costruire la sua tomba in un altro documento oppure oralmente.

- 131 Strassi 2006, 239 num. 15. La notizia dell'apertura a Philadelphia, nonostante i Καισάρεια siano altrimenti attestati in Egitto solo nelle *poleis* e nelle metropoli, non sembra dovuta a un errore dello scrivente, visto che del Καισάρειον di Philadelphia abbiamo notizia anche in *SB* V 7523 = *FIRA* III 188 = Strassi 2006, 239 num. 13. Come afferma Nowak 2020b, 116, sulla scorta di Strassi 2006, 224–225, una ragione può essere la connotazione 'urbana' del villaggio.
- 132 Nell'*ed. pr.* (pag. 178) si ipotizza che vi fosse un titolo simile a quello di *BGUI* 326 (14).
- 133 Per l'incertezza nell'uso di τέκνα vd. pagg. 217 e 220.

traduzione dal verbale latino fatta da qualcuno che avesse poca familiarità con la terminologia giuridica<sup>134</sup>. Alcuni di essi, tuttavia, sono più facilmente comprensibili ipotizzando che questo esemplare sia la copia di un antigrafo in greco piuttosto che la traduzione diretta di un testo latino. In III 48 il sorprendente  $\sigma\eta\sigma\tau[\epsilon]\rho[\tau\acute{\iota}\omega\nu \nu\acute{o}\mu\mu\omega\nu \chi\epsilon\iota\lambda\acute{\iota}\omega\nu$  si spiega difficilmente con il fraintendimento o con l'arbitraria modifica del latino *sestertio nummo uno*, mentre è più facile pensare che lo scrivente avesse letto un'espressione quale  $\sigma\eta\sigma\tau(\epsilon\rho\tau\acute{\iota}\omega) \nu\acute{o}\mu\mu(\omega) \alpha^{135}$ , non comprendendo il valore numerico di  $\alpha$  (1 anziché 1000) e, di conseguenza, sciogliendo al plurale le abbreviazioni<sup>136</sup>. Anche in III 49 è difficile attribuire l'uso di  $\acute{\epsilon}\pi\rho\acute{\iota}\alpha\tau\omicron$  + nominativo per indicare il *libripens* a un'errata resa dell'ablativo assoluto latino (*libripende* NN), che sarebbe stato più facilmente tradotto da un grecofono con un genitivo o un dativo assoluto; considerato che in III 47 la stessa costruzione è correttamente usata come equivalente di *emit* + nominativo, è verosimile che si tratti di un errore dovuto al processo di copia dal greco: lo scrivente può aver erroneamente ricopiato  $\acute{\epsilon}\pi\rho\acute{\iota}\alpha\tau\omicron$ , che leggeva subito sopra, aggiungendovi un soggetto in nominativo. Nella datazione per anno di regno (III 54–56), in dipendenza da ( $\acute{\epsilon}\tau\omicron\upsilon\varsigma$ )  $\theta$  è usato prima il dativo (correggendo al plurale l'iniziale forma singolare), poi il genitivo; il ricorso al dativo è probabilmente dovuto all'influsso della precedente datazione consolare (dove il dativo traduce l'ablativo assoluto latino, secondo una prassi consueta) piuttosto che a una trasposizione della sintassi latina, in cui lo scrivente avrebbe ugualmente trovato il genitivo in dipendenza da *anno* (*anno IX Imperatoris Caesaris*...). Quanto all'omissione dei nomi dei consoli in III 53, essa nell'*editio princeps* è stata messa in relazione con l'espressione  $\acute{\upsilon}\pi\acute{\alpha}\tau\omicron\iota\varsigma \tau\omicron\iota\varsigma \omicron\acute{\upsilon}\sigma\iota$ , che indicherebbe un riferimento agli stessi consoli sopra nominati<sup>137</sup>: l'espressione, dunque, sarebbe stata usata correttamente in *BGUI* 326, II 11 (14) – poiché i consoli erano stati già nominati in II 7 –, mentre sarebbe un errore nel presente papiro, visto che occorrerebbe nella datazione del testamento e non in quella del verbale di apertura. Giustamente K.A. Worp ha osservato che il significato dell'espressione non può essere un riferimento ai consoli prima nominati, visto che le due datazioni in *BGUI* 326 (14) si riferiscono ad anni diversi<sup>138</sup>; egli ritiene che  $\acute{\upsilon}\pi\acute{\alpha}\tau\omicron\iota\varsigma \tau\omicron\iota\varsigma \omicron\acute{\upsilon}\sigma\iota$  indichi l'ignoranza del nome dei consoli di quell'anno. La conclusione cui giunge lo studioso, però, non può valere per il presente documento: diversamente da *BGUI* 326 (14), infatti, qui il testamento e il verbale di apertura sono datati allo stesso anno, rispettivamente al 14 febbraio (III 52–56) e al 3 giugno del 169 (III 62 – IV 70), in

134 Migliardi Zingale 1997a, 52–53; sugli errori di questo testo cf. Amelotti 1966a, 167 n. 2.

135 Cf. *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 28 (4).

136 Sicuramente ciò è dovuto a un'ignoranza del valore simbolico della *mancipatio*, come affermano Migliardi Zingale 1997a, 52 e Nowak 2015a, 22. Ciò non esclude, comunque, un antigrafo in greco: l'espressione *sestertio nummo* I occorre in abbreviazione nei latini *ChLA* X 412, II 1 (3) e *P.Hamb.* I 72, II 18 (22), ma sarebbe più difficile ipotizzare l'errata comprensione del numerale latino *I*. L'ipotesi del fraintendimento di  $\alpha$  come «mille» era stata già avanzata in commento nell'*ed. pr.* e accolta da Wilcken 1927, 292–293, con rimando a *P.Hamb.* I 73, 14 (15).

137 Questo è il significato di  $\tau\omicron\iota\varsigma \alpha\upsilon\tau\omicron\iota\varsigma \acute{\upsilon}\pi\acute{\alpha}\tau\omicron\iota\varsigma$ : cf. e.g. *BGU* XIII 2244, 13 (11).

138 Worp 1990 = BL IX 28.

entrambi i casi con data romana (consolare) e locale (per anno di regno)<sup>139</sup>. I nomi dei consoli mancanti nella prima datazione sono gli stessi che si trovano esplicitati nella seconda. Inoltre, la stessa espressione ὑπάτοις τοῖς οὖσι, non letta nella prima edizione, ricorre dopo i nomi dei consoli anche nella datazione del protocollo di apertura (IV 65). È, dunque, possibile che nel primo caso si tratti di una semplice omissione e che in entrambi sia stato usato un dativo assoluto con participio espresso (laddove in latino si trovava l'ablativo assoluto nominale). Infine, come anticipato, troviamo alcuni errori commessi dallo scrivente e da lui corretti nell'interlinea (e.g. II 33, 34–35; III 54) o di seguito nel rigo (II 37). Con riferimento a quest'ultimo caso, anche la già citata correzione di τέκνα in υἰούς non può essere attribuita con certezza a un ripensamento sulla giusta traduzione dal latino: a farne dubitare concorre (oltre agli elementi già discussi, che configurano il testo come una copia di bassa qualità di una traduzione greca) il fatto che l'articolo e il participio sono al maschile plurale (ἐπὶ τοὺς παρόντας [τέκν[α]] υἰοὺς με[τ]ελθεῖν) e quindi concordano con υἰούς anziché con τέκνα; la presenza di τέκνα sia al rigo superiore (in genitivo) che a quello inferiore rende probabile, perciò, che si tratti di un mero errore di copia. Se così fosse, l'uso di τέκνα in riferimento ai soli figli maschi (III 38) andrebbe attribuito all'antigrafo.

In base a queste considerazioni si può ipotizzare che il testo sia una copia poco accurata, fatta a uso di uno dei beneficiari, di una traduzione greca di un verbale di apertura di testamento in latino<sup>140</sup>; a questo antigrafo greco va probabilmente fatto risalire il singolare uso di πρό (invece di ὑπέρ) come equivalente di *pro* in II 30, mentre altri errori e peculiarità linguistiche sono da ascrivere a colui che ha confezionato la presente copia.

↓

Col. I

[..... ἐν] τόπῳ Καίσαρος ἀρούρας σιτικὰς γ̄, ὁμοίως  
 [ἀρούρας σιτι]κὰς γ̄ ἐν τόπῳ Κάλλω[νο]ς, καὶ περὶ κόμ(η)ν  
 [..... ἀρ]ούρας σιτικὰς [ι.] ις̄ vac.  
 [.....] ιος ..... ιαγος ἐχέτω ὑπὲρ [.] κλη-  
 5 [ρονομίας ἐα]υτοῦ περὶ κόμην Φιλαδέλ(φειαν) ἀρούρας σιτικ(ὰς) [.]  
 [.....] ακεν ..... [τ]έκνα μ[ο]υ [τὰ] προγεγραμμ(ένα)  
 [.....] ἐχέτωσαν κοινῶς ἐ[ξ] ἴ[σο]υ [.] κ . . . . η( )  
 [..... Νεμεσ]ίλλη δίδωμι καταλείπ[ω] ἀ]ρούρας σιτικὰς ε̄  
 [ἐν τόπῳ .....] ις, ὁμοίως ε̄ ἐν τόπῳ [.] σερκις, καὶ παι-  
 10 [δίσκην .....] ροῦν καὶ τέκν[ο]ν αὐτ[ῆ]ς Σαραπίωνα  
 [..... ἀπὸ] τῶν ἀδελφ[ῶ]ν ἐαυ[τ]ῆ[ς] λήμψεται κ.  
 [.....] φοίνικ[ος] πατητοῦ ἀρ[τά]βην μίαν

139 Dal punto di vista del *layout*, si noti che le date per anno di regno sono graficamente separate rispetto a quelle consolari (III 53 e IV 65), poiché lo scrivente va a capo per la datazione locale.

140 Un parallelo potrebbe trovarsi in *BGU*XIII 2244 (11). Sulla classificazione di *BGU*VII 1655 (9) vd. *supra*, §I.2.2.5.

- [ . . . . . ] μη ἐν Φ[ιλα]δελφείᾳ μέ[ρο]ς ἐν πατρικο[ῦ]  
 [ . . . . . ] . . . . [ . . . ] ἐχέτω[ . ]ν χέρσων [ . . . ]  
 15 [ . . . . . ] . . . κ[ . . . ] κατεσκευ[ασ]μένα καὶ φυ-  
 15a ] . vac.  
 [ . . . . . ] . . . στ[ . . . ] . ιω τ[ῶ] προγε[γρα]μμένωι  
 [ . . . . . ] ἀμφοτέροι[ς] ἐξ ἴ[σου] μέρου[ς] κληρονόμοις  
 18 [ . . . . . ] [ . . . ] [ . . . . . ] Στε[φ]ανούν || . . . . || θι  
 18a ] vac.  
 19 [ . . . . . ] . ἐχ[έ]τω ὑπ[ε]ρ κ[ληρον]ο[μ]ί[α]ς αὐτοῦ  
 19a ]ι . vac.

## Col. II

- 20 ἵς περιστολὴν τοῦ σώματός μου ἰσενενκέτωσαν  
 τα . . . μου προγεγραμμένα τέκνα δραχμᾶς .  
 . . . . . ἐὰν δέ τις ἐξ αὐ[τ]ῶν μὴ . . . [ . ]ηθη[ . ] . .  
 . . . . . ὑπ[ε]ρ κληρο[νο]μ[ί]ας αὐτῶν [ . . . ] δρ[αχμᾶς] τ . .  
 δοθῆναι θέλω θυγατρί μου Νεμε[σίλλη]η . . . .  
 25 ἵνα τ[ῆ] ἐαυτῆς θελή[σ]ει καὶ δαπανήσῃ [ἵ]ς τὸ  
 σῶ[μά] μου· ὁμοίω[ς] αὐτῆ Νε[με]σίλλα ἀπὸ Κόσ-  
 μου [δο]ύλου μου λήμψεται [ . ] . γ καὶ δηνάρια γ  
 ἕω[ς] ζ[ ] μηνῶν ἐγ[γ]υτέρων [με]τὰ τὴν τε[λ]ευτήν  
 μο[υ] ἵς δαπάνην τοῦ σώματός[μ]ου ἀναλω[θ]ῆναι  
 30 πρὸ [πε]ριστολῆς μου. μετὰ . . [ . . ] ἐπτάμ[η]νον  
 Κόσ[μ]ος ὁ προγεγ[ρ]αμμένος ἀσχολάσει καὶ δου-  
 λεύσει[τ] τῷ τάφῳ μου ἐφ' ὅ[σ]ον ζῆ καὶ οὐδεὶς  
 αὐτοῦ ἐξουσίαν ἔξ[ε]ι || ἀπὸ || ἕκ' τῶν κληρονόμω[ν] μου.  
 ἐὰν δέ τ[ι] || [ . . . . ]ων ἀνθρώπ[ι]νον, [δ] οἷ θεοὶ μὴ [π]οιῆ-  
 35 σαι συντ[ . . . . . ] , πάθη' || [ . . . . . ] τις || .ερ . το|| τῶ[ν] κληρονό-  
 μων [μ]ου καὶ χωρὶς τέκνων ἀπογένηται, αὐτοῦ  
 ημ [ . . . ] ἐπὶ τοὺς παρόντας || τέκν[α] || υἱοὺς με[τ]ελθεῖν  
 θέλω. γεινώσκειν θέλω τέκνα μου στρατευόμενα),  
 ἐπειδὴ διὰ τὴν στρατείαν ἄπεισιν, μη[δέ]ν μοι ἐν  
 40 δραχ[μ]αῖς Σεβασταῖς τὸ καθόλον ὑπάρχειν ἢ κα-  
 ταλ[ε]λιφέναι, ἵνα μὴ τοῖς ἀδ[ε]λφοῖς ἐαυτῶν vac.  
 [ . . . λόγ]ους (?) παρέξονται ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ πράγματος

## Col. III

- καὶ ὁμοίως ὑπὲρ ἐνδυμενείας Τιτανιανῶ καὶ Νεμε-  
 σίλλη. || ταυτ[ ] vac.  
 45 ταύτ[η] τ[ῆ] διαθήκη δ[ό]λος π[ον]ηρὸς ἀπέστω· [οἶκε-]  
 τεῖ[αν] χρή[μ]ατα τε τῆ[ς] διαθήκ[ης] γ[ιν]ο[μ]ένης  
 ἐπρίατο Μάρκος Ἰούλιος . . . . ἀκοσα . . . . [ .  
 σηστ[ε]ρ[τ]ί[ων] νούμων χειλίων, vac.

- 50 ἐ[πρ]ίατο Πούπλιος Μήγιος Ἡρακλιανός,  
 ἀ[ν]τεμαρτύρατο Λούκιος Ἰγνάτιος Σατορνεῖλος.  
 δι[τ]αθήκη ἐγένετο ἐν Αἰγύπτῳ νομῶ Ἄρσινο-  
 ἴ[τ]η ἐν κώμη Φιλαδελ(φεία) πρὸ 15 Καλανδῶν  
 Μ[α]ρτίων ὑπάτοις τοῖς οὔσι *vac.*  
 (ἔτους) θ' Αὐτοκράτορ[τ]ι' σι' Καίσα[ρ]ι' ρσι' Ἀντωνίνῳ καὶ Οὐήρῳ  
 55 Ἀυ[γ]οῦστοις Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθι-  
 κῶν Μεγίστων μηνὸς [Ἑλ]λήνων Μεχειρ κ.  
 Στεφανοῦν δούλην μου κελεύω μὴ ἀναχω-  
 ρεῖ[ν] αὐτὴν ἀπὸ τῆς κώμης ἄχρι τῆς πε[ρ]ιστο-  
 λῆς μου. *vac.*  
 60 ἡνύχη καὶ ἀγγεγνώσθη ἐν αὐτῷ τῷ νομῶ καὶ [[κ]ω]  
 κώμη ἐν τῷ Καισαρείῳ παρόντων σφραγιστῶν  
 ἐπ[ι]γόντων καὶ σφραγεῖδες ὑγιαῖς πρὸ γ' Νονῶν  
 Ἰουνίων ἐπὶ Κουίντῳ Σοσσίῳ Πρέισκῳ

*Col. IV*

- Πουπλίῳ Κ[ουίντῳ] οἱ[λί]φ' Ἀπολι-  
 65 ναρίῳ ὑπάτοι[ς] τοῖς οὔσι, *vac.*  
 (ἔτους) θ' Αὐτοκ[ρ]άτο[ρος] Καίσαρος  
 [Ἀν]τωνί[νου] Σεβαστ[ῶ]  
 [Ἀρμενια]κῶ [Μη]δικῶ  
 [Παρθικ]οῦ Μεγίστου  
 70 μην[ι] Παο[τι]νι ἡμέρα θ'  
 . . . . .

**I:** 2 κω<sup>μ</sup> || 4 probabilmente in *ekthesis* || 5 φιλαδε<sup>λ</sup> | σιτι<sup>κ</sup> || 6 probabilmente in *ekthesis* || 7 . . . . .<sup>η</sup> || 8 probabilmente in *ekthesis* || 13 o 14 probabilmente in *ekthesis* || 16 probabilmente in *ekthesis* || 19 probabilmente in *ekthesis* | κ]ληρον[ο]<sup>μ</sup>

**II:** 20 in *ekthesis* || 21 alla fine del rigo, cifra soprallineata illeggibile || 23 δρ ] || 34 in *ekthesis* || 38 στρατευ<sup>μ</sup>

**III:** 43 in *ekthesis* || 45 in *ekthesis* || 51 in *ekthesis* || 52 φιλαδε<sup>λ</sup> || 54 in *ekthesis* | L || 57–59 leggermente sporgenti a sinistra || 60 in *ekthesis*

**IV:** 64 leggermente in *ekthesis* || 66 in *ekthesis* | L

**I:** 2 ἄλλας *dub.* *Viereck et Zucker* || 3 [Dorfname, wohl abgekürzt ἀρ]ούρας *Viereck et Zucker* | β]. τῶ *Viereck et Zucker* || 4 ]θιος [ . . . ] . ν . . σ . ειω ὑπ[ . . ] . [ . . ] . . κλη- *Viereck et Zucker* 6 ]λαβεν . . τὰ [τ]έκνα *Viereck et Zucker* || 7 ] . . ε ἐχέτωσαν κοινῶς [ . . . . . ] κιανοι Πτολ( ) *Viereck et Zucker* || 9 *non suppl.* *Viereck et Zucker* || 10 τέκνα *Viereck et Zucker* || 11 [καὶ Name ] *Viereck et Zucker* | ἐσω[τ] . [ . . ] η . . ται *Viereck et Zucker* || 12 φοίνικ[ος] πατητοῦ *J. Bingen (BL VI 18)* : ]ν φοινικ[ῶν]α τητου[ . . ] ρ[ . . ] . . μιαν[ *Viereck et Zucker* || 13 μ . [ . . ] ρ . . . . . κο[ *Viereck et Zucker* || 14 ]θη[ . . . . . ] ἐχέτω[σα]ν χερσῶ . . [ *Viereck et Zucker* || 15

]ωχαλκ[...], κατεσκευ[α]μένα και ..[ *Viereck et Zucker* || 17 ἀ]μότεροι  
[.].ε[.] μέρου[ς] κληρονομ[.] *Viereck et Zucker* || 18 ][...]  
Στε[φ]ανοῦν ... *Viereck et Zucker* || 19 ]... κληρον [.] , ἑαυτοῦ *Viereck et Zucker*

II: 21 τ[ᾶς] ὑ[πὲρ] [ἔ]μοῦ προγεγραμμένα[ς] τέσσαρες (1. τέσσαρας) δραχμᾶς *Viereck et Zucker*  
|| 22 [.].[.]κο... *Viereck et Zucker* | μὴ [.] .θη[.] .[ (fortasse δυν]ηθῆ in comm.) *Viereck et Zucker* || 23 ...[.....] κληρο[.] .[.]ο...[...],... (δραχμ )  
τ... *Viereck et Zucker* || 25 ἴνα τ[.] *Viereck et Zucker* || 26 Νε[με]σύλλα [- - -] ἀπὸ  
*Viereck et Zucker* || 28 ἔω[ς] η] μηνῶν in comm. *Viereck et Zucker* || 29 μο[υ] δαπάνην  
*Viereck et Zucker* || 30 ἐπτάμηνον in comm. *Viereck et Zucker* || 34 ἐὰν δὲ [.]  
[.].[.]ων] ἀνθρώπ[ι]νον *Viereck et Zucker* || 35–36 σαι σα ...η[- - -] .σθ[ε]ρ .το...[.]  
κλ[η]ρονομ[ί]μων ... και *Viereck et Zucker* || 37 ημο[.] *Viereck et Zucker*

III: 44 [ταυτ] *omiserunt Viereck et Zucker* || 46 χρή]ματα  
[.....].[.....].[.]...[.....] *Viereck et Zucker* || 47 Ἰούλιος  
[.....]μα .εια [.]... *Viereck et Zucker*

IV: 64 κ[.]...ω] *Viereck et Zucker* || 65 ὑπάτοι[ς] ... *Viereck et Zucker* || 70 [μηνί]  
Προ[τ]ινι ... vel [.....] Προ[τ]ινι μηνί J. *Sijpesteijn (BL VIII 47)* : [.....]  
Προ[τ]ινι ... [ἡμ]έρα θ *Viereck et Zucker* || 71 ...υ — *Viereck et Zucker*

I: ... [nella] località di Cesare 3 arure di terra coltivata a grano, ugualmente 3 [arure] di terra coltivata a grano nella località di Kallon, e intorno al villaggio di ... 16 (?) arure di terra coltivata a grano.

[...]ianus abbia oltre alla / sul conto della sua parte di eredità ... arure di terra coltivata a grano intorno al villaggio di Philadelphia.

... i miei figli sopraccitati <sup>β</sup> abbiano in comune in parti uguali ...

A Nemesilla do in legato 5 (?) arure di terra coltivata a grano [nel luogo ...], ugualmente 5 (arure) nel luogo ... <sup>β0</sup> e la schiavetta [...]rous e suo figlio Sarapion. NN [dai] suoi fratelli prenderà ... un'artaba di datteri pressati ...

... a Philadelphia una parte del ... paterno ...

... abbia / abbiano ... di terra arida ... <sup>β5</sup> preparati e ...

Al sopraccitato NN e a NN, entrambi eredi in parti uguali, ... Stephanous ...

NN abbia oltre alla / sul conto della sua parte di eredità ...

II: <sup>β0</sup> Per la preparazione alla sepoltura del mio corpo i miei figli sopraccitati spendano ... dracme; qualora però qualcuno di loro non [volesse spenderle ?], voglio che siano date a mia figlia Nemesilla ... oltre alla / sul conto della loro parte di eredità, <sup>β5</sup> affinché secondo la sua volontà li spenda per il mio corpo. Ugualmente la stessa Nemesilla prenda dal mio schiavo Kosmos ... e 3 denari fino ai successivi [7] mesi dopo la mia morte da versare [per] la spesa per il mio corpo <sup>β0</sup> per (?) la mia sepoltura. Dopo sette mesi ... il sopraccitato Kosmos si occuperà della tomba e la servirà per tutto il tempo in cui vivrà e nessuno tra i miei eredi avrà potestà su di lui.

Qualora dunque muoia – che gli dei non permettano (?) che ciò accada – <sup>β5</sup> qualcuno (?) dei miei eredi e se ne vada senza figli, voglio che la sua parte (?) vada ai (miei) figli rimasti in vita. Voglio che i miei figli che sono nell'esercito sappiano, poiché



sono lontani a causa del servizio militare, <sup>f<sup>40</sup></sup> che non possiedo né ho lasciato alcun capitale in dracme auguste, affinché non debbano rendere conto (?) ai loro fratelli di questa faccenda

III: e ugualmente delle masserizie a Titanianus e Nemesilla.

<sup>f<sup>45</sup></sup> Da questo testamento sia lontano il dolo malvagio. Per fare il testamento M. Iulius ... ha acquistato il patrimonio familiare per mille (!) sesterzi, <sup>f<sup>50</sup></sup> Mevius Heraclianus ha acquistato (!), e ha chiamato come primo testimone L. Ignatius Saturninus.

Il testamento è stato fatto in Egitto, nel nomos Arsinoites, nel villaggio di Philadelphia, nel 16° giorno prima delle calende di marzo, essendo consoli - - -, nel 9° anno degli Imperatori Cesari Antonino e Vero <sup>f<sup>55</sup></sup> Augusti Armenici Medici Partici Massimi nel 20° giorno del mese dei Greci Mecheir.

Ordine che la mia schiava Stephanous non si allontani dal villaggio fino alla mia sepoltura.

<sup>f<sup>60</sup></sup> (Il testamento) è stato aperto e letto nello stesso nomos e nello stesso villaggio, nel Cesareo, alla presenza dei signatores, i quali hanno riconosciuto che i loro sigilli erano intatti, il 3° giorno prima delle none di giugno, sotto il consolato di Quintus Sossius Priscus e

IV: di Publius Caelius Apollinaris, <sup>f<sup>65</sup></sup> nel 9° anno dell'Imperatore Cesare Antonino Augusto Armenico Medico Partico Massimo, nel mese di Payni, il giorno 9 ...

Col. I:

1–2. Per il *topos Kaisaros* vd. TM Geo 479; per il *topos Kallonos* vd. TM Geo 985.

2–3.  $\pi\epsilon\rho\acute{\iota}\ \kappa\acute{\omega}^{\mu}(\eta\nu) \mid [\Phi\iota\lambda\alpha\delta\acute{\epsilon}\lambda\alpha(\phi\epsilon\iota\alpha\nu)]?$  Cf. r. 5.

4. Forse  $\text{Τίτιανος}$  (TM Nam 12580); non c'è spazio per  $\text{Τίτανιανός}$  (cf. r. 43).

4–5. L'espressione  $\acute{\upsilon}\pi\epsilon\rho\ \kappa\lambda\eta\mid[\rho\nu\nu\omicron\mu\acute{\iota}\alpha\varsigma\ \acute{\epsilon}\alpha]\nu\tau\omicron\upsilon$  è integrata sulla base del r. 19, dove occorre senza articolo e in abbreviazione; ciò non è necessariamente problematico, considerato il livello di informalità del testo e la frequente omissione degli articoli (per probabile influsso del latino). È possibile che  $\alpha\upsilon\tau\omicron\upsilon$  fosse stato inserito erroneamente dallo scrivente dopo  $\acute{\upsilon}\pi\epsilon\rho$  e poi cancellato o corretto in sovrascrittura ( $\mid\alpha\mid\acute{\upsilon}\mid\tau\omicron\upsilon\mid$ ). Nell'espressione il genitivo indica l'erede; la parola  $\kappa\lambda\eta\rho\nu\nu\omicron\mu\acute{\iota}\alpha$  sembra qui indicare la quota ereditaria piuttosto che l'intera eredità: cf. rispettivamente *BGU* I 326, I 11 (14), τὸ μέρος τῆς κληρονομίας ἑαυτῆς, e *P.Oxy.* VI 907, 8 e 12, ὑπὲρ τῆς κληρονομίας τῆς ἐμῆς. Vd. *supra*, §II.2.1.

7. Il fatto che l'*ed. pr.* leggesse solo in questo punto un'assegnazione di legato ( $\acute{\epsilon}\chi\acute{\epsilon}\tau\omega\sigma\alpha\nu\ \kappa\omicron\iota\nu\omega\varsigma$ ) ha portato Amelotti 1966a, 120 n. 2 a pensare che qui il testatore procedesse a un semplice elenco di beni. La sezione dei legati di questo testamento presenta, invece, più beneficiari, come mostrato nell'introduzione. Alla fine del rigo, forse  $[\omicron\iota\acute{\iota}\kappa\acute{\iota}\alpha\nu]$ , ma la lettura è molto incerta.

8. All'inizio della lacuna forse solo  $\kappa\acute{\alpha}\iota$  o un'altra congiunzione, possibilmente in *ekthesis*; manca lo spazio per  $\theta\upsilon\gamma\alpha\tau\acute{\rho}\iota\ \mu\omicron\nu$  (ma forse il genitivo era omesso).

9. I due *topoi* non sono al momento identificati. Il secondo potrebbe terminare in  $-\beta\iota\varsigma$  anziché in  $-\kappa\iota\varsigma$ , ma la sequenza non risulta comunque compatibile con  $\text{Τκερβις τόπος}$  (TM Geo 2436), peraltro nella *meris* di Polemon.

11. Il soggetto grammaticale (forse in lacuna all'inizio del rigo) o logico sembra Nemesilla; per ἀπὸ τῶν ἀδελφ[ῶ]ν ἕαν[τ]ῆ[ς] λ]ήμψεται, cf. II 26–27.

12. Forse κ]αί.

Sul φοίνιξ πατητός vd. Mayerson 2001; cf. Gonis 2018, num. 1.

13–14. Forse πατρικο[ῦ] | [κλήρου κτλ.

14. Il fatto che al rigo precedente il paragrafo non finisca induce a ipotizzare che si tratti ancora di legati assegnati a Nemesilla. In tal caso, sarebbe preferibile ἐχέτω [ ]ν (forse [τῶ]ν?) rispetto ad ἐχέτω[σα]ν, proposto nell'*ed. pr.*

Dopo χέρσων, forse ἐν.

15. Alla fine del rigo forse una forma di φυλάσσω; è possibile che lo scrivente abbia terminato la parola (e il periodo) all'inizio, non preservato, del rigo successivo, e poi avesse cominciato una nuova clausola nel nostro r. 16.

15a. Rigo non trascritto nella prima edizione, in cui si dà notizia di uno spazio maggiore tra i rr. 14 e 15.

18. La parte iniziale del rigo è molto lacunosa, ma il contenuto era verisimilmente: δίδωμι καταλείπω δούλην μου (ὀνόματι ?) Στε[φ]ανοῦν *vel sim.* Stephanous è la schiava di cui si parla in III 57.

18a. Rigo non considerato nella prima edizione.

19a. Rigo non trascritto nella prima edizione. Probabilmente [ἐν τόπῳ ΝΝ ἀρούρας σιτικὰς] ιξ̄ oppure ιε̄.

#### Col. II:

20. I. εἰς; I. εἰσενεγκέτωσαν.

21–22. Forse all'inizio del rigo τὰ ὑπ' ἐμοῦ προγεγραμμένα τέκνα, anche se l'inserimento del complemento d'agente in questa sede non corrisponde all'uso. In τέκνα, l'asta destra di *ny* sale in alto a destra, come in ἰσενεγκέτωσαν del r. 20, e incontra la diagonale destra di *alpha*. Il punto è molto danneggiato, ma la lettura è supportata dal confronto con il r. 6 e da alcune considerazioni sintattiche e contenutistiche: se si accetta la lettura dell'*ed. pr.*, infatti, manca il soggetto del verbo e si ha un riferimento alle «quattro dracme sopraccitate» dal testatore, che risulta strano sia per l'esiguità della somma sia perché essa non risulta prima menzionata. È probabile, invece, che δραχμάς fosse seguito, al r. 22, dalla cifra corrispondente; quest'ultima poteva essere espressa in lettere, oppure espressa in numeri e seguita da una cifra in denari (cf. r. 27, comm.).

22–23. Alla fine del r. 22, oltre al δυνθῆ proposto in commento dai primi editori, si può pensare anche a βουληθῆ, da loro escluso. Al r. 23, forse αὐτῶν oppure ἑαυτῶν, riferito agli eredi come soggetto logico; poco dopo, δρα(α)χμάς è seguito da una sinusoide, un segno di abbreviazione oppure il simbolo per le dracme, ripetuto per errore. La cifra presenta una barra orizzontale più lunga a destra che a sinistra: oltre a τ è possibile anche γ (cf. ἀρούρας σιτικὰς γ̄, r. 1, dove è meno sporgente a sinistra); se la traccia seguente corrispondesse al simbolo per denari (⊗), γ sarebbe preferibile.

25. Per la presenza di καί, θελ[ή]σει e δαπανήσει sono stati interpretati o entrambi come verbi (Migliardi Zingale 1997a, 51) o entrambi come sostantivi (Nowak 2015a,

360). Considerato il precedente ξαυτῆς, propongo di intendere θελ[ή]σει come sostantivo (θέλησις) e δαπανήσει come verbo (δαπανάω), altrimenti mancante; resta dubbio il senso da dare a καί («anche»?). Per l'uso di ἴνα con l'indicativo futuro cf. r. 42. Alla fine del rigo, [ι]ς (*l.* [εἶ]ς) è stato integrato in linea con l'*usus* dello scrivente, ma è possibile anche [εἶ]ς.

26. *l.* ἡ αὐτή.

27. Se λήμψεται fosse seguito da δρ(αχμάς), non si capirebbe la cifra v, data la successiva menzione di una somma in denari; nel commento dell'*ed. pr.* si ipotizza una quantità di un qualsivoglia materiale.

28. Per l'integrazione ἔω[ς ζ] μηνῶν, già proposta in commento nell'*ed. pr.*, cf. r. 30.

29. μο[υ ι]ς: Il confronto col rigo precedente dimostra che in lacuna c'è spazio per più di una lettera.

Prima di τοῦ σώματό[ς μ]ου ci si aspetterebbe ὑπέρ.

30. Nel commento dell'*ed. pr.* si esclude giustamente δ[έ] dopo μετά, a favore di τ[ ] oppure π[ ]. Forse μετὰ τε [τὸν] ἐπτάμ[η]νον.

31. ἀσχολάσει sembra una forma di ἀ-σχολάζω (non in *LSJ*, ma vd. *DGE s.v.*).

33. Cf. *P.Oxy.* XXVII 2474, 29–30.

35. Le tracce non sembrano compatibili con una forma di συγχωρέω, «permettere». La lettura κ]ληρογό[μ]ων sembra certa, ma dopo κ]ληρο c'è una lacuna dello spazio di una lettera, forse cancellata dallo scrivente.

37. Come osservato dai primi editori in commento, ci si aspetterebbe μέρος all'inizio del rigo; tuttavia, è improbabile che il termine fosse preceduto da un erroneo articolo femminile. Si potrebbe ipotizzare al suo posto ἡ μοῖρα, come mi suggerisce Francesco Pelliccio, sequenza che appare compatibile con le tracce.

È possibile, come suggerito dai primi editori in commento, che παρόντας vada inteso come περιόντας; cf. in part. *P.Oxy.* III 491, 10: ἐὰν δέ τινα τῶν τριῶν υἱῶν συμβῆ ἀτέκνω τελευτήσαι ἔστω τὸ το[ύ]του μέρος τῶν περιόντων αὐτοῦ ἀδελφῶν ἐξ ἴσου. Sul punto e sulla correzione di τέκνα con υἱούς vd. introd. In καὶ χωρὶς τέκνων ἀπογένηται, la congiunzione potrebbe legare il verbo a uno precedentemente caduto in lacuna oppure potrebbe essere traccia dell'omissione di ἀδιάθετος (*vel sim.*) in correlazione con χωρὶς τέκνων (vd. in part. *P.Oxy.* XXVII 2474, 26: ἄτεκνος ἦ καὶ ἀδιάθετος; cf. *P.Ryl.* II 153, 39–40).

40–41. *l.* κα|ταλελείφθαι.

42. Si noti l'uso di ἴνα con l'indicativo futuro (cf. comm. al r. 25).

### *Col. III.*

43. *l.* ἐνδομενίας. Sul termine, occorrente anche nei testamenti locali, vd. Montevocchi 1942; cf. *P.Diog.* 9, 11–12 (12); *P.Oxy.* VI 907, 10; *P.NYU* II 39, [12].

46. Forse γ]ειν[ο]μένης.

48–55. Sui numerosi errori presenti in questi rigi vd. introd.

48. *l.* χιλίων.

49. *l.* Μήουτος.

50. *l.* Λούκιον Ἰγνάτιον Σατορνεῖλον.

54. *l.* Αὐτοκρατόρων Καισάρων Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου.  
 55. *l.* Αὐγούστων.  
 56. μηνὸς [Ἐλ]λήνων: Cf. *P.Cair.Isid.* 132, 7 (Karanis, *post* 267?; TM 30621; BL VII 33); vd. anche il latino *ChLA* X 412, II 7 (3).  
 60. *l.* ἡνοίγη.  
 62. *l.* σφραγίδας ὑγιεῖς (*ed. pr.*); in base ai paralleli, si può intendere οἱ καὶ ἐπέγνωσαν τὰς σφραγίδας ὑγιεῖς οὐσας (con Amelotti 1949, 52 n. 54). Secondo S.G. Kapsomenakis (BL III 21–22) l'espressione sarebbe stata un errore per σφραγῖσιν ὑγιέσι, ma è ben attestato il verbo ἐπιγιγνώσκω con i sigilli come complemento oggetto (vd. *supra*, §I.2.2.2.3).

*Col. IV:*

64. Lo scrivente aveva erroneamente ripetuto il nome del console precedente.  
 67. *l.* [Σεβαστ]οῦ.  
 68. *l.* [Ἀρμενια]κοῦ Μηδικοῦ.

## 10. *PSIXIII* 1325<sup>141</sup>

### Traduzione del verbale di apertura del testamento di Sabinia Apollonarion acclusa a una ἀπογραφή alla βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτήσεων

Herakleopolis cm 20 x 27 (lxx) [in greco; su papiro] 172–175  
TM 17247 Tav. 8

Edizioni: Segré 1930 = *SBV* 7630; M. Amelotti in *PSIXIII* 1325<sup>142</sup> (1953).  
Repertori e sillogi: Migliardi Zingale 1997a, 46–48 num. 9; Nowak 2015a, 361–362;  
BL VIII 410; IX 321; XI 251; XIII 237.

Il papiro è scritto sul *recto* lungo le fibre; il *verso* è bianco. Esso è molto mutilo a destra, oltre che in basso; a partire dal r. 9 e soprattutto dal r. 18, una porzione di testo è andata persa anche a sinistra. Non è nota la provenienza, che non necessariamente corrisponde al luogo di apertura del testamento; si può però ipotizzare che il documento, trattandosi di un'istanza indirizzata ai βιβλιοφύλακες ἐγκτήσεων dell'Herakleopolites, provenisse dalla metropoli del *nomos*. La datazione tra il 172/3 e il 174/5 si basa sulle osservazioni di D. Hagedorn<sup>143</sup>.

Il testamento romano qui conservato è di una donna, Sabinia Apollonarion, che nomina eredi i suoi figli, M. Antonius Heliodoros e M. Antonius Aper<sup>144</sup>.

Il papiro in oggetto costituisce un caso fortunato, poiché è l'unico in cui una traduzione greca di un testamento romano in latino si sia conservata non come testo a sé stante, ma come allegato a un'istanza, offrendoci così la possibilità di contestualizzare il suo uso.

D'altro canto, però, la complessità del documento nel suo insieme e il suo cattivo stato di conservazione ostacolano la comprensione dell'intera procedura amministrativa intrapresa dagli eredi.

Si è detto che questo papiro dimostra che uno degli scopi per i quali venivano realizzate traduzioni greche di testamenti romani era la denuncia di beni ereditari alla

---

141 Ringrazio F. Maltomini, direttrice dell'Istituto Papirologico 'G. Vitelli' (Firenze), per aver autorizzato l'autopsia del papiro (ottobre 2023). Precedentemente B. Borrelli ha effettuato dei controlli sull'originale su mia richiesta (dicembre 2021); a lei devo la lettura Ἰβλιῶνα Ἀρσάμου καὶ Μοῦχιν al r. 12. Sono grata, inoltre, a Th. Kruse per aver letto questa riedizione, dandomi utili spunti di riflessione. L'immagine del documento è disponibile in rete: <http://www.psi-online.it/documents/psi;13;1325>; ultimo accesso: aprile 2024.

142 Rist. in Amelotti 1996, 46–53.

143 *P.Hamb.* IV, pag. 254 n. 141 = BL XI 251. Il documento era stato precedentemente assegnato al 176/180 nell'*editio princeps* e poi al 169/177 da Sijpesteijn 1982, 182 = BL VIII 410.

144 Sul nome Aper nell'Egitto romano vd. Capponi forthcoming.

βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτήσεων<sup>145</sup>. La traduzione del testamento, infatti, è riportata in copia in un documento contenente diversi allegati, così identificati nella ricostruzione tradizionale: (1) un'ἀπογραφή regolare indirizzata a Nemesion, ex ginnasiarco e βιβλιοφύλαξ ἐγκτήσεων dell'Herakleopolites<sup>146</sup>; (2) in allegato, la richiesta all'ἐξηγητής e al collegio dei pritani di autorizzare l'ἀπογραφή; (3) in allegato, una copia in greco del testamento; (4) ulteriori dichiarazioni degli eredi nello ὑπόμνημα indirizzato all'esegeta. La struttura del documento sembra, però, ancor più complessa. Amelotti giustamente ipotizzava che nella lacunosa richiesta a Nemesion (rr. 1–3) si facesse riferimento allo ὑπόμνημα inviato dagli eredi all'ἐξηγητής, proponendo di tradurre «Ti trasmettiamo l'approvazione dell'ἐξηγητής all'ὑπόμνημα da noi consegnatogli a proposito del testamento di nostra madre, inserito nel registro 9»<sup>147</sup>. Sembra che una comunicazione dell'esegeta, dei Καισάρειοι e degli altri πρωτάνεις sia qui effettivamente riportata (rr. 4–5), come si deduce dalla loro singolare menzione in nominativo al r. 4<sup>148</sup>. Che i rr. 4–5 preservino una nuova sezione è confermato dal fatto che essa è in *ekthesis*, come la richiesta di registrazione indirizzata a Nemesion al r. 1, ed è separata con un *vacat* dalla copia della petizione inviata dagli eredi di Sabinia Apollonarian, che inizia al r. 5 e sembra terminare al r. 6.

Un aiuto nella comprensione della struttura del documento può arrivare dalla parte finale, benché lacunosa. Al r. 33, la sequenza conservata è compatibile col formulario delle richieste di προσφώνησις<sup>149</sup>. In effetti, dal r. 4 in poi, si notano altre analogie

- 
- 145 Anche *P.Lips.* I 9, 23 dà notizia di una copia (in traduzione greca: r. 14) di un testamento romano acclusa a un'ἀπογραφή: vd. Migliardi Zingale 2000. Sulla βιβλιοθήκη vd. Wolff 1978, 222–255; Cockle 1984; Burkhalter 1990; Maresch 2002; Alonso 2010a; Jördens 2010; Yiftach-Firanko 2010a; Lerouxel 2012. Cf. *SPP* IV, pag. 114 = *P.Oxy.* III 636 *descr.* (Oxyrhynchus, *post* 25.XII.102; TM 20693); *P.Oxy.* I 75 (Oxyrhynchus, 129; TM 20734).
- 146 Per un'ἀπογραφή indirizzata a un solo βιβλιοφύλαξ cf. e.g. *P.Vind. Worp* 5 (Ptolemais Euergetis, 168; TM 13696; BL VII 280). Sulle ἀπογραφαί regolari vd. Harmon 1934; Avogadro 1935; per il loro ruolo nello studio del rapporto tra successione testamentarie e *ab intestato*, vd. Rowlandson 1996, 145–146.
- 147 *PSI* XIII 1325 (pag. 148), comm. al r. 1.
- 148 Nella restante documentazione essi sono citati al dativo, in quanto destinatari di istanze, in particolare per la registrazione di efebi, per la nomina di un delegato (*P.Tebt.* II 317 = *M.Chr.* 348: orig. Alexandria, 174–175; TM 20817; BL I 426; XI 278; XIII 256) o di un *tutor ad actum* (*P.Hamb.* IV 270; orig. Alexandria, II–III sec.; TM 78286; *SB* V 8010: orig. Alexandria, 54–68?; TM 25305; BL III 197; X 189; XI 202). Sulla registrazione di efebi vd. Legras 1999, 151–154, dove *SB* IV 7333 (?), 185–186; TM 18033; BL VIII 327; X 188; XI 201) è indirizzato al solo esegeta e *SB* XIV 11387 (orig. Bakchias, II sec.; TM 27464) è mutilo in alto; alla lista 1a di Legras vanno aggiunti *P.Alex.Epheb.* 4 (orig. Alexandria, 83–84; TM 381309) e *P.Bingen* 68 (?), 113–114; TM 78041; BL XII 35). Sulle competenze dell'esegeta vd. Jones 1938; Bowman 1971, 15–16; Delia 1991, 103; in particolare sul titolo di ἱερεὺς ἐξηγητής Schubert 1989 e van Minnen 1992 (il quale contesta che questo fosse in tutti i casi un magistrato alessandrino).
- 149 Come già notato da Harmon 1934, 181 n. 2, che definisce il documento «analogous to a προσφώνησις». Per questa procedura vd. di recente l'introduzione a *P.Yale* IV 170; gli esempi noti sono *BGU* III 825, 13–14 (Arsinoites, 190–191; TM 9372; BL I 70 e 441; IV 5); *P.Oxy.* IX 1200, 53–54 (Oxyrhynchus, 271; TM 21586; BL Konk I 146; XI 147); *P.Oxy.* XII 1475, 48–49; *PSI* 74, 2–5 (Oxyrhynchus, III sec.; TM 31258; BL Konk I 227); *P.Yale* IV 170, 19

strutturali con questa tipologia documentale: si legge la breve lettera di un magistrato Alessandrino (probabilmente anche qui ai βιβλιοφύλακες ἐγκτήσεων di un *nomos*), datata alla fine, in seguito all'istanza di un privato (riportata in copia), dove si fa riferimento a una pratica espletata (con l'uso del verbo τελέω), di cui si allega l'ἀντίγραφον. Il confronto più agevole risulta quello con *P.Oxy. XII 1475*<sup>150</sup>, il parallelo meglio conservato, i cui diversi passaggi nella corrispondenza sono così ricostruibili in sequenza temporale<sup>151</sup>:

- a. Istanza di un privato all'ἀρχιδικαστής per la δημοσίωσις di un contratto di compravendita di terra arabile (rr. 6–9 e 41–47)
- b. Copia del contratto (rr. 10–40)
- c. Richiesta del privato all'ἀρχιδικαστής di informare i βιβλιοφύλακες ἐγκτήσεων (rr. 4–5 e 48–49)
- d. Approvazione dell'ἀρχιδικαστής (r. 50)
- e. Lettera dell'ἀρχιδικαστής ai βιβλιοφύλακες ἐγκτήσεων (rr. 1–3)

Tabella III.1

<i>PSI XIII 1325</i>	<i>P.Oxy. XII 1475</i>
rr. 1–3 Ἀπογραφή ai βιβλιοφύλαξ ἐγκτήσεων.	–
rr. 4–5 Lo ἱερεὺς ἐξηγητής e il collegio di magistrati ai βιβλιοφύλακες ἐγκτήσεων.	rr. 1–2 <sup>152</sup> (e) L'ἀρχιδικαστής ai βιβλιοφύλακες ἐγκτήσεων. Si introduce la copia di un <i>report</i> ufficiale (προσφώνησις).
rr. 5–6 Gli eredi allo ἱερεὺς ἐξηγητής e al collegio di magistrati. Si introduce la copia di una procedura compiuta.	rr. 4–5 (c) L'acquirente all'ἀρχιδικαστής (seconda istanza). Si introduce la copia della δημοσίωσις compiuta.
rr. 6–8 Gli eredi a un destinatario perduto. Si introduce la copia del testamento.	rr. 6–9 (a) L'acquirente all'ἀρχιδικαστής (prima istanza).

(Oxyrhynchites, 195; TM 974987); *SB XIV 11705*, 20–21 (Arsinoites, *post 29.IX.213*; TM 14507; BL X 210; XII 210); *SB XX 14447*, [10] (Hermopolites, 2<sup>a</sup> metà III sec.; TM 32186; BL XIII 222).

150 Oxyrhynchus, 267; TM 21876; BL Konk I 148; VIII 246.

151 Si segue qui l'utile e chiara analisi di Kruse 2014, 73–76.

152 Al r. 3 dopo la data si legge la sottoscrizione ὁ πρὸς τῆ δια(λογῆ ?) τῆ(ς) πόλ(εως). διέγρα(ψεν) Ἀὐρ(ηλίου) Ἀλεξάνδρου χρη(ματίζοντος), assente in *PSI XIII 1325*.

<i>PSI XIII 1325</i>	<i>P.Oxy. XII 1475</i>
	Si introduce la copia del contratto per il quale viene chiesta la δημοσίωσις ai rr. 41–49.
rr. 9–25 Copia del testamento (forse con dichiarazione di <i>cretio</i> ai rr. 25–26).	rr. 10–40 (b) Copia del contratto, con sottoscrizione del venditore in prima persona.
rr. 27–32 Dichiarazioni degli eredi (o del solo M. Antonius Heliodoros) in prima persona.	–
–	rr. 41–47 (a) Richiesta di δημοσίωσις del contratto.
r. 33 Richiesta di προσφώνησις ai βιβλιοφύλακες ἐγκτήσεων.	rr. 48–49 (c) Richiesta di προσφώνησις ai βιβλιοφύλακες ἐγκτήσεων.
rr. 34–35 (?)	–
–	r. 50 (d) Approvazione dell'ἀρχιδικαστής.

Come si noterà, la struttura dei due documenti presenta evidenti somiglianze. Tuttavia, in *P.Oxy. XII 1475* e negli altri casi l'autorità alessandrina è l'ἀρχιδικαστής e non l'esegeta, l'informazione da trasmettere ai βιβλιοφύλακες è la δημοσίωσις di un contratto (o, in alcuni paralleli, una συγχώρησις) e i documenti sono scritti da mani diverse<sup>153</sup>. Nel caso presente, la ragione per la quale il documento è scritto da una sola mano può risiedere nel fatto che l'intera corrispondenza è riportata in copia in un'ἀπογραφή al βιβλιοφύλαξ ἐγκτήσεων<sup>154</sup> (rr. 1–3). Il motivo per il quale gli eredi si rivolgono all'esegeta e al collegio di magistrati sarebbe forse chiarito dalla conoscenza della procedura menzionata ai rr. 5–6, purtroppo lacunosi (il nome è femminile, come si capisce dal relativo a esso riferito al r. 6, in posizione prolettica); neppure l'identità del destinatario dell'istanza dei rr. 6–8 è noto. I dichiaranti affermano che questa non è la loro prima ἀπογραφή (ὑστερον γὰρ καὶ παρά σοι ἀπογραφόμεθα), r. 3). L'espressione ὑστερον ἀπογράφομαι è stata intesa da Segré come equivalente a προσαπογράφομαι<sup>155</sup>: i dichiaranti, prima di ereditare dalla madre, avrebbero già posseduto il loro foglio personale nella βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτήσεων e ora aggiungerebbero

153 Tranne, naturalmente, *PSI* 74, contenente solo la richiesta di προσφώνησις.

154 Il confronto con *SB* XXIV 16001, 26–27 non risulta agevole a causa della problematica individuazione della tipologia documentale del testo, edito da El-Ashiry 1997; cf. Nowak 2015a, 97 n. 90.

155 Segré 1930, 434, comm. al r. 3.



la dichiarazione dei beni ereditati. Questa interpretazione è stata contestata da Harmon e da Amelotti<sup>156</sup>, i quali pensano che la prima ἀπογραφή sia stata presentata all'esegeta. Se così fosse, il relativo ἦς al r. 6 dovrebbe riferirsi a tale denuncia, ma l'uso di τελέω in riferimento a un'ἀπογραφή non ha paralleli immediati e non è altrimenti attestata una dichiarazione di proprietà all'esegeta<sup>157</sup>. In alternativa, si potrebbe ipotizzare che i dichiaranti si siano già rivolti a dei βιβλιοφύλακες precedentemente in carica, i quali avrebbero richiesto per qualche motivo, forse legato allo *status* personale dei dichiaranti stessi, il coinvolgimento dell'esegeta prima di accogliere la richiesta<sup>158</sup>. In tal caso, non è detto che la prima ἀπογραφή sia riportata in copia nel presente documento. La situazione sarebbe chiarita dalla conoscenza del destinatario della prima istanza dei due richiedenti, perduto in lacuna al r. 6. Questa sezione coincide con i rr. 6–9 di *P.Oxy.* XII 1475, dove l'istante scrive all'ἀρχιδικαστής per inviargli la copia del contratto di compravendita. È possibile che, anche nel caso del presente documento, il destinatario delle due richieste sia lo stesso, cioè lo ἱερεὺς ἐξηγητής, i Καισάρειοι e gli altri πρυτάνεις; questa ipotesi sarebbe compatibile con l'ampio spazio disponibile nella lacuna alla fine del r. 6<sup>159</sup>.

Non fa particolare difficoltà il diverso contenuto della προσφώνησις, dato che si tratta comunque della richiesta, indirizzata a un magistrato alessandrino, di informare ufficialmente i βιβλιοφύλακες nella χώρα: lo stesso verbo προσφωνέω è usato in altri contesti<sup>160</sup>. Si può pensare che l'esegeta e il collegio di magistrati comunicassero ai βιβλιοφύλακες che potevano accettare l'ἀπογραφή poiché gli eredi avevano dato compimento a delle disposizioni del testamento (come sostengono i precedenti editori) oppure perché avevano eseguito i passaggi necessari alla registrazione in questo caso specifico. Oltre all'accettazione dell'eredità, è probabile che questi passaggi comprendessero anche degli ulteriori accordi tra i due fratelli relativi ai beni ricevuti, come fanno pensare le dichiarazioni finali, purtroppo la sezione più mutila del documento (vd. in particolare δὸς ἐμοὶ κτλ. al r. 27). Diversamente da quanto è stato affermato<sup>161</sup>, infatti, non è attestata frequentemente la prassi di accludere copia del testamento alle ἀπογραφαί di beni ereditari alla βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτήσεων<sup>162</sup>; ciò ha

156 Harmon 1934, 181 n. 2; Amelotti in *PSIXIII* 1325, pag. 148, comm. al r. 3.

157 Per l'uso di ἀπογράφωμι in connessione con l'esegeta vd. *P.Mich.* V 232, 6 (Tebtynis, 36; TM 12073; BL Konk I 125), su cui Kruse 2017, 180, dove esso indica la registrazione di una vedova come tutrice dei suoi figli minorenni da parte dell'esegeta di Ptolemais Euergetis.

158 *Contra* Harmon 1934, 181 n. 2.

159 Vd. comm. al r. 6. Si noti, inoltre, che nella frammentaria διαθήκη locale *SB XVIII* 13232 vi è al r. 2 la menzione di un alessandrino e al r. 23 quella dei Καισάρειοι, ma quest'ultima non appare associata a quella dell'esegeta e il contesto è troppo lacunoso per capirne la funzione.

160 Vd. *FW s. v.* προσφώνησις.

161 Mitteis 1912, 100, contestato da Segré 1930, 432 nn. 8–10; quest'ultimo pensa alla possibilità di una caratteristica regionale delle dichiarazioni dell'Herakleopolites, che sembra smentita da vari documenti, tra tutti *P.Lips.* I 9 (dell'Herakleopolites), per il quale vd. pagg. 229 n. 145 e 233.

162 Vd. *BGU III* 919 (Arsinoites, II sec.; TM 28109; BL Konk I 30); *BGU IV* 1034; *P.Bon.* 24c (Tebtynis, 135; TM 10275; BL Konk I 44; VIII 65; X 29); *P.Lond.* III 940, pag. 117 = *M.Chr.* 209 = *FIRA III* 103 (Hermopolis, 226; TM 22724); *P.Mil.* II 36 (orig. Alabastron polis, 117–

generato un dibattito sulla necessità di accludere copia degli atti di ultima volontà come documenti di prova<sup>163</sup>. Tuttavia *P.Lips.* I 9<sup>164</sup> = *M.Chr.* 211 conserva una ἀπογραφή indirizzata alla βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτήσεων di Hermopolis dai figli ed eredi (ancora minorenni e rappresentati dalla madre ἐπακολουθήτρια) di Aurelius Tithoetion *alias* Sarapammon, nella quale i dichiaranti affermano di accludere copia del testamento romano del padre (r. 23) e di una διαγραφή che garantiva un suo credito (vd. *P.Lips.* I 8 = *M.Chr.* 210<sup>165</sup>); gli eredi chiedono che lo ὑπάλλαγμα venga registrato a loro nome tramite παράθεσις<sup>166</sup>. In un'altra ἀπογραφή (*SPPXX* 29 *verso*, del 234/5<sup>167</sup>) si dichiarano beni acquistati tramite un δημόσιος χρηματισμός<sup>168</sup> (una cui copia è allegata alla dichiarazione), dove si fa riferimento a una Ῥωμαικὴ διαθήκη (r. 13). Di un'ἀπογραφή di beni ereditati per successione testamentaria si parla nella συγχώρησις conservata in *P.Freib.* II 8, 10–11 (ἀκολούθως ἢ πεπ[οίη]νται τῶν τούτου ἀφ' ἧς ἔθετο Ῥωμαικῆς διαθήκης ἀπογραφῆ παρὰ τοῖς ἐπισκόποις; *post* 20.II.144)<sup>169</sup>.

Un tentativo di ricostruzione delle diverse fasi di questa corrispondenza ufficiale, conformemente alla Tabella III.1, è segnalato nella traduzione dalle indentazioni. La forte frammentarietà dei rr. 27–35 rende particolarmente incerta l'individuazione dei livelli di comunicazione di questa porzione testuale.

Oltre alla stratificazione della corrispondenza, un'ulteriore difficoltà del documento è posta dal coinvolgimento dell'esegeta, di cui non è immediatamente chiara la ragione. Secondo i precedenti editori, gli eredi, in quanto alessandrini, avrebbero bisogno della sua autorizzazione per l'ἀπογραφή di beni situati in un *nomos*. Va notato,

---

118; TM 21278; BL VIII 206); *P.Oslo.* II 24, mutilo (Memphites, 131?; TM 21512; BL Konk I 132); *P.Rain.Cent.* 64, mutilo (Herakleopolis, 212–213; TM 15414; BL VIII 286; XI 184); *P.Ryl.* II 108 (Hermopolis, 110–111; TM 19499); *PSI* III 189 (Arsinoites, 157–161?; TM 13754; BL Konk I 228); *P.Vind.Bosw.* 3, mutilo (Terton Kano, 277–278; TM 17296; BL XI 124; XII 112); *SB* VI 9317 a–b (Oxyrhynchus, 147; TM 17892–17893; BL Konk I 213; XII 19); *SB* XXII 15472 b (Soknopaiou Nesos, 134; TM 43198; vd. ora Micucci 2022); cf. *P.Oxy.* III 481, 15–18 (Oxyrhynchus, 99; TM 20617); il *memorandum* per un processo *P.Col.* VII 174, 8–9 (Karanis, 342?; TM 10528; BL VIII 88). In nessuno dei casi elencati si menziona una copia del testamento (né si esplicita che si tratta di un testamento romano); in *P.Bon.* 24c; *P.Lond.* III 940; *P.Rain.Cent.* 64; *SB* VI 9317 a, tuttavia, si tratta dichiaratamente di successione *ab intestato*, così come in *BGU* III 919 (Kreller 1919, 112 num. 14), dove viene allegata la rinuncia all'eredità da parte del padre comune. Di un'ἀπογραφή si parla nella petizione su materia ereditaria *P.Münch.* III 77 (Hermopolites, III sec.; TM 31267); secondo *P.Ross.Georg.* II 26 (vd. *supra*, Tabella II.2) le ἀπογραφαί di beni ereditati dovevano essere inoltrate all'ufficio della *vicesima hereditatum*.

163 Vd. già Kreller 1919, 98–120, in part. 113 con n. 2; cf. Avogadro 1935, 180.

164 Avogadro 1935, 136 num. 28. Cf. *supra*, Tabella II.2.

165 Hermopolis, 220; TM 22328; BL I 204; VIII 169–170.

166 Nell'*ed. pr.* di *P.Lips.* I 8 si parla ancora di ipoteca anziché di ὑπάλλαγμα: sul punto e sul metodo di registrazione vd. Alonso 2010b, 12–14; sui due documenti cf. Schubert 2018, 138.

167 Avogadro 1935, 136 num. 24. Vd. *supra*, Tabella II.2.

168 R. 3: ὁ ἔθων(σάμην) κατὰ δη(μόσιον) χρη(ματισμὸν) τετελ(ειωμένον) τῷ [π]ροδιελ(ηλυθότι) ἔτ[ει] κτλ.

169 Oltre ai negozi sopra indicati, in generale sulle divisioni ereditarie vd. già Kreller 1919, 79 ss., e Calderini 1953. Vd. *supra*, Tabella II.2.

tuttavia, che in *P.Mert.* I 13<sup>170</sup> una vedova indirizza una dichiarazione giurata allo ἱερεὺς ἐξηγητῆς, su sua esplicita richiesta, con un elenco dei beni lasciati dal marito; sia la donna sia il defunto sono di Oxyrhynchus e non vi è menzione della cittadinanza alessandrina. Nell'ἀπογραφή di beni ereditari conservata in *BGU* IV 1034<sup>171</sup>, al contrario, i dichiaranti sono cittadini alessandrini, ma non è menzionato l'esegeta e non è acclusa copia del testamento.

Più chiaro è il coinvolgimento dell'esegeta in questioni ereditarie in *P.Heid.* IV 336<sup>172</sup>, *BGU* II 388 = *M.Chr.* 91<sup>173</sup> e *P.Oxy.* X 1269<sup>174</sup>, dove lo scopo del suo intervento è la salvaguardia degli interessi di minori<sup>175</sup>. In *P.Heid.* IV 336, due ἐπίτροποι indirizzano all'esegeta di Hermopolis, su sua richiesta, un *report* dei beni fondiari dei minori ereditati dal loro defunto padre. Un inventario dei beni di un minore trovati nella casa di suo padre, deceduto, è preservato in *P.Fam. Tebt.* 49<sup>176</sup>; l'ἀναγραφή sembra anche qui redatta dall'ἐπίτροπος, antinoita, scelto per il minore dall'esegeta e capo dei πρυτάνεις (cf. *P.Fam. Tebt.* 50<sup>177</sup>). In *M.Chr.* 91, in un processo sull'eredità di Sempronius Gemellus, lo schiavo Euporas testimonia contro la vedova Ptolemais, alla quale sarebbe stato consigliato di far sparire degli oggetti in modo che l'esegeta, venuto per l'inventario (εἰσελθὼν ἐπ' [ἀν]α[γ]ραφῆς), non ve li includesse. *P.Oxy.* X 1269 è una lista (γραφὴ) di beni lasciati a due minori dal loro defunto padre, inviata all'esegeta su sua richiesta<sup>178</sup>. Tuttavia, l'ipotesi del coinvolgimento di minori nel presente documento è ostacolata dal fatto che nel testo conservato – pur molto lacunoso – nessuno degli eredi è definito ἀφῆλιξ né si menziona alcun ἐπίτροπος<sup>179</sup>.

Quanto all'identità degli eredi e della testatrice, sappiamo con certezza soltanto che i primi sono i figli della seconda; sugli altri legami familiari siamo costretti ad avanzare ipotesi.

170 Oxyrhynchus, 98–102; TM 21293; BL Konk I 120; XI 129.

171 Orig. Ptolemais Euergetis, 197; TM 41440; BL Konk I 32; X 19; XI 24.

172 Hermopolites, 141/2; TM 21114.

173 Orig. Alexandria, ca. 157–159. Vd. *supra*, Tabella II.2.

174 Oxyrhynchus, II<sup>in</sup> sec.; TM 28984; BL XI 148.

175 Su questo ruolo vd. in part. Delia 1991, 102 n. 76; su due petizioni all'esegeta cf. di recente Mascellari 2021, II, 906–907. Sul significato di ἀφῆλιξ vd. Lewis 1979.

176 Orig. Antinoopolis, 205?; TM 20971; BL IX 151.

177 Arsinoites, 205; TM 20972; BL IX 151.

178 Vd. Kruse 2017, 179–185. In altri casi, non vicini a questo, l'esegeta è chiamato in causa per assegnare un κύριος alla testatrice: *P.Hamb.* IV 278 (*Tebtynis, post?* 30.IX.190; TM 41557); *P.Stras.* IV 284 (orig. Ptolemais Euergetis, 177–179; TM 13233; BL I 394; VIII 417; IX 326; XI 255–256; XII 260); cf. *BGU* XV 2462 (Herakleopolites?, III<sup>in</sup> sec.?). TM 26491; BL IX 34; XI 34). In *P.Ryl.* II 109 (Hermopolis, 235; TM 19500; BL V 87), i figli ed eredi testamentari di Aurelius Hermias dichiarano con giuramento che l'eredità paterna ammonta a dieci talenti; i dichiaranti sono assistiti dall'ἐπίτροπος Aurelius Hermodoros *alias* Apollonios. Non essendo conservato il destinatario della dichiarazione, non sappiamo se si trattasse dell'esegeta o se costui fosse in qualche modo coinvolto, ma la datazione successiva alla *Constitutio Antoniniana* del documento non consente di escludere una prassi diversa.

179 Cf. comm. al r. 7.

Della disponente è indicato unicamente il metronimico. Amelotti propone quattro spiegazioni:

- a. il padre di Sabinia Apollonarion era ignoto;
- b. la madre, già cittadina romana prima della nascita della figlia, viveva con un romano non in *iustum matrimonium*;
- c. la madre aveva ricevuto una concessione della cittadinanza romana comprensiva dei figli già nati;
- d. il padre, pur conosciuto, era stato fatto passare per ignoto, ad evitare che la figlia avesse lo *status* di *peregrina* (nel qual caso ella non avrebbe potuto ereditare dalla madre)<sup>180</sup>.

Quanto all'ipotesi b), lo studioso si mostra scettico sulla possibilità che il padre di Sabinia Apollonarion fosse un militare in servizio, non essendo convinto che ai soldati venissero di regola proibite le nozze<sup>181</sup>. Si può osservare che la testatrice porta lo stesso gentilizio della madre e di altri due testimoni (rr. 21 e 24), uno dei quali, M. Sabinus Rufus, è un veterano. Considerati i legami familiari che in genere i militari intrecciavano tra loro, è possibile che Sabinia Apollonarion fosse figlia di un soldato non unito alla madre di lei in matrimonio legittimo, e che sia stata dichiarata di padre ignoto per ottenere la cittadinanza romana della madre<sup>182</sup>. Nell'atto non è nominato un tutore della disponente. Ella avrebbe potuto testare autonomamente se avesse goduto del *ius trium liberorum*, ma nel testo sono citati solo due figli; si potrebbe pensare a un altro figlio deceduto o a una concessione speciale del *ius trium liberorum*, ma sembra più economico ipotizzare che il tutore fosse citato nella parte perduta del documento<sup>183</sup>.

Il padre degli eredi non è mai nominato nella parte superstite del testo. Segré ha ipotizzato che egli fosse ignoto o premorto rispetto al testamento e ne ha proposto l'identificazione con un militare<sup>184</sup>. Il fatto che entrambi i figli portano un nome (M. Antonius) diverso dal gentilizio della madre lascia pensare che il padre fosse noto e già morto all'epoca della redazione dell'atto<sup>185</sup>.

180 *PSI XIII* 1325, pag. 145.

181 Tuttavia sulla possibilità della persistenza del *marriage ban* in età severiana vd. *infra*, introd. a P.Vindob. L 74 *recto* (24).

182 Cf. il caso di Iulia Primilla in *P.Select.* 14 (2), dove però ella è una liberta del probabile padre dei suoi figli e (come questi ultimi) porta il suo stesso *nomen*. Su Sabinia Apollonarion vd. Nowak 2020a, 63.

183 Il nome del tutore potrebbe essere stato menzionato in lacuna almeno al r. 9. Cf. Segré 1930, 431; *PSI XIII* 1325, pag. 146.

184 Segré 1930, 431; sulla possibilità che il padre fosse un militare, come anticipato, è scettico Amelotti (*PSI XIII* 1325, pag. 145 n. 4).

185 Questa ipotesi è condivisa anche da M. Nowak, che ringrazio per l'osservazione. Da una ricerca su TM People (ultima consultazione: aprile 2024), i Marci Antonii nell'Egitto del II sec. risultano attestati soprattutto in Arsinoites; per un caso dell'Herakleopolites cf. M. Antonius Dios (TM Per 277917) in *P.Köln* II 98, I 16 (?), II<sup>m</sup>. sec.; TM 28747). Non sono noti altri Sabinus o Sabinia nell'Herakleopolites. Anche il fatto che gli eredi fossero probabilmente cittadini alessandrini può essere un indizio a sfavore della loro condizione di ἀπάτορες,

La disponente, dopo aver istituito i figli eredi in parti uguali, assegna loro in legato singoli beni. Segré vi ha visto una *divisio inter liberos* «per mezzo della quale si raggiungono risultati analoghi a quelli che si ottengono coll’istituzione di erede *ex re certa*, frequente nei testamenti greco-egizi»<sup>186</sup>; Amelotti lo ha prima ritenuto un esempio di *heredis institutio ex re certa* (seguendo Cohen) che «rispecchia le διαθήκαι greco-egizie, che erano in sostanza distribuzioni *post mortem* dei vari beni»<sup>187</sup>, poi a sua volta come una *divisio parentis inter liberos*<sup>188</sup>. Entrambi gli studiosi hanno messo in rilievo un influsso locale, che è ora riscontrabile anche in altri paralleli di II secolo<sup>189</sup>.

I beni lasciati da Sabinia Apollonarian sono considerevoli, soprattutto se si tiene conto che essi sono leggibili solo in parte<sup>190</sup>.

Poiché il testamento è stato redatto in un villaggio dell’Herakleopolites (Phebi-chis<sup>191</sup>), è probabile che sia stato aperto nella metropoli del *nomos*, ma il luogo esatto di apertura non si è conservato<sup>192</sup>. Il fatto che una strada di Alexandria sia inclusa nella descrizione personale degli eredi induce a ritenere che questi fossero cittadini alessandrini. Data la frammentarietà del contesto, non sappiamo se essi risiedessero nella χώρα<sup>193</sup>: essi, infatti, ricevono in legato beni immobili nell’Herakleopolites ed è alla βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτήσεων del *nomos* che viene indirizzata l’ἀπογραφή.

---

nonostante non ci sia accordo in letteratura su questo punto: vd. Nowak 2020a, 145–149. Sui prerequisiti per la cittadinanza alessandrina vd. in generale Delia 1991 e Whitehorne 2001; per la discussione sugli ἀπάτορες nell’Egitto romano vd. Youtie 1975c e, più di recente, Malouta 2009b; Nowak 2015b; Broux 2019; Nowak 2020a. Nel caso in cui il padre fosse stato un soldato, sarebbe necessario conoscere il momento del suo congedo (forse successivo al 140, a giudicare dalla datazione del papiro) e il suo ruolo per avanzare ipotesi sul momento di acquisizione della cittadinanza romana dei figli: Eck 2007, 92; Eck 2011, 74; Waebens 2012b, 271. Sulla nomenclatura ‘legittima’ dei figli dei soldati, anche se illegittimi, vd. Phang 2001, 312.

186 Segré 1930, 438 con n. 12. Si noti che Segré equipara *P.Oxy.* III 491 e *P.Oxy.* VI 907, ascrivendoli entrambi alla prassi greco-egizia con influsso del diritto romano; tuttavia nel primo caso si tratta della διαθήκη di un *peregrinus*, nel secondo del testamento di un romano con influssi locali, in quanto redatto dopo il provvedimento di Severo Alessandro.

187 *PSIXIII* 1325, pag. 146 (vd. Cohen 1937).

188 Amelotti 1966a, 120 con n. 2 e 228–229 n. 4.

189 Vd. *supra*, §II.2.1.

190 Il testamento è considerato – insieme a *BGUI* 326 (14) – quello che testimonia il patrimonio più cospicuo tra quelli egiziani da Montevocchi 1935, 95, seguita da Champlin 1991, 55 n. 48.

191 Vd. r. 8; cf. rr. [22], 32.

192 Segré 1930, 431 dà per assunto che il testamento sia stato aperto nella *statio vicesimae* di Herakleopolis, ma giustamente Amelotti (*PSIXIII* 1325, pag. 150, comm. al r. 25) ha sottolineato il valore congetturale dell’osservazione, poiché erano possibili più sedi per l’apertura. Cf. *infra*, comm. ai rr. 23–24.

193 Gli eredi sono considerati abitanti di Alexandria da Segré 1930, 431 e da Amelotti (introd. a *PSIXIII* 1325), il quale ipotizza la loro appartenenza alla comunità civica alessandrina.

→

Νεμεσιώνι *vac.* γεγ(υμνασιαρχηκότι) βιβλ(ιοφύλακι) ἐνκτῆ(σεων)  
Ἑρακλεοπ(ολίτου) π[αρά Μάρκου Ἀντωνίου Ἡλιοδώρου καὶ Μάρκου Ἀντωνίου  
Ἄπερος - - - περὶ (?) τῆς διαθήκης]

λελυμ(ένης) ἐπὶ σφρ(αγιστῶν) τ[ῆ]ς μετηλλαχ(υίας) ἡμῶν μητρὸς Σαβινίας  
Ἀπολλωναρίου - - - τόμ(ου) .]

κολ(λήματος) Ἰ. ὕστερον γὰρ καὶ παρὰ σοὶ ἀπογραφόμε(εθα) τὸ καθ' ἐν τῶν [ὑφ'  
ἡμῶν κληρονομηθέντων παρὰ τῆς προγεγραμμένης ἡμῶν μητρὸς - - - ἀντίγραφον  
ὑπόκειται.]

Μᾶρκος Κλαύδιος Σαβίνος ὁ ἱερεὺς καὶ ἐξηγητῆς καὶ οἱ Καισάρειοι καὶ οἱ  
ἄλλοι πρυτάνεις *NN (dat.)* καὶ *NN (dat.)* βιβλιοφύλαξιν ἐνκτῆσεων  
Ἑρακλεοπολίτου - - - ἔτους Χ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου  
Ἀντωνίου Σεβαστοῦ Ἀρμενικοῦ]

5 Μηδικῷ Παρθικῷ Γερμ(ανικῷ) Μεγίστου. *vac.* Μάρκῳ Κλαυδίῳ Σαβεῖνῳ τῷ  
[ιερεῖ καὶ ἐξηγητῇ καὶ τοῖς Καισαρείοις καὶ τοῖς ἄλλοις πρυτάνεσι παρὰ Μάρκου  
Ἀντωνίου Ἡλιοδώρου - - - καὶ Μάρ-

κου Ἀντωνίου Ἄπερος ἀγυῖας Ἀρσινόης Σωζο[ύση]ς. ἧς ἐτελειώσαμ[εν] . . . [- - -  
ἀντίγραφον ὑπόκειται *vac.* *NN (dat.)*]

παρὰ Μάρκου Ἀντωνίου Ἡλι[ο]δώρου καὶ Μάρκου [Ἀν]τωνίου Ἄπερος ἐπ. . . [   
ζούσης, ἧς ἔθετο ἐν κόμῃ Φεβίχῃ τοῦ Κωίτου [τοῦ] ὑπὲρ Μέμφιν  
Ἑρακ[λεοπολίτου] διαθήκης λελυμένης ἐπὶ σφρ(αγιστῶν) (?) ἢ μετηλλαχ(υία) ἡμῶν  
μήτηρ Σαβινία Ἀπολλωνάριον θυγάτηρ Σαβινίας Ἑρα - - - ἀντίγραφον (?) ὑπόκειται]

[Σα]βινία Ἀπολλωνάριον θυγάτηρ Σαβινίας Ἑρα . . . [- - -  
διαθήκην ἐποίησε. Μᾶρκος Ἀντώνιος Ἡλιόδωρος καὶ Μᾶρκος Ἀντώνιος Ἄπερ  
υἱοί μου]

10 [μέ]χρι ἀσσαρίου ἐξ ἴσου μέρους κληρονόμοι μου ἔστωσαν· οἱ δὲ λοιπ[οὶ πάντες  
ἀποκληρονόμοι μου ἔστωσαν. προσερχέσθωσαν τῇ κληρονομίᾳ μου ὁπότεν γνῶσι  
καὶ δύνωνται μαρτύρασθαι ἑαυτοῦς μου κληρονόμους εἶναι. κληρο-]

νόμος κληρονόμοι τε κατάκριτος ἔσται δῶναι ἀποδῶναι ὅσ[α ἐν ταύτῃ τῇ  
διαθήκῃ μου γεγραμμένα ἐστί, τοῦτό τε τῇ πίστει αὐτῶν παρακατατίθεμαι. τῷ υἱῷ  
μου Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Ἡλιοδώρῳ δίδωμι καταλείπω - - - περὶ κόμας]

[Ἰ]β[ι]ῶνα Ἀρσάμου καὶ Μούχιν Παπεῖ ἀρούρας σιτικὰς πέντε καὶ μ[- - - ἐν]  
[χ]ρυσῷ ὀλκῆς μναῖαια ὀκτὼ καὶ παιδίσκην οἰκογενῆ[ν] ὄν[οματι] - - -. τῷ δ'  
ἐτέρῳ υἱῷ μου Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Ἄπρι δίδωμι καταλείπω - - -]

[ἀ]πὸ κλήρου Κυδρέως ἀρούρας σιτ[ικὰς] εἰκοσιτρ[εῖς] ὁμοίως [   
15 [τ]ρίτον καὶ ἐν χρυσῷ ὀλκ[ῆς] μναῖα[ῖα] ὀκτὼ καὶ παιδίσκῃ μου [   
οἰκογενῆ ὄνοματι - - - χωρὶς]

δόλου πονηροῦ. Μᾶρκος Ἀ[ντωνίου] Ἡ[λιόδωρος] υἱός μου κα[ὶ] κληρονόμος - - -  
ἐχέτω (?) - - -]

[ . . . . ] . ἄρ . . ἡμισυ δωδ[έκατον] (?) . . . . . ] . ἀπὸ πλεονασμοῦ χω[ρὶς]   
[ . . . . . ] σδ[ ] ±23 [ ] ἀρουρῶν δεκαεπτὰ [   
[ ±30 [ ] . . μετὰ τῶν τέκνων ἐ[

20 [ ±28 [ ] χωρὶς δό[λου] πονηροῦ. ἐκκομισθῆναι ἐμ[αυτὴν]

θέλω τῇ φροντίδι καὶ εὐσεβείᾳ τῶν κληρονόμων μου. εἰ δέ τι ἐγὼ μετὰ ταῦτα γεγραμμένον καταλείπω τῇ ἐμῇ χειρὶ γεγραμμένον οἴω δῆποτε τρόπῳ]

[βέβαιον ἐμοὶ εἶναι θέλω. ταύτης τῆς] διαθήκης δόλος [ο]νηρὸς ἀπέστω. [οἰκτερίαν χρήματά τε τῆς διαθήκης γινομένης ἐπρίατο Ν/Ν σηστερτίου νούμμου ἐνός, ζυγοστατοῦντος Ν/Ν]

[. . . . . ἀντεμαρτύρατο Μ]άρκος Σαβίνιος Ῥοῦφος οὐατρανὸς ἐπέγγ[ω. ἡ διαθήκη ἐγένετο ἐν κώμῃ Φεβίχι τοῦ Κωίτου τοῦ ὑπὲρ Μέμφιν Ἡρακλεοπολίτου, - - ὑπάτοις - - - ἔτους Χ Αὐτοκράτορος]

[Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἀ]δριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦ[ς  
[ ±18 ] Μάρκος Σαβίνιος Ῥοῦφος· Μάρκος Σαβ[ίνιος - - - ἡνοίγη καὶ ἀνεγνώσθη ἐν Ἡρακλέους πόλει (?) - - - ἔτους

25 [ ±14 παρ]όντων τῶν κληρονόμων καὶ τῶν σφραγισ[τῶν  
[ ±12 μητρὸς] ἡμῶν Σαβινίας Ἀπολλωναρίου μετηλλαχ[ύας  
[ . . . . . Μάρκος Ἀντώνιος Ἡλιόδωρος τὰ ἐπι(γεγραμμένα) δοῦς ἐμοὶ δε[  
[ . . . . . περὶ κώμην Τεβέ]ττυ τοῦ Ἡρακλεοπ(ολίτου) ν[ο]μοῦ ἀπὸ κλήρου Γλε[  
[ ±17 ]ττου τοῦ αὐτοῦ νομ[οῦ] ἀπὸ κλήρου Ἀργαίου κα[ὶ (?)  
30 [ ±18 τοῦ] αὐτοῦ νομ[οῦ] ἀπὸ κλήρου Κυδρέως [ἀ]ρούρας  
σιτικὰς εἰκοσιτρεῖς ὁμοίως (?)

[ ±20 Δ]ημοστρ( ) ἄρουραν μίαν ἤμισυ σει[τικὴν  
[ ±30 ] , περὶ κώμην Φεβ[ίχιν  
[ ±23 προσφω]νηθῆναι τοῖς τῶν ἐνκ[τήσεων τοῦ  
Ἡρακλεοπ(ολίτου) νομοῦ βιβλιοφύλαξιν

[ ±15 Μάρκος Ἀντώνιος Ἄ]περ ὁ προγεγρ(αμμένος) ομ[  
35 [ ±32 ] , ολιτωκ[ . . . ]

- - -

1 in *ekthesis* || 4 in *ekthesis* || 8 κωίτου || 9 probabilmente in *ekthesis*; forse un *vacat* alla fine del r. 8 || 13 μναῖα || 15 μναῖα[ια]

1 γεγυμ(νασιαρχικότι) *Segré* : γυμ(νασιαρχήσαντι) *Amelotti* || 3 ἀντίγραφον ὑπόκειται *non suppl. edd.* || 4 ο[ὶ] ἄλλοι πρυτάνεις - - - ἔτους Αὐτοκρατόρων Καισάρων - - -] *edd.* || 5 Μηδικοῦ Παρθικοῦ Γερμ(ανικοῦ) μεγίστου *J. Sijpesteijn (BL VIII 410)* : Μηδικῶν Παρθικ(ῶν) Γερμ(ανικῶν) μεγίστ(ων) *edd.* || 6 ἐτελειώσαμ[εν] [- - -] *edd.* || 7 επ[.] . [ *edd.* | ἐσφραγισμένης *suppl. edd.* || 8 Ἡρα . . . . . ἐρμηνείας *edd.* || 9 Ἡρα[ *Segré* : Ἡρα . [ . . . ] . . . . . [ *Amelotti* || 10 *suppl. Amelotti* : οἱ δηλούμ[ενοι *Segré* || 11 δίδωμι καταλείπω - - - περὶ κώμας : *tantum* καταλείπω *vel sim. suppl. edd.* || 12 [ . . . ] να Ἀρσάμου καὶ Μουχίου *Segré* : [ . . . ] α Ἀρσάμου καὶ Μουχίου *Amelotti* || 13 τῷ δ' ἑτέρῳ υἱῷ μου Μάρκῳ Ἀντωνίῳ Ἄπει καταλείπω *suppl. in comm. edd.* | *in fine lineae* τοῦ αὐτοῦ νομοῦ *edd.* || 15 παιδίσκη μ[- - -] *Segré* : παιδίσκη μ . [- - -] *Amelotti* || 16 *non suppl. edd.* || 20 χωρὶς *non suppl. edd.* || 21 γενομένης *suppl. in comm. edd.* || 22 Σαβίνος *edd.* | ἐπέγγ[οι *in comm. edd.* | ὑπάτοις *non suppl. edd.* || 23 οἱ λοιποὶ σφραγιστὰι *suppl. in comm. edd.* || 24 Σαβ[ίνιος] *non suppl. edd.* || 25 [ἡνοίγη καὶ ἀνεγνώσθη Ἡρακλεοπολίτη μετροπόλει ἐν τῇ στατίωνι τῆς εἰκοστῆς τῶν

κληρονομιῶν *in comm. Segré* : *tantum* [ἡνοίγη καὶ ἀνεγνώσθη *Amelotti* | *fortasse* σφραγισ[τῶν οἱ καὶ ἐπέγνωσαν *cum edd.* || 25–26 [καὶ ἐλευθεριῶν ἐπὶ παρ]όντων *Segré* : *tantum* ἐπὶ παρ]όντων *Amelotti* || 27 Μᾶρκος *non suppl. edd.* || 28 ]νυ τοῦ Ἑρακλεο(πολίτου) *edd.* || 30 *non suppl. edd.* || 33 ]ηθῆναι τοῖς τῶν ἐνκ[τίσεων βιβλιοφύλαξιν *edd.* || 35 ]ων . . . [*edd.*

– *A Nemesion, ex ginnasiarco e bibliophylax enkteseon dell’Herakleopolites, [da M. Antonius Heliodoros e M. Antonius Aper ... intorno al (?) testamento], aperto al cospetto dei signatores, della nostra defunta madre Sabinia [Apolloniarion ... tomo ...], foglio 9. Per la seconda volta infatti anche presso di te facciamo una dichiarazione unica delle cose [da noi ereditate dalla nostra sopraccitata madre ... Di ... si allega una copia].*

– *M. Claudius Sabinus, hiercus exegetes, e i Kaisareioi e gli [altri] prytaneis, a NN e NN, bibliophylakes enkteseon dell’Herakleopolites ... nell’anno ... dell’Imperatore Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto Armenico] f Medico Partico Massimo Germanico Massimo.*

– *A Marcus Claudius Sabinus, [hiercus exegetes, e ai Kaisareioi e agli altri] prytaneis, da Marcus Antonius Heliodoros e] Marcus Antonius Aper, della strada di Arsinoe Salvatrice. Della ... che abbiamo espletato [... si allega una copia].*

– *[A ...] da Marcus Antonius Heliodoros e Marcus Antonius Aper, ... del [testamento aperto davanti ai signatores (?)] che [la nostra defunta madre Sabinia Apolloniarion, figlia di Sabinia Hera...], fece nel villaggio di Phebichis del Koites dell’Herakleopolites sopra Memphis, [si allega una copia (?)].*

– *Sabinia Apolloniarion, figlia di Sabinia Hera[...] ... [ha fatto testamento. Marcus Antonius Heliodoros e Marcus Antonius Aper, miei figli], <sup>f0</sup> siano miei eredi in parti uguali; tutti gli altri [siano diseredati. Accettino la mia eredità quando sappiano e possano provare di essere miei eredi]. L’erede o gli eredi siano condannati a dare o restituire quanto [è scritto in questo mio testamento, e affido questo alla loro fides. A mio figlio Marcus Antonius Heliodoros do in legato ... intorno ai villaggi] di Ibion Arsamou e Mouchis Papei cinque arure di terreno coltivato a grano e ... otto mine di peso in oro e una schiavetta nata in casa di nome ... [All’altro mio figlio Marcus Antonius Aper do in legato ...] dal kleros Kydreos ventitré arure di terreno coltivato a grano, ugualmente ... <sup>f15</sup> un terzo e otto mine di peso in oro e una mia schiavetta [nata in casa di nome ... senza] il dolo malvagio. Marcus [Antonius] Heliodoros, mio figlio ed [erede, ... abbia (?) ...] metà più un dodicesimo (?) ... in aggiunta ... diciassette arure ... con i figli ... <sup>f0</sup> [senza] il dolo malvagio. [Voglio] essere seppellita [affidandomi alla cura e alla pietas dei miei eredi. Se dopo che questo testamento è stato scritto lascio qualcosa di scritto di mia mano in qualunque modo, voglio*



*che sia valido. Da questo] testamento sia lontano il dolo malvagio. [Per fare il testamento NN ha acquistato il patrimonio familiare per un sesterzio, essendo portatore di bilancia NN, è stato chiamato<sup>194</sup> come primo testimone] Marcus Sabinius Rufus, veterano – ha riconosciuto. [Il testamento è stato fatto nel villaggio di Phebichis del Koites dell'Herakleopolites sopra Memphis ... sotto il consolato di ... nell'anno ... dell'Imperatore Cesare Tito Elio] Adriano Antonino Augusto Pio ... Marcus Sabinius Rufus, Marcus Sabinius ... [(Il testamento) è stato aperto e letto a Herakleopolis (?) ... nell'anno ...] <sup>β<sup>5</sup></sup> alla presenza dei testimoni e dei signatores ...*

*– ... di nostra [madre], Sabinia Apollonarian, deceduta ... [Marcus] Antonius Heliodoros avendomi dato le cose sopraccitate ... [intorno al villaggio] di Tebetny del nomos Herakleopolites dal kleros di ... dello stesso nomos dal kleros Argaiou ... <sup>β<sup>0</sup></sup> dello stesso nomos dal kleros Kydreos [ventitré arure di terra coltivata a grano e ugualmente (?)] ... di Demostatos (?) ... un'arura e mezza di terra coltivata a grano ... intorno al villaggio di Phebichis ...*

*– ... [chiediamo (?)] di comunicare ai [bibliophylakes] enkteseon [del nomos Herakleopolites ... M. Antonius] Aper soprascritto ...*

1. Per altre menzioni di un Nemesion ex ginnasiarco a Herakleopolis vd. *BGU* III 929, B, 1 (Herakleopolis, II<sup>ex</sup>. sec.; TM 28111; BL II.2 21; sulla datazione vd. *P.Heid.* X, pag. 374 n. 9); *P.Vind.Sal.* 6, 9–10 (orig. Herakleopolis, 190; TM 17289; BL X 282); *SB* XXII 15632, 3–7 (Ankyron polis, 177–180; TM 21145); non è detto che si tratti della stessa persona qui citata.

2. Si conserva lo scioglimento ἐπὶ σφραγιστῶν delle precedenti edizioni, da interpretare in relazione alla presenza dei testimoni al momento dell'apertura del testamento. In alternativa, si può forse pensare all'espressione ἐπὶ σφραγίδων che connota le διαθήκαι nella prassi locale, che però occorre in genere prima del sostantivo διαθήκη e non necessariamente in riferimento all'apertura (ma cf. la ripetizione del sintagma in *SB* VIII 9766, 10–12 = TM 22901). Cf. comm. al r. 8.

4. Titolatura integrata in base a *P.Mil. Vogl.* II 71, 1–2 (TM 12364; BL VII 118; XI 135–136), originario di Ptolemais Euergetis, dove sembra comparire lo stesso M. Claudius Sabinus (sul quale vd. BL XIII 237; *P.Hamb.* IV, pag. 254 numm. 240–241; TM Per 177624). *P.Mil. Vogl.* II 71 è stato di conseguenza datato al 172–175. Considerata la lunghezza della lacuna in confronto a quella del r. 10 (cf. anche r. 20: ca. 120–125 lettere), si può ipotizzare che βιβλιοφύλαξιν ἐνκτίσεων Ἡρακλεοπολίτου fosse scritto in abbreviazione (cf. r. 1) oppure che non fossero indicati i nomi dei βιβλιοφύλακες.

5. Il prenome Μάρκωι ha lo *iota mutum*. L'integrazione copre 88 lettere, rispetto alle ca. 120–125 dei rr. 4, 10 e 20, ma in base ai paralleli citati nell'introduzione l'indirizzo

194 Si usa il verbo al passivo per rendere il nominativo del testo; cf. però comm. al r. 22.

ai magistrati alessandrini sembra completo. Si può ipotizzare che lo spazio eccedente fosse occupato dall'indicazione del mittente.

6. ἀγυῖας Ἀρσινόης Σωζο[ύση]ς; Strada di Alexandria (TM Geo 9761).

Per l'integrazione di ἀντίγραφον ὑπόκειται (*vel sim.*) cf. e.g. *BGU* IV 1038, 11 = *M.Chr.* 240 (Arsinoites, *post* 12.V.144; TM 9441; BL Konk I 32; XI 24); *P.Flor.* I 56, 5 = *M.Chr.* 241 (orig. Hermopolites, 233–234; TM 23566; BL Konk I 66; VIII 124–125; IX 83; X 68; XII 69); *P.Stras.* V 370, 5–6 (Arsinoites, *post* I.175; TM 13289; BL VII 249). Si può proporre come tentativo di integrazione: ἀντίγραφον ὑπόκειται *vac.* Μάρκῳ Κλαυδίῳ Σαβεῖνῳ τῷ ἱερεῖ καὶ ἐξηγητῇ καὶ τοῖς Καισάρειοις καὶ τοῖς ἄλλοις πρυτάνεσι. Si arriverebbe così a 94 lettere e, considerate le lettere perdute prima di ἀντίγραφον e lo spazio bianco, l'estensione della lacuna di 120–125 lettere risulterebbe colmata. Cf. introduzione.

7–8. ζούσης; Potrebbe trattarsi di un participio riferito alla testatrice (cf. Amelotti, il quale, tuttavia, esclude χρηματιζούσης, proposto da Segré); non mi pare possa escludersi, però, un nuovo riferimento alla strada di Alexandria in cui gli eredi erano registrati (ἀγυῖας Ἀρσινόης Σωζο[ύσης?]), come al r. 6.

8. Si preferisce integrare λελυμένης ἐπὶ σφραγιστῶν anziché ἐσφραγισμένης sia sulla base del r. 2 (vd. comm. *ad loc.*) sia perché nelle copie dei verbali di apertura di testamento è frequente un riferimento all'apertura stessa, tanto nella prassi romana quanto in quella locale: cf. e.g. *P.Lips.* I 9, 14 e *P.Oxy.* IV 715 = *M.Chr.* 212 (orig. Toemesis, 131; TM 20415; BL Konk I 141). È anche possibile che dopo il luogo si indicasse l'anno di redazione del testamento.

Phebichis (TM Geo 1755; Falivene 1998, 7–12, 241–245), villaggio dell'Herakleopolites nella toparchia Koites, è la sede di redazione del testamento. In lacuna si preferisce l'integrazione ἀντίγραφον ἀρμυνεία (ἐρμυνείας *edd.*), benché quest'ultima possibilità non sia da escludere: cf. in part. *P.Lips.* I 9, 23 e la discussione su *BGUI* 326, I 1 (14).

9. Il nome della madre di Sabinia Apollonarian è molto danneggiato, ma si può pensare a Herais (Ἡραῖ[δος]) o, in alternativa, a Herakleia (Ἡρακ[λε]ῖας), poiché dopo ηρ sembra visibile la legatura di *alpha* con *iota* oppure con *kappa*.

10. [μέ]χρι ἄσσαρίου: ossia [μέ]χρι ἄσσαρίου «ένός»; gli editori di *P.Oxy.Hels.* 44 (comm. r. 13) ritengono che l'espressione equivalga a *ex asse* (cf. la traduzione di Nowak 2015a, 361, «shall be my heirs in equal parts up to one assarius»). L'occorrenza di questa espressione in un testo di II sec. è notevole, poiché essa si ritrova altrove in documenti più tardi, relativi a disposizioni patrimoniali, per lo più (ma non solo) testamentarie: *P.Oxy.Hels.* 44, 13 (Oxyrhynchus, 324; TM 15823; BL VIII 276; IX 107); *P.Oxy.* LIV 3756, 11 e 23 (Oxyrhynchus, 325; TM 15265; BL XIII 164); *P.Oxy.* LIV 3758, 11, 30, 38 (Oxyrhynchus, 325; TM 15267; BL IX 204; XII 151; XIII 164); *SB* XII 11075, 14 (V sec.); integrata in *FIRA* III 52, 13 = *SPP1*, pagg. 6–7 (V<sup>ex.</sup> sec.); in forma più complessa ed enfatica in documenti dell'archivio di Dioskoros: *P.Cair.Masp.* II 67151, 92–93 (570); *P.Cair.Masp.* II 67154 *recto*, 16 (527–565; TM 18908; BL II.2 39); *P.Cair.Masp.* III 67312 *recto*, 46–47 (567; TM 18440; BL VIII 74; XII 47; XIII 57); *P.Cair.Masp.* III 67313, 9 (VI sec.; TM 36530; BL I

449; X 35). Per l'equivalente ἄχρι ἄσσαρίου ἑνός cf. *P.Oxy.* LIV 3756, comm al r. 11. Cf. West – Johnson 1944, 121; Migliardi Zingale 2020, 322 n. 83, con rimando a *PUG* IV 171, comm. rr. 8–9 (? , IV sec.; TM 703056). Si noti che in *P.NYU* II 39, 15 χαλκού ἄσσαρίου è usata al posto di σηστερτίου νούμμου ἑνός (Migliardi Zingale 2020, 322 n. 84). Cf. comm. al r. 14.

L'integrazione del r. 10 (con l'equivalente ἔμοῦ κληρονόμους εἶναι al posto di μου κληρονόμους εἶναι, qui preferito in base all'istituzione di erede) è stata proposta da Amelotti sulla base della frequenza con cui nei testamenti romani d'Egitto non viene indicato un termine per la *cretio* (sul punto vd. *supra*, Tabella I.1); lo studioso fonda su questo rigo il calcolo delle lettere in lacuna a destra del testo conservato (*PSI* XIII 1325, pag. 142). La lunghezza ipotizzata della lacuna eccede quella del r. 5, ma è analoga a quelli dei rr. 4 e 20, per cui è probabile che il r. 5 dovesse essere più lungo (cf. comm.). È possibile che fossero presenti abbreviazioni, ma queste sono rare nelle traduzioni greche di testamenti romani e anche nel presente testamento non appaiono altrove usate. Le alternative possibili avrebbero un'estensione simile. Cf. le clausole di *cretio* in *P.Select.* 14 (2), *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4), *P.Diog.* 9 (12), *BGU* I 326 (14), *P.Oxy.* VI 907, *PSI* VI 696, *P.Stras.* IV 277, *P.NYU* II 39; *supra*, §I.1.2. Dopo προσερχέσθωσαν era forse presente δέ oppure οὖν.

11. *I.* δοῦναι; *I.* ἀποδοῦναι.

Rispetto al solo καταλείπω delle precedenti edizioni, qui e nei righi seguenti si preferisce integrare δίδωμι καταλείπω, ancora usato come equivalente di *d(o) l(ego)* nei testamenti romani di questo periodo: vd. *supra*, Tabella I.1.

12. Ἰβ]ιῶνα Ἀρσάμου καὶ Μούχιν Παπεῖ: Due villaggi dell'Herakleopolites, il primo conosciuto (TM Geo 884), il secondo forse da identificare col Mouchinapis (TM Geo 10342) noto da *CPR* XXIII 15, 6 (Herakleopolites, 231/2; TM 47163) e ivi menzionato insieme a Tebetny, citato anche nel presente papiro (vd. comm. ai rr. 28–30). In tal caso, il dubbio di lettura tra Μουχινάπεως e Μουχινάγεως in *CPR* XXIII 15, 6 sarebbe risolto a favore della prima possibilità, a mio avviso più convincente anche su base paleografica. Παπεῖ era stato identificato come genitivo di Παπεῖς da Sijpesteijn (BL VIII 410).

Alla fine del rigo, forse μ[έρος.

13. Alla fine del rigo si potrebbe integrare τοῦ αὐτοῦ νομοῦ in base al r. 30. La presenza di tale espressione indicherebbe che questo non è il primo dei legati destinati a M. Antonius Aper.

14. *Kydreos kleros* nell'Herakleopolites: TM Geo 5382. È possibile che ὁμοίως introducesse una quantità equivalente di arure in lacuna: cf. tra i testamenti *BGU* VII 1655, I 1 e 9 (9). Cf. comm. al r. 10.

15. [τ]ρίτον: La stessa frazione occorre translitterata in latino, in *ChLA* X 412, I 2 (3), nel medesimo contesto. In lacuna οἰκογενῆ forse era scritto οἰκογενῆν come al r. 13. 16–20. È possibile che in questi righi frammentari vi fossero disposizioni aggiuntive a favore del figlio maggiore ed eventualmente dei suoi figli.

16. Rispetto a νόος μου κλ[ηρονόμος delle precedenti edizioni ritengo preferibile νόος μου κα[ὶ κληρονόμος: cf. *e.g.* *CPR* VI 76, 26 (21); *P.Ryl.* II 153, 18. L'integrazione

di ἐχέτω si basa sulla menzione del legatario al nominativo: cf. e.g. *BGV* VII 1655, I 4, 7, 14 (9); *P.NYU* II 39, 11; *habeto* in *P.Mich.* VII 439, 8 (7).

17. In fine di rigo, l'espressione ἀπὸ πλεονασμοῦ, «in aggiunta», designa le parcelle di terra pubblica legate a parcelle private, nello specifico lotti in origine improduttivi divenuti coltivabili a seguito di una favorevole inondazione (Wallace 1938, 21; H. Youtie in Swiderek 1971, 38). Blouin 2007, 156 nota che in *P.Oxy.* XLIV 3205 si tratta di terre coltivate esclusivamente a leguminose, forse perché poco adatte alla coltivazione di cereali. Alla fine del rigo si può forse integrare χωρὶς δόλου πονηροῦ (cf. rr. 15–16, 20), ma il contesto è molto incerto; per quest'espressione nella sezione dei legati cf. *ChLA* X 412, I 6 (3).

19. Forse μετὰ τῶν τέκνων ἐ[αυτοῦ, riferito a M. Antonius Heliodoros (r. 16), oppure ἐ[αυτῶν (riferito a entrambi gli eredi).

20. χωρὶς δόλου πονηροῦ: Cf. comm. al r. 17.

Per la lacuna a destra si conserva *exempli gratia* l'integrazione proposta dai precedenti editori, i quali, basandosi su *BGU* I 326, II 2 (14), ricostruiscono la cosiddetta clausola funeraria e quella codicillare. Qui βέβαιον è stato integrato all'inizio del r. 21 anziché alla fine del r. 20 per l'estensione della lacuna a sinistra. Per una clausola codicillare lievemente differente (ὄπ' ἐμοῦ γεγραμμένον anziché τῇ ἐμῇ χειρὶ γεγραμμένον) vd. *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 21–26 (4) e il latino *P.Mich.* VII 439, 14 (7), con comm. Per la lunghezza dell'integrazione cf. comm. ai rr. 4, 5 e 10.

21. τῆς διαθήκης γινομένης: Come in *P.Select.* 14, [30] (2), qui è stato integrato il participio presente anziché quello aoristo (proposto dai precedenti editori); sull'uso del participio presente nella resa greca del latino *testamenti faciendi causa* vd. *supra*, §I.1.2.

22. ἀντεμαρτύρατο: Si segue qui Segré; Amelotti integra ἀντεμαρτυρήθη poiché l'*antestatus* è citato in nominativo, ma non esclude ἀντεμαρτύρατο, costruito erroneamente con il nominativo in *BGV* VII 1655, III 50 (9); cf. anche Nowak 2015a, 344\*. In effetti, come osservato *supra*, §I.1.2, la forma ἀντεμαρτυρήθη era stata integrata anche in *P.Hamb.* I 73, 14 (15) perché l'*antestatus* occorre in nominativo, ma dei tre casi in cui è usato il nominativo – oltre a questo, *BGV* VII 1655, III 50 (9) e *P.Hamb.* I 73, 14 (15) – l'unico in cui si conserva la forma verbale, ossia *BGV* VII 1655, III 50 (9), ha ἀντεμαρτύρατο. È, quindi, più economico pensare a un'impropria costruzione del verbo, che dovrebbe reggere l'accusativo.

Μῆρκος Σαβίνιος Ροῦφος οὐατρανός (*I. οὐετρανός*): L'*antestatus*, il cui *nomen* è Sabinius (Sabinus per i precedenti editori), è molto probabilmente lo stesso che compare al r. 24: cf. comm. ai rr. 23–24.

ἐπέγγ[ω: La dichiarazione di riconoscimento del proprio sigillo è stata qui resa nella forma verbale corretta, trattandosi dell'integrazione di una lacuna; non è improbabile, tuttavia, che lo scrivente avesse vergato la forma ἐπέγγ[οι (*edd.*): cf. *BGU* I 326, II 5–6, 13, 19–20 (14). In tal caso, più che di una contaminazione tra *adgnovi* ed ἐπέγγων (Amelotti), si tratterebbe di una terza persona singolare (*supra*, §I.2.2.3). Altre copie greche di testamenti redatte dopo la loro apertura mostrano l'inserzione di questa nota di riconoscimento del proprio sigillo da parte del testimone nella stessa *mancipatio*

*familiae*. BGU 326, II 5–6 (14); P.Oxy. XXII 2348, II 42 (26). È possibile che questa forma verbale vada integrata anche accanto agli altri partecipanti alla *mancipatio*, come già proposto da Amelotti. La cattiva conservazione del protocollo di apertura non consente di stabilire per quanti testimoni fosse conservata questa dichiarazione. Non c'è necessità di ipotizzare con Martini 1968, 488, il plurale ἐπέγνω[σαν], sia perché la sua posizione non giustificerebbe un riferimento a tutti i partecipanti alla *mancipatio*, sia perché anche in tal caso il numero di tre testimoni non sarebbe corrispondente alla loro *maior pars* (cf. già Nowak 2015a, 91 n. 68).

23–24. Non è sicuro che il seguente elenco di testimoni fosse introdotto da οἱ λοιποὶ σφραγισταί in lacuna al r. 23, come da integrazione degli editori precedenti: M. Sabinius Rufus, citato al r. 24, infatti, compare al r. 22 come *antestatus*. Si può pensare che in calce al testamento, già prima del protocollo di apertura, venissero riprodotti i nomi di tutti e sette i testimoni, compresi i partecipanti alla *mancipatio familiae*: cf. BGU XIII 2244, 7–11 (11) e ChLA IX 399, 16–19 (1) (dove uno dei due Tiberius è forse identico al *libripens*, r. 9). In base a BGU XIII 2244 (11) ci si aspetta che prima dell'elenco dei testimoni ci fosse la sottoscrizione del testatore, riportata anche in ChLA X 412, II 8–11 (3); P.Diog. 10, 17–18 (23); P.Oxy. XXXVIII 2857, II 35–37 (4); tra i testi più tardi vd. e.g. P.Oxy. XXII 2348, II 47–51 (26); cf. probabilmente P.Carlsberg inv. 671 e *recto*, 4 (5).

L'inizio del protocollo di apertura è stato integrato nel r. 24, di seguito alla fine del testamento vero e proprio, per mancanza di spazio nella lacuna all'inizio del r. 25 (l'*ed. pr.* lo integra invece in commento al r. 25). Lo scrivente, dunque, non è andato a capo per la scrittura del verbale; è possibile che l'inizio del protocollo fosse segnalato da un *vacat* o meno: cf. rispettivamente cf. ChLA X 412, II 11 (3) e BGU XIII 2244, 11 (11). È verosimile che l'apertura del testamento sia avvenuta nella metropoli del *nomos* di residenza degli eredi, come ipotizzavano gli editori; in alternativa si può ipotizzare che essa sia avvenuta ad Alexandria, essendo probabilmente gli eredi (e la testatrice) alessandrini. L'apertura di un testamento romano ad Alexandria è testimoniata da BGU XIII 2244, 12 (11), aperto nei Πατρικά davanti alla *statio vicesimae hereditatum*. Sulla variabilità del luogo di apertura dei testamenti cf. *supra*, §II.2.3 e Amelotti, comm. *ad loc.*

25. παρ]όντων: L'espressione integrata dagli *edd.* è ἐπὶ παρ]όντων, ma ἐπί probabilmente non è necessario: cf. BGU VII 1655, III 61 (9).

οἱ καὶ ἐπέγνωσαν (*edd.*) vel οἱ καὶ ἐπιγνόντες: Cf. rispettivamente P.Oxy. XXII 2348, II 53–54 (26) e BGU XIII 2244, 14 (11). Si può ipotizzare che dopo ci fosse la data e/o i nomi dei testimoni, come in BGU XIII 2244 (11).

25–26. È possibile che in lacuna vi fosse una dichiarazione di *cretio*, secondo l'integrazione proposta da Segré sulla base della *Cretio Valeriae Serapiadis* (FIRA III 60): Μάρκος Ἀντώνιος Ἡλιόδωρος καὶ Μάρκος Ἀντώνιος Ἄπερ προσήλομεν τῇ κληρονομίᾳ τῆς μητρὸς ἡμῶν Σαβινίας Ἀπολλωναρίου μετηλλαχ[ύ]ας ἀκολούθως τῇ διαθήκῃ αὐτῆς.

27. Dopo Ἡλιόδωρος, sembra preferibile pensare a una lacuna (Segré: [ὄ ?]) piuttosto che a un'omissione (Amelotti: <ὄ>) dell'articolo.

28–30. All’inizio del r. 28 l’integrazione di Tebetny, villaggio dell’Herakleopolites (TM Geo 3055), sembra inevitabile, come dimostra l’occorrenza della sequenza τυυ in *PN*.

Per *Kydreos kleros* cf. comm. r. 14; per gli altri due κληροι in Herakleopolites vd. rispettivamente TM Geo 10267 e TM Geo 8641.

31. Δημοστρ( ): vd. TM Geo 10268. Amelotti lo riconduce ipoteticamente al nominativo Δημόστρατος.

l. σι[τικὴν].

32. Forse ἄ]σπερ (*scil.* ἀρούρας) oppure Ἄπερ.

33. In base alle altre richieste di προσφώνησις (vd. introd.) si potrebbe integrare ταύτην δὲ βουλόμενοι (oppure βουλόμενος) προσφων]ηθῆναι τοῖς τῶν ἐγκ[τήσεων τοῦ Ἡρακλεοπ(ολίτου) νομοῦ βιβλιοφύλαξιν, ἀξιοῦμεν (oppure ἀξιῶ), ma l’integrazione a sinistra sarebbe più breve dell’ampiezza della lacuna; è possibile che lo scrivente non sia andato a capo per la nuova sezione oppure che la richiesta fosse formulata in modo diverso (cf. *e.g.* *PSI* III 229, 21: Zmumis, *post* 174–175; TM 20044; BL Konk I 229; VIII 395; XI 244).

35. Forse un riferimento all’Herakleopolites.

## 11. BGUXIII 2244

### Verbale di apertura di un testamento

Origine: Alexandria cm 14,1 x 18,4 (lxh) [in greco; su papiro] 186  
TM 22659 Tav. 9

Edizioni: M. Corbier in *AE* 1994 1813 *descr.*; W.M. Brashear in *P.Berl.Brashear* 3 (1973); *Id.* in *BGUXIII* 2244 (1976); Migliardi Zingale 1992c.  
Repertori e sillogi: Migliardi Zingale 1997a, 54–57 num. 11; Nowak 2015a, 362–363; BL VIII 56; IX 32; X 25.

Il documento, traduzione greca di un verbale di apertura di un testamento romano, è scritto sul *recto* lungo le fibre di un papiro mutilo in alto, a sinistra e in basso; il margine inferiore si conserva per cm 3,7<sup>195</sup>. A ca. cm 3 dalla parte inferiore del margine destro è visibile una *kollesis*. Sul *verso* si conserva una lettera «in slanting script»<sup>196</sup>, assegnata al III secolo su base paleografica. Un analogo riuso di un foglio contenente un verbale di apertura di testamento si evidenzia anche per *P.Mich.* VII 439 (7) e per *P.Vindob.* L 74 *recto* (24), che sul *verso* riportano testi epistolari.

La scrittura è ad asse diritto e, pur presentando forme delle lettere corsive e alcune legature, è notevole per la sua leggibilità e per l'aspetto elegante conferitole dalla frequente curvatura dell'estremità dei tratti e dagli ampi spazi interlineari, maggiori dell'altezza media delle lettere.

Dell'atto si conserva, peraltro parzialmente, solo la fine: al r. 1 troviamo il nome dell'*antestatus* e l'indicazione del luogo e della data (come di consueto, secondo il calendario romano e locale) di confezione del testamento, seguite dalla sottoscrizione del disponente e dai nomi dei testimoni (rr. 6–11); alla fine del foglio, si legge il verbale di apertura (rr. 11–17). Qualora, dunque, il testo fosse stato scritto su più colonne, quella conservata sarebbe l'ultima.

L'origine del protocollo è Alexandria, essendo stato il testamento ivi aperto nei Παιτρικά, davanti alla *statio vicesimae hereditatum* (rr. 11–13)<sup>197</sup>. Incerta è, invece, la provenienza<sup>198</sup>: benché acquisito a Eshmunen, secondo l'*editio princeps* esso fu

---

195 La presente edizione si fonda sull'immagine digitale disponibile in rete (<https://berlpap.smb.museum/04903/>; ultimo accesso: aprile 2024) e sull'esame dell'originale (giugno 2022), per il quale ringrazio M. Gerhardt.

196 *BGUXIII* 2244, pag. 56.

197 Vd. *ed. pr.*, n. al r. 12; sui Παιτρικά vd. Cockle 1984; Burkhalter 1990; Kruse 2014. Sull'apertura dei testamenti vd. *supra*, §I.2.2.2.3 e §II.2.3.

198 Sul *database BerIPap* (ultimo accesso: gennaio 2022) si legge che il papiro appartiene al gruppo conservato nella *Blechkiste* 175. Sulla provenienza vd. anche le osservazioni di A.K. Bowman

probabilmente trovato a Oxyrhynchus, da dove provengono altri papiri dello stesso lotto. È possibile, però, che il contesto di ritrovamento sia pertinente alla lettera sul *verso* piuttosto che all'atto di ultima volontà.

L'aspetto grafico curato non coincide con quello testuale, in cui si evidenziano alcuni errori di copia: Αὐρηλίῳ Τλεβρίωνι, r. 3, e Νεμε(σ)ιανός (*ve*/Νεμισιανός), r. 11<sup>199</sup>. Questi errori, insieme al riuso sul *verso*, hanno portato il primo editore a pensare a una copia privata, scritta per una delle parti, redatta a partire da un'altra traduzione in greco. Che non si tratti del verbale originale è dimostrato dalla stessa scelta della lingua greca; il riuso sul *verso* non è di per sé un argomento cogente per giustificare una copia privata di una traduzione greca piuttosto che una traduzione diretta dal latino, ma è condivisibile l'osservazione di Brashear<sup>200</sup> secondo cui l'errore Τλεβρίωνι per Γλαβρίωνι al r. 3 (in particolare la confusione di *gamma* con *tau*) è più facile da spiegare con un testo di riferimento greco che con uno latino. Se così fosse, il presente documento troverebbe un parallelo in *BGUVII 1655 (9)*.

Fondamentale per la comprensione dell'atto è stato il contributo di L. Migliardi Zingale, la quale ha identificato [...]cianus Philsarapis (Lucianus (?), r. 8) col testatore e i restanti nomi con i testimoni<sup>201</sup>. Ci sarebbero, dunque, due elenchi di *signatores*: l'uno alla fine del testamento e l'altro in calce al verbale di apertura. Come si è visto, la struttura di questo documento non è isolata<sup>202</sup>, ma è degna di nota non solo l'omissione delle dichiarazioni dei *signatores* (caratteristica che potrebbe essere ricondotta, con il primo editore, alla 'sinteticità' di una copia privata), bensì in particolare l'apparente ripetizione del nome del testatore dopo la copia della sua sottoscrizione, insieme all'elenco dei testimoni. Data la presenza di otto nomi nella prima lista e di sette nella seconda, tuttavia, l'identificazione di Philsarapis con il testatore resta per ora l'interpretazione più convincente<sup>203</sup>.

Rispetto alle precedenti edizioni, si è qui tentato di ricostruire il numero di lettere perse a sinistra e a destra: su questa base, sembra che i due elenchi nominativi dei testimoni (rr. 8–11 e rr. 14–17, il primo comprendente anche il testatore) fossero segnalati nella *mise en page* mediante l'uso di righe meno estesi a destra.

---

(BL VIII 56), che opportunamente sottolinea l'importanza di capire se i testi del gruppo sono copie o originali.

199 Cf. comm. al r. 13. Il nome *Numisianus* è reso diversamente al r. 17.

200 *Ed. pr.*, pag. 58, n. al r. 11.

201 Le osservazioni – già nella prima edizione di Migliardi Zingale (BL IX 32) – sono state ribadite in Migliardi Zingale 1992c, contro Christol 1993 (BL X 25); cf. però comm. al r. 10.

202 Cf. *ChLA IX 399 (1)*, *PSIXIII 1325 (10)* e *P.Hamb. 1 73 (15)*. Vd. *supra*, §1.2.2.2.3.

203 Cf. comm. al r. 10.



→

---

- [Αὐρήλι]ον Θέων[α ἢ δια]θήκη ἐ[γένετο ἐν  
 [. . . . .]ων Μαίων Αὐτοκράτορι [Καίσαρι Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Κομ-]  
 [μόδῳ τῷ] ε<sup>-</sup> καὶ Αὐρηλίῳ Τλεβρίωνι τὸ β ὑ[πάτοις· (ἔτους) κς Αὐτοκράτορος  
 Καίσαρος]  
 [Μάρκου] Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνίνου Εὐ[ύσεβου]ς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ  
 Ἀρμενια-]  
 5 [κοῦ Μηδικ]οῦ Π[αρθικ]οῦ Σαρματικῶ Γερμ[α]γ[ικ]οῦ Μεγίστου Βρεταννικοῦ]  
 [. . . . .] κι[αν]ος Φιλοσαρᾶπ[ι]ς] διεθέμ[ην ὡς πρόκειται  
 [. . . . .] τ[ω]πιον[. . . . .] γ σφρα[γ]-  
 [. . . . .] κ[ι]ανὸς Φιλοσαρᾶπ[ι]ς, Αὐρήλιος [Ἀσκληπιάδης, Τίτος]  
 [Πακτουμήιος], Αὐρήλιος Θέων, Μάρκος Ο[. . .] [. . .] Ἀ[χιλλεύς],  
 10 [Γάιος Ἀντ]ώνιος Χαιρήμων ὁ καὶ Ἀπολλώνιος τιτ[. . . . .], Μάρκος]  
 [Μάριος Τι]βερεῖνος, Λούκιος Τί[ι]τιος Νεμε[σ]σιανός. ἡν[οί]γη καὶ ἀνεγνώσθη  
 ἐν τῇ Ἄλε-]  
 [ξανδρεία] πρὸς Αἰγύπτῳ ἐν Πατρικοῖς πρὸς τῇ στατιῶν[ι τῆς εικοστῆς τῶν κλη-]  
 [ρονομῶ]ν πρὸ ε<sup>-</sup> Εἰδῶν καὶ τῶν αὐτῶν καὶ τοῖς αὐτοῖ[ς] ὑπάτοις  
 [. . . . .] σφραγιστὰι τῆς ἀνοίξεως οἱ καὶ ἐπ[ι]γνόντε[ς] Αὐρή-]  
 15 [λιος Ἀσκλη]πιάδης, Τίτος Πακτουμήιος, Αὐρήλιος Θέων, Μάρκ[ος]  
 [Ο . . . . .] Ἀ[χιλλεύς], Γάιος Ἀντώνιο[ς] Χαιρήμων ὁ καὶ Ἀπολλώ[νιος]  
 [τιτ . . . . .] Μάρκος Μάρ[τι]ος Τιβερεῖνο[ς], Λούκιος Τίτιος Νουμι[σιανός].

## 3 probabilmente β[ ]

1 Αὐρήλι]ον Θέων[α *Migliardi Zingale* : ], νθεω [ *Brashear* | ]θη απο[ *Brashear* || 2  
 πρὸ . Εἰδῶν *vel* πρὸ . Καλανδῶν *in comm. Brashear* : et Νωνῶν *J. Sijpesteijn (BL  
 VIII 56)* || 3 Τλεβρίωνι *Brashear* : Γλαβρίωνι *vel* Γλεβρίωνι *A.K. Bowman (BL VIII  
 56)* | [ὑπάτοις *Brashear* || 3–4 Καί]σαρος *suppl. Brashear* || 5 Μεγίστου Βρεταννικοῦ  
*suppl. J. Sijpesteijn (BL VIII 56)* : Βρεταννικοῦ Μεγίστου *Brashear* || 6 -κιανὸς  
 Φιλοσαρᾶπ[ι]ς] *Migliardi Zingale* : [testator] . [ ] *Brashear* || 7 ]εγιον[ ]ι  
 σφρα[γί]σαντες *Brashear* || 8–9 Αὐρήλιο[ς Ἀσκληπιάδης Τίτος | Πακτούμ]ιος *Mi-  
 gliardi Zingale* : *non suppl. Brashear* || 9 Ἀ[χιλλεύς] *Migliardi Zingale* : *non suppl.  
 Brashear* || 11 [Μάρκος Μάριος Τι]βερεῖνος *edd.* || 11–12 ἐν | τῇ Ἄλεξανδρεία  
*Brashear* || 12–13 κληρονομῶν | καὶ ἐλευθεριῶν] *Brashear* || 14–15 Αὐρήλιος  
 Ἀσκλη]πιάδης *Migliardi Zingale* : *tantum Ἀσκλη]πιάδης Brashear* || 15  
 Πακτουμ[ή]ιος *Brashear* || 17 Τίτος] Μάρκος *Migliardi Zingale* : *non suppl. Brashear*

[... *ha convocato come primo testimone*] / *Aurelius Theon. [II] testamento [è stato  
 fatto a ... nel ... giorno prima delle ...] di maggio, [essendo consoli] l'Imperatore  
 [Cesare Marco Aurelio Commodo] per la 5ª volta e Aurelius Tlebrion (!) per la 2ª  
 volta, [nel 26º anno dell'Imperatore Cesare Marco] Aurelio Commodo Antonino [Pio*

Fortunato Augusto Armenico <sup>β</sup> Medico Partico] Sarmatico Germanico [Massimo Britannico].

[Io, ...cianus Philosarapis], ho fatto testamento [com'è scritto sopra].

... [...]cianus Philosarapis, Aurelius [Asklepiades, Titus Pactumeius], Aurelius Theon, Marcus ... [Achilleus, <sup>10</sup> Gaius] Antonius Chairemon alias Apollonios ... [Marcus Marius] Tiberinus, Lucius Titius Nemesianus. [(Il testamento) è stato aperto e letto ad Alexandria] d'Egitto nei Patrika davanti alla statio [vicesimae hereditatum] il 5° giorno prima delle stesse idi e sotto gli stessi [consoli]. ... signatores dell'apertura (?), i quali hanno anche riconosciuto (i loro sigilli): <sup>15</sup> [Aurelius] Asklepiades, Titus Pactumeius, Aurelius Theon, Marcus ... Achilleus, Gaius Antonius Chairemon alias Apollonios ... Marcus Marius Tiberinus, Lucius Titius Numisianus.

1. La supposta estensione della lacuna a sinistra permette di integrare ἀντεμαρτύρατο | Αὐρήλιον oppure ἀντεμαρτύρατο Αὐρήλιον.

2–3. Sull'uso del dativo assoluto per la data vd. *supra*, §I.1.2.

3. Ἰ. Ἀκλίω Γλαβρίωνι. Bowman propone Γλαβρίωνι *ve*/Γλεβρίωνι (BL VIII 56), ma l'orizzontale di *gamma* non sporge mai a sinistra della verticale in questo papiro: è preferibile, perciò, la lettura Τλεβρίωνι (Brashear). La confusione di *gamma* con *tau* può essere dovuta al processo di copia, mentre quella di *alpha* con *epsilon* a un errore fonetico (Gignac 1976, 278–282). L'*ed. pr.* aveva già riconosciuto l'individuo come il collega nel consolato di Commodo del 186 (PIR I 69).

7. La prima traccia del rigo è un tratto orizzontale, compatibile con *tau* o *epsilon*.

Prima di σφρα[*ny* mi sembra sicuro, benché si sia conservata solo l'obliqua e l'asta destra. Si potrebbe pensare a τῶν σφρα[γιστῶν, ma la probabile presenza del nome del testatore al r. 8 porta a considerare piuttosto una forma di σφραγίς o di σφραγίζω, riferita a lui (ed eventualmente ai testimoni); forse si tratta della dichiarazione che essi hanno apposto il loro sigillo. Una frase introduttiva dell'elenco nominativo di testatore e testimoni non è altrimenti nota dai paralleli (in un verbale di apertura di una διαθήκη locale, P.Oxy. III 494, 32 ss., singoli testimoni si definiscono nelle loro sottoscrizioni εἰς τῶν | μαρτυρησάντων).

9. Nell'interlinea, sotto ρκ di Μάρκος, una traccia o una macchia.

Prima di Ἀ[χλλεύς], forse Ο[ὐα]λέ[ριος] o Ο[ὐα]λέ[ρις]. Non c'è bisogno di ipotizzare che i nomi fossero indentati per identificarlo con lo stesso individuo dei rr. 15–16 (cf. *ed. pr.*, comm.).

10. La sequenza ττ è paleograficamente compatibile col prenome Τίτ[ος]. Se però, come sembra, lo stesso nome occorre ai rr. 16–17, il computo delle lettere non permette di pensare a una singolare attestazione di un unico testimone con due *praenomina*, Titus Marcus Marius Tiberinus, come proposto in BL IX 32. Poiché per gli altri testimoni non è riportato il patronimico, si può pensare a una qualifica, che però è in genere *vet(eranus)* ~ οὐετρανός; cf. BGU I 326, II 14 (14) e forse ChLA X 412, II 2 (3). In alternativa, si può ipotizzare che nel presente documento il numero di testimoni fosse superiore a sette; in tal caso, tuttavia, cadrebbe la necessità di identificare Philosarapis col testatore.

11. Possibile anche Νεμισιανός.

12. Due tracce, forse cancellate, nell'interlinea, sopra υπ di Αἰγύπτω.

12–13. L'integrazione dei precedenti editori appare troppo lunga per il r. 12 (30 lettere), contro le 23 lettere di sicura integrazione al r. 11.

13. πρὸ εἰδῶν καὶ τῶν αὐτῶν indica probabilmente le idi dello stesso mese sopra nominato, cioè di maggio (r. 2). È possibile che la peculiare formulazione (almeno quanto alla presenza di καί) sia nata su influsso del successivo καὶ τοῖς αὐτοῖς ὑπάτοις; se il testo fosse una copia di una traduzione, questo potrebbe essere un errore dovuto al processo di copia.

In base alla data di confezione del testamento e ai paralleli, è probabile che anche in questo verbale di apertura venisse indicata la data secondo l'anno di regno, forse in forma abbreviata, ad es. (ἔτους) κς, mese, giorno: cf. *ChLA* X 412, II 13–16 (3); P.Carlsberg inv. 671 *b recto* (5); *BGUV* VII 1655, IV 66–71 (9); *P.Diog.* 10, 19 (23).

15. Τίτος Πακτουμήιος: Brashear (*ed. pr.* n. al r. 15) pensa al figlio del prefetto T. Pactumeius Magnus (176/9 = Faoro 2016, 120–121 num. 58; vd. Christol in *BL* X 25; Masi Doria 2023a), ma Bowman (*BL* VIII 56), che qui si segue, ipotizza un cittadino romano che abbia assunto il nome del prefetto in carica al momento della concessione della cittadinanza.

Il rigo si chiudeva con Μάρκ[ος] o forse con le prime due lettere del *nomen* successivo (cf. comm. al r. 9).

17. Νουμι[σιανός]: Non è da escludere che l'ultima parte del nome fosse scritta a capo, nella parte perduta di un rigo successivo.

## 12. *P.Diog.* 9 Testamento di M. Lucretius Minor, antinoita

Philadelphia cm 8,2 x 20,5 (*P.Lond.* inv. 2529) [in greco; su papiro] 186–210 (?)  
+ cm 13,5 x 21,4 (*P.Lond.* inv. 2504) (lxx)  
TM 10717 Tav. 10

Edizioni: P. Schubert in *P.Diog.* 9 (1990).

Repertori e sillogi: Migliardi Zingale 1997a, 82–85 num. 19; Nowak 2015a, 363–364; BL X 63.

Il papiro, scritto sul *recto* lungo le fibre in una corsiva esperta e di modulo grande, presumibilmente bianco sul *verso*, si compone di due frammenti, montati su cartoncino<sup>204</sup>. Entrambi sono conservati alla British Library; essi furono comprati nel settembre 1922 da M. Nahman come parte di un acquisto congiunto della University of Michigan e della Cornell University. La notizia, data dal mercante, della provenienza dei pezzi dal sito dell'antica Philadelphia può ritenersi confermata dal contenuto del documento ivi preservato.

Si tratta, infatti, della traduzione greca del testamento di M. Lucretius Minor, padre di quattro figli (qui istituiti eredi), tra i quali M. Lucretius Diogenes II, che dà il nome all'archivio di una famiglia di veterani stanziata a Philadelphia per più generazioni<sup>205</sup>; l'archivio restituisce anche un altro testamento romano, *P.Diog.* 10 (23). Dal punto di vista dello *status* personale, qui come altrove<sup>206</sup>, M. Lucretius Minor si definisce antinoita (ma, nel presente documento, del demo Olympios<sup>207</sup>). Poiché sappiamo che la madre di M. Lucretius Diogenes è una certa Flavia, è possibile che con quest'ultima sia da identificare la σύμβιος del testatore citata ai rr. [10]–11 e 14<sup>208</sup>.

204 Ringrazio Peter Toth per avermi consentito l'ispezione autoptica dei due frammenti (ottobre 2023).

205 Editto da Schubert 1990 col titolo *Les archives de M. Lucretius Diogenes*, esso è ora noto come 'archivio di M. Lucretius Diogenes e di Aurelius Sarapion' (TM Arch ID 137). Un'ulteriore menzione di Diogenes II potrebbe trovarsi in *P.Alex.* inv. 605 (TM 25556; BL XIII 86).

206 *P.Diog.* 2, 1–4 (*supra*, §II.1.2.1) e probabilmente *P.Diog.* 15, 3, dove il rigo è lacunoso alla fine (Philadelphia?, II–III sec.; TM 26615).

207 Come notato da Schubert (*P.Diog.* 9, 88, comm. al r. 2), da *P.Diog.* 2 sappiamo che M. Lucretius Minor è del demo Zenios, così come M. Lucretius Diogenes II (*P.Diog.* 3: orig. Antinoopolis, 209; TM 15714; BL X 62; *P.Diog.* 4: orig. Antinoopolis, 212–217; TM 15715).

208 Su Flavia vd. *P.Diog.*, pag. 11. L'integrazione del suo nome al r. 11 è stata già proposta da Migliardi Zingale 2020, 315 n. 57; tuttavia cf. *infra*, comm. ai rr. 10–11. Sul termine σύμβιος, da tradurre come «moglie» o «convivente», vd. *P.Oxy.* XXII 2348, l 27 (26); qui, in mancanza di indizi contrari, esso è reso con la prima traduzione, seguendo *P.Diog.*, pag. 87, Migliardi 1997a, 85 e Nowak 2015a, 364.

Non sembrano adottati espedienti grafici per segnalare il passaggio da una clausola all'altra, neppure il semplice *vacat* (anche se non si può escludere che vi fossero piccoli spazi bianchi nella parte di testo perduta). Lo scrivente non è andato a capo per la formula introduttiva col nome del testatore né per l'istituzione di erede. A destra sembrano perdute 20–25 lettere<sup>209</sup>; il calcolo delle lettere mancanti, laddove non sono possibili integrazioni, è stato effettuato sul numero approssimativo di 23 lettere.

Del testamento è preservata la parte sinistra della prima colonna; se, come sembra, il papiro non è mutilo in basso, si deve pensare che il testo continuasse in una seconda colonna perduta, come osservato da L. Migliardi Zingale<sup>210</sup>, poiché manca parte della *mancipatio familiae* insieme alle altre clausole formali e, probabilmente, alla *agnitio sigillorum* dei testimoni. La perdita della parte finale dell'atto non permette di conoscere il luogo e la data di redazione. Poiché la famiglia di M. Lucretius Minor risulta basata a Philadelphia, si può ipotizzare che il testamento sia stato redatto nel villaggio e forse ivi aperto, data la presenza di un Καισάρειον nella stessa Philadelphia<sup>211</sup>; tuttavia, il fatto che *P.Diog.* 10 (23), del medesimo archivio, sia stato aperto a Ptolemais Euergetis, induce a considerare la stessa possibilità anche per il presente testamento. Quanto alla datazione, il primo *terminus ante quem* è il 224, anno della morte di Lucretia Octavia, figlia ed erede (insieme a tre fratelli) di M. Lucretius Minor<sup>212</sup>. Migliardi Zingale ha ipotizzato che l'atto, nel quale Lucretia Octavia probabilmente è ancora una bambina, sia anteriore al 210, quando la donna risulta sposata con L. Ignatius Rufinus nel testamento di quest'ultimo<sup>213</sup>.

Il documento è esplicitamente definito come traduzione di un testamento romano (r. 1). Restano la frase introduttiva col nome del testatore (rr. 1–2), la *heredis institutio* (rr. 2–5), l'*exhereditatio* dei *ceteri omnes* (rr. 5–6), la *cretio* (rr. 6–8, con termine di cento giorni a partire da quando i figli di M. Lucretius Minor siano in grado di provare di essere suoi eredi); tra le disposizioni particolari si riconoscono *legata per vindicationem* in favore di tre beneficiari (in particolare un legato in favore della σύμβιος, a condizione che provveda al mantenimento degli eredi e non si risposi – pena l'esclusione dai beni del testamento<sup>214</sup> – fatta salva la restituzione della dote) e probabilmente un fedecommesso (r. 22). Seguono la clausola di esclusione del dolo e l'inizio della *mancipatio familiae* (rr. 23–24).

209 Cf. N. Kruit (BL X 63): ca. 25 lettere.

210 Migliardi Zingale 1992b, 65–67; in *P.Diog.* 9, 91, comm. ai rr. 23–24, invece, si ipotizzava che queste sezioni non fossero state copiate nel documento, conservato in tutta la sua altezza.

211 Cf. *BGU* VII 1655 (9); vd. Strassi 2006.

212 *P.Diog.* 18.

213 Vd. *P.Diog.* 10 (23), con Migliardi Zingale 1992b, 68; per ulteriori precisazioni cf. Migliardi Zingale 2020, 315–316 con n. 60.

214 Sull'unicità di questo *legatum per vindicationem sub condicione* nelle fonti egiziane vd. Migliardi Zingale 1997a, 85. Il testo ricorda da vicino una clausola della διαθήκη *CPR* VI 1, 8–10 e 21–22: cf. *supra*, §II.2.

→

- ἀντί[γρ(αφον)] διαθήκ[η]ς Ῥ[ω]μαικῆς ἐρμηνευθείσης κατὰ τὸ [δυνατόν.  
 Μᾶρκος Λουκρήτιος]  
 Μίνωρ Ἀδριάνειος [ὁ] καὶ Ὀλύμπιος Ἀντινοεὺς διαθήκην ἔθετο. Μᾶρκος  
 Λουκρήτιος . . . . .]  
 καὶ Μᾶρκος Λο[υ]κρή[τ]ιος Διογένης καὶ Λουκρητία Ὀκταυ[ί]α καὶ  
 Λουκρητία . . . . . τὰ γλυ-]  
 κύτατα παι[δ]ί[α] μου τῶν ὑπαρχόντων μοι [. . .]ο[. . .]. [±19 μετὰ]  
 5 τὴν τελευτήν μ[ου] ἐξ ἴσου μέρους ἐμοῦ κληρονόμοι [ἔστωσαν· οἱ δὲ λοιποὶ  
 πάντες]  
 ἀποκληρονόμ[οι] μου] ἔστωσαν· προσερχέσθωσαν [δὲ τῇ κληρονομίᾳ μου ἐν ἡ-]  
 μέραις ἕκατ[ὸ]ν [ταῖς] ἔγγιστα ἐν αἷς δυνήσονται [μαρτύρεσθαι ἑαυτοὺς εἶναί  
 μου]  
 κληρονόμους· ὅς ἐάν μου κληρονόμος γένηται[ι ±21 ὑ-]  
 πεύθυνος ἔ[σ]τω διδόναι ποιεῖν παρέχεσθαι [±10 ταῦτα πάντα ἂ ἐν]  
 10 ταῦτη μοῦ τῇ δ[ι]αθήκῃ γεγραμμένα εἴη [χωρὶς δόλου πονηροῦ· τῇ συμβί-]  
 φ μου ηπ . . .] . . . . . δίδωμι καταλείπω . . . . . τὴν ἐνδομε-]  
 νείαν πᾶσα[ν . . .] . . . . . ὦν . . . . . ὦν [±21 εἶ]  
 μάλα τοί γε τ[ρέφῃ] καὶ ἱματίῃ τοὺς κληρονόμους μ[ου]  
 καὶ εἰ ἄγα[μος] παραμείνῃ. ἐὰν δὲ ἡ σύμβιός μο[υ]  
 15 ρ[. . .]η, κωλύω αὐτὴν μηδὲν ἐκ τῶν ὑπαρχόν[των] μοι λαμβάνειν χωρὶς τοῦ]  
 ἀποδοθῆ[ναι] αὐτῇ τὴν πᾶσαν προίκα . ησ . [±17 ἀκολου-]  
 θως τοῖς δι[πλ]ώμασι τοῦ γάμου συντιμηθε[ῖ]σαν  
 συγγενε[ῖ] μου δίδωμι καταλείπω τειμῆς [χάριν σεβαστὰς δραχμὰς]  
 τρισχειλ[ί]ας . . .] . δ . . . εἰ θυγατρὶ γαιων . . . [±17 δίδωμι]  
 20 καταλε[ί]πω τ[ι]μῆς χάριν σεβαστὰς δραχμὰς . . [ . . .]  
 δε . . . [ . . .] μ . . . ε . . . δεκαετὶ χρόνῳ . . [ . . .]  
 λῆναι [ . . .] . . . . . βούλομαι Ἑλληνικῶν [ . . .] [ . . .]  
 μου κα[. . .] [ . . .] . . . . . ταῦτη τῇ διαθήκῃ δόλος π[ο]ν[η]ρὸς ἀπέστω· οἰκετεῖαν]  
 χρήματά [τε τ]ῆς διαθήκης γεινομένης ἐπρίατο [ . . .]

## 22 *paragraphos* sopra il rigo

- 1 κατὰ τὸ [δυνατόν *Schubert* : κατὰ τὸ [ἀυθεντικόν *Migliardi Zingale (BL X 63)* || 6  
*fortasse* [δὲ ἕκαστος *cum Schubert* || 7 [ἡ]μέραις *Schubert* || 8 γένηται[ι ±17] *Schubert*  
 : γένηται[ι ἕκαστος ὑπὲρ τοῦ ἰδίου μέρους] e.g. *Migliardi Zingale (BL X 63)* || 9  
 [ὑ]πεύθυνος *Schubert* | παρέχεσθαι [. . . . .] ταῦτα πάντα ἂ ἐν *Schubert* :  
 παρέχεσθαι [πάντα ὅσα γεγραμμένα ἐστὶ ἐν] e.g. *Migliardi Zingale (BL X 63)* || 10–  
 11 τῇ δ[ι]αθήκῃ γεγραμμένα εἴη [±20 τῇ συμβί]φ *Schubert* : τῇ δ[ι]αθήκῃ τοῦτο τε  
 τῇ [πίστει αὐτοῦ παρακατατίθεμαι· τῇ συμβί]φ e.g. *Migliardi Zingale (BL X 63)* || 11  
*fortasse* ἥπερ [ *cum Schubert vel* ηπα . [ || 15 . [ . . .]η *Schubert* || 16 προίκα ησα[ *Schu-*  
*bert* || 17 τοῖς δι[κα]ί[ω]μασι *Schubert* || 18–19 cf. l. 20 : τειμῆς [±12 δραχμῶν] *Schubert*  
 | τρισχειλ[ί]ων *Schubert* | δ . . . *Schubert* || 20 *vel* τει[μ]ῆς (cf. l. 18) :

καταλε[ίπω] . . . χάριν Σεβαστοῦ δεξαμεν . . . [ Schubert || 22 Ἑλληνικῶν . [ Schu-  
bert || 23 μου . . [ . . ] α. Schubert | δόλος [πονηρὸς Schubert

*Copia di testamento romano tradotto per quanto [possibile. Marcus Lucretius] Minor, della tribù Adrianea e del demo Olympios, antinoita, [ha fatto] testamento. [Marcus Lucretius . . .], Marcus Lucretius Diogenes, Lucretia Octavia e [Lucretia . . .], miei dolcissimi figli, [siano] per me eredi in parti uguali dei miei averi . . . [dopo] <sup>f</sup> la mia morte. [Tutti gli altri] siano diseredati. Accettino [la mia eredità] nei cento giorni successivi in cui potranno [provare di essere miei] eredi. Chiunque sia il mio erede [ciascuno per la sua parte (?)] sia obbligato a dare, fare, fornire . . . [tutto ciò che] è scritto in <sup>10</sup> questo mio testamento [senza dolo malvagio] . . . a mia [moglie] . . . do in legato . . . tutte le suppellettili domestiche, [se] fornirà [cibo] e vestiario ai miei eredi . . . e se resterà senza marito. Se invece mia moglie [si sposerà (?)], <sup>15</sup> le vieto [di prendere] alcunché dei [miei] beni [tranne per] la restituzione dell’intera dote . . . stimata secondo i diplomata del matrimonio . . . A . . ., mio parente, do in legato come rimborso (?) tremila [dracme auguste], a . . . figlia . . . <sup>20</sup> do in legato come rimborso (?) dracme auguste . . . in un tempo di dieci anni . . . Voglio che . . . greci (?) . . . Da questo testamento [sia lontano] il dolo malvagio. Per fare il testamento . . . ha acquistato il patri-  
monio familiare . . .*

1. A sostegno dell’integrazione κατὰ τὸ [δυνατόν] proposta da Schubert vi sono molti paralleli (oltre a SBI 5231, 1 e 5275, 1, citati dall’ed. in commento), di cui si citeranno i più perspicui: BGU VII 1662, 7 (Philadelphia, 182), in cui si fa riferimento a un testamento romano «tradotto in greco per quanto possibile» (vd. *supra*, §I.2.1; per espressioni simili nella prassi locale – e, dunque, senza riferimento alla traduzione dell’atto di ultima volontà – cf. CPR I 102, 10–11; P.Oxy. IV 715, 18; P.Oxy. LXXIV 4990, 16–17). Ancora in materia di successione, si veda P.Oxy. XIX 2231, 26–28 (Oxyrhynchus, 241; TM 22181; BL VI 106), dove una donna dichiara ai βιβλιοφύλακες di essere l’erede legittima di sua figlia (morta senza fare testamento) e allega una copia dell’*agnitio bonorum possessionis* «tradotta in greco per quanto possibile» (ἀντίγραφον [ἐ]ρμη|νευθὲν Ἑλληνικῶς γραμ|μασι κατὰ τ[ὸ] δυνατόν κτλ.); cf. anche P.Oxy. LXIV 4435, 13 (Oxyrhynchus, III<sup>m</sup>. sec.; TM 32161; BL XI 173; XII 154), in cui si cita la traduzione di un capitolo della *lex Laetoria* (vd. Mairs 2019, 11; Mantovani 2012, 731). L’integrazione κατὰ τὸ [αὐθεντικόν], «conformemente all’originale», proposta in BL X 63 (cf. Migliardi Zingale 2020, 314) non è attestata nei documenti papirologici o epigrafici (sul termine cf. Kübler 1933). BGU VII 1662 e P.Oxy. XIX 2231 dimostrano che le traduzioni in greco κατὰ τὸ δυνατόν di documenti giuridici latini non solo erano diffuse, ma potevano essere anche presentate alle autorità locali (vd. la richiesta di παράθεσις indirizzata ai βιβλιοφύλακες nel secondo documento). L’espressione κατὰ τὸ δυνατόν era usata anche per la traduzione in greco di documenti in lingue diverse dal latino: per il suo uso nelle traduzioni di documenti demotici vd. Mairs 2017.

4. Tracce nel margine sinistro, a ridosso dell’inizio del rigo.

4–5. μετὰ | τὴν τελευτήν μ[ου]: Cf. *PSI* VI 696, 5 (μετ' ἐμὲ τετελευτη[κότα]), che risente dell'influsso delle διαθήκαι locali.

6. L'integrazione di ἕκαστος proposta da Schubert è appropriata all'estensione della lacuna, ma il pronome nei paralleli occorre in espressioni quali ἔ. ὑπὲρ τοῦ ἰδίου μέρους (cf. comm. al r. 8) oppure ἐπὶ τοῖς ἑκάστῳ καταλιμ[πανομένοις: vd. rispettivamente *BGUI* 326, 8 (14) e *P.Stras.* IV 277, 11–12; *P.Oxy.* VI 907, 5. Tra i documenti latini vd. *P.Oxy.* LII 3692, 7 (16), *unusquisque eorum pr[o] sua p[ar]te*; *ChLA* X 427, 6 (17), *quisque pro sua p[or]tione*; cf. *BGU* VII 1696 A, 5 (18), *quis]que suo nomine*.

7. All'inizio del rigo non sembra esserci spazio per *eta* di ἡμέραις, probabilmente vergata alla fine del rigo precedente; cf. [ὄ]πεύθυνος, rr. 8–9.

*l. ἔγγιστα.*

8. L'integrazione ἕκαστος ὑπὲρ τοῦ ἰδίου μέρους (BL X 63) è possibile in quanto compatibile con l'estensione della lacuna, ma l'espressione non è altrimenti attestata in questa posizione.

9. All'inizio del rigo non c'è spazio per il primo *hypsilon* di ὑπεύθυνος, probabilmente scritto alla fine del rigo precedente; il modulo ingrandito di *pi*, inoltre, conferma che si tratta della prima lettera del rigo.

10. L'integrazione di χωρὶς δόλου πονηροῦ, che si fonda su *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 6 (4), è compatibile con l'estensione della lacuna. L'espressione τῆ [πίστει αὐτοῦ παρακατατίθεμαι (BL X 63) è analogamente attestata – *BGUI* 326, I 15–16 (14); cf. *P.Oxy.* XXII 2348, I 7 (26) –, ma porta ad ipotizzare una lacuna a destra troppo lunga (33 lettere); nonostante il pessimo stato di preservazione dell'inchiostro, γεγραμμένα εἴη sembra preferibile a τοῦτό τε τῆ anche per una questione di spazio. In alternativa, si può pensare che qui venisse indicato il nome della σύμβιος (cf. comm. al r. 11).

11. È possibile che qui venisse indicato il nome della σύμβιος (Flavia?: vd. Migliardi Zingale 2020, 315 n. 57). Se invece si pensa, con Schubert, a un relativo femminile, si può ipotizzare una subordinata riferita alla donna: cf. *P.Mich.* VII 439, 1 (7), *u]xori quā[m] dilego*; *P.Diog.* 10, 5–6 (23), *d(o) l(ego) Lucretia Octavia [c]oniu]gae meae, qui multum laboraverat in infirmitatem meam*. In tal caso, però, non ci sarebbe spazio per il nome proprio, che dovrebbe essere indicato subito prima, al posto di χωρὶς δόλου πονηροῦ. Al r. 14 il nome probabilmente seguiva ἡ σύμβιός μου.

11–12. Sul termine ἐνδομενία, occorrente anche nelle διαθήκαι locali, vd. Montevecchi 1942; cf. *BGU* VII 1655, III 43 (9); *P.Oxy.* VI 907, 10; *P.NYU* II 39, [12].

16. Forse προῖκα, *l. προῖκα.*

17. τοῖς δι[πλ]ώμασι τοῦ γάμου: *Sigma* è stato omissso dallo scrivente. Ritengo preferibile l'integrazione δι[πλ]ώμασι rispetto a δι[κα]ίώμασι perché quest'ultima, pur intesa dall'editore come «contrat de mariage» (vd. anche Nowak 2015a, 364, «the marital contract»), non sembra altrimenti attestata in questa accezione (l'espressione è tradotta da Migliardi Zingale 1997a, 85, «le disposizioni in materia matrimoniale»). Sui διπλώματα γάμου vd. *BGU* II 388, II 31–32 = *M.Chr.* 91, διπλώματα γά[μω]ν; sul formato del documento doppio cf. di recente, anche se con *focus* sulla documentazione latina, Colella 2021c, 66, con rimandi bibliografici.



18–20. *I. συγγενεῖ.*

τειμης (*I. τιμης*) χάριν: L'espressione (qui riferita a somme di denaro) indica probabilmente dei beni dati come segno di riconoscenza verso il legatario o come rimborso per delle spese da lui eventualmente sostenute. Essa occorre in altri testamenti romani, ancora una volta nella sezione dei legati: *CPR* VI 76, 21 (21), ἐκ[σ]τ[ω] τειμης χάριν ἐξ ὧν ἕκαστ[ - - ], dove i legatari sono gli ἐπίτροποι del figlio del testatore; *P.Oxy.* XXII 2348, I 10–11 (26), τειμη[ς] χάριν σειτι|[κὰς ἀρούρας - - ], dove il legatario non è identificabile.

19. *I. τρισχιλίας.*

Subito dopo, forse δώσει, semplice o composto. L'indicativo futuro di δίδωμι o di un suo composto occorre in disposizioni fedecommissarie in *P.Select.* 14, I 18 (2) e *P.Oxy.* XXII 2348, II 39 (26).

La lettura γαιω appare sicura; si potrebbe pensare un errore per Γαίου oppure a Γαίωος, ma l'ultima traccia non sembra pertinente a un *sigma*. Forse non è da escludere il nome C. Numissius o C. Numissianus.

22. All'inizio del rigo, la sequenza λη è sormontata da un tratto orizzontale, forse una *paragraphos* piuttosto che un segno indicante una cifra.

Dopo Ἑλληνικ- (*I. Ἑλληνικ-*), *omega* è verosimile dal punto di vista paleografico, ma il contesto lacunoso non consente certezze in merito alla desinenza dell'aggettivo (Ἑλληνικῶν oppure Ἑλληνικῶ γ-?). Si può pensare, con Schubert, che in questo punto il disponente esprima la sua volontà che il testamento sia tradotto in greco. Un'ipotesi alternativa, data la posizione dell'aggettivo all'interno del documento, è che esso sia usato nelle disposizioni funerarie per definire il costume secondo il quale il testatore vuole essere sepolto: cf. *PSIXII* 1263, 6–8, β[ού]λομαι ... εἰς κηδείαν καὶ περιστολὴν τοῦ σωμα[α]τίου μου ταφισο[μένου Αἰγυ]πτιᾶ ταφῆ.

**13. P.CtYBR inv. 4669**  
**Verbale di apertura del testamento di un ignoto**  
**(*agnitio sigillorum*)**

Egitto	cm 7,7 x 7,5 (lxh)	[in latino; su papiro]
TM 828781		191 Tav. 1b

Edizioni: Colella 2018.

Il frammento, scritto lungo le fibre in una corsiva romana antica di mano esperta e bianco sul retro, è rotto su tre lati; si preserva il margine inferiore<sup>215</sup>. Esso, prima di proprietà della Galerie Nefer di Zurigo, fu acquistato dalla Yale Papyrus Collection nel gennaio 1997.

Nonostante l'esiguità del frammento, l'uso ripetuto dell'abbreviazione *adg(novi)* dopo dei nomi di persona in caso nominativo (rr. 2–4) consente di ricondurlo a un protocollo di apertura di testamento, in particolare alla sezione finale nella quale i testimoni riconoscono i propri sigilli (*agnitio sigillorum*). Rispetto ai paralleli latini principali – *ChLA* X 412 (3) e *P.Diog.* 10 (23) – si notano due peculiarità: la data consolare qui segue, anziché precedere, le dichiarazioni dei *signatores*; in queste ultime il verbo *adg(novi)* non occorre da solo<sup>216</sup>, ma è coordinato con un'altra forma non ben leggibile, che al r. 4 sembra *adsig(navi)*. Il verbo *adsigno* è l'equivalente del greco ἐπισφραγίζω, che occorre nel verbale di apertura di *P.Oxy.* XXII 2348, II 51–56 (26) e in quel contesto era stato inteso già da Amelotti come un riferimento alla nuova apposizione di sigilli da parte dei *signatores*: essi, che avevano sigillato il testamento, avrebbero apposto i loro sigilli anche sul verbale di apertura, per attestare l'avvenuto riconoscimento<sup>217</sup>.

---

215 L'immagine del papiro è disponibile in rete: <https://findit.library.yale.edu/catalog/digcoll:2767549>; ultimo accesso: aprile 2024.

216 Anche il greco ἐπιγνώσκω occorre generalmente da solo nei paralleli, tranne in *P.Oxy.* XXII 2348 (26): vd. nei testamenti qui considerati *BGU* VII 1655, III 62 (9); *BGU* I 326, II 5–6, 13, 19–20 (14); lacunosi *PSI* XIII 1325, 22 (10) e *BGU* XIII 2244, 14 (11).

217 Amelotti 1949, 56 su *P.Oxy.* XXII 2348 (26). Un parallelo nella documentazione locale può essere ritracciato in *P.Oxy.* III 494, 32–43, dove ognuno dei testimoni dichiara ἐγνώρισα τὴν ἰδίαν μου σφραγίδα ... καὶ ἐσφράγισα τῇ αὐτῇ σφραγίδι, «ho riconosciuto il mio proprio sigillo ... e ho sigillato con lo stesso sigillo». Cf. *supra*, §II.2.3.

→

- - -

] . [ ] . n̄ius H . [ ] . [ ] adg(novi) · et ad̄sig(navi) · ]  
 ]us Alexander adg(novi) · et ad[sig(navi) · ]  
 ]us Geminus adg(novi) · et ad̄sig(navi) · ]

5 Aproniano e]t Maurico co(n)s(ulibus).

4–5 spazio interlineare maggiore

...

*Io, ..., ho riconosciuto e sigillato.*

*Io, ... Alexander, ho riconosciuto e sigillato.*

*Io, ... Geminus, ho riconosciuto e sigillato.*

*Sotto il consolato di [Apronianus] e Mauricus.*

2–4. Se è giusta l'ipotesi che il verbo *adsignavi* era abbreviato come *ad̄sig-*, nulla è andato perso nella lacuna del r. 4, se non eventualmente un punto medio.

5. La scrittura ha in questo rigo un andamento più corsivo ed è forse riconducibile a una seconda mano (Colella 2018, 59). Tuttavia, poiché lo spessore del tracciato e la forma delle lettere non mostrano differenze sostanziali, rispetto all'*editio princeps* sono ora più incline ad attribuire la datazione consolare alla stessa mano che ha vergato i rr. 2–4, sebbene la scarsa porzione di testo preservatasi non consenta conclusioni certe.

Il nome *Maurico* sembra da identificare con M. Valerius Bradua Mauricus, console con Opilius (o Popilius) Pedito Apronianus nel 191 (Degrassi 1952, 53 num. 944).

**14. BGUI 326 – P.Berol. 7047**  
**Verbale di apertura del testamento di C. Longinus Kastor,**  
**veterano**

		[in greco; su papiro]
Orig.: Ptolemais Euergetis	cm 53,5 x 22 (lxh)	21 febbraio 194
TM 9056		Tavv. 11–12

Edizioni: Mommsen 1894; F. Krebs in *BGUI* 326 (1895); Pestman 1994, 199–205 num. 50.

Repertori e sillogi: Collinet 1894; Karlowa 1894; Scialoja 1894; Girard 1895, 725–729; Mommsen 1895; Scialoja 1896; Appleton 1905; *M. Chr.* 316 (1912); *Jur. Pap.* 25 (1920); *Sel. Pap.* I 85 (1932); *FIRA* III 50 (1943); Eck – Heinrichs 1993, 185–187 num. 280; Campbell 1994, 228–230 num. 375; Keenan 1994; Migliardi Zingale 1997a, 58–64 num. 12; Rowlandson 1998, 188–190 num. 139; Palme 2006, 291–293; Keenan 2014, 121–126; Strobel 2014, 110–150; Nowak 2015a, 364–367; *BL* I 38, 435; II.2 15; III 10–11; VIII 23–24; IX 18; X 14.

Il papiro, edito come *BGUI* 326<sup>218</sup>, preserva sul *recto* lungo le fibre il verbale di apertura del testamento di C. Longinus Kastor, veterano della flotta di Miseno<sup>219</sup>, in lingua greca; sul *verso*, lungo le fibre e quindi in perpendicolare rispetto al testo dell'atto, si legge un *docket*, che dà conto del contenuto del documento.

L'atto di ultima volontà fu redatto a Karanis il 17 novembre 189 (con la successiva aggiunta di codicilli, datati al 7 febbraio di un dato anno) e aperto a Ptolemais Euergetis il 21 febbraio 194, quando fu confezionato il protocollo di apertura originale.

Il foglio è mutilo solo a sinistra, mentre i bordi superiore, inferiore e destro sono quelli originari. L'osservazione delle fratture verticali e delle lacune nella porzione superiore mostra che esso fu conservato in posizione iniziale di lettura, arrotolato da destra a sinistra, cosicché è stata danneggiata soprattutto la parte iniziale dell'atto e il *docket* in corrispondenza sul *verso*.

La parte finale dello stesso testamento è conservata anche in un altro papiro, P.Berol. 7047. Nell'*editio princeps* di *BGUI* 326 Mommsen, seguito da Krebs, aveva segnalato a testo (tra parentesi uncinata) e in apparato le lettere leggibili anche in P.Berol. 7047; qui, per consentire un più puntuale confronto tra i due esemplari, P.Berol.

---

218 La presente riedizione si fonda su un'ispezione autoptica condotta a giugno 2022; le immagini digitali sono disponibili in rete: <https://berlpap.smb.museum/02275/> e <https://berlpap.smb.museum/record/?result=1&Alle=7047>; ultimo accesso: aprile 2024. Ringrazio Katelijn Vandorpe e Gert Baetens per la proficua discussione sugli aspetti materiali e sul *layout* di questo testo. Il documento è trattato anche in Rowlandson *et al.* 2024, cui non ho avuto accesso.

219 Sulla flotta vd. in part. Saddington 2007.

7047 viene interamente trascritto e le diverse letture dell'*ed. pr.* sono riportate in apparato.

Il buono stato di preservazione di *BGUI* 326, la particolarità delle disposizioni contenute nel testamento e la conservazione congiunta dei codicilli e del protocollo di apertura hanno fatto sì che sul documento si concentrasse l'attenzione di molti studiosi, come mostra l'elenco delle edizioni e delle ristampe fornito sopra<sup>220</sup>.

L'atto è introdotto da un titolo solo parzialmente superstite, finora reso come ἐρμηνεία διαθ(ήκης). Al di là dei problemi di trascrizione, è questa la natura dell'atto, ossia una traduzione greca di un testamento romano il cui originale doveva essere in latino<sup>221</sup>.

Seguono la formula introduttiva, l'*heredis institutio*, l'*exhereditatio* e la *cretio* senza indicazione del termine né minaccia di diseredazione<sup>222</sup> (rr. 2–9).

Si tratta dell'unico caso noto tra i documenti qui riediti di *servi cum libertate heredes instituti*, poiché eredi sono le schiave Marcella e Kleopatra, subito prima manomessa<sup>223</sup>. Nell'atto si afferma esplicitamente che le due donne hanno un'età superiore a 30 anni, probabilmente per dichiarare il loro *status* di cittadine romane dopo la manomissione, in conformità con la *lex Aelia Sentia*<sup>224</sup>. Alle eredi viene imposto un divieto di alienazione; in caso di morte, inoltre, la quota di Marcella dovrà andare a Sarapion, Sokrates e Longus, quella di Kleopatra a Neilos: queste disposizioni dipendono entrambe da θέλω al r. 12, l'unico verbo di modo finito che possa reggere le infinitive, la seconda delle quali sembra prevedere delle restituzioni fedecommissarie dopo la morte delle eredi<sup>225</sup>. Segue la consueta formula di *legatum per damnationem* e fedecommissario a salvaguardia delle disposizioni contenute nel testamento.

220 Per un'analisi puntuale del documento si rimanda in particolare a Strobel 2014, 110–150, che segue l'edizione di Pestman 1994. In questa sede, per non appesantire l'apparato critico, vengono considerate le edizioni di Mommsen 1894 (*ed. pr.*), Krebs e Pestman, per lo più riprodotte dagli studiosi successivi; questi ultimi sono citati solo in caso di letture o congetture divergenti.

221 Vd. comm. al r. 1.

222 La clausola di *cretio*, in parte mutila, non era stata riconosciuta dai primi editori (vd. app.); in part. Mommsen 1894, 53 ipotizzava che in I 8–9 fosse richiesto alle eredi di scegliere un tutore tra un dato novero di persone (scettico Arangio-Ruiz 1906a, 229); Scialoja 1894, 14 pensava a un prelegato.

223 Un parallelo era finora riconosciuto in *P.Select.* 14 (2), sulla base di un'errata decifrazione dei primi righe. Tra i documenti in cui sono citati testamenti romani, cf. *BGUI* II 613 = *M.Chr.* 89 (*supra*, Tabella II.2).

224 Gai 1.21; *Gnomon* §19 (cf. §20–22). I *servi cum libertate heredes instituti* erano *heredes necessarii*. Gai 1.21; cf. Gai 2.160–161.

225 Non sembra che i rr. 10–12 della col. I vadano intesi come delle sostituzioni ereditarie, per l'assenza dell'istituzione di erede di secondo grado. Vd. già Scialoja 1894, 14–15 (contro l'opinione di Mommsen 1894, 54), e poi, sull'interpretazione delle due disposizioni come parte di un'unica clausola, in part. Arangio-Ruiz 1906a, 229–231, *Id.* in *FIRA* III 50 e Amelotti 1966a, 49, 86 e 125, con le osservazioni di Migliardi Zingale 2020, 306 n. 30; cf. Strobel 2014, 126–128 con n. 443, con Babusiaux 2016, 525. Per questo motivo si è qui scelto di non inserire un segno di interpunzione forte dopo ὑποτίθεσθαι (I 10), intendendo anche ἐξί[ναι] (I 9–10) in dipendenza da θέλω (I 12), come la disposizione successiva. Sul punto vd. *supra*, §II.2.2.

Una nuova sezione è dedicata a Sarapias, figlia di Kleopatra, la quale viene manomessa ed è beneficiaria di legati *per vindicationem*: porzioni di terreno (5 arure di terra coltivata a grano, 1  $\frac{1}{4}$  arure di un terreno posto in una depressione, un terzo di un palmeto) e la terza parte di due case. L'associazione di campi di grano e palmeti (questi ultimi dall'indice di profitto più alto) è stata riconosciuta come volta a fornire sicurezza economica alla donna<sup>226</sup>, forse anche a costituire la sua futura dote; a Iulius Serenus, invece, nel codicillo è lasciato un legato in denaro (4000 sesterzi)<sup>227</sup>. Anche se non conosciamo l'intero patrimonio del testatore, da questi legati deduciamo che Kastor godeva di un certo benessere<sup>228</sup>. Probabilmente parte dei suoi possedimenti derivava dall'eredità a lui lasciata da C. Fabullius Macer, a noi nota grazie a una petizione inviata al δικαιοδότης, delegato del prefetto, da Aitete Phrontis, che lamentava la mancata consegna da parte di Kastor delle 2000 dracme d'argento e di un σουβρικοπάλλιον a lei assegnati in legato da Macer, forse come restituzione di una dote *de facto* (*BGU I* 327<sup>229</sup>); da quest'ultimo documento, datato al 176, sappiamo anche che Kastor era allora già un veterano<sup>230</sup>.

Secondo un'interpretazione condivisa, i beneficiari del testamento apparterrebbero alla famiglia naturale di C. Longinus Kastor: Marcella e Kleopatra sarebbero le sue concubine (Kastor non avrebbe approfittato del *ius connubii* dopo la sua *honestamissio* per non scegliere tra le due); Sarapion, Sokrates e Longus (così come Sarapias) sarebbero figli di Marcella, mentre Neilos di Kleopatra, ma il padre di tutti sarebbe il disponente, che avrebbe manomesso i figli maschi, senza adottarli, prima di fare testamento<sup>231</sup>. Solo Sarapias, tuttavia, nel testamento è definita esplicitamente figlia di Kleopatra, mentre gli altri non hanno qualifica alcuna, neppure quella di liberti del testatore, né portano il suo *nomen*. È possibile che la precisazione della filiazione della donna fosse finalizzata alla sua manomissione; resta, comunque, il fatto che il testatore ha deciso di lasciare a Sarapion, Sokrates, Longus e Neilos delle quote di eredità (una, peraltro, da dividere tra i primi tre) solo in caso di morte delle loro madri, diversamente da Sarapias, alla quale attraverso un legato riserva una porzione di patrimonio

226 Kehoe 1997, 125 con n. 107.

227 Vd. comm. a II 18. Cf. *FIRA* III 47 (6) e in part. *CPR* VI 76 (21). Cf. anche *P.Select.* 14 (2) e *BGU* VII 1655 (9).

228 Vd. vd. *supra*, §II.1.2.

229 = *M.Chr.* 61 = *FIRA* III 65. Vd. *supra*, Tabella II.2.

230 Keenan 1994, 103 e in part. Phang 2001, 221–223; Strobel 2014, 117; il documento è faintedo da Alston 1995, 128 con n. 37. È possibile che il nostro testatore vada identificato anche col veterano [...]us Kastor attestato in *BGU* III 782 (Arsinoites – Karanis ?, 182/3), creditore di un prestito a interesse (800 dracme): Palme 2006, 294.

231 Watson 1966; Champlin 1991, 78–79; Keenan 1994, 104; Rowlandson 1998, 188–190; Phang 2001, 234–236; Keenan 2004; Strobel 2014, 128–132; Castagnino 2022, 102–108; cf. Strassi 1991, 257. In tal caso, se i figli maschi avessero avuto più di trent'anni si spiegherebbe la loro possibile manomissione prima del testamento (se Kastor – come sembra da *BGU I* 327 – era già un veterano nel 176, è ammissibile che nel 189 avesse figli di 30 anni o più, nati durante il suo servizio militare).

equivalente a quella di ciascuna delle eredi<sup>232</sup>. E possibile, dunque, che solo Sarapias fosse figlia naturale di Kastor<sup>233</sup>. L'interpretazione, ormai accolta dagli studiosi, che vede in Sarapias una schiava infratrentenne (sulla base della mancata esplicitazione della sua età) ha delle conseguenze importanti dal punto di vista giuridico: ella, essendo stata manomessa per testamento e non *vindicta*<sup>234</sup>, avrebbe acquisito lo *status* di *Latina Iuniana*, con la conseguente incapacità di acquistare il legato<sup>235</sup>. Per tale ragione il presente atto si inserisce nella discussione sull'eventualità che il privilegio del *testamentum militis* fosse esteso in Egitto anche ai veterani<sup>236</sup>. Tuttavia, molte sono le incertezze che invitano alla cautela in tal senso. Se Sarapias avesse meno di 30 anni, si potrebbe attribuire il lascito di un legato a una *Latina Iuniana* anche all'imperizia di chi ha redatto il testamento, come suppone Amelotti per il legato che il veterano Valerius Turbo assegna a una ἀστὴ<sup>237</sup>, oppure ipotizzare che l'omissione dell'età della schiava fosse tesa a mascherare la mancanza di *testamenti factio passiva* per la donna<sup>238</sup>. Secondo Arangio-Ruiz il disponente, conscio dei limiti della *lex Aelia Sentia*, avrebbe inserito prima del legato di proprietà «una clausola che raccoglie insieme le formule del legato *per damnationem* e del fedecommesso», in modo che le

232 Per delle possibili spiegazioni vd. le ipotesi proposte da Strobel 2014, 131.

233 Palme 2006, 293 ipotizza che scopo del legato fosse fornire una dote alla figlia di Kastor.

234 Oppure *apud consilium* per *iusta causa manumissionis* (in part. Gai 1.18, 2.276; Tit. Ulp. 1.12).

235 Gai 1.22–24; 2.110; *Gnomon* §19. Vd., tra gli altri, Kaser 1971, 282, 296; Weaver 1990; López Barja de Quiroga 1998; Hirt 2018; Masi Doria 2018, 557–558; Dolganov 2021, 208 nn. 117–118. Karlowa 1894, 196 riteneva che il legato andasse interpretato come fedecommesso.

236 Vd. *supra*, §II.2.4. A favore dell'estensione dei privilegi del testamento militare ai veterani vd. di recente Strobel 2014, 132–136.

237 Amelotti 1966a, 87–88, 97 n. 1 su *BGUVII* 1662 (182); lo studioso ipotizza che l'assenza di *testamenti factio passiva* sia la motivazione del rifiuto di versare il legato ad Aitete Phrontis da parte di C. Longinus Kastor in *BGVI* 327. Amelotti prende in considerazione *BGVI* 326 per la discussione sull'estensione ai veterani del privilegio del testamento militare solo per quel che riguarda le possibili sostituzioni volgari a favore di peregrini (interpretate, come anticipato, come restituzioni fedecommissarie dopo la morte: Amelotti 1966a, 49, 86 e 125), ma non per lo *status* della legataria Sarapias. Un altro caso in cui il legatario è un peregrino è testimoniato dalla ricevuta di un legato di 10 dracme in *SB XVIII* 13219 = *P.Haw.* 41, del 15 d.C., dove sia il testatore sia l'erede sono cittadini romani; Amelotti 1966a, 30–31 ipotizza che si tratti di un testamento militare. Sui legati ai *servi* vd. in part. Grosso 1962, 185–189.

238 Secondo Scialoja 1896, 37–39, non è certo che tale omissione fosse intenzionale e che provi che Sarapias fosse minore di 30 anni, ma essa potrebbe essere ascritta alla maggiore ricchezza di dettagli forniti per Sarapias rispetto a Marcella e Kleopatra, istituite eredi. L'intenzionalità della mancata indicazione dell'età era stata già supposta da Mommsen 1894, che su questa base interpretava la manomissione come fedecommissaria anziché diretta (ipotesi smentita sia dalla formula usata sia dal lascito di legati a Sarapias). L'intenzionalità dell'omissione è data per certa in Wiedemann 1985, 174; diversamente da quanto sostiene lo studioso, in *PSI IX* 1040 (ivi citato come 1030) la schiava Dameis è stata comprata, non liberata, all'età di 13 anni. Sulle età degli schiavi manomessi nel mondo romano e sulle motivazioni affettive che potevano condizionare la liberazione vd. di recente Koops 2020, 41–48.

sue disposizioni avessero almeno efficacia come fedecommessi<sup>239</sup>. Tale clausola, in realtà, non sembra rapportabile con certezza all'intenzionalità del testatore per delle specifiche disposizioni, in quanto essa compare in molti testamenti romani d'Egitto ed era probabilmente inserita dai redattori degli atti (che forse la copiavano da formulari) a generale tutela della *voluntas testatoris*<sup>240</sup>.

Dopo la sezione dei legati c'è una breve e generica disposizione funeraria, seguita dalla clausola codicillare (II 1–3)<sup>241</sup>; un'ulteriore conferma di futuri codicilli si trova, però, più avanti, dopo la *clausula doli*, la *mancipatio familiae* e l'indicazione del luogo e della data di redazione (II 8–9).

L'identità dei testimoni è stata in parte oggetto dell'analisi di Alston, il quale ha messo in luce la loro appartenenza alla cerchia di commilitoni e amici del testatore, ma anche il loro legame con Philadelphia oltre che con Karanis<sup>242</sup>; da questo punto di vista, il miglior parallelo è offerto da *ChLA* X 412 (3). Attivo a Philadelphia potrebbe essere il  $\nu\omicron\mu\kappa\acute{o}\varsigma$   $\text{P}\omicron\mu\alpha\iota\kappa\acute{o}\varsigma$  C. Lucius Geminianus, se è giusta la sua identificazione col testimone della *cretio hereditatis* di Valeria Serapias (*M.Chr.* 327, del 170), dove figurano altri due *signatores*, T. Flavius Iulianus e L. Valerius Lucretianus, probabilmente attestati anche in *ChLA* IV 249 (II sec.) e in *P.Diog.* 10 (23), dell'archivio di M. Lucretius Diogenes a Philadelphia<sup>243</sup>. Partecipanti alla *mancipatio* sono il *familiae emptor*, Iulius Petronianus, il *libripens*, C. Lucretius Saturninus<sup>244</sup>, e l'*antestatus*, M. Sempronius Heraclianus, nominato come  $\acute{\epsilon}\pi\iota\tau\omicron\pi\omicron\varsigma$  nei codicilli. *Reliqui signatores* sono C. Longinus Aquila, Iulius Volusius<sup>245</sup>, M. Antistius Petronianus e Iulius Gemellus; il primo e l'ultimo, insieme al *libripens* C. Lucretius Saturninus, figurano anche come *signatores* dei codicilli<sup>246</sup>, tra i quali troviamo, inoltre, Longinus Aquila

239 Arangio-Ruiz 1906a, 228–229; cf. Amelotti 1966a, 223–224 n. 4; Lamberti 1999, 377–379. Per la disposizione di lasciti in più forme vd. Voci 1963, 588–590, in part. su D. 32.95 (Maec. 2 *fideic.*): *Quisquis mihi heres erit, damnas esto dare fideique eius committo, uti det, quantas summas dictavero dederō.*

240 Vd., con alcune varianti, *P.Diog.* 9, 8–10 (12); *P.Oxy.* XXII 2348, I 6–8 (26); la clausola è parzialmente in lacuna in *PSIXIII* 1325, 11 (10); in *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 5–6 (4) e *ChLA* X 427, 8 (17) sembra leggersi solo la formula del *legatum per damnationem*.

241 Sulla forma precativa e sulla discussione della sua efficacia vd. Amelotti 1966a, 162 n. 2.

242 Alston 1995, 125–127; cf. Champlin 1991, 78–79.

243 Dolganov 2018, 414–415 con n. 403, osserva che il nome del  $\nu\omicron\mu\kappa\acute{o}\varsigma$  suggerisce fortemente un'estrazione militare.

244 Reso come  $\Sigma\alpha\tau\omicron\rho\nu\epsilon\iota\lambda\omicron\varsigma$ , come di frequente nei documenti greci.

245 Nella forma  $\text{B}\omicron\lambda\acute{\upsilon}\sigma\sigma\iota\omicron\varsigma$ . Non è necessario ipotizzare, con Scialoja 1894, 18 n. 3 (in base a una suggestione di Mommsen), che egli sia da identificare col testimone dei codicilli Iulius Philoxenos, il cui nome completo sarebbe Iulius Volusius Philoxenos: vd. già Arangio-Ruiz 1906a, 239 n. 1.

246 I testimoni dei codicilli appaiono divisi in due gruppi: dei primi due, Longinus Aquila e Valerius Priscus, si dice che  $\acute{\epsilon}\sigma\phi\omicron\rho\acute{\alpha}\gamma\iota\sigma\alpha\nu$  (II 18–19); gli altri cinque (tra i quali lo stesso testatore o un suo omonimo; per la prima ipotesi vd. D. 29.7.6.2, Marcian. 7 *inst.*) sono introdotti solo dal termine  $\sigma\phi\omicron\rho\alpha\gamma\iota\sigma\tau\acute{\alpha}\iota$  (II 19). Secondo Kniep 1910, 213–214 (seguito, tra gli altri, da Arangio-Ruiz in *FIRA* III 50, 152 n. 2; Amelotti 1966a, 50; Pestman 1994, 204), il primo gruppo è



(senza *praenomen*), Valerius Priscus, Iulius Philoxenos e un C. Longinus Kastor<sup>247</sup>. Alcuni di questi individui sembrano attestati in altri documenti originari di Karanis.

Iulius Gemellus, l'unico qui definito veterano, è da identificare secondo Alston con il Gemellus *alias* Longinus menzionato nei registri fiscali di Karanis (*P.Mich.* IV.1 224, 3931: *post* 16.XI.173) e testimone dell'ἐπίκρισις di Valerius Clemens (*SB* IV 7362, del 188)<sup>248</sup>; nel primo documento egli compare come soldato, nel secondo come veterano. C. Longinus Aquila è forse identico al veterano di *BGU* I 71 (189) e dei rotoli fiscali *SB* XIV 11710, 2197–2198 (171/2); *P.Mich.* IV.1 224, 4345–4346; *P.Mich.* IV.1 225, 3406–3407 (*post* 26.III.175).

Nei codicilli il testatore assegna un legato in denaro a Iulius Serenus e nomina ἐπίτροπος M. Antistius Heraclianus; nonostante le perplessità espresse da Mommsen e da altri, si può concordare con Amelotti nell'intendere ἐπίτροπος come equivalente a *procurator*, per il quale nei testamenti superstiti si ha un parallelo non solo in *FIRA* III 47, 18–19 (6), ma anche in *ChLA* X 412, I 14 (3) e in *P.Mich.* VII 437, *post.*, 3 (19)<sup>249</sup>.

La data romana di confezione del testamento (18 ottobre) e quella egizia (17 novembre) non coincidono<sup>250</sup>; sulla base di *P.Oxy.* XXII 2348 (26), si può ipotizzare che l'errore sia nel riferimento al calendario romano, forse poco familiare a chi ha redatto il verbale. Nella data del protocollo di apertura, l'espressione ὑπάτοις τοῖς οὐσι in II 11 indica probabilmente l'ignoranza dei nomi dei consoli di quell'anno<sup>251</sup>.

Il verbale certifica il riconoscimento dei propri sigilli solo da parte di tre testimoni del testamento (II 5, 6, 13) e di due dei codicilli (II 19–20); non sappiamo se, insieme a *P.Oxy.* XXII 2348 (26), questo attesti una deroga alla regola per la quale almeno la maggior parte dei *signatores* doveva riconoscere i propri sigilli<sup>252</sup>.

Il buono stato di preservazione del documento e la sua stesura in greco lo hanno portato al centro del dibattito sulla lingua nella quale erano scritti i protocolli di apertura prima di Severo Alessandro. In anni recenti, si è data maggiore importanza all'osservazione delle caratteristiche paleografiche e del *layout* di questo atto: in particolare, la presenza della sottoscrizione autografa del νομικός (II 22–23) e del *docket* sul verso, interpretati come indizi della conservazione in un archivio, hanno portato alla proposta della sua identificazione con un verbale originale in greco<sup>253</sup>. Come si è visto,

---

quello che sigilla i codicilli all'interno, il secondo all'esterno. Per delle riserve su questa interpretazione vd. Meyer in *Jur.Pap.* 25, pag. 71.

247 Egli è stato identificato col testatore oppure con un omonimo: vd. *FIRA* III, pag. 152 n. 2; Champlin 1991, 79 nn. 49–50; sulla sigillazione dei codicilli da parte del disponente vd. Amelotti 1966a, 214–215.

248 Alston 1995, 128.

249 Cf. anche *P.Freib.* II 9, 9, ἐπιτροπον (*l. ἐπίτροπον*) ὑπαρχόντων. Sul punto vd. *supra*, §II.2.1. L'identificazione del *procurator* è ancora discussa in Keenan 2014, 126 e 133.

250 Vd. per tutti Strobel 2014, 138–139. L'anno di regno era stato inizialmente frainteso: vd. Keenon *apud* Mommsen 1895, 202.

251 Worp 1990. L'ignoranza dei nomi dei consoli era già stata ipotizzata nell'*ed. pr.*

252 Cf. *P.Oxy.* XXII 2348 (26) e *supra*, §II.2.3.

253 Nowak 2015a, 98–99.

tuttavia, sembra ragionevole pensare con Amelotti che, dovendo essere i testamenti *per aes et libram* redatti in latino in questo periodo, non vi fosse necessità di tradurne alcuni in greco nei verbali di apertura ufficiali<sup>254</sup>. Si può ipotizzare che uno o più beneficiari del testamento, non comprendendo il latino, avessero conservato la traduzione del verbale di apertura, dichiarata come conforme all'originale dal νομικός, eventualmente da usare a fini probatori, oppure che la traduzione del protocollo sia stata custodita in un archivio locale, per il quale meglio si spiegherebbe l'uso del greco rispetto a un archivio centrale<sup>255</sup>. Non sappiamo se l'altra copia contenuta in P.Berol. 7047 fosse in possesso di un altro beneficiario o dello stesso νομικός<sup>256</sup>.

L'importanza data nella ricerca recente agli aspetti materiali e formali del documento appare, comunque, opportuna; proseguendo su questa strada, nel caso di *BGUI* I 326, la fortunata conservazione di un altro esemplare dello stesso testamento in P.Berol. 7047 offre l'occasione di fornire delle osservazioni di portata più generale. Alcuni indizi suggeriscono che P.Berol. 7047 contenga una copia della traduzione conservata in *BGUI* 326. Anche in P.Berol. 7047 si è conservata la sottoscrizione del νομικός, scritta sicuramente in una mano diversa rispetto a quella di *BGUI* 326: lo suggeriscono considerazioni paleografiche, ma è forse anche indicativo il fatto che in *BGUI* 326 si legge προκείμενον (II 22) anziché προκέμενον (P.Berol. 7047, 23). Escludendo, quindi, che entrambe siano autografe, dall'aspetto della scrittura sembra che quella di P.Berol. 7047 sia stata vergata dalla stessa mano del protocollo di apertura<sup>257</sup>, ma con andamento più corsivo (soprattutto nell'ultimo rigo), mentre quella di *BGUI* 326 è attribuibile a una *m*<sup>2</sup>. In P.Berol. 7047, inoltre, si nota la tendenza a scrivere per esteso parole che in *BGUI* 326 sono espresse in abbreviazione (σφρα(γισταί), II 12) o in cifre (Δ, II 18). In quest'ultimo caso, il valore di «4000» è riconoscibile nella forma in cui è vergato *delta* in *BGUI* 326, II 18; Mommsen<sup>258</sup>, tuttavia, lo aveva inteso come «4», errore per «4000», a suo giudizio derivante dal fraintendimento del latino IIII. Il primo editore era probabilmente condizionato dal fatto che in P.Berol. 7047 al posto della cifra si legge τέσσαρες. È probabile, tuttavia, che l'errata interpretazione del numero sia da attribuire proprio a P.Berol. 7047; questa confusione appare dovuta al

254 Amelotti 1966a, 188–189. Cf. *supra*, §I.2.1.

255 Non abbiamo, però, notizie dell'archiviazione di verbali di apertura tradotti, mentre sappiamo che essi venivano talvolta presentati (allegati in copia a un'istanza) alle autorità locali a fini probatori: cf. *PSIXIII* 1325 (10).

256 In *BGUI* II 388, II 31–32 = *M.Chr.* 91, il νομικός Flavius Iulius *alias* Sarapion afferma di aver scritto per Sempronius Gemellus *tabulae* di manomissione e accordi matrimoniali e di averne le copie: κ[αὶ ἔγραψα α]ὐτῷ καὶ ταβέλλας [ἐλευθε]ρώσεων καὶ διπλώματα γά[μων καὶ] ἔχω αὐτῶν ἀντί[γραφα].

257 Vd. ad es. la sequenza στὶ ἐν πίστι, r. 17, ed ἐστὶν, r. 23; Γάιος, rr. 13 e 22. Il parallelo più stretto è *SBVI* 9298, 24–29 = *ChLA* XI 486 (cf. *infra*, comm. a I 1), recante una sottoscrizione del νομικός responsabile della traduzione molto simile a quella del presente verbale, sicuramente vergata da *m*<sup>1</sup>: Αὐρήλιος Αἴγυπτος καὶ ὡς χρη|ματίζω νομικός Ῥωμαϊκός | ἐρμήνευσα τὸ π[ροκ(είμενον) ἀντίγρ(αφον)] | καὶ ἔστιν σύμφω[νον τοῖς] | ἐν καταχωρισμῷ [ἀθθεντι]κοῖς καὶ δι' ἑμοῦ τετ[ελευτημένοις].

258 Seguì da altri studiosi, come Scialoja 1894, 21.

fraintendimento del numerale presente nel modello greco (*BGUI* 326) piuttosto che in un modello latino, poiché la copia della *subscriptio* del νομικός sarebbe inverosimile in una traduzione diretta del protocollo originale in latino. Questo caso è particolarmente rilevante, perché conferma che esistevano copie redatte a partire da traduzioni greche e che, nell'analisi di testamenti romani scritti in greco prima di Severo Alessandro, è importante interrogarsi sulla storia redazionale del documento<sup>259</sup>.

La fortunata occasione di poter confrontare i due esemplari mostra anche come il *layout* dell'antigrafo potesse essere riprodotto in una sua copia: una *mise en page* accurata (che qui si osserva in entrambi i testi) non è necessariamente un indizio dirimente per stabilire la natura di originale di un documento.

In *BGUI* 326 si usa l'*ekthesis*, per lo più con lettera iniziale di modulo ingrandito, per segnalare uno stacco più marcato tra diverse sezioni (ciò è visibile in II 10, 15 e 22, ma è ipotizzabile in base all'estensione della lacuna anche in I 2, 4 e 17) e dei *vacat* all'interno del rigo per una pausa più lieve (II 1, 18, 19); l'inizio dei codicilli è indicato con la combinazione dell'*ekthesis* e di uno spazio interlineare maggiore (II 14–15). In P.Berol. 7047 si osservano gli stessi espedienti grafici (l'inizio del protocollo di apertura in un nuovo rigo; l'inizio della traduzione dei codicilli in un nuovo rigo e con più spazio interlineare), probabilmente copiati dal modello, del quale sarà stata riprodotta anche l'*ekthesis*. A sua volta, chi ha vergato *BGUI* 326 avrà ripreso il *layout* del protocollo latino, come si può ipotizzare in base alla diffusione degli stessi dispositivi grafici sia negli esemplari latini sia in quelli greci, in particolare in traduzioni greche poco accurate come *BGUVII* 1655 (9).

Al dibattito sulla natura del testo concorre l'ambiguità della sottoscrizione del νομικός, il quale afferma che «il presente ἀντίγραφον è conforme alla αὐθεντικὴ διαθήκη». Se per αὐθεντικὴ διαθήκη si intende il testamento originale, questa dichiarazione di conformità potrebbe sembrare valida solo per le *tabulae testamenti*<sup>260</sup> e non per il verbale di apertura nel suo insieme, con la conseguente possibilità che questo sia un verbale di apertura originale in greco con la traduzione del testamento latino. Tuttavia, da un lato, non si spiega come un protocollo originale potesse contenere la traduzione dell'atto di ultima volontà anziché la sua copia in lingua latina; dall'altro, la posizione della sottoscrizione a chiusura dell'intero verbale fa fortemente sospettare che essa si riferisca a tutto il documento, cioè al testamento aperto e incluso nel

259 Cf. in part. le introduzioni a *BGUVII* 1655 (9) e *P.Bagnall* 5 (25).

260 Per il valore di αὐθεντικός e del sostantivo latino *authenticum* in questo contesto cf. *TLL* s.v. *authenticus* e in part. D. 10.2.4.3 (Ulp. 19 *ad ed.*: *heredem enim exemplum debere dare, tabulas vero authenticas ipsum retinere aut in aede deponere*) e D. 29.3.12 pr. (Ulp. 13 *ad leg. Iul. et Pap.*: *Si quis fecerit testamentum et exemplum eius, exemplo quidem aperto nondum apertum est testamentum: quod si authenticum patefactum est totum, apertum*), con Scotti 2016. Cf. anche *P.Laur.* I 4, 14; tra le διαθήκαι locali, le sottoscrizioni dei testimoni in *P.Köln* II 100; ἐκ τῆς λυθείσης αὐθεντικῆς | [διαθήκης] in *SB XXIV* 16001, 4–5, nel quale l'editore riconosce dubitativamente una *donatio mortis causa* (El-Ashiry 1997).

protocollo di apertura compreso di codicilli<sup>261</sup>; in questo senso, l'utilizzo del termine ἀντίγραφον indica che l'intero atto è una copia.

Inoltre, nonostante diversi studiosi abbiano ipotizzato che questa versione contenesse una sintesi del testamento, la suddetta dichiarazione di conformità sembra escludere la possibilità che le disposizioni testamentarie non fossero state qui riprodotte fedelmente. L'ampio spazio lasciato alla sezione dei legati è, d'altronde, un dato comune nella documentazione (derivante dalla necessità di conciliare la divisione romana in quote dell'istituzione di erede con l'assegnazione di singoli beni tipica delle διαθήκαι locali) e non è necessariamente indizio del fatto che la traduzione, realizzata a beneficio di un legatario, presenti una sintesi delle altre disposizioni<sup>262</sup>.

Nel presente verbale manca, infine, la sottoscrizione del testatore (non necessaria da un punto di vista giuridico, ma frequente nei paralleli). Arangio-Ruiz ha ipotizzato che di quest'ultima facesse parte la seconda conferma di futuri codicilli, che sarebbe stata copiata, mentre la firma vera e propria del disponente sarebbe stata tralasciata<sup>263</sup>. La scarsa documentazione in nostro possesso induce a ipotizzare che la sottoscrizione del *de cuius* fosse in genere inclusa nel protocollo di apertura, ma è interessante che essa risulti omessa nel greco *BGU* VII 1655 (9), dove al suo posto si legge una disposizione fedecommissaria<sup>264</sup>. Mentre un'impropria collocazione di una disposizione si potrebbe spiegare facilmente come errore di chi ha vergato *BGU* VII 1655 (9), copia imprecisa di un verbale di apertura tradotto in greco, la stessa trascuratezza non è ravvisabile in *BGU* 326; non si può escludere che la doppia clausola codicillare fosse già presente nel testamento originale.

261 D'altronde la cerimonia di apertura con la relativa redazione del verbale portava a un'autenticazione del testamento. Così anche Amelotti 1949, 55 con n. 70. Lewis 1990, 37 riconosce ad ἀθροτικόν il significato di «copia ufficiale certificata» in *P.Oxy.* LIV 3758, 154–155 e 208, che però risale al IV sec. (un'epoca in cui l'intera procedura aveva subito delle modifiche e l'apertura del testamento avveniva al cospetto del λογιστής: Nowak 2015a, 84–85 e 88–89).

262 Cf. invece Keenan 1994, 101 n. 6. Vd. anche Strobel 2014, 136 sulla possibilità che il testamento sia stato inserito nel verbale di apertura in una versione sintetizzata. Sull'improbabilità che le disposizioni testamentarie venissero sintetizzate vd. anche, per l'età tolemaica, Clarysse, introd. a *P.Petrie* I<sup>2</sup>, pag. 16 *contra* Montevocchi 1935, 74.

263 Arangio-Ruiz in *FIRA* III 50, pag. 151 n. 1.

264 In *BGU* VII 1655, III 57–59 (9), alla schiava Stephanous è vietato allontanarsi prima della sepoltura del testatore.

## BGU I 326

Recto (→), col. I

]. διαθ(ήκης).

[Γάιος Λογγίνος Κάστωρ οὐε]τρανὸς ἐντίμως ἀπολυθε[ί]ς  
[ἐκ κλάσσης πραιτωρί]ας Μισσηνῶν δ[ια]θήκην ἐποί[η]σεν.

5 [ἐλευθέρας εἶναι κελεύω] Μαρκέλλαν δού[λη]ν μ[ο]υ μίζονα ἐ[τ]ῶν  
[τριάκοντα καὶ Κλεοπάτρα]ν δούλην μου μ[ί]ζονα ἐτῶν τριάκ[οντ]α  
[ ±20 ]. ὁμο. ἐξ ἴσου μ[έρους] ἐμοῦ κληρον[όμο]ι  
[ἔ]στωσαν. οἱ δὲ λοιποὶ π[ά]ντ[ε]ς ἀποκληρόνομοι [μου] ἔστωσαν.

προσε[ρ]χέσ-

[θωσαν οὖν τῇ κληρονομί]α μου ἐκάστη ὑπὲρ τοῦ ἰδίου μέρους ὁπότ[α]ν  
[γνῶ κα]ἰ [δύ]νηται μα[ρ]τ[ύ]ρασθαι ἑαυτὴν ἐμοῦ κλη[ρο]νόμον εἶναι. μὴ ἐξ[ι]-  
10 [ναι δ]ὲ π[ι]π[ρά]σκιν μηδὲ ὑποτίθεσθαι, ἀλλ' εἴ τι ἐὰν ἀν[θ]ρώπιν[ο]ν π[ά]-  
[θη] Μαρκέλλ[α] ἢ προγεγραμμένη, τότε τὸ μέρος τῆς κληρονομίας ἑαυτῆς  
[πρ]ὸς Σαραπίωνα καὶ Σωκράτην καὶ Λόγγον καταντῆσαι θέλω. ὁμοίως  
[Κλε]οπάτρας· τὸ μέρος αὐτῆς πρὸς Νεῖλον καταντῆσαι θέλω. ὃς ἐάν μου

κλη-

[ρον]όμος γέ[νη]ται, ὑπεύθυνος ἔστω δῶναι ποιῆσαι παρασχέσθαι ταῦ-  
15 [τα] πάντα, [ἃ] ἐν ταύτῃ τῇ διαθήκῃ μου γεγραμμένα εἴη, τῇ τε πίστι  
[α]ὐτῆς παρακατατίθωμαι. *vac.*

[Σαρ]απιάς δούλη μου, θυγάτηρ Κλεοπάτρας ἀπελευθέρας μου, ἐλευθέρα  
ἔστω

[ἦ] καὶ δίδωμι καταλίπω ἀρούρας σιτικὰς πέντε, ἃς ἔχω περὶ κόμην Κα-  
[ρα]νίδα ἐν τόπῳ λεγομένῳ Στρουθῶ, ὁμοίως ἄρουραν μίαν τέταρτον  
20 [κ]οιλιάδος, ὁμοίως τρίτον μέρος οἰκίας μου καὶ τρίτον μέρος ἐκ τῆς αὐ-  
[τ]ῆς οἰκίας, ὃ ἠγόρασα πρότερον παρὰ Ἡρᾶ Πεθεῦτος μητρὸς Θασεῦτος,  
ὁμοίως τρίτον μέρος φοινικῶνος, ὃν ἔχω ἔγγιστα τῆς διώρυγος, ὃ καλεῖται

Recto (→), col. II

Παλαι[ᾶ] Διωρυξ. *vac.* ἐκκο[μι]σθῆναι περιστ[αλ]ῆναι τε ἐμαντὸ[ν] θέλω τῇ  
φροντίδι καὶ εὐσεβείᾳ

τῶν [κ]ληρονόμων μου. εἴ τι ἐὰν ἐγὼ μετὰ ταῦτα γεγραμμένον καταλίπω τῇ  
ἐμῇ χειρὶ γεγραμμένον

οἰφδῆ[π]οτε τρόπῳ βέβα[ιό]ν μοι εἶναι θέλω. ταύτῃ τῇ διαθήκῃ δόλος  
πονηρὸς ἀπέστη. οἰκετίαν χρή-

ματα τ[ε] τῆς διαθήκης γε[ι]νομένης ἐπρίατο Ἰούλιος Πετρωνιανὸς  
σηστερτίου νόμμου ἑνός, ζυ-

5 γοστα[τοῦ]ντος Γαίου Λουκρητίου Σατορνείου, ἐπέγονι, ἀντεμαρτύρατο  
Μάρκον Σεμπρόνιον Ἡρα-

κλια[νό]ν, ἐπέγονι. ἢ δια[θή]κη ἐγένετο ἐν κ[ώ]μῃ Καρανίδι νομῶ  
Ἄρσινοεῖτῃ πρὸ ἰε καλανδῶν Νο-

εμβρ[ι]ῶν δυοῖ Σιλάνοις ὑ[πά]τοις (ἔτους) λ̄ Αὐτοκράτορος Καίσαρος  
Μάρ[κο]ν Αὐρηλίου Κομόδου Ἀντωνεῖ[ν]ου

Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρματικοῦ  
 Γερμανικοῦ Ἄθουρ κ̄α. εἰ δέ  
 τι πε[ρ]ισσὰ γράμματα τῇ χειρὶ μου γεγραμμένα καταλίπω βέβαια εἶναι  
 θέλω. *vac.*  
 10 ἡνύγη καὶ ἀνεγνώσθη Ἀρσινοεῖτη μητροπόλει ἐν τῇ Σεβαστῇ ἀγορᾷ ἐν τῇ  
 στατιῶνι τῆς εἰκοσ-  
 τῆς τῶν κληρονομιῶν καὶ ἐλευθεριῶν πρὸ Θ̄ Καλανδῶν Μαρτίων ὑπάτοις  
 τοῖς οὖσι, (ἔτους) β̄  
 Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σευήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ  
 Μεχειρ κζ̄. οἱ λοιποὶ σφρα(γισταί)·  
 Γάιος Λογγίνος Ἀκύλας, ἐπέγονι, Ἰούλιος Βολύσσιος, Μᾶρκος Ἀντίστιος  
 Πετρωνιανός, Ἰούλιος  
 Γεμέλλος οὐετρ[α]νός. *vac.*

15 ἔρμηνία κωδικίλων διπτύχων· Γάιος Λογγίνος Κάστωρ οὐετρανὸς ἀπολυθεὶς  
 ἐν-  
 τίμως ἐκ κλάσσης πραιτωρίας Μισηνῶν κωδικίλλους ἐποίησα. Μᾶρκον  
 Σεμπρόνιον Ἑρα-  
 κλιανὸν φίλον καὶ ἀξιόλο[γ]ον ἐποίησα ἐπίτροπον τῇ ἰδίᾳ πίστι. συγγενεῖ  
 Ἰουλίῳ Σερήνῳ δίδωμι  
 καταλίπω σεσερτίους νόμμους Δ'. *vac.* πρὸ ζ̄ Εἰδῶν Φεβραριῶν τῇ ἰδίᾳ  
 μου χειρὶ ἔγραψα. ἐσφρά-  
 γισαν Λογγίνος Ἀκύλας καὶ Οὐαλέριος Πρίσκος. *vac.* σφραγισταί· Γάιος  
 Λογγίνος Ἀκύλας, ἐπέγονι, Ἰού-  
 20 λιος Φιλόξενος, Γάιος Λουκρήτιος Σατορνεῖλος, ἐπέγονι, Γάιος Λογγίνος  
 Κάστωρ, Ἰούλιος Γεμέλλος οὐε-  
 τρανός. ἡνύγησαν καὶ ἀνεγνώσθησαν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐν ἧ̄ καὶ ἡ διαθήκη  
 ἐλύθη. *vac.*  
 m<sup>2</sup> Γάιος Λούκκιος Γεμινι[ανὸς] νομικὸς Ῥωμαικὸς ἡρμήνευσα τὸ προκείμενον  
 ἀντίγραφον καὶ ἐστὶν σύμφω-  
 νον τῇ ἀθθεντικῇ διαθήκῃ.

*Verso* (→), in perpendicolare rispetto al testo sul *recto*

] δι[αθ(ήκης)] Γ[αί]ου Λογγείνου Κά[σ]τορος

*Recto*

**I:** 1 in *eisthesis* o centrato nel rigo || 2 probabilmente in *ekthesis* || 4 probabilmente in *ekthesis* || 17 probabilmente in *ekthesis*

**II:** 7 L || 10 in *ekthesis*, con lettera iniziale di modulo ingrandito || 11 L || 14–15 interlinea più ampia || 15 in *ekthesis*, con lettera iniziale di modulo ingrandito || 18 Δ' di modulo ingrandito || 22 in *ekthesis*, con lettera iniziale di modulo lievemente ingrandito || 23 lieve *eisthesis*

**Recto**

**I:** 1 ἔρμηνί]α *edd.* || 4 [ἐλευθέρας εἶναι κελεύω] *Scialoja (Mommsen 1895 probante) Pestman* : [ἐλευθέρας εἶναι βούλωμαι] *Mommsen* : *non suppl.* *Krebs* : [τούτοις τοῖς ῥήμασιν] *Dareste apud Collinet* || 5 Κλεοπάτραν] *Mommsen Pestman* : *om.* *Krebs* | μ[ί]ζονα] *edd.* || 6 ] . ομο[ . ] (κληρονόμοι *BL VIII 23) Pestman* : [καὶ ἐκάστη ἔστω κληρο]γόμενος *Mommsen* : *non suppl.* *Krebs* : [ἐκ τοῦ Ἀρσινόϊτου] νομο[ῦ] *Dareste apud Collinet* | κληρον[όμο]ι] *Pestman* : {κληρον[ομ . ]ν} *Mommsen*: κληρον[ομ . ]ν *Krebs Arangio-Ruiz (dub. pro κληρονομίας)* || 7 [ἔστωσαν. οἱ δὲ λοιποὶ π[ά]ν[τε]ς] *Pestman* : [λοιποὶ δὲ π[ά]ν[τε]ς] *Mommsen* : *non suppl.* *Krebs* : [κελεύω. οἱ δὲ λοιποὶ π[ά]ν[τε]ς] *Dareste apud Collinet* | [μου] ἔστωσαν *Scialoja* : [ . . ] ἔστωσαν *Mommsen Krebs* : [μοι] ἔστωσαν *Dareste apud Collinet Pestman* || 7–8 *suppl. H. Kreller et al. (BL I 435) Pestman* : προσ[ε]λέσ[θωσαν? ±14]μου *Mommsen Krebs* : προσ[ε]λέσ[θωσαν τὰς προσόδους] *Dareste apud Collinet* || 8–9 ὀπότ[α]ν [γνῶ και δύνηται μαρτύ]ρασθαι *Arangio-Ruiz Pestman* : *non suppl.* *Mommsen Krebs* : ὀπότ[α]ν [φαίνηται ἐκάστη μα]ρ[τύ]ρασθαι *H. Kreller (BL I 435)* : [ὑπαρχόντων μετὰ το ὄ]ρᾶσθαι *Dareste apud Collinet* || 10 π[ι]π[ρά]σκιν *Mommsen Pestman* : π[ι]π[ρά]σκειν *Krebs (fortasse lapsu calami, l. πιπράσκειν in app.) Arangio-Ruiz* || 13 [Κλε]οπάτραν *edd.* || 15 ταύτη τῆ *Mommsen Krebs* : ταύτη τ[ῆ] *Pestman* || 20–21 αὐ[τ]ῆς *edd.* : ἄλ[λ]ης (*vel ita emendandum*) *dub. Arangio-Ruiz* || 21 Ἡρᾶ Πεθεῦτος *Balamoshev via PN* : Πραπεθεῦτος *edd.*

**II:** 4 τ[ε] τῆς *Pestman* : τ[αὐ]τῆς *Mommsen Krebs* | γε[ι]νομένης *Ast et Bastianini (BOEP 6.1, 2017)* : γενομένης *edd.* || 7 Κο[μ]όδου *edd.* || 10 ἡνύγη [κ]αὶ *Willems Blass (BGUI 359, Mommsen 1895 probante) Pestman* : ἡνύτῃ[θ]η *Mommsen* : ἡνύτῃ (*l. ἡνύθη*) [κ]αὶ *Krebs* | Ἀρσινόεϊτη *Krebs Pestman* : Ἀρσινόει τῆ *Mommsen* || 11 πρὸ *Krebs Pestman* : πρὸ *Mommsen* || 12 Σευήρου *Krebs Pestman* : Σεουήρου *Mommsen* || 15 κοδικίλλων *Mommsen (corr. apud Scialoja)* || 21 ἡνύγησαν *Willems Blass (BGUI 359, Mommsen 1895 probante) Pestman* : ἡνύτησαν (*l. ἡνύθησαν*) *Mommsen Krebs* || 22 Λούκκιος *edd.* : Λουκκ[ε]ῖος *dub. Arangio-Ruiz* || 22–23 συμφωνῶν *Mommsen (corr. apud Scialoja)*

**Verso:** [±19 Γ]αί[ου] Λογγεῖνου Κ[ά]σ[το]ρος *Pestman* : Γ[αί]ου Λογγεῖνου Κ[ά]σ[το]ρος *Mommsen Krebs*

**Recto**

*I: [Copia / traduzione (?)] di testamento [romano (?)].*

*[C. Longinus Kastor], veterano congedato onorevolmente [dalla classis praetoria] Misensensis, ha fatto testamento.*

*[Ordino che siano libere] Marcella, mia schiava, maggiore <sup>f</sup> di anni [30, e Kleopatra], mia schiava, maggiore di anni 30 ... [siano] mie eredi in parti uguali. [Tutti gli altri] siano diseredati. Accettino [dunque la] mia [eredità], ciascuna per la sua parte, quando [sappia e possa] provare di essere mia erede. Non sia loro possibile <sup>l</sup> vendere né ipotecare, ma se la sopraccitata Marcella morisse, allora voglio che la quota della sua eredità vada a Sarapion e a Sokrates e a Longus. Ugualmente per Kleopatra: voglio*

che la sua quota vada a Neilos. Chiunque sia mio erede, sia obbligato a dare, fare, fornire <sup>15</sup> tutte le cose che sono scritte in questo testamento, e affido questo alla sua fides.

*Sarapias, mia schiava, figlia di Kleopatra, mia liberta, sia libera [e a lei] do in legato cinque arure di terra coltivata a grano che possiedo intorno al villaggio di Karanis nel luogo chiamato Strouthos, e ugualmente un'arura e un quarto di un terreno situato in <sup>10</sup> una depressione, e ugualmente la terza parte della mia casa e la terza parte della casa che comprai un tempo da Heras figlio di Petheus, di madre Thaseus, e ugualmente la terza parte di un palmeto che possiedo vicino al canale chiamato*

*II: «Vecchio Canale». Voglio essere seppellito e che il mio corpo sia preparato con / secondo la cura e la pietas delle mie eredi. Se dopo queste disposizioni lascio qualcosa di scritto di mia mano in qualunque modo, voglio che sia valido. Da questo testamento sia lontano il dolo malvagio. Per fare il testamento Iulius Petronianus ha acquistato il patrimonio familiare per un sesterzio, essendo portatore di bilancia C. Lucretius Saturninus – ha riconosciuto –, e ha chiamato come primo testimone M. Sempronius Heraclianus – ha riconosciuto. Il testamento è stato fatto nel villaggio di Karanis, nel nomos Arsinoites, il 15° giorno prima delle calende di novembre, sotto il consolato dei due Silani, nell'anno 30° dell'Imperatore Cesare Marco Aurelio Commodo Antonino Pio Fortunato Augusto Armenico Medico Partico Sarmatico Germanico, il 21 di Hathyr. Se lascio ulteriori scritti di mio pugno, voglio che siano validi.*

*<sup>10</sup> (Il testamento) è stato aperto e letto in Arsinoites, nella metropoli, nel foro di Augusto, nella statio vicesimae hereditatum et manumissionum, il 9° giorno prima delle calende di marzo, sotto il consolato di - - -, nell'anno 2° dell'Imperatore Cesare Lucio Settimio Severo Pertinace Augusto, il 27 di Mecheir. I restanti signatores: C. Longinus Aquila – ha riconosciuto –, Iulius Volusius, M. Antistius Petronianus, Iulius Gemellus, veterano.*

*<sup>15</sup> Traduzione dei dittici codicillari. Io, C. Longinus Kastor, veterano congedato onorevolmente dalla classis praetoria Misenensis, ho fatto questi codicilli. Ho nominato procurator sulla fiducia M. Sempronius Heraclianus, amico fidato. Al mio congiunto Iulius Serenus do in legato 4000 sesterzi. Ho scritto questi codicilli di mia mano il 7° giorno prima delle idi di febbraio. Hanno apposto i loro sigilli Longinus Aquila e Valerius Priscus. Signatores: C. Longinus Aquila – ha riconosciuto –, <sup>10</sup> Iulius Philoxenos, C. Lucretius Saturninus – ha riconosciuto –, C. Longinus Kastor, Iulius Gemellus, veterano. Aperti e letti nello stesso giorno in cui il testamento fu aperto.*

*(2ª mano) Io, C. Lucius Geminianus, nomikos Rhomaikos<sup>265</sup>, ho tradotto la presente copia ed (essa) è conforme al testamento originale.*

*Verso: [Copia / traduzione (?)] del testamento di C. Longinus Kastor.*

265 Sull'identità e sulla funzione dei νομικοί vd. *supra*, §1.2.1.



*Recto**Col. I.*

1. I precedenti editori integrano ἐρμηνί]α, probabilmente sulla scorta di II 15, ma le tracce superstiti non sembrano immediatamente compatibili con *alpha* in fine di parola, che ci aspetteremmo di modulo più piccolo. Il titolo ἐρμηνί]α διαθ(ήκης), inoltre, non ha paralleli stretti tra i testamenti romani: il supposto ἐρμην]εῖα διαθ(ήκης) in *P.Select.* 14, 1 (2), infatti, è da identificare invece con una datazione. La prima lettera del rigo è compatibile con un *kappa* in sospensione: si può, dunque, ipotizzare un titolo quale ἀντίγραφον *vel* ἐρμηνία ῥωμαί]ε(ης) διαθ(ήκης), considerato che il documento è definito esplicitamente come ἀντίγραφον nella sottoscrizione in II 22 e che la traduzione dei codicilli è introdotta da ἐρμηνία κωδικύλων διπτύχων in II 15. Diversamente da ἐρμηνεία, l'uso di ἀντίγραφον come titolo è attestato in molti documenti: cf. tra i testamenti *P.Diog.* 9, 1 (12) e il latino *exempl(um) test(amenti)* in *P.Diog.* 10, 1 (23), ma anche *SB VI* 9298, 1, una copia greca della petizione conservata in *ChLA XI* 486 a (*Oxyrhynchus*, 249; *TM* 17887; *BL VIII* 343; *IX* 255); anche in *P.Oxy.* XXII 2348, II 49–50 (26), inoltre, la traduzione greca del testamento viene chiamata per due volte τὸ Ἑλληνικὸν ἀντίγραφον. Per una discussione sui titoli nei testamenti romani vd. *supra*, §I.2.2.3.

2–9. Sono state integrate ca. 20 lettere; il confronto col r. 22, intero, potrebbe portare a stimare una lacuna sulla sinistra di ca. 25 lettere, ma la scrittura sembra infittirsi man mano che si procede verso la parte bassa del foglio.

3. Con l'integrazione ἐκ κλάσσης, già proposta dai precedenti editori, si ottiene una lacuna di sole 17 lettere (cf. le 20–22 lettere dei rr. 4–5). Si potrebbe ipotizzare che il sostantivo fosse accompagnato dall'articolo, ma quest'uso sarebbe contrario alla prassi coeva e anche a II 16.

4. Per l'espressione ἐλευθέρας εἶναι κελεύω cf. *Tit. Ulp. 2.7: Libertas et directo potest dari hoc modo 'liber esto', 'liber sit', 'liberum esse iubeo', et per fideicommissum, ut puta 'rogo, fidei committo heredis mei, ut Stichum servum manumittat'; Gai 2.267: At qui derecto testamento liber esse iubetur, velut hoc modo 'Stichus servus liber esto', vel hoc 'Stichus servum meum liberum esse iubeo', is ipsius testatoris fit libertus; D. 31.88.3 (Scaev. 3 resp.): ... quem liberum esse iubeo; D. 40.4.52 pr. (Paul. 12 quaest.): Imperatores Missenio Frontoni: testamento militis his verbis adscripta libertate: 'Stephanum servum meum liberum esse volo' vel 'iubeo' adita hereditate libertas competit, cf. Gai 2.186: Stichus servus meus liber heresque esto, vel heres liberque esto. Sulle implicazioni dell'integrazione ἐλευθέρας εἶναι βούλομαι (~ *liberas esse volo*) proposta da Mommsen vd. già Scialoja 1894, 8–12 e Scialoja 1896, 37; cf. *P.Ryl. inv. G Add* 1048 (**Appendice 2**).*

4–5. *l. μείζονα*. La forma μίζονα è stata integrata al r. 5 per ragioni di spazio e in base al confronto col r. 4.

6. All'inizio del rigo, le tracce sono compatibili con κληρο]γύμοι, ma il termine in questo punto non si spiega se non ipotizzando un errore.

7. Il genitivo [μου] (già proposto da Scialoja 1894, 13 sulla base del testamento di Gregorio di Nazianzo) è stato qui integrato sulla scorta del precedente ἐμοῦ del r. 6;

Pestman integrava [μοι], ma di *iota* sarebbe rimasta traccia nell'interlinea inferiore. Sia il genitivo sia il dativo sono attestati nella documentazione: vd. *supra*, §I.1.2.

9–10. Vd. Strobel 2014, 122–126.

l. ἐξεί[ναι].

10. l. πιπράσκειν.

13. [Κλε]οπάτρας piuttosto che [Κλε]οπάτραν, stampato nelle precedenti edizioni: resta l'allungamento di *sigma*, che incontra la barra orizzontale del successivo *tau*.

14. l. δοῦναι.

15. l. πίστει.

16. Arangio-Ruiz riteneva che [α]ὐτῆς fosse un errore per αὐτοῦ (in riferimento al termine κληρονόμος), ma è probabile che il femminile sia qui usato perché come sue eredi il testatore aveva in mente Marcella e/o Kleopatra.

l. παρακατατίθεμαι.

17. Si tratta di una *manumissio testamento*, non fedecommissaria (diversamente Watson 1966, 315).

18. l. καταλείπω.

21. ὄ: l. ἦ.

#### Col. II:

2. l. καταλείπω. Si noti la ripetizione di γεγραμμένον.

3. ἀπέστη *pro* ἀπέστω (errore ortografico secondo Wilcken e Mommsen, seguiti da Willems 1895, 302; sul raro scambio ω < η vd. Gignac 1976, 293).

4. l. γινομένης.

5–6. l. ἐπέγνω. Sul termine (e sulla possibilità di una forma ibrida tra ἐπέγνων e *ad-gnovi*, proposta per questo documento da Gradenwitz in Mommsen 1895, 202) cf. comm. a *PSI*XIII 1325, 22 (10).

6. l. Ἄρσινοίτη.

7. l. Κομμόδου Ἀντωνίνου.

9. l. καταλείπω.

10. l. ἠνοίγη.

l. Ἄρσινοίτη.

12. l. Σεουήρου.

13. l. ἐπέγνω.

15. l. ἐρμηνεία.

17. l. πίστει.

18. l. καταλείπω.

Δ: Il numerale, diversamente dagli altri, è di modulo ingrandito ed è segnalato in alto a destra da un tratto ascendente anziché essere sormontato da una linea orizzontale: sembra, dunque, che abbia valore di migliaia ed è così stato per lo più inteso (cf. invece Mommsen 1894 *ad loc.*, che lo interpreta come 4: vd. introd.).

19–20. l. ἐπέγνω.

21. l. ἠνοίγησαν.

22. *I. προκείμενον.*

*Verso*: La prima traccia sembra compatibile con *alpha* o, in alternativa, con *ny*: si può pensare a ἐρμηνί]α (*I. ἐρμηνεία*) o ad ἀντίγραφο]γ. Cf. l'espressione *exempl(um) · t(estamenti) · nell'analogo docket sul verso di P.Oxy. LII 3692 (16)*.

\*\*\*

P.Berol. 7047

cm 9,9 x 22 (1xh)

→

- [πονηρὸς ἀπέστη. οἰκετίαν χρήματα τε τῆς διαθήκης] γεινομένης ἐπρίατο  
 [Ἰούλιος Πετρωνιανὸς σηστερτίου νόμμου ἑνός, ζυγοσ]τατοῦντος Γαίου  
 [Λουκρητίου Σατορνεύλου, ἐπέγνοι, ἀντεμαρτύρατο Μάρκ]ον Σεμπρόνιον  
 [Ἡρακλιανόν, ἐπέγνοι. ἡ διαθήκη ἐγένετο ἐν κόμῃ] Καρανίδι νομῶ Ἄρσινο-  
 5 [εἰτή πρὸ ἰε καλανδῶν Νοεμβριῶν δυσὶ Σιλάνοις ὑ]πάτοις (ἔτους) λ̄  
 Αὐτοκράτορος  
 [Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνεῖνου Εὐσεβ]οῦς Εὐτυχοῦς  
 Σεβαστοῦ  
 [Ἀρμενιακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρμα]τικῶ Γερμανικοῦ Ἄθυρ κᾱ.  
 [εἰ δέ τι περισσὰ γράμματα τῆ χειρὶ μου γεγραμμένα] καταλίπω βέβαια εἶναι  
 [θέλω. vac. ]  
 10 [ἡνύγη καὶ ἀνεγνώσθη Ἄρσινοεἰτή μητροπόλει ἐν τῇ Σε]βαστῇ ἀγορᾷ ἐν τῇ  
 [στατιῶνι τῆς εἰκοστῆς τῶν κληρονομιῶν καὶ ἐλευθερ]ιῶν πρὸ θ̄ Καλανδῶν  
 [Μαρτιῶν ὑπάτοις τοῖς οὖσι, (ἔτους) β̄ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκί]ο  
 Σεπτιμίου Σευήρου  
 [Περτίνακος Σεβαστοῦ Μεχειρ κζ̄. οἱ λοιποὶ σφραγι]σταί· Γάιος Λογγίνος  
 Ἀκύλας,  
 [ἐπέγνοι, Ἰούλιος Βολύσσιος, Μάρκος Ἀντίστιος Πετρωνιανὸ]ς, Ἰούλιος  
 Γεμέλλος οὐετρανός.  
 15 [ἐρμηνία κωδικίλων διπτύχων. Γάιος Λογγίνος Κάστ]ωρ οὐετρανός  
 ἀπολυθεὶς  
 [ἐντίμως ἐκ κλάσσης πραιτωρίας Μισσηνῶν κωδικί]λους] ἐποίησα. Μάρκον  
 Σεμ-  
 [πρόνιον Ἡρακλιανὸν φίλον καὶ ἀξιόλογον ἐποίησ]α ἐπίτροπον τῇ ἰδία πίστι.  
 συγγενεῖ  
 [Ἰουλίῳ Σερήνῳ δίδωμι καταλίπω σεστερτίους ν]ομμους τέσσαρες.  
 πρὸ ζ̄ εἰδῶν  
 [Φεβραριῶν τῇ ἰδία μου χειρὶ ἔγραψα. ἐσφράγισα]ν Λογγίνος Ἀκύλλας καὶ  
 Οὐαλέριος  
 20 [Πρίσκος. σφραγισταί· Γάιος Λογγίνος Ἀκύ]λας, ἐπέγνοι]ι, Ἰούλιος Φιλόξενος,  
 Γάιος Λοκρή-

[τιος Σατορνειῶλος, ἐπέγονι, Γάιος Λογγῖνος Κάστωρ, Ἰούλι]ος Γεμέλλος  
οὔετρανός. ἠνύγησαν

[καὶ ἀνεγνώσθησαν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐν ἧ καὶ ἡ δια]θήκη ἐλύθη. *vac.* Γάιος  
Λούκκιος

[Γεμινιανὸς νομικὸς Ῥωμαικὸς ἡρμήνευσα τὸ] προκείμενον ἀντίγραφον καὶ  
ἔστιν

[σύμφωνον τῇ ἀσθεντικῇ διαθήκῃ. *vac.* (?) ]

10 probabilmente in *ekthesis* || 15 probabilmente in *ekthesis*

1 ]ης *Mommsen* || 2 ]τοῦντος *Mommsen* || 3 *om. Mommsen* || 7 ]οῦ *Mommsen* || 13  
]αί *Mommsen* || 17 ] ἐπίτροπον *Mommsen* || 19 ] Λογγῖνος *Mommsen*

## 15. *P.Hamb. I 73* Verbale di apertura del testamento di un ignoto

Egitto  
TM 28697

cm 8 x 22,2 (lxh)

[in greco; su papiro]  
II sec.  
Tav. 13

Edizioni: Meyer 1918 = *SB* III 6273; *Id.* in *P.Hamb. I 73* (1924).

Repertori e siglogi: Migliardi Zingale 1997a, 65–67 num. 13; Nowak 2015a, 343–344; BL II.2 75; VIII 145; IX 99.

Il frammento, assegnato dall'*ed. pr.* su base paleografica al II secolo<sup>266</sup>, conserva la parte sinistra di una colonna (probabilmente l'ultima: vd. *infra*) di un testamento romano. Il papiro è scritto sul *recto* lungo le fibre; essendo esso montato su cartoncino, si presume che il *verso* sia bianco<sup>267</sup>. Il testo è mutilo a destra per un'ampiezza calcolabile intorno alle 56 lettere (r. 10); i margini superiore e inferiore misurano rispettivamente cm 2,5 e 6, mentre quello sinistro è quasi assente nei rr. 1–18. Il pezzo è vergato in una corsiva chiara, lievemente inclinata a destra; si osserva la tendenza dello scrivente a spostare progressivamente a sinistra l'attacco del rigo, secondo la legge di Maas<sup>268</sup>.

La provenienza del frammento, in mancanza di nuovi elementi, deve considerarsi ignota: il primo editore pensava a Hermopolis sulla base della menzione del Καισάρειον (rr. 19–20), presente però anche in altri centri egiziani, mentre l'ipotesi di una provenienza da Philadelphia è stata avanzata da U. Wilcken solo sulla base dell'errore [σ]ηστερτίων (r. 14), occorrente anche in *BGV* VII 1655, III 48 (9)<sup>269</sup>.

La prima sezione individuabile è quella dei fedecommessi (θέλω, r. 7); seguono la conferma di futuri codicilli<sup>270</sup> (rr. 9–11) e una disposizione, quasi del tutto perduta, riguardante una certa Cornelia (rr. 11–12). Il testamento si conclude con le consuete

266 Cf. *e.g.* *P.Mich.* VI 427 (Karais, *post* 10.VII.138; TM 12265); *SPP* XXII 36 a, 11 (orig. Soknopaiou Nesos, 148; TM 40885; BL Konk I 255; IX 352). Ringrazio Katrin Janz-Wenig per avermi permesso di controllare l'originale (novembre 2023). L'immagine digitale è disponibile in rete: <http://resolver.sub.uni-hamburg.de/goobi/HANSh800>; ultimo accesso: aprile 2024.

267 Per questo il *verso* non può essere controllato autopicamente.

268 Vd. *e.g.* Johnson 1993.

269 BL II.2 75. La possibile provenienza da Philadelphia è stata accolta da Nowak 2015a, 343–344. Strassi 2006, 240 num. 19 cita il papiro come possibile riferimento al Καισάρειον di Ptolemais Euergetis o di Philadelphia. Sull'apertura dei testamenti cf. *supra*, §II.2.3.

270 Vd. Amelotti 1966a, 162 n. 2 e 214 n. 1; Nowak 2015a, 195 n. 322.

clausole di esclusione del dolo e di *mancipatio familiae* e con l'indicazione del luogo e della data di redazione. Vi è poi il verbale di apertura (rr. 19–22).

Delle disposizioni patrimoniali non resta molto, se non l'accento a un usufrutto (r. 2). La menzione di una βιβλιοθήκη (r. 1, probabilmente la βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτέσεων) richiama *PSI XIII 1325 (10)*, ma dal poco testo conservato non sembra che in questo caso si tratti di una richiesta di ἀπογραφή, bensì che venga fatto riferimento a beni registrati nella βιβλιοθήκη.

Una particolarità strutturale che accomuna il documento a *ChLA IX 399 (1)*, a *BGU XIII 2244 (11)* e probabilmente a *PSI XIII 1325 (10)* risiede nel fatto che i nomi dei testimoni sono indicati già in calce al testamento stesso, prima del protocollo di apertura. Non sappiamo se essi fossero ripetuti alla fine del verbale come in *BGU XIII 2244 (11)* o se bastasse la registrazione della presenza della maggior parte di loro (πλείονος μέρους σφραγιστῶν, r. 21) come in *BGU VII 1655 (9)*. Da un lato, quest'ultimo parallelo è caratterizzato da numerosi errori e omissioni, di cui bisogna tener conto; dall'altro, tuttavia, ipotizzando che i nomi fossero registrati anche alla fine del verbale, si dovrebbe supporre che il testo continuasse per uno o due righe in un'altra colonna, il che sembra improbabile in considerazione dell'ampio margine inferiore<sup>271</sup>.

→

- ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ [   
 χρῆσιν καρπίαν α[   
 ωνα . τον προ[ . ] . [ . ] . [   
 τῆς τελευτέα[ς   
 5 τὴν αὐτὴν μ[   
 παρέχεσθαι ε[   
 μου θέλω τῷ [   
 παρέχεσθαι κα[   
 -κοντα ἐφ' ὃν περιέ[στι χρόνον. εἴ τι ἐὰν ἐγὼ μετὰ ταῦτα οἶω δῆποτε τρόπο   
 καταλείπω τῇ]   
 10 ἐμῇ χερὶ γραψάμ[ενον ἢ ὑπογραψάμενον, βέβαιόν μοι εἶναι θέλω ἀκολουθῶς   
 ταύτῃ μου τῇ]   
 βουλήσει. *vac.* Κορνηλία [   
 τὸ πρᾶγμα, μὴ ἐλαττο[μεν- - . ταύτῃ τῇ διαθήκῃ δόλος πονηρὸς ἀπέσ-]   
 τω. οἰκετεία<ν> χρήματά τ[ε τῆς διαθήκης γινομένης ἐπρίατο *NN*]   
 σηστερτίων νούμμ[- - , ζυγοστατοῦντος *NN*, ἀντεμαρτύρατο *praenomen* (?)]   
 15 Ἀπρόνιος Νίγερ ὁ καλ[ούμενος - - - ἡ διαθήκη ἐγένετο ἐν - - - πρὸ *X*]   
 Καλανδῶν Ἰουίων [- - - ὑπάτοις, ἔτους - - - Καίσαρος]   
 τοῦ κυρίου μηνὶ Παχ[ων *X* . - - - ἐσφρά-]   
 γισα, Γάιος Λικίνιος [*cognomen* ἐσφράγισα, - - - ἐσφράγισα]   
 Λούκιος Ἐγνάτι[ος Λο[- - - ἐσφράγισα. ἠνοίχθη καὶ ἀνεγνώσθη ἐν - - - ἐν τῷ

271 Casi in cui l'ultima colonna è più breve e più stretta delle altre sono *ChLA X 412 (3)* e *BGU VII 1655 (9)*, ma in nessuno dei due essa è composta da uno o due righe.

Και-]

20 σαρείω θεῶν Σεβαστῶν

πλείονος μέρους σφραγιστῶν, - - - ὑπάτοις, ἔτους Χ]

Αὐτοκράτορος Καίσαρο[ς

2 ἀ[γροῦ Meyer || 3 ὄναι (ὄνα'ι' P.Hamb. I 73) τὸν προ[γεγραμμένον Meyer || 4 τελ... ε[ Meyer || 5 τὴν ἀ[ῦτ]ῆν [ Meyer || 8 κα[λ] - - - τῷ δεῖνι καταλείπω δοθῆναί τε βούλομαι κατ' ἔτος Meyer || 9-10 e.g. *supplevi* || 9 -κοντα Meyer (P.Hamb. I 73) : ὄντα Meyer (1918) | ἐφ' ὄνπερ [ζήσεται χρόνον. εἰ δέ τι ἐγὼ μετὰ ταῦτα γεγραμμένον καταλείπω τῆ] Meyer || 10 γραφόμενον οἷον δῆποτε τρόπῳ, βέβαιόν Meyer || 12 ἔλαττο[υμένης αὐτῆς περὶ ὧν ἄλλων ὀφείλεται. ταύτη τῆ διαθήκη δόλος πονηρὸς ἀπέσ]τω Meyer || 13 οἰκετικὰ χρήματα ταύτης τῆς διαθήκης γενομένης Meyer || 14 [σ]ηστερτίων νούμμου ἐνός Meyer | ἀντεμαρτυρήθη *suppl.* Meyer || 17 μηνὶ Παχ[ῶν] .. οἱ λοιποὶ σφραγισταί: Meyer || 19 Λό[γ]ος Meyer (P.Hamb. I 73) || 19-20 ἐν τῷ ἐπὶ .. . . . πόλεως Και]σαρείω Meyer || 20 Σεβαστῶν - - - ἐπὶ παρόντων τοῦ δεῖνος στρατηγοῦ τοῦ νομοῦ καὶ Meyer

... nella bibliotheca ... usufrutto ... della mortale (?) ... <sup>f</sup> la stessa ... essere fornito ... voglio che ... essere fornito ... per tutto il [tempo] rimanente ... [Se dopo queste disposizioni lascio qualcosa] di scritto [o sottoscritto] <sup>f0</sup> di mia mano, [voglio che sia come questo] testamento. (A?) Cornelia ... la faccenda, non ... [Da questo testamento sia lontano il dolo malvagio. Per fare il testamento NN ha acquistato] il patrimonio familiare per ... sesterzi, [essendo portatore di bilancia NN, e ha convocato come primo testimone] <sup>f5</sup> Apronius Niger alias ... [Il testamento è stato fatto a ... nel ... giorno prima] delle calende di giugno, [sotto il consolato di ... nel ... anno di ... Cesare] signore, nel mese di Pachon, [il giorno ... Io, NN], ho apposto il mio sigillo, Io, Gaius Licinnius ... [ho apposto il mio sigillo] ... Io, Lucius Ignatius ... [ho apposto il mio sigillo] ... (Il testamento) è stato aperto e letto a ... <sup>f0</sup> nel] Cesareo dei divi Augusti [alla presenza (dello stratego e ?)] della maggior parte dei signatores, [sotto il consolato di ..., nel ... anno] dell'Imperatore Cesare ...

2. I. καρτείαν. Χρήσις εἰς καρτείαν compaiono separatamente in diversi testamenti locali: vd. e.g. CPR I 25, 13; P.Köln II 100, 14 ss.; P.Oxy. I 105, 5; P.Oxy. III 489, 7; P.Sijp. 43, 9; sul punto vd. Kreller 1919, 18-20; cf. inoltre il protocollo processuale conservato in P.Oxy. XII 1502 *recto*, 10 (Ἰν ἐν αἰς ἀπολέλοιπεν διαθήκαις καρτείαν). Meyer (*ed. pr.* e P.Hamb. I 73, comm. *ad loc.*) rimanda al nesso χρήσις καὶ ἐπικαρτείαν in D. 31.34.7 (Mod. 10 *resp.*) e Nov.Iust. 18.3; cf. anche Nov.Iust. 22.23, 22.46-47 e 89.9. In D. 31.34.7 (su cui vd. Spina 2016) la testatrice in un codicillo chiede alla figlia che suo marito C. Seius abbia per tutta la vita il diritto di usare e percepire i frutti di un terreno che gli aveva portato in dote. È possibile che anche nel presente documento si tratti di una richiesta fedecommissaria (cf. θέλω, r. 7) in cui si assegna a qualcuno un simile usufrutto, ma all'interno del testamento stesso e non dei codicilli. Sul legato di usufrutto nei testamenti locali e romani vd. Arangio-Ruiz 1906a, 81-84.

3. L'editore ipotizza δ|ῶναι per δοῦναι, ma sembra strano che lo scrivente scegliesse un'errata sillabazione invece di scrivere anche *delta* nel nuovo rigo. Si può pensare a un diverso verbo o a una diversa *divisio verborum* (ων αὐτόν?); nel primo caso, τόν sarebbe probabilmente seguito da προ[γε]γ[ρ]α[μμένον] (cf. Meyer).

4. τελευτέα[ς]: *I. τελευταίας*. L'*ed. pr.* escludeva a ragione τελευτῆς. Per τελευτέα[ς] cf. il tardo *P.Oxy.* XX 2283, 9 (Oxyrhynchus, 586; TM 17209; BL III 142; XII 145), ταύτης τῆ[ς] ἐμῆς τελ[ε]υτέας βουλήσεως; cf. anche *P.Vind.Tand.* 2, 20 (orig. Antinoopolis, 238–244; TM 15456; BL VIII 504–505). È possibile che l'aggettivo si riferisse alla disposizione *mortis causa* del testatore (e.g. τῆς τελευτέα[ς] μου βουλήσεως). Dopo la lacuna, si può forse integrare μου – cf. *CPR* VI 76, 25 (21); *P.Hamb.* I 72, II 1 (22) –, a meno che non vi fosse riferimento alla morte di un beneficiario.

6. Dopo παρέχεσθαι è visibile una traccia curva, compatibile con la parte sinistra di *epsilon*, non trascritta nelle precedenti edizioni. Il verbo occorre in contesto diverso in *P.Diog.* 9, 10 (12) e in *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 24–25 (4).

8. L'integrazione proposta dall'*ed. pr.* si basava su *P.Oxy.* VI 907, 23; tuttavia quest'ultimo, essendo più tardo, risente di un più forte influsso delle διαθήκαι locali anche a livello formulare (vd. Nowak 2015a, 162). Alla fine del rigo, κα[ oppure κλ[: forse καί, come suggerisce l'*ed. pr.*, oppure una forma di κληρονόμος (e.g. κληρονόμω o κληρονόμοις).

9. Meyer integra ἐφ' ὄνπερ [ζήσεται χρόνον. Questa sequenza non è attestata nei papiri documentari, diversamente dall'equivalente e ben attestato ἐφ' ὄν περίεστι χρόνον (cf. tra i testamenti locali *P.Oxy.* III 439, 7, 14, 16). È possibile che l'espressione sia relativa a qualche lascito (tra le διαθήκαι cf. e.g. *P.Oxy.* I 105, 5, ἐπὶ τὸν τῆς ζωῆς αὐτῆς χρόνον; *P.Oxy.* III 489, 7, ἐφ' ὄν περίεστι χρόνον; *P.Sijp.* 43, 9, ἐφ' ὄσον ζῆ) o a una clausola funeraria, come in *BGUI* VII 1655, II 32 (9), ἐφ' ὄ[σ]ον ζῆ.

9–10. Le integrazioni sono *exempli gratia*: cf. *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 21–26 (4); *P.Oxy.* XXII 2348, II 40–41 (26). L'integrazione dell'*ed. pr.* era basata su *BGUI* 326, II 2–3 (14), dove però si legge due volte γεγραμμένον. Inoltre al r. 10 Meyer leggeva γραφό[μενον] anziché γραψάμ[ενον], ma, benché l'*alpha* non sia ben preservato, *psi* è sicuro (per la forma di *phi* cf. invece ἐφ' ὄν, r. 9, e σφρ[αγιστῶν, r. 21). Nei paralleli latini e greci è usato il participio perfetto: *scriptum*: *P.Mich.* VII 439, 14 (7), *FIRA* III 48, 119, *P.Hamb.* I 72, II 11 (22); γεγραμμένον: *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 23 (4), *BGUI* 326, II 2–3 (14). In *BGUI* 326, II 18 (14) si usa l'indicativo aoristo ἔγραψα.

10. *I. χειρί.*

11. *vel Κορνηλία*. Amelotti 1966a, 50 n. 4 e Migliardi Zingale 1997a, 65 propongono dubitativamente che alla donna vengano assegnati compiti funerari.

12. Si conserva qui l'integrazione dell'*ed. pr.* ταύτη τῆ διαθήκη perché l'uso del dativo è più frequente nei paralleli, ma resta la possibilità del genitivo (su questa oscillazione vd. *supra*, §I.1.2).

13. Non mi sembra necessario pensare a οἰκετικά, non attestato: per la legatura *ei* in οἰκετεία<ν> cf. Καί[σραεῖω, r. 20. È possibile che *ny* sia stato omesso per influsso del successivo χρήματα.



γυνομένης (γενομένης per Meyer) poteva anche essere scritto γεινομένης, come nella maggior parte dei paralleli; sul punto e sulla ragione della preferenza di un participio presente al participio aoristo vd. *supra*, §I.1.2.

14. *I. σηστερτίου*. Non sappiamo se l'errore riguardasse solo questa parola (Meyer) oppure se l'intera traduzione di *sestertio nummo uno* fosse erroneamente al plurale (Amelotti 1966a, 167 n. 2), come in *BGUVII* 1655, III 48 (9).

Meyer integrava ἀντεμαρτύρηθη per la presenza del nominativo; cf. Amelotti in *PSI* XIII 1325, 22 (10) con comm. Tuttavia, nell'unico caso in cui è usato il nominativo e si conserva la forma verbale – *BGUVII* 1655, III 50 (9) –, si legge ἀντεμαρτύρατο: vd. *supra*, §I.1.2. È, dunque, preferibile pensare all'uso del nominativo al posto dell'accusativo, derivante dall'impropria interpretazione del latino *antestatus est* (su cui vd. Teranova 2010, in part. 138). A favore di ἀντεμαρτύρατο già Nowak 2015a, 344.

15. In lacuna è andato perduto il luogo di redazione del testamento, che nell'*ed. pr.*, pag. 95, è identificato con Hermopolis.

17. Il giorno del mese può essere in una o in due cifre, precedute o meno da ἡμέρα (P.J. Sijpesteijn, BL VIII 145).

18–19. Al r. 17 la lettura γισα dell'*ed. pr.* è certa. Come si è dimostrato *supra*, §I.2.2.1, in alcuni verbali di apertura i nomi dei testimoni venivano già riprodotti in calce al testamento, dopo la copia della firma del testatore e prima del protocollo stesso: *ChLA IX* 399, 16–19 (1); *BGUXIII* 2244, 7–11 (11); forse *PSIXIII* 1325, 23–24 (10). È, dunque, possibile che in questo caso i loro nomi venissero seguiti anche dall'affermazione ἐσφράγισα, «ho apposto il mio sigillo» (diversamente Migliardi Zingale 1997a, 65–66 n. 2 = BL IX 99). Sulla base di *BGUXIII* 2244, 7–11 (11) – cf. anche *ChLA IX* 399, 16–19 (1) – si può ipotizzare che i nomi qui citati fossero di tutti e sette i testimoni, preceduti dalla sottoscrizione del testatore; quest'ultima è riprodotta anche in testamenti con una struttura diversa: *ChLA X* 412, II 8–11 (3); *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 35–37 (4); *P.Diog.* 10, 17–18 (23); *P.Oxy.* XXII 2348, II 47–51 (26); forse P.Carlsberg inv. 671 + P.Berol. 14470 *b recto* (5). In tal caso, l'elenco non sarebbe stato introdotto da dall'espressione οἱ λοιποὶ σφραγιστάι, integrata da Meyer (su cui si basa Amelotti 1966a, 168 n. 2), ed ἐσφράγισα sarebbe stato ripetuto per sette, non per quattro volte.

19. Δό[γγος *vel* Λο[γγίνος.

19–20. Strassi 2006, 240 num. 19 propone che il testamento sia stato aperto nel Καισάρειον di Ptolemais Euergetis o di Philadelphia.

20. La presenza dello *strategos*, ipotizzata da Meyer, è possibile, ma non certa; essa è attestata in un verbale di apertura di testamento, *P.Oxy.* XXII 2348, II 52–54 (26), e in una richiesta di apertura, *P.Lond.* II 171b, pag. 175 (II sec.; vd. *supra*, §II.1.1). L'ampiezza della lacuna, tuttavia, poiché la data di apertura è indicata dopo (rr. 21–22), è compatibile con questa integrazione.

21. τοῖς αὐτοῖς ὑπάτοις? Cf. *BGUXIII* 2244, 13 (11).

*Vel* ἔτους .].

## 16. *P.Oxy.* LII 3692 Copia del testamento di C. Iulius Diogenes

Oxyrhynchus cm 16 x 11,5 (lxh) [in latino; su papiro]  
TM 26514 II sec.  
Tav. 14

Edizioni<sup>272</sup>: *recto*: H.M. Cockle in *P.Oxy.* LII 3692 (1984); *verso* inedito.  
Repertori e sillogi: T. Dorandi in *ChLA* XLVII 1424 (1997); Migliardi Zingale 1997a, 74–76 num. 16; Nowak 2015a, 346; BL VIII 272; IX 204; XI 170.

Il papiro, mutilo in basso e a destra, reca scrittura su entrambi i lati. Sul *recto*, lungo le fibre, si conserva la parte iniziale di un testamento romano, assegnato dall'*ed. pr.* al II secolo su base paleografica<sup>273</sup>. Sul *verso*, lungo le fibre e quindi in perpendicolare rispetto al testo principale, si legge un *docket* in cui il documento è identificato come copia (*exemplum*) del testamento di C. Iulius Diogenes. Entrambe le facciate sono scritte in una corsiva romana antica; la grafia del *verso* è più posata e di modulo maggiore, forse opera di un'altra mano, benché non si possa escludere che lo stesso scrivente si sia proposto un risultato più calligrafico per il *docket*. Quest'ultimo era finora inedito: probabilmente per una svista, infatti, l'*editio princeps* dichiarava esplicitamente che il *verso* era privo di scrittura; per questa ragione esso è stato ignorato anche nelle successive analisi del documento. La presenza di un *docket* sul *verso* è di particolare rilievo, in quanto costituisce un parallelo per il greco *BGUI* 326 (14), finora ritenuto un *unicum*.

La formulazione *exempl(um) · t(estamenti)* sul *verso* indica che il documento contiene una copia del testamento, probabilmente quella inserita nel relativo verbale di apertura<sup>274</sup>.

---

272 Cf. H. Halla-aho in Scappaticcio forthcoming. Ringrazio B. Henry, curatore della *Oxyrhynchus Papyri Collection*, per aver controllato su mia richiesta la trascrizione del r. 1 del *recto* sull'originale (maggio 2022) e per avermi consentito successivamente l'ispezione autoptica del papiro (ottobre 2023). Ringrazio inoltre lui, Nikolaos Gonis e la *Egypt Exploration Society* per avermi fornito un'immagine digitale anche del *verso*, finora inedito, e per averne autorizzato l'edizione e la riproduzione. L'immagine digitale è disponibile in rete: [https://portal.sds.ox.ac.uk/articles/online\\_resource/P\\_Oxy\\_LII\\_3692\\_Copy\\_of\\_a\\_Latin\\_Will/21174544](https://portal.sds.ox.ac.uk/articles/online_resource/P_Oxy_LII_3692_Copy_of_a_Latin_Will/21174544); ultimo accesso: aprile 2024.

273 Cockle (in *P.Oxy.* LII 3692, pag. 141) assegna il papiro genericamente al II secolo, citando come paralleli *P.Mich.* VII 439 (7) e *P.Diog.* 10 (23), l'ultimo dell'inizio del III sec. Anche l'assenza di *interpunctio* regolare (due punti medi sono utilizzati per segnalare l'abbreviazione *C(aius)* e dopo *et al r. 2*) fa propendere per l'esclusione del primo quarto del II secolo. Sull'*interpunctio* nelle testimonianze letterarie vd. Ammirati 2015, 43; sui *mid-dots* nei documenti Ast 2014, 233.

274 Vd. *supra*, §1.2.2.3.

Il *recto* conserva la parte iniziale dell'atto. Il disponente è C. Iulius Diogenes<sup>275</sup>, che istituisce eredi in parti uguali i suoi tre figli (C. Iulius Romanus<sup>276</sup>, C. Iulius Diogenes e C. Iulius Ptolemaeus) e la loro madre (Claudia Techosis). I loro nomi sono tipici di nativi egiziani che abbiano ricevuto la cittadinanza romana, anche se l'onomastica non può intendersi come prova sicura di *status civitatis*<sup>277</sup>. Il fatto che la donna sia definita *mater* *[[i]ber[o]rum meoru[m]* lascia intendere che non sia la moglie legittima del testatore<sup>278</sup>: è possibile che quest'ultimo sia un militare, come la maggior parte dei cittadini romani in Egitto di questo periodo. La qualifica di C. Iulius Diogenes padre non sembra esplicitata o non è preservata nel documento, ma, se egli fosse un soldato ancora in servizio, avrebbe la possibilità di lasciare l'eredità a dei *peregrini*, mentre se si trattasse di un veterano gli eredi dovrebbero essere cittadini romani<sup>279</sup>.

Dopo l'*heredis institutio* (rr. 1–5) e l'*exhereditio dei ceteri omnes* (r. 6), si conserva la *cretio*, con minaccia di diseredazione per chi non abbia certificato di essere erede (rr. 6–8, 9–10). La clausola che segue potrebbe unire un legato *per damnationem* con un fedecommesso<sup>280</sup>.

Sia la scrittura sia la *mise en page* conferiscono al documento un aspetto grafico curato. I margini sono ampi (superiore: cm 2,5; sinistro: cm 4,5); i rr. 1 e 9 sono in *ekthesis*, con le prime lettere di modulo ingrandito (al r. 1, anche la *i* di *Iul[i]us*); nel r. 1 il nome del testatore è separato dalla formula *testamentum fecit* da uno spazio bianco<sup>281</sup>. Queste caratteristiche hanno fatto ipotizzare che si tratti della redazione ufficiale di un protocollo di apertura di testamento<sup>282</sup>. Anche se non si tratta di prove dirimenti, esse vanno ora considerate insieme alla presenza del *docket* sul *verso*, che potrebbe essere un indizio di archiviazione, benché non ci si possa esprimere sulla natura dell'archivio e, dunque, su quella (ufficiale o meno) del verbale di apertura.

275 Diverso dal testatore di *P.Select.* 14 (2). L'*ed. pr.* ipotizza che l'omonimo notevole attestato da *P.Oxy.* XLIX 3498, del 274 (TM 15654), sia un discendente del presente C. Iulius Diogenes (*P.Oxy.* LII 3692, pag. 140).

276 Un Iulius Romanus è probabilmente menzionato in *P.Oxy.Hels.* 21, [23]–24 (II sec.; TM 26650; BL VIII 273); cf. Cockle in *P.Oxy.* LII 3692, comm. al r. 2. Il fatto che sia citato insieme a Caecilius Gellius e Iulius Gemellus non permette di pronunciarsi sulla sua eventuale identità col figlio ed erede di C. Iulius Diogenes.

277 Sulle unioni dei soldati vd. in part. Phang 2001 (sull'identità delle donne e la loro onomastica, pagg. 190–195; sui loro figli, 296–322).

278 Cf. *FIRA* III 47, 29 (6), *matri heredi(s) mei s(upra) s(cripti)*.

279 Amelotti 1966a, 95–98; Phang 2001, 218 n. 85. Cf. comm. al r. 1. Vd. però *supra*, §II.2.4 sul problema dell'estensione del privilegio del *testamentum militis* ai veterani in Egitto. Se il testatore fosse davvero un militare, per lo *status civitatis* dei beneficiari sarebbe importante conoscere la datazione dell'atto, in rapporto al noto 'cambiamento' del 140: vd. Eck 2007; Wae-bens 2012a; Castagnino 2022, 77–84.

280 Migliardi Zingale 1997a, 74.

281 Cf. *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) e forse *P.Oxy.* XXII 2348 (26).

282 Cockle in *P.Oxy.* LII 3692, comm. ai rr. 10–13; Migliardi Zingale 1997a, 76.

*Recto* (→)

C. Iul[i]us Diogenes [ . . . ] *vac.* [ . . . ] testa[mentum fecit].  
 C. · Iulius Romanus et · C. Iulius Diogene[s et C. Iulius]  
 Ptolemaeus filii mei[i] et Claudia Tech[os]is [- - -is-]  
 sima fem[i]na mater [i]ber[or]um meoru[m omnium]  
 5 bonorum meorum æquus partibus mihi heredes sunt].  
 ceteri omnes exheredes sunt. cernit[ue] hereditatem  
 meam unusquisque eorum pro sua parte simul ac sciet  
 poter[it]que testari se mihi heredem [esse. *vac.*]  
 qui ex eis mihi heres heredesve non erin[t testati, ii ne]  
 10 mihi heres heredesve erint. hæc, si quisq[ue] pro sua parte]  
 partibusve mihi heres heredesve erint, ±10]  
 q( ) mih[i] her[es] heredesve erint ±10]  
 ] . [ . . . ]

*Verso* (→), in perpendicolare rispetto al testo sul *recto*

1 exempl(um) · t(estamenti) · C. · Iuli Diogen[is]

**Recto:** 1 in *ekthesis* || 9 in *ekthesis*

**Recto:** 4 meoru[m ex asse omnium] *Cockle* || 9 erin[t testati, non] *Cockle* || 10 hæc[±15] *Cockle*

*Recto:* C. Iulius Diogenes [ha fatto] testamento.

C. Iulius Romanus e C. Iulius Diogenes [e C. Iulius] Ptolemaios, miei figli, e Claudia Techosis, donna molto . . . , madre dei miei figli, <sup>f</sup> [siano eredi] in parti uguali di [tutti] i miei beni. Tutti gli altri siano diseredati. Accetti mediante cretio la mia [eredità] ciascuno di loro per la sua parte [non appena venga a conoscenza] e possa provare [di essere] mio erede.

Colui (o coloro) di loro che non provi (o provino) di essere mio erede o miei eredi, <sup>10</sup> non sia mio erede o (non siano miei) eredi. Queste cose, [se ciascuno per la sua parte] o (per le sue) parti [sarà (o saranno)] mio erede o eredi . . . [sarà (o saranno)] mio erede o miei eredi . . .

*Verso:* Copia del testamento di C. Iulius Diogenes.

*Recto:*

1. L'autopsia dell'originale ha confermato, come già anticipatomi da B. Henry, che al centro del rigo c'è un *vacat*, occupato in parte da una macchia (cf. *P.Oxy.* LII 3692,

comm. al r. 1). Le due lacune prima e dopo lo spazio bianco, ciascuna di circa tre lettere, sembrano troppo piccole per occupare altro testo, a meno che non si pensi a un'abbreviazione quale *vet(eranus)* dopo il nome del testatore. È probabile, dunque, che il rigo vada così trascritto: *C. Iul[i]us Diogenes testa[mentum fecit]*.

3–4. Alla fine del r. 3, si possono integrare, con Cockle, superlativi di aggettivi denotanti legami affettivi quali *caris]/sima* o *dulcis]/sima* etc. (*P.Oxy.* LII 3692, comm. al r. 3, con paralleli; cf. *FIRA* III 48, 7, *plientissima*). L'ed. pr. discute la possibilità che Claudia Techosis fosse definita *uxor / coniunx / coniuga mea*, considerando però che le sue nozze col testatore forse non erano legittime. Sull'uso dei termini *uxor* e *coniunx* anche per indicare donne legate a soldati senza *iustum matrimonium* vd. Phang 2001, in part. 199; cf. Peppe 2016, 150 ss., con precedente bibliografia.

4. L'integrazione a testo presuppone un rigo più breve degli altri (7 lettere nella lacuna finale, contro le 11 del r. 1, le 10 del r. 2 e le 14 del r. 5). Forse per motivi di spazio l'ed. pr. integra anche *ex asse*, ma l'espressione connota l'erede unico e sarebbe qui usata in modo improprio; Nowak 2015a, 346 suggerisce perciò di interpretarla come «lawful heir», ipotesi che trova riscontro in alcuni paralleli, benché più tardi: *AE* 2016 2032, 8 (332); *AE* 2016 2033, 10 (340); *AE* 2016 2036, 9 (371). Nel II secolo *ex asse* sembra, però, indicare ancora l'erede unico: *FIRA* III 47, 7 (6); *cretio Herenniae Helenae*, *PSIIX* 1027 *recto*, 5 (vd. *supra*, Tabella II.2); cf. fuori d'Egitto *BritRom* IX 38 = *AE* 2004 852 = *AE* 2016 41; nel III secolo vd. *P.Diog.* 10, 3 (23). Sembra, dunque, preferibile pensare che lo scrivente non abbia voluto spezzare la parola successiva e che abbia vergato un rigo leggermente più breve.

6. L'enclitica *-que* poteva essere abbreviata in lacuna, come forse al r. 12.

8. L'ed. pr. pensa che in lacuna siano andate perse altre 10 lettere, ma l'inizio di una nuova clausola al r. 9, graficamente segnalata dall'*ekthesis*, lascia ipotizzare che lo scrivente sia andato a capo dopo la clausola di *cretio* e che, dunque, non si sia perduto altro testo. Migliardi Zingale 1997a, 74 pensa alla possibilità che nella lacuna vi fosse in forma abbreviata il termine per l'accettazione dell'eredità.

10–13. Cockle (*P.Oxy.* LII 3692, comm. ai rr. 10–13) propone la seguente ricostruzione di questi rigi: *hae[c omnia qua parte] / partibusve mihi heres heredesve e[rint damnas sunt qui]/q(ui) mih[i] he[r]les heredesve e[rint dare facere / praestare idque] e[orum fidei committo]*. Le integrazioni proposte sono adeguate all'estensione delle lacune, ma, come affermato dal primo editore, restano ipotetiche, poiché la formulazione dei paralleli da lui citati è differente: *P.Oxy.* XXXVIII 2857, I 9, II 5–16 (4); *BGU* I 326, I 13–16 (14); *P.Oxy.* XXII 2348, I 6–7 (26); *P.Oxy.* VI 907, 6–7. Cf. inoltre *FIRA* III 48, 14–15 e ora anche *ChLA* X 427, 8 (17).

12. Anche *-q(ue)* è possibile; cf. comm. al r. 6.

13. Resta un tratto obliquo ascendente; tra le lettere proposte da Cockle (*e* oppure *s*), *s* appare la più probabile.

*Verso:*

Poiché la lacuna a destra interessa quella che sul *recto* corrisponde alla parte inferiore, non si può calcolare la sua estensione. Pertanto, non possiamo sapere se oltre al nome del testatore venisse specificato altro, ad esempio la sua qualifica. Cf. *BGUI* 326 (14).

## 17. *ChLA X 427* Testamento di C. Hostilius Clemens

Egitto  
TM 69926

cm 10 x 13,5 (lxh)

[in latino; su papiro]  
II sec.  
Tav. 15

Edizioni: R. Marichal in *ChLA X 427* (1979).

Repertori e sillogi: Migliardi Zingale 1997a, 77–78 num. 17; Nowak 2015a, 347.

Il frammento, scritto sul *recto* lungo le fibre e bianco sul *verso*, preserva il margine sinistro per una larghezza massima di cm 2; il testamento è completo anche in alto, poiché si conserva parte della formula iniziale, ma nello spazio bianco superiore (ca. 2 cm) sono visibili tracce di inchiostro, interpretate come appartenenti a un possibile titolo del documento<sup>283</sup>. Il supporto si presenta danneggiato non solo da buchi e fratture verticali, dovute all'arrotolamento, ma anche da macchie di inchiostro e abrasioni che ne ostacolano la decifrazione, soprattutto nella metà inferiore.

Come spesso accade, sono usati espedienti grafici per dare risalto alla formula introduttiva, quasi fosse un titolo. Il r. 1 è in *ekthesis*, con le prime due lettere ingrandite, e probabilmente terminava con un *vacat*, poiché l'istituzione degli eredi comincia a capo al r. 2; nello stesso rigo si nota il gusto per il prolungamento dei tratti ascendenti di *c* ed *s*. L'aspetto della scrittura, insieme all'*interpunctio* frequente ma irregolare, fa ipotizzare una datazione posteriore al primo quarto del II secolo; degna di nota è anche la presenza di due *apices* sulla vocale *o* al r. 5 (*suntó, ó(mnes)*).

Alcune letture diverse rispetto all'*editio princeps* sono state da me già proposte in un lavoro preliminare<sup>284</sup>; in questa sede si presenta una riedizione completa del documento. Lo stato frammentario di conservazione del testo, tuttavia, fa sì che esso sia in

---

283 Il titolo di *exemplum testamenti* (Migliardi Zingale 1997a, 77), eventualmente in abbreviazione, è plausibile per un testamento su papiro di II secolo (verisimilmente una copia del verbale di apertura), ma non appare immediatamente compatibile con i due tratti discendenti (rispettivamente verticale e sinistrorso) superstiti; lo stesso vale per *Testamentum C. Hostili Clementis*, proposto dall'*ed. pr.* Marichal sulla base del cd. testamento di Dasumius, che in realtà non contiene questo titolo, come dimostrato da una successiva scoperta epigrafica: per resoconto bibliografico vd. Pavese in Purpura 2012, 153–164 e Migliardi Zingale 2020, 313 n. 53. La presente riedizione si basa su ispezioni autoptiche condotta a gennaio 2020 e a giugno 2022 e sull'immagine digitale disponibile in rete (<https://berlpap.smb.museum/13210/>; ultimo accesso: aprile 2024).

284 Colella 2021b, 220–222.

buona parte oggetto di integrazioni, fondate sui paralleli e sul computo delle lettere in lacuna (sulla destra sembrano perdute in media ca. 33 lettere<sup>285</sup>).

Del testamento si preserva la parte iniziale, con il nome del testatore, l'*heredis institutio*, l'*exhereditio* dei *ceteri omnes*, la clausola di *cretio* (apparentemente *vulgaris e perfecta*), una sostituzione ereditaria; dal r. 10 sono riconoscibili due legati *per vindicationem*<sup>286</sup>.

Eredi sono i figli – probabilmente tre, se si osserva l'estensione della lacuna al r. 3 – del testatore, forse illegittimi (vd. comm. al r. 4). Questo dà spazio all'ipotesi che il testatore sia un veterano o un soldato; nel secondo caso, la *m* conservata alla fine del r. 2 potrebbe appartenere al termine *m/iles*, seguito dall'unità di arruolamento<sup>287</sup>.

→

. [ . ] .  
 C. · Hostilius · Clemens · m[- - - testamentum fecit. vac.]  
 C. · Hostilius · Clemens · . . . [±19 et Hos-]  
 -tilia Gaja · liberi · mei na[turales (?) o(mnium) b(onorum) m(eorum) aequis portionibus mihi]  
 5 heredes · sunt. · c(eteri) · o(mnes) · ex · h(eredes) · [s(unto). cernitoque hereditatem meam - - -]  
 -tove · quisque · pro sua · por[ti]one in diebus C prox(imis) quibus scient] et ubi poterint · testar[i se mihi heredes esse. ni ita creverint, exh(eredes)]  
 §. [ ] . . . . . h[e]rēdes erint [ . . . . . cr . . [ ] . [ ] t m . . . . [- - - cernitoque in diebus LX]  
 10 prox(imis) s(ine) · d(olo) m(alo) eique d(o) l(ego) h. [ h . . [ ] . . iae meae d(o) l(ego) i[ ] . ri fil[ e . . e'rr . . b . . diē . . [ ar . . . . i . . q [ ] . [ ] . f . [ re [ ] . . [ ] . [

2 in *ekthesis* || 5 *suntó* | *ó(mnes)*

2 C. [·H]ostilius *Marichal* | in *fine lineae* . [ *Marichal* | [testamentum fecit - - - omnium bonorum meorum] *dub. in comm. Marichal* || 3 Hostili[s]us *Marichal* | fi[i]us *dub. Marichal* || 4 na[turales *Marichal* : na[ti in *Nowak 2020a* | ex aequis partibus unusquisque pro sua parte *suppl. in comm. Marichal* || 5 ex her[edes *Marichal* | quod si unus unave ex his moriatur] *in comm. Marichal* || 7 -es ubi poter . . . . .

285 Le nuove letture confermano in tal senso l'ipotesi dell'*ed. pr.*, secondo la quale più di 30 lettere sarebbero andate perdute alla fine di ogni rigo. Il numero delle lettere perdute è approssimativo anche per la presenza di abbreviazioni.

286 Cf. già Migliardi Zingale 1982, 121 n. 25, dove è proposta una ricostruzione della struttura del documento confermata dalla presente riedizione.

287 Vd. comm. al r. 2.



testar[i (potero . . . . . testar[i *vel* poteru[nt] ç[on]testari *dub. in comm.*) Marichal || 8 s  
 . . . . . s. s[.]. t. eri. [ Marichal || 9 . . . . . q. . qui . . [ . . ] . m . . . [ Marichal ||  
 10 proxi . . (proxi(-) *vel* pr(-) XI ss *dub. in comm.*) om<n>es . . [ . ] . . . . d . . . . b . [  
 Marichal || 11 h[ere]ditas mea . . . . . i . . . . . ii fil[ Marichal || 12 . . . . . a . . . . . e Marichal ||  
 13 . . . . . quar . . . . . Marichal || 14 ±28 Marichal

...

*C. Hostilius Clemens* ... [ha fatto testamento].

*C. Hostilius Clemens*, [NN e] *Hostilia Gaia*, miei figli [illegittimi (?)] siano eredi [di tutti i miei beni in parti uguali]. <sup>f</sup> Tutti gli altri [siano] diseredati. [Accetti mediante *cretio* e *adisca* (?) la mia eredità] ciascuno per la sua parte [nei successivi 100 giorni dal momento in cui essi sappiano] e quando possano provare [di essere miei eredi. Se così non accettassero, siano diseredati ... e accettati mediante *cretio* nei 60 giorni] <sup>l</sup>0 successivi senza dolo malvagio, e a lui/lei do in legato ... alla mia ... do in legato ...

2. Se il rigo fosse stato scritto per tutta la sua estensione, in lacuna sarebbero andate perse ca. 17 lettere oltre a quelle integrate; è, però, probabile che lo scrivente sia andato a capo per l'istituzione di erede anche se avesse dovuto lasciare uno spazio bianco e forse l'espressione *testamentum fecit* era scostata dal testatore da un (ulteriore) *vacat*. cf. *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) e *P.Oxy.* LII 3692 (16).

L'ultima traccia visibile è compatibile con la parte destra di *m* (o di *n*); considerata l'estrazione sociale della maggioranza dei cittadini romani d'Egitto prima del 212, si può pensare a *mfiles*, seguito dall'indicazione dell'unità militare: cf. *BGU* VII 1695 C (8); *FIRA* III 47, 1–4 (6).

3. Forse *et C.* [*Hostilius*].

4. La proposta *nafturales* di Marichal è qui accolta dubitativamente a causa del contesto estremamente frammentario; in alternativa, si consideri l'ipotesi *nafti in* di Nowak 2020a, 33.

Se fosse giusta l'integrazione *nafturales*, si potrebbe ipotizzare che il testatore fosse un soldato che istituisce eredi i suoi figli nati durante il servizio militare, ma non ci sono prove a favore di questa supposizione. Il caso di un figlio illegittimo avente lo stesso prenome del padre sembra testimoniato nella stessa documentazione testamentaria da *P.Select.* 14 (2), se è giusta l'interpretazione proposta nell'introduzione al documento. Sui *liberi naturales* vd. Nowak 2014; Nowak 2015b; Nowak 2020a; cf. Niziolek 1975.

Per l'integrazione del resto del rigo cf. in part. *P.Oxy.* LII 3692, 4–5 (16). L'inserimento delle abbreviazioni si fonda su quello delle lettere in lacuna (31); per *o(mnium) b(onorum) m(eorum)* cf. *P.Diog.* 10, 3 (23), ma l'espressione poteva anche essere assente (il computo delle lettere tornerebbe ipotizzando la presenza di *interpuncta*). L'espressione *aequis portionibus* anziché l'equivalente *aequis partibus* (proposta in Colella 2021b, 221) è preferibile sia per l'estensione della lacuna sia per il confronto col r. 6. Essa è attestata in *AE* 2016 2036, 13 e nelle fonti giuridiche: vd. *e.g.* D. 7.2.11 (Pap. 2 *def.*); D. 28.5.41 (Iul. 30 *dig.*); D. 31.67.4 (Pap. 19 *quaest.*); D. 33.2.32.1

(Scaev. 15 *dig.*); D. 34.4.30.4 (Scaev. 20 *dig.*); D. 36.1.83 (Paul. 1 *imp. sent. in cogn. prol.*); D. 40.5.14 (Mod. 10 *resp.*). In alternativa è possibile *aequis ex partibus* (30 lettere): cf. D. 28.5.67 (Pomp. 1 *ad Q. Muc.*).

5–8. Per l'integrazione di questi righi cf. i latini P.Carlsberg inv. 671 *a+c* + P.Berol. 14470 *b recto*, 5–6 (5), *FIRA* III 47, 8–11 (6), *P.Oxy.* LII 3692, 6–7 (16) e *P.Diog.* 10, 3–4 (23); tra i paralleli greci vd. in part. *BGVI* 326, I 9 (14).

5. Si osserva che, diversamente da *heredes sunt*, la formula di diseredazione è abbreviata (perciò si ipotizza che anche *s(unto)* in lacuna occorresse in compendio; cf. r. 8). Lo stesso avveniva probabilmente in *P.Oxy.* XXXVIII 2857, I [3] e [9] (4).

5–6. *cernitoque ... ]]tove: cernito(ue)* forse in abbreviazione. Alla fine del r. 5, in lacuna c'è parte di un imperativo futuro. Si potrebbe pensare ad *aditove*, con l'uso dell'enclitica *-ve* invece di *-que*: cf. Tomlin 2001, 149, r. 12, *adito ce[r]nitoque hereditatem meam*; il verbo *adeo* occorre nei paralleli egiziani in P.Carlsberg inv. 671 *a+c* + P.Berol. 14470 *b recto*, 5 (5).

6. L'estensione della lacuna è compatibile con l'integrazione del numero di giorni (cento, trattandosi della *cretio* degli eredi di primo grado), che spesso manca nei paralleli egiziani (vd. Colella 2021b, 221). Che fosse espresso il termine per l'accettazione dell'eredità si deduce anche dalla sua presenza nella *cretio* per l'erede di secondo grado ai rr. [9]–10. L'espressione *quibus scient* nella *cretio* è ben attestata nella nostra documentazione: cf. *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 7–8 (4); *P.Diog.* 9, 8 (12); *P.Diog.* 10, 4–5 (23); *FIRA* III 48, *passim*; vd. anche Gai 2.171. In alternativa, considerata la presenza di *ubi* al rigo successivo, si può proporre *simul ac scient* (Colella 2021b).

8. La *s* ad inizio di rigo è seguita da un tratto ascendente, che può essere interpretato come punto medio segnalante l'abbreviazione *s(unto)* oppure come parte di una lettera; in quest'ultimo caso, l'abbreviazione *s(unto)* andrà integrata alla fine del rigo precedente.

9. Forse alla fine del rigo *crey[e]r[i]t* (il singolare sembra preferibile, per ragioni di spazio, al plurale sopra usato) *mihi*. Il r. 10 conserva probabilmente il termine della *cretio* per l'erede di secondo grado.

10. Forse *hs*, indicante i sesterzi.

10–11. *d(o) l(ego)* forse con punti medi; probabilmente l'assegnazione del legato era subordinata alla condizione *si mihi heres non erit*, qui in lacuna: cf. *FIRA* III 47, 16–17 (6); *P.Mich.* VII 437, *ant.* 5–[6] (19) Forse *Hos[t]iliae* all'inizio del r. 11..

12. Forse *eff'e rre* oppure *eff'e rri*; in tal caso, si tratterebbe delle disposizioni funerarie: cf. *ChLA* X 412, I 11 (3).

## 18. *BGUVII* 1696 Testamento di Numissius (?)

[in latino; su tavolette cerate]

Philadelphia  
TM 69751

II sec.

Edizioni: P. Viereck e F. Zucker in *BGUVII* 1696 (1926); Migliardi Zingale 1990; Colella 2021b, 223–224.

Repertori e sillogi: *CPL* 224; Migliardi Zingale 1997a, 68–71 num. 14; Nowak 2015a, 353–354; *BL IX* 28.

Il testo, trovato come *BGUVII* 1695 (8) e *BGUVII* 1655 (9) negli scavi condotti da F. Zucker a Gharabet el-Gerza nell'inverno 1908/9, sopravvive su due frammentarie tavolette, cerate e scritte su entrambe le facciate, ma decifrate ciascuna solo da un lato<sup>288</sup>.

Dei miglioramenti rispetto all'*editio princeps* sono stati proposti da L. Migliardi Zingale, che ha giustamente identificato il Numissius Gemellus di A, 1 con l'erede di primo grado e la Numissia Gemella di A, 7 con l'erede di secondo grado, riconoscendo il suo nome anche in A, 11<sup>289</sup>.

La comprensione del testo può beneficiare di ulteriori considerazioni materiali e testuali.

Gli editori identificano entrambe le facciate leggibili come pagine interne (*Innenseiten*)<sup>290</sup>. Più precisamente, sembra probabile che il danno materiale subito dalla *tab. A* sul bordo superiore corrisponda a un foro, come quello analogo ben conservato nella *tab. B*. La poca distanza dal margine destro dimostra che in entrambe le *tabulae* è sopravvissuto uno dei due fori laterali visibili sul bordo superiore della cornice nelle *paginae posteriores* e su quello inferiore nelle *paginae anteriores*: si vedano *FIRA III* 47 (6) e *BGUVII* 1695 (8), dove la posizione dei fori di rilegatura è sul bordo opposto rispetto alla redazione tradizionale. Pertanto, le facciate leggibili corrispondono rispettivamente a *tab. A pag. post.* e a *tab. B pag. ant.* Che si tratti di una *pagina posterior* e di una *anterior* appare confermato anche dall'andamento speculare dei bordi di frat-tura a partire dal punto di rilegatura, creatisi probabilmente quando le tavolette erano ancora legate insieme. Questa osservazione materiale ha delle ricadute sul piano

---

288 Non sono disponibili immagini delle altre due facciate, né le misure delle tavolette, parzialmente descritte nell'*ed. pr.* Arangio-Ruiz 1952, 205 descrive erroneamente il testamento come preservato da un'unica tavoletta, scritta da entrambe le parti in senso inverso. Sul documento vd. anche Amelotti 1966a, 50–51. Ringrazio Giuseppe Camodeca per i suoi preziosi suggerimenti.

289 Migliardi Zingale 1990.

290 Migliardi Zingale 1997a, 68, descrive le facciate leggibili come «pagine anteriori».

testuale, poiché rende verosimile l'ipotesi che le due facciate fossero consecutive: che tra le due *paginae* non siano andati perduti righe di scrittura appare, infatti, possibile, se si considera che la *tab. A* finisce con l'inizio della sezione dei legati e che questi ultimi occupano anche l'inizio della *tab. B*. Essendo *A* una tavoletta interna e preservando almeno parte della *heredis institutio*, essa va identificata con la *tab. II*: la facciata leggibile, dunque, è la *pag. 4*, preceduta da due facciate cerate (*pagg. 2 e 3 = tab. I pag. post. e tab. II pag. ant.*). Lo spazio di due *paginae*, peraltro qui più ampie che in *FIRA* III 47 (6)<sup>291</sup>, sembra troppo per contenere solo la formula introduttiva e l'inizio della *heredis institutio*: si può supporre che nelle *pagg. 2 e 3* vi fosse solo la formula introduttiva, conformemente alle esigenze di segretezza sottolineate dal *senatusconsultum Neronianum* secondo Svetonio<sup>292</sup>, e che l'*heredis institutio* cominciasse dalla pagina 4 (= *tab. A pag. post.*)<sup>293</sup>. Il fatto che le tracce riconoscibili sull'altra facciata di *tab. A* (= *pag. ant.*) siano riconducibili a una scrittura di modulo più grande, distribuita su soli quattro righe, sembra confermare questa ipotesi<sup>294</sup>: una disposizione simile è riscontrabile in *BGU* VII 1695 (8), dove la *tab. I pag. post.* è occupata dalla sola identificazione del testatore, in lettere ingrandite.

A livello testuale, l'ipotesi che l'*heredis institutio* cominciasse nella pagina 4 non appare smentita. All'inizio del r. 2 di *tab. A pag. post.*, infatti, si legge *mei* anziché *ce]terí*; questo, insieme all'occorrenza della formula *cernito hereditatem meam* (che nei paralleli segue immediatamente *exheredes sunt*) ai rr. 4–5, induce a individuare l'*exhereditatio ceterorum* ai rr. 3–4 anziché ai rr. 2–3, nonostante l'*omnes* preservato al r. 1. Pertanto, integrando al r. 4 *exheredes s]unto*, al r. 3 *he]redes* andrà preferito rispetto a *exhe]redes*. Nei rr. 1–3, così, si riconosce l'istituzione di erede: al r. 2, infatti, *mei* potrebbe essere riferito a un termine perso in lacuna che esplicitasse il rapporto col testatore, come *liberi* (o *filií*, visto che Numissia Gemella sembra menzionata al r. 7 come erede di secondo grado<sup>295</sup>). Questa rilettura conferma la sopraccitata ipotesi di Migliardi Zingale per la quale il Numissius Gemellus citato al r. 1 sarebbe l'erede di primo grado; lo spazio in lacuna e i plurali *mei* (r. 1) ed *he]redes* (r. 3) lasciano pensare che vi fosse almeno un altro erede<sup>296</sup>. I nomi Numissius Gemellus e Numissia Gemella

291 13 righe per pagina anziché 8, come notato da Arangio-Ruiz 1952, 205–206.

292 P.S. 5.25.6; Suet. *Nero* 17. Cf. *BGU* VII 1695 (8) e *supra*, §1.2.2.1.

293 Suet. *Nero* 17: *cautum ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis ostenderentur*; cf. *BGU* VII 1695 (8). In alternativa, nelle prime due *cerae* poteva esserci il nome del testatore e all'inizio della terza la formula introduttiva in abbreviazione.

294 Il modulo grande della scrittura è registrato nell'*ed. pr.*, pag. 215.

295 In tal caso, si avrebbe l'istituzione come eredi di primo grado dei soli figli maschi: per una possibile situazione simile, in cui la figlia femmina è destinataria di legati e di disposizioni fedecommissarie, cf. *BGU* VII 1655 (9).

296 Il calcolo delle lettere perdute ai rr. 1–2 consente due ipotesi: o almeno altri due eredi erano nominati in lacuna, oppure al r. 1 c'era la formula introduttiva in abbreviazione – NN *t(estamentum) f(ecit)–*, nel caso in cui le prime due *cerae* contenessero il solo nome del testatore, e al r. 2 un altro erede.

suggeriscono rapporti di parentela tra i due; in tal caso, è possibile che il disponente fosse a sua volta un Numissius<sup>297</sup>.

Nella presente ricostruzione della *tab. A*<sup>298</sup> si riconoscono, quindi: istituzione di erede, diseredazione dei *ceteri omnes*, *cretio continua e perfecta*, sostituzione con istituzione di erede di secondo grado, diseredazione e *cretio*, apparentemente un *legatum per vindicationem* all'erede di secondo grado qualora non ereditasse. L'assegnazione di legati continua nella *tab. B*, alla fine della quale sopravvive un *legatum per damnationem*.

*Tab. A = tab. II pag. post.*

[ --- C. (?) Numissius Gemellus  
 [ --- liberi (?) ] mei omnes  
 [omnium bonorum meorum he]redes sunt. ce-  
 [teri omnes exheredes s]unt. cernito he-  
 5 [reditatem meam quis]que suo nomine  
 [in diebus C proximis. ni it]a creverit ex-  
 [heres esto. secundo gradu] Numissia Gemella  
 [ --- mihi heres est]o. ceteri omnes  
 [exheredes sunt. cerni]to hereditatem me-  
 10 [am in diebus LX proximis] . . . . heredita-  
 [ --- ] . . . . si Numissia  
 [Gemella --- ] mihi heres non erit  
 [ --- do ] ego iugera frumen-

*Tab. B = tab. III pag. ant.*

[taria --- circa vicu]m Philadelphiam iu-  
 [gera --- circa vicum H]ephaestidem iu-  
 [gera --- iuger]um unum et dimidium  
 [ --- ] h . ra circa vicum  
 5 [ --- ] . t . i s dimidiam par-  
 [tem --- ] n . . . s alteram  
 [ --- ] circa vicum eundem  
 [ --- ] reo vico Philadelphia  
 [ --- ] ex altera domu  
 10 [ --- ] . o tertiam  
 [ --- ] . heredes qui  
 [ --- ] C . Numissius  
 [Gemellus (?) --- ] damnas esto

297 Come suggerito da Migliardi Zingale 1990. Per osservazioni sullo *status* socio-economico del testatore vd. Iovine – Salati 2020, 188 e 196.

298 A sinistra sono state integrate in media 19 lettere.

15 ]re ę me . . . q( )  
]m. vac.

**A:** 1 C. Numissius Gemellus *Migliardi Zingale* : ]us Gemellus (heres esto *suppl. in commentario*) *Viereck et Zucker* || 2 vel filii] vel sim., cf. *ChLA X 427, 4 (17)*: ] epi omnes *Viereck et Zucker* : ce]teri omnes *Migliardi Zingale* || 3 he]redes sunt *Viereck et Zucker* : [alii (?) exhe]redes sunt *Migliardi Zingale* || 4–6 non *suppl. edd.* || 6 ] creverit *edd.* || 7 *fortasse tantum* [heres esto. Secundo gradu] *spatii ratione vel* [heres esto. Tunc secundo gradu] Numissia Gemella *cum Migliardi Zingale* : ma]numissia a Gemella *Viereck et Zucker* || 8–10 non *suppl. Viereck et Zucker* || 9–10 cerni]to hereditatem me]am *Migliardi Zingale* : ]to hereditatem ma- *Viereck et Zucker* || 10 ] et ad se heredita- *edd.* || 11 ] s . . manumissia ad *Viereck et Zucker* : ] s . . ma Numissia d *Migliardi Zingale* || 12 ]rite heres non erit *edd.* || 13 ] . . loius era . au . . s *edd.*

**B:** 1 non *suppl. edd.* || 2 ] . . Chrestiadem in . . *edd.* || 3 ]um unum et dimidium *edd.* || 4 ]hora *edd.* || 6 ]n . is *edd.* || 11 *heredes . . .* || 14 ] . . heredi]q . *edd.*

*A:* [... C. (?)] Numissius Gemellus . . . , [figli (?)] miei tutti, siano eredi [di tutti i miei beni. Tutti gli altri] siano [diseredati]. Accetti mediante cretio ciascuno a suo nome [la mia eredità nei successivi 100 giorni. Se così non] accettasse, [sia] diseredato. [In secondo grado sia mia erede] Numissia Gemella . . . Tutti gli altri [siano diseredati. Accetti mediante cretio] la mia eredità [nei successivi 60 giorni] . . . Se Numissa [Gemella . . .] non fosse mia erede . . . [le do] in legato . . . iugeri di terra coltivata a frumento

*B:* [intorno al villaggio] di Philadelphia . . . [intorno al villaggio] di Hephaistias . . . uno iugero e mezzo . . . intorno al villaggio . . . la mezza parte . . . altra . . . intorno allo stesso villaggio . . . nel villaggio di Philadelphia . . . dall'altra casa . . . terza . . . eredi che (?) . . . C. Numissius [Gemellus (?)] . . . sia condannato a . . .

**A:**

4–10. Sulle integrazioni vd. Colella 2021b, 222. Per l'ipotesi che al r. 1 sia citato lo stesso C. Numissius di B, 12 vd. Migliardi Zingale 1990. Al r. 3, l'integrazione *omnium bonorum meorum* è *exempli gratia*; in alternativa, [- - - mihi he]redes sunt.

4. Per *cernito* al posto del più comune *cernitoque* cf. *AE 2004 852* (II sec.).

10. Forse in lacuna *prox(imis)*.

**B:**

2. Gli editori leggevano l'antroponimo *Chrestiadem*, non altrimenti attestato. Si tratta invece del villaggio di Hephaistias (TM Geo 766), situato nella *meris* di Herakleides come Philadelphia; la sua occorrenza in accusativo suggerisce l'integrazione *circa vicum* (cf. B, rr. 1, 4, 7). È possibile che il toponimo fosse scritto senza l'aspirazione iniziale (*Ephaestiadem*); si noti però la corretta resa di  $\phi$  con *ph* e di  $\alpha$  con *ae*.

3. Per l'integrazione *iugerum unum et dimidium* cf. P.Phil. inv. CJS 06.10, 3 (in Scappaticcio forthcoming). È anche possibile che venisse specificata la tipologia di coltivazione (e.g. *iugerum frumentarium*).

10–11. Forse *do le]go tertiam / [partem*.

14. Alla fine del rigo, forse *mea* oppure un ablativo dell'aggettivo *medius*, *-a*, *-um*.

## 19. *P.Mich.* VII 437 Testamento di un ignoto

Egitto  
TM 78522

cm 8 x 5 (lxh)

[in latino; su tavolette cerate]  
II sec.  
Tav. 16

Edizioni: H.A. Sanders in *P.Mich.* VII 437 (1947); Arangio-Ruiz – Colombo 1950, 117–119.

Repertori e sillogi: *CPL* 225; Migliardi Zingale 1997a, 72–73 num. 15; Nowak 2015a, 356; BL IX 160.

Del polittico sopravvive un'unica tavoletta, cerata e scritta su entrambe le facciate, mutila in alto, in basso e a sinistra<sup>299</sup>. Data l'assenza dei bordi e in particolare dei fori per la sigillatura, la successione delle *paginae* può essere individuata solo su base testuale. Il testo sulla *pag. post.* è a 180° rispetto a quello sulla *pag. ant.*

Già il primo editore riconobbe il documento come atto di ultima volontà sulla base del r. 3 (dove egli leggeva *h]eredes* anziché *exh]eredes*). La sua edizione è stata, però, ampiamente corretta da V. Arangio-Ruiz e A.M. Colombo; la loro riedizione viene qui seguita, tranne per *pag. post.* rr. 3–6, non trascritti dai due studiosi<sup>300</sup>.

La *pag. ant.* contiene i resti di una sostituzione volgare, seguita dalla *exhereditatio* dei *ceteri omnes* e dalla *cretio continua*; nel caso in cui il sostituto non erediti, a lui è assegnato un *legatum per vindicationem*<sup>301</sup>. La *pag. post.* è di più difficile interpretazione: da un lato vi si riconosce la possibile menzione di un *procurator* (r. 3), frequente nella nostra documentazione<sup>302</sup>, e forse quella della *classis praetoria Misenensium*<sup>303</sup>; dall'altra, se è giusta la lettura del r. 5, si riconosce una richiesta espressa direttamente in seconda persona singolare.

Arangio-Ruiz, considerando quella superstite come la *tab. II*, riteneva che questo testamento, come *FIRA* III 47 (6), non si conformasse alla prassi (tramandata da Suet. *Nero* 17) della scrittura del solo nome del testatore nelle prime due *cerae*, in modo da tenere segrete le disposizioni anche ai testimoni<sup>304</sup>. Se questo è certamente possibile, va osservato che l'identificazione della posizione della tavoletta nel documento

299 L'immagine è disponibile in rete: <https://quod.lib.umich.edu/a/apis/x-1616>; ultimo accesso: aprile 2024.

300 Arangio-Ruiz – Colombo 1950.

301 Cf. *FIRA* III 47, 16–17 (6); *ChLA* X 427, 10 (17).

302 *ChLA* X 412, I 14 (3); *FIRA* III 47, 16–17 (6); *BGUI* 326, II 17 (14).

303 Arangio-Ruiz – Colombo 1950, 118, che chiamano a confronto C. Longinus Kastor di *BGUI* 326 (14), veterano della stessa flotta. Cf. *supra*, §II.2.2.

304 Arangio-Ruiz 1952, 384. Cf. *supra*, §I.2.2.1.



originario non è sicura, non essendo certa neppure l'estensione originaria delle *tabulae*. Si può anche ipotizzare, dunque, che questa costituisse la *tab. III*, e che l'istituzione dell'erede di primo grado cominciasse nella *tab. II pag. post.*, con la formula introduttiva nelle prime due *cerae* (*tab. I pag. post.*, *tab. II pag. ant.*)<sup>305</sup>.

*Pag. ant. (a)*

[ . . . . . ] . . . . . [ . ] . mihi  
 [heres e]sto. ceteri o-  
 [mnes exh]eredes sunt.  
 [cernitoqu]e in diebus  
 5 [LX proxim]is. eique d(o) l(ego)  
 [si mihi heres non erit . . ]

*Pag. post. (b)*

]aetoria[  
 ded]uctisq(ue) legatis  
 pro]c[u]ratoris (?) mei  
 ] . . s da caeli  
 5 ]s donec reddas  
 ] . [ . . . ] . . d . [ . ] t[

*Ant.:* 1 ]saşuımaçi *Sanders* || 2 ]secet uno *Sanders* || 3 h]eredes sunt *Sanders* || 4 ]  
 vıncııbus *Sanders* || 5 i suique d. l. (d(ederunt) l(ibentes) *potius quam* d(atu)s l(ocu)s  
*in comm.) Sanders* || 6 si heres non erit *suppl. Arangio-Ruiz – Colombo*  
*Post.:* 1 ]uçeruo . . . . . *Sanders* || 2 d]ucesq. legaıis *Sanders* || 3 ]uarıcaı saçer *Sanders*  
 || 4 ]dis da cređi *Sanders* || 5 ]s donec reddas *Sanders* || 6 ]c . . . taı det *Sanders*

*Ant.:* ... *sia mio [erede]. Tutti gli altri siano diseredati. [Accetti mediante cretio (la mia eredità) nei successivi 60] giorni. E a lui / lei do in legato, [se non sarà mio / mia erede]...*

*Ant.:*

6. Per l'integrazione di *mihi* cf. D. 29.4.22.2 (Iul. 31 *dig.*); D. 31.89.2 (Scaev. 4 *resp.*).

*Post.:*

4. Si sarebbe tentati di pensare all'abbreviazione *s(ine) d(olo) m(alo)*, ma dopo *d* non sembra possibile leggere *m*.

305 Cf. l'introduzione a *BGU* VII 1695 (8) e *BGU* VII 1696 (18). Le conclusioni cui giunge Arangio-Ruiz sono condizionate da un'errata analisi materiale di questi due documenti, che porta lo studioso a considerare il primo come codicillo e il secondo come strutturato allo stesso modo di *FIRA* III 47 (6).

Per la lettura *caeli* vd. la scheda del documento sul sito *APIS* (P.Mich. inv. 2736). Una forma del nome *Caelius* o, piuttosto, di *caelebs*?

## 20. BL Add. MS. 33999 f8 Testamento di un militare (?)

Egitto  
TM 989089

[in latino; su tavolette cerate]  
cm 17 x 4,5 (lxh)  
Il sec.  
Tav. 17

Il documento appartiene a un gruppo di dodici frammenti, conservati nella British Library sotto il numero di inventario Add. MS. 33999 e acquistati nel 1891<sup>306</sup>. Di tale acquisto, non meglio contestualizzato, dà notizia K. Painter, affermando che le tavolette, definite come per lo più indecifrabili, provengono dall'Egitto e sono scritte in greco; nello stesso contributo lo studioso nota che un frammento si riferisce alle disposizioni testamentarie del defunto soldato Iulius Serenus, avente un figlio ancora minorenne<sup>307</sup>.

Lo stato di conservazione dei frammenti è effettivamente precario, ma ciò che resta permette di riconoscerci un insieme di documenti in cui ricorrono soldati e veterani della *cohors II Thracum*, stazionata in Alto Egitto per tutto il II secolo<sup>308</sup>. Alcuni testi non sono in greco, ma in latino, come il presente documento.

Esso è scritto su un frammento di tavoletta lignea, cerata su entrambe le facciate, probabilmente appartenente a un codice. Sono visibili resti di una *scriptio inferior*.

La tavoletta si preserva integra in larghezza, ma non in altezza. Sulla facciata inventariata come f8 *verso* – in cui la superficie scritta è maggiormente danneggiata – si è conservato il margine superiore. Quest'ultimo corrisponde al margine inferiore dell'altra *pagina*, f8 *recto*, dove il testo è stato scritto col supporto ruotato di 180°. Il margine reca su entrambe le facciate due fori: uno centrale, di dimensioni maggiori, e uno più piccolo a sinistra, distante da quello centrale ca. cm 1,2. Tale secondo foro rappresenta un *unicum* nei testamenti romani d'Egitto su tavoletta, i quali mostrano fori centrali sui bordi superiore e inferiore, uniti a una coppia di fori laterali, più distanziati, sul margine inferiore delle *paginae anteriores* e su quello superiore delle *paginae posteriores*<sup>309</sup>. Ipotizzando che il foro più piccolo del presente documento abbia la stessa funzione dei fori laterali di *FIRA* III 47 (6), *BGU* VII 1695 (8) e *BGU* VII 1696 (18), si dovrebbe identificare f8 *recto* con la *pagina anterior* e f8 *verso* con

306 Sono grata a Rodney Ast per aver richiamato la mia attenzione su questo gruppo di documenti e a Todd Hickey e Peter Toth per avermi inviato le immagini digitali dei frammenti, sulle quali ho potuto lavorare prima dell'ispezione autoptica del frammento, effettuata a ottobre 2023 grazie alla disponibilità di Peter Toth. Ringrazio, inoltre, Giuseppe Camodeca e Fritz Mitthof per aver letto e discusso con me questa edizione.

307 Painter 1967, 107; cf. Brashear – Hoogendijk 1990, 37.

308 Vi è anche una menzione della *cohors II Thebaeorum*. Sulle due coorti vd. Daris 1988. Un'edizione degli altri documenti del gruppo è in corso di lavorazione da parte di chi scrive.

309 Vd. *supra*, §I.2.2.1.

la *pagina posterior*<sup>310</sup>. Tuttavia, l'identità di redazione non è sicura e il poco testo superstite non consente certezze in merito. A destare dubbi su questa ricostruzione c'è il fatto che il testo di f8 *verso* appare slegato da quello di f8 *recto*, cosa che lascerebbe propendere per la sequenza inversa; se, invece, questo è l'ordine giusto, bisogna pensare che in f8 *verso* iniziasse una nuova sezione del testamento in cui si faceva menzione di un deposito da destinare a un eventuale lascito. Nell'incertezza sulla ricostruzione del testo, l'ordine di trascrizione qui seguito è da ritenersi convenzionale.

A suggerire l'identificazione del documento con un testamento è il lascito preservato in f8 *recto*, dove il disponente cita in accusativo un veterano della coorte e poi afferma di dargli in legato 200 dracme auguste. È possibile che il veterano fosse nominato come erede di secondo grado (con la formula *heredem esse iubeo* anziché *heres esto*) e che gli fosse assegnato un legato nel caso in cui non diventasse erede<sup>311</sup>. Sull'altra facciata resta la menzione di una somma depositata (*parathecam*) presso un amico<sup>312</sup>.

Non essendo noto il nome del disponente, non sappiamo se il documento vada identificato col sopraccitato testamento del soldato Iulius Serenus<sup>313</sup>. A quest'ultimo si fa riferimento nel testo greco contenuto in f3 *recto*, dove si menziona anche un omonimo del testatore, presumibilmente suo figlio, citato come ἀφῆλιξ. Data l'incertezza sui dati di acquisizione delle tavolette, non possiamo sapere se esse effettivamente provenissero dall'Alto Egitto (caso unico nella documentazione testamentaria qui considerata) oppure se la menzione di veterani, occorrente anche nel testo in oggetto, possa far pensare a una provenienza diversa<sup>314</sup>. È degno di nota a tal proposito che nel testo, benché il punto non sia esente da difficoltà di lettura, è forse citato un Syrion figlio di Isidoros; diverse sono le attestazioni per Συρίων Ἰσιδώρου, tutte provenienti dall'Arsinoites di II sec., alcune più precisamente da Karanis<sup>315</sup>. Se si trattasse

310 Una disposizione di fori simile si riscontra fuori dall'Egitto in *T.Vindon.* 2 e 45, benché al posto del foro centrale vi sia un intacco sul bordo esterno del margine. Un solo foro laterale è presente in *T.Sulpicii* 91. Nel testamento nordafricano edito da Rothenhöfer – Blänsdorf 2016, sia il margine superiore sia quello inferiore presentano due fori: uno centrale e uno (poco distante) a destra di quest'ultimo.

311 Cf. in part. *FIRA* III 47, 12–18 (6).

312 Sulla παραθήκη cf. P.Vindob. L 74 *recto* (24) e *supra*, §II.2.1.

313 Un veterano di nome L. Iulius Serenus è noto grazie a un archivio (TM Arch ID 117; vd. di recente Sampson 2022); non ci sono elementi per sostenere l'identità di quest'ultimo (*summus curator* dell'*ala veterana Gallica* ad Alexandria nel 179, ritiratosi a Karanis prima del 213) con il testatore in oggetto, il quale peraltro in f3 *recto* è esplicitamente definito come soldato (e non veterano) defunto (στρατιώτου τετελευτηκότος).

314 Essi potrebbero essersi stanziati altrove dopo il congedo.

315 *BGU* I 4, 17 (Arsinoites, 177; TM 9088; BL Konk I 11; VIII 17; copia in *BGU* XV 2458); *P.Bodl.* I 28, 20 (Karanis?, II sec.; TM 29107; BL XI 44); *P.Louvre* III 181, II 12 (Karanis, II<sup>ex.</sup> sec.; TM 978737); *P.Mich.* VI 418, 6 (Karanis, 157; TM 12257); *SPP* XXII 17, 1 (Arsinoites, I–II sec.; TM 25339; BL VIII 479). In *BGU* I 4 Syrion figlio di Isidoros, da Karanis, figura come testimone del veterano Aurelius Abous, che scrive una petizione al centurione Severus Iustus a proposito di oggetti dal valore di 800 dracme depositati durante il servizio militare a Pelusium presso un suo amico e commilitone, che non glieli ha più restituiti.

della stessa persona, ciò costituirebbe un indizio importante per l'identificazione del testatore con un veterano stanziatosi in Arsinoites, verisimilmente a Karanis.

*Recto*

---

- 1 *tracce*
- 2 veter(anum) demissum ex coh(orte) II Thrac(um),
- 3 qui do lego dra(chmas) Aug(ustas) ducentos

*Verso*

- 1 habeo apud Syri onem Isidori
- 2 amicum meum parathecam
- 3 *tracce*

---

*Recto: ... veterano congedato dalla cohors II Thracum, al quale do in legato dracme auguste duecento ...*

*Verso: ho in deposito (paratheke) presso il mio amico ..., figlio di Isidoros ...*

*Recto:*

1. Le prime tre tracce del rigo appaiono compatibili con *coh-*. È possibile che vi fosse la menzione di un soldato (in servizio o già congedato) della *cohors II Thracum*, come al rigo seguente.
3. *l. cui; l. ducentas.*

*Verso:*

1. *l. apud.*

*Syri onem*: Forse *Syriōnem*, accusativo del nome Συρίων (TM Nam 5895). La decifrazione del punto è complicata dalle tracce ancora visibili della *scriptio inferior*; a quest'ultima potrebbe essere da attribuire, anche in considerazione della poca distanza tra le lettere, il tratto curvo (*c*) visibile subito prima di *-onem* (analogamente a quello rimasto sotto il tratto superiore di *ri*); in alternativa, *Syriōnem*, *l. Syriōnem*. Un'ulteriore difficoltà è rappresentata dal fatto che, se la prima lettera del nome è *s*, essa è tagliata da un tratto orizzontale, come di cancellatura, che non sembra riconducibile alla *scriptio inferior*.

## 21. CPR VI 76 Testamento di un militare (?)

Egitto  
TM 30197

cm 11,8 x 10,5 (a); 13,3 x 21 (b) (lhx)

[in greco; su papiro]  
II–III<sup>m.</sup> sec.  
Tav. 18

Edizioni<sup>316</sup>: H. Harrauer in *CPR VI 76* (1985).  
Repertori e sillogi: Migliardi Zingale 1997a, 79–81 num. 18; Palme 2013, 119 num. 82; Nowak 2015a, 373–374; BL IX 66.

Il testamento ci è giunto in quattro frammenti<sup>317</sup>, riuniti in due macro-frammenti, *a* e *b*, scritti sul *recto* lungo le fibre; tra *a* e *b* non sembrano essere andati persi righi di scrittura. Il *verso* (*CPR VI 77*) riporta un documento concernente liturgie civiche. Il fr. *a* è mutilo su tre lati e preserva il margine inferiore (ca. cm 1,5); il fr. *b* conserva i margini superiore e inferiore (ca. cm 1,3 e cm 2) ed è mutilo a destra per tutta la sua altezza, mentre a sinistra preserva l'intercolumnio nella seconda metà (ca. cm 2). Essi restituiscono porzioni di due colonne consecutive, come appare evidente dal testo preservato. Osservando l'andamento delle fibre, il precedente editore, H. Harrauer, ipotizza che i due frammenti fossero congiunti da una *kollesis* ora perduta.

I righi sono di ampiezza diseguale, come mostrano il fr. *a* e i righi ricostruibili per intero del fr. *b*; ciò è dovuto in particolare, nella lunga sezione dei legati, al fatto che ogni legatario, con la somma ricevuta, è indicato a capo in un nuovo rigo. Diversamente da altri testamenti su papiro, qui non sembra usato il *vacat* per segnalare il passaggio a una nuova clausola; lo spazio bianco al r. 9 non ha questa funzione, ma potrebbe essere dovuto all'intenzione di incolonnare grossolanamente le somme dei rr. 8 e 9 oppure all'iniziale volontà di scrivere in lettere il numero «200», poi scritto in cifre. Per marcare l'inizio di una diversa sezione si fa ricorso, però, all'*ekthesis* del rigo (r. 22 e probabilmente r. 18). Non è chiaro se l'*ekthesis* segnali ogni nuovo legato; essa è certamente usata ai rr. 12 e 14, forse anche ai rr. 15–16.

---

316 L'*editio princeps* è contenuta in una dissertazione cui non ho avuto accesso, nella quale è pubblicato solo il fr. *b*, senza un piccolo frammento, poi edito da Hermann Harrauer in *CPR VI 76*, che amplia i rr. 30–34; vd. Salomon 1938, 84–103 numm. 6 (*recto*) e 7 (*verso*). L'unica divergenza significativa rispetto all'*ed. pr.* segnalata da Harrauer in *CPR VI 76* riguarda l'integrazione βούλλομαι ai rr. 25–26. Ringrazio M.C.D. Paganini per aver misurato l'originale (aprile 2022); ho potuto poi effettuare un'indagine autoptica del papiro grazie alla disponibilità di Bernhard Palme, direttore della collezione papirologica viennese (settembre 2023). L'immagine digitale è disponibile in rete: <http://data.onb.ac.at/rec/RZ00002751>; ultimo accesso: aprile 2024.

317 P.Vindob. G 24841 + 25821 + 28427 + 39477 *recto*.

La datazione al II–III secolo proposta da Harrauer è stata contestata nella recensione al volume da R. Coles, a favore del III secolo<sup>318</sup>. L'aspetto della scrittura, tuttavia, non è tale da far escludere il II secolo, almeno per la sua seconda metà (cf. *e.g.* *SB XX* 14149<sup>319</sup>). Inoltre i nomi personali (tra i quali non figura alcun Aurelius) e l'estrazione militare sia dei legatari (per lo più veterani) sia della famiglia del testatore, pur non essendo prove cogenti di una situazione sociale precedente il 212, sono ben compatibili con questa ipotesi: prima della *Constitutio Antoniniana*, come si è visto, non essendo stata ancora generalizzata la concessione della cittadinanza, la maggior parte dei testamenti romani in Egitto è riconducibile a veterani o a soldati<sup>320</sup>.

Buona parte del testo superstite è costituito dall'assegnazione di legati (rr. 1–17). Mancano le parti iniziale (nome del testatore, istituzione di erede, *exhereditio, cretio*) e finale (clausole funeraria e codicillare – se presenti –, *clausula doli, mancipatio familiae*, luogo e data di redazione, eventualmente sottoscrizioni del testatore e dei testimoni, protocollo di apertura) dell'atto.

Il testamento si distingue per l'alto numero di soldati e veterani (nove in totale) citati come legatari<sup>321</sup>. Si può perciò ipotizzare che anche il disponente appartenesse all'ambiente militare. All'inizio del lungo elenco sembrano ricevere legati anche due o più figlie del testatore (una delle quali è Iulia Serenilla, r. 3) e la moglie (r. 4), mentre alla fine riceve un lascito anche un liberto di Serenus Asklepiades (rr. 16–17). Se è giusta l'identificazione di Iulia Serenilla con la figlia del disponente, si può ipotizzare che il gentilizio del padre fosse *Iulius*. Dai rr. 6, 9 e 13 sembra che i verbi in asindeto ὀδῶμι καταλείπω ~ *do lego* non fossero ripetuti per ogni (ex) commilitone (probabilmente essi erano indicati all'inizio), mentre vengono di nuovo esplicitati per il liberto (r. 17).

Segue la nomina di più tutori – apparentemente due<sup>322</sup>, se si considera l'estensione della lacuna al r. 19 – per il figlio impubere, l'unico che nel testo superstite è anche chiamato κληρονόμος (rr. 22 e 26). La deduzione più verosimile sembra quella finora sostenuta dagli studiosi, ossia che egli sia l'unico erede, poiché egli soltanto viene ripetutamente definito tale; sembra, dunque, che alle figlie il testatore lasci solo legati<sup>323</sup>, anche se è possibile che la nostra impressione sia viziata dallo stato di

318 Coles 1987, 283–285; la datazione al III sec. si trova riproposta in Nowak 2015a, 373. Al II sec. pensa Taubenschlag 1953–1954, 399 (ma il resoconto sul documento è piuttosto impreciso nel suo insieme). È accolta la datazione dell'*ed. pr.* al II–III sec. in Palme 2013, 119 num. 82 e in Migliardi Zingale 1997a, 79–81 num. 18 (con propensione per il III sec.).

319 Euhemeria, 174; TM 14829.

320 Il primo testamento posteriore al 212 di cui conosciamo il testatore è, infatti, di un Aurelius Chairemon figlio di Herakleides: *P.Oxy.* XXII 2348 (26).

321 Cf. i legati menzionati in *P.Mich.* VII 435 + 440, la cui riedizione ampliata di un frammento sarà pubblicata da O. Salati in Scappaticcio forthcoming. Sui lasciti agli amici nei testamenti cf. Paulus 1992, 68–72.

322 Non è certo che siano tre; cf. Taubenschlag 1953–1954, 399 «He appoints his wife as *administratrix* of the estate and three companions as his son's guardians».

323 La figlia del testatore sembra destinataria solo di legati, ma non di una quota ereditaria in *BGU* VII 1655 (9). Non è noto se le figlie del testatore, legatarie, fossero anche eredi (e se il testatore

conservazione del testo. Poiché nell'ultima clausola conservata si assegna ai tutori il compito di vigilare sull'eredità qualora la madre dell'erede morisse prima della maggiore età di quest'ultimo, è probabile che alla donna fosse stato prima assegnato lo stesso compito<sup>324</sup>.

I righi 11 e 34 sono qui trascritti per facilitare il confronto con l'*editio princeps*, ma non sembrano appartenere allo stesso testo, in quanto vergati con il papiro ruotato di 180°<sup>325</sup>.

→

Fr. a (col. I)

- - -

]μ .[ . . . ] . . αι δίδωμι [καταλείπω  
 ]α .[ . . . ]ρακατιθεμα[  
 καὶ Ἴο]υλία Σερηνίλλα θυγατρᾶσι [  
 ]οῦτι γυναικὶ εὐσεβεστάτη [ἀργ]υρί[ου τά]λαντο[ν ἐν  
 5 Π]οβλί[φ] Διδυμιανῶ στρατιώτη [λε]γιῶνος β Τρα[ιανῆς  
 κα]ὶ φ[ίλ]φ πραιτερίτων τάλαντον σε[β]αστὸν ἕν-  
 λεγιω]ναρίφ [ν]ῶν οὐετρανῶ δραχμὰς σεβαστὰς διακοσίας.  
 ]αχφ σοῦμμο εἵλης Μαυριτανῆ[ς] (δραχμὰς) σεβαστὰς χ.  
 ]φ οὐετρανῶ δραχμὰς σεβαστ[ὰς] *vac.* Ϙ.  
 10 ] . ιανφ ση[μ]ιαφόρφ σπείρης πρῶ[τ]ης σεβαστῆς Παννο[νίων κα]ὶ  
*m*<sup>2</sup> *vac.* χρη[.] . . . [

Fr. b (col. II)

Αἰλίφ Μέμ[νονι οὐ]ετρανῶ ἐκ κεφαλαίου ἀρ[γυρίου]  
 ἑκάστφ [(δραχμὰς) σε]βαστὰς Ϙ.  
 [Αν]τωνίφ Εὐφράνορι οὐετρανῶ καὶ φίλφ (δραχμὰς) σεβ[αστὰς Χ]  
 15 ] . λίφ Τιβεριίφ Εὐδαίμονι ὁμοίως οὐετρανῶ κα[ὶ] φίλφ (δραχμὰς) σεβαστὰς Χ]  
 ]υστφ ἀπελευθέρφ Σερηνίου Ἀσκληπιάδου γενομ[ένου - - - ἐπεὶ]  
 καλῶς καὶ πιστῶς ὑπηρετήσεν δίδωμι καταλ[είπω] (δραχμὰς) σεβαστὰς Χ]  
 [ἐπιτ]ρόπους δίδωμι τῶ υἱῶ μου καὶ κληρονόμφ [Ἰουλίφ ΝΝ  
 προσενεχθῆναι τῇ κληρονομία Ἰούλιον Θ .[- - - καὶ ΝΝ οὐε-]  
 20 [τρ]ανοὺς καὶ φίλους ἢ τὸν υἱ[π' α]ὑτῶν προ .[  
 ἑκά[σ]τφ τειμῆς χάριν ἐξ ὧν ἑκάστφ  
 ὁμοίως ὁπ[ό]ταν μου κληρ[ο]νόμος γένη[ται]  
 παραχρῆμα τῆς τελευτῆς [ . . ]μ[  
 ] . αι ἐκ τῶν ὑπαρχόντων μου α[

avesse anche figli maschi) in *ChLA* X 412 (3), *P.Mich.* VII 439 (7), *ChLA* X 427 (17). In *P.Select.* 14 (2) le eredi sembrano due figlie del testatore, che aveva anche un figlio e una figlia spuri, menzionati nel testamento come legatari.

324 Forse nei lacunosi rr. 25–27. Sulla madre amministratrice vd. *supra*, §II.2.2.

325 Nell'*ed. pr.* è avanzata la proposta di ruotare il papiro di 180° per il r. 34.



- 25 [ . ] . . ων ἐν ἡμέρᾳ τῆς [τ]ελευ[τῆς]  
 λομαι μέχρι οὐ ὁ υἱὸς κληρ[ονόμος γένηται  
 ταῦτα ἅπαντα ἅτινα εἰς κ[  
 αὐτῷ ἐν ἡλικίᾳ γεγ[ενημένων - - - μετὰ]  
 τὴν τε[λ]ε[υ]τήν
- 30 τῶν ὑπαρχόντων[ν μου] καθὼς ε . [   
 ἀφηλίκων γειν[ . ] . [ . ] . [ . ] ἐπάνω . [   
 ἐὰν δὲ ἡ μήτηρ αὐτοῦ τελευτήσῃ πρὶν ἢ ὁ υἱ[ὸς ἐν ἡλικίᾳ γέγονεν],  
 τότε οἱ ἐπίτροποι φρογ[ίσο]υσιν ὑ[π]έρ κ[ληρονομίας]  
 m<sup>2</sup> vac. [ . ] . σε[

a: 6 εν || 8 ∫

b: 12 in *ekthesis* || 13–15 ∫ || 14 in *ekthesis* || 15–16 forse in *ekthesis* || 17 ὑπηρετήσεν  
 | [ ∫ ] || 18 probabilmente in *ekthesis* | ὕω || 19 ἰουλιον || 22 in *ekthesis* || 24 l'inizio del  
 rigo è sormontato da un tratto orizzontale, ma non è certo che si tratti di una *para-*  
*graphos* | ὑπαρχόντων || 30 ὑπαρχόντων[ν] || 33 ὑ[π]ερ

a: 1 *fortasse* [ . ] ναί δίδωμι [καταλείπω : ] . [ . . . ] . καὶ δίδωμι [ *Harrauer* || 2  
 αδ[ . . . ] . ] . ακατιθεμα[ *Harrauer* || 3 Σερ[η]νύλλα *Harrauer* || 4 ἀρ[γυρίου *Harrauer* || 7  
 λεγιω]ναρίω *Harrauer* || 10 ]τιανω *dub. in comm. Harrauer* | ση[μ]εαφόρω *vel*  
 ση[μ]αφόρω (*l. ση[μ]ειοφόρω*) *Harrauer* | Παννο[νίω]ν *Harrauer* || 11 [ . . . ]ελ] *Har-*  
*rauer*

b: 15 *fortasse* [A]ίλιω *cum Harrauer* | σεβαστὰς *non suppl. Harrauer* || 16 ]υστω *ed.*  
*pr.* : [Μοδ]έστω *in comm. Harrauer* | ἐπεὶ] *cum Harrauer vel sim.* || 17 καλῶς *Coles*  
*(BL IX 66)* : [ἀσ]φαλῶς *Harrauer* | σεβαστὰς *non suppl. Harrauer* || 18 [ἐπιτ]ρόπους  
*Harrauer* : ἐπιτ]ρόπους *Coles (BL IX 66)* || 18–19 *fortasse* ὥστε | προσενεχθῆναι κτλ.  
 || 19 μετὰ τὴν τελευτήν μου διὰ τὸ αὐτὸν] *dub. in comm. Harrauer* || 20 ἢ τὸν ὑ[π]  
 α]ῦτῶν *vel* ἂ[π' α]ῦτῶν : ἢ τὸν αὐτῶν . . . [ *Harrauer* || 21 *e.g.* ἐξ ὧν  
 ἐκάστ[ω] δεδομένων || 22 οπ[ο]τεαν (*l. ὀπόταν*) *in comm. Harrauer* | *fortasse* γένη[ται  
 ὁ υἱὸς | *fortasse* ἐν ἐννόμῳ ἡλικίᾳ *cum Harrauer vel tantum* ἐν ἡλικίᾳ (*cf. l. 28*) || 23  
*fortasse* τελευτῆς [μου] λ[ : τελευτῆ]ς μ[ου γ]εγ[ομένης *Harrauer* || 24 *in initio lineae*  
*fortasse* ναί *cum Harrauer vel* σαί | ἀ[λλων *Harrauer* || 25 [ . . . ]ων *Harrauer* |  
 [τ]ελε[υ]τή μου *Harrauer* || 25–26 *fortasse* βού]λομαι *cum ed. pr. vel* ἐντέλλομαι :  
*non suppl. Harrauer* || 26 κληρ[ονόμος μου γένηται ἐν τῇ ἡλικίᾳ *dub. in comm. Har-*  
*rauer* || 27 ἅτινα εἰς κ[ληρονόμου] μου *potius quam* εἰς κ[ληρονομίαν] μου *dub. sup-*  
*plevi* : ἅτινα εἰς [ *A. Bülow-Jacobsen (BL IX 66)* : ἅτινα[ *Harrauer* || 28–29 μετὰ |  
 τὴν τε[λ]ε[υ]τήν μου *vel* αὐτοῦ : *tantum* τὴν τε[λ]ε[υ]τήν *in comm. Harrauer* || 30  
 ὑπαρχόντων[ν μου] (*cf. l. 24*) : ὑπαρχόντων[ν . . ] *Harrauer* | καθὼς εἰ[ (εἰ[ρηται?]) *vel*  
 καθὼς ερ[ *cum Harrauer in comm.* | θυγατέρων *vel* παίδων *cum Harrauer in comm.* ||  
 31 γεινο[μ]έ[νων] [ . . . ] ἐπάνω [ *Harrauer* || 32 ἢ ὁ υἱ[ὸς ἀφῆλιξ γέγονεν *dub. Har-*  
*rauer* | πρὶν ἢ αὐτοῦ ἔννομος ἡλικίᾳ γέγονεν *dub. in comm. Harrauer* || 33  
 φρογ[ίσο]υσιν *Harrauer* | κ[ληρονομίας] *cum Harrauer potius quam* κ[ληρονόμου] || 34  
 ] . σε[ *vel*] . τε[ : ] . . σε[ *Harrauer in comm.*

a: [A ...] do [in legato ... A ... e] a Iulia Serenilla, figlie [mie, ... A ...], moglie molto devota, un talento d'argento ... A <sup>f</sup> Publius Didymianus, soldato della legio II Traiana, ... A ... amico tra quelli passati ... un talento augusto ... A ..., ex legionario (?), ora veterano, duecento dracme auguste. A [...]chus, summus alae Mauretanae, 600 dracme auguste. A ..., veterano, 200 dracme auguste. <sup>f0</sup>A [...]ianus, signifer cohortis primae Augustae Pannoniorum,

b: [e] ad Aelius Memnon, veterano, a ognuno di loro dal capitale in argento 200 dracme auguste. Ad Antonius Euphranor, veterano e amico, ... dracme auguste. <sup>f5</sup>A ... Tiberius Eudaimon, ugualmente veterano e [amico, ... dracme auguste]. A [...]estus, liberto di Serenus, figlio di Asklepiades, ex ..., [poiché] ha servito bene e fedelmente, do in legato [... dracme auguste]. Al mio figlio ed erede [Iulius ...] assegno come epitropoi perché sorvegliano l'eredità Iulius ... [e ...], <sup>f0</sup>veterani e amici, oppure chi da loro [scelto (?)]. A ciascuno di loro come rimborso (?), dalle cose che ... ciascuno ..., [do ...]. Ugualmente qualora diventasse mio erede ... nel momento della [mia (?)] morte ... dai miei beni ... <sup>f5</sup>nel giorno della [mia (?)] morte ... voglio [(?)] fino a che mio figlio diventi erede ... tutti questi beni che all'eredità / all'eredità (?) ... a lui, una volta diventato maggiorenne (?) ... [dopo la mia] morte ... dei [miei] beni, così come ... dei minorenni ... sopra ... Qualora sua madre morisse prima che il figlio [diventi maggiorenne (?)], allora gli epitropoi vigileranno sull'eredità ...

Fr. a (col. I):

1. In base a P.Grenf. I 12, 17–18 (= P.Dryton 2; TM 248; BL XII 79) l'ed. propone in commento *dub.* καταλ[ε]ί[πω] καὶ δίδωμι, ma l'ordine non sarebbe quello consueto (cf. δίδωμι καταλ[ε]ί[πω], r. 17).
2. Alla fine del rigo le tracce sono compatibili con τίθεμα[ι], ma non è chiaro il significato del verbo, a causa del contesto troppo frammentario. Nelle disposizioni fedecommissarie occorre frequentemente il composto παρακατατίθημι (vd. *supra*, Tabella I.1): si può forse pensare a πα]ρακα<τα>τίθεμα[ι].
3. Forse θυγατρᾶσί [μου, ma il pronome è omissso al rigo seguente.
5. In base all'estensione della lacuna sulla sinistra, si può ipotizzare che fosse nominato un altro beneficiario subito prima, oppure che vi fossero i verbi δίδωμι καταλείπω (i quali, però, al r. 17 sono esplicitati dopo il legatario).
6. κα]ί: Cf. rr. 14–15.
7. All'inizio di rigo, la presenza di [v]δν fa ipotizzare γενομένη λεγ[ω]ν[α]ρίω (cf. r. 16) piuttosto che un nome, come Ἀπολλ[ι]ν[α]ρίω.
8. Ἰ. Μαυρετανῆς.
10. Itacismo per ση[μ]ειαφόρος; per questa variante di σημειοφόρος, attestata nei papiri, vd. *LSJ s. v.*

Fr. b (col. II):

15–16. L'integrazione dei nomi a sinistra (per cui vd. app.) è ostacolata dall'incertezza del computo delle lettere in lacuna, poiché non sappiamo se i righi fossero in *ekthesis*

come quelli precedenti. Al r. 15, *Tiberius* è al posto del *nomen*, più precisamente, se si integra [A]λίω Τιβερίω Εὐδαίμονι, con Harrauer, si ha un'inversione di prenome e gentilizio; in alternativa, e.g. [Που]βλίω Τιβερίω Εὐδαίμονι, con *Tiberius* usato come *nomen*.

15. ὁμοίως è *überflüssig* per Harrauer, ma credo che l'avverbio si riferisca all'espressione οὐετρανῶ καὶ φίλω, che compare al r. 14, ma non al r. 12.

17–18. La correzione ἐπι|τρόπους di Coles (BL IX 66) non tiene conto della probabile *ekthesis* di inizio clausola (cf. r. 22).

20. Alla fine del rigo, forse un participio da προκρίνω.

21. *Ι. τιμῆς*. Per l'espressione τιμῆς χάριν, ancora nella sezione dei legati, cf. *P.Diog.* 9, 18–20 (12); *P.Oxy.* XXII 2348, I 10–11 (26).

23. Forse τῆς τελευτῆς [τῆς ἐ]μ[ῆς]. Cf. comm. ai rr. 25 e 29.

25. Forse τῆς [τ]ελευ[τῆς μου (oppure τῆς ἐμῆς), con l'*ed. pr.* Cf. comm. ai rr. 23 e 29.

26. Forse κληρ[ονόμος μου].

29. Cf. comm. ai rr. 23 e 25. Alla fine del rigo, forse βούλομαι.

30–31. Penso, come ipotizza Harrauer in commento, che il plurale si riferisca alle figlie (r. 3) e pertanto al r. 30 preferisco integrare θυγατέρων rispetto a παίδων dell'*ed. pr.* Al r. 31, γεινο[μ]έ[νων] dell'*ed.* non mi sembra possibile a causa del tratto verticale discendente, compatibile con *iota*, visibile prima della lacuna; dal punto di vista del significato, inoltre, «diventare minorenni» sembra problematico (lo stesso vale per l'integrazione ἢ ὁ υἱ[ὸς ἀφῆλιξ γέγονεν] proposta al r. 32). Il giro della frase è, tuttavia, difficile da ricostruire: forse εἶ ἐν ἡλικίᾳ (*vel κληρονόμος*) τις τῶν θυγατέρων μου | ἀφηλίκων γείνε[τ]αι κτλ.; in alternativa a γείνε[τ]αι, forse γείνω[ντ]αι, che richiederebbe un soggetto plurale. La traccia prima di ἐπάνω sembra compatibile con *omega* ([τ]ῶ[v] ἐπάνω?).

33. φρογ[τ]ί[σο]υσιν: L'indicativo sembra paleograficamente certo, con uno *hypsilon* 'a rondine' in legatura con *sigma* (cf. e.g. φίλους, r. 20). Per l'uso del futuro indicativo cf. *P.Select.* 14, 18 comm. (2).

Se fosse giusta l'integrazione di Harrauer ὕ[π]ερ κληρονομίας, qui accolta, l'espressione andrebbe notata la mancanza dell'articolo, che potrebbe derivare dal latino: cf. in part. *BGV VII* 1655, 19 (9), dove però essa è usata con significato diverso e l'assenza dell'articolo è frequente.

## 22. *P.Hamb. I 72* Formulario

Egitto  
TM 28696

cm 15,7 x 23,2 (lxh)

[in latino; su papiro]  
II–III<sup>m.</sup> sec.  
Tav. 19

Edizioni: Meyer 1918; M. Meyer in *P.Hamb. I 72* (1924); Amelotti 1966a, 266–267 num. 10; R. Marichal in *ChLA XI* 496 (1979) + T. Dorandi in *ChLA XLVIII* 496 (1997).

Repertori e sillogi: Calderini 1945, 111–112 num. 44; *CPL* 174; Giuffrè 1974, 39–40 num. XVI; Amelotti – Costamagna 1975, 99–100; Migliardi Zingale 1997a, 15–18 num. 1; Migliardi Zingale 1992a, 14–17 num. 8; Nowak 2015a, 367–368; BL IX 99; XI 88.

Il testo, scritto sul *recto* lungo le fibre, si preserva in due frammenti contigui: una linea di frattura orizzontale separa i rr. 1–10 dai successivi<sup>326</sup>. Restano due colonne: la prima è quasi interamente perduta, mentre la seconda è leggermente mutila solo a destra. La scrittura, una corsiva romana antica, trova paralleli fino all’inizio del III secolo<sup>327</sup>, ma è assegnabile più probabilmente al II secolo<sup>328</sup>; l’*interpunctio* è frequente, benché irregolare<sup>329</sup>. Il papiro è montato sul cartoncino, ma l’*editio princeps* riferisce che sul *verso* si conservano conti greci assegnabili al III secolo.

---

326 L’immagine digitale è disponibile in rete: <http://resolver.sub.uni-hamburg.de/goobi/HANSh799>; ultimo accesso: aprile 2024. Sono grata a Katrin Janz-Wenig per avermi consentito l’ispezione autoptica del frammento (novembre 2023). Ringrazio, inoltre, G. Iovine per avermi dato l’occasione di consultare la sua edizione del papiro, che sarà pubblicata in Scappaticcio forthcoming. Le sue nuove letture sono segnalate in apparato. Lo studioso, considerata l’obiezione di Marichal (secondo il quale l’ultima lettera visibile era *js*) all’integrazione proposta da Meyer per la fine della col. I, ipotizza che ci fosse un altro rigo totalmente in lacuna alla fine della prima colonna. Tale ipotesi, considerata l’estensione della col. II, appare verisimile. Per l’estrema lacunosità della col. I si preferisce, comunque, non accogliere a testo l’integrazione di Meyer.

327 Cf. *e.g.* *P.Diog.* 10 (23).

328 Già Marichal restringeva al II secolo (probabilmente alla seconda metà) la datazione dell’*ed. pr.* al II–III sec.

329 In alcuni punti, inoltre, gli *interpuncta* sono probabilmente andati perduti a causa dei danni subiti dal papiro.

Il documento è di estrema importanza per la comprensione delle fasi di redazione dei testamenti romani in Egitto, in quanto preserva parzialmente un repertorio di formule per la confezione di un *testamentum per aes et libram*<sup>330</sup>.

La prima clausola conservata, nella quale il testatore istituisce eredi eventuali figli nati entro il momento della sua morte, aveva inizio nella colonna precedente; nel caso in cui qualcuno di loro morisse, le singole quote saranno accresciute. Segue una clausola di manomissione fedecommissaria in cui si cita la *lex Fufia Caninia* per le restrizioni numeriche imposte alla liberazione diretta degli schiavi<sup>331</sup>. Il testo procede con la conferma di futuri codicilli e con le clausole formali di esclusione del dolo e di *mancipatio familiae*.

L'inizio di una nuova clausola è segnalato andando a capo, col nuovo rigo generalmente in *ekthesis* (II 5, 9, 17); a evidenziare lo stacco della clausola codicillare dalle precedenti disposizioni concorre, inoltre, un'interlinea marcatamente più ampia. È degno di nota che la *clausula doli* sia segnalata con l'*ekthesis*, mentre quella di *mancipatio familiae* solo andando a capo, come in *ChLA IX 399, 6–7 (1)*: sembra che lo scrivente (o chi ha redatto il modello) percepisse la separazione delle due clausole, ma anche la loro comune appartenenza alle disposizioni formali<sup>332</sup>, il cui inizio è graficamente marcato con l'*ekthesis* della clausola di esclusione del dolo.

Il testo, finora ampiamente analizzato, presenta meno errori di quanto si sia sostenuto: il presunto accusativo *Fufiam* nell'espressione *in lege Fufia · Caninia ·* (II 6) è, in realtà, frutto dell'interpretazione dell'*interpunctum* dopo *a* (lettera che qui presenta anche il terzo tratto) come traccia di *m*; il confronto col successivo *Caninia ·* chiarisce, invece, che si tratta di un punto posto in alto sul rigo. Più interessante per lo studio della documentazione nel suo insieme è notare che anche la *mancipatio familiae* è riportata in forma sintatticamente corretta (II 18–19): il pronome indefinito che sostituisce il nome del *libripens* non è nella forma *quis*, bensì *quo* (*q[u]o*), conformemente alla formula ben nota *libripende quo* in ablativo assoluto. In questo contesto l'*apex* su *o*, che si riscontra anche in *hóc* (II 15), era stato interpretato come il tratto ascendente di *s*; di conseguenza, si era rilevato un uso improprio del nominativo.

Appare confermato, invece, l'uso di *n* al posto di *m* nel preverbo di *comprehensum* (II 6) – dove non è visibile l'ultimo tratto di *m* – già notato dai precedenti editori; si seguono qui, quindi, le loro edizioni nella trascrizione di *comprehensumve* (II 16) e *quicunque* (II 2), benché questi casi siano più dubbi, in quanto la lettera è ancor peggio conservata. Più problematica sul piano giuridico è la difficile decifrazione dell'inizio

330 Vd. *supra*, §I.2. La perdita della col. I impedisce di appurare se il repertorio di formule concernesse anche altre tipologie documentali. Sui formulari, tra i quali anche *P. Wisc.* II 50, vd. Migliardi Zingale 2003.

331 Vd. Amelotti 1966a, 53. Cf. P.Ryl. inv. G Add 1048 (Appendice 2). Sulle manomissioni testamentarie vd. Impallomeni 1963; Bradley 1984, 99; Weaver 1990, 275–276; in particolare sulle manomissioni fedecommissarie vd. González Roldán 2014, 139–196; con attenzione agli aspetti socio-economici Champlin 1991, 136–142. Sulla documentazione egiziana vd. di recente Dolganov 2021, 207–211.

332 Esse, quando entrambe presenti, occorrono l'una dopo l'altra, tranne in *P. Mich.* VII 439 (7).

di II 8, concernente il tema dei *servi fugitivi* in relazione alle limitazioni numeriche imposte dalla *lex Fufia Caninia* alla manomissione diretta di schiavi; la terza lettera del rigo è purtroppo mal conservata e diverse sono le soluzioni interpretative proposte<sup>333</sup>.

→

Col. I

---  
 ] . m  
 ] . r  
 ] u s  
 ] s  
 5 ]  
 ---

Col. II

mortis · meae · natus · natave · erit · , mihi heres  
 esto · suntove · . quod · si · unus · unave ex · his · , quicumque  
 natus · natave · erit · eruntve · , moriatur · , eroga[tio]  
 hereditatis · pro portione maior · esto · . vac.

5 cum autem sciam mihi non licere per testamentum [plus]  
 quam quod · in lege Fufia · Caninia · comprehensum  
 sit · manum[i]tt[ere], rogo, heres · karissime · , manum[ittas]  
 e . . obstet · fugitivorum · servorum · eorum · numer[us].

si quid ego · post h[o]c testamentum · meum nuncupatu[m]  
 10 codicillis · charta · membrana · aliove quo genere [a me]  
 scrip[tum signatum]q[ue re]||[i]q[ui]ro, quo non recto tes-  
 tamen[ti iure] legum[ve] dari quid · aut · fieri · iusse-  
 ro, aut [si quid] vel vivus · dedi · donavi · deder[o]  
 donaver[o vel] ||[i]berum liberamve · esse vetuer[o]  
 15 {au[t]} se {e}r[vum s]e[rvam]ve, ratum · esto ac si · in hoc t[es-]  
 t[ame]nto cau[tu]m comprehensumve esset · . vac.

h(uic) · t(estamento) · d(olus) m(alus) · ab[·]esto · . vac.  
 fam(iliam) pecuniam[q]ue · testam(enti) · f(aciendi) <causa> e(mit) · quis ·  
 (sestertio) I,  
 librip(ende) vac. q[u]o  
 20 ant(estatus est) · vac. quem.

333 Vd. comm. *ad loc.*

II: 1 leggermente sporgente a sinistra || 2 forse *unave* [·:] || 4 forse *pro* [·:] || 5 in *ekthesis*, con lettera iniziale di modulo ingrandito || 8 forse *servorum* · || 8–9 ampio spazio interlineare, pari a ca. 3 righe || 9 in *ekthesis*, con lettera iniziale di modulo ingrandito || 15 *hóc* || 16 *essét* || 17 in *ekthesis*, con lettera iniziale di modulo ingrandito || 19 *q[u]ó*

I: 1 *fortasse* ]am *cum Iovine* || 2 *fortasse* ]ar *cum Iovine* || 3 *recogn. Iovine* || 4 *recogn. Marichal* || 5 quicunque mihi ex ea, quae uxor mea est, tempore *suppl. Meyer<sup>2</sup> coll. D. 40.5.56 pr.*

II: 1 here[s] *Meyer Amelotti* || 3 eřogat[io *Marichal* : s . . . . *Meyer* (*qui pars vel sors vel spes vel sectio excl.*) *Amelotti* : s[pes] *vel* s[ors] *dub. Calderini* : substitutione mutua quaeque pars *dub. Wenger 1953b, 421* || 4 [p]ro *Marichal* || 5 testamentum <amplius> *Meyer Amelotti* || 6 quod *Meyer Amelotti* : quob *pro* quod *Marichal* | Fufiam *edd.* || 7 manu[m]i[tere] *Meyer Amelotti* : manu[m]ittere *Marichal* || 7–8 *post karissime, çayças* [ne] eid (*pro id, <qu>id legendum*) obstat *Meyer<sup>d</sup>* : [manumittas, si] eid (*pro id, l. <qu>id*) obstat *Meyer<sup>2</sup> Amelotti* || 8 n[u]me[us] *Marichal* || 10 [a me] *Colella 2021b, 220* || 11 scrip[tum] signatumque re]i[quero] *Meyer<sup>2</sup> Amelotti* : scrip[tum] signatumque re]i[quero] *Marichal* || 11–12 quo non recto tes]tamen[ti iure] ]egum[v]e *Parsch apud Meyer<sup>2</sup> Amelotti Marichal* : vel ante hoc tes]tament[um . . . .] ]egum[v]e *Meyer<sup>d</sup>* || 13 [a]u[te] *Meyer Amelotti* : [aut] *Marichal* | [si quid] *Parsch apud Meyer<sup>2</sup> Amelotti Marichal* : [rogavero] *Meyer<sup>d</sup>* || 14 vel li]berum *edd.* || 15–16 t[es]t[am]ento *edd.* || 16 cau[tum] *edd.* || 17 abe]sto *Meyer Amelotti* : ab[e]sto *Marichal* || 18 fam(iliam) *edd.* | pec[uni]a[m]que *Marichal* | f(aciendi) <(ausa)> e(mit) *Arangio-Ruiz (FIRA III, 150–151 n. 4) Amelotti* : f(acti) e(mit) *Meyer Marichal* | *fortasse* (sestertio nummo) || 19 librip(endis) lo(co) *Meyer Amelotti* : lib[ri]p(endis) ]o(co) *Marichal* | quiş *Meyer Amelotti* : qui]ş *Marichal*

...

[Se un figlio o una figlia al tempo (?) della mia morte sarà nato o nata, sia o siano miei eredi. E, se uno o una di loro, chiunque sia nato o nata o siano (nati o nate), morisse, l'assegnazione dell'eredità sia maggiore per ogni quota.

<sup>f</sup> Sapendo poi che non mi è lecito liberare per testamento in misura maggiore di quanto sia indicato nella lex Fufia Caninia, chiedo, erede carissimo, che tu manometta ...

Se io dopo questo mio testamento fatto alla presenza di testimoni [avrò lasciato], <sup>f0</sup> su tavolette, papiro, pergamena o un altro genere di materiale, qualcosa di scritto [o sigillato da me] attraverso cui avrò ordinato di dare o fare qualcosa [non secondo il giusto diritto] testamentario o [le leggi], o [se qualcosa] da vivo diedi o donai o avrò dato o avrò donato o se avrò vietato che <sup>f5</sup> [uno schiavo o una schiava] sia libero o libera, sia considerato come se fosse stato disposto e compreso in questo testamento. Da questo testamento sia lontano il dolo malvagio.

Il tale ha acquistato il patrimonio familiare per un sesterzio, essendo portatore di bilancia il tale, <sup>f0</sup> e ha convocato come primo testimone il tale.

2. *I. quicumque.*

3. *Ἰὺς* oppure *J. e.*

5–7. Amelotti 1966a, 267 commenta: «meglio si sarebbe scritto *⟨plures⟩ quam quot ... comprehensi sint⟩*».

6. *I. comprehensum.*

8. All'inizio del rigo, Meyer, seguito da Amelotti, pensava a *eid* (*I. id*), da intendere come *quid*; Amelotti aggiungeva in commento che è «palesamente impossibile *id obstet ... numer[o]*». Marichal, notando la traccia di un tratto ascendente in alto sul rigo, riteneva che la terza lettera fosse una *n* sormontata da una «tilde», a indicare l'abbreviazione *n(on)*. Il tratto ascendente, tuttavia, mi sembra appartenere a una *s*, vergato in legatura col tratto verticale (cf. la realizzazione di *f* nel successivo *fugitivorum*). Se questa interpretazione fosse corretta, si eviterebbe di congetturare l'abbreviazione di una negazione, considerato che nel testo superstite sono abbreviate solo le clausole formulari di esclusione del dolo e di *mancipatio familiae*. Dal punto di vista paleografico due alternative sembrano possibili: *eīš* · ed *eīši*. Nel primo caso si dovrebbe tradurre «a loro (cioè agli schiavi da manomettere, che però non appaiono citati prima) sia di ostacolo il numero dei fuggitivi ...»; dal confronto con gli altri rigi, infatti, non sembra esserci spazio per integrare una negazione alla fine del r. 7 (ad es. *manum[ittas ni] / eīs obstet* etc.). Nel secondo caso, come suggeritomi da G. Iovine, si potrebbe pensare a *eīši* costruito con un congiuntivo presente: «anche se fosse di ostacolo ...». Questa soluzione appare più convincente dal punto di vista testuale, poiché si potrebbe intendere la frase come «anche se il numero dei miei servi fuggitivi fosse di ostacolo» oppure «anche se il numero dei fuggitivi fosse di ostacolo (al numero) di quei servi (da manomettere)»; nel secondo caso, non andrebbe postulata l'aplografia *servorum · ⟨m⟩eorum* congetturata dai precedenti editori. Sappiamo dal controverso passo di P.S. 4.14.3–4 (*Quotiens numerus servorum propter legem Fufiam Caniniam ineundus est, fugitivi quoque, quorum semper possessio animo retinetur, computandi sunt*) che i *fugitivi* erano comunque computati nel numero totale degli schiavi, in quanto posseduti *animo*. Questo, tuttavia, non sarebbe un problema per la manomissione fedecommissaria cui si fa riferimento nel presente formulario, che aggira le limitazioni numeriche poste dalla *lex Fufia Caninia* per la *manumissio testamento*; forse proprio a ciò allude la precisazione del r. 8. Su P.S. 4.14.3–4 vd. in part. Ferretti 2017, 167–168 e Ferretti 2020, 8–9; cf. Bellen 1971, 42–43 e Ruggiero 2012, 502–503 n. 32; vd. inoltre D. 41.2.3.10 (Paul. 54 *ad ed.*) e D. 41.2.13 pr. (Ulp. 72 *ad ed.*). Sui *fugitivi* cf. Biežuńska-Małowist 1971; Biežuńska-Małowist 1977, 277–280; Straus 1988, 894–896; Llewelyn 1997; Rivière 2002, 169–173; Klingenberg 2005; Fuhrmann 2012, 21–43.

10. Si può integrare *[a me]* sulla base di *P.Mich.* VII 439, 14 (7); vd. anche *ChLA IX* 399, [2] (1); cf. in greco *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 21–24 (4), dove pure è esplicitato ὕπ' ἐμοῦ. Già Amelotti proponeva in commento la possibilità che in lacuna vi fosse riferimento alla scrittura di propria mano. Interessante è che la menzione dei diversi materiali scrittori compaia anche nell'ultimo verbale di apertura di testamento nei *gesta praefectoria* ravennati conservati in *P.Ital.* I 4–5: *Si quos codicellos in carta,*



*membrana aliavae qua materia conscribturus reliquero ...*; cf. D. 29.7.18 (Cels. 20 *dig.*), con Migliardi Zingale 2008, 162, e Migliardi Zingale 2009–2010, 168–169. 15–16. Cf. *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 25–26 (4); P.Carlsberg inv. 671 *a recto*, 9–11 (5); *P.Mich.* VII 439, 16–17 (7).

16. *l. comprehensumve.*

17. Si preferisce la trascrizione *ab[·]Ješto* · poiché il preverbio è seguito da uno spazio bianco; cf. e.g. *ex[h(eres)]* · in *P.Oxy.* XXXVIII 2857, I 6 (4).

## 23. *P.Diog.* 10 Testamento di L. Ignatius Rufinus, antinoita

Philadelphia (?) cm 24 x 22,7 (l x h) [in latino; su papiro] 3 giugno 211  
TM 10689 Tav. 20

Edizioni<sup>334</sup>: R.O. Fink e N.J. Woodall in *P.Coll.Youtie* I 64 (1976); Bowman – Thomas 1977; P. Schubert in *P.Diog.* 10 (1990).

Repertori e sillogi: *ChLA* XLVII 1403; Migliardi Zingale 1997a, 86–89 num. 20; Daris 2000, 125–126; Nowak 2015a, 368–370; BL XI 73; XII 64.

Il foglio di papiro – acquistato al Cairo nel 1922 da M. Nahman insieme ad altri pezzi provenienti da Philadelphia, molti relativi a cittadini antinoiti<sup>335</sup> – è scritto sul *recto* lungo le fibre in una corsiva romana antica rapida e inclinata a destra. Il *verso* è probabilmente bianco, essendo il papiro montato su cartoncino. Il margine destro è perduto a partire dal r. 11; gli altri sono conservati, e si nota la particolare ampiezza di quello sinistro (cm 4,8).

L'interpunzione è frequente ma irregolare e spesso le abbreviazioni sono segnalate da punti mediani. Si notano segni verticali e orizzontali di piegatura.

Il testamento, redatto il 3 marzo 210 a Philadelphia e aperto il 3 giugno 211 a Ptolemais Euergetis, è piuttosto breve; esso è conservato pressoché nella sua interezza nel verbale di apertura (rr. 18–22) ed è introdotto dal titolo *exempl(um) test(amenti)* («copia di testamento», r. 1).

Il documento non è da identificarsi col protocollo di apertura conservato in archivio, ma piuttosto con una sua copia, come dimostrato da L. Migliardi Zingale e da P. Schubert<sup>336</sup>; quest'ultimo ha identificato un'unica mano di scrittura, diversamente dai precedenti editori<sup>337</sup>. In particolare Fink e Woodhall – che fondavano la loro ipotesi sulla procedura di redazione e archiviazione delle διαθήκαι locali<sup>338</sup> – pensavano che questa fosse una delle molte copie preparate dallo stesso testatore e da lui firmate, cui poi sarebbe stato aggiunto il verbale di apertura; ciò nonostante, notando la scarsa

334 Una riedizione del papiro sarà pubblicata da H. Halla-aho in Scappaticcio forthcoming. Ringrazio Peter Toth per avermi consentito l'ispezione autoptica del papiro (ottobre 2023).

335 T.C. Skeat in *P.Coll.Youtie* I 64, pag. 371.

336 Migliardi 1988, 66; Schubert in *P.Diog.* 10, introd. Per una recente discussione sul testo vd. Pérez Zurita – Garrido Domené 2022.

337 Fink e Woodhall in *P.Coll.Youtie* I 64 identificavano dieci mani; Bowman – Thomas 1977 pensavano a otto mani, attribuendo a *m'* anche la sottoscrizione del testatore e la formula introduttiva ἀ(ντίγραφο)ν ὑπογρα(φῆ)ς ai rr. 17–18, ma considerando comunque autografe le sottoscrizioni dei testimoni.

338 Per il confronto della prassi locale con quella romana vd. Nowak 2015a, 54–102.

padronanza del latino che questa copia mostra, ipotizzavano che l'originale fosse più preciso nell'uso della lingua<sup>339</sup>. Gli studi di Migliardi Zingale e di Schubert, invece, hanno consentito di riconoscere nel presente documento una copia del testamento contenuta nel verbale di apertura; si tratta probabilmente di una copia privata a uso di uno dei beneficiari, poiché essa fa parte del cosiddetto archivio di M. Lucretius Diogenes<sup>340</sup>. Poiché non è noto il contesto di ritrovamento degli unici paralleli latini in cui si sia conservato il protocollo di apertura con la sezione finale di *agnitio sigillorum* – ChLA X 412 (3) e P.CtYBR inv. 4669 (13) –, non possiamo dire con certezza se l'assenza di sottoscrizioni autografe da parte dei testimoni caratterizzasse anche i verbali ufficiali, depositati negli archivi<sup>341</sup>.

Ci si può chiedere se i numerosi errori contenuti nel testo siano dovuti a chi ha vergato questa copia oppure fossero già presenti nell'antigrafo. Non tutte le particolarità, in effetti, sembrano avere la stessa natura. Da un lato si osserva un'incertezza nell'uso dei casi nominali (con la predilezione del nominativo e dell'accusativo come forme base) e dei generi<sup>342</sup>, che potrebbero essere attribuiti eventualmente anche al verbale originale. Dall'altro, degna di nota è l'assenza della *clausula doli* e della *mancipatio familiae*, che potrebbe tanto essere messa in relazione con il progressivo allentamento dell'osservanza della forma librare, svuotata di significato nel mondo provinciale egiziano, quanto trattarsi di un'omissione di chi ha eseguito questa copia<sup>343</sup>: al r. 13, infatti, non c'è soluzione di continuità tra le disposizioni funerarie e l'indicazione del luogo e della data di confezione dell'atto, generalmente introdotta da un'espressione quale (*testamentum*) *factum* e preceduta proprio dalla clausola di esclusione del dolo e dalla *mancipatio familiae*. Un altro esempio di una pericope testuale saltata nel processo di copia potrebbe essere rinvenuto ai rr. 4–5, dove non solo, come già osservato dai precedenti editori, dev'essere ripristinata una congiunzione nell'asindeto *sciet poterit*, ma appare assente l'infinito retto dai due verbi: dai paralleli ci aspetteremmo di leggere, infatti, ... *sciet poteritque testari se mihi heredem esse*. Nella

339 *P.Coll.Youtie* I 64, pag. 372. Tenuta presente la ricostruzione della redazione delle diverse copie proposta dagli editori, non è immediatamente chiaro quale versione sarebbe quella 'originale'; senza il riconoscimento di un'unica mano di scrittura, l'unico indizio che farebbe individuare nel presente documento una copia sarebbero le sue peculiarità linguistiche.

340 Cf. *P.Diog.* 9 (12).

341 Sul punto vd. *supra*, §I.2.2.2.3.

342 Casi nominali: *Lucretia Octavia* per *Lucretiae Octaviae* (l. 5); *in domum meam* per *domus meae* (r. 8); *veterani* per *veteranum* (r. 9); *debitum* per *debiti* e *aliquem rationem* per *aliquae rationis*, secondo la spiegazione tradizionale (r. 10). Genere: *qua* per *quo* (r. 4), probabilmente dovuto al doppio genere di *dies*; *qui* per *quae* (rr. 6 e 8). Vd. Pezzella 2022, in part. 316–317, con precedente bibliografia, dove si nota che alcune peculiarità sono in linea con le caratteristiche del latino tardo: il dativo *coniugae* (rr. 5–6), l'ablativo *domu* (r. 11); *in infirmitatem meam* (r. 6); *debitum causam* (r. 10); su nominativo e accusativo come 'base forms' vd. Adams 2003, in part. 633–634; Adams 2013, 234–252.

343 Cf. già Migliardi Zingale 1982, 123 (e Migliardi Zingale 1997a, 88–89), che contempla sia la possibilità dell'assenza delle clausole nel testamento stesso sia quella della loro omissione nel verbale di apertura.

stessa clausola di *cretio*, al r. 4, è stata notata dai diversi editori la convergenza di due diverse formule nell'espressione *infra diem centesimum proximis* (col successivo uso del femminile singolare *qua*, in riferimento a *dies*, nonostante l'aggettivo *centesimum* al maschile). Tuttavia nei paralleli non è usata la preposizione *infra* con il giorno espresso in numerale ordinale, mentre occorre sempre l'espressione *in diebus C/LX proximis*; lo stesso vale per i testamenti in greco<sup>344</sup>: ci si può chiedere se questa strana combinazione sia dovuta a un fraintendimento di un antografo con il numero dei giorni espresso in cifre e l'uso di abbreviazioni. Un altro errore è nella data di confezione del testamento (rr. 15–17), in cui il diciannovesimo anno di regno di Settimio Severo in associazione ai figli (211) è equiparato a quello del consolato di Faustinus e Rufinus (210); l'apertura dell'atto è indicata come avvenuta nello stesso anno (*anno eodem*, r. 19), ma si intende il 211, poiché è menzionato il consolato di Quintianus (errore per Gentianus) e Bassus. Come nel caso di *P.Diog.* 9 (12), anche qui il testatore è un cittadino romano e antinoita, e la prestigiosa cittadinanza di Antinoopolis viene esplicitata nella formula introduttiva. Egli istituisce erede unico (*ex asse*, r. 2) suo fratello L. Ignatius Nemesianus, mentre alla moglie Lucretia Octavia<sup>345</sup> – sorella di M. Lucretius Diogenes II – lascia in legato metà della casa e un appezzamento di terreno; l'erede avrà l'onere di pagare eventuali debiti<sup>346</sup>, mentre gli oggetti presenti nella casa andranno alla moglie<sup>347</sup>. Altri individui nominati nel testo sembrano già noti: il veterano Antonius Didymianus (r. 9) è probabilmente lo stesso che compare in *P.Hamb.* III 225, 15<sup>348</sup> (Philadelphia?, II–III sec.), così come il primo testimone, L. Valerius Lucretianus, potrebbe essere identificato con l'omonimo attestato in *BGUIV* 1022<sup>349</sup> (Philadelphia?, 196). Per quest'ultimo Schubert propone anche la possibile identificazione con uno dei testimoni della *cretio* di Valeria Serapias, *M.Chr.* 327 = *CPL* 214–215 (Ptolemais Euergetis, 170), e dell'accordo matrimoniale *ChLA* IV 249 (Philadelphia?, II sec.)<sup>350</sup>; questa possibilità sembrerebbe confermata dal fatto che i due documenti hanno in comune un altro *signator*, T. Flavius Iulianus, forse identico al Flavius

344 *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4); *P.Carlsberg* inv. 671 + *P.Berol.* 14470 *b recto* (5); *P.Diog.* 9 (12); *ChLA* X 427 (17).

345 Sulla storia della donna vd. *P.Diog.*, pagg. 10–11 e 93–94. Lucretia Octavia, a sua volta cittadina romana e antinoita, lascia nel 224 come eredi i figli M. Aurelius Iulus (figlio di M. Aurelius Heron), M. Aurelius Lucretius (ἀπάτωρ) e M. Aurelius Rufus (il cui padre è morto): *P.Diog.* 18 (225). Il padre di Rufus è identificato da Bowman – Thomas 1977, 60 con Rufinus, che non lo lascerebbe come erede nel suo testamento perché troppo giovane o non ancora nato; si può invece pensare, con Schubert (*P.Diog.*, pagg. 10–11 e 93–94), a un padre diverso, forse compagno di Octavia dopo la morte di Rufinus: i due individui hanno, infatti, un gentilizio diverso e la minore età di Rufus non gli avrebbe impedito di essere citato come beneficiario nel testamento del padre.

346 Cf. invece *P.Select.* 14, 20–23 (2), in cui sono i figli di una liberta del testatore, probabilmente suoi figli naturali e legatari, a dover saltare eventuali debiti.

347 Su questa prassi vd. *supra*, §II.3.

348 *TM* 26517; *BL* XII 83.

349 *TM* 18491; *BL* VIII 39; *IX* 25.

350 Schubert in *P.Diog.* 10, pagg. 98–101.

Iulianus citato come testimone nell'estratto del registro di ἐπίκρίσεις conservato in *P.Diog.* 6–7<sup>351</sup> (143–161). Anche altri due testimoni sembrano già noti: Flavius Diogenes potrebbe essere identificato con M. Flavius Diogenes, padre di Flavia Ptollarius, menzionato in *P.Col.* X 274, 5 e 8<sup>352</sup> (estratto dei registri della βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτήσεων di Ptolemais Euergetis, del 209), dove fa alla figlia una donazione di parcelle di terreno attorno a Philadelphia; L. ... Cottarus (rr. 21–22) è probabilmente identico a uno dei due testimoni omonimi di un documento dello stesso archivio, *P.Diog.* 8, 9–11<sup>353</sup> (estratto di un registro di ἐπίκρίσεις di efebi, *post* 217). Va osservato, inoltre, che la parte finale del nome del secondo testimone, finora letta come *-nus* (r. 21), è invece *-nes*: dato che il suo prenome, *M(arcus)*, è seguito da una *I* (r. 20), è possibile che costui vada identificato proprio con M. Lucretius Diogenes II, cognato del disponente<sup>354</sup>; questa scelta sarebbe coerente con la prassi di chiamare familiari e amici stretti a testimoniare, in particolare se consideriamo che il presente atto fu probabilmente confezionato quando il testatore sentiva l'approssimarsi della morte, data la sua malattia (r. 6).

Degno di nota è che i testimoni elencati sono sei, non sette; non sappiamo se questo sia dovuto a un'altra omissione dello scrivente. A riconoscere i sigilli è, comunque, la maggior parte dei *signatores*, poiché la notazione *adg(novi)* si legge accanto ai nomi di quattro di loro<sup>355</sup>.

→

exempl(um) test(amenti)

L. · Ignatius Rufinus Ant(inoites) t(estamentum) · f(ecit) : L. · Ignatius Nemesianus fr[a]t[er] meus  
 ex asse mihi heres esto o(mnium) · b(onorum) · m(eorum) · c(eteri) · o(mnes) · exheredes sunto. cernitoque  
 hereditatem meam infra diem centesimum proximis qua sciet  
 5 poteritque testari se mihi heredem esse · s(ine) · d(olo) m(alo) : d(o) · l(ego)  
 Lucretia Octavia [c]oniu-  
 gae meae, qui multum laboraverat in infirmitatem meam, iug(era) ·  
 fr(umentaria) · V · semis · in loco Potamoni · secundum Sereni Ia[t]u[us] et  
 partem dimidiam domum meam qui appellatur S[ ] . . cari  
 secundum Antonium Didumianum veterani. si q[ui]s ve-  
 10 nerit debitum causa aut aliquem rationem, ex[aequa]bi-  
 tur · a[ut] herede me[o] ; et si quid habeo in domu mea [id volo u-]  
 xoris meae esse · vac. corpus m[e]um funerari volo fid[ ] . . per

351 TM 10715–10716; BL X 62–63; XI 73; XII 64. Alston 1995, 230 n. 40 cita *P.Ryl.* II 160 (?) come attestazione di T. Flavius Iulianus.

352 TM 10563; BL XII 54.

353 TM 15716.

354 Vd. comm. al r. 21.

355 Sul problema della presenza dei testimoni all'apertura del testamento vd. *supra*, §II.2.3.

fratrem meum · et heredem meum · s(upra) · s(criptum). · <factum> in vico  
 Philad[elphia]  
 nomi Arsinoitu Heraclidu partis, V· Nonas Marti[a]s Fau-  
 15 stino et Rufino co(n)s(ulibus), anno XVIII Imp(eratorum) Caesarum L·  
 Sep[temi]  
 Severi et M· Aureli Antonini · et Septimi Getae Aug(ustorum), [men-]  
 se Phamenoth die VII. ἀ(ντίγραφον) ὑπογρα(φή)ς· Λούκιος Ἰγνάτιος  
 ῥου[φίνο]ς]  
 διεθέμην ὡς πρόκειται. apert(um) et rec(itatum) Aug(usto foro) Ars(inoitu)  
 met[ropoleos] III Non[is] Iunias],  
 Quintiano et Basso co(n)s(ulibus), anno eodem, mense Pauni die · V[III]  
 20 praes(ente) pl(urima) · part(e) · signat(orum) · f(igentium ?) sig(na) · L.  
 Valerius Lucretianus adg(novi). M. L[ . . . . . ]  
 nes adg(novi) · Fl(avius) Didu[m]ianus] Ἰδιόγενες adg(novi). Arrius Nige-  
 rus adg(novi). M. Aurel(ius) · Anubion : L· A[ . . . ]  
 Cottarus.

1 in *eisthesis* || 2 in *ekthesis*, con lettera iniziale di modulo ingrandito || 3 *estó* | *suntó*  
 || 5 piccolo spazio bianco dopo *s(ine)* · *d(olo)* *m(alo)* · || 17 ἀ(ντίγραφον) / || 21 lo  
 scrivente intendeva probabilmente correggere *Didumianus* con *Diogenes*, ma ha can-  
 cellato solo la sequenza *mianus* nel primo nome

1 test(amenti) *Schubert* : test . . . [ ] *Fink et Woodall* : testa(menti) *Bowman et Tho-*  
*mas* || 2 Ant(inoites) *cum Bowman et Thomas Schubert vel Ant(inoensis) cum van*  
*Minnen (BL X 63, cf. ChLA XI 486, 4)* : ang *Fink et Woodall* | [i]gnatius *Fink et*  
*Woodall* : Ignatius *Bowman et Thomas Schubert* | fr[a]te[r] *Fink et Woodall* : fr[a]te[r]  
*Bowman et Thomas Schubert* || 3 c(eteri) o(mnes) *Bowman et Thomas Schubert* :  
 c(eteri) [a(lii) o(mnes)] *Fink et Woodall* | cerni[ti]toque *Schubert* : cerni[ti]toque *Fink et*  
*Woodall Bowman et Thomas* || 5 d(o) l(ego) *Bowman et Thomas Schubert* : . . . II  
*Fink et Woodall* || 5–6 Octavia [, ] , ni , gae (*dub. coniugae in comm.*) *Fink et Woodall*  
 : Octavia[e] c[on]iugae *Bowman et Thomas* : Octavia[*e*] c[on]iugae *Schubert* || 6  
 laboraverat *Fink et Woodall* : laboraverit *Bowman et Thomas Schubert* | in infir-  
 mitatem meam *edd.* || 6–7 iug[er]a (*l. iugera*) *Fink et Woodall* || 7 [a]t[us] *edd.* || 8 §[. ] ,  
 scori *Fink et Woodall* : i . p' i' , ari *Bowman et Thomas* : i . p' i' , ari *Schubert* : Sp' i' na[ri]  
*Halla-aho* || 9 q[uid] *edd.* || 10–11 ex[aequa]bitur *Bowman et Thomas Schubert* :  
 ex[hibe]bitur *Fink et Woodall* || 12 meae *edd.* | c[or]pus *Fink et Woodall* : corpus  
*Bowman et Thomas Schubert* || 14 Arsinoitu Heraclidu *Bowman et Thomas Schubert*  
 : Arsinoite Heraclide *Fink et Woodall* || 17 ἀ(ντίγραφον) ὑπογρα(φή)ς *Bowman et*  
*Thomas Schubert* : d . h . . se *Fink et Woodall* || 18 Ars(inoitu) *Schubert* : Ars(inoitae)  
*in comm. Fink et Woodall Bowman et Thomas* || 19 Gentiano *pro* Quintiano || 20  
 f(igentium) sig(na) *Youtie apud Fink et Woodall* | Val[er]ius *Fink et Woodall* :  
 Valerius *Bowman et Thomas Schubert* || 21 -nus *edd.* | Arrius *Schubert* : Arsius *Fink*  
*et Woodall* : A . . ius *Bowman et Thomas* | M. Aurelius Anubion *Schubert* :

magellanus bion *Fink et Woodall* : T. Magellanus Bion *Bowman et Thomas* | L(ucius) A[ Schubert : l n[ *Fink et Woodall* : L(ucius) A. [ *Bowman et Thomas*

*Copia di testamento.*

*L. Ignatius Rufinis, antinoita, ha fatto testamento. L. Ignatius Nemesianus, mio fratello, sia erede unico di tutti i miei beni. Tutti gli altri siano diseredati. Accetti mediante cretio la mia eredità nei cento giorni successivi da quando venga a conoscenza <e><sup>f</sup> possa <provare di essere mio> erede senza dolo malvagio. Do in legato a Lucretia Octavia, mia moglie, che molto ha faticato nella mia malattia, 5 iugeri e mezzo di terra coltivata a grano nel luogo di Potamon, vicino al lato della proprietà di Serenus, e metà della mia casa, che è chiamata ..., vicino alla proprietà di Antonius Didymianus, veterano. Se [qualcuno] <sup>f</sup><sup>0</sup> venisse per un debito o un'altra ragione, sia soddisfatto dal mio erede, e se ho qualcosa nella mia casa, [voglio] che sia di mia moglie. Voglio che il mio fratello ed erede sopraccitato si occupi delle esequie del mio corpo. <(Il testamento) è stato fatto> nel villaggio di Philadelphia del nomos Arsinoites, della divisione di Herakleides, nel 5° giorno prima delle none di marzo, sotto il consolato di Faustinus <sup>f</sup><sup>5</sup> e Rufinus, nel 19° anno degli Imperatori Cesari L. Settimio Severo e M. Aurelio Antonino e Settimio Geta Augusti, nel mese di Phamenoth, giorno 7. (in greco) Copia di sottoscrizione: Io, Lucius Ignatius Rufinus, ho fatto testamento come è scritto sopra. (in latino) Aperto e letto nel foro di Augusto della metropoli dell'Arsinoites, il 3° giorno prima delle none [di giugno], sotto il consolato di Quintianus e Bassus, nello stesso anno, nel mese di Payni, giorno [9], <sup>f</sup><sup>0</sup> alla presenza della maggior parte dei signatores, i quali hanno apposto (?) i loro sigilli. Io, L. Valerius Lucretianus, ho riconosciuto. Io, M. Lucretius (?) Diogenes, ho riconosciuto. Io, Flavius ~~Didymianus~~ 'Diogenes', ho riconosciuto. Io, Arrius Niger, ho riconosciuto. M. Aurelius Anubion. L. ... Cottarus.*

2. L. Ignatius Nemesianus potrebbe essere identico al Nomissianus citato nell'accordo matrimoniale *ChLA* IV 249 (Philadelphia, II sec.), che potrebbe avere in comune col presente atto anche uno dei testimoni, L. Valerius Lucretianus (vd. Schubert in *P.Diog.*, pag. 97; cf. anche Leiwo – Halla-aho 2002, 563–564 e Iovine – Salati 2020, 190).

4–5. La clausola di *cretio* contiene molti elementi degni di nota dal punto di vista linguistico. Al r. 4 si nota l'espressione *infra diem centesimum proximis*, apparentemente una commistione di *infra* + accusativo del numerale ordinale (*infra diem centesimum*) con la consueta formulazione *in diebus C proximis*. Dopo *proximis* ci si aspetterebbe *quibus* anziché *qua*, seguito da *sciet poterit<que> testari se mihi heredem esse s(ine) d(olo) m(alo)*, dove lo scrivente ha ommesso la porzione centrale: cf. e.g. *P.Oxy.* LII 3692, 7–8 (16). Quanto a *sciet poterit<que>*, al posto dell'enclitica *-que* si può anche pensare con Schubert (*P.Diog.* 10, pag. 98) all'aplografia *sciet <et> poterit*: cf. *ChLA* X 427, 7 (17).

5–6. 1. *Lucretiae Octaviae coniu/gi.*

6. 1. *quae.*

*in infirmitatem meā*: 1. *in infirmitate mea*. I precedenti editori leggono *meam* (concordato con *infirmitatem*) anziché *mea*, ma l'ultima lettera appare compatibile con una *a* finale piuttosto che con una *m* (cf. *Octavia* al r. 5). La *e* di *meā* sembra corretta su un'altra lettera: è possibile che lo scrivente avesse vergato qui per errore la *a* finale, con cui le tracce sono compatibili. Sul *topos* della gratitudine nei testamenti cf. Paulus 1992, 58–68.

8. *I. domus meae quae*.

9. *I. Didymianum veteranum*. La forma *veterani* potrebbe essere interpretata come genitivo di apposizione, come mostrato da Pezzella 2022, 328, sulla scorta di Adams 2003, 629.

Al posto di *q[uid]* si è integrato *q[uis]* come soggetto del verbo *venio*, «venire»; i precedenti editori traducevano *si q[uid] venerit* come «se qualcosa dovesse essere venduto».

10. *I. debiti*. Cf. *P.Select.* 14, 20 (2) e *P.Oxy.* XXII 2348, I 18–19 (26), nonché forse *P.Hamb.* I 73, 12 (15).

*Aliquem rationem* è stato interpretato come equivalente ad *aliquae rationis*, in dipendenza dal precedente *causa*; si può anche pensare a un nuovo complemento, «*ob*» *aliquam rationem* oppure *aliqua ratione*.

11. Cf. *P.Mich.* VII 439, 2 (7).

12–13. Al r. 12, si è preferito seguire le edizioni precedenti per l'incertezza della formulazione. Si può integrare in via ipotetica *fid[e] per] / fratrem meum*, ma è anche possibile che nell'antigrafo vi fosse *fidei* (+ genitivo) *committo*: cf. in part. *P.Mich.* VII 439, 11–12 (7).

14. *Arsinoitu* e *Heraclidu*, pur graficamente in latino, conservano la desinenza greca (Ἀρσινοεΐτου e Ἡρακλείδου), come già osservato da Bowman – Thomas 1977, 64; per questo si è adottato lo scioglimento *Ars(inoitu)* al r. 18. Pezzella 2022, 317 osserva che questo fenomeno è frequente per i toponimi, in particolare per quelli denotanti un'unità amministrativa. Si noti la resa di *μερίς* col latino *pars*.

15. *Sep[timi]* è stato integrato con una *-i* secondo l'*usus* dello scrivente (cf. r. 16), diffuso nella documentazione coeva.

19. *Quintiano*: errore per *Gentiano*.

20. L'espressione *figere signa* non ha paralleli perspicui nella documentazione. L'apposizione di nuovi sigilli da parte dei *signatores* al momento dell'apertura è, comunque, attestata anche in *P.CtYBR* inv. 4669 (13) e *P.Oxy.* XXII 2348 (26): vd. *supra*, §II.2.3.

20–21. All'inizio del r. 21, la sequenza finale del nome precedente sembra *-nes* anziché *-nus*, con la caratteristica *e* 'forcuta' di questa scrittura; *u* in legatura con *s* sarebbe stata di modulo piccolo e in alto sul rigo (cf. nello stesso r. 21 le desinenze dei nomi *Didu[[mianus]]* 'Diogenes'). Ne consegue che il testimone nominato ai rr. 20–21 potrebbe essere proprio M. Lucretius Diogenes II, fratello di Lucretia Octavia e cognato del testatore, sicuramente ancora in vita all'epoca della redazione e dell'apertura del testamento (*P.Diog.*, pagg. 11–15). Se così fosse, il suo gentilizio era forse abbreviato nella lacuna al r. 20 (*M. L[uc(retius)] / L[ucr(etius)] (?) Dioge[nes]*), come si osserva



per altri testimoni: i primi editori consideravano cinque lettere perse a destra, ma anche sette è possibile (cf. r. 11); in alternativa, lo scrivente aveva invaso il margine destro fino all'esaurimento dello spazio.

**21. l. *Didymianus*.**

Alla fine del rigo, in lacuna possono essere andate perse fino a 7 lettere.

## 24. P.Vindob. L 74 *recto* Testamento di un ignoto

Arsinoites (?) cm 10,7 x 11,8 (lxh) [in latino; su papiro]  
TM 70087 212 (?) – 235  
Tav. 21

Edizioni: T. Dorandi in *ChLA* XLIV 1300 *descr.* (1996); Iovine 2017; Iovine 2019.

Il frammento, proveniente da acquisto, è scritto sul *recto* lungo le fibre in una corsiva inclinata a destra, di mano esperta, ed è mutilo su tre lati; si preserva il margine inferiore (cm 2,5–3), nella cui parte destra restano tracce di inchiostro<sup>356</sup>. L' *interpunctio* è rara e irregolare. Sul *verso* c'è una lettera greca inedita.

Il papiro è stato descritto da T. Dorandi in *ChLA* XLIV 1300. Già nell' *editio princeps* a cura di G. Iovine si proponeva l'identificazione con un testamento, accanto ad altre possibili tipologie documentali (un contratto di *παράθήκη* o un accordo dotale<sup>357</sup>); l'editore ha poi proposto di vedere nella *παράθήκη* una dote 'nascosta' in un contratto di deposito<sup>358</sup>.

---

356 Ringrazio molto G. Iovine, primo editore del testo, per la sua costante disponibilità al confronto sul documento, di cui la presente riedizione ha beneficiato. P.Vindob. L 74 *recto* è stato da me presentato per la prima volta come frammento di testamento in occasione del *15. Jahrestreffen der Jungen Romanisten* (Würzburg, 12–14.9.2021); un ringraziamento va agli organizzatori, Matthias Ehmer e Francesco Verrico, nonché ai partecipanti, in particolare a José Luis Alonso, per le loro utili osservazioni in quella sede. Ringrazio inoltre M.C.D. Paganini per aver misurato l'originale (aprile 2022); in un secondo momento ho avuto l'occasione di esaminare autopicamente il papiro, per cui sono grata al direttore della *Papyrussammlung*, Bernhard Palme (settembre 2023). L'immagine digitale è in rete: [https://search.onb.ac.at/permalink/f/sb7jht/ONB\\_alma21243170110003338](https://search.onb.ac.at/permalink/f/sb7jht/ONB_alma21243170110003338); ultimo accesso: aprile 2024.

357 Iovine 2017.

358 Iovine – Salati 2020, 189–190. In Iovine 2019, 638–639 lo studioso afferma condivisibilmente che la menzione di parcelle di terreno sconsiglia di pensare a un contratto di *παράθήκη*, nonostante questo termine occorra più volte, e considera come parallelo *P.Mich.* VII 453 (II sec.; TM 42958), in cui sono citati vari appezzamenti fondiari. È interessante che quest'ultimo testo fosse stato inteso dal suo *editor princeps*, Sanders, come parte di un testamento romano, mentre d'Ors 1948, 362 lo ha piuttosto attribuito alla registrazione di una compravendita. Iovine 2019, 639 conclude che anche il presente papiro potrebbe essere «the record of some sort of purchase, or at any rate, an inventory of items and valuable goods», considerando allo stesso tempo che le possibilità di un accordo dotale o di un testamento restano in essere. In particolare sull'ipotesi di un *παράθήκη*, invece, si basa l'analisi di Llácer Bosbach 2019, 73 ss. (che non ha potuto tenere conto delle nuove letture proposte da Iovine 2019).

Una rilettura del papiro conferma la validità di quest'ultima interpretazione, così come l'identificazione del documento con un testamento, con cui è compatibile l'uso della prima persona nel verbo tipico del fedecommesso, *volo* (r. 10)<sup>359</sup>.

Data la presenza del margine inferiore, possiamo affermare con sicurezza che è andata perduta un'altra colonna a destra, nella quale doveva esserci l'indicazione del luogo e della data di confezione del testamento, nonché probabilmente il verbale di apertura. La scrittura, molto simile a quella di P.Ryl. inv. G Add 1048 (**Appendice 2**), può essere datata tra la seconda metà del II secolo e i primi decenni del III. L'occorrenza del nome *Aurelius* al r. 10 lascia ipotizzare un'epoca successiva alla *Constitutio Antoniniana*, ma questo indizio non è cogente, poiché già nel II secolo sono noti diversi Aurelii in ambito militare<sup>360</sup>; l'uso del latino, invece, induce a porre con più confidenza come *terminus ante quem* il provvedimento normativo di Severo Alessandro che consentì la redazione dei testamenti romani in greco.

Del testamento sembrano sopravvivere la sezione sui legati (nella sua parte finale) e quella delle disposizioni funerarie. Che si tratti di legati, invero, non è a rigore certo, ma in base alla sequenza *alequis partibus* al r. 7 si possono dubitativamente integrare i verbi *d(o) l(ego)* nella lacuna immediatamente precedente (vd. comm.).

Mentre al r. 7 si parla di lasciti fondiari (*iug(era) fr(umentaria) III*), nei rigli precedenti gli unici oggetti identificabili sono «cose femminili» (*muliebria*, r. 3). In questa prima parte del testo (rr. 1–6) occorre ben tre volte la traslitterazione di παραθήκη (rr. 3, 5, 6). È noto che nei papiri di età romana la παραθήκη occorre come forma negoziale che maschera scopi illegali, quali prestiti con interessi oltre il tetto massimo del 12% o doti costituite al di fuori del *iustum matrimonium*, in particolare dalle donne dei soldati<sup>361</sup>. La menzione di oggetti muliebri, probabilmente vesti e gioielli,

359 Per la possibilità che la prima persona fosse usata nel r. 2 cf. Iovine 2017, 61 e il comm. al rigo *infra*.

360 Cf. anche Aurelius Theon in *BGU* XIII 2244 (11).

361 Haklai 2020 spiega la progressiva predilezione per la χρήση e la παραθήκη (che nasconderebbero, dunque, delle forme di prestito) a discapito del δάνειον con il dimezzamento dell'interesse massimo in età romana rispetto a quella tolemaica (sulla παραθήκη vd. in part. 447–451). La natura di 'contratto mascherato' della παραθήκη, usata per nascondere una dote, è stata sottolineata da diversi studiosi (e.g. Arangio-Ruiz 1928, 59–64; W. Hellebrandt in *RE* s.v. παρακαταθήκη; Geiger 1962, 14 ss.; Simon 1965, 58 ss.; Wolff 1966, 578–589 n. 11; Rupprecht 1994, 121; diversamente Mitteis 1912, 257–258) ed è ormai accolta in letteratura (vd. Pfeifer 2006; Pfeifer 2013, 112–122; Spina 2013; Scheibelreiter 2015; Spina 2015; Scheibelreiter 2017; Scheibelreiter 2020; Jakab 2021). Pfeifer ha nuovamente enfatizzato le somiglianze tra il *depositum irregulare* e la dote (sul punto cf. Jakab 2021). Sul rapporto semantico tra παραθήκη e παρακαταθήκη vd. in part. Spina 2015 (che, seguendo Frezza 1956 e Kastner 1962, pone l'accento sul rapporto fiduciario tra le parti nella παρακαταθήκη). Cf. Simon 1965, 44 n. 19 e Roth 1970, 6, che pensano ai due termini come intercambiabili; Tenger 1993, 61, secondo il quale il termine παραθήκη sarebbe impiegato nei contratti stessi, παρακαταθήκη nelle petizioni e nei verbali di processo; Scheibelreiter 2010, 357 n. 94, per il quale παραθήκη occorrerebbe nei papiri, παρακαταθήκη nelle fonti letterarie (ma cf. e.g. παρακαταθήκαι in *P.Catt. recto* 19–10; ξγειν εν παρακαταθήκη in *P.Euphrates* 12, 8 ext.: 244; TM 44670). Non sembra, invece, che la παραθήκη sia menzionata nel presente papiro in relazione a un fedecommesso

congiuntamente alla prima occorrenza di παραθήκη (r. 3) fa pensare a beni di tipo dotale precedentemente consegnati ἐν παραθήκη.

Un accordo di παραθήκη che nasconde una dote è la συγχώρησις alessandrina *BGU* III 729 = *M.Chr.* 167 (144, BL VIII 74), in cui il soldato C. Iulius Apolinarius conferma di aver ricevuto in *paratheke* da Petronia Sarapias vesti femminili e monili d'oro. Non solo la natura degli oggetti consegnati e l'identità delle parti (un soldato che riceve beni 'muliebri' da una donna) inducono a considerare il documento come un accordo sostanzialmente dotale; ciò è confermato dal fatto che le stesse parti compaiono in *P.Lond.* II 178, pag. 207<sup>362</sup> (145), una ricevuta di restituzione di parte della dote (προίξ) che Petronia Sarapias aveva consegnato a C. Iulius Apolinarius<sup>363</sup>. Un altro parallelo è probabilmente costituito da *P.Warr.* 6 = *SBV* 7535<sup>364</sup> (198/9?), i cui editori si chiedono se il motivo del ricorso alla παραθήκη sia relativo alla connessa pena del *duplum* in caso di mancata restituzione piuttosto che al divieto di matrimonio per i soldati; essi, in base alla testimonianza di Erodiano, considerano tale divieto probabilmente non vigente all'epoca della redazione del documento. Tuttavia, da un lato, la datazione del documento non è certa<sup>365</sup>; dall'altro non si può escludere con sicurezza in base a Herodian. III 8, 5 che il divieto fosse ancora valido nel 198/9<sup>366</sup>. Quanto all'assenza della qualifica di στρατιώτης dell'uomo, va ricordato che, come osservato nell'*ed. pr.*, il testo diventa illeggibile subito dopo la menzione del suo nome, Herakleides (r. 6). La pratica di consegnare beni dotali in παραθήκη doveva essere diffusa nell'Egitto romano, se nell'estratto conservato in *P.Catt. recto*, I 5–13 = *BGUI* 114 = *M.Chr.* 372 (117) il prefetto M. Rutilius Lupus rifiuta la restituzione del deposito alla vedova di un soldato, affermando di essere consapevole che queste

---

(vd. *M.Chr.* 93, con commento di Migliardi Zingale 2000; cf. Spina 2013; Jakab 2021); per l'occorrenza della παρακαταθήκη in codicilli vd. in part. D. 32.37.5 (Scaev. 18 *dig.*), con Spina 2012, 242–253. Per un'altra menzione di una παραθήκη nei testamenti romani vd. BL Add. MS. 33999 f8 (20).

362 TM 19960; BL VIII 174.

363 Vd. Kreuzsaler 2014, 274–275 e Urbanik 2014, 163–165; Urbanik 2016, 478; TM Arch ID 566; Mitthof 2000, 383 e 397–399 num. 4.

364 TM 13703; *ed. pr.* Hunt 1933, in part. 243–244. In *P.Warr.*, pag. 18, sulla scorta di Mitteis, sono citati come possibili paralleli anche *CPRI* 29 = *M.Chr.* 335 (184) e *BGUI* II 520 (172); in entrambi, però, viene data in παραθήκη una somma di denaro e non oggetti muliebri, come in *P.Louvre* I 17 (II sec.), dove peraltro l'età avanzata delle parti fa dubitare l'editrice A. Jördens in merito alla possibilità di una dote 'mascherata'.

365 F. Morelli in *P.Worp* 21, pagg. 154–155.

366 Eck 2011 ed Eck 2018, in cui si propone di interpretare l'espressione γυναιξί τε συνοικεῖν di Herodian. III 8, 5 come la possibilità concessa da Settimio Severo ai soldati di convivere con le proprie donne, probabilmente fuori dall'accampamento, piuttosto che di contrarre nozze legittime; cf. Greene 2015, 125–159. La maggior parte della critica continua a sostenere l'abolizione del *marriage ban* da parte di Settimio Severo: vd. in part. Sherwin-White 1973, 388 ss.; Phang 2001, 17–18; su una linea analoga si pone Camodeca 2016, il quale però esclude che il privilegio del *ius connubii* con una *peregrina* non avesse un concreto significato giuridico dopo il 212 (lo studioso, in base a un diploma militare del 224 per un *urbanicianus* di Puteoli, ipotizza che il veterano avesse avuto una relazione con una liberta *Latina Iuniana*).

παρακαταθήκαι erano in realtà doti (προίκες); un caso analogo è testimoniato nella stessa raccolta, *P.Catt. recto*, VI 1–23<sup>367</sup>.

È possibile che anche nel presente documento il riferimento sia alla dote *de facto* ricevuta in deposito dal testatore, che egli intende restituire alla donna nel suo atto di ultima volontà. Diversamente dai casi riportati in *P.Catt.* – nei quali i soldati muoiono senza fare testamento, cosicché le donne ricorrono al prefetto con un' *actio depositi*, senza successo – qui l'uomo avrebbe lasciato in legato alla donna la sua 'dote', garantendole così la restituzione dei beni<sup>368</sup>. Al r. 4 si citano due (*δύαξ*) oggetti non meglio identificabili, ma il confronto con *BGU* III 729, 12 lascia sospettare che la cifra seguente di 3000 dracme auguste rappresenti il loro valore monetario<sup>369</sup>: è, dunque, possibile che si tratti di beni 'dotali' qui stimati. Non è chiaro, per la lacunosità del contesto, se le seguenti due menzioni della παραθήκη (rr. 5 e 6) siano riferibili allo stesso *negotium* (vd. comm.). Il caso di un veterano che restituisce tramite un legato beni ricevuti come dote *de facto* è testimoniato da *BGUI* 327, una petizione di Aitete Phrontis al δικαιοδότης, nella quale la donna afferma che il veterano C. Fabullus Macer le aveva lasciato in legato 2000 dracme d'argento e un σουβρικοπάλλιον (tipico bene dotale o parafernale<sup>370</sup>), che l'erede testamentario di Macer non le ha consegnato<sup>371</sup>.

Data la presenza di almeno un Aurelius nel presente documento, la sua probabile datazione *post* 212 potrebbe essere un'ulteriore conferma della persistenza del *marriage ban* in piena età severiana.

La sezione dei fedecommessi ha inizio con il r. 8. La sequenza *more*<sup>372</sup> *arbitrio* (l. *arbitrio*) *filia[e]* (o *filia[rum]*) richiama due testamenti romani su papiro: *ChLA* X 412, I 11 (3), *[ curam corp[or]is m[ei] . . . ] . . qu[o]d volo efferri et sepeliri more . . .*, e *P.Mich.* VII 439, 11–12 (7), *[ corporis mei curam arbitrio - - - / - - ] meae*

367 Vd. in part. Phang 2001, 23–38, con precedente bibliografia, e Vandorpe – Waebens 2010. Il papiro Cattaoui appartiene all'archivio di C. Iulius Agrippinus (TM Arch ID 91); sul *recto* sono riportati estratti di verbali processuali – raccolti dagli avvocati di Agrippinus come precedenti da usare nel processo contro Tertia Drusilla – concernenti il (divieto di) matrimonio dei soldati e la possibilità per i loro figli di ereditare.

368 Su questa pratica vd. in part. Treggiari 1991, 387; Phang 2001, 35. Sul *legatum dotis* e sul *legatum mundi muliebris* vd. *supra*, §II.1.2.2.

369 La cifra è stata sciolta in genitivo a testo sulla base di questa ipotesi.

370 Vd. già Montevicchi 1936, 46; Bernini 2020. Cf. *supra*, §II.1.2 e introd. a *BGUI* 326 (14).

371 L'erede di Macer è il C. Longinus Kastor, testatore di *BGUI* 326 (14), alla cui introduzione si rimanda. Vd. inoltre Phang 2001, 222; Mitteis (*M.Chr.* 61) pensava a una *mistress*, il che avrebbe giustificato l'invalidazione del legato a causa della sua *turpitude* (D. 34.9.14); per Arangio-Ruiz (*FIRA* III 65) il legato non sarebbe stato valido per lo *status* di Aitete, *peregrina*, nel caso in cui il veterano fosse morto più di un anno dopo la *honesto missio*, perdendo il diritto di lasciare legati a *peregrini*. Phang 2001, 223 ipotizza che anche i 500 denari lasciati in legato ad Antonia Thermouthas dal cavaliere Antonius Silvanus in *FIRA* III 47 (6) siano una tacita restituzione della dote.

372 Il fatto che qui *more* non sia seguito da lacuna lascia ipotizzare che anche in *ChLA* X 412, I 19 (3) la parola non fosse seguita da alcun determinante e che vada semplicemente intesa come «secondo il costume (romano)»; cf. e.g. *PSIX* II 1263, 8, Αἰγὺ πτῖα ταφῆ.

*committo*<sup>373</sup>. È degno di nota che i termini *mos* e *arbitrium* occorranò in ablativo in entrambi i paralleli nel punto in cui il testatore dà disposizioni sulla sepoltura del suo corpo, formulate come fedecommessi (*volo ... fidei (?) committo*). Anche nel presente documento, sembra che in questo punto finisca la sezione dedicata ai legati e inizi quella delle disposizioni funerarie, come conferma l'espressione *consumi volo* al r. 10: il verbo, nella stessa forma *consumi*, occorre in relazione agli onori funebri per il corpo del testatore in *BGU VII 1695 B2, 2–3 (8)*. In questo parallelo la spesa da destinare alle onoranze è calcolata in denari, mentre in P.Vindob. L 74 *recto* leggiamo di libagioni da fare *per sing(ulos) dies* di due *dichora* di vino (r. 11), con la prima attestazione della traslitterazione latina dell'unità di misura dei δίχωρα<sup>374</sup>. La menzione dei δίχωρα, finora attestati prevalentemente in Arsinoites, potrebbe essere indicativa di una provenienza del papiro da questo *nomos*<sup>375</sup>. In altri testamenti è specificata la periodicità annuale o il periodo di tempo in cui il testatore chiede che venga onorato il suo corpo; in questo atto, si chiedono sacrifici nei giorni dei *Parentalia*<sup>376</sup>. Il termine *Parentalia*, come mostrato dal primo editore, si riferisce alle feste in onore dei parenti defunti celebrate a febbraio<sup>377</sup>; esso occorre qui per la prima volta in un testo di provenienza egiziana, ma è ben attestato per via epigrafica in Occidente.

Benché non si sia preservata l'istituzione di erede, [Aurelia (?)] Dionysia e di Aurelius Dionysios potrebbero essere due fratelli, forse figli ed eredi del testatore<sup>378</sup>, ai quali potrebbero essere state affidate le onoranze funebri.

→

- - -

] . [ . . ] . . . . [

je . te[ . . . . ] arm[ . . . . ] sime pos . . . . hab[e-  
neg]otium · parathecae muliebria · et quas ded[it  
] . . . [ . . . ] duḡḡ dr(achmarum) Aug(ustarum) · tria millia quibus su[  
5 ] ḡ qu . . [ . . . ] . [ . . ] ium parathecae ille aere [  
] . quibus . . [ . . ] secu]nd[u]m litteras parathe[cae

373 Vd. anche in greco *P.Oxy. XXII 2348, 31–34 (26)*, τοῦ σώματος μου | [τὴ]ν φρο[ν]τιδα ἐντέλλομαι τοῖς αὐτοῖς υἱοῖς κτλ.; *P.Select. 14, 28 (2)*, πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ σώματος μου κτλ.; cf. *P.Oxy. XXXVIII 2857, II 19–21 (4)* e *P.Carlsberg inv. 671 a+c + P.Berol. 14470 b recto, 8 (5)*. Sulle clausole funerarie vd. *supra*, Tabella I.1.

374 Che questo fenomeno di *lexical transfer* sia qui attestato con un termine indicante unità di misura non appare casuale: vd. gli esempi discussi da Adams 2007.

375 Sui δίχωρα vd. Kruit – Worp 2000, 108–109, 119, 120–127; Mayerson 2000. I papiri della collezione viennese acquistati dall'arciduca Ranieri provengono per lo più dall'Arsinoites o dall'Herakleopolites; per altri papiri latini provenienti dal Fayum vd. *P.Rain.Cent.*, pagg. 24–25.

376 Vd. comm. al r. 9. Per libagioni di vino cf. *P.Lips. I 30*.

377 Iovine 2017, 63 con nn. 29–30; Dolansky 2011. Nelle διαθήκαι è attestato l'uso di lasciare una somma di denaro per un banchetto funebre da celebrare al ricorrere del genetliaco del testatore: Arangio-Ruiz 1906a, 86.

378 Llácer Bosbach 2019, 76 n. 122.

] . [.] . lis fr . [ . . . . . a]ēquis partibus iug(era) fr(umentaria) · II[  
 ] . . . us me . [ . . . . . ] . çō more arbiterio filia[e  
 ] . . . . [ . . ]s . Parentalibus [[et]] neçess[  
 10 ] Dionysiae et Aurelio Dionysio consumi volō [ .  
 profu]siones (?) per sing(ulos) · dies · vini dichora dua · p[

**8** *arbiteriō* (se il tratto obliquo non appartiene alla seguente *f*)

2 ]sote . [ . . . ]arem[ *Iovine* | posui ut *Iovine* || 3 ded[ *Iovine* || 4 ]d . . . t . . Aug(ust-)  
 (*fortasse* đr(achmas) Aug(ustas) *vel* d/ – *id est* d(enaria) – Aug(usta) *in comm.*) *Iovine*  
 || 5 *fortasse* quās [ | ] . . a parathecae *Iovine* | aere[ *Iovine*<sup>2</sup> : aure[ (*fortasse* Aure[lius  
*vel* aure[ae *scil. parathecae in comm.*) *Iovine*<sup>1</sup> || 6 ] . ūibus *vel* [ri]bus | secu]nd[u]m *ego*  
 : mit]tebam *Iovine dub. in comm.* || 7 ] . qu . s partibus iugera f . . . [ *Iovine* || 8 eiusmet  
*Iovine* | ] . . o more *Iovine* || 9 ] . . . . [ . . ] *Iovine* || 10 Iul(io) Aelio *Iovine* | vil . [ .  
 (*fortasse* VII . [ *vel* V il . [ *in comm.*) *Iovine*<sup>1</sup> : *vel* . [ *Iovine*<sup>2</sup> || 11 ]tiones (eroga)tiones  
*dub. in comm.*) per sing(ul-) d . . . . . iaq(ue) (*vel fortasse* d/ *id est* d(ies) *vel* d(enarios)  
*in comm.*) d . . hora *Iovine*

... un negozio di paratheke ... oggetti muliebri e le cose che diede ... due del valore di tremila dracme auguste con cui (?) ... *f* di paratheke ... di bronzo ... con cui (?) ... secondo l'atto di paratheke ... [do in legato a ... e a ... (?)] in parti uguali ... iugeri di terra coltivata a grano ... secondo il costume e il giudizio di mia figlia / delle mie figlie ... durante i Parentalia ... <sup>f</sup> a (Aurelia ?) Dionysia e Aurelius Dionysius ... voglio che siano spesi ... come libagioni (?) per ogni giorno due dichora di vino ...

2. All'inizio del rigo, forse *s]epte[m]*.

Forse *-is/sime*, da intendere come superlativo avverbiale piuttosto che come vocativo, poiché nei testamenti romani d'Egitto coevi non si usa rivolgersi ai beneficiari con la seconda persona singolare.

Alla fine del rigo, prima di *hab[e-*, forse *pos(t)qua(m)*.

3. Probabilmente *secundum negotiūm parathecae* (cf. r. 6) oppure *per negotiūm parathecae* (cf. comm. al r. 5); cf. καθ' ὁμολογίαν παραθήκης in *BGUI* 196, 18 (109–117; TM 8957); *P.Kron.* 20, 8 (146; TM 11544); *P.Tebt.* II 293, 19 (ca. 187; TM 13456); κατὰ χειρόγραφον παραθήκης in *P.Lond.* II 172, pag. 205, 3–4 (105; TM 19956); *P.Oxy.* XIV 1724, 27–28 (III<sup>in.</sup>; TM 31795; BL IX 188). Si noti la peculiare forma aperta di *ur*, in alternativa a *iu* si potrebbe leggere *a*.

*ded[it]*. È stata integrata la terza persona singolare perché il verbo ha probabilmente per soggetto la donna che aveva dato i beni in παραθήκη.

4. *quās*: Forse riferito a *quas*, r. 3.

Per ragioni sintattiche si è preferito *đr(achmarum) Aug(ustarum)* a *đr(achmas) Aug(ustas)*, ma quest'ultima possibilità non è esclusa. Forse un *interpunctum* dopo *đr(achmarum)*.

*l. milia*.

5. Forse *quae* (oppure *quas*) [*per n]eg[ot]ium parathecae*.

*ille*: forse *l. illae*.

*aere* *f*: Per oggetti di bronzo in una lista dotale cf. e.g. i latini *ChLA* IV 249, 12 *ext.* e *PSI* VI 730, 11.

6. *quibus* oppure *tribus*.

*secundum litteras parathecae*: Cf. κατὰ παραθήκης γράμματα (*PSI* VII 775, 7: III<sup>ex</sup>; TM 17657). Per l'espressione γράμματα παραθήκης ad indicare il contratto di deposito vd. anche la clausola *kyria* di *P.Oxy.* VII 1039, 16–17 (210; TM 20334; BL XI 146); *P.Oxy.* XIV 1713, 18 (279; TM 21990); *P.Oxy.* XLIII 3134, 10 (258/9?; TM 16012); *PSI* VI 699, 16–17 (III sec.; TM 31094). Essa occorre talvolta al singolare: *P.Ryl.* IV 662, 19–20 (364; TM 17322). Per l'espressione *secundum litteras* vd. *O.Bu-Njem* 68, 5.

7. *fr.* *f*: Forse occorre qui il termine *frater*, in dativo o nominativo, a seconda che in lacuna vi fosse l'espressione *do lego* oppure (*sibi*) *habeto* / *habento*.

*aequis partibus*: Per legati *aequis partibus* vd. *ChLA* X 412, I 7–8 (3), con comm.; cf. D. 32.89 (Paul. 6 *ad leg. Iul. et Pap.*).

8. Clausola funeraria: cf. i latini *BGU* VII 1695 B2, 2–3 (8) e *P.Diog.* 10, 12 (23); i greci *BGU* VII 1655, II 25–26 (9); *P.Oxy.* XXII 2348, II 32 (26).

All'inizio del rigo, si è tentati di pensare a *c]orpus meu[m]*, ma le tracce superstiti non appaiono del tutto compatibili con questa ricostruzione.

Per *arbitrio* (*l. arbitrio*) cf. *CIL* III 707, 7 e *CIL* VI 3471, 4.

Alla fine del rigo è possibile che *filia*, se davvero al singolare, si riferisca a Dionysia (r. 10); in alternativa *filia*. La lacunosità del contesto non consente affermazioni certe in merito, ma, se specifiche disposizioni funebri erano indirizzate solo alla figlia (o alle figlie) del testatore, ciò trova un parallelo in particolare in *BGU* VII 1655, II 20–30 (9); cf. *P.Select.* 14, 28 (2); *ChLA* X 412, I 11 (3); *P.Mich.* VII 439, 11–12 (7).

9. *Parentalibus*: Il termine occorre nelle iscrizioni in riferimento alle onoranze da riservare a un defunto: *AE* 1947 53; 1940 94; *CIL* V 2072; 4016; 4410; 4440; 4489; 4871; 5272; 5907; VI 9626; 10248; XI 4593; *Inscr.Aqu.* II 2873; *Inscr.It.* X.5 817; *SEBarc.* XVIII, 199; cf. *CIL* VI 29906. La frequente occorrenza epigrafica congiunta dei *Parentalia* e dei *Rosalia*, un'altra festa in onore dei defunti, suggerisce un'integrazione quale *R]osa]li]bu]s et Parentalibus*, ma le tracce superstiti sono minime e lo spazio per *et* sembra troppo esiguo.

*et necessf*: La congiunzione potrebbe essere stata cancellata. In *necessf*, non si esclude che la lettera iniziale possa essere *m* e che la legatura tra *c* ed *e* sia apparente, portando alla lettura *cu*; si potrebbe pensare a *me cura*: cf. P.Carlsberg inv. 671 *a+c* + P.Berol. 14470 *b recto*, 8 (5), *sepelir]ique me voló cura et pietat]te*; *BGU* I 326, II 1–3 (14), ἐκκο[μ]ισθῆναι περιστ[αλ]ῆναι τε ἐμαυτὸ[v] θέλω τῇ φροντίδι καὶ εὐσεβείᾳ | τῶν [κ]ληρονόμων μου. Tuttavia, la penultima lettera sembra compatibile con *s* più che con *r*.

10. Probabilmente *Aureliae] Dionysiae*. La lettera *y* potrebbe anche essere una *u* con forma particolarmente angolare.



*consumi*. Cf. *BGU* VII 1695 B2, 2–3 (8); con l'infinito *impendi* in *AE* 1940 94, 16 (in riferimento ai *Parentalia*).

11. *profu]siones*. La prima traccia è un tratto orizzontale compatibile con *t*; da qui la proposta *eroga]tiones* dell'*ed. pr.* Tuttavia, in diversi paralleli epigrafici in cui sono citati i *Parentalia* occorre il termine *profusio* al plurale per indicare libagioni, anche di vino (*CIL* V 4410; 4489; 5907; *SEBarc.* XVIII, 199) o il verbo *profundo* (*CIL* V 5272; *Inscr. Aqu.* II 2873); cf. *TLL s.v. profusio* 2b. Per libagioni di vino in giorni particolari cf. *P.Lips.* I 30, 1–3. *S* ha il tratto superiore con andamento pressoché orizzontale anche in *Dionysiae* (soprattutto) e *Dionysio* al r. 10; in entrambi i casi la lettera è seguita da *i* (che però in *profu]siones* rompe il bilinearismo anche in alto).

*viní*. Devo la lettura a R. Ast.

*dua*: Sembra che dopo *a* lo scrivente avesse iniziato a vergare un'altra lettera (*e?*).

## 25. *P.Bagnall 5* Testamento di un ignoto

Oxyrhynchus  
TM 219286

cm 20,4 x 11,5 (lxh)

[in greco; su papiro]  
28 settembre 213  
Tav. 22a

Edizioni: G. Bastianini in *P.Bagnall 5* (2013).  
Repertori e sillogi: Nowak 2015a, 370.

Il testo è scritto sul *verso* contro le fibre, capovolto rispetto alla lista militare vergata sul *recto* lungo le fibre<sup>379</sup>. Il frammento è mutilo su tutti i lati, tranne a destra (margine: ca. 1,5 cm).

Si tratta della versione greca di un testamento romano. L'atto ufficiale, essendo datato al 28 settembre 213, doveva essere ancora in lingua latina, in quanto precedente al provvedimento legislativo di Severo Alessandro che permise di testare in greco<sup>380</sup>.

Il documento non restituisce informazioni sul testatore né sui suoi lasciti, essendo rimaste solo la clausola codicillare, quella di *mancipatio familiae* (qui non accompagnata dalla *clausola doli*, come in altri testamenti posteriori al 212<sup>381</sup>) e l'indicazione del luogo e della data di redazione. I nomi del *libripens* e dell'*antestatus* – M. Aurelius Lollianus e M. Aurelius ... *alias* Theon – lasciano ipotizzare la loro appartenenza a gruppi privilegiati, abbiano essi ricevuto la cittadinanza romana prima o dopo il 212<sup>382</sup>. Il prenome del *familiae emptor* (L. ... Tiron), pur essendo il gentilizio ignoto, fa sospettare che egli non si debba annoverare tra i *novi cives*.

Benché vergato in una corsiva di mano esperta, con ampi spazi interlineari, il testo è scritto sul *verso* di un altro documento (su un foglio con un difetto di fabbricazione: vd. rr. 11–12) e presenta cancellature e correzioni (rr. 3, 4, 9). Per queste caratteristiche si può ipotizzare con l'*ed. pr.* che si tratti di una stesura in greco finalizzata al controllo del contenuto dell'atto da parte del testatore, similmente a *P.Oxy. XXXVIII 2857 (4)*. Non si può escludere, tuttavia, che sia la traduzione di un testamento in latino scritta per uno dei beneficiari dopo l'apertura.

---

379 Una riedizione del testo sul *recto* verrà pubblicata a cura di O. Salati in Scappaticcio forthcoming. Ho potuto esaminare di persona il papiro (ottobre 2023) grazie alla disponibilità di F. Maltomini, direttrice dell'Istituto Papirologico 'G. Vitelli' (Firenze), che ringrazio. L'immagine digitale è in rete: <http://www.psi-online.it/documents/pbagnall-5>; ultimo accesso: aprile 2024.

380 Vd. *supra*, §I.1.

381 Amelotti 1966a, 165 n. 1 (dove il presente testo non è considerato, in quanto allora ancora inedito) e 182. La clausola di esclusione del dolo in *P.Mich. VII 439, 6 (7)* è anticipata prima delle disposizioni funerarie; essa manca in *P.Oxy. XXII 2348 (26)* e in *P.Diog. 10 (23)*, in quest'ultimo insieme alla *mancipatio familiae*.

382 Hagedorn 1979; Rizakis 2011, 257–258.

Il fatto che il papiro sia mutilo in basso non consente di esaminare la presenza del verbale di apertura, che costituirebbe la prova definitiva a favore dell'una o dell'altra ipotesi. Si può, però, osservare che qui i nomi dei partecipanti alla *mancipatio* sono registrati, diversamente da *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4), in cui lo scrivente aveva lasciato spazi bianchi; inoltre, la presenza di correzioni – assenti in *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) – e la stesura sul *verso* di un foglio di riuso trovano un parallelo perspicuo in *BGUVII* 1655 (9). Quest'ultimo fu sicuramente scritto dopo l'apertura del testamento (poiché il verbale finale è conservato) e, quindi, non è una versione preliminare a beneficio del testatore, ma una traduzione del protocollo di apertura confezionata probabilmente per una delle parti interessate.

Come si è visto, ci sono elementi per considerare *BGUVII* 1655 (9) come copia privata e inaccurata di una traduzione greca di un testamento latino, proprio in ragione del tipo di errori e correzioni. Il parallelismo con quest'ultimo documento può essere utile per la comprensione della natura degli errori di *P.Bagnall* 5, forse dovuti al processo di copia piuttosto che a ripensamenti dello scrivente. Al r. 4 egli, dove ha cancellato [ἐλεύθερον ἄν' τε εἶναι], potrebbe essersi reso conto di aver erroneamente anticipato la sequenza ἐλευθερον ἐλευθέραν τε εἶναι (che si trova subito dopo ai rr. 4–5 ed era forse al rigo seguente nell'antigrafo), probabilmente a causa della struttura ripetitiva della clausola codicillare (εἰ τι ... εἴ τινα; ἐλεύθερον ἐλευθέραν τε εἶναι ... ἐλεύθερος ἐλευθέρα). Al r. 6, a mio avviso, va notata un'omissione di cui lo scrivente, diversamente da altri casi, non si è accorto, e va ripristinata l'alternativa tra maschile e femminile ([εἴ τινα] ἐκόλυσα ἐλεύθερον <ἐλευθέραν τε εἶναι><sup>383</sup>); cf. *P.Hamb.* I 72, II 14, *lijḫerum liberamve esse vetuer[fo]* (22)<sup>384</sup>. Quest'ultimo documento può aiutare a spiegare anche l'origine della correzione interlineare δέδωκα (lat. *dedi*) al r. 2: in *P.Hamb.* I 72, II 13–14 (22)<sup>385</sup> *dedi* occorre poco prima dell'espressione *liberum liberamve esse*, qui resa in greco con ἐλεύθερον ἐλευθέραν τε εἶναι. Lo scrivente aveva vergato inizialmente υπο (per poi correggere con δέδωκα), forse iniziando a copiare per errore qualcosa da un rigo precedente<sup>386</sup>.

Quanto al *layout*, il *vacat* è usato per segnalare il passaggio a una nuova clausola (rr. 6 e 10), ma è degno di nota lo spazio bianco prima di ἀντεμαρ[ ] ἡτύρατ[ο] al r. 9: esso trova un parallelo in *P.Oxy.* XXII 2348, II 43 (26) e indica forse la mancata comprensione della dipendenza del verbo dal soggetto Λούκιος [ . . . ]ιος Τείρων (rr. 7–8)<sup>387</sup>.

383 Vd. Colella 2022a.

384 Cf. Amelotti 1966a, 144 n. 2 sul *testamentum Dasumii*.

385 [*aut si quid*] *vel vi[v]us · dedī · donavi · deder[o] / donaver[fo vel lijḫerum liberamve · esse vetuer[fo]*.

386 Vd. comm. al r. 3.

387 Cf. *supra*, §I.2.2.4.

↓

- - -

]χη[  
 ] . δ[ ±30 ] . . . [ ]ν τοῦτο . . .  
 [ . . . . ] [ . ] θέλω· εἴ τι . . . [ ±22 ] . ου [υπο . ] `δέδωκα', κύριον  
 [ἔστω· εἴ τι] [ἐλεύθερον `αν' τε εἶναι] [±13, ἄκ]υρον ἔστω· εἴ τινα ἐλεύ-  
 5 [θερον] ἐλευθέραν τε εἶναι [κ]ελεύσ[ω, ἐλεύ]θερος ἐλευθέρα τε ἔστω·  
 [εἴ τινα] ἐκόλυσα ἐλεύθερον <ἐλευθέραν τε εἶναι, ἐλεύθερος ἐλευθέρα μὴ ἔστω. vac.  
 [οἶκετ]εῖαν χρήματά τε τῆς διαθήκης γεινομένης ἐπρίατο Λούκιος  
 [ . . . . ]ιος Τείρων σηστερτίω νούμμω ἐνί, ζυγοστατοῦντος  
 [Μάρ]κου Αὐρηλίου Λολλιανού, vac. ἀντεμαρ[ . ]τύρατ[ο] Μάρκον Αὐρηλίον  
 10 [ . . . ]ν τὸν καὶ Θεόνα. vac. ἡ διαθήκη ἐγένετο ἐν Ὁξυρῦγχων πόλει  
 [π]ρὸ τεσσάρων Καλανδῶν Ὀκτωμβρίων Αὐτοκράτορι  
 [κυρ]ίῳ ἡμῶν Ἀνω[ν]ε[ί]νῳ Εὐσ[ε]βεῖ Σεβαστῷ τὸ τέταρτον  
 ] . . . . [ ] . . [

- - -

11–12 spazi bianchi tra Ὀκτωμβρίων e Αὐτοκράτορι (11) e all'interno della parola Σεβα-στῷ (12), dovuti a un difetto di fabbricazione

2 τοῦτο *cum Bastianini vel ταῦτα* || 3 [υπο . ] *cum Bastianini in comm.* || 5 [ἐκ]έλευσ[α *Bastianini* || 6 <ἐλευθέραν τε εἶναι> *coniecti*

... questo ... voglio: se qualcosa (?) ... ho dato, [sia] valido; [se qualcosa (?)] ~~ehe sia libero o libera~~ ... [non] sia valido; se <sup>f</sup> ordinerò che qualcuno sia libero o libera, questi sia libero o libera; [se] ho vietato che [qualcuno] <sia> libero <o libera>, questi non sia libero o libera. Per fare il testamento Lucius ... Tiron ha acquistato il patrimonio familiare per un sesterzio, essendo portatore di bilancia Marcus Aurelius Lollianus, e ha convocato come primo testimone Marcus Aurelius <sup>f</sup> ... alias Theon. Il testamento è stato fatto a Oxyrhynchus il quarto giorno prima delle calende di ottobre, [essendo consoli] l'Imperatore nostro Cesare Antonino Pio Augusto per la quarta volta ...

2–3. Si può ipotizzare un'espressione analoga a quella proposta dall'*ed. pr.* in *comm.* (τοῦτο βέβαιόν μοι θέλω), poiché le tracce precedenti non appaiono compatibili con μετά; cf. μετά ταῦτα nelle clausole codicillari di *BGUI* 326, II 2–3 (14) e *P.Oxy.* XXII 2348, II 40 (26).

3. Nella clausola codicillare di *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4) occorre ὑπογεγραμμένον, ma nel presente documento la traccia dopo υπο non sembra compatibile con *gamma*. Si può forse leggere υποση, con *eta* ridotto alla prima verticale (ὑποσημείω *vel sim.*?).

5. [κ]ελεύσ[ω: La forma [ἐκ]έλευσ[α integrata dall'*ed. pr.* sarebbe più adatta da un punto di vista sintattico, se si considerano modo e tempo verbali di ἐκόλυσα, r. 6; dal punto di vista paleografico, tuttavia, la lacuna a sinistra appare stretta per due lettere.

Nei paralleli latini sia *iubeo* ~ κελεύω sia *veto* ~ κωλύω occorrono al futuro anteriore: *ChLA* IX 399, 4–5 (1); *P.Mich.* VII 439, 15 (7); *P.Hamb.* I 72, II 12–15 (22). È possibile che qui il futuro anteriore latino sia stato reso una prima volta col futuro semplice – cf. τε ἐπιτρέψω κωλύσω τε, *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 25 (4) –, un'altra con l'aoristo.

6. In ἐκώλυσσα, tracce sopra κω.

7. *l.* γινομένης.

8. *l.* Τίρων.

9. Sul peculiare uso del *vacat*vd. introd. La funzione di punteggiatura di questo spazio bianco era stata segnalata nell'*ed. pr.* con un punto in alto, conformemente alle intenzioni dello scrivente; si usa qui una virgola per ripristinare la concordanza di ἀντεμαρτύρατο col precedente soggetto (il *familiae emptor* dei rr. 7–8).

11. *l.* Ὀκτωβρίων.

12. *l.* Ἀντωνίνω.

13. L'altro console era Decimus Caelius Calvinus Balbinus (console per la seconda volta): Degrassi 1952, 59 num. 966.

**26. P.Oxy. XXII 2348**  
**Verbale di apertura del testamento di Aurelius Chairemon,**  
**figlio di Herakleides**

Oxyrhynchus	cm 31,5 x 28,7 (l x h)	[in greco; su papiro]
TM 22218		12 settembre (?) 224
		Tav. 23

Edizioni: Amelotti 1949; C.H. Roberts in *P.Oxy. XXII 2348* (1954); Amelotti 1966a, 267–269 num. 11.

Repertori e sillogi: Biscardi 1966, 136–147; Migliardi Zingale 1997a, 90–94 num. 21; Strobel 2014, 151–178; Nowak 2015a, 370–372; BL IV 66; V 81; VI 107; IX 195.

Il testo, scritto sul *recto* lungo le fibre, è distribuito su due colonne, la prima delle quali gravemente mutila a sinistra, la seconda completa (ca. cm 20)<sup>388</sup>. Sul *verso*, non menzionato nelle precedenti edizioni, sono distinguibili le tracce speculari della scrittura del *recto*.

Il testamento – qui copiato nel verbale di apertura, in traduzione greca – appare sostanzialmente conforme agli esemplari superstiti prima della *Constitutio Antoniniana*, rispetto ai quali si nota solo l’assenza della *clausola doli* (vd. *infra*). Il maggiore influsso del diritto locale nei testamenti successivi al presente documento (a partire da *SPP XX 35*, del 235) porta Amelotti, in maniera condivisibile, ad attribuire questi cambiamenti alla libertà formale derivante dal permesso di testare in greco accordato da Severo Alessandro e, di conseguenza, a datare questo provvedimento legislativo tra il 224 e il 235<sup>389</sup>.

I primi righe della col. I sono molto mutili; fino al r. 6 si riconoscono l’istituzione di erede e la *cretio*, seguita dalla consueta formula che unisce *legatum per damnationem* e fedecommesso<sup>390</sup>. La sostanziale perdita della *heredis institutio* fa sì che non possiamo conoscere con certezza i nomi degli eredi, ma è verisimile che si tratti dei figli maschi citati nelle disposizioni funerarie (I 31– II 38); è altresì probabile che essi fossero nati dal matrimonio del testatore con Herakleia, menzionata in II 33–34 come

---

388 Ringrazio B. Henry, curatore della *Oxyrhynchus Papyri Collection*, per aver effettuato dei controlli sull’originale su mia richiesta (col. I rr. 1–3; maggio 2022) e per avermi in seguito consentito l’ispezione autoptica del papiro (ottobre 2023). L’immagine digitale è in rete: [https://portal.sds.ox.ac.uk/articles/online\\_resource/P\\_Oxy\\_XXII\\_2348\\_Greek\\_Version\\_of\\_a\\_Roman\\_Will/21163954](https://portal.sds.ox.ac.uk/articles/online_resource/P_Oxy_XXII_2348_Greek_Version_of_a_Roman_Will/21163954); ultimo accesso: aprile 2024.

389 Non soddisfacente mi sembra l’interpretazione del documento in Schönbauer 1956, 473–480. Cf. *supra*, §I.1.

390 Per la possibilità che ci fosse una frase introduttiva vd. comm. al r. 1; per l’*exhereditatio* dei *ceteri omnes* vd. comm. ai rr. 2–3.

προτεταγμένη, «menzionata sopra»: essendo ella premorta (μακαρέτιδος), è possibile che fosse citata per la prima volta nell'atto come madre dei figli ed eredi. In I 8–31 leggiamo ciò che resta delle disposizioni particolari, purtroppo molto lacunose; anche in questo caso è d'aiuto, tuttavia, l'uso di προτεταγμένος per alcuni individui nominati in I 31– II 38, probabilmente già menzionati in quanto beneficiari di lasciti (legati?): la σύμβιος Taseus<sup>391</sup> e Aurelius Apion *alias* Ammonios. Si scorgono anche i resti di altre disposizioni, probabilmente una su eventuali debiti da pagare (I 18–20) e un'altra sulla possibilità che uno degli eredi muoia, nel qual caso la sua quota andrà a qualcun altro<sup>392</sup> (I 29–31).

In I 31 dovevano cominciare le disposizioni funerarie, che continuano fino a II 38<sup>393</sup>; si ha poi una multa testamentaria di 3000 dracme (di tipo romano, in quanto rivolta contro gli eredi piuttosto che contro terzi<sup>394</sup>; II 38–40), e la conferma di futuri codicilli, nella quale manca la specificazione dell'autografia<sup>395</sup> (II 40–41). Degna di nota è l'assenza della clausola di esclusione del dolo prima della *mancipatio familiae* (II 41–44); è possibile che essa mancasse nel testamento originale, anche se non si può escludere una sua omissione nella presente traduzione<sup>396</sup>. Seguono l'indicazione del luogo e della data di stesura (II 44–47), la copia delle sottoscrizioni del testatore alla redazione latina e all'ἀντίγραφον greco (II 47–51) e il protocollo di apertura (II 51–58). Le date di redazione e di apertura sono indicate secondo il calendario romano e secondo quello locale, ma per l'apertura le due versioni non coincidono: quella romana corrisponde al 14 ottobre (τῆ πρὸ μιᾶς εἰδῶν Ὀκτωβρίαν), mentre quella egizia

391 Wolff 1956, 398, seguito da Strobel 2014, 161, critica la conclusione di Amelotti 1949 e Roberts (*P.Oxy.* XXII 2348, pag. 141), per i quali Taseus, designata come σύμβιος laddove Herakleia era definita γυνή, sarebbe una convivente e non la moglie legittima del testatore (di qui la traduzione di σύμβιος con *amica* e *companion*, rispettivamente). La possibilità che si tratti di una moglie legittima è proposta in commento da Amelotti 1966a, 269. Questa accezione del termine è attestata: tra i testamenti successivi, vd. *e.g.* *P.Oxy.* XXVII 2474, 16: τῆ προκειμένη εἵνουστᾶτῆ μου συμ[βίω, dove la parola è tradotta dagli editori come «wife»; σύμβιος occorre al maschile in *P.Princ.* II 38, 5; inoltre cf. eventualmente *P.Diog.* 9, 15 (12). In questo caso specifico, tuttavia, in mancanza di altri elementi, credo sia preferibile lasciare aperta la questione.

392 All'altro erede? Alla prole del defunto? Cf. *BGU* VII 1655 (9) e *BGUI* 326 (14), con le osservazioni fatte *supra*, §II.2.

393 Strobel 2014, 161–162 ipotizza che la richiesta a tre persone di controllare l'esecuzione da parte dei figli delle disposizioni funerarie sia espressione della scarsa fiducia del testatore nei suoi eredi (mettendola in relazione con la successiva multa testamentaria) oppure del fatto che i figli siano ancora minorenni.

394 Vd. Roberts (*P.Oxy.* XXII 2348, pag. 141), che traduce «if any of my heirs acts contrary to the intention of this my will», poi seguito da Amelotti 1966a, 269; diversamente Amelotti 1949, 40 «*si quis autem testamenti mei voluntati adversus contra heredes meos egerit*» (il quale di conseguenza pensava a una multa di tipo greco-egizio, che sarebbe stato l'unico influsso significativo della prassi locale nel testamento). Cf. Wolff 1956, 398; Strobel 2014, 166–168.

395 Come osserva Amelotti 1949, 46, questa non era necessaria.

396 Amelotti 1966a, 165 n. 1 e 182. La *clausula doli* in *P.Mich.* VII 439, 6 (7) è anticipata prima delle disposizioni funerarie; essa è assente in *P.Bagnall* 5 (25) e in *P.Diog.* 10 (23), in quest'ultimo insieme alla *mancipatio familiae*.

al 12 settembre (Θωθ ιε). Si può ipotizzare che il problema sia nel riferimento al calendario romano, meno immediato per lo scrivente<sup>397</sup>; un errore di datazione non è impensabile<sup>398</sup> e la confusione analoga in *BGUI* 326, II 6–8 (14) induce alla cautela nel trarre conclusioni sulla natura della traduzione stessa.

L'insoddisfacente conservazione della sezione dei legati ostacola la conoscenza dello *status* socio-economico del testatore; sappiamo che egli doveva avere proprietà fondiari con coltivazioni di vario tipo, almeno a grano e vigneti (σειτι|[κὰς ἀρούρας, I 10–11; ἀμπ]ελώνων, I 26<sup>399</sup>), ma non ne conosciamo l'estensione. Come osserva Strobel, le 500 dracme previste per le spese funebri possono essere indicative di un certo benessere, se si tiene conto che la tomba era stata già predisposta dal testatore nelle vicinanze del monumento funebre della moglie<sup>400</sup>. Un ostacolo all'ipotesi che Aurelius Chairemon abbia rivestito cariche municipali è l'assenza di titoli onorifici, a meno che essi, presenti nella frase introduttiva, siano stati omessi in entrambe le sottoscrizioni del testatore. L'appartenenza all'*élite* metropolitana è, però, possibile per alcuni individui nominati nell'atto<sup>401</sup>.

È stato osservato che i testimoni e i beneficiari del testamento sono nuovi cittadini, in quanto Aurelii; l'unica eccezione è forse costituita dall'*antestatus* Ti. Claudius Tryphon<sup>402</sup>. Tra gli Aurelii, tuttavia, vale la pena di segnalare il nome dell'ultimo *signator*, M. Aurelius Sarapodoros<sup>403</sup>. Non sono possibili identificazioni certe, ma sono noti omonimi di Aurelius Apion *alias* Ammonios (II 37): un cosmeta e buleuta di Oxyrhynchus (padre: Aurelius Apion *alias* Pauseirion; madre: Variana) in una petizione allo stratego del 229 (*P.Oxy.* XXVII 2473, 3, 35 e 37<sup>404</sup>) e uno stratego del Lykopolites in una lettera da lui inviata al βασιλικὸς γραμματεὺς, probabilmente tra il 231 e il 236 (*CPR* V 3, 1<sup>405</sup>). I tre individui sono identificati in TM Per 133578<sup>406</sup>; un sostegno a questa ipotesi potrebbe risiedere nel fatto che in *P.Oxy.* XXVII 2473, 10–15 è citato anche il ginnasiarco Aurelius Theon (figlio di Aristion Tiron, ex esegeta, e di Sarapous *alias* Demetria), omonimo del *libripens* del testamento. Nessuno dei due individui, però, porta titoli municipali nel presente documento: mentre ciò potrebbe non far difficoltà per Aurelius Apion *alias* Ammonios, la cui prima citazione nel testamento non è conservata, ciò non vale per Aurelius Theon, che appare qui menzionato per la prima volta. Si dovrebbe, dunque, ipotizzare che si tratti di persone

397 Sul punto vd. Amelotti 1949, 54, e Amelotti 1966a, 269, seguito da Strobel 2014, 176.

398 Cf. invece Schönbauer 1956, 476.

399 Vd. anche τοῖς μ[έρε]σι ὕδρευ[μ]άτων, I 11–12; cf. I 12–13, 23–25, 27.

400 Strobel 2014, 163.

401 Cf. *supra*, §II.3.

402 Strobel 2014, 171–172.

403 Sui Marci Aurelii in Egitto dopo il 212 vd. Hagedorn 1979; cf. Rizakis 2011.

404 TM 17008; BL VIII 258; XI 163.

405 TM 16025.

406 Ultima consultazione: aprile 2024. Già in *P.Oxy.* XXVII 2473, 2 comm. era proposta l'identificazione dei mittenti della petizione con i due legatari citati in *P.Oxy.* XXII 2348, accolta anche da Tacoma 2006, 224 n. 47, 261 n. 75, 284 num. 23.



diverse oppure, in caso contrario, che le loro cariche fossero taciute o che nel 224 essi non rivestissero ancora incarichi civili (ma vd. i paralleli citati di seguito). L'identificazione più probabile sembra quella di Aurelius Apion *alias* Ammonios, dato il doppio nome, mentre più comune è il nome Aurelius Theon. In *P.Oxy.* XLIII 3092, 16–17<sup>407</sup> (217), tuttavia, un Aurelius Theon, senza titoli onorifici, sottoscrive un accordo insieme a (e per mano di) un Ti. Claudius Tryphon: è verosimile che si tratti dei due uomini che compaiono in qualità di *libripens* e di *antestatus* nel presente testamento. Quanto ai *reliqui signatores*, diversi omonimi sono noti per Aurelius Saras, per i quali non sembra possibile un'identificazione certa: il nome Saras è ricorrente in *P.Oxy.* XVII 2129<sup>408</sup> (205/6); un Saras buleuta si trova in *P.Oxy.* XIX 2240, 49–50<sup>409</sup> (*post* 14.IV.211); un Aurelius Saras, figlio di Besas, di madre Zoilous, invia una notifica di morte per Besas, figlio suo e di Sintotoes chiamata Eudaimonis (*P.Oxy.* LXXIV 4992, del 223/4<sup>410</sup>); infine, un Aurelius Saras sottoscrive *P.Oxy.* VI 921 *recto descr.*<sup>411</sup> (III sec.). Anche gli altri *reliqui signatores* hanno nomi diffusi in Egitto; si nota la presenza congiunta di un Aurelius Sarapodoros (ma senza il prenome Marcus) e di un Heron in *P.Oxy.* XIV 1630, 19<sup>412</sup> (222 o 226).

In calce al testamento, prima del verbale di apertura, viene riprodotta la sottoscrizione del testatore, con la dichiarazione che si tratta di una copia (ἀντίγραφον ὑπογραφῆς, II 47); è probabile che quest'ultima si trovasse già nel protocollo latino<sup>413</sup>. Questo è l'unico testamento, tuttavia, in cui siano riportate due sottoscrizioni del disponente: la prima più breve (Ἀὐρήλιος Χα[ιρ]ήμων Ἡρακλείδου διεθέμην ἐπὶ {πρ[o]} τοῖς προκειμένοις, II 47–48), la seconda più complessa, in cui egli afferma di aver riconosciuto la copia greca del testamento e che il testo è conforme a quello da lui dettato (Ἀ[ὐ]ρήλιος Χαιρήμων Ἡρακλείδου ἀνέγγων τὸ προκειμένον Ἑλληνικὸν ἀντίγραφον τῆς διαθήκης μου καὶ συμφωνεῖ μοι πάντα καθὼς ἐγὼ ὑπηγόρευσα, II 49–51). Poiché la seconda sottoscrizione è esplicitamente indicata come quella della traduzione greca (ὁμοίως ἑτέρας ὑπογραφῆς τῆς ἐν τῷ Ἑλληνικῷ ἀντιγράφῳ, II 48–49), si può concludere, con Amelotti, che la prima si trovava nell'originale latino. La seconda sottoscrizione è affine, soprattutto per l'uso dei verbi ἀνέγγων e συμφωνεῖ, a quella di Ti. Claudius Alexander in *P.Oxy.* XXXVIII 2857, II 34–37 (4). Il confronto tra i due esemplari può gettare luce sulle fasi redazionali necessarie alla stesura di un testamento romano per un cittadino ellenofono e porta, a mio avviso, a sostenere la priorità cronologica della stesura latina su quella greca<sup>414</sup>.

407 TM 15971; BL VIII 265; XII 149.

408 TM 17509; BL IX 193.

409 TM 22189; BL IX 194.

410 TM 128297.

411 TM 31318.

412 TM 21941; BL X 143; XI 151; XIII 153.

413 Cf. *P.Diog.* 10, 17 (23); l'espressione è assente in *ChLA* IX 399, 14 (1); *ChLA* X 412, II 8 (3); assente o in lacuna in *P.Carlsberg inv. 671 e recto*, 3–4 (5); *BGU* XIII 2244, 6 (11).

414 Cf. *supra*, §I.2.1.1.

L'apertura si svolge nel λογιστήριον alla presenza dello στρατηγός e della *maxima pars signatorum*<sup>415</sup>. Il documento conferma, dunque, la competenza dello stratego in materia di apertura testamentaria<sup>416</sup>. Quanto all'intervento della maggior parte dei testimoni, è stato giustamente osservato che l'esplicita nota di riconoscimento dei sigilli è stata inserita solo per tre di loro – ἐπέγ(νω), riferito al *familiae emptor*, II 42; ἐπέγνω(σαν), riferito a due dei *reliqui signatores*, II 57 –, con la conclusione che il requisito della presenza della maggior parte dei *signatores* non veniva seguito rigidamente<sup>417</sup>. Se, da un lato, una situazione analoga è ravvisabile in BGUI 326, II 5, 6 e 13 (14), dall'altro nel presente documento si afferma esplicitamente παρόντος ... τοῦ πλειονος μέρους τῶν σφραγιστῶν οἱ καὶ ἐπέγνωσαν καὶ ἐπεσφράγισαν (II 52–54), con una formulazione particolare rispetto ai paralleli: si può ipotizzare che l'espressione sia un residuo formulare o, in alternativa, che l'assenza di ἐπέγ(νω) accanto al nome di un testimone sia dovuta a un'omissione dello scrivente. In II 42, infatti, la notazione ἐπέγ(νω) sembra un'aggiunta vergata a ridosso di ἐνί, in modulo più stretto e in esecuzione più corsiva, per rientrare nel foglio; potrebbe darsi che chi ha scritto questa copia greca abbia dimenticato di aggiungere una nota analoga accanto a un altro partecipante alla *mancipatio* (forse dopo il *libripens*, nello strano *vacat* che precede ἀντεμαρτύρατο in II 43). Notevole è l'uso di ἐπισφραγίζω accanto ad ἐπιγιγνώσκω nella dichiarazione di *agnitio sigillorum*<sup>418</sup>, che ora sembra trovare un parallelo latino in P.CtYBR inv. 4669 (13).

Interessante è la *mise en page* ai fini di una migliore comprensione del documento. Si rileva l'uso di *vacat* per segnalare il passaggio a una clausola di diverso tipo: essi introducono la multa testamentaria in II 38 e l'indicazione del luogo e della data di redazione in II 44; ciò lascia ipotizzare la presenza di uno spazio bianco in lacuna in I 31 prima delle disposizioni funerarie. Uno strano uso del *vacat* si è già osservato nella *mancipatio familiae* in II 43, prima di ἀντεμαρτύρατο. È possibile che uno spazio bianco (in combinazione o meno con l'*ekthesis* del rigo, la quale, tuttavia, non è mai usata nella col. II) precedesse anche διαθήκην ἔθετο (I 1, comm.)<sup>419</sup>.

→

Col. I

] . . [ . . ] . . . [ . . [ . . ] . κ . [ . . . . . ] . . [ . ]  
] ἐμοῦ κ[ληρονό]μοι ἔστ[ω-]

- [σαν. *vac.* (?) προσερχέσθωσαν οὖν τῇ κλ[ηρον]ο[μ]ία μου ὁπόταν  
5 [γνώσι καὶ δύνωνται μαρτύρασθαι ἑαυτοὺς ἐ]μοῦ κλη[ρονόμο]υς εἶναι.  
[οἱ κληρονόμοι μου ὑπεύθυνοι ἔστωσαν παρέ]χειν ταῦ[τα π]άντα τὰ

415 Vd. P.S. 4.6.1; D. 29.3.6 (Ulp. 50 *ad ed.*).

416 Nowak 2015a, 77–79.

417 Amelotti 1949, 51–52.

418 Amelotti 1949, 56.

419 Cf. *supra*, §I.2.2.4.

	[ἐν ταύτῃ μου τῇ διαθήκῃ γεγραμμένα, τοῦτό] τε τῇ π[ῖ]στει] αὐτῶν παρα- [κατατίθεμαι. - - -	]κιμ[ . . . ]η μεγίστας ]δ . κα . [ . . . ]νους ἐκ τοῦ
10	[κὰς ἀρούρας - - - [μάτων - - - [ρας - - -	]υ τειμη[ς χ]άριν σειτι- ] . τοῖς μ[έ]ρε[σι] ὕδρευ- περὶ κ[ώ]μη[ . . . ]φιν ἀρού- ] . δεκ . [ . . . ]ξεταστον ]ων μου
15		] γάρ τι τῶν ] . αὐτίκα ]γαί τῷ ἐὰ]ν δὲ ὀφεί-
	[λων φανῶ - - - 20 [ναί - - -	] ἀποδιδό- ]ς Ἡρακλείδου ἐ]πὶ τὰ αὐτὰ ]ς ἐπικεκλη-
	[μέν- - -	] . αφων ]ους κλήρου μ]έρους ὃ ἐστίν ἀμ]ελόντων
25		] . ει τῶν ὕδρευ- ] οἱ αὐτοὶ κλη-
	[μάτων - - - [ρονόμοι μου - - -	ἐὰν δὲ ἀνθ]ρώπινόν τι ] τοῦτο μέρος
30		vac. (?) τοῦ σώ]ματός μου

## Col. II

	τῇ[ν] φρ[ο]ντ[ί]δα ἐντέλλομαι τοῖς αὐτοῖς υἱοῖς μου καὶ τὸ σωματί[ο]ν μου κα[ταταφ]ῆναι θέλω ἐν ᾧ ἠτοίμασα ὀρύγματι πρὸς τῷ μνημείῳ τῆς προτε- [ταγμέ]νης μακαρεΐτιδος μου γυναικὸς Ἡρακλείας. εἰς δὲ τὴν περιστολήν 35 βούλομαι ἐξ ἴσου δοῦναι τοὺς υἱούς μου δραχμὰς πεντακοσίας σὺν ἀνοι- κοδομῇ τύμβου ἐπακολουθούντων τῆς τε προτεταγμένης συμβίου μου Τασεῦτος καὶ Αὐρηλίων Ἀπίωνος τοῦ καὶ Ἀμμωνίου τοῦ προτεταγμένου καὶ Πτολλίωνος φίλου μου. vac. εἰ δέ τις ὑπενάντιος τῆς βουλήσεως τῆς διαθήκης μου πράξῃ τῶν κληρονόμων μου, δώσει εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ 40 κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος δραχμὰς τρισχιλίας. εἴ τι ἐὰν μετὰ ταῦτα οἰφῆποτε τρόπον ἀσφαλίσωμαι, τοῦτο ἰσχύειν θέλω. οἰκετεῖαν χρήματά τε τῆς διαθήκης γεινομένης ἐπρίατο Αὐρηλίος Σαραπίων σηστερτι(ῶ) ν(οῦμμω) ἐνί, ἐπέγ(νω), ζυ[γ]οστατοῦντος Αὐρηλίου Θεῶνος vac. ἀντεμαρτύρατο Τιβέριον Κλαύδιον Τρ[ύ]φωνα. vac. ἡ διαθήκη ἐγένετο ἐν Ὁξυρυγχῶν πόλει τῇ πρὸ ἱβ Καλανδῶν 45 Α[ύ]γούστων Κλαυδίῳ Ἰουλιανῷ τὸ β̄ καὶ Βρου[τ]τίῳ Κρεσπείνῳ ὑπάτοις ἔτους τρίτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκ[ου] Αὐρηλίου Σεουήρου
--	---

Ἀλεξάνδρου

Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Ἐπειφ κ[ζ]. ἀντίγραφον ὑπογραφῆς· Αὐρήλιος  
Χα[ιρ]ήμων Ἡρακλείδου διεθέμην ἐπὶ {πρ[ο]} τοῖς προκειμένοις. ὁμοίως

ἑτέρας

ὑπογραφῆς τῆς ἐν τῷ Ἑλληνικῷ ἀντιγράφῳ· Α[ὐ]ρήλιος Χαιρήμων Ἡρακλείδου

50 ἀνέγων τὸ προκειμενον Ἑλληνικὸν ἀντίγραφον τῆς διαθήκης μου  
καὶ συμφωνεῖ μοι πάντα καθὼς ἐγὼ ὑπηγόρευσα. ἡνύγη καὶ ἀνεγνώσθη  
ἐν τῇ αὐτῇ πόλει παρόντος Αὐρηλίου Ἀρποκρατίωνος στρατηγοῦ πρὸς τῷ  
λογιστηρίῳ αὐτοῦ καὶ τοῦ πλείονος μέρους τῶν σφραγιστῶν οἳ καὶ ἐπέγνω-

55 ἔτους τετάρτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Σεουήρου  
Ἀλεξάνδρου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Θωθ ἰε. οἱ λοιποὶ σφραγισταί·  
Αὐρήλιος Σαρᾶς *vac.* Αὐρήλιος Ἦρων, ἐπέγνω(σαν), *vac.* Αὐρήλιος

Διογένης *vac.*

Μάρκος Αὐρήλιος Σαραπόδωρος.

11, 27 ὕδρευ || 35 ἴσου | υἱοῦς || 38 ὑπεναντιος || 41 ἴσχυειν || 42 επε<sup>y</sup> scritto in lettere  
più strette a ridosso della parola precedente || 49 ὑπογραφης || 54 ὑπατοις || 57 επεγν<sup>o</sup>  
|| 58 *paragraphos* sotto il rigo

1 ] .τε[ . . . . ]ε[ . . . . . . . . ] *edd.* || 2 ]μ[ . . . . ] . κλ[ . . . . . . ]εσ . *Amelotti* :  
]μ[ . . . . ] . κλ[ . . . . . . ]εχ . *Roberts* || 3 [- - - ] εμου κ[ . . . . . . ] . . . . [ . . . ] *Amelotti* : [- - -  
] ἐμοῦ κ[ . . . . . . ]αι εσ . [ . . . ] *Roberts* || 4–8 *suppl. Amelotti* || 7 εν ταυτη διαθηκη μου  
*suppl. Amelotti* : *non suppl. Roberts* | π[ί]στι] *edd.* || 9 ]δ . κα . . [ . . . ]νους *Amelotti* :  
]δ . κατ . [ . . . ]νους *Roberts* || 11 ] τοῖς μ[ . . . . ]ι ὕδρευ- *edd.* || 12 [- - -  
κ]ωμην[ . . . . . . ]φιν (Σερῶ]φιν *in comm.*) ἄρου- *Roberts* : τας περι κ]ωμην [ . . . . . . ]φιν  
αρου]ρας *Amelotti* (*BL V 81*) || 13 *fortasse* ἀνε]ξέταστον *cum Roberts in comm.* :  
]ετας τον *Amelotti* || 16 *fortasse* ]ε αὐτίκα *cum Roberts* : ] αυτικά *Amelotti* || 18–19  
οφει|λων χρεα φανω *dub. Amelotti* || 19–20 ] . αποδιδο[ναι *Amelotti* : *non suppl.*  
*Roberts* || 20 ] . Ἡρακλείδου *edd.* || 23 ἐ]δαφῶν *edd.* || 24 κληρου- *edd.* || 27 ] . ει τι  
*Amelotti* || 28–30 *suppl. Amelotti* || 32 τη[ν] φροντιδα *Amelotti* : [τὴ]ν φρ[ο]ντίδα  
*Roberts* || 33 κα[τ]αταφῆναι *edd.* | ὀρύγματι *Roberts* : ορυγμα[α]τι *Amelotti* || 42  
γενομένης *Roberts* : γενομενης *Amelotti* | ἐπέγ(νω) *Roberts* : επεγν(οι) *Amelotti* (*BL*  
*V 81*) || 48 {π} *Roberts* : *om. Amelotti* || 57 ἐπέγνωσαν *sine compendio edd.*

*I: [Aurelius Chairemon figlio di Herakleides] ha fatto testamento.*

... siano miei eredi ... [Accettino dunque la mia] eredità quando <sup>f</sup> [vengano a cono-  
scenza e possano provare] di essere miei eredi. [I miei eredi siano obbligati a] fornire  
tutte quelle cose [che sono scritte in questo mio testamento, e affido questo] alla loro  
[fides]. ... grandissime ... <sup>l0</sup> [arure] di terra coltivata a grano ... con le parti di cisterne  
(?) ... [intorno al] villaggio di ... arure ... di me ... <sup>l5</sup> infatti qualcosa dei ... subito  
... [Qualora mostrassi] di avere debiti ... [voglio che li] paghi ... <sup>f0</sup> di Herakleides ...

per le stesse cose ... chiamato/a ... dell’appezzamento ... <sup>β<sup>5</sup></sup> della parte che è ... di vigneti ... delle cisterne (?) ... gli stessi [miei] eredi ... [se] morisse / morissero ... <sup>β<sup>0</sup></sup> questa parte [vada a ... (?)].

II: Affido la cura del mio corpo ai miei stessi figli e voglio che la mia salma sia seppellita nella tomba che ho preparato vicino al memoriale della mia sopraccitata beata moglie Herakleia. <sup>β<sup>5</sup></sup> Voglio che per la mia vestizione funebre insieme alla costruzione della tomba i miei figli diano in parti uguali cinquecento dracme sotto la supervisione della mia sopraccitata convivente Taseus, del sopraccitato Aurelius Apion alias Ammonios e del mio amico Aurelius Ptollion. Se qualcuno tra i miei eredi agisse contro il volere del mio testamento, darà tremila dracme al tesoro <sup>β<sup>0</sup></sup> del nostro Signore Imperatore. Se dopo queste disposizioni stabilirò qualcosa in qualsiasi modo, voglio che ciò sia valido. Per fare il testamento Aurelius Sarapion ha acquistato il patrimonio familiare per un sesterzio – ha riconosciuto –, essendo portatore di bilancia Aurelius Theon, e ha convocato come primo testimone Tiberius Claudius Tryphon. Il testamento è stato fatto a Oxyrhynchus il 12° giorno prima delle calende di agosto, essendo consoli Claudius Iulianus per la 2<sup>a</sup> volta e Bruttius Crispinus, nel terzo anno dell’Imperatore Cesare Marco Aurelio Severo Alessandro Pio Fortunato, nel giorno 27 di Epeiph. Copia della sottoscrizione: Io, Aurelius Chairemon, figlio di Herakleides, ho fatto testamento come da disposizioni scritte sopra. Ugualmente (copia) dell’altra sottoscrizione presente nella copia greca: Io, Aurelius Chairemon, figlio di Herakleides, ho letto la presente copia greca del mio testamento e mi risulta in tutto conforme a quanto ho dettato. (Il testamento) è stato aperto e letto nella stessa città, alla presenza dello stratego Aurelius Harpokration, presso il suo logisterion, e della maggior parte dei signatores, i quali hanno riconosciuto (i propri sigilli) e li hanno apposti di nuovo, il giorno prima delle idi di ottobre (!), sotto gli stessi consoli, nell’anno quarto dell’Imperatore Cesare Marco Aurelio Severo Alessandro Pio Fortunato Augusto, il giorno 15 di Thoth. I restanti signatores: Aurelius Saras, Aurelius Heron – hanno riconosciuto –, Aurelius Diogenes, Marcus Aurelius Sarapodoros.

#### Col. I.

1. Le poche tracce superstiti sembrano compatibili con la formula introduttiva: [Αὐρήλιος Χαιρήμων Ἡρακλείδου vac. δια]θή[κη]ν ἔθ[ετο]. Lo spazio tra il nome del testatore e la dichiarazione di aver fatto testamento si potrebbe spiegare con la particolare *mise en page* di questa frase, che in *P.Oxy.* XXXVIII 2857, I 1 e II 1–2 (4) e in *P.Oxy.* LII 3692, 1 (16) presenta un *vacat* prima della formula *testamentum fecit* ~ διαθήκην ἔθετο; in alternativa, meno probabilmente, si può ipotizzare che in lacuna ci fosse una qualifica del testatore non ripetuta in II 47–49. Strobel 2014, 157 pensa, invece, che il r. 1 contenesse un titolo come ἐρμηνεία διαθήκης ο ἀντίγραφον. Il fatto che clausola di *cretio* cominci al r. 4 conferma che i righe precedenti contengono l’inizio del testamento.

2–3. La sequenza conservata al r. 3 è paleograficamente ben compatibile con ἐμοῦ κ[ληρονό]μοι ἔστ[ω]σαν, stampato a testo, come già confermatomi da B. Henry. La difficoltà di questa ricostruzione consiste nel fatto che essa implica la mancanza della

*exhereditio* (per la quale non ci sarebbe spazio nella lacuna al r. 4), sempre presente nei paralleli coevi. In un contesto tanto frammentario, sarebbe contrario alla *lex You-tie* ipotizzare che la formula dell' *heredis institutio* fosse al r. 2 e che al r. 3 lo scrivente avesse vergato per errore κληρονόμοι anziché ἀποκληρονόμοι. Si può forse pensare a un'omissione della *exhereditio* connessa alle prime deviazioni dal formulario 'standard' dopo la *Constitutio Antoniniana*.

4–8. Le integrazioni sono state proposte da Amelotti soprattutto sulla base di *P.Princ.* II 38. Paralleli importanti per il formulario sono in particolare *P.Diog.* 9 (12) e il più tardo *PSIVI* 696; cf. anche *P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4), *P.Select.* 14 (2), *PSIXIII* 1325 (10), *BGUI* 326 (14), *P.NYU* II 39, *P.Oxy.* VI 907. La *cretio* sembra, dunque, *imperfecta* e senza indicazione del termine; vd., tuttavia, ὅταν con il termine di cento giorni in *P.Princ.* II 38, 4–5; cf. anche *ChLA* X 427, 6–7 (17).

L'integrazione al r. 4 non riempie l'estensione della lacuna a sinistra; si può pensare a un *vacat* che segnalasse l'inizio della nuova clausola oppure a una formulazione leggermente diversa, e.g. ] ἐμοῦ κ[ληρονόμ]οι ἔστ[ω]σαν προσερχέσθωσαν οὖν ἕκαστος τῆ κλ[ηρονομ]ί[α μου] ὁπόταν; per ἕκαστος cf. l'integrazione di Schubert in *P.Diog.* 9, 7 (12).

Al r. 7 ἐν ταύτῃ μου τῆ διαθήκῃ si basa su *P.Diog.* 9, [9]–10 (12); un'alternativa è ἐν τούτῳ μου τῷ βουλήματι (*PSI* VI 696, 7). Nello stesso rigo, gli editori integrano π[ίστι], ma lo spazio sembra adatto a π[ίστει].

8. ]η μεγίστας; Oppure ]ας μεγίστας.

8–13. In lacuna ca. 34–35 lettere.

10. ] τιμῆς. Per l'espressione, ancora nella sezione dei legati, cf. *P.Diog.* 9, 18–20 (12); *CPR* VI 76, 21 (21), dove essa è però riferita a somme di denaro.

12. Forse [Σερῶ]φιν (TM Geo 2897), come proposto da Roberts.

14–31. In lacuna ca. 42–43 lettere.

18–19. Cf. *P.Select.* 14, 20 (2); *P.Hamb.* I 73, 12 (15); *P.Diog.* 10, 10 (23), nonché le διαθήκαι *P.Oxy.* III 491, 6; *P.Oxy.* III 494, 22; *P.Oxy.* III 495, 9, dove occorre anche ἀποδίδωμι (qui r. 19).

20. Lo *hyp-silon* di Ἡρακλείδου deriva da correzione *in scribendo*. Poiché il testatore è figlio di Herakleides e sua moglie si chiama Herakleia, è probabile pensare che qui sia citato un membro della famiglia, pur con la cautela che deriva dall'ampia diffusione del nome in Egitto (Amelotti 1949, 43).

23. ] αφων: Forse ἐ]δαφῶν, come proposto da Roberts e Amelotti, ma l'integrazione non è certa, poiché il tratto che precede *alpha* sembra troppo curvo per appartenere a *delta*. In alternativa, ] ἀφ' ὧν.

27. In τῶν si vede solo l'ansa destra di *omega*, ma a sconsigliare *omicron* concorre il confronto coi rr. 11–12. Forse (σὸν?) μέ]ρει τῶν ὕδρευ[μάτων: cf. in part. *P.Oxy.* IX 1208, 14 (Oxyrhynchus, 291; TM 21594; BL VIII 242; XI 148), nonché il più tardo *P.Michael.* 41, 16 (Aphrodito, 539 o 554; TM 21416).

28–30. Si può pensare, con Amelotti 1949, 43, a una sostituzione ereditaria.

30. In lacuna probabilmente, πάθη, riferito a uno degli eredi.

*Col. II:*

34. *l. μακαρίτιδος.*

38–39. Cf. *ChLA X* 412, I 22–23 (3), con comm.

39. δώσει: L'indicativo futuro è usato in disposizioni fedecommissarie in *P.Select.* 14, I 18 (2).

*l. ταμειῶν.*

41–42. Le ultime parole sono scritte a ridosso del margine destro.

42. Amelotti 1949, 40 n. 13 e 48, che legge γενομένης, pensa a un equivalente per *testamenti facti* o *testamento facto*. Sull'uso del participio presente e su ἐπέγ(νω) / ἐπέγν(οι) vd. *supra*, §I.1.2.

48. {πρ[ο]}: A ridosso del precedente *iota* si scorge un tratto orizzontale, forse un segno di cancellatura usato dallo scrivente (che pensava probabilmente al successivo προκειμένοις): in tal caso, bisognerebbe trascrivere [πρ[ο]].

51. *l. ἠνοίγη.*

57. L'*omega* alto sul rigo rende verisimile che si tratti di un'abbreviazione (finora non segnalata), quindi da sciogliere al plurale.

## IV. Appendice: edizione di due documenti inediti relativi a testamenti romani

### 1. *P.Lond.* III 898 *descr.*

#### Estratto dagli ὑπομνηματισμοί del prefetto T. Petronius Secundus relativo a un testamento romano

Oxyrhynchus	cm 10,2 x 8,9 (lxh)	[in greco; su papiro]
TM 22704		19 giugno 92 o 93 Tav. 22b

Il frammento, acquistato nel 1901, è scritto sul *recto* lungo le fibre ed è montato su cartoncino; il *verso* è, quindi, presumibilmente bianco<sup>1</sup>. Sono visibili linee di frattura verticali, provocate probabilmente da uno schiacciamento subito dal papiro quando era arrotolato. La superficie è, inoltre, danneggiata da numerosi buchi, alcuni dei quali si presentano pressoché alla stessa altezza e intervalli più o meno regolari.

Il testo è un documento processuale riguardante un testamento romano oggetto di controversia; la linea orizzontale all'inizio e la datazione in forma breve fanno ipotizzare che esso sia parte di un registro di estratti oppure che sia un estratto allegato come precedente a una petizione (vd. comm. ai rr. 1–2).

La prefettura di T. Petronius Secundus, menzionato al r. 1, è attestata per gli anni 92 e 93; la datazione dell'estratto al 25 Payni (r. 2) può essere pertanto ricondotta al 19 giugno 92 (11° anno di Domiziano) o 93 (12° anno di Domiziano)<sup>2</sup>. Il registro o la petizione in cui esso è stato citato era, dunque, posteriore a questa data.

[ *vac.* . [ . . . ] Πετρωνίου Σεκούνδου *vac.* [   
Δο]μιτιανού *vac.* Παννι κ̄ε  
]νιος καὶ Ἔρωσ πρὸς Ἀντώνιον παλ . αντ . [   
]νειγος διαθήκην ἔθετο Ῥωμαϊκὴν . [   
5 ]τικον κληρονόμον καὶ προστιθε[ί]ς ὅτ[ι]   
]δοθῆναι καὶ φίλος καὶ ἀπελεύθερο[ς]   
] . τῆς κληρονομίας καὶ ἐζήτει τὸ ετ . [

- 1 La presente edizione si basa sull'immagine digitale (300 dpi) cortesemente fornitami da Peter Toth (il link all'immagine non risulta più attivo; aprile 2024).
- 2 Diversamente da quanto osservato dagli editori, i quali collocavano la prefettura di T. Petronius Secundus nel 95, l'ultima attestazione datata di questo prefetto è *SB* I 5793 = *I.Fayoum* 121 (7.IV.93); il prefetto successivo, M. Iunius Rufus, è attestato dal 26 febbraio 94 (*P.Hamb.* I 29: ?, 94; TM 21045); Faoro 2016, 69–71; cf. Stein 1950, 46–47; Bastianini 1975, 278; Bastianini 1988, 507; Jördens 1999, 528.



] τὴν ἡσυχίαν ἦγον. ἄλλων δὲ ἀπο[  
 ]λελιμμένα ἑαυτοῖς μου δεχο . [

10 ]ρος μὲν τ . τ . [ . ] . [ . ] . . . [

] . ης[

... di *Petronius Secundus* ... [nell'anno ... di] *Domiziano*, *Payni* 25.

[...] *Jnios ed Eros contro Antonius* ...

... [...] *Jninos* fece un testamento romano ... <sup>f</sup> erede, e avendo aggiunto che ... dare (?) ... e amico e liberto ... dell'eredità e cercava (?) ... ero tranquillo (oppure: erano tranquilli) ... degli altri / delle altre cose ... le cose lasciate a loro ...

1–2. Il documento poteva essere introdotto dall'espressione ἐξ ὑπομνηματισμῶν (*vel* ἀντίγραφον ὑπομνηματισμοῦ: Coles 1966, 29–30) oppure ἐξ ἀναπομπῆς oppure, ancora, solo dal titolo ἐπάρχου. Il nome del prefetto appare indicato in forma abbreviata, senza il prenome *Titus*; in teoria quest'ultimo potrebbe essere caduto nella lacuna all'inizio del rigo, ma in tal caso risulterebbe separato da Περωνίου da uno spazio bianco. Al r. 2 l'occorrenza del genitivo di Δομτιανός in posizione finale lascia ipotizzare che la datazione fosse indicata in forma breve, senza l'intera titolatura imperiale (per le cui diverse formulazioni vd. Bureth 1964, 41–45). Si può pensare a [ἔτους ια' *vel* ιβ' ... Δο]μιτιανοῦ, eventualmente con il simbolo per 'anno': cf. ad es. *P.Catt. recto*, I 14 (Alexandria o Arsinoites, 25.II.134: cf. *supra*, Tabella II.2) e *P.Harr.* I 67, I 5 (?), ca. 150; TM 21061; BL IX 101); *P.Oxy.* II 237, VIII 43 (*Oxyrhynchus*, *post* 27.VI.186); *P.Oxy.* XXXVI 2757, I 2 e II 2 (*Oxyrhynchus*, *post* VI.79; TM 16547; BL IX 197). In *P.Catt. recto*, contenente un registro di estratti di verbali processuali, e in *P.Harr.* I 67, frammento di una petizione cui sono allegati protocolli, il nuovo estratto è segnalato graficamente da una linea orizzontale. Il presente frammento appare, dunque, come un estratto processuale facente parte di un registro oppure citato in copia in un altro documento più tardo, forse una petizione; è possibile che, come in *P.Catt. recto*, l'imperatore fosse connotato come θεός.

3. L'uso della struttura 'A πρὸς B' lascia ipotizzare che si tratti della sezione in cui venivano identificate le parti, come di consueto indicate dopo la datazione: Coles 1966, 31–32; Palme 2014, 486. Con questa notazione si conclude la parte introduttiva; al r. 4, dunque, comincia il corpo del protocollo processuale.

Un Ἔρωσ υἱὸς μητρὸς) [- - -] è citato in *P.Oxy.* VI 984 A–C, 296 = *P.Oxy. Census*, pagg. 27–56 (orig. Lykopolites?, 91–92?; TM 20395; BL XI 174; XII 155); cf. anche *I.Syr.* 1439, 1 (Memnoneia, 73–74); *P.Oxy.* L 3587, I 14 (I<sup>ex</sup>–II<sup>in</sup>.; TM 24922).

Alla fine del rigo, ci si aspetta un *cognomen* concordato con Ἀντώνιον. La lettera dopo παλ è in alto sul rigo; dato che nel testo non ci sono abbreviazioni, si potrebbe pensare a Παλᾶ (gen. di Παλᾶς), ma la lettura di *alpha* è molto incerta e potrebbe anche essere ω oppure κ. Essendo tale lettera in sospensione, la sequenza successiva appartiene a un'altra parola.

4. Σατουρ]νεῖνος *vel* Ἀντῶ]νεῖνος *vel sim.*

5. Si potrebbe pensare ad αὐθεν]τικόν, usato in funzione di sostantivo (κατὰ τὸ αὐθεντικόν?) o di aggettivo, ma non vi sono paralleli cogenti per un'occorrenza congiunta con κληρονόμος.

προστιθε[λ]ς ὄτ[ι]: Cf. *BGU* XI 2070 *recto*, I 15 (orig. Alexandria, ca. 142–144; TM 26951), verbale di processo al cospetto dell'*arbitrator* appartenente all'archivio di C. Iulius Agrippinus (TM Arch ID 91).

6. Forse φίλος καὶ ἀπελεύθερός μου.

7. ἐζήτει τὸ νε/ἐζητεῖτο.

8. Per l'espressione τὴν ἡσυχίαν ἦγον cf. *BGU* II 592, I 9 (Arsinoites, ca. 160; TM 28187; BL XI 19), altro protocollo relativo a una disputa ereditaria. La traduzione alla prima persona singolare sembra preferibile in questo contesto, in quanto si tratta probabilmente dell'intervento di una delle parti riportato in *oratio recta*.

9. All'inizio del rigo, forse κατα]λελυμένα. In tal caso, si tratterebbe di beni lasciati in legato.

μου δεχο .[: Le lettere υδε sono su un piccolo frammento, che dall'immagine digitale sembrerebbe da posizionare tra le sequenze μο e χο .[. È possibile che alla fine del rigo vada ricostruita una forma di δέχομαι.

10. Dopo μέν, probabilmente τούτου [.

**2. P.Ryl. inv. G Add 1048**  
**Testamento o codicillo (?) di un ignoto**  
**con manomissioni fedecommissarie**

Egitto  
TM 942926

cm 6,1 x 9,3 (lxh)

[in latino; su papiro]  
II–III<sup>in.</sup> sec.  
Tav. 24

Il frammento, mutilo su tutti i lati, è scritto lungo le fibre in una corsiva romana antica databile tra la seconda metà del II secolo e la prima metà del III secolo<sup>3</sup>. Il verso è bianco.

Il papiro, inventariato come ‘Greek Add 1048’, contiene in realtà un testo latino<sup>4</sup>. È probabile che esso sia stato acquistato da Lord Crawford in Egitto nel 1898<sup>5</sup>; la sua precisa provenienza è per il momento ignota.

Il documento concerne la procedura della *manumissio vindicta*, menzionata almeno cinque volte (rr. 3–4, 7–8, 10)<sup>6</sup>. L’occorrenza dell’aggettivo *liber* al femminile (rr. 3–4) sembra suggerire che non si tratti di un formulario<sup>7</sup>. I pochi atti di

---

3 La grafia ricorda molto quella di P.Vindob. L 74 *recto* (24); cf. inoltre *P.Wisc.* II 50 (165), *P.Mich.* VII 453 (2<sup>a</sup> metà II sec.) e diverse scritture durane, tra cui *P.Dura* 56 (208; TM 44776; BL X 65) e *P.Dura* 98 (218–219; TM 44830). L’immagine digitale mi è stata cortesemente fornita dal John Rylands Research Institute and Library di Manchester (ed è ora disponibile online: <https://luna.manchester.ac.uk/luna/servlet/detail/ManchesterDev~93~3~55698~246732:Fragment-of-text?qvq=q%3AGreek%20P%20Add%201048&mi=1&trs=2>; ultimo accesso: aprile 2024), dove ho in seguito avuto l’opportunità di ispezionare autopicamente il frammento (ottobre 2023); sono per questo grata al curatore, Jeremy Penner, che mi ha anche dato informazioni sull’acquisizione, e alla conservatrice, Sophie Coulthard, che in tale occasione ha effettuato un primo restauro del papiro su mia richiesta. Il pezzo è stato discusso durante una *Leseübung* all’Institut für Papyrologie, Universität Heidelberg (27.4.2022); ringrazio i partecipanti (in particolare Andrea Jördens e Rodney Ast), nonché José Luis Alonso e Peter van Minnen, per i loro suggerimenti.

4 L’identificazione si deve a Ornella Salati, che ringrazio per avermi fornito una sua trascrizione preliminare del testo, nell’ambito delle ricerche condotte dal progetto ERC PLATINUM (StG no. 636983), P.I. Maria Chiara Scappaticcio.

5 Choat 2012; Hagen – Ryholt 2016, 115 ss.

6 Se la stessa frase era ripetuta in coppie di righe successivi, essa era presente anche al r. 11. Sulla *manumissio vindicta* vd. in part. Straus 1988, 890; López Barja de Quiroga 2007, 16–30; Mouritsen 2011, 120–205. Sulle manomissioni testamentarie dirette e fedecommissarie vd. la bibliografia citata in *P.Hamb.* I 72 (22).

7 Sui formulari vd. Migliardi Zingale 2003. Sulla predominanza delle donne tra i liberti vd. López Barja de Quiroga 2007, 45–48, con la recensione di Gagliardi 2009, e Pedone 2019, 29; sulle liberte vd. Perry 2014. Tuttavia è probabile che tale predominanza sia in rapporto con la tipologia documentale, come osserva Biežuńska-Małowist 1977, 145 a proposito degli atti di manomissione, dei testamenti e delle lettere; nel caso dei testamenti (ma non necessariamente in questo,

manomissione dall'Egitto romano non offrono paralleli perspicui, poiché sono caratterizzati dal verbo in terza persona *manumisit*, mentre qui occorre con ogni probabilità la forma *manumittas*<sup>8</sup>. L'uso del congiuntivo presente alla seconda persona singolare lascia ipotizzare che si tratti di una richiesta indirizzata a qualcuno: un parallelo è fornito da *CIL X 7457 = FIRA III 56* (Cephaloedium, 175), un codicillo in cui un individuo, non potendo affrancare due suoi schiavi in quanto *filius familias*, chiede a suo padre di liberarli con *manumissio vindicta*<sup>9</sup>. Uno scenario simile può essere ipotizzato per il presente frammento, che potrebbe appartenere a un testamento romano o a un codicillo in cui il testatore chiede a qualcuno, forse all'erede, di manomettere alcuni schiavi al suo posto. Non è necessario supporre che anche qui si tratti di un *filius familias*: infatti, un modello per simili richieste è conservato proprio dal formulario *P.Hamb. I 72, II 5–8 (22)*, dove il testatore fa ricorso alla *manumissio ex fideicommisso*, citando significativamente la *lex Fufia Caninia* a proposito del limitato numero di schiavi che possono essere manomessi *per testamentum*. Il fatto che in P.Ryl. inv. G Add 1048 la formula compaia almeno cinque volte potrebbe essere correlato a un numero di schiavi piuttosto elevato, che potrebbe eccedere il limite stabilito dalla *lex Fufia Caninia*, cosicché il testatore debba far ricorso a manomissioni fideicommissarie<sup>10</sup>.

Degna di nota è l'occorrenza, per la prima volta in un documento su papiro, del termine *spatialium* (r. 6).

→

- - -

]. [ . . . . . ] . 1. ex . [ . . . . . ]  
 ] . ue . [ ] kalandaricum ex fl  
 rogo - - - manumit[ta]s vindictaque liberam [esse iubeas  
 rogo - - - manumittas vin]dictaque libera[m esse iubeas  
 5                   ] . icumvest m( )m( )i[ . . . . . ]  
                   ] . iumque spatialium . [ . . . . . ]  
 rogo - - -] . es . manumitta[s vindictaque liber- esse iubeas  
 rogo - - - manum]ittas vindictaque lib[er- esse iubeas

troppo frammentario), si può ipotizzare un rapporto personale delle schiave con i testatori: vd. in part. *BGU I 326 (14)*.

8 In greco: *P.Diog.* 6–7 (143–161), *SBXX* 14710 (ca. 268–271; TM 23793) e *P.Oxy.* LX 2937 (ca. 266; TM 45249; BL VIII 263; XI 165–166); in latino: *P.Mich.* VII 462 (metà del II sec.; TM 78531; BL XII 122). Su *SEGXXXV* 1167 (Rea 1986) e altre occorrenze documentali vd. Salsano 1998, 180 nn. 4 e 5; Meyer 2004, 120 n. 117, 175 n. 128, 233 n. 86, 291 n. 134. Gli atti di manomissione dall'Egitto romano sono soprattutto *manumissiones inter amicos*: vd. Pedone 2019, con elenco di attestazioni; un nuovo documento in greco è stato pubblicato in Balamoshev – Nowak 2022.

9 Aggiornamenti a cura di M. Pavese in Purpura 2012, 201–202.

10 Su questa pratica vd. Amelotti 1966a, 143–144. Sulla possibilità che le richieste venissero indirizzate all'erede vd. comm. al r. 7. Un'altra possibilità è che il disponente volesse che gli schiavi fossero liberti non suoi, ma dell'onorario.

10 ] . . . . . Alexand· paṭ· [ ]  
 rogo - - - manum]ittas vindict[aque liber- esse iubeas  
 ] . [ . . ] . [ . . . . ] . [ ]  
 - - -

### 5 μήμή

... [chiedo ...] che tu manometta e liberi vindicta ... [chiedo ... che tu manometta] e liberi vindicta ... braccialetto ... [chiedo ...] che tu manometta [e liberi vindicta ... chiedo ...] che tu manometta e liberi vindicta ... Alexander (?) ... [chiedo ...] che tu manometta [e liberi] vindicta ...

1. La prima traccia è un tratto obliquo discendente, ricurvo verso sinistra, compatibile con *r* e con *x* (cf. r. 2); alla fine del rigo, forse *ali[u]m*, con una *u* perduta in alto sul rigo (cf. r. 6).

2. Non è chiaro se qui occorra il termine *καλανδαρι* (l. *kalendarī*) oppure *καλανδαρικυμ* (gr. *καλανδαρικόν*).

In quest'ultimo caso – nel quale si potrebbe pensare che la stessa parola sia caduta parzialmente in lacuna all'inizio del r. 5 – non sarebbero noti paralleli latini perspicui; si può rimandare alle liste di *καλανδαρικά*, «annual New Year's allowances», tutte più tarde: vd. *P.Ross.Georg.* V 61 (2<sup>a</sup> metà IV sec.; TM 32845; BL VIII 293; IX 227; X 168), *P.Jena* II 21 (V-VI sec. ?; TM 128702) e *P.Thomas* 27 (V-VI sec.; TM 78805), con introd. a *P.Jena* II 21.

Il riferimento al *kalendarium* è piuttosto raro nella letteratura giurisprudenziale romana: vd. Spina 2012, 156–166. È degno di nota D. 31.88 (Scaev. 3 *resp.*), in cui si discute il caso di un testatore che, prima della redazione dell'atto di ultima volontà, aveva creato un libro dei crediti (*kalendarium*) a nome del figlio. Sul *kalendarium* vd. Andreau 2006; sul *legatum kalendarii* vd. Gilberti 1984.

3–4, 7–8, 10. Il periodo si può ricostruire con *rogo* oppure *peto ... (ut) manumittas* sulla base di *CIL* X 7457, 8–10 (*a te peto Eutyichianum alumnum meum manumittas vindictaque liberes item Aprilem servum meum*) e di *P.Hamb.* I 72, II 7 (22) (*rogo, heres ... manum]ittas*); cf. D. 30.108.14 (Afr. 5 *quaest.*); D. 31.34 pr. (Mod. 10 *resp.*); D. 40.5.41.3 (Scaev. 4 *resp.*); D. 40.5.46.3 (Ulp. 6 *disp.*). L'incerta sequenza *-es* preservata all'inizio del r. 7 potrebbe appartenere a un vocativo (*heres* oppure il nome dell'erede). Si può notare una leggera variazione nella formulazione rispetto a *CIL* X 7457 (*manumittas vindictaque liberes*), poiché qui *manumittas* è seguito dall'aggettivo *liber* in caso accusativo, che richiama *manumisit liberumque esse iussit* degli atti di manomissione (vd. Pedone 2019, 28). L'integrazione *liberum/-am esse iubeas* è proposta come analoga a *liberes* di *CIL* X 7457. In alternativa, si potrebbe pensare alla frase *liberum/-am esse volo*, anche se il suo valore di manomissione fedecommissaria non è univocamente accolto: vd. in part. d'Ors 1977, seguito da Strobel 2014, 102–103; *contra*, tra gli altri, Lamberti 1999, 373–374 n. 20.

5. Su *J. icum* cf. comm. al r. 2. Le ultime due tracce sembrano *mm̄*, forse un'abbreviazione per *manumitto* o *manumissio* (cf. *PSI* XI 1182 *recto*, 40 e P.Vindob. L 90 *verso*, 5, riedito insieme a P.Berol. 11753 + 21294; vd. l'edizione preliminare online a cura di S. Ammirati e N. Cornu-Thénard, LDAB 3525). Dopo *vest* si scorge un punto in alto sul rigo (cf. *pat̄*; r. 9) che, se intenzionale, segnala un'abbreviazione; in alternativa, si potrebbe pensare a *-ve e>st m(anu)mi[ssus/-a]*. Tuttavia, come suggerisce P. van Minnen, se i tratti obliqui sopra le lettere fossero dovuti al caso si dovrebbe leggere *num*. [*]*

6. Il termine *spatialium* indica un monile, probabilmente un braccialetto (*OLD* s.v.). Questa è la sua prima occorrenza nei papiri. Esso era noto da Plin. *Nat. Hist.* XIII 142, ma anche da testimonianze epigrafiche (*CIL* II 2060 = *ILS* 5496 e *CIL* XIV 2215, entrambe di II sec. d.C.). Nella prima iscrizione, proveniente dalla Baetica, si legge che L. Fabius Superstes, figlio di Postumia Aciliana, è il dedicante di una statua di sua madre adornata di monili, come da volere testamentario di quest'ultima: *Postumia M(arci) f(ilia) / Aciliana Baxo(nensis?) / poni statuam sibi testamen/to iussit ... L(ucius) Fab(ius) Super/stes filius dedicavit / inpositis spatialis arg(enteis) / gemmatis exsuper eius / summae s(upra) s(criptae) / item annulum / HS VII (septem milium) n(ummum) gemma ias/pide*; cf. Gallego Franco 2006, 150 n. 19; Sabaté Morales 2023, 152 n. 128. La seconda iscrizione, da Guadix (Tarraconensis), è una dedica di gioielli a Isis Puellaris da parte della nonna Fabia per la nipote Avita (Mastrocinque 2009, 53 ss.).

9. Forse occorre qui in abbreviazione il nome *Alexander*, seguito da *pat(ronus)* o *pat(er)*, in un caso nominale non determinabile.

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

## Conclusioni

L'esame dei testamenti romani d'Egitto, qui condotto alla luce dei dati emergenti da nuovi documenti e dalla riedizione di testi già noti, consente alcune conclusioni generali.

Le prime considerazioni riguardano le potenzialità che risiedono nello studio in prospettiva storico-sociale dei documenti della prassi giuridica.

Di recente, Jakob Stern ha sottolineato come nell'analisi delle testimonianze sulla successione testamentaria si sia spesso data preminenza agli aspetti patrimoniali e all'esame delle singole clausole a discapito della «pratique sociale»<sup>1</sup>. L'autore ha scelto, invece, di focalizzare su quest'ultima la sua ricerca, concentrandosi soprattutto sui testi giurisprudenziali e sulle fonti letterarie *tout court*.

Nella maggior parte degli studi sui testamenti della prassi romana di età imperiale si riscontra un'analoga attenzione all'identificazione delle clausole e agli aspetti di interesse strettamente giuridico, mentre appaiono generalmente trascurate le informazioni sulla trasmissione della ricchezza. Nell'esame di questi testi, dunque, sembra opportuno valorizzare tanto i dati patrimoniali quanto quelli sociali e culturali: essi, infatti, gettano luce su strati sociali diversi rispetto alle fonti di tradizione manoscritta e consentono di evidenziare altri fattori, relativi all'identità e alla distribuzione sul territorio dei cittadini romani, alle loro competenze linguistiche e al loro livello di ricchezza.

Questo tipo di indagine, qui circoscritta ai documenti di età antecedente alla costituzione di Severo Alessandro che permise di testare in greco, ha evidenziato diversi limiti.

Il primo risiede nella consistenza della documentazione. L'insuperabile problema della parzialità delle testimonianze antiche superstiti, che per le fonti di provenienza archeologica si abbina spesso a quello della relativa casualità dei ritrovamenti, è in questo caso particolarmente evidente: il numero di testamenti romani di questo periodo a noi giunti è scarso (26 testi, per un arco cronologico che va dal 91 al 224) e molti di essi sono frammentari. Il tentativo di trarre conclusioni statisticamente rilevanti a partire da questo piccolo *corpus* è in sé foriero di errori, soprattutto se si considera che le fonti documentali sui cittadini romani nella provincia egiziana sono in generale sbilanciate a favore dei militari, mentre risultano poco rappresentative di altri gruppi che avevano accesso alla cittadinanza romana, tra i quali gli alessandrini<sup>2</sup>. Da una diversa prospettiva, tuttavia, il totale di 26 atti appare non trascurabile, se confrontato con i pochissimi altri testamenti romani di età imperiale superstiti fuori

---

1 Stern 2022.

2 Cf. in part. van Minnen 2022.



d’Egitto<sup>3</sup>; ciò rende tali testimonianze dirette particolarmente preziose e degne di un esame approfondito. Il numero ridotto di testamenti, inoltre, può essere compensato prendendo in considerazione le disposizioni *mortis causa* di cui abbiamo notizia indiretta grazie ad altri documenti egiziani.

Un ulteriore ostacolo a un’indagine di questa sorta risiede nella stessa tipologia documentale, poiché negli atti non sono mai menzionati la consistenza o il valore dell’intero patrimonio, che, quindi, non possiamo conoscere con esattezza ‘matematica’; tuttavia, ne possiamo avere un’idea approssimativa attraverso la sezione dei legati e le disposizioni funerarie.

Tuttavia, tenendo presenti questi limiti, l’analisi degli atti di ultima volontà come documenti di storia sociale e culturale ha portato ad alcune considerazioni degne di nota. Si è evidenziata la provenienza di buona parte dei testamenti romani dai villaggi di Philadelphia e di Karanis, nell’Arsinoites, dove sono note comunità di veterani. Questo dato risalta particolarmente nel confronto con gli atti della prassi locale, che risultano maggiormente disseminati sul territorio provinciale, con una presenza notevole a Oxyrhynchus, dove era probabilmente scarso il numero di cittadini romani prima del 212. L’identità della maggior parte dei testatori, dei beneficiari e dei testimoni conferma che nelle fonti egiziane è rappresentato soprattutto un gruppo che godeva della cittadinanza romana, ossia i veterani (con le loro famiglie, fino al 140<sup>4</sup>) e alcuni soldati. Essi dimostrano in genere un moderato benessere economico, ma per lo più i loro patrimoni non appaiono superiori a quelli attestati nella prassi locale, in particolare se confrontati con quelli delle *élites* metropolitane<sup>5</sup>. L’indagine sull’identità dei disponenti delle διαθήκαι locali ha rivelato la presenza tra di essi di notabili civici: il dato è interessante, in quanto indice del fatto che essi non possedevano la cittadinanza romana e, secondo la prospettiva inversa, conferma che i veterani non avevano facilmente accesso alle *élites* cittadine in Egitto<sup>6</sup>. Anche in tal caso, tuttavia, va tenuto conto della perdita della documentazione (testamentaria e non) concernente i metropolitani e soprattutto gli alessandrini che avevano ottenuto la *civitas Romana*, come fa pensare l’ingente patrimonio, con diverse decine di schiavi, del defunto Ti. Iulius Theon, appartenente a una famiglia di alessandrini e cittadini romani<sup>7</sup>.

Questi dati restituiscono tracce rilevanti – benché si tratti di impronte parziali e disordinate – della composizione della società estremamente complessa dell’Egitto di età imperiale, non riducibile semplicemente alla dicotomia tra *cives Romani* e

3 Si escludono i testamenti citati (per lo più parzialmente) in altre fonti, come nelle epigrafi funerarie. Su questa documentazione vd. di recente Alonso – Babusiaux 2023; Castagnino 2023 in rapporto al *testamentum militare*.

4 Waebens 2012a; Waebens 2012b.

5 Diversamente da quanto osservato da Montevecchi 1935.

6 Mitthof 2000. Un discorso a parte vale per le famiglie di veterani e dei loro discendenti che, a partire dalla fondazione di Antinoopolis (130) o da poco dopo, godevano della cittadinanza antinoita, pur essendo frequentemente stanziati altrove (in particolare nell’Arsinoites: vd. Zahrnt 1988; Schubert 2007).

7 *P.Oxy.* XLIV 3197 (111).

*peregrini*: tra questi ultimi, infatti, oltre agli Αἰγύπτιοι rientravano anche gruppi fiscalmente privilegiati, quali in particolare i cittadini delle *poleis* greche (ἄστοί) o i metropoliti (μητροπολίται oppure οἱ ἀπὸ τῆς μητροπόλεως) e i gruppi ginnasiali (οἱ ἀπὸ / ἐκ τοῦ γυμνασίου)<sup>8</sup>. Alcuni esponenti delle *élites* delle *poleis* e (probabilmente in misura minore) delle *metropoleis*, inoltre, godevano anche della cittadinanza romana.

Il solo *status civitatis*, peraltro, non dà pienamente conto dell'identità sociale e culturale di tali gruppi. L'identità complessa dei veterani e, più in generale, la non necessaria corrispondenza tra il benessere economico e lo *status* giuridico si esprime chiaramente nella prassi documentale precedente al 212, in cui i *cives Romani* ricorrono al *testamentum per aes et libram* e i *peregrini* alle forme locali di disposizioni di ultima volontà, ma, come abbiamo visto, questi ultimi mostrano talvolta un livello di ricchezza superiore. I veterani, d'altro canto, avevano patrimoni generalmente più consistenti rispetto agli abitanti dei villaggi e, oltre ad essere cittadini romani, godevano di diversi privilegi<sup>9</sup>.

Un ulteriore elemento di complessità è dato dalle evoluzioni concernenti la distribuzione di cittadini e *peregrini* nelle varie unità dell'esercito già dal tardo I secolo e soprattutto nel II<sup>10</sup>, che si riflette nell'incertezza sullo *status civitatis* dei beneficiari e di alcuni disponenti di testamenti fatti da militari, i quali potevano avvalersi della facoltà di testare senza osservare i requisiti previsti dal *ius civile*<sup>11</sup>; tale problema è acuito dal dibattito sulla possibile estensione del privilegio ai veterani in Egitto (*Gnomon* §34).

Le famiglie naturali dei militari erano in genere costituite da *peregrini* (sia durante il servizio sia, a partire dal 140, dopo il congedo), cosa che nella documentazione testamentaria emerge dalle disposizioni che riguardano i loro figli illegittimi, nonché le madri di questi ultimi; particolarmente interessante è *BGU* II 448 = *M. Chr.* 310, da cui si deduce che i genitori del veterano M. Sempronius Serenus avevano disposto dei loro beni in una διαθήκη locale, della quale il figlio chiede l'apertura.

È stato osservato che, una volta stanziatisi nella provincia dopo il congedo, i veterani appaiono per lo più parzialmente estranei al tessuto sociale in cui si erano inseriti, in particolare a causa della formazione di comunità di ex soldati in luoghi specifici, che divennero anche bacini di reclutamento<sup>12</sup>. Tale fenomeno nella documentazione

8 Jördens 2012; Vandorpe 2012; cf. Nelson 1979; Bowman – Rathbone 1992; van Minnen 2002; Bussi 2003; Broux 2013. Sull'uso del termine Ἕλληνες in riferimento ai gruppi privilegiati che vantavano un'identità 'greca' vd. Bagnall 1997b. Sui 'cateci', equivalenti dei gruppi ginnasiali a Ptolemais Euergetis e a Herakleopolis, cf. Montevecchi 1970; Canducci 1990; Canducci 1991; Ruffini 2006.

9 Alston 1995, con Bagnall 1997a.

10 Waebens 2012c.

11 In part. D. 29.1.1 pr. (Ulp. 45 *ad ed.*).

12 Mitthof 2000, 393 parla di «ein Fremdkörper, der nur mangelhaft integriert wurde», evidenziando le differenze con altre province soprattutto nell'accesso dei veterani alle *élites* municipali; Alston 1995 è più incline a valorizzare l'integrazione dei militari con le comunità di villaggio, valutando

testamentaria si riflette nella scelta di beneficiare soprattutto – oltre ai propri familiari – (ex) commilitoni e di chiamarli come testimoni, anche nell’ambito di villaggi diversi, com’è il caso dei legami attestati tra alcuni veterani di Karanis e di Philadelphia.

Tuttavia, allargando l’indagine agli aspetti extra-patrimoniali, si osserva che dal punto di vista linguistico soldati e veterani non risultano isolati: nel II secolo, probabilmente anche come conseguenza del reclutamento provinciale, abbiamo testimonianze soprattutto di grecofoni, che ricorrevano alla lingua latina per la redazione di specifici atti (per necessità giuridica, pratica o per motivi identitari) piuttosto che per la comunicazione quotidiana<sup>13</sup>. Ciò è confermato dalle loro sottoscrizioni, molte delle quali in greco, agli atti di ultima volontà e dalla richiesta di traduzioni di testamenti latini. È degno di nota a tal proposito che, dal punto di vista giuridico, il riesame dei documenti ha evidenziato la presenza di numerosi influssi della prassi locale nei testamenti romani già nel II secolo, cioè prima che gli effetti combinati della *Constitutio Antoniniana* e della costituzione di Severo Alessandro che permise di testare in greco portassero a un’intrusione sempre più evidente di clausole e forme locali nei testamenti romani. L’interazione di fattori linguistici, giuridici e sociali appare, quindi, evidente nella prassi documentale, che mostra come i cittadini romani d’Egitto, in particolare soldati e veterani, non erano del tutto estranei al contesto culturale in cui erano inseriti e come i fattori di ‘isolamento’, pur da tenere in conto, non vadano enfatizzati oltre misura.

Inoltre, l’attenzione a elementi solitamente trascurati nelle ricerche storiche, quali l’aspetto della scrittura e la *mise en page* dei singoli atti, ha portato delle novità nella ricostruzione del processo redazionale, in particolare alla conclusione che non tutti i testamenti romani in lingua greca sono traduzioni dirette dal latino, ma alcuni sono copie di altre traduzioni<sup>14</sup>.

Tali considerazioni inducono a riflettere sulle potenzialità dell’estensione di questo tipo di analisi, fondata sulla riedizione dei documenti della prassi giuridica e sul loro esame in prospettiva storica, ai testamenti romani del periodo successivo, nonché agli atti della prassi locale.

Tra questi ultimi rientrano svariati *descripta*, che sono stati recentemente pubblicati o sono in corso di edizione<sup>15</sup>. Sarebbe interessante vedere se, riesaminando anche tutte le *διαθήκαι* già edite ed eventuali nuovi esemplari, possano emergere nuovi dati di interesse storico e giuridico: in particolare, oltre a riconsiderare i rapporti tra prassi locale e diritto romano<sup>16</sup>, ci si potrebbe interrogare più da vicino di quanto qui non sia stato possibile fare sull’identità dei testatori, dei beneficiari e dei testimoni,

---

l’immagine che deriva dalle fonti letterarie come prodotto della mentalità senatoria ostile ai membri dell’esercito.

13 Mitthof 2000; Adams 2003; Geraci 2020.

14 Vd. in part. il caso di *BGU I* 326 e P.Berol. 7047 (14).

15 Derda – Nowak 2012; Derda – Nowak 2016; Derda – Nowak 2018; Nowak 2021; Nowak 2022a; Nowak – Claytor 2023; l’edizione di *P.Oxy.* III 648 *descr.* è in corso di preparazione da parte di M. Nowak, che ringrazio per l’informazione. Cf. *supra*, Tabella II.1.

16 Per cui vd. ora Nowak 2015a.

analizzando anche le loro sottoscrizioni dal punto di vista paleografico e linguistico. L'indagine potrebbe essere estesa alle cosiddette *donationes mortis causa*<sup>17</sup>.

Altrettanto stimolante sarebbe portare avanti una riedizione complessiva e un'analisi in prospettiva storico-sociale dei testamenti romani successivi alla costituzione di Severo Alessandro, eventualmente da estendere agli atti paratestamentari. Un simile studio è stato già condotto pochi anni fa da Esther Garel sul piccolo *dossier* di VI–VII secolo costituito dai testamenti degli abati del monastero di S. Phoibammon a Tebe<sup>18</sup>. La documentazione ivi presa in considerazione è numericamente molto ridotta, ma ciò non ha impedito all'autrice di trattare importanti problemi di natura storica oltre che giuridica, utilizzando i documenti come fonti per la storia sociale e culturale dell'Egitto tardo-antico. In questo mondo, decisamente mutato rispetto all'Egitto di età imperiale, cambiano, naturalmente, anche gli interrogativi sottesi all'analisi dei documenti, che non sono più incentrati sull'identità dei pochi cittadini romani nella provincia e sulla loro padronanza del latino e del greco, bensì sul ruolo delle istituzioni monastiche e sui fenomeni di bilinguismo greco-copto.

Rispetto alle *δαθηκαί* locali e ai testamenti romani di età post-severiana, il gruppo edito nel presente volume consente ulteriori riflessioni sia sull'uso di determinati materiali e formati (codice di tavolette e foglio di papiro) sia sull'alfabetizzazione e sulla diffusione del latino in una società a base grecofona. I nuovi dati emersi dalla riedizione dei testi aggiornano e in buona sostanza confermano studi più ampi di sociolinguistica<sup>19</sup>, ma potrebbe essere utile l'estensione di questa indagine ad altre tipologie documentali dell'Egitto romano in cui il ricorso alla lingua latina è frutto di necessità o di scelta: si potrebbero così chiarire alcuni aspetti della prassi documentale dei cittadini romani d'Egitto o le motivazioni del ricorso al latino da parte di determinati gruppi sociali<sup>20</sup>. In tal senso, per ragionare sull'identità e sulla (auto-)rappresentazione di questi gruppi o di singoli individui resta importante l'analisi onomastica, benché sia ormai chiaro che essa non possa essere considerata probante rispetto allo *status civitatis*<sup>21</sup>.

Inoltre, anche per comprendere più a fondo la stessa documentazione testamentaria, sarebbe interessante indagare meglio alcuni aspetti del processo redazionale attraverso un'analisi comparativa con l'uso di abbreviazioni e di dispositivi di impaginazione negli altri documenti latini d'Egitto su tavoletta rispetto a quelli su papiro.

Queste possibili piste di ricerca sembrano auspicabili nella misura in cui esse non solo si propongano di guardare agli atti giuridici in ottica storica, ma si fondino sull'esame diretto dei testi piuttosto che unicamente sulle edizioni disponibili. In tal senso lo studio filologico e critico dei documenti papirologici appare tuttora

17 Su cui vd. già Yiftach-Firanko 2002.

18 Garel 2020. Sugli aspetti giuridici vd. Garel – Nowak 2017; Nowak 2022b.

19 Adams 2003.

20 Sul problema della relazione tra ingresso delle forme latine in Egitto ed esercito vd. di recente Geraci 2020.

21 Bagnall 1997b e Bagnall 2019, contro il pessimismo di Sherwin-White 1973; cf. van Minnen 2022.

indispensabile per l'analisi di fenomeni storici e giuridici nel territorio egiziano<sup>22</sup>; altrettanto necessario appare, quando è possibile, far dialogare questa documentazione con fonti di diversa tradizione, quali quelle letterarie e giurisprudenziali oltre che quelle epigrafiche. In tale dialogo rimane aperta la questione, lungamente discussa, di quanto la realtà egiziana possa essere messa a confronto con quella di altre zone dell'impero. Mentre appare superata – almeno sul piano teorico – la posizione storiografica che enfatizzava in maniera radicale l'eccezionalità dell'assetto augusteo dell'Egitto sulla base delle parole di Tacito<sup>23</sup>, resta il problema della diversa tipologia e consistenza delle fonti documentali tra questa provincia (ricca di documentazione papirologica, di meno a livello epigrafico) e le altre, che spesso impedisce di istituire un confronto puntuale e rigoroso. Tale limite è evidente anche per i testamenti della prassi qui analizzati, i quali, come si è visto, provengono soprattutto dall'Egitto. Ciò porta all'impossibilità di arrivare a una risposta certa e univoca per alcuni interrogativi di più ampio respiro, quali la validità della costituzione di Severo Alessandro per il solo Egitto, per tutte le province orientali o per l'intero territorio imperiale, oppure l'eventuale estensione del privilegio del *testamentum militis* anche dopo un anno dal congedo in area egiziana. Tuttavia, da un lato questo limite negli ultimi decenni risulta in piccola parte attenuato dai nuovi ritrovamenti (è il caso dei testamenti romani dalla Britannia e dal Nord Africa); dall'altro, proprio la ricchezza e l'unicità della documentazione egiziana costituiscono un'occasione preziosa per lo storico dell'impero romano interessato ad indagare aspetti socio-economici, culturali e istituzionali attraverso una prospettiva diversa da quella offerta dalle sole fonti di tradizione manoscritta.

---

22 Bagnall 1996, 93–100.

23 Tac. *Hist.* I 11. Sulle riforme introdotte da Augusto in Egitto vd. in part. Bowman – Rathbone 1992. Più in generale sulla «Romanity of Roman Egypt» vd. Lewis 1970; Lewis 1984; Geraci 1983; Geraci 1989; Jördens 1999; Licandro 2008; Geraci 2012. Per una discussione critica su questa linea storiografica contrapposta alla «Sonderstellung» o allo «special place» dell'Egitto vd. in part. Rathbone 2004; Keenan 2009; cf. Capponi 2005; Haensch 2008; Monson 2012; Capponi 2021.

## Bibliografia

### **Adams 1964**

B. Adams, *Paramoné und verwandte Texte*, Berlin 1964

### **Adams 2003**

J.N. Adams, *Bilingualism and the Latin Language*, Cambridge 2003

### **Adams 2007**

J.N. Adams, *The Regional Diversification of Latin 200 BC–AD 600*, Cambridge 2007

### **Adams 2013**

J.N. Adams, *Social Variation and the Latin Language*, Cambridge 2013

### **Albanese 1984**

B. Albanese, *L'abolizione postclassica delle forme solenni nei negozi testamentari*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, II, Napoli 1984, 777–792

### **Alonso 2010a**

J.L. Alonso, *The Bibliothek Ton Enkteleon and the Alienation of Real Securities in Roman Egypt*, «JJP» 40 (2010), 11–54

### **Alonso 2010b**

J.L. Alonso, *Hypallagma or the Dangers of Romanistic Thinking*, in P. Schubert (éd.), *Actes du 26<sup>e</sup> Congrès international de papyrologie (Genève, 16–21 août 2010)*, Genève 2012, 11–18

### **Alonso 2016**

J.L. Alonso, *Juristic Papyrology and Roman Law*, in P.J. Du Plessis – C. Ando – K. Tuori (eds.), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford 2016, 56–69

### **Alonso 2020**

J.L. Alonso, *The Constitutio Antoniniana and Private Legal Practice in the Eastern Empire*, in Czajkowski – Eckhardt 2020, 44–64

### **Alonso – Babusiaux 2023**

J.L. Alonso – U. Babusiaux, *Papyrologische und epigraphische Quellen*, in *Babusiaux et al.* 2023, 222–317

### **Alston 1994**

R. Alston, *Roman Military Pay from Caesar to Diocletian*, «JRS» 84 (1994), 113–123

### **Alston 1995**

R. Alston, *Soldier and Society in Roman Egypt. A Social History*, London–New York 1995

### **Amelotti 1949**

M. Amelotti, *Un nuovo testamento per aes et libram*, «SDHI» 15 (1949), 34–59

### **Amelotti 1966a**

M. Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, Firenze 1966

**Amelotti 1966b**

M. Amelotti, *L'evoluzione del testamento romano classico attraverso la documentazione, in specie papirologica*, in *Atti dell'XI Congresso Internazionale di Papirologia (Milano, 2–8 settembre 1965)*, Milano 1966, 61–68

**Amelotti 1980**

M. Amelotti, *Notariat und Urkundenwesen zur Zeit des Prinzipats*, in *ANRWII.13* (1980), 386–399

**Amelotti 1989**

M. Amelotti, *Prassi testamentaria e diritto romano*, in *Annals of the Archive of 'Ferran Valls I Taberner's Library'. Studies in Roman Law and Legal History in Honour of Ramon de Vinyals on the Occasion of the Centenary*, VI, Barcelona 1989, 43–54

**Amelotti 1992**

M. Amelotti, *Testamento (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto* 44 (1992), 459–470

**Amelotti 1996**

M. Amelotti, *Scritti giuridici. A cura di L. Migliardi Zingale*, Torino 1996

**Amelotti 2009–2012**

M. Amelotti, *Salvatore Riccobono e il Gnomon dell'Idios Logos*, «MEP» XII–XV 14–17 (2009–2012), 285–288

**Amelotti – Costamagna 1975**

M. Amelotti – G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Milano 1975

**Ammirati 2013**

S. Ammirati, *The Use of Wooden Tablets in the Ancient Graeco-Roman World and the Birth of the Book in Codex Form: Some Remarks*, «Scripta» 6 (2013), 9–15

**Ammirati 2015**

S. Ammirati, *Sul libro latino antico. Ricerche bibliologiche e paleografiche*, Pisa–Roma 2015

**Ando 2007**

C. Ando, *The Army and the Urban Elite: A Competition for Power*, in *Erdkamp* 2007, 359–378

**Andreau 2006**

J. Andreau, *Calendarium*, in *BNP* (online: [http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347\\_bnp\\_e605680](http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_bnp_e605680); ultimo accesso: febbraio 2024)

**Andreau – Descat 2007**

J. Andreau – R. Descat, *Esclave en Grèce et à Rome*, Paris 2007

**Appleton 1905**

Ch. Appleton, *Le testament du Gaius Longinus Castor*, «Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence en France et à l'étranger» 29 (1905), 481–502

**Arangio-Ruiz 1906a**

V. Arangio-Ruiz, *La successione testamentaria secondo i papiri greco-egizii*, Napoli 1906

**Arangio-Ruiz 1906b**

V. Arangio-Ruiz, *L'origine del "testamentum militis" e la sua posizione nel diritto romano classico*, «BIDR» 18 (1906), 157–196

**Arangio-Ruiz 1928**

V. Arangio-Ruiz, *Lineamenti di storia del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano 1928

**Arangio-Ruiz 1949**

V. Arangio-Ruiz, *Il mandato in diritto romano*, Napoli 1949

**Arangio-Ruiz 1952**

V. Arangio-Ruiz, *Il testamento di Antonio Silvano e il senatoconsulto di Nerone*, in *Studi in onore di Emilio Albertario*, I, Milano 1952, 203–212 (= *Id.*, *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli 1974, 382–389)

**Arangio-Ruiz 1956**

V. Arangio-Ruiz, *Minima de negotiis*, in *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli*, Firenze 1956, 1–9 (= *Id.*, *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli 1974, 440–449)

**Arangio-Ruiz 1963**

V. Arangio-Ruiz, *Il giardino funerario di Pompea Musa e le sue vicende*, in *Mélanges Philippe Meylan. Recueil de travaux publiés par la Faculté de Droit de l'Université de Lausanne*, I, *Droit romain*, Lausanne 1963, 1–18 (= *Id.*, *Studi epigrafici e papirologici*, Napoli 1974, 655–672)

**Arangio-Ruiz – Colombo 1950**

V. Arangio-Ruiz – A.M. Colombo, *Documenti testamentari latini della collezione di Michigan*, «JJP» 4 (1950), 117–123

**Arcaria 2007**

F. Arcaria, *Per la storia dei testamenti pubblici romani: il «testamentum apud acta conditum» ed il «testamentum principum oblatum»*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, I, Milano 2007, 163–239

**Arcaria 2022**

F. Arcaria, *Cittadinanza romana e cittadinanza europea: dalla Constitutio Antoniniana al Trattato di Maastricht*, «Iuris antiqui historia» 14 (2022), 11–69

**Arcaria 2023**

F. Arcaria, *Il ruolo dell'imperatore e dei magistrati municipali nei testamenti pubblici romani tardoantichi*, «Occidente / Oriente» 4 (2023), 21–58

**Arces 2010**

P. Arces, *Senatoconsulto Neroniano e legatum per praeceptionem*, «Diritto@Storia» 9 (2010) (online: <https://www.dirittoestoria.it/9/Tradizione-Romana/Arces-Senatoconsulto-Neroniano-legatum-per-praeceptionem.htm>; ultimo accesso: febbraio 2024)

**Arces 2011**

P. Arces, *La disciplina dei legati e la tecnica di scrittura nelle Istituzioni di Gaio*, «Rivista di Diritto Romano» 11 (2011) (online: <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano13Arces-Disciplina.pdf>; ultimo accesso: febbraio 2024)

**Arces 2012**

P. Arces, *La matrice genetica comune nell'introduzione del testamento librare e del fedecommesso*, «Rivista di Diritto Romano» 12 (2012) (online: <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano12Arces.pdf>; ultimo accesso: febbraio 2024)



**Arces 2013**

P. Arces, *Studi sul disporre mortis causa. Dall'età decemvirale al diritto classico*, Milano 2013

**Archi 1941**

G.G. Archi, *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, Pavia 1941 (= *Id.*, *Scritti di diritto romano*, III, *Studi di diritto penale, studi di diritto postclassico e giustiniano*, Milano 1981, 1487–1587)

**Archi 1956**

G.G. Archi, *Oralità e scrittura nel testamentum per aes et libram*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, IV, Milano 1956, 287–318 (= *Id.*, *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1981, 735–770)

**Ast 2014**

R. Ast, *The Hand of P.Mich. III 165 and of P.Bagnall 3*, «ZPE» 190 (2014), 231–233

**Astolfi 1964–1979**

R. Astolfi, *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano*, I–III, Padova 1964–1979

**Avenarius 2009**

M. Avenarius, *Formularpraxis römischer Urkundenschreiber und ordo scripturae im Spiegel testamentsrechtlicher Dogmatik*, in M. Avenarius – R. Meyer-Pritzl – C. Möller (Hrsg.), *Ars Iuris. Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag*, Göttingen 2009, 13–41

**Avenarius 2012**

M. Avenarius, *Die tabulae ceraeve des klassischen Manzipationstestaments als Archaismus*, «IVRA» 60 (2012), 201–233

**Avenarius 2022**

M. Avenarius, *Gesetzessprache und Erbeinsetzung. Der Ausdruck der Gesetzeswirkung als Schlüssel zum Wortformalismus der heredis institutio*, in L. Isola (Hrsg.), *Klauselgestaltungen in römischen Testamenten: Akten einer internationalen Tagung zum römischen Testamentsrecht (6.–7. November 2020, Wien/online)*, Berlin 2022, 13–44

**Avenarius 2023**

M. Avenarius, *Testament*, in *Reallexikon für Antike und Christentum*, Stuttgart 2023, 1142–1166

**Avogadro 1935**

S. Avogadro, *Le apographai di proprietà nell'Egitto greco-romano*, «Aegyptus» 15 (1935), 131–206

**Avotins 1989**

I. Avotins, *On the Greek of the Code of Justinian*, Hildesheim–Zürich–New York 1989

**Babusiaux 2016**

U. Babusiaux, *Rezension zu: Strobel 2014*, «ZRG RA» 133 (2016), 517–533

**Babusiaux 2018**

U. Babusiaux, *Römisches Erbrecht im Gnomon des Idios Logos*, «ZRG RA» 135 (2018), 108–177

**Babusiaux 2019**

U. Babusiaux, *Zum Rechtsschutz von Fideikommissen im Prinzipat*, «ZRG RA» 136 (2019), 140–213

**Babusiaux 2021<sup>2</sup>**

U. Babusiaux, *Wege zur Rechtsgeschichte: Römisches Erbrecht*, Köln–Weimar–Wien 2021<sup>2</sup>

**Babusiaux 2022a**

U. Babusiaux, *Zum Testament der Iunia Libertas aus Ostia (AE 1940, 94)*, in L. Isola (Hrsg.), *Klauselgestaltungen in römischen Testamenten: Akten einer internationalen Tagung zum römischen Testamentsrecht (6.–7. November 2020, Wien/online)*, Berlin 2022, 45–78

**Babusiaux 2022b**

U. Babusiaux, *Reliance in the Face of Death: Considerations on Roman Economy and Fideicommissa*, in K. Verboven – P. Erdkamp (eds.), *Law and Economic Performance in the Roman World*, Leiden–Boston 2022, 194–217

**Babusiaux et al. 2023**

U. Babusiaux – Chr. Baldus – W. Ernst – F.-S. Meissel – J. Platschek – Th. Rübner (Hrsg.), *Handbuch des römischen Privatrechts*, Tübingen 2023

**Babusiaux – Xandry 2023**

U. Babusiaux – Th. Xandry, *Heres fiduciarius in Grabinschriften revisited*, in C. Semenzato – L. Hartmann (Hrsg.), *Von der Antike begeistert! Philologie, Philosophie, Religion und Politik durch drei Jahrtausende, Festschrift für Christoph Riedweg*, Basel 2023, 194–204

**Bagnall 1986**

R.S. Bagnall, *Two Byzantine Legal Papyri in a Private Collection*, in R.S. Bagnall – W.V. Harris (eds.), *Studies in Roman Law in Memory of A. Arthur Schiller*, Leiden 1986, 1–9

**Bagnall 1993a**

R.S. Bagnall, *Slavery and Society in Late Roman Egypt*, in B. Halpern – D.W. Hobson (eds.), *Law, Politics and Society in the Ancient Mediterranean World*, Sheffield 1993, 220–240

**Bagnall 1993b**

R.S. Bagnall, *Managing Estates in Roman Egypt: A Review Article*, «BASP» 30 (1993), 127–135

**Bagnall 1993c**

R.S. Bagnall, *Egypt in Late Antiquity*, Princeton 1993

**Bagnall 1995**

R.S. Bagnall, *Reading Papyri, Writing Ancient History*, London 1995

**Bagnall 1997a**

R.S. Bagnall, *A Kinder, Gentler Roman Army?*, «JRA» 10 (1997), 504–512

**Bagnall 1997b**

R.S. Bagnall, *The People of the Roman Fayum*, in M. Bierbrier et al. (eds.), *Portraits and Masks: Burial Customs in Roman Egypt*, London 1997, 7–15

**Bagnall 2005**

R.S. Bagnall, *Evidence and Models for the Economy of Roman Egypt*, in J.G. Manning – I. Morris (eds.), *The Ancient Economy. Evidence and Models*, Stanford 2005, 187–204

**Bagnall 2009**

R.S. Bagnall (ed.), *The Oxford Handbook of Papyrology*, Oxford 2009

**Bagnall 2011**

R.S. Bagnall, *Everyday Writing in the Graeco-Roman East*, Berkeley 2011

**Bagnall 2019**

R.S. Bagnall, *Roman Names and Roman Citizenship in Egypt: Prentice Lecture*, Princeton, November 21, 2019 (online: <https://classics.princeton.edu/events/recordings>; ultimo accesso: febbraio 2024)

**Bagnall 2021**

R.S. Bagnall (ed.), *Roman Egypt. A History*, New York 2021

**Bagnall – Frier 1994**

R.S. Bagnall – B.W. Frier, *The Demography of Roman Egypt*, Cambridge 1994

**Bagnall – Rathbone 2017<sup>2</sup>**

R.S. Bagnall – D.W. Rathbone, *Egypt from Alexander to the Coptos. An Archaeological and Historical Guide*, Cairo–New York 2017<sup>2</sup>

**Balamoshev – Nowak 2022**

C. Balamoshev – M. Nowak, *A 3<sup>rd</sup>-Century manumissio inter amicos*, «Pylon» 2 (2022) (online: <https://doi.org/10.48631/pylon.2022.2.92974>; ultimo accesso: febbraio 2024)

**Bastianini 1975**

G. Bastianini, *Lista dei prefetti d’Egitto dal 30<sup>a</sup> al 299<sup>a</sup>*, «ZPE» 17 (1975), 263–321, 323–328

**Bastianini 1980**

G. Bastianini, *Lista dei prefetti d’Egitto dal 30<sup>a</sup> al 299<sup>a</sup>. Aggiunte e correzioni*, «ZPE» 38 (1980), 75–89

**Bastianini 1988**

G. Bastianini, *Il prefetto d’Egitto (30 a.C.–297 d.C.): Addenda (1973–1985)*, in *ANRWII* 10.1 (1988), 503–517

**Bauman 1995**

R. Bauman, *The Death of Ulpian, the Irresistible Force and the Immovable Object*, «ZRG RA» 112 (1995), 385–399

**Beaucamp 1998a**

J. Beaucamp, *Tester en grec à Byzance*, in *EYΨYXIA: Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler*, Paris 1998, 97–107 (= Beaucamp 2010, 173–182)

**Beaucamp 1998b**

J. Beaucamp, *Le testament de Grégoire de Nazianze*, in L. Burgmann (ed.), *Fontes Minores*, X, Frankfurt am Main 1998, 1–100 (= Beaucamp 2010, 183–264)

**Beaucamp 2010**

J. Beaucamp, *Femmes, patrimoines, normes à Byzance*, Paris 2010

**Beinart 1960**

B. Beinart, *Heir and Executor*, «Acta juridica» special number (1960), 223–235

**Bellen 1971**

H. Bellen, *Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich*, Wiesbaden 1971

**Benaissa 2020**

A. Benaissa, *The Will of Hanchis Daughter of Isas (P.Oxy. III 634 descr.)*, «ZPE» 214 (2020), 230–235

**Bernini 2018**

A. Bernini, *Fragmentarische Notiz einer lateinischen Geburtsanzeige*, «JJP» 48 (2018), 37–52

**Bernini 2020**

A. Bernini, *Un contratto dotale latino-greco: P.CtYBR inv. 4233*, «ZPE» 216 (2020), 258–264

**Bertoldi 2015**

F. Bertoldi, *L heres fiduciarius in una prospettiva storico-comparatistica*, «Studi Urbinati, A – Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche» 66 (2015), 157–235

**Besson 2017**

A. Besson, *Fifty Years before the Antonine Constitution: Access to Roman Citizenship and Exclusive Rights*, in Cecchet – Busetto 2017, 199–220

**Besson 2020**

A. Besson, *Constitutio Antoniniana. L'universalisation de la citoyenneté romaine au 3<sup>e</sup> siècle*, Basel 2020

**Beu-Dachin 2016**

E. Beu-Dachin, *The Vocabulary of the Wax Tablets from Alburnus Maior*, in R. Ardevan – E. Beu-Dachin (edd.), *Mensa Rotunda Epigraphica Napocensis*, Cluj-Napoca 2016, 221–264

**Biežuńska-Małowist 1961**

I. Biežuńska-Małowist, *L'extension du droit de cité romaine en Égypte aux I et II siècles de l'Empire*, in *Proceedings of the IX International Congress of Papyrology (Oslo, 19–22 August 1958)*, Hertford 1961, 277–285

**Biežuńska-Małowist 1971**

I. Biežuńska-Małowist, *Les esclaves fugitifs dans l'Égypte gréco-romaine*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, VI, Milano 1971, 75–90

**Biežuńska-Małowist 1972–1973**

I. Biežuńska-Małowist, *Sui cittadini romani in Egitto durante il primo impero*, «AAPat» 85 (1972–1973), 309–321

**Biežuńska-Małowist 1975**

I. Biežuńska-Małowist, *Les citoyens Romains à Oxyrhynchos aux deux premiers siècles de l'Empire*, in J. Bingen – G. Cambier – G. Nachtergaele (éd.), *Le monde grec. Pensée, littérature, histoire, documents. Hommages à Claire Préaux*, Bruxelles 1975, 741–747

**Biežuńska-Małowist 1977**

I. Biežuńska-Małowist, *L'esclavage dans l'Égypte gréco-romaine. Seconde Partie: Période romaine*, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdansk 1977

**Biondi 1955<sup>2</sup>**

B. Biondi, *Successione testamentaria e donazioni*, Milano 1955<sup>2</sup>

**Biondi 1966**

B. Biondi, *Impostazione del testamento nella giurisprudenza romana, nei codici e nella dommatica moderna*, «RIDA» 13 (1966), 107–122

**Biscardi 1966**

A. Biscardi, *Corso di papirologia giuridica. A cura di Eva Cantarella*, Milano 1966

**Biscardi 1983**

A. Biscardi, *Osservazioni critiche sulla terminologia διαθήκη – διατίθεσθαι*, in P. Dimakis, in Gemeinschaft mit H.J. Wolff, A. Biscardi und J. Modrzejewski (Hrsg.), *Symposion 1979. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Ágina, 3.–7. September 1979)*, Köln–Wien 1983, 21–35

**Blouin 2007**

K. Blouin, *Environnement et fisc dans le nome mendésien à l'époque romaine. Réalités et enjeux de la diversification*, «BASP» 44 (2007), 135–166

**Bodel 2022**

J. Bodel, *Documenting Identity in the Early Roman Empire*, in J. Arthur-Montagne – S.J. Di Giulio – I. Kuin (eds.), *Documentality. New Approaches to Written Documents in Imperial Life and Literature*, Berlin–Boston 2022, 35–56

**Bonfante 1921**

P. Bonfante, *Mandato post mortem*, in *Id.*, *Scritti giuridici varii*, III, Torino 1921, 262–282 (= «Giurisprudenza italiana» 55 (1903), 161 ss.)

**Borrelli 2018**

B. Borrelli, *Due contratti di prestito dalla casa del Kôm Kâssûm: una riedizione (PSI v 470) e due correzioni*, «AnPap» 30 (2018), 39–46

**Bowman 1971**

A.K. Bowman, *The Town Councils of Roman Egypt*, Toronto 1971

**Bowman 1991**

A.K. Bowman, *Literacy in the Roman Empire: Mass and Mode*, in M. Beard (ed.), *Literacy in the Roman World*, Ann Arbor 1991, 119–131

**Bowman 1996**

A.K. Bowman, *Egypt*, in A.K. Bowman – E. Champlin – A. Lintott (eds.), *The Cambridge Ancient History. Second Edition*, X, Cambridge 1996, 676–702

**Bowman 2001**

A.K. Bowman, *Some Romans in Augustan Alexandria*, «BSAA» 46 (2001), 13–24

**Bowman 2005**

A.K. Bowman, *Egypt from Septimius Severus to the Death of Constantine*, in A.K. Bowman – P. Garnsey – A. Cameron (eds.), *The Cambridge Ancient History. Second Edition*, XII, Cambridge 2005, 313–326

**Bowman 2011**

A.K. Bowman, *Ptolemaic and Roman Egypt: Population and Settlement*, in A.K. Bowman – A. Wilson (eds.), *Settlement, Urbanization, and Population*, Oxford 2011, 317–358

**Bowman et al. 2007**

A.K. Bowman – R.A. Coles – N. Gonis – D. Obbink – P.J. Parsons, *Oxyrhynchus. A City and Its Texts*, London 2007

**Bowman – Rathbone 1992**

A.K. Bowman – D.W. Rathbone, *Cities and Administration in Roman Egypt*, «JRS» 82 (1992), 107–127

**Bowman – Thomas 1977**

A.K. Bowman – D. Thomas, *P.Lond. inv. 2506: A Reconsideration*, «BASP» 14 (1977), 59–64

**Boyer 1965**

L. Boyer, *La fonction sociale des legs d'après la jurisprudence classique*, «RD» 43 (1965), 333–408

**Bradley 1984**

K.R. Bradley, *Slaves and Masters in the Roman Empire: A Study in Social Control*, Brussels 1984

**Brashear – Hoogendijk 1990**

W. Brashear – F.A.J. Hoogendijk, *Corpus tabularum lignearum*, «Enchoria» 17 (1990), 33–54

**Braunert 1964**

H. Braunert, *Die Binnenwanderung. Studien zu Sozialgeschichte Ägyptens in der Ptolemäer- und Kaiserzeit*, Bonn 1964

**Broux 2013**

Y. Broux, *Creating a New Local Elite. The Establishment of the Metropolitan Order of Roman Egypt*, «APF» 59 (2013), 143–153

**Broux 2014**

Y. Broux, *Double Names in Roman Egypt: A Prosopography (Trismegistos Online Publications 8, Version 1.0)*, 2014 (online: <https://www.trismegistos.org/top/>; ultimo accesso: febbraio 2024)

**Broux 2015**

Y. Broux, *Double Names and Elite Strategies in Roman Egypt*, Leuven 2015

**Broux 2019**

Y. Broux, *Ἀπάτορες in Roman Egypt: A Mexican Standoff?*, «ZPE» 212 (2019), 181–193

**Broux – Cossement – Depauw 2010**

Y. Broux – S. Cossement – M. Depauw, *Καὶ ὡς χρηματίζει and the Importance of Naming in Roman Egypt*, «ZPE» 174 (2010), 159–166

**Bruns 1909<sup>7</sup>**

C.G. Bruns (ed.), *Fontes iuris Romani antiqui*, I, Tübingen 1909<sup>7</sup>

**Buongiorno 2018**

P. Buongiorno, *Il divieto di donazione fra coniugi nell'esperienza giuridica romana*, I, *Origini e profili del dibattito giurisprudenziale fra tarda repubblica ed età antonina*, Lecce 2018

**Bureth 1964**

P. Bureth, *Les Titulatures impériales dans les papyrus, les ostraca et les inscriptions d'Égypte (30 a.C. – 284 p.C.)*, Bruxelles 1964

**Burkhalter 1990**

F. Burkhalter, *Archives locales et archives centrales en Égypte romaine*, «Chiron» 20 (1990), 191–216

**Burkhalter 1992**

F. Burkhalter, *Le Gymnase d'Alexandrie: centre administratif de la province romaine d'Égypte*, «BCH» 116 (1992), 345–373

**Burnet 2003**

R. Burnet, *L'Égypte ancienne à travers les papyrus. Vie quotidienne*, Paris 2003

**Bussi 2003**

S. Bussi, *Selezione di élites nell'Egitto romano. Ἐπίκρισις ed εἴσκρισις tra I e III secolo d.C.*, «Laverna» 14 (2003), 146–166

**Calderini 1945**

A. Calderini, *Papiri latini. Appunti delle lezioni di papirologia*, Milano 1945

**Calderini 1941**

R. Calderini, *Ricerche sul doppio nome personale nell'Egitto greco-romano*, «Aegyptus» 21 (1941), 221–260

**Calderini 1953**

A. Calderini, *Un papiro greco inedito con allusione a una divisione di proprietà*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, III, Napoli 1953, 273–279

**Camodeca 1993**

G. Camodeca, *Nuovi dati dargli archivi campani sulla datazione e applicazione del S.C. Neronianum*, «Index» 21 (1993), 353–364

**Camodeca 2007**

G. Camodeca, *Dittici e tritici nella documentazione campana (8 a.C. – 79 d.C.)*, in M. David (ed.), *Eburnea diptycha: i dittici d'avorio tra Antichità e Medioevo*, Bari 2007, 81–107

**Camodeca 2009**

G. Camodeca, *Gli archivi privati di tabulae ceratae e di papiri documentari a Pompei ed Ercolano: case, ambienti e modalità di conservazione*, «Vesuviana» 1 (2009), 17–42

**Camodeca 2016**

G. Camodeca, *Un nuovo diploma militare del 7 gen. 224 per un urbanicianus di Puteoli e la concessione di ius conubii con peregrinae dopo la Constitutio Antoniniana*, in I. Piro (ed.), *Scritti per Alessandro Corbino*, I, Lecce 2016, 475–488

**Campanile 1989**

E. Campanile, *Le lingue dell'impero*, in E. Gabba – A. Schiavone (edd.), *Storia di Roma*, IV, Torino 1989, 679–691

**Campbell 1978**

J.B. Campbell, *The Marriage of Soldiers under the Empire*, «JRS» 68 (1978), 153–166

**Campbell 1984**

J.B. Campbell, *The Emperor and the Roman Army*, Oxford 1984

**Campbell 1994**

J.B. Campbell, *The Roman Army, 31 BC–AD 337. A Sourcebook*, London–New York 1994

**Canducci 1990**

D. Canducci, *I 6475 cateci greci dell'Arsinoite*, «Aegyptus» 70 (1990), 211–255

**Canducci 1991**

D. Canducci, *I 6475 cateci greci dell'Arsinoite: prosopografia*, «Aegyptus» 71 (1991), 121–216

**Capponi 2005**

L. Capponi, *Augustan Egypt. The Creation of a Roman Province*, New York–London 2005

**Capponi 2021**

L. Capponi, *Augusto, l'Egitto e i papiri*, «Istituto Lombardo (Rend. Lettere) Scienze storiche e filosofiche» 155 (2021), 97–114

**Capponi (forthcoming)**

L. Capponi, *Marcus Aper and the ala Apriana*, in M.C. Scappaticcio (ed.), *Latin Texts on Papyrus and the Study of Classics*, Cambridge

**Carcopino 1922**

J. Carcopino, *Le Gnomon de l'Idiologue et son importance historique*, «Revue des Études Anciennes» 24.3 (1922), 211–228

**Cariddi (forthcoming)**

I. Cariddi, *Notes on the archaeological contexts of literary and para-literary Greek and Egyptian PSI papyri from the 1930s Italian excavations in Tebtynis*, in *Proceedings of the 30<sup>th</sup> International Congress of Papyrologists (Paris, 25–30 juillet 2022)*

**Cariddi – Ryholt (forthcoming)**

I. Cariddi – K. Ryholt, *The Findspots of Papyri excavated at Tebtynis by the Italian Missions 1928–1936*, «Comunicazioni Vitelli» 15

**Cascione – Masi Doria – Merola 2013**

C. Cascione – C. Masi Doria – G.D. Merola (edd.), *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico: diritto, prassi, insegnamento*, Napoli 2013

**Castagnetti 2023**

S. Castagnetti, L. Neratius Priscus. *Membranarum Libri VII*, Roma 2023

**Castagnino 2022**

F. Castagnino, *I diplomata militaria. Una ricognizione giuridica*, Milano 2022

**Castagnino 2023**

F. Castagnino, *Il testamentum militis alla luce delle epigrafi funerarie*, «ZRG RA» 140 (2023), 36–64

**Castelli 1917**

G. Castelli, *Un testamento romano dell'anno 131 d.C.*, in *Studi della Scuola Papirologica*, II, Milano 1917, 80–94 (= *Id.*, *Scritti giuridici*, Milano 1923, 221–240)

**Cecchet – Busetto 2017**

L. Cecchet – A. Busetto, *Citizens in the Graeco-Roman World. Aspects of Citizenship from the Archaic Period to AD 212*, Leiden–Boston 2017

**Champlin 1986**

E. Champlin, *Miscellanea Testamentaria*, «ZPE» 62 (1986), 247–255

**Champlin 1991**

E. Champlin, *Final Judgements: Duty and Emotion in Roman Wills, 200 B.C.–A.D. 250*, Berkeley–Los Angeles–Oxford 1991

**Chepel 2018**

E. Chepel, *Russian Collections of Greek Papyri and History of Their Publication: An Overview (with the Catalogue of Greek Papyri Held at the Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscow)*, «Egypt and Neighbouring Countries» 3 (2018), 57–62 + Appendix

**Chevallier 1956**

L. Chevallier, *Notes sur le testament militaire dans la doctrine des juriconsultes classiques dans la législation impériale*, in *Varia. Études de droit romain*, II, Paris 1956, 1–54

**Chiusi 1994**

T.J. Chiusi, *Zur Vormundschaft der Mutter*, «ZRG RA» 111 (1994), 155–196



**Chiusi – Filip-Fröschl – Rainer 1999–2017**

T.J. Chiusi – J. Filip-Fröschl – J.M. Rainer (Hrsg.), *Corpus der römischen Rechtsquellen zur antiken Sklaverei (CRRS). Prolegomena – Teil X*, Stuttgart 1999–2017

**Choat 2012**

M. Choat, *Lord Crawford's Search for Papyri: On the Origin of the Rylands Papyrus Collection*, in P. Schubert (éd.), *Actes du 26<sup>e</sup> Congrès international de papyrologie (Genève, 16–21 août 2010)*, Genève 2012, 141–147

**Christol 1993**

M. Christol, *Le préfet d'Égypte Titus Pactumeius Magnus et la diffusion de la cité romaine*, «RD» 71 (1993), 405–410

**Clarysse 1995**

W. Clarysse, *Ptolemaic Wills*, in M.J. Geller – H. Maehler (eds.), *Legal Documents of the Hellenistic World. Papers from a Seminar Arranged by the Institute of Classical Studies, the Institute of Jewish Studies and the Warburg Institute, University of London, February to May 1986*, London 1995, 88–105

**Clarysse 1997**

W. Clarysse, *Greek accents on Egyptian names*, «ZPE» 119 (1997), 177–184

**Clarysse 2014**

W. Clarysse, *Deeds of Last Will: Demotic, Greek, and Latin*, in Keenan – Manning – Yiftach-Firanko 2014, 202–213

**Clarysse 2019**

W. Clarysse, *Ethnic Identity: Egyptians, Greeks, and Romans*, in Vandorpe 2019, 299–313

**Claytor 2014**

W.G. Claytor, *Mechanics of Empire: the Karanis Register and the Writing Offices of Roman Egypt*, Diss. Michigan 2014

**Claytor 2015**

W.G. Claytor, *Donkey Sales from the grapheion of Kerkesoucha*, «ZPE» 194 (2015), 201–208

**Claytor 2018**

W.G. Claytor, *The Municipalization of Writing in Roman Egypt*, in A. Kolb (ed.), *Literacy in Ancient Everyday Life*, Berlin–Boston 2018, 319–334

**Claytor 2022**

W.G. Claytor, *Funerary Workers and Village Society: Notes on the Archive of the allophyloi Hatres and Isas*, «ZPE» 222 (2022), 184–192

**Cockle 1984**

W.E.H. Cockle, *State Archives in Graeco-Roman Egypt from 30 BC to the Reign of Septimius Severus*, «JEA» 70 (1984), 106–122

**Cohen 1937**

L. Cohen, *Heredis Institutio Ex Re Certa and a New Will of the Roman Type*, «TAPA» 68 (1937), 343–356

**Colella 2018**

L.C. Colella, *Copia frammentaria di un protocollo di apertura di testamento in lingua latina*, «Tyche» 33 (2018), 55–60

**Colella 2021a**

L.C. Colella, *Riedizione del verbale di apertura di testamento latino conservato in ChLA X 412*, «JJP» 51 (2021), 41–65

- Colella 2021b**  
L.C. Colella, *Notes on some Roman Wills from Egypt*, «ZPE» 220 (2021), 219–225
- Colella 2021c**  
L.C. Colella, *Gli accordi matrimoniali e dotali latini su papiro: aggiornamenti, considerazioni materiali e testuali, con osservazioni su PSI VI 730*, «SEP» 18 (2021), 63–79
- Colella 2022a**  
L.C. Colella, *Aggiornamenti in tema di manumissiones nei testamenti romani d'Egitto prima di Severo Alessandro*, «Pylon» 1 (2022) (online: <https://doi.org/10.48631/pylon.2022.1.89342>; ultimo accesso: febbraio 2024)
- Colella 2022b**  
L.C. Colella, *P.Oxy. XII 1466: una richiesta di tutor mulieris in formato di diploma*, «APF» 68.1 (2022), 91–108
- Coles 1966**  
R.A. Coles, *Reports of Proceedings in Papyri*, Bruxelles 1966
- Coles 1987**  
R.A. Coles, *Corpus Papyrorum Raineri, Band VI, Lieferung 2. Griechische Texte, III. Papyri in Wiener Dissertationen (1934–1938) by Hermann Harrauer*, «The Classical Review» 37.2 N.S. (1987), 283–285
- Collinet 1894**  
P. Collinet, *Testament de Gaius Longinus Castor (189 ap. J.-C.)*, «NRHD» 18 (1894), 573–582
- Corbier 1985**  
M. Corbier, *Idéologie et pratique de l'héritage (I<sup>er</sup> siècle av. J.-C. – II<sup>e</sup> siècle ap. J.C.)*, «Index» 13 (1985), 501–528
- Criboire 2003–2004**  
R. Criboire, *Latin Literacy in Egypt*, «KODAI Journal of Ancient History» 13–14 (2003–2004), 111–118
- Cristofori 2011**  
A. Cristofori, *Le occupazioni nell'epigrafia dell'Epiro e dell'Iliria meridionale di età romana*, in G. De Sensi Sestito – M. Intrieri (edd.), *Sulla rotta per la Sicilia: l'Epiro, Corcira e l'Occidente*, Pisa 2011, 133–172
- Crook 1967**  
J.A. Crook, *Law and Life of Rome, 90 B.C. – A.D. 212*, Ithaca 1967
- Crook 1992**  
J.A. Crook, *Review of: Champlin 1991*, «JRS» 82 (1992), 232–234
- Crook 1995**  
J.A. Crook, *Legal Advocacy in the Roman World*, London 1995
- Curchin 1982**  
L.A. Curchin, *Jobs in Roman Spain*, «Florilegium» 4 (1982), 32–62
- Czajkowski 2017**  
K. Czajkowski, *Localised Law. The Babatha and Salome Komaise Archives*, Oxford 2017
- Czajkowski – Eckhardt 2020**  
K. Czajkowski – B. Eckhardt, *Law in the Roman Provinces*, Oxford 2020

**Dari-Mattiacci – Kehoe 2020**

G. Dari-Mattiacci – D. P. Kehoe (eds.), *Roman Law and Economics. Exchange, Ownership, and Dispute*, I–II, Oxford 2020

**Daris 1964**

S. Daris, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Milano 1964

**Daris 1986**

S. Daris, *Spigolature documentarie 1–7*, «ZPE» 62 (1986), 93–99

**Daris 1988**

S. Daris, *Le truppe ausiliarie romane in Egitto*, in *ANRWII* 10.1 (1988), 743–766

**Daris 1991**

S. Daris, *Latino ed Egitto romano*, in *XVIII giornate filologiche genovesi. Il bilinguismo degli antichi*, Genova 1991, 47–81

**Daris 2000**

S. Daris, *I papiri e gli ostraca latini d'Egitto*, «Aevum» 74 (2000), 105–175

**Daube 1964–1965**

D. Daube, *The Preponderance of Intestacy at Rome*, «Tulane Law Review» 39 (1964–1965), 253–262

**Davoli 1998**

P. Davoli, *L'archeologia urbana nel Fayyum di età ellenistica e romana*, Napoli 1998

**Davoli 2010**

P. Davoli, *Settlements – Distribution, Structure, Architecture: Graeco-Roman*, in A. Llyod (ed.), *A Companion to Ancient Egypt*, Chichester–Malden 2010, 350–369

**De Dominicis 1970**

M. De Dominicis, *Il ius sepulchri nel diritto successorio romano*, «RIDA» 13 (1966), 177–204 (= *Id.*, *Scritti romanistici*, Padova 1970)

**De Falco 2014**

I. De Falco, *I giuristi e il testamentum militis. L'orientamento di Iavolenus Priscus*, «SDHI» 80 (2014), 419–446

**De Filippi 2018**

M.L. De Filippi, *Il testamento segreto romano e il senatoconsulto neroniano*, «Civitas et Lex» 2 (2018), 31–37

**Degrassi 1952**

A. Degrassi, *I fasti consolari dell'impero romano: dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo*, Roma 1952

**Del Corso 2022**

L. Del Corso, *Il libro nel mondo antico. Archeologia e storia (secoli VII a.C. – IV d.C.)*, Roma 2022

**Delattre – Heilporn 2014**

A. Delattre – P. Heilporn, *Electronic Resources for Graeco-Roman and Christian Egypt: A Review of the State of the Net (March 2014)*, «BO» 71 (2014), 307–332

**Delia 1991**

D. Delia, *Alexandrian Citizenship during the Roman Principate*, Atlanta 1991

- Depauw 2016**  
M. Depauw, *Roman Influence on Rituals of Identification in Egypt*, in W. Vanacker – A. Zuiderhoek (eds.), *Imperial Identities in the Roman World*, London–New York, 176–198
- Derda 2006**  
T. Derda, *ΑΠΣΙΝΟΙΤΗΣ ΝΟΜΟΣ. Administration of the Fayum under Roman Rule*, Warsaw 2006
- Derda – Nowak 2012**  
T. Derda – M. Nowak, *Two Wills from Oxyrhynchus*, «JJP» 42 (2012), 101–115
- Derda – Nowak 2016**  
T. Derda – M. Nowak, *Will of [---]is Daughter of Pachois from Oxyrhynchus*, in Z. Benincasa – J. Urbanik (edd.), *Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka*, Warsaw 2016, 135–143
- Derda – Nowak 2018**  
T. Derda – M. Nowak, *Will of Ploution, son of Ischyron, from Oxyrhynchus: A Weaver (?)*, «ZPE» 207 (2018), 145–154
- de Ricci 1914**  
S. de Ricci, *Un papyrus latin inédit*, «CRAI» 58, 6 (1914), 524–533
- Desanti 1995**  
L. Desanti, *De confirmando tutore vel curatore*, Milano 1995
- Desanti 1999**  
L. Desanti, *La sostituzione fedecommissaria. Per un corso di Esegisi delle fonti del diritto romano*, Torino 1999
- Desanti 2003**  
L. Desanti, *Restitutionis post mortem onus. I fedecommissi da restituirsi dopo la morte dell'onerato*, Milano 2003
- De Sarlo 1935**  
L. De Sarlo, *Il documento oggetto di rapporti giuridici privati*, Firenze 1935
- de Visscher 1963**  
F. de Visscher, *Le droit des tombeaux romains*, Milano 1963
- Dickey 2009**  
E. Dickey, *The Greek and Latin Languages in the Papyri*, in Bagnall 2009, 149–169
- Dickey 2015**  
E. Dickey, *Columnar Translation: An Ancient Interpretive Tool that the Romans Gave the Greeks*, «CQ» 65 (2015), 807–821
- Dietze-Mager 2007**  
G. Dietze-Mager, *Der Erwerb römischen Bürgerrechts in Ägypten: Legionare und Veteranen*, «JJP» 37 (2007), 31–123
- Dietze-Mager 2009**  
G. Dietze-Mager, *Der Begriff κολων(ε)ία in den ägyptischen Papyri*, «Ancient Society» 39 (2009), 111–120
- Di Maria 2020**  
S. Di Maria, *La responsabilità dell'erede nel diritto romano dei contratti*, I, Torino 2020

**Di Stefano Manzella 2010**

I. Di Stefano Manzella, *A proposito di signacula: la tarda et neglegens subscriptio libellorum. Una forma (ex aere?) di Commodus*, «ZPE» 173 (2010), 267–277

**Dolansky 2011**

F. Dolansky, *Honouring the Family Dead on the Parentalia: Ceremony, Spectacle, and Memory*, «Phoenix» 65 (2011), 125–157

**Dolganov 2018**

A.G. Dolganov, *Empire of Law. Legal Culture and Imperial Rule in the Roman Province of Egypt*, Diss. Princeton 2018

**Dolganov 2020**

A.G. Dolganov, *A New Date for the Oxyrhynchite Epitome of the Gnomon of the Idios Logos (P.Oxy. XLII 3014)*, «Chiron» 50 (2020), 167–184

**Dolganov 2021**

A.G. Dolganov, *Documenting Roman Citizenship*, in Lavan – Ando 2021, 185–228

**Dolganov 2022**

A.G. Dolganov, *Imperialism and Social Engineering: Augustan Social Legislation in the Gnomon of the Idios Logos*, «Klio» 104 (2022), 656–692

**d’Ors 1948**

A. d’Ors, *Review of: Sanders, H. A. and Dunlap, J. E., Latin Papyri in the University of Michigan Collection*, «Emerita» 16 (1948), 355–362

**d’Ors 1977**

A. d’Ors, *Liberum esse volo*, «IVRA» 28 (1977), 95–141

**D’Orta 1996**

M. D’Orta, *Saggio sulla heredis institutio: problemi di origine*, Torino 1996

**D’Orta 2005**

M. D’Orta, *Sterilis beneficii conscientia. Dalla praeceptio al legatum per praeceptionem*, Torino 2005

**Drexhage 1991**

H.J. Drexhage, *Preise, Mieten/Pachten, Kosten und Löhne im römischen Ägypten bis zum Regierungsantritt Diokletians. Vorarbeiten zu einer Wirtschaftsgeschichte des römischen Ägypten*, St. Katharinen 1991

**Ducos 1998**

M. Ducos, *Les testaments dans les lettres de Pline le Jeune*, in B. Bureau – C. Nicolas (éd.), *Moussylanea, Mélanges C. Moussy*, Louvain–Paris 1998, 341–346

**Dzierzbicka 2018**

D. Dzierzbicka, *OINOΣ. Production and Import of Wine in Graeco-Roman Egypt*, Warsaw 2018

**Eck 2007**

W. Eck, *Die Veränderungen in Konstitutionen und Diplomen unter Antoninus Pius*, in M.A. Speidel – H. Lieb (Hrsg.), *Militärdiplome. Die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004*, Stuttgart 2007, 87–104

**Eck 2011**

W. Eck, *Septimius Severus und die Soldaten. Das Problem der Soldatenehe und ein neues Auxiliardiplom*, in B. Onken – D. Rodhe (Hrsg.), *In Omni Historia Curiosus, Studien Zur Geschichte von der Antike bis zur Neuzeit: Festschrift für Helmut Schneider zum 65. Geburtstag*, Wiesbaden 2011, 63–77

- Eck 2012**  
W. Eck, *Diplomata Militaria für Prätorianer, vor und seit Septimius Severus. Eine Bestandsaufnahme und ein Erklärungsversuch*, «Athenaeum» 100 (2012), 321–336
- Eck 2018**  
W. Eck, *Das letzte Diplom für einen Auxiliarsoldaten aus dem Jahr 206 n.Chr.: der Text der Innenseite*, «ZPE» 208 (2018), 237–244
- Eck – Heinrichs 1993**  
W. Eck – J. Heinrichs, *Skaven und Freigelassene in der Gesellschaft der römischen Kaiserzeit*, Darmstadt 1993
- El-Ashiry 1997**  
M. El-Ashiry, *Donatio mortis causa*, «BACPS» 14 (1997), 87–97
- Erdkamp 2007**  
P. Erdkamp (ed.), *A Companion to the Roman Army*, Oxford–Malden, MA 2007
- Evans 2012**  
T.V. Evans, *Latin in Egypt*, in Riggs 2012, 516–525
- Everett 2013**  
N. Everett, *Lay Documents and Archives in Early Medieval Spain and Italy, c. 400–700*, in W.C. Brown – M. Costambeys – M. Innes – A.J. Kosto (eds.), *Documentary Culture and the Laity in the Early Middle Ages*, Cambridge 2013, 63–94
- Falivene 1998**  
M.R. Falivene, *The Herakleopolite Nome*, Atlanta 1998
- Faoro 2016**  
D. Faoro, *I prefetti d’Egitto da Augusto a Commodo*, Bologna 2016
- Faro 2002**  
S. Faro, *Sull’anno della morte di Ulpiano*, «Index» 30 (2002), 251–287
- Fayer 1994**  
C. Fayer, *La familia Romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Parte prima*, Roma 1994
- Ferrary – Marotta – Schiavone 2021**  
J.-L. Ferrary – V. Marotta – A. Schiavone (edd.), *Cnaeus Domitius Ulpianus. Institutiones. De censibus*, Roma 2021
- Ferretti 2017**  
P. Ferretti, *Animo Possidere. Studi su animus e possessio nel pensiero giurisprudenziale classico*, Torino 2017
- Ferretti 2020**  
P. Ferretti, *Acquisto a non domino da parte del servus fugitivus: un rincorrersi tra regole ed eccezioni*, «Cultura giuridica e diritto vivente» 7 (2020) (online: <https://journals.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/2399>; ultimo accesso: febbraio 2024)
- Filonik – Plastow – Zelnick-Abramovitz 2023**  
J. Filonik – Chr. Plastow – R. Zelnick-Abramovitz (eds.), *Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, London–New York 2023
- Finazzi 1997**  
G. Finazzi, *La sostituzione pupillare*, Napoli 1997
- Fink 1971**  
R.O. Fink, *Roman Military Records on Papyrus*, Cleveland, OH 1971

**Fogarty 2022**

S. Fogarty, *Model Documents and the Scribe*, «BASP» 59 (2022), 259–274

**Forni 1979**

*L'anagrafia del soldato e del veterano*, in *Actes du VII<sup>e</sup> Congrès International d'Épigraphie Grecque et Latine*, București–Paris 1979, 205–228

**Fournet 2006**

J.-L. Fournet, *Langues, écritures et culture dans les praesidia*, in H. Cuvigny (éd.), *La Route de Myos Hormos. L'armée romaine dans le désert oriental d'Égypte*, II, Cairo 2006, 427–500

**Fournet 2007**

J.-L. Fournet, *Disposition et réalisation graphique des lettres et des pétitions proto-byzantines: pour une paléographie “signifiante” des papyrus documentaires*, in J. Frösén – T. Puroola – E. Salmenkivi (eds.), *Proceedings of the 24<sup>th</sup> International Congress of Papyrology (Helsinki, 1–7 August, 2004)*, Helsinki 2007, 353–367

**Fournet 2022**

J.-L. Fournet, *Some Thoughts on the Papyrological Edition*, in M. Capasso – P. Davoli – N. Pellé (eds.), *Proceedings of the 29<sup>th</sup> International Congress of Papyrology (Lecce, 28<sup>th</sup> July–3<sup>rd</sup> August 2019)*, Lecce 2022, 460–470

**Fournet 2023**

J.-L. Fournet, *Beyond the Text or the Contribution of the ‘Paléographie Signifiante’ in Documentary Papyrology: The Example of Formats in Late Antiquity*, in K. Bentein – Y. Amory (eds.), *Novel Perspectives on Communication Practices in Antiquity*, Leiden–Boston 2023, 17–29

**Freu 2022**

Chr. Freu, *Les salariés de l'Égypte romano-byzantine. Essai d'histoire économique*, Paris 2022

**Frezza 1956**

P. Frezza, *ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ*, in *Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae, I (Eos 48)*, Vratislaviae-Varsaviae 1956, 137–172 (= *Id.*, *Scritti di P. Frezza*, II, Roma 2000, 140–172)

**Friedl 1996**

R. Friedl, *Der Konkubinats im kaiserzeitlichen Rom*, Stuttgart 1996

**Fröschl 1987**

J.M. Fröschl, *Imperitia Litterarum. Zur Frage der Beachtlichkeit des Analphabetismus im Römischen Recht*, «ZRG RA» 104 (1987), 85–155

**Fuhrmann 2012**

C.J. Fuhrmann, *Policing the Roman Empire. Soldiers, Administration, and Public Order*, Oxford 2012

**Gagliardi 2009**

L. Gagliardi, *Recensione a: López Barja de Quiroga 2007*, «BMCR» 2009.09.34 (2009) (online: <https://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009.09.34/>; ultimo accesso: febbraio 2024)

**Gagliardi 2012**

L. Gagliardi, *La madre tutrice e la madre ἐπακολοθητρια: osservazioni sul rapporto tra diritto romano e diritti delle province orientali*, «Index» 40 (2012), 423–446

- Gagliardi 2017**  
L. Gagliardi, *The Mother as Guardian of Her Children in Rome and in the Oriental Provinces of the Empire*, in U. Yiftach-Firanko – M. Faraguna (eds.), *Ancient Guardianship: Legal Incapacities in the Ancient World (Jerusalem, 3.–5.11.2013)*, Trieste 2017, 221–242
- Gagliardi 2022**  
L. Gagliardi, *Le manomissioni del ius civile e il momento acquisitivo della cittadinanza romana*, «RHD» 90 (2022), 353–386
- Gallego Franco 2006**  
H. Gallego Franco, *El uso del testamento entre las mujeres hispanoromanas. El testimonio de las fuentes epigráficas*, «HAnt» 30 (2006), 143–166
- Gardner 1992**  
J.F. Gardner, *Review of: Champlin 1991*, «CR» N.S. 2 (1992), 347–349
- Gardner 2010**  
J.F. Gardner, *Roman ‘Horror’ of Intestacy?*, in B. Rawson (ed.), *A Companion to Families in the Greek and Roman Worlds*, Chichester 2010, 361–376
- Garel 2020**  
E. Garel, *Héritage et transmission dans le monachisme égyptien: les testaments des supérieurs du topos de Saint-Phoibammôn à Thèbes*, Paris 2020
- Garel – Nowak 2017**  
E. Garel – M. Nowak, *Monastic Wills: The Continuation of Late Roman Legal Tradition?*, in M. Choat – M. Giorda (eds.), *Writing and Communication in Early Egyptian Monasticism*, Leiden–Boston 2017, 108–128
- Gargola 1999**  
D.J. Gargola, *Review of: Dennis P. Kehoe. Investment, Profit, and Agrarian Economy. Ann Arbor*, «AJPh» 120.2 (1999), 323–326
- Garnsey 1970**  
P. Garnsey, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970
- Garrido Domené – Pérez Zurita 2022**  
F. Garrido Domené – A.D. Pérez Zurita, *El testamento de Safinnius Herminus, Miles de la Classis Augusta Alexandrina (BGU VII 1695=CPL 223)*, in L. Lesage Garriga – A.D. Pérez Zurita (ed.), *Instituciones locales, religión cívica y élites urbanas en el Egipto romano (siglos III–V d.C)*, I, Madrid 2022, 25–42
- Gaudemet – Chevreau 2009<sup>3</sup>**  
J. Gaudemet – E. Chevreau, *Le droit privé romain*, Paris 2009<sup>3</sup>
- Gazda 2004<sup>2</sup>**  
E.K. Gazda (ed.), *Karanis: An Egyptian Town in Roman Times. Discoveries of the University of Michigan Expedition to Egypt (1924–1935)*, Ann Arbor 2004<sup>2</sup>
- Geiger 1962**  
K. Geiger, *Das ‚depositum irregulare‘ als Kreditgeschäft*, München 1962
- Gehad et al. 2022**  
B. Gehad – L.H. Corcoran – M. Ibrahim – A. Hammad – M. Samah – A.A. Abdo – O. Fekry, *Newly Discovered Mummy Portraits from the Necropolis of Ancient Philadelphia – Fayum*, «BIFAO» 122 (2022), 245–264
- Geraci 1983**  
G. Geraci, *Genesi della provincia romana d’Egitto*, Bologna 1983



**Geraci 1989**

G. Geraci, *L'Egitto romano nella storiografia moderna*, in L. Criscuolo – G. Geraci (edd.), *Egitto e storia antica dall'ellenismo all'età araba. Bilancio di un confronto (Atti del colloquio internazionale, Bologna 31 agosto – 2 settembre 1987)*, Bologna 1989, 55–88

**Geraci 2012**

G. Geraci, *L'Egitto provincia romana: prototipo di nuovi modelli d'organizzazione provinciale d'età imperiale?*, in M. Cassia – C. Giuffrida – C. Molè – A. Pinzone (edd.), *Pignora amicitiae: Scritti di storia antica e di storiografia offerti a Mario Mazza*, III, Acireale–Roma 2012, 27–51

**Geraci 2020**

G. Geraci, *L'ingresso delle forme latine nell'Egitto romano: contesti sociali e culturali*, in G. Bastianini – F. Maltomini – D. Manetti – D. Minutoli – R. Pintaudi (edd.), *E me l'ovrare appaga. Papiri e saggi in onore di Gabriella Messeri (P. Messeri)*, Firenze 2020, 371–382

**Geremek 1969**

H. Geremek, *Karanis, communauté rurale de l'Égypte romaine au I<sup>er</sup>–III<sup>e</sup> siècle de notre ère*, Wrocław 1969

**Gignac 1976**

F.T. Gignac, *A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods*, I, *Phonology*, Milano 1976

**Gilberti 1984**

G. Gilberti, *Legatum kalendarii. Mutuo feneratorio e struttura contabile del patrimonio nell'età del principato*, Napoli 1984

**Gilliam 1950**

J.F. Gilliam, *Review of: H. A. Sanders, Latin Papyri in the University of Michigan Collection (= P.Mich. VII)*, «AJPh» 71 (1950), 432–438

**Gilliam 1968**

J.F. Gilliam, *P. Wisconsin 14*, «BASP» 5 (1968), 93–98 (= *Id., Roman Army Papers*, Amsterdam 1986, 329–334)

**Gilliam 1971**

J.F. Gilliam, *A Legionary Veteran and His Family*, «BASP» 8 (1971), 39–44 (= *Id., Roman Army Papers*, Amsterdam 1986, 335–340)

**Girard 1895<sup>2</sup>**

P.F. Girard, *Textes de droit romain*, Paris 1895<sup>2</sup>

**Giuffrè 1974**

V. Giuffrè, *Documenti testamentari romani*, Milano 1974

**Giuffrè 2007**

V. Giuffrè, *Il bisogno del diritto. Momenti dell'esperienza romanistica*, Napoli 2007

**Glei 2002**

R.F. Glei, *Testamentum porcelli*, in *DNP* (2002), 189

**Gonis 2004**

N. Gonis, *P. Yale III 137 (review)*, «CE» 79 (2004), 345–351

**Gonis 2018**

N. Gonis, *Five Documents from Roman Fayum*, «ZPE» 208 (2018), 173–186

**González Roldán 2014**

Y. González Roldán, *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, Bari 2014

**Greene 2015**

E.M. Greene, *Conubium cum uxoris: Wives and Children in the Roman Military Diplomas*, «JRA» 28 (2015), 125–159

**Grosso 1962<sup>2</sup>**

G. Grosso, *I legati nel diritto romano. Parte generale*, Torino 1962<sup>2</sup>

**Grosso 1968**

F. Grosso, *Il Papiro Oxy. 2565 e gli avvenimenti del 222–224*, «RAL» s. VIII 23 (1968), 205–220

**Guarino 1939**

A. Guarino, *Sull'origine del testamento dei militari nel diritto romano*, «RIL» 72 (1939), 355–367 (= *Id.*, *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli 1995, 331–340)

**Guarino 1955**

A. Guarino, *La scrittura nel testamentum per aes et libram*, in *Studi in onore di U.E. Paoli*, Milano 1955, 377–384 (= *Id.*, *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli 1995, 346–357)

**Guarino 1956**

A. Guarino, *La forma orale e la forma scritta nel testamento romano*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, II, Milano, 53–71 (= *Id.*, *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli 1995, 314–330)

**Guarino 1968**

A. Guarino, *Note sul testamento segreto romano*, «ANA» 79 (1968), 49–64 (= *Id.*, *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli 1995, 298–313)

**Guarino 1977**

A. Guarino, *Ineptiae iuriconsultorum*, «Labeo» 23 (1977), 263–270 (= *Id.*, *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1995, 31–42)

**Guéraud – Jouguet 1940**

O. Guéraud – P. Jouguet, *Un testament latin per aes et libram de 142 après J.-C. (Tablettes L. Keimer)*, «Études de papyrologie» 6 (1940), 1–20

**Habermann 1998**

W. Habermann, *Zur chronologischen Verteilung der papyrologischen Zeugnisse*, «ZPE» 122 (1998), 144–160

**Habermann 2015**

W. Habermann, *Aspekte des römerzeitlichen Gymnasiums*, in W. Habermann – P. Scholz – D. Wiegandt (Hrsg.), *Das kaiserzeitliche Gymnasium, Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel*, Berlin 2015, 1–34

**Haensch 1994**

R. Haensch, *Die Bearbeitungsweisen von Petitionen in der Provinz Aegyptus*, «ZPE» 100 (1994), 487–546

**Haensch 1995**

R. Haensch, *A commentariis und commentariensis: Geschichte und Aufgaben eines Amtes im Spiegel seiner Titulaturen*, in Y. Le Bohec (éd.), *La hiérarchie (Rangordnung) de l'armée romaine sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon (15–18 septembre 1994)*, Paris 1995, 267–284

**Haensch 1996**

R. Haensch, *Die Verwendung von Siegeln bei Dokumenten der kaiserzeitlichen Reichsadministration*, in M.-F. Boussac – A. Invernizzi (éd.), *Archives et sceaux du monde hellénistique (Torino, Villa Gualino, 13–16 gennaio 1993)*, Paris 1996, 449–496

**Haensch 2008**

R. Haensch, *Die Provinz Aegyptus: Kontinuitäten und Brüche zum ptolemäischen Ägypten. Das Beispiel des administrativen Personals*, in I. Piso (Hrsg.), *Die römischen Provinzen: Begriff und Gründung*, Cluj-Napoca 2008, 81–105

**Haensch 2012**

R. Haensch, *The Roman Army in Egypt*, in Riggs 2012, 68–82

**Häusler 2016**

A. Häusler, *Letztwillige Verfügungen in griechischer Sprache bei Q.C. Scaevola, Paulus und Modestinus*, «ZRG RA» 133 (2016), 420–444

**Hagedorn 1979**

D. Hagedorn, *Marci Aurelii in Ägypten nach der Constitutio Antoniniana*, «BASP» 16 (1979), 47–59

**Hagedorn 2007**

D. Hagedorn, *The Emergence of Municipal Offices in the Nome-Capitals of Egypt*, in Bowman *et al.* 2007, 194–204

**Hagedorn 2016**

D. Hagedorn, *Eine Neuedition von SB X 10537*, «ZPE» 200 (2016), 401–410

**Hagen – Ryholt 2016**

F. Hagen – K. Ryholt, *The Antiquities Trade in Egypt 1880-1930: The H.O. Lange Papers*, Copenhagen 2016

**Haggag 2021**

M. Haggag, *Diocletian's Reforms of Administration, Coinage, and Taxation*, in Bagnall 2021, 169–177

**Haklai 2020**

M. Haklai, *Credit and Financial Capital in Roman Egypt*, in P. Erdkamp – K. Verboven – A. Zuiderhoek (eds.), *Capital, Investment, and Innovation in the Roman World*, Oxford 2020, 437–460

**Halla-aho 2020**

H. Halla-aho, *Two New Latin Papyri from the Tebtynis Temple Library*, «ZPE» 213 (2020), 221–237

**Hanson 1991**

A.E. Hanson, *Ancient Illiteracy*, in M. Beard (ed.), *Literacy in the Roman World*, Ann Arbor 1991, 159–198

**Harmon 1934**

A. Harmon, *Egyptian Property Returns*, «YCS» 4 (1934), 133–234

**Harris 1980**

W.V. Harris, *Towards a Study of the Roman Slave Trade*, in J.H. D'Arms – E.C. Kopff (eds.), *The Seaborne Commerce of Ancient Rome*, Roma 1980, 117–140

**Harris 1988**

W.V. Harris, *L'analfabetismo e le funzioni della parola scritta nel mondo romano*, «Quaderni di storia» 14 (1988), 5–26

**Harris 1989**

W.V. Harris, *Ancient Literacy*, Cambridge, MA 1989

**Hartmann 2015**

B. Hartmann, *Die hölzernen Schreiftafeln im Imperium Romanum – Ein Inventar*, in M. Scholz – M. Horster (Hrsg.), *Lesen und Schreiben in den römischen Provinzen. Schriftliche Kommunikation im Alltagsleben. Akten des 2. Internationalen Kolloquiums von DUCTUS (Mainz, 15.-17. Juni 2011)*, Mainz 2015, 43–58

**Heilporn – Delattre 2014**

P. Heilporn – D. Delattre, *Electronic Resources for Graeco-Roman and Christian Egypt: A Review of the State of the Net (March 2014)*, «BiblOr» 71 (2014), 307–332

**Hellebrandt 1949**

W. Hellebrandt, Παρακαταθήκη, in *RE* XVIII.3 (1949), 1187–1195

**Hengstl 2006**

J. Hengstl, *Rechtspraktiker im griechisch-römischen Ägypten*, in J. Hengstl – U. Sick (Hrsg.) *Recht gestern und heute: Festschrift zum 85. Geburtstag von Richard Haase*, Wiesbaden 2006, 115–132

**Hernandez-Gil 1946**

A. Hernandez-Gil, *El testamento militar*, Madrid 1946

**Herz 2007**

P. Herz, *Finances and Costs of the Roman Army*, in Erdkamp 2007, 306–322

**Hindermann 2013**

J. Hindermann, *Mulier, femina, uxor, coniunx: die begriffliche Kategorisierung von Frauen in den Briefen von Cicero und Plinius dem Jüngeren*, «Eugesta» 3 (2013), 143–161

**Hirt 2018**

M. Hirt, *In Search of Junian Latins*, «Historia» 67.3 (2018), 288–312

**Honoré 2002<sup>2</sup>**

T. Honoré, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002<sup>2</sup>

**Huebner 2013**

S.R. Huebner, *The Family in Roman Egypt. A Comparative Approach to Inter-generational Solidarity and Conflict*, Cambridge 2013

**Huebner 2018**

S.R. Huebner, *Frauen und Schriftlichkeit im römischen Ägypten*, in A. Kolb (ed.), *Literacy in Ancient Everyday Life*, Berlin–Boston 2018, 163–178

**Hunt 1933**

A.S. Hunt, *P. Warren 5–7*, «Aegyptus» 13 (1933), 241–246

**Impallomeni 1963**

G. Impallomeni, *Le manomissioni mortis causa: studi sulle fonti autoritative romane*, Padova 1963

**Iovine 2017**

G. Iovine, *A Latin Private Document on Papyrus (ChLA XLIV 1300 recto)*, «Tyche» 32 (2017), 59–71

**Iovine 2019**

G. Iovine, *Preliminary Inquiries on Some Unpublished Latin Documentary Papyri (P. Vindob. inv. L 74 recto; 98 verso; 169 recto)*, in A. Nodar – S. Torallas Tovar

(eds.), in *Proceedings of the 28<sup>th</sup> Congress of Papyrology (Barcelona, 1–6 August 2016)*, Barcelona 2019, 638–643

**Iovine 2021**

G. Iovine, *Some Remarks on P. Carlsberg inv. 555 + PSI inv. D 111*, «BASP» 58 (2021), 359–376

**Iovine 2022**

G. Iovine, *Latin in Egyptian Documents between Caracalla and Diocletian*, in M. Capasso – P. Davoli – N. Pellé (eds.), *Proceedings of the 29<sup>th</sup> International Congress of Papyrology (Lecce, 28<sup>th</sup> July–3<sup>rd</sup> August 2019)*, Lecce 2022, 550–560

**Iovine – Salati 2020**

G. Iovine – O. Salati, *‘Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar’. A survey of BC I–III AD Latin and Latin-Greek Documents referring to Roman Citizens and their Business in Egypt*, «JJP» 50 (2020), 168–198

**Isola 2022**

L. Isola, *Die testamentarischen Bestimmungen der tabula cerata von Trawsfynydd (AE 2004, 852)*, «ZRG RA» 139 (2022), 97–122

**Jakab 2014**

É. Jakab, *Senecas Misstrauen in Brief und Siegel*, in R. van den Bergh *et al.* (eds.), *Meditationes de iure et historia. Essays in honour of Laurens Winkel*, Durban 2014, 416–426

**Jakab 2016**

É. Jakab, *Inheritance*, in P.J. Du Plessis – C. Ando – K. Tuori (eds.), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford 2016, 498–509

**Jakab 2018**

É. Jakab, *Ein fideicommissum aus der Praxis des Javolenus Priscus: D. 36, 1, 48(46) 11 epist.*, in Th. Finkenauer – A.J.B. Sirks (Hrsg.), *Interpretationes iuris antiqui. Dankesgabe für Shigeo Nishimura*, Wiesbaden 2018, 67–84

**Jakab 2021**

É. Jakab, *Parakatatheke und letztwillige Verfügungen: Zum Hintergrund von D. 32, 37, 5*, «ZRG RA» 138 (2021), 338–378

**Jakab 2022**

É. Jakab, *Some Thoughts on Succession in Provincial Context*, in M. Capasso – P. Davoli – N. Pellé (eds.), *Proceedings of the 29<sup>th</sup> International Congress of Papyrology (Lecce, 28<sup>th</sup> July–3<sup>rd</sup> August 2019)*, Lecce 2022, 584–598

**James 2020**

P. James, *Hoc primus venit: Italians and Others in Egypt before the Caesars*, in J. Clackson *et al.* (eds.), *Migration, Mobility and Language Contact in and around the Ancient Mediterranean*, Cambridge 2020, 230–267

**Johnson 1993**

W.A. Johnson, *Column Layout in Oxyrhynchus Literary Papyri: Maas’s Law, Ruling and Alignment Dots*, «ZPE» 96 (1993), 211–215

**Jones 1938**

A.H.M. Jones, *The Election of the Metropolitan Magistrates in Egypt*, «JEA» 24.1 (1938), 65–72

**Jones 2007**

C.P. Jones, *Juristes romains dans l’Orient grec*, «CRAI» 151 (2007), 1331–1359

**Jördens 1999**

A. Jördens, *Das Verhältnis der römischen Amtsträger in Aegypten zu den „Städchen“ in der Provinz*, in W. Eck (Hrsg.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert*, München 1999, 141–180

**Jördens 2001**

A. Jördens, *Papyri und private Archive. Ein Diskussionsbeitrag zur papyrologischen Terminologie*, in E. Cantarella – G. Thür (Hrsg.), *Symposion 1997. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Altafiumara, 8–14 Settembre 1997)*, Köln–Weimar–Wien 2001, 253–268

**Jördens 2005**

A. Jördens, *Griechische Papyri in Soknopaiu Nesos*, in S. Lippert – M. Schentuleit (Hrsg.), *Tebtynis und Soknopaiou Nesos. Leben im römerzeitlichen Fayum. Akten des Internationalen Symposions vom 11. bis 13. Dezember in Sommerhausen bei Würzburg*, Wiesbaden 2005, 41–56

**Jördens 2009**

A. Jördens, *Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. Studien zum Praefectus Aegypti*, Stuttgart 2009

**Jördens 2010**

A. Jördens, *Nochmals zur Bibliothek Enkeseon*, in G. Thür (Hrsg.), *Symposion 2009. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Seggau, 25.–30. August 2009)*, Wien 2010, 277–290

**Jördens 2012**

A. Jördens, *Status and Citizenship*, in Riggs 2012, 247–259

**Jördens 2016a**

A. Jördens, *Keine Konkurrenz und dennoch Recht: Zum Umgang Roms mit den Lokalen Rechten*, in D. Leão – G. Thür (Hrsg.), *Symposion 2015. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Coimbra, 1.–4. 9. 2015)*, Wien 2016, 237–250

**Jördens 2016b**

A. Jördens, *Römische Richter und einheimisches Recht*, in J. Strangas – Y. Prelorentzos – I. Sarmas – Th. Mavrommatis – Ch. Palaiothodoros – D. Pyrgakis – M. Tsapogas (Hrsg.), *Kollision, Feindschaft und Recht. Referate gehalten am Interdisziplinären Seminar 2010/2014 (Akten der Griechischen Gesellschaft für Rechtsphilosophische und Rechtshistorische Forschung, Band 7)*, Baden-Baden–Paris–Athen 2016, 799–834

**Jördens 2020**

A. Jördens, *Aequum et iustum: On Dealing with the Law in the Province of Egypt*, in Czajkowski – Eckhardt 2020, 19–31

**Jördens 2022**

A. Jördens, *P. Giss. I 40: der status quaestionis, «Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto» 12 (2012)*, 305–335

**Kahneman 2011**

D. Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*, New York 2011

**Kaimio 1979**

J. Kaimio, *Latin in Roman Egypt*, in *Actes du XV<sup>e</sup> Congrès International de Papyrologie (Brussels, 29 August–3 September 1977)*, Bruxelles 1979, 27–33

**Kaiser 2018**

W. Kaiser, *D. 31, 34, 1 Mod. 10 resp.*, in Th. Finkenauer – A.J.B. Sirks (Hrsg.), *Interpretationes iuris antiqui. Dankesgabe für Shigeo Nishimura*, Wiesbaden 2018, 85–134

**Kantor 2009**

G. Kantor, *Knowledge of Law in Roman Asia Minor*, in R. Haensch (Hrsg.), *Selbstdarstellung und Kommunikation: Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt. Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München (1. bis 3. Juli 2006)*, München 2009, 249–265

**Kantor 2013**

G. Kantor, *Law in Roman Phrygia: Rules and Jurisdictions*, in P. Thonemann (ed.), *Roman Phrygia: Culture and Society*, Cambridge 2013, 143–167

**Karlowa 1894**

O. Karlowa, *Das Testament des Veteranen Gaius Longinus Castor vom Jahre 189 n.Chr.*, «Neue Heidelberger Jahrbücher» 4 (1894), 189–204

**Kaser 1934**

M. Kaser, *Testimonium*, in *RE* Va.1 (1934), 1022–1062

**Kaser 1971<sup>2</sup>**

M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, I, München 1971<sup>2</sup>

**Kaser 1975<sup>2</sup>**

M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, II, München 1975<sup>2</sup>

**Kastner 1962**

K. Kastner, *Die zivilrechtliche Verwahrung des gräko-ägyptischen Obligationenrechte im Lichte der Papyri (παραθήκη)*, Diss. Nürnberg 1962

**Keenan 1973**

J.G. Keenan, *The Names Flavius and Aurelius as Status Designations in Later Roman Egypt*, «ZPE» 11 (1973), 33–63

**Keenan 1994**

J.G. Keenan, *The Will of Gaius Longinus Castor*, «BASP» 31 (1994), 101–107

**Keenan 2003**

J.G. Keenan, *Deserted Villages: From the Ancient to the Medieval Fayyūm*, «BASP» 40 (2003), 119–139

**Keenan 2009**

J.G. Keenan, *Egypt's 'Special Place'*, in E.P. Cueva – S.N. Byrne – F. Benda (eds.), *Jesuit Education and the Classic*, Newcastle upon Tyne 2009, 177–192

**Keenan 2014**

J.G. Keenan, *Roman Law in Egyptian Documents*, in Keenan – Manning – Yiftach-Firanko 2014, 118–144

**Keenan – Manning – Yiftach-Firanko 2014**

J.G. Keenan – J.G. Manning – U. Yiftach-Firanko (eds.), *Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest. A Selection of Papyrological Sources in Translation, with Introductions and Commentary*, Cambridge 2014

**Kehoe 1988**

D.P. Kehoe, *Allocation of Risk and Investment on the Estates of Pliny the Younger*, «Chiron» 18 (1988), 15–42

**Kehoe 1989**

D.P. Kehoe, *Approaches to Economic Problems in the Letters of Pliny the Younger: The Question of Risk in Agriculture*, in ANRWII 33.1 (1989), 555–590

**Kehoe 1992**

D.P. Kehoe, *Management and Investment on Estates in Roman Egypt during the Early Empire*, Bonn 1992

**Kehoe 1993**

D.P. Kehoe, *Investment in Estates by Upper-Class Landowners in Early Imperial Italy: The Case of Pliny the Younger*, in H. Sancisi-Weerdenburg *et al.* (edd.), *De agricultura. In memoriam P. W. de Neeve*, Amsterdam 1993, 214–237

**Kehoe 1997**

D.P. Kehoe, *Investment, Profit, and Tenancy: The Jurists and the Roman Agrarian Economy*, Ann Arbor 1997

**Kehoe 2007**

D.P. Kehoe, *Law and the Rural Economy in the Roman Empire*, Ann Arbor 2007

**Klingenberg 2005**

G. Klingenberg, *Corpus der römischen Rechtsquellen zur antiken Sklaverei (CRRS) – Teil X. Juristisch speziell definierte Sklavengruppen. 6: Servus fugitivus*, Stuttgart 2005

**Kniep 1910**

F. Kniep, *Der Rechtsgelehrte Gajus und die Ediktskommentare*, Jena 1910

**Koops 2020**

E. Koops, *The Practice of Manumission through Negotiated Conditions in Imperial Rome*, in G. Dari-Mattiacci – D. P. Kehoe (eds.), *Roman Law and Economics. Exchange, Ownership, and Dispute*, II, Oxford 2020, 35–77

**Kovarik 2014**

S. Kovarik, *Das spätantike Notariat*, Diss. Wien 2014

**Kramer 2013**

J. Kramer, *Les glossaires bilingues sur papyrus*, in Marganne – Rochette 2013, 43–56

**Kraus 1999**

Th. J. Kraus, ‘Slow Writers’ – *βραδέως γράφοντες: What, How Much, and How Did They Write?*, «Eranos» 97 (1999), 86–97

**Kraus 2000**

Th. J. Kraus, *(Il)lteracy in Non-Literary Papyri from Graeco-Roman Egypt: Further Aspects of the Educational Ideal in Ancient Literary Sources and Modern Times*, «Mnemosyne» 53 (2000), 322–342

**Krause 1994**

J.-U. Krause, *Witwen und Weisen im römischen Reich*, I–II, Stuttgart 1994

**Kreller 1919**

H. Kreller, *Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der gräko-ägyptischen Papyrusurkunden*, Leipzig–Berlin 1919 (rist. 1970)

**Kreuzsaler 2014**

C. Kreuzsaler, *Loan Contracts Serving other Purposes*, in Keenan – Manning – Yiftach-Firanko 2014, 265–275



**Krüger 1928**

H. Krüger, *Das Versäumnisverfahren um die libertas fideicommissa*, «ZRG RA» 48 (1928), 170–196

**Kruit – Worp 2000**

N. Kruit – K.A. Worp, *Geographical Jar Names: Towards a Multi-Disciplinary Approach*, «APF» 46 (2000), 65–146

**Kruse 2014**

Th. Kruse, *Archives and Registration in Roman Egypt*, in Keenan – Manning – Yiftach-Firanko 2014, 62–66

**Kruse 2017**

Th. Kruse, *Governmental Control of Guardianship over Minors in Roman Egypt*, in M. Faraguna – U. Yiftach-Firanko (eds.), *Ancient Guardianship: Legal Incapacities in the Ancient World (Jerusalem, 3–5.11.2013)*, Trieste 2017, 175–188

**Kübler 1933**

B. Kübler, *Ison und Antigraphon*, «ZRG RA» 53 (1933), 64–98

**Kunderewicz 1961**

C. Kunderewicz, *Quelques remarques sur le rôle des ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ dans la vie juridique de l'Égypte romaine*, «JJP» 13 (1961), 123–129

**Kunkel 1967**

W. Kunkel, *Die römischen Juristen: Herkunft und soziale Stellung*, Graz 1967 (unveränderter Nachdruck der 2. Auflage von 1967, mit einem Vorwort von Detlef Liebs)

**Labruna – Cascione 1999**

L. Labruna – C. Cascione, *Codici, codificare, codificazioni. Riflessioni a cinquant'anni dal Codice civile egiziano*, in L. Labruna, *Matrici romanistiche del diritto attuale*, Napoli 1999, 195–216

**Laes 2007**

Chr. Laes, *School-Teachers in the Roman Empire: A Survey of the Epigraphical Evidence*, «AClass» 50 (2007), 109–127

**Laffi 2013**

U. Laffi, *In greco per i Greci. Ricerche sul lessico del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane*, Pavia 2013

**Lamberti 1999**

F. Lamberti, *Fideicommissa libertas ancillae data*, in F. Reduzzi Merola – A. Storchi Marino (éd.), *Femmes-esclaves. Modèles d'interprétation anthropologique, économique, juridique. Atti del XXI Colloquio Internazionale GIREA*, Napoli 1999, 369–390

**Lamberti 2023**

F. Lamberti, *Bürger (cives) und Nichtbürger (peregrini)*, in Babusiaux *et al.* 2023, 687–717

**Langellotti 2020**

M. Langellotti, *Village Life in Roman Egypt. Tebtunis in the First Century AD*, Oxford 2020

**Langellotti – Rathbone 2020**

M. Langellotti – D.W. Rathbone (eds.), *Village Institutions in Egypt in the Roman to Early Arab Periods*, Oxford 2020

**Lavan 2016**

M. Lavan, *The Spread of Roman Citizenship, 14–212 CE: Quantification in the Face of High Uncertainty*, «Past and Present» 230 (2016), 3–46

**Lavan 2019a**

M. Lavan, *The Foundation of Empire? The Spread of Roman Citizenship from the Fourth Century BCE to the Third Century CE*, in K. Berthelot – J. Price (eds.), *In the Crucible of Empire*, Leuven 2019, 21–54

**Lavan 2019b**

M. Lavan, *The Army and the Spread of Roman Citizenship*, «JRS» 109 (2019), 27–69

**Lavan – Ando 2021**

M. Lavan – C. Ando (eds.), *Roman and Local Citizenship in the Long Second Century CE*, Oxford 2021

**Lazzarini 2010**

S. Lazzarini, *Guardare a Roma: Diritto romano e testamenti nella documentazione d'Egitto*, in F. Javier Navarro (ed.), *Pluralidad e integración en el mundo romano (Actas del II coloquio internacional Italia Iberia – Iberia Italia, Pamplona-Olite del 15 al 17 de octubre de 2008)*, Pamplona 2010, 385–392

**Le Bohec 1996**

Y. Le Bohec, *Écuyers et marins militaires sous le Haut-Empire romain*, «Ktèma» 21 (1996), 313–320

**Le Bohec 2015**

Y. Le Bohec, *Le testament militaire, les héritiers et l'armée romaine d'Afrique*, «Latomus» 74 (2015), 407–416

**Leeman 1961**

A.D. Leeman, *Latin and Greek*, in *Language and Society. Essays Presented to Arthur M. Jensen on his Seventieth Birthday*, Copenhagen 1961, 91–97

**Legras 1999**

B. Legras, *Néotês: recherches sur les jeunes grecs dans l'Égypte ptolémaïque et romaine*, Genève 1999

**Legras 2010**

B. Legras, *Hommes et femmes d'Égypte (IV<sup>e</sup> s. av. n.è.-IV<sup>e</sup> s. de n.è.). Droit, histoire, anthropologie*, Paris 2010

**Legras 2014**

B. Legras, *Les Romains en Égypte, de Ptolémée XII à Vespasien*, «Pallas» 96 (2014), 271–284

**Leiwo – Halla-aho 2002**

M. Leiwo – H. Halla-aho, *A Marriage Contract: Aspects of Latin-Greek Language Contact (P. Mich. VII 434 and P. Ryl. IV 612 = ChLA IV 249)*, «Mnemosyne» 55 (2002), 560–580

**Lenel – Partsch 1920**

O. Lenel – J. Partsch, *Zum sogenannten Gnomon des Idios Logos*, Heidelberg 1920

**Lerouxel 2012**

F. Lerouxel, *Le marché du crédit privé, la bibliothèque des acquêts et les tâches publiques en Égypte romaine*, «Annales» 67 (2012), 943–976

**Lesquier 1918**

J. Lesquier, *L'armée romaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien*, Cairo 1918

**Lewis 1970**

N. Lewis, "Graeco-Roman Egypt": fact or fiction?, in D.H. Samuel (ed.), *Proceedings of the Twelfth International Congress of Papyrology (Ann Arbor, 13–17 August 1968)*, Toronto 1970, 3–14 (= *Id.*, *On Government and Law*, Atlanta 1995, 138–149)

**Lewis 1979**

N. Lewis, *AΦΗΛΕ before and after the Constitutio Antoniniana*, «BASP» 16 (1979), 117–120

**Lewis 1984**

N. Lewis, *The Romanity of Roman Egypt: A Growing Consensus*, in *Atti del XVII Congresso Internazionale di Papirologia (Napoli, 19–26 maggio 1983)*, Napoli 1984, 1077–1084 (= *Id.*, *On Government and Law*, Atlanta 1995, 298–305)

**Lewis 1990**

N. Lewis, Notationes legentis, «BASP» 27 (1990), 37–41

**Licandro 2008**

O. Licandro, «Aegyptum impero populi Romani adieci». *L'Egitto e la sua prefettura fra conservazione e innovazione nella politica augustea*, Napoli 2008

**Licandro 2021**

O. Licandro, *Un impero di città e un papiro. Caracalla, i dediticii e il paradigma urbano (P. Giessen 40.I)*, Roma 2021

**Licandro 2023**

O. Licandro, Cives et peregrini. *Città, cittadinanza, integrazione, mobilità sociale e certezza del diritto dall'età repubblicana alla Tarda Antichità. Studi epigrafici e papirologici II*, Napoli 2023

**Liebs 2000**

D. Liebs, *Das Testament des Antonius Silvanus, römischer Kavallerist in Alexandria bei Ägypten, aus dem Jahr 142 n. Chr.*, in K. Märker – Ch. Otto (Hrsg.), *Festschrift für Weddig Fricke zum 70. Geburtstag*, Freiburg 2000, 113–128

**Linden-High 2020**

A.C. Linden-High, *Testamentary Manumission for Slaves of Roman Imperial Soldiers*, «Tyche» 35 (2020), 99–125

**Lippert 2013**

S.L. Lippert, *Inheritance*, in J. Dieleman – W. Wendrich (eds.), *UCLA Encyclopedia of Egyptology*, Los Angeles 2013 (online: <https://escholarship.org/uc/item/30h78901>; ultimo accesso: febbraio 2024)

**Llácer Bosbach 2019**

A.M. Llácer Bosbach, *El depósito como cauce negocial de la mujer romana*, Madrid 2019

**Llewelyn 1997**

S.R. Llewelyn, *P.Harris I 62 and the Pursuit of Fugitive Slaves*, «ZPE» 118 (1997), 245–250

**Lobrano 1989**

G. Lobrano, 'Uxor quodammodo domina'. *Riflessioni su Paul. D. 25.2.1*, Sassari 1989

**López Barja de Quiroga 1998**

P. López Barja de Quiroga, *Junian Latin: Status and Number*, «Athenaeum» 86 (1998), 133–164

**López Barja de Quiroga 2007**

P. López Barja de Quiroga, *Historia de la manumisión en Roma: de los orígenes a los Severos*, Madrid 2007

**Lovato 2011**

A. Lovato, Testamentum militis. *Sul consolidamento giuridico di un privilegio*, in M. Chelotti (ed.), *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari 2011, 257–266

**Lovato 2018**

A. Lovato, *P.Fay. 10 (Ulpianus 45 ad edictum) + P.Berol. inv. P 11533*, in D. Mantovani – S. Ammirati (edd.), *Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca*, Pavia 2018, 125–129

**Luzzatto 1951**

G.I. Luzzatto, Dolus malus abesto ... et iurisconsultus (*appunti sull'applicazione del diritto romano nelle provincie*), in *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento*, Milano 1951, 1–17

**Macqueron 1945**

J. Macqueron, *Le testament d'Antonius Silvanus (Tablettes Keimer)*, «RD» 23 (1945), 123–170

**Maine 1861**

A. Maine, *Ancient Law*, London 1861

**Mairs 2017**

R. Mairs, *Katà tò δυνατόν: Demotic-Greek Translation in the Archive of the Theban Choachytes*, in J. Cromwell – E. Grossman (eds.), *Scribal Repertoires in Egypt from the Old Kingdom to the Early Islamic Period*, Oxford 2017, 211–226

**Mairs 2019**

R. Mairs, *Hermēneis in the Documentary Record from Hellenistic and Roman Egypt: Interpreters, Translators and Mediators in a Bilingual Society*, «JAH» 7.2 (2019), 1–53

**Mallon – Marichal – Perrat 1939**

J. Mallon – R. Marichal – C. Perrat, *L'écriture latine de la capitale romaine à la minuscule*, Paris 1939

**Malouta 2009a**

M. Malouta, *Antinoite Citizenship under Hadrian and Antoninus Pius: A Prosopographical Study of the First Thirty Years of Antinoopolis*, «BASP» 46 (2009), 81–96

**Malouta 2009b**

M. Malouta, *Fatherlessness and Formal Identification in Roman Egypt*, in S. Huebner – D.M. Ratzan (eds.), *Growing Up Fatherless in Antiquity*, Cambridge 2009, 120–138

**Maltomini (forthcoming)**

F. Maltomini, *I documenti greci riutilizzati nella biblioteca del tempio di Sobek a Tebtynis: osservazioni preliminari*, «Comunicazioni Vitelli» 16

**Mantovani 2012**

D. Mantovani, *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in J.-L. Ferrary (ed.), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 707–767

**Mantovani 2018**

D. Mantovani, *Inter aequum et utile. Il diritto come economia nel mondo romano?*, in E. Lo Cascio – D. Mantovani (edd.), *Diritto romano ed economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, Pavia 2018, 785–809

**Maresch 2002**

K. Maresch, *Die bibliothek von enkteseon im römischen Ägypten*, «APF» 48 (2002), 233–246

**Marganne – Rochette 2013**

M.-H. Marganne – B. Rochette (éd.), *Bilinguisme et digraphisme dans le monde gréco-romain*, Liège 2013

**Marini 2022**

R. Marini, *Prius testamentum ruptum est. Il problema della revoca del testamento in diritto romano*, Torino 2022

**Marotta 2009**

V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I – III d.C.): una sintesi*, Torino 2009

**Marotta 2014**

V. Marotta, *Egizi e cittadinanza romana*, «Cultura giuridica e diritto vivente» 1 (2014), 1–21 (online: <https://journals.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/394>; ultimo accesso: febbraio 2024)

**Marotta 2016**

V. Marotta, *Doppia cittadinanza e pluralità degli ordinamenti. La tabula banasitaniana e le linee 7-9 del papiro di Giessen 40 col. I*, «Archivio Giuridico» 236 (2016), 461–491

**Marotta 2017**

V. Marotta, *Egyptians and Citizenship from the First Century AD to the Constitutio Antoniniana*, in Cecchet – Busetto 2017, 172–198

**Marotta 2021**

V. Marotta, *Fra Tiro e Roma*, in Ferrary – Marotta – Schiavone 2021, 3–35

**Martin 1994**

A. Martin, *Archives privées et cachettes documentaires*, in A. Bülow-Jacobsen (ed.), *Proceedings of the 20<sup>th</sup> International Congress of Papyrologists (Copenhagen, 23–29 August 1992)*, Copenhagen 1994, 569–577

**Martin 2000**

A. Martin, *En marge de la Charta Borgiana*, «CE» 75 (2000), 118–125

**Martin 2020**

A. Martin, *Le vacat, un silence souvent éloquent*, in G. Lescuyer – A. Motte – N. Sojic – N. Carlig (éd.), *Signes dans les textes. Continuités et ruptures des pratiques scribales en Égypte pharaonique, gréco-romaine et byzantine. Actes du colloque international de Liège (2-4 juin 2016)*, Liège 2020, 187–200

**Martin 1993**

S.D. Martin, *Review of: Champlin 1991*, «CPh» 88 (1993), 176–180

**Martini 1968**

R. Martini, *Sulla presenza dei signatores all'apertura del testamento*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, I, Torino 1968, 483–495

**Mascellari 2016**

R. Mascellari, *P. Tebt. II 439, riedito, e altre subscriptiones a petizioni*, «ZPE» 200 (2016), 363–378

**Mascellari 2021**

R. Mascellari, *La lingua delle petizioni nell'Egitto romano. Evoluzione di lessico, formule e procedure dal 30 a.C. al 300 d.C.*, I–II, Firenze 2021

**Maschi 1937**

C.A. Maschi, *La solennità della «heredis institutio» nel diritto romano*, «Aegyptus» 17 (1937), 197–232

**Maschi 1938**

C.A. Maschi, *Studi sull'interpretazione dei legati. Verba e voluntas*, Milano 1938

**Masi Doria 1996**

C. Masi Doria, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli 1996

**Masi Doria 2018**

C. Masi Doria, *La Latinitas Iuniana. Aspetti patrimoniali*, «Gerión» 36.2 (2018), 555–571

**Masi Doria 2022**

C. Masi Doria, *Dal testamento di Pomponius Maximus: prospettive del diritto ereditario tardo antico*, in L. Isola (Hrsg.), *Klauselgestaltungen in römischen Testamenten: Akten einer internationalen Tagung zum römischen Testamentsrecht (6.–7. November 2020, Wien/online)*, Berlin 2022, 151–175

**Masi Doria 2023a**

C. Masi Doria, *À la cour du prince, une affaire controversée: l'héritage de Pactumeius Androstheneis*, «IVRA» 71 (2023) 123–140

**Masi Doria 2023b**

C. Masi Doria, *Freigelassene (liberti)*, in Babusiaux *et al.*, 995–1028

**Mason 1974**

H.J. Mason, *Greek Terms for Roman Institutions*, Toronto 1974

**Mastrocinque 2009**

A. Mastrocinque, *Le gemme votive*, in J.-P. Brun (éd.), *Artisanats antiques d'Italie et de Gaule. Mélanges offerts à Maria Francesca Buonaiuto*, Napoli 2009, 53–65

**Matthews 2010**

J. Matthews, *Roman Perspectives. Studies in the Social, Political and Cultural History of the First to Fifth Centuries*, Swansea 2010

**Mayerson 2000**

Ph. Mayerson, *The Monochoron and Dichoron: Standard Measures for Wine Based on the Oxyrhynchition*, «ZPE» 131 (2000), 169–172

**Mayerson 2001**

Ph. Mayerson, *Pliny's pateta (φοίνιξ πατητός) in Egypt, Palestine, and Arabia*, «ZPE» 136 (2001), 225–228

**Meerson 2010**

M. Meerson, *Seasons of Death for Donors and Testators*, in T. Gagos – A. Hyatt (eds.), *Proceedings of the 25<sup>th</sup> International Congress of Papyrology (Ann Arbor, July 29 – August 4 2007)*, Ann Arbor 2010, 541–550

**Mélèze Modrzejewski 1974**

J. Mélèze Modrzejewski, *A propos de la tutelle dative des femmes dans l'Égypte romain*, in *Akten des XIII. Internationalen Papyrologenkongresses (Marburg/Lahn, 2–6 August 1971)*, München 1974, 263–292 (= *Id., Droit impérial et traditions locales dans l'Égypte romaine*, Norfolk 1990, III)

**Meyer 2004**

E.A. Meyer, *Legitimacy and Law in the Roman World. Tabulae in Roman Belief and Practice*, Cambridge 2004

**Meyer 2007**

E.A. Meyer, *Diplomatics, Law and Romanisation in the Documents from the Judaean Desert*, in J.W. Cairns – P.J. du Plessis (eds.), *Beyond Dogmatics. Law and Society in the Roman World*, Edinburgh 2007, 53–82

**Meyer 1918**

P.M. Meyer, *III. Römischrechtliche Papyrusurkunden der Hamburger Stadtbibliothek*, «ZVglRWiss» 35 (1918), 81–104

**Meyer-Hermann 2012**

J. Meyer-Hermann, *„Testamentum militis“ – das römische Recht des Soldatentestaments. Entwicklung von den Anfängen bis zu Justinian*, Aachen 2012

**Miceli 2008**

M. Miceli, *Studi sulla «rappresentanza» nel diritto romano*, Milano 2008

**Micucci 2022**

F. Micucci, *Sale of a House in Soknopaiou Nesos: SB 22 15472 Completed*, «Pylon» 1 (2022) (online: <https://doi.org/10.48631/pylon.2022.1.89353>; ultimo accesso: febbraio 2024)

**Migliardi Zingale 1982**

L. Migliardi Zingale, *Note a nuovi documenti testamentari*, «Anagenesis» 2 (1982), 109–129

**Migliardi Zingale 1990**

L. Migliardi Zingale, *Note testamentarie: rileggendo BGU VII 1696*, in M. Capasso – G. Messeri Savorelli – R. Pintaudi (edd.), *Miscellanea Papyrologica in occasione del bicentenario dell'edizione della Charta Borgiana*, II.2, 1990, 437–440

**Migliardi Zingale 1992a**

L. Migliardi Zingale, *Vita privata e vita pubblica nei papiri d'Egitto: silloge di documenti greci e latini dal I al IV secolo d.C.*, Torino 1992

**Migliardi Zingale 1992b**

L. Migliardi Zingale, *In margine a P.Diog. 9: alcune osservazioni in materia testamentaria*, «APapyrol» 4 (1992), 65–69

**Migliardi Zingale 1992c**

L. Migliardi Zingale, *Prassi testamentaria romana e onomastica: ancora su BGU XIII 2244*, «IVRA» 43 (1992), 125–131

**Migliardi Zingale 1997a<sup>3</sup>**

L. Migliardi Zingale, *I testamenti romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto*, Torino 1997<sup>3</sup>

**Migliardi Zingale 1997b**

L. Migliardi Zingale, *Dal testamento ellenistico al testamento romano nella prassi documentale egiziana: cesura o continuità?*, in G. Thür – J. Vélissaropoulos-Karakostas (Hrsg.), *Symposion 1995. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Korfu, 1.–5. September 1995)*, Köln–Weimar–Wien 1997, 303–312

**Migliardi Zingale 1999**

L. Migliardi Zingale, *Diritto romano e diritti locali nei documenti del vicino Oriente*, «SDHI» 65 (1990), 217–231

**Migliardi Zingale 2000**

L. Migliardi Zingale, *Da un verbale d'udienza del III secolo d.C.: un fedecomesso inadempito*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 2000, 259–269

**Migliardi Zingale 2003**

L. Migliardi Zingale, *Sull'uso dei formulari nella confezione di documenti giuridici: testimonianze dall'Egitto romano e bizantino*, in C. Basile – A. Di Natale (edd.), *Atti del VII Convegno Nazionale di Egittologia e Papirologia (Siracusa, 29 novembre – 2 dicembre 2001)*, «Quaderni del Museo del Papiro» 11 (2003), 99–106

**Migliardi Zingale 2005**

L. Migliardi Zingale, *In tema di clausole funerarie: osservazioni sui testamenti romani d'Egitto*, «Aegyptus» 85 (2005), 269–278

**Migliardi Zingale 2008**

L. Migliardi Zingale, *Sui papiri "ravennati", punto di incontro tra Occidente e Oriente: alcune riflessioni*, «Aegyptus» 88 (2008), 149–163

**Migliardi Zingale 2009–2010**

L. Migliardi Zingale, *Le fonti di cognizione papirologiche e il diritto tardoantico: gli instrumenta ravennati*, «AnPap» 21–22 (2009–2010), 157–169

**Migliardi Zingale 2020**

L. Migliardi Zingale, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale di Mario Amelotti: a cinquant'anni dalla pubblicazione di un libro esemplare*, «MEP» XXIII 25 (2020), 297–332

**Milani 2022**

M. Milani, *La 'fiducia' in diritto romano. Atti costitutivi, causa, oggetto*, Napoli 2022

**Mitteis 1912**

L. Mitteis – U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrskunde*, Leipzig–Berlin 1912, II.1 (rist. 1963)

**Mitthof 2000**

F. Mitthof, *Soldaten und Veteranen in der Gesellschaft des römischen Ägypten (1.–2. Jh. n. Chr.)*, in G. Alföldy – D. Dobson – W. Eck (Hrsg.), *Kaiser, Heer und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit. Gedenkschrift für Eric Birley*, Stuttgart 2000, 403–404

**Mommsen 1894**

Th. Mommsen, *Aegyptisches Testament vom Jahre 189 n. Chr.*, «Sitzungsberichte der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin» (1894), 47–59 (= *Id.*, *Gesammelte Schriften*, I, Berlin 1905, 429–442)



**Mommsen 1895**

Th. Mommsen, *Ägyptische Papyri. III. Das Testament von Gaius Longinus Castor*, «ZRG RA» 16 (1895), 198–202

**Monson 2012**

A. Monson, *From the Ptolemies to the Romans: Political and Economic Change in Egypt*, Cambridge 2012

**Montevecchi 1935**

O. Montevecchi, *Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano: I. I testamenti*, «Aegyptus» 15 (1935), 67–121

**Montevecchi 1936**

O. Montevecchi, *Ricerche di sociologia nei documenti dell'Egitto greco-romano. I contratti di matrimonio e gli atti di divorzio*, «Aegyptus» 16 (1936), 3–83

**Montevecchi 1942**

O. Montevecchi, *ΕΝΔΟΜΕΝΙΑ-ΕΝΔΥΜΕΝΙΑ*, «Aegyptus» 22 (1942), 77–84

**Montevecchi 1970**

O. Montevecchi, *Nerone a una polis e ai 6475*, «Aegyptus» 50 (1970), 5–33

**Montevecchi 1988<sup>2</sup>**

O. Montevecchi, *La papirologia*, Milano 1988<sup>2</sup> (rist. 2008)

**Montevecchi 1997**

O. Montevecchi, *ΑΝΕΚΑΟΓΙΣΤΟΣ – ΑΝΕΠΙΠΡΟΠΕΥΤΟΣ*, «Aegyptus» 77 (1997), 43–52

**Morabito 1981**

M. Morabito, *Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste*, Paris 1981

**Mouritsen 2011**

H. Mouritsen, *The Freedman in the Roman World*, Cambridge 2011

**Musurillo 1961**

H. Musurillo (ed.), *Acta Alexandrinorum*, Leipzig 1961

**Nasti 2006**

F. Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro. Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli 2006

**Nasti 2010**

F. Nasti, *Papyrus Hauniensis de legatis et fideicommissis. Pars prior (PHAun. 3.45 recto + CPL 73 A e B recto)*, Napoli 2010

**Nasti 2013**

F. Nasti, *Papyrus Hauniensis de legatis et fideicommissis. Pars altera II.1 (PHAun. 3.45 verso + CPL 73 A e B verso)*, Napoli 2013

**Nelson 1979**

C.A. Nelson, *Status Declarations in Roman Egypt*, Amsterdam 1979

**Nisoli 1949**

E. Nisoli, *Die Testamentseröffnung im römischen Recht*, Diss. Bern 1949

**Niziołek 1975**

M. Niziołek, *Meaning of the Phrase liberi naturales in Roman Law Sources up to Constantine's Reign*, «RIDA» 22 (1975), 317–344

**Nörr 1965**

D. Nörr, *Pragmaticus*, in *RE Suppl.* X (1965), 639–651

**Nörr 1981**

D. Nörr, *Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit*, «ZRG RA» 98 (1981), 1–46

**Nowak 2012**

M. Nowak, *The Substitution of Heirs in Wills from Roman Egypt*, «Zeszyty Prawnicze UKSW» 12.1 (2012), 173–179

**Nowak 2014**

M. Nowak, *The Hereditary Rights of the Extramarital Children in Light of the Law of the Papyri*, in B. Caseau – S.R. Huebner (eds.), *Inheritance, Law and Religions in the Ancient and Medieval Worlds*, Paris 2014, 11–24

**Nowak 2015a**

M. Nowak, *Wills in the Roman Empire: A Documentary Approach*, Warsaw 2015

**Nowak 2015b**

M. Nowak, *Ways of Describing Illegitimate Children vs. Their Legal Situation*, «ZPE» 193 (2015), 207–218

**Nowak 2020a**

M. Nowak, *Bastards in Egypt. Social and Legal Illegitimacy in the Roman Era*, Leuven–Paris–Bristol 2020

**Nowak 2020b**

M. Nowak, *Village or Town? Did It Matter for Making Wills in Roman Egypt?*, in M. Langellotti – D.W. Rathbone (eds.), *Village Institutions in Egypt in the Roman to Early Arab Periods*, Oxford 2020, 109–121

**Nowak 2021**

M. Nowak, *Will of Apollos Daughter of Paesis from Oxyrhynchus*, «ZRG RA» 138 (2021), 543–554

**Nowak 2022a**

M. Nowak, *A Will from Sinkepha (Oxyrhynchites): P. Heid. Inv. 939 r + PSI V 475*, «ZPE» 223 (2022), 120–130

**Nowak 2022b**

M. Nowak, *Monastic Wills from the Monastery of St. Phoibammon in Western Thebes – Legal and Social Analysis*, «Journal of Coptic Studies» 24 (2022), 283–318

**Nowak 2023**

M. Nowak, *Citizenship in Roman Egypt before 212 CE*, in Filonik – Plastow – Zelnick-Abramovitz 2023, 611–622

**Nowak – Claytor 2023**

M. Nowak – W.G. Claytor, *A Local Will with a “Codicillary” Clause*, «Pylon» 4 (2023) (online: <https://doi.org/10.48631/pylon.2023.4.101705>; ultimo accesso: febbraio 2024)

**Nowak – Derda 2023**

M. Nowak – T. Derda, *Σημασία μαρτύρων: a document related to a Roman will*, in L. Berkes – W.G. Claytor – M. Nowak (Hrsg.), *Papyrologische und althistorische Studien zum 65. Geburtstag von Andrea Jördens*, Heidelberg 2023, 407–412

**Oates 1966**

J.F. Oates, *Philadelphia in the Fayum during the Roman Empire*, in *Atti dell’XI Congresso Internazionale di Papirologia (Milano, 2–8 settembre 1965)*, Milano 1966, 450–474

**Oates 1970**

J.F. Oates, *Landholding in Philadelphia in the Fayum (A.D. 216)*, in D.H. Samuel (ed.), *Proceedings of the Twelfth International Congress of Papyrology (Ann Arbor, 13–17 August 1968)*, Toronto 1970, 385–387

**Oates 1993**

J.F. Oates, *The formulae of the Petrie wills*, «JJP» 23 (1993), 125–132

**Oliver 1989**

J.H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, Philadelphia 1989

**Painter 1967**

K. Painter, *A Roman Writing Tablet from London*, «BMQ» 31 (1967), 101–110

**Palme 2006**

B. Palme, *Die Classis Praetoria Misensis in den Papyri*, in *Italo-Tusco-Romana: Festschrift für Luciana Aigner-Foresti zum 70. Geburtstag am 30. Juli 2006*, Wien 2006, 281–299

**Palme 2013**

B. Palme, *Kontextbezogene Urkunden und Dokumente in griechischer Sprache*, in A. Zdiarsky (Hrsg.), *Wege zur Unsterblichkeit. Altägyptischer Totenkult und Jenseitsglaube*, Wien 2013, 116–121

**Palme 2014**

B. Palme, *Roman Litigation: Reports of Court Proceedings*, in Keenan – Manning – Yiftach-Firanko 2014, 482–502

**Parássoglou 1973**

G.M. Parássoglou, *Three Latin Papyri*, «CE» 48 (1973), 319–323

**Parássoglou 1978**

G.M. Parássoglou, *Imperial Estates in Roman Egypt*, Amsterdam 1978

**Paulus 1992**

Chr. Paulus, *Die Idee der postmortalen Persönlichkeit im römischen Testamentsrecht*, Berlin 1992

**Pavis d'Escurac 1978**

H. Pavis d'Escurac, *Pline le Jeune et la transmission des patrimoines*, «Ktema» 3 (1978), 275–288

**Pavón Torrejón 2022**

P. Pavón Torrejón, *Aurelia Isidora, esposa, madre, ματρώνα σκολᾶτα, viuda y έπακολουθήτρια: el “cursus matronarum” de una mujer de Oxirrinco (P.Oxy. VI 907, 27P)*, «Aegyptus» 102 (2022), 219–253

**Pedone 2019**

M. Pedone, *A proposito delle nuove acquisizioni testuali in tema di manumissio inter amicos*, «Index» 47 (2019), 23–46

**Peppe 2016**

L. Peppe, *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminile in Roma antica*, Lecce 2016

**Peremans 1983**

W. Peremans, *Les hermeneis dans l'Égypte gréco-romaine*, in G. Grimm – H. Heinen – E. Winter (Hrsg.), *Das römisch-byzantinische Ägypten. Akten des internationalen Symposions (Trier, 26.–30. September)*, Mainz 1983, 11–17

**Pérez Zurita – Garrido Domené 2022**

A.D. Pérez Zurita – F. Garrido Domené, *Un documento del archivo de M. Lucretius Diogenes: la copia testamentaria de L. Ignatius Rufinus (P.Diog. 10)*, in V.A. Torres González – M.T. de Luque Morales – F. Garrido Domené – A. Álvarez Melero (ed.), *Papiros greco-egipcios de época imperial romana*, I, *Instituciones, sociedad y religión*, Madrid 2022, 57–76

**Perry 2014**

M.J. Perry, *Gender, Manumission, and the Roman Freedwoman*, New York 2014

**Pestman 1994<sup>2</sup>**

P.W. Pestman, *The New Papyrological Primer*, Leiden 1994<sup>2</sup>

**Pezzella 2022**

A. Pezzella, *Le forme del bilinguismo latino-greco e greco-latino in Oriente (I a.C.–VI d.C.): la prassi documentaria*, Diss. Napoli 2022

**Pezzella (forthcoming)**

A. Pezzella, *Latin in Roman Soldiers' and Veterans' Private Documents. Selected Case Studies*, in M.C. Scappaticcio (ed.), *Latin Texts on Papyrus and the Study of Classics*, Cambridge

**Pfeifer 2006**

G. Pfeifer, *Das depositum als funktionale Mitgift in D. 16, 3, 27 (Paul. 7 resp.)*, «ZRG RA» 123 (2006), 309–314

**Pfeifer 2013**

G. Pfeifer, *Fortschritt auf Umwegen – Umgehung und Fiktion in Rechtsurkunden des Altertums*, München 2013

**Pferdehirt 2002**

*Die Rolle des Militärs für den sozialen Aufstieg in der römischen Kaiserzeit*, Mainz–Bonn 2002

**Phang 2001**

S.E. Phang, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C.–A.D. 235). Law and Family in the Imperial Army*, Leiden 2001

**Phang 2007**

S.E. Phang, *Military Documents. Languages, and Literacy*, in Erdkamp 2007, 286–338

**Plisecka 2017**

A. Plisecka, *Ἀποκρίματα und die Kaiserkonstitutionen*, «RHD» 85 (2017), 166–191

**Puliatti 2016**

S. Puliatti, *De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino 2016

**Purpura 2000**

G. Purpura, *Diritti di patronato e astikoi nomoi in P.Oxy. IV, 706*, in *Atti del V Convegno Nazionale 'Colloqui di Egittologia e Papirologia' (Firenze, 10–12 dicembre 1999)*, a cura dell'Istituto Papirologico 'G. Vitelli', Firenze 2000, 199–212

**Purpura 2004–2005**

G. Purpura, *Il giurista e l'avvocato. Nomikoi e rhetores in CPR I, 18*, «MEP» 9–10 (2004–2005), 269–278

**Purpura 2009**

G. Purpura, *I papiri e le costituzioni imperiali in Egitto*, «Aegyptus» 89 (2009), 155–220

**Purpura 2012**

G. Purpura (ed.), *Revisione ed integrazione dei «Fontes Iuris Romani Anteiustini» (FIRA)*, II. *Auctores – Negotia*, Torino 2012

**Querzoli 2000**

S. Querzoli, *I testamenta e gli officia pietatis. Tribunale centumvirale, potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi*, Napoli 2000

**Raggi 2023**

A. Raggi, *Iuris studiosi, iuris periti, esperti di diritto romano in Asia Minore nell'Alto impero: alcune riflessioni*, «Codex» 4 (2023), 157–174

**Rathbone 1991**

D.W. Rathbone, *Economic Rationalism and Rural Society in Third Century A.D. Egypt. The Heroninos Archive and the Appianos Estate*, Cambridge 1991

**Rathbone 2000**

D.W. Rathbone, *Review to: D. P. Kehoe: Investment, Profit, and Tenancy. The Jurists and the Roman Agrarian Economy*, «CR» 50.2 (2000), 652–653

**Rathbone 2014**

D.W. Rathbone, *The Romanity of Roman Egypt: A Faltering Consensus?*, in T. Derda – A. Łajtar – J. Urbanik, in cooperation with A. Mirończuk and T. Ochała (eds.), *Proceedings of the 27<sup>th</sup> International Congress of Papyrology (Warsaw, 29 July – 3 August 2013)*, Warsaw 2014, 73–91

**Rea 1986**

J.R. Rea, *A New Case of Manumission by vindicta*, «ZPE» 62 (1986), 81–85

**Reinach 1920**

Th. Reinach, *Un code fiscal de l'Égypte romaine: Le Gnomon de l'Idiologue*, «RD» 44 (1920), 5–134

**Reiter 1995**

F. Reiter, *Einige Bemerkungen zu dokumentarischen Papyri*, «ZPE» 107 (1995), 95–103

**Ricci 2008**

C. Ricci, *Una dedica miliare del 168 d.C. e gli statores*, in M.L. Caldelli – G.L. Gregori – S. Orlandi (edd.), *Epigrafia 2006. Atti della XIV<sup>e</sup> rencontre sur l'Épigraphie in onore di Silvio Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori*, Roma 2008, 1227–1240

**Riccobono 1950**

S. Riccobono, *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palermo 1950

**Riggs 2012**

C. Riggs (ed.), *The Oxford Handbook of Roman Egypt*, Oxford 2012

**Rivière 2002**

Y. Rivière, *Recherche et identification des esclaves fugitifs dans l'empire romaine*, in J. Andraeu – C. Virlouvet (éd.), *L'information et la mer dans le monde antique*, Roma 2002, 169–173

**Rizakis 2011**

A.D. Rizakis, *La diffusion des processus d'adaptation onomastique: les Aurelii dans les provinces orientales*, in M. Dondin-Payre (éd.), *Les noms de personnes*

- dans l'Empire romain. Transformations, adaptations, évolutions*, Bordeaux 2011, 253–262
- Rochette 1997**  
B. Rochette, *Le Latin dans le monde grec. Recherches sur la diffusion de la langue et des lettres latines dans les provinces hellénophones de l'Empire romain*, Bruxelles 1997
- Rochette 2000**  
B. Rochette, *La langue des testaments dans l'Égypte du III<sup>e</sup> s. ap. J-C*, «RIDA» 47 (2000), 449–462
- Roth 1970**  
W.D. Roth, *Untersuchungen zur Kredit-ΠΑΡΑΘΗΚΗ im römischen Ägypten. Ein Beitrag zum Zinsrecht der Papyri und zum νόμος τῶν παραθηκῶν*, Diss. Marburg 1970
- Rothenhöfer – Blänsdorf 2016**  
P. Rothenhöfer – J. Blänsdorf, *Sana mente sanaque memoria testamentum feci. Eine testamentarische Verfügung vom 12. April 340 n. Chr.*, «Gephyra» 16 (2016), 153–163
- Rouxel 1952**  
M. Rouxel, *Le testament d'Antonius Silvanus et le probleme de l'execution testamentaire en droit romain classique. I*, «Annales de la Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux. Série juridique» 1 (1952), 81–104
- Rouxel 1953**  
M. Rouxel, *Le testament d'Antonius Silvanus et le probleme de l'execution testamentaire en droit romain classique. II*, «Annales de la Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux. Série juridique» 2 (1953), 3–19
- Rowlandson 1996**  
J. Rowlandson, *Landowners and Tenants in Roman Egypt: The Social Relations of Agriculture in the Oxyrhynchite Nome*, Oxford 1996
- Rowlandson 1998**  
J. Rowlandson, *Women and Society in Greek and Roman Egypt: A Sourcebook*, Cambridge 1998
- Rowlandson 2013**  
J. Rowlandson, *Dissing the Egyptians: Legal, Ethnic, and Cultural Identities in Roman Egypt*, in A. Gardner – E. Herring – K. Lomas (eds.), *Creating Ethnicities & Identities in The Roman World*, London 2013, 213–247
- Rowlandson et al. 2024**  
J. Rowlandson – R.S. Bagnall – D.J. Thompson (eds.), *Slavery and Dependence in Ancient Egypt. Sources in Translation*, Cambridge 2024
- Rüfner 2011**  
Th. Rüfner, *Testamentary Formalities in Roman Law*, in K.G.C. Reid – M.J. de Waal – R. Zimmermann (eds.), *Comparative Succession Law, I, Testamentary Formalities*, Oxford 2011, 1–26
- Rüfner 2023**  
Th. Rüfner, *Das testamentum per aes et libram und andere Formen letztwilliger Verfügungen*, in Babusiaux et al. 2023, 518–553
- Ruffini 2006**  
G. Ruffini, *Genealogy and Gymnasium*, «BASP» 43 (2006) 71–99

**Ruggiero 2012**

I. Ruggiero, *Il maestro delle Pauli Sententiae: storiografia romanistica e nuovi spunti ricostruttivi*, in Chr. Baldus – M. Miglietta – G. Santucci – E. Stolfi (Hrsg.), *Dogmengeschichte und Historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano, 14–17 giugno 2011), Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche. Quaderni del Dipartimento 107*, Trento 2012, 485–532

**Ruggiero 2019**

I. Ruggiero, *I privilegi dei militari in tema di successioni dalle costituzioni imperiali alle leges barbarorum*, «BIDR» 113 (IV s. 10) (2019), 237–257

**Rupprecht 1994**

H.-A. Rupprecht, *Kleine Einführung in die Papyruskunde*, Darmstadt 1994

**Ryholt 2005**

K. Ryholt, *On the Contents and Nature of the Tebtunis Temple Library: A Status Report*, in S. Lippert – M. Schentuleit (Hrsg.), *Tebtynis und Soknopaiu Nesos: Leben im römerzeitlichen Fajum*, Wiesbaden 2005, 141–170

**Ryholt 2018**

K. Ryholt, *Scribal Habits at the Tebtunis Temple Library*, in J. Cromwell – E. Grossman (eds.), *Scribal Repertoires in Egypt. New Kingdom to the Early Islamic Period*, Oxford 2018, 153–183

**Ryholt 2019**

K. Ryholt, *Libraries from Late Period and Graeco-Roman Egypt, c. 800 BCE – 250 CE*, in K. Ryholt – G. Barjamovic (eds.), *Libraries before Alexandria: Ancient Near Eastern Traditions*, Oxford 2019, 393–400

**Sabaté Morales 2023**

A. Sabaté Morales, *Pearls, Beryls, and Priestesses in the Latin West: Pearls and Gems as Symbols of Female Power and Devotion, as well as Impiety and Irreverence*, in L. Pons Pujol – J. Pérez González (eds.), *De luxuria propagata romana aetate. Roman Luxury in its Many Forms*, Oxford 2023, 133–166

**Saddington 2000**

D.B. Saddington, *The Sorts of Names used by Auxiliaries in the Early Principate*, in G. Alföldy – D. Dobson – W. Eck (Hrsg.), *Kaiser, Heer und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit. Gedenkschrift für Eric Birley*, Stuttgart 2000, 163–178

**Saddington 2007**

D.B. Saddington, *Classes. The Evolution of the Roman Imperial Fleets*, in Erdkamp 2007, 201–217

**Salati 2018**

O. Salati, *Questioni di diritto militare in un inedito papiro londinese: P.Lond. inv. 2585 r e P.Fay. 10 + P.Berol. inv. 11533*, «ZPE» 205 (2018), 228–246

**Salati 2020**

O. Salati, *Scrivere documenti nell'esercito romano. L'evidenza dei papiri latini d'Egitto tra I e III d.C.*, Wiesbaden 2020

**Saller 1994**

R.P. Saller, *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge 1994

**Salmenkivi 2002**

E. Salmenkivi, *Cartonnage Papyri in Context: New Ptolemaic Documents from Abū Šīr al-Malaq*, Helsinki 2002

**Salomon 1938**

F. Salomon, *Papyrusurkunden aus der Kaiserzeit der Papyrussammlung Erzherzog Rainer der Nationalbibliothek zu Wien*, Diss. Wien 1938

**Salomons 2006**

R.P. Salomons, *Testamentaria*, «ZPE» 155 (2006), 217–241

**Salsano 1998**

D. Salsano, *Manumissio vindicta in ambiente provinciale: problemi e proposte*, «Chiron» 28 (1998), 179–185

**Sampson 2022**

C.M. Sampson, *P.Hamb.graec. 185: Garden Tax Between the Archives of (Lucius) Iulius Serenus and Gemellus Horion*, «Pylon» 1 (2022) (online: <https://doi.org/10.48631/pylon.2022.1.89345>; ultimo accesso: febbraio 2024)

**Samuel 1965**

A.E. Samuel, *The Role of Paramone Clauses in Ancient Documents*, «JJP» 15 (1965), 221–311

**Samuel 1981**

D.H. Samuel, *Greeks and Romans at Socnopaïou Nesos*, in *Proceedings of the Sixteenth International Congress of Papyrology (New York, 24–31 July 1980)*, Chico 1981, 389–403

**Sänger 2010**

P. Sänger, *Römische Veteranen in Ägypten (1.–3. Jh. n. Chr.): Ihre Siedlungsräume und sozio-ökonomische Situation*, in P. Herz – P. Schmid – O. Stoll (Hrsg.), *Zwischen Region und Reich. Das Gebiet der oberen Donau im Imperium Romanum*, Berlin 2010, 121–133

**Sänger 2011**

P. Sänger, *Veteranen unter den Severern und frühen Soldatenkaisern. Die Dokumentensammlungen der Veteranen Aelius Sarapammon und Aelius Syrius*, Stuttgart 2011

**Sánchez Collado 2021**

E. Sánchez Collado, *El mandatum post mortem de Roma al Derecho civil moderno*, «Fundamentos Romanísticos del Derecho Contemporáneo» 8 (2021), 2863–2878

**Sánchez-Moreno Ellart 2014**

C. Sánchez-Moreno Ellart, *The Late Roman Law of Inheritance: The Testament of Five or Seven Witnesses*, in B. Caseau – S.R. Huebner (eds.), *Inheritance, Law and Religions in the Ancient and Mediaeval Worlds*, Paris 2014, 229–257

**Sanfilippo 1947**

C. Sanfilippo, *Corso di diritto romano. Il mandato. Parte prima*, Catania 1947 (rist. 2004. A cura di A. Milazzo e S.A. Cristaldi, sotto la direzione di S. Randazzo. Con una introduzione di Giovanni Nicosia)

**Santalucia 1999<sup>2</sup>**

B. Santalucia, *Diritto ereditario romano. Le fonti*, Bologna 1999<sup>2</sup>



**Scappaticcio (forthcoming)**

M.C. Scappaticcio (ed.), *Corpus of Latin Texts on Papyrus (CLTP)*, Cambridge  
**Scarano Ussani 1984**

V. Scarano Ussani, *Il testamentum militis nell'età di Nerva e Traiano*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli 1984, 1383–1396

**Scarcella 2012**

A.S. Scarcella, *Il bilinguismo nei fedecommessi e il ruolo di intermediario del giurista tra istituti giuridici romani e novi cives, come strumenti di integrazione sociale*, «AUPA» 55 (2012), 619–658

**Scarcella 2013**

A.S. Scarcella, *Libertà di forma nei negozi mortis causa: fondamento per il riconoscimento giuridico dell'uso del greco*, in Cascione – Masi Doria – Merola 2013, 569–600

**Schanbacher 1995**

D. Schanbacher, *Ratio legis Falcidiae. Die falzidische Rechnung bei Zusammenreffen mehrerer Erbschaften in einer Hand*, Berlin 1995

**Scheibelreiter 2010**

Ph. Scheibelreiter, ... apotisato ten paratheken diplen kata ton ton parathekon nomon. *Zum sogenannten „nomos ton parathekon“ und seinen Wurzeln im griechischen Recht*, in G. Thür (Hrsg.), *Symposion 2009. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Seggau, 25.–30. August 2009)*, Wien 2010, 349–376

**Scheibelreiter 2015**

Ph. Scheibelreiter, *Vom «logos» der Verwahrung. Überlegungen zum Vertragstext in D. 16.3.26.1 (Paul. 4 resp.)*, «Index» 43 (2015), 353–385

**Scheibelreiter 2017**

Ph. Scheibelreiter, *Integration durch Abgrenzung? Vom Problem, das «depositum irregulare» zu ‚definieren‘*, «Index» 45 (2017), 443–465

**Scheibelreiter 2020**

Ph. Scheibelreiter, *Der »ungetreue« Verwahrer. Eine Studie zur Haftungsbeurteilung im griechischen und frühen römischen Depositenrecht*, München 2020

**Scheidel 1997**

W. Scheidel, *Quantifying the Sources of Slaves in the Early Roman Empire*, «JRS» 87, 156–169

**Scheidel 2007**

W. Scheidel, *Marriage, Families, and Survival: Demographic Aspects*, in Erdkamp 2007, 417–434

**Scheidel 2011**

W. Scheidel, *The Roman Slave Supply*, in K. Bradley – P. Cartledge (eds.), *The Cambridge World History of Slavery*, I, *The Ancient Mediterranean World*, Cambridge 2011, 287–310

**Scherillo 1966–1967**

G. Scherillo, *Corso di diritto romano. Il testamento*, I–II, Milano 1966–1967

**Scheuble-Reiter 2016**

S. Scheuble-Reiter, *Zur Rechtsprechung des curator rei publicae/λογιστής in Oxyrhynchos*, in R. Haensch (Hrsg.), *Recht haben und Recht bekommen im*

- Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz*, Warsaw 2016, 325–363
- Scheuble-Reiter – Bussi 2019**  
S. Scheuble-Reiter – S. Bussi, *Social Identity and Upward Mobility: Elite Groups, Lower Classes, and Slaves*, in Vandorpe 2019, 283–298
- Schiaparelli 1923**  
L. Schiaparelli, *Raccolta di documenti latini*, I, *Documenti romani*, Como 1923
- Schiavo 2007**  
S. Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione: impositio fidei, criminaliter agere, civiliter agere*, Milano 2007
- Schönbauer 1956**  
E. Schönbauer, *Neue Rechtsquellen zum Constitutio Antoniniana-Problem*, in *Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae*, I, «Eos 48» (1956), 473–498
- Schubart 1919**  
W. Schubart, *Der Gnomon des Idios Logos*, I, *Der Text*, Berlin 1919
- Schubert 1989**  
P. Schubert, *Observations sur la prytanie en Égypte romaine*, «ZPE» 79 (1989), 235–242
- Schubert 1990**  
P. Schubert, *Les archives de Marcus Lucretius Diogenes et textes apparentés*, Bonn 1990 (= *P. Diog.*)
- Schubert 2005**  
P. Schubert, *BGU I 361 et P.Gen. inv. 69: retour sur l'encre rouge*, «APF» 51 (2005), 228–252
- Schubert 2007**  
P. Schubert, *Philadelphie. Un village égyptien en mutation entre le II<sup>e</sup> et le III<sup>e</sup> siècle ap. J.-C.*, Basel 2007
- Schubert 2018**  
P. Schubert, *BGU III 829: une lettre du préfet Gaius Vibius Maximus*, «CE» 93 (2018), 130–144
- Scialoja 1894**  
V. Scialoja, *Testamento di C. Longino Castore*, «BIDR» 7 (1894), 1–25 (= *Id.*, *Studi giuridici*, I.2, Roma 1934, 1–16)
- Scialoja 1896**  
V. Scialoja, *Sul testamento di C. Longino Castore. Brevi note aggiunte*, «BIDR» 9 (1896), 36–40 (= *Id.*, *Studi giuridici*, I.2, Roma 1934, 17–19)
- Scotti 2012**  
F. Scotti, *Il testamento nel diritto romano. Studi esegetici*, Roma 2012
- Scotti 2016**  
F. Scotti, *La pluralità di tabulae testamentarie: fonti letterarie e casistica giurisprudenziale*, «Diritto@Storia» 14 (2016) (online: <http://www.dirittoestoria.it/14/tradizione/Scotti-Pluralita-tabulae-testamentarie-fonti-letterarie-giurisprudenza.htm>; ultimo accesso: febbraio 2024)
- Segré 1930**  
A. Segré, *Tre papiri giuridici inediti*, in *Studi in onore di P. Bonfante*, III, Milano 1930, 421–436

**Seidl 1973**

E. Seidl, *Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz. Die Behauptung des ägyptischen Rechts neben dem römischen*, St Augustin 1973

**Sharp 1999**

M. Sharp, *The Village of Philadelphia in the Fayum: Land and Population in the Second Century*, in A.K. Bowman – E. Rogan (eds.), *Agriculture in Egypt, from Pharaonic to Modern Times*, Oxford 1999, 159–192

**Shaw 1992**

B.D. Shaw, *Review of: Champlin 1991*, «The American Historical Review» 97 (1992), 1190–1191

**Sherwin-White 1973<sup>2</sup>**

A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973<sup>2</sup>

**Sijpesteijn 1965**

P.J. Sijpesteijn, *Die χωρίς κυρίου χρηματίζουσαι δικαίω τέκνων in den Papyri*, «Aegyptus» 45 (1965), 171–189

**Sijpesteijn 1982**

P.J. Sijpesteijn, *Further Remarks on Some Imperial Titles in the Papyri*, «ZPE» 45 (1982), 177–196

**Sijpesteijn 1986**

P.J. Sijpesteijn, *Papyri from the Michigan Collection*, «Anagennesis» 4 (1986), 131–142

**Simon 1965**

D. Simon, *Quasi-ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ. Zugleich ein Beitrag zur Morphologie griechisch-hellenistischer Schuldrechtstatbestände*, «ZRG RA» 82 (1965), 39–66

**Solazzi 1947–1948**

S. Solazzi, *Rec. a: Fontes Iuris Romani Anteiusiniani – Pars Tertia. Negotia – Edidit Vincentius Arangio-Ruiz – Florentiae, apud S.A.G. Barbera 1943, pp. xxv–594*, «SDHI» 13–14 (1947–1948), 323–334

**Soraci 1974**

R. Soraci, *L'opera legislativa e amministrativa dell'imperatore Severo Alessandro*, Catania 1974

**Spallone 2008**

M. Spallone, *Giurisprudenza romana e storia del libro*, Roma 2008

**Spaul 2002**

J. Spaul, *Classes Imperii Romani. An Epigraphic Examination of the Men of the Imperial Roman Navy*, Andover 2002

**Speidel 1992**

M.A. Speidel, *Roman Army Pay Scales*, «JRS» 82 (1992), 87–106 (= *Id., Heer und Herrschaft im römischen Reich der hohen Kaiserzeit*, Stuttgart 2009, 349–380)

**Sperandio 2013**

M.U. Sperandio, *Diocleziano e i cristiani. Diritto religione politica nell'era dei martiri*, Napoli 2013

**Spina 2012**

A. Spina, *Ricerche sulla successione testamentaria nei Responsa di Cervidio Scevola*, Milano 2012

**Spina 2013**

A. Spina, *Römisches Recht und lokale Rechtssysteme. Der Schutz der hellenistischen parakatatheke in drei Texten der Digesten*, «Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs» 2 (2013), 561–569

**Spina 2015**

A. Spina, *Il negozio della παρακαταθήκη in un passo di Cervidio Scevola*, «Legal Roots» 4 (2015), 243–271

**Spina 2016**

A. Spina, *The Heritage Dowry in Greek-Roman Practice*, «RIDROM» 16 (2016), 38–70

**Stagl 2009**

J.F. Stagl, *Favor dotis. Die Privilegierung der Mitgift im System des römischen Rechts*, Wien 2009

**Stagl 2014a**

J.F. Stagl, *Das Soldatentestament unter den Soldatenkaisern*, in U. Babusiaux – A. Kolb (Hrsg.), *Das Recht der „Soldatenkaiser“: Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?*, Berlin 2014, 110–112

**Stagl 2014b**

J.F. Stagl, *Das „testamentum militare“ in seiner Eigenschaft als „ius singulare“*, «Revista de Estudios Histórico-Jurídicos» 26 (2014), 129–157

**Stagl 2018**

J.F. Stagl, *Lex Falcidia*, in *OCD* (online: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199381135.013.8272>; ultimo accesso: febbraio 2024)

**Stein 1950**

A. Stein, *Die Präfekten von Ägypten in der römischen Kaiserzeit*, Bern 1950

**Steinsky 2004**

P. Steinsky, *Ein Beitrag zum Erbrecht des Mannes nach seiner Ehegattin*, «RIDA» 51 (2004), 281–294

**Stern 2000**

Y. Stern, *The Testamentary Phenomenon in Ancient Rome*, «Historia» 49 (2000), 413–428

**Stern 2022**

J. Stern, *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome. Voluntas du testateur face aux insitutions légales et aux normes sociales et transmission des patrimoines par voie testamentaire à l'époque républicaine et du principat*, Napoli 2022

**Strassi 1991**

S. Strassi, *Prosopografia e incarichi amministrativi a Karanis nel II sec. d.C. Proposte interpretative*, «ZPE» 85 (1991), 245–262

**Strassi 2006**

S. Strassi, *Oί ἐκ τοῦ Καισαρείου. Diffusione e valore simbolico dei Kaisareia nell'Egitto romano*, «APF» 52.2 (2006), 218–243

**Strassi 2008**

S. Strassi, *L'archivio di Claudius Tiberianus da Karanis*, Berlin–New York 2008

**Strassi 2016**

S. Strassi, *Prassi giuridico-amministrativa nella XΩPA egiziana: Fra lex romana e diritto locale*, in R. Haensch (Hrsg.), *Recht haben und Recht bekommen im Imperium Romanum. Das Gerichtswesen der römischen Kaiserzeit und seine dokumentarische Evidenz*, Warsaw 2016, 213–240

**Strassi 2018**

S. Strassi, *Lettere private dall'Egitto romano: documenti e contesti. A proposito di BGU III 815*, «Historika» 8 (2018), 375–388

**Straus 1988**

J.A. Straus, *L'esclavage dans l'Égypte romaine*, in ANRW II 10.1 (1988), 841–911

**Straus 1994**

J.A. Straus, *Remarques sur quelques contrats de vente d'esclaves conservés sur papyrus*, «ZPE» 104 (1994), 227–229

**Straus 2020**

J.A. Straus, *L'esclave dans l'Égypte romaine. Choix de documents traduits et commentés*, Liège 2020

**Strobel 2014**

B. Strobel, *Römische Testamentsurkunden aus Ägypten vor und nach der Constitutio Antoniniana*, München 2014

**Strobel 2018**

B. Strobel, *Rezension zu: Nowak 2015a*, «ZRG RA» 135 (2018), 800–888

**Swiderek 1971**

A. Swiderek, *The Land-Register of the Phernouphitou Toparchy in the Mendesian Nome*, «JJP» 16–17 (1971), 31–44

**Tacoma 2006**

L.E. Tacoma, *Fragile Hierarchies: The Urban Elite of Third-Century Roman Egypt*, Leiden–Boston 2006

**Talamanca 1990**

M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990

**Talamanca 1999**

M. Talamanca, *D. 29, 7, 20 (Paul. 5 ad L. Iul. et Pap.): oralità e scrittura nel testamentum per aes et libram*, in R. Ruedin (éd.), *Mélanges en honneur de Carlo Augusto Cannata*, Bâle 1999, 73–90

**Tarozzi 2006**

S. Tarozzi, *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, Bologna 2006

**Taubenschlag 1949**

R. Taubenschlag, *Review of: H.A. Sanders, Latin papyri in the University of Michigan Collection (Michigan Papyri vol. VII) Ann Arbor 1947*, «JJP» 3 (1949), 180–183

**Taubenschlag 1951**

R. Taubenschlag, *The Legal Profession in Greco-Roman Egypt*, in *Festschrift Fritz Schulz*, II, Weimar 1951, 188–192 (= *Id., Opera Minora*, II, Warsaw 1959, 159–165)

**Taubenschlag 1953–1954**

R. Taubenschlag, *Survey of Papyri 1952–53*, «JJP» 7–8 (1953–1954), 399

- Taubenschlag 1955<sup>2</sup>**  
R. Taubenschlag, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri*, Warsaw 1955<sup>2</sup>
- Tenger 1993**  
B. Tenger, *Die Verschuldung im römischen Agypten (1.–2. Jh. n. Chr.)*, St. Katharinen 1993
- Terpstra 2014**  
T. Terpstra, *The Materiality of Writing in Karanis: Excavating Everyday Writing in a Town in Roman Egypt*, «Aegyptus» 94 (2014), 89–119
- Terranova 2010**  
F. Terranova, *Sull'antestatus negli atti per aes et libram*, «Iuris antiqui historia» 2 (2010), 103–146
- Terranova 2011**  
F. Terranova, *Ricerche sul testamentum per aes et libram, I, Il ruolo del familiae emptor (con particolare riguardo al formulario del testamento librato)*, Torino 2011
- Thomas 1970**  
J.D. Thomas, *The Administrative Divisions of Egypt*, in D.H. Samuel (ed.), *Proceedings of the Twelfth International Congress of Papyrology (Ann Arbor, 13–17 August 1968)*, Toronto 1970, 465–469
- Thomas 2007**  
J.D. Thomas, *Latin Texts and Roman Citizens*, in Bowman *et al.* 2007, 231–243
- Tomlin 2001**  
R.S.O. Tomlin, *A Roman Will from North Wales*, «Archaeologia Cambrensis» 150 (2001), 143–156
- Tomlin – Hassall 2004**  
R.S.O. Tomlin – M.W.C. Hassall, *III. Inscriptions*, «Britannia» 35 (2004), 335–349
- Tomlin 2016**  
R.S.O. Tomlin, *Roman London's First Voices: Writing Tablets from the Bloomberg Excavations, 2010–14*, London 2016
- Treggiari 1991**  
S. Treggiari, *Roman Marriage: Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford 1991
- Treggiari 2002**  
F. Treggiari, *Minister ultimae voluntatis. Esegesi e sistema nella formazione del testamento fiduciario, I, Le premesse romane e l'età del diritto comune*, Napoli 2002
- Trisciuglio 2009**  
A. Trisciuglio, *Sul divieto di usare le abbreviature nella trascrizione dei codici (a proposito di Isid. Siv. Etym. 1.23.2)*, in *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano 2009, 759–779
- Turner 1948**  
E.G. Turner, *Review of: Latin Papyri*, «CR» 62 (1948), 146–147
- Turner 1961**  
E.G. Turner, *Latin versus Greek as a Universal Language: The Attitude of Diocletian*, in *Language and Society. Essays presented to Arthur M. Jensen on his Seventieth Birthday*, Copenhagen 1961, 165–168

**Turner 1978**

E. Turner, *The Terms Recto and Verso. Anatomy of the Papyrus Roll*, Bruxelles 1978

**Turner 2007**

E.G. Turner, *Roman Oxyrhynchus: City and People*, in Bowman *et al.* 2007, 141–154

**Urbanik 2014**

J. Urbanik, *Divorce*, in Keenan – Manning – Yiftach-Firanko 2014, 154–190

**Urbanik 2016**

J. Urbanik, *Husband and Wife*, in P.J. du Plessis – C. Ando – K. Tuori (eds.), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford 2016, 473–490

**Urbanik (forthcoming)**

J. Urbanik, *Nomikoi in (and out of) the Roman Courts*, «JJP» 53 (2023)

**Uxkull-Gyllenband 1934**

W. Uxkull-Gyllenband, *Der Gnomon des Idios Logos, II, Der Kommentar*, Berlin 1934

**Vanbeselaere 2013**

S. Vanbeselaere, *The Gaii Valerii: Gaius Valerius Longus' Alleged Archive and his Relatives*, «ZPE» 187 (2013), 239–254

**Vandorpe 1996**

K. Vandorpe, *Seals in and on the Papyri of Greco-Roman and Byzantine Egypt*, in M.-Fr. Boussac – A. Invernizzi (éd.), *Archives et Sceaux du monde hellénistique (= Bulletin de Correspondance Hellénique, Suppl. 29)*, Paris 1996, 231–291

**Vandorpe 2009a**

K. Vandorpe, *Archives and Dossiers*, in Bagnall 2009, 216–255

**Vandorpe 2009b**

K. Vandorpe, *Seals and Stamps from Graeco-Roman and Byzantine Egypt*, 2009 (online: <https://www.trismegistos.org/seals/index.html>; ultimo accesso: febbraio 2024)

**Vandorpe 2012**

K. Vandorpe, *Identity*, in Riggs 2012, 516–525

**Vandorpe 2014**

K. Vandorpe, *Seals and Stamps as Identifiers in Daily Life Greco-Roman Egypt*, in M. Depauw – S. Coussement (eds.), *Identifiers and Identification Methods in the Ancient World*, Leuven–Paris–Walpole, MA 2014, 141–151

**Vandorpe 2019**

K. Vandorpe (ed.), *A Companion to Graeco-Roman and Late Antique Egypt*, Hoboken, NJ 2019

**Vandorpe – Waebens 2010**

K. Vandorpe – S. Waebens, *Women and Gender in Roman Egypt. The Impact of Roman Rule*, in K. Lembke – M. Minas-Nerpel – S. Pfeiffer (eds.), *Tradition and Transformation: Egypt under Roman Rule. Proceedings of the International Conference (Hildesheim, Roemer- and Pelizaeus-Museum, 3–6 July 2008)*, Leiden–Boston 2010, 415–435

**van Groningen 1932**

B.A. van Groningen, *Projet d'unification des systèmes de signes critiques*, «CE» 7 (1932), 262–269

**van Haelst 1989**

J. van Haelst, *Les origines du codex*, in A. Blanchard (éd.), *Les débuts du codex. Actes de la journée d'étude organisée à Paris les 3 et 4 juillet 1985*, Turnhout 1989, 13–35

**van Minnen 1992**

P. van Minnen, *Gesuch um Bestellung eines Kyrios (P.Flor. III 318 + P.Lond. III 1164a; Tafel VII)*, «ZPE» 93 (1992), 191–204

**van Minnen 1994**

P. van Minnen, *House to House Enquiries: An Interdisciplinary Approach to Roman Karanis*, «ZPE» 100 (1994), 227–251

**van Minnen 1998**

P. van Minnen, *Berenice, a Businesswoman from Oxyrhynchos. Appearance and Reality*, in S.P. Vleeming – A.M. Verhoogt (eds.), *The Two Faces of Graeco-Roman Egypt. Greek and Demotic and Greek-Demotic Texts and Studies Presented to P. W. Pestman*, Leiden 1998, 59–71

**van Minnen 2002**

P. van Minnen, *Αἱ ἀπὸ τοῦ γυμνασίου: 'Greek' Women and the Greek 'Elite' in the Metropoleis of Roman Egypt*, in H. Melaerts – L. Mooren (éd.), *Le rôle et le statut de la femme en Égypte hellénistique, romaine et byzantine*, Leuven 2002, 337–353

**van Minnen 2016**

P. van Minnen, *Three Edicts of Caracalla? A New Reading of P.Giss. 40*, «Chiron» 46 (2016), 205–221

**van Minnen 2022**

P. van Minnen, *Romans in Egypt before the Constitutio Antoniniana: When, Where, and Why?*, in M. Capasso – P. Davoli – N. Pellé (eds.), *Proceedings of the 29<sup>th</sup> International Congress of Papyrology (Lecce, 28<sup>th</sup> July–3<sup>rd</sup> August 2019)*, Lecce 2022, 1002–1025

**Varga 2020**

R. Varga, *Networks and Ties. The Economical Power Holders of Alburnus Maior*, in C. Găzdac (ed.), *Group and Individual in Roman Europe – The Evidence of Hoards, Epigraphic and Literary Sources*, 519–529

**Vetter 2004**

K. Vetter, *The Historical Development of Some Important Methods of Manumission in Roman Law*, «RIDA» 51 (2004), 355–367

**Voci 1955**

P. Voci, *La sostituzione pupillare nel diritto romano*, «AG» 149 (1955), 3–60

**Voci 1963**

P. Voci, *Diritto ereditario romano, II, Parte speciale: successione ab intestato, successione testamentaria*, Milano 1963

**Voci 1967<sup>2</sup>**

P. Voci, *Diritto ereditario romano, I, Introduzione, parte generale*, Milano 1967<sup>2</sup>

**Voci 1973**

P. Voci, *Legato (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto* 23 (1973), 707–719



**Voci 1978**

P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. Il IV secolo. Prima parte*, «IVRA» 28 (1978), 17–113

**Vogt – Instinsky 1967–2020**

J. Vogt – H.U. Instinsky *et al.* (Hrsg.), *Forschungen zur antiken Sklaverei*, Wiesbaden–Stuttgart 1967–2020 (online: <https://www.adwmainz.de/index.php?id=690>; ultimo accesso: febbraio 2024)

**von Bolla 1950**

S. von Bolla, *Aus römischem und bürgerlichem Erbrecht*, Wien 1950

**von Bolla 1953**

S. von Bolla, *Zum römischem Soldatentestament*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, I, Napoli 1953, 273–278

**von Bolla 1953–1954**

S. von Bolla, *Zur Rechtskontinuität der Volksrechte in Ägypten*, «JJP» 7–8 (1953–1954), 149–156

**Vuolanto 2002**

V. Vuolanto, *Women and the Property of Fatherless Children in the Roman Empire*, in P. Setälä – R. Berg – R. Hälikkää – M. Keltanen – J. Pölonen – V. Vuolanto (eds.), *Women, Wealth and Power in the Roman Empire*, Roma 2002, 203–243

**Wacke 1993**

A. Wacke, *Gallisch, Punisch, Syrisch oder Griechisch statt Latein?*, «ZRG RA» 110 (1993), 14–59

**Waebens 2012a**

S. Waebens, *Reflecting the “Change in A.D. 140”: The Veteran Categories of the Epikrisis Documents Revisited*, «ZPE» 180 (2012), 267–277

**Waebens 2012b**

S. Waebens, *Imperial Policy and Changed Composition of the Auxilia: The “Change in A.D. 140” Revisited*, «Chiron» 42 (2012), 1–23

**Waebens 2012c**

S. Waebens, *The Legal Status of Legionary Recruits in the Principate: A Case Study (L. Pompeius Niger, AD 31–64)*, in C. Wolff (éd.), *Le métier de soldat dans le monde romain*, Paris 2012, 135–153

**Wallace 1938**

S.L. Wallace, *Taxation in Egypt*, Princeton 1938

**Wallace-Hadrill 1981**

A. Wallace-Hadrill, *Family and Inheritance in the Augustan Marriage Laws*, «PCPhS» 27 (1981), 58–80 (= J. Edmondson (ed.), *Augustus. His Contributions to the Development of the Roman State in the Early Imperial Period*, Edinburgh 2009, 250–274)

**Watson 1966**

A. Watson, *The Identity of Sarapio, Socrates, Longus and Nilus in the Will of C. Longinus Castor*, «The Irish Jurist» 1 (1966), 313–315

**Watson 1971**

A. Watson, *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford 1971

**Watson 1987**

A. Watson, *Roman Slave Law*, Baltimore 1987

**Watson 1996–1997**

A. Watson, *Roman Slave Law. An Anglo-American Perspective*, «Cardozo Law Review» 18 (1996–1997), 591–598

**Watson 1998**

A. Watson, *Ancient Law and Modern Understanding. At the Edges*, Athens 1998

**Weaver 1990**

P.R.C. Weaver, *Where Have All the Junian Latins Gone? Nomenclature and Status in the Early Empire*, «Chiron» 20 (1990), 275–305

**Weiss 1925**

E. Weiss, *Übersicht über die italienische Rechtsliteratur 1915–1922*, «ZRG RA» 45 (1925), 568–569

**Weiss 1953**

E. Weiss, Procurator ex testamento, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, IV, Napoli 1953, 61–70

**Wenger 1953a**

L. Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953

**Wenger 1953b**

L. Wenger, *Papyrologische Miscelle zu P. Hamb. 72*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, IV, Napoli 1953, 419–422

**Wenskus 1995–1996**

O. Wenskus, *Codewechsel bei der stipulatio. Eine Bemerkung zur Sprachwahl im römischen Recht*, «Glotta» 73 (1995–1996), 116–117

**West – Johnson 1944**

L.C. West – A.C. Johnson, *Currency in Roman and Byzantine Egypt*, Princeton 1944

**Westermann 1948**

W.L. Westermann, *The paramone as General Service Contract*, «JJP» 2 (1948), 9–50

**Whitehorne 1990**

J.E.G. Whitehorne, *Soldiers and Veterans in the Local Economy of First Century Oxyrhynchus*, in M. Capasso – G. Messeri Savorelli – R. Pintaudi (edd.), *Miscellanea Papyrologica in occasione del bicentenario dell'edizione della Charta Borgiana*, II, Firenze 1990, 543–557

**Whitehorne 2001**

J.E.G. Whitehorne, *Becoming an Alexandrian Citizen*, «Comunicazioni Vitelli» 4 (2001), 25–34

**Wiedemann 1985**

T.E.J. Wiedemann, *The Regularity of Manumission at Rome*, «CQ» 35 (1985), 162–175

**Wilcken 1920**

U. Wilcken, *II. Refèrate*, «APF» 6 (1920), 439

**Wilcken 1927**

U. Wilcken, *Papyrus-Urkunden*, «APF» 8 (1927), 272–316

**Willems 1895**

J. Willems, *Le testament de Gaius Longinus Castor*, «RIP» 38 (1895), 293–313

**Wimmer 2004**

M. Wimmer, *Das Prälegat*, Wien–Köln–Böhlau 2004

**Wolff 1956**

H.J. Wolff, *Literatur*, «ZRG RA» 7 (1956), 376–495

**Wolff 1966**

H.J. Wolff, *La structure de l'obligation contractuelle en droit grec*, «RD» IV s. 44 (1966), 569–583

**Wolff 1978**

H.J. Wolff, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats*, II, *Organisation und Kontrolle des privaten Rechtsverkehrs*, München 1978

**Worp 1978**

K.A. Worp, *Γενόμενος βουλευτής*, «ZPE» 30 (1978), 239–244

**Worp 1990**

K.A. Worp, *Anonyme Konsulate in Papyrusdokumenten*, «ZPE» 84 (1990), 44–46

**Yiftach-Firanko 2002**

U. Yiftach-Firanko, *Deeds of Last Will in Graeco-Roman Egypt. A Case Study in Regionalism*, «BASP» 39 (2002), 149–164

**Yiftach-Firanko 2006**

U. Yiftach-Firanko, *Spouses in Wills: A Diachronic Survey (III BC–IV AD)*, «JJP» 36 (2006), 153–166

**Yiftach-Firanko 2009**

U. Yiftach-Firanko, *Law in Graeco-Roman Egypt. Hellenization, Fusion, Romanization*, in Bagnall 2009, 541–560

**Yiftach-Firanko 2010a**

U. Yiftach-Firanko, *Comments on Andrea Jördens, 'Nochmals zur Bibliothek Enkteleon'*, in G. Thür (Hrsg.), *Symposion 2009. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Seggau, 25.–30. August 2009)*, Wien 2010, 291–299

**Yiftach-Firanko 2010b**

U. Yiftach-Firanko, *P.Col. inv. 131 recto: A Loan Contract with paramonê Provision from Mid-First-Century CE Theadelphia*, «JJP» 40 (2010), 267–282

**Yiftach-Firanko 2016**

U. Yiftach-Firanko, *Quantifying Literacy in the Early Roman Arsinoitês: the Case of the Grapheion Document*, in D.M. Schaps – U. Yiftach – D. Dueck, *When West Met East. The Encounter of Greece and Rome with the Jews, Egyptians, and Others. Studies Presented to Ranon Katzoff in Honor of his 75<sup>th</sup> Birthday*, Trieste 2016, 269–280

**Youni 2010**

M.S. Youni, *Transforming Greek Practice into Roman Law: Manumissions in Roman Macedonia*, «RHD» 78 (2010), 313–342

**Youtie 1971a**

H.C. Youtie, *Ἀγράμματος: An Aspect of Greek Society in Egypt*, «Harvard Studies in Classical Philology» 75 (1971), 161–176

**Youtie 1971b**

H.C. Youtie, *Βραδέως γράφων: Between Literacy and Illiteracy*, «GRBS» 12 (1971), 239–261 (= *Id.*, *Scriptiunculae*, II, Amsterdam 1973, 629–651)

**Youtie 1975a**

H.C. Youtie, 'Υπογραφεύς: *The Social Impact of Illiteracy in Graeco-Roman Egypt*, «ZPE» 17 (1975), 201–221

**Youtie 1975b**

H.C. Youtie, *Because They Do Not Know Letters*, «ZPE» 19 (1975), 101–108

**Youtie 1975c**

H.C. Youtie, *Ἀπάτορες: Law vs. Custom in Roman Egypt*, in J. Bingen – G. Cambier – G. Nachtergaele (éd.), *Le monde grec. Pensée, littérature, histoire, documents. Hommages à Claire Préaux*, Bruxelles 1975, 723–740 (= *Id.*, *Scriptiunculae Posteriores*, Bonn 1981, 17–35)

**Youtie L. 1975**

L.C. Youtie, *Hypographeis and Witnesses of 2<sup>nd</sup> Century Tebtunis: I Sammelbuch VIII 9642 (I)*, «ZPE» 19 (1975), 191–201

**Zahrnt 1988**

M. Zahrnt, *Antinoopolis in Ägypten. Die hadrianische Gründung und ihre Privilegien in der neueren Forschung*, in *ANRW II* 10.1 (1988), 669–706

**Ziegler 1999**

R. Ziegler, *Bemerkungen zur Datierung von Urkunden*, «ZPE» 125 (1999), 211–214

**Zilliacus 1935**

H. Zilliacus, *Zum Kampf der Weltsprachen im oströmischen Reich*, Helsinki 1935

**Zimmermann 1998**

R. Zimmermann, *Heres fiduciarius: The Rise and Fall of the Testamentary Executor*, in R. Helmholz – R. Zimmermann (eds.), *Itinera Fiducia. Trust and Treuhand in Historical Perspective*, Berlin 1998, 267–304

**Zoz – Ferretti 2013**

M.G. Zoz – P. Ferretti, *Le costituzioni imperiali nella giurisprudenza, II, Regole generali in tema di successioni*, Trieste 2013

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

# Indice delle fonti

## Fonti oggetto di edizione o di riedizione

### *BGU*

- I 326 (14) = *M.Chr.* 316 = *FIRA* III 50 (dupl. P.Berol. 7047) XII n. 3; 2 n. 8; 17 nn. 53–54, 56; 18 nn. 58, 60–61; 19 nn. 69, 74; 20 con n. 81; 21 nn. 93–95; 22 n. 95; 24 n. 111; 25 con n. 117; 26 n. 123; 30 con n. 139; 32 n. 156; 33 con n. 160; 34 con n. 169; 35 con n. 173; 39 con n. 192; 40 con nn. 198, 202; 41; 43 con n. 218; 44 nn. 222, 225, 227; 45 con n. 229; 48 con n. 250; 50–51 nn. 257, 261, 266–270; 52 n. 280; 54; 56; 59 n. 9; 62 n. 32; 66 n. 56; 74; 92 nn. 122, 126; 93; 95 con nn. 146, 148; 96 n. 154; 97; 100 con n. 175; 101 n. 181; 112; 119; 120 con n. 206; 121 con nn. 211, 213; 122–126; 130 n. 254; 132; 133 con n. 273; 134 con n. 284; 135 n. 287; 137 con n. 303; 140–141; 145 con n. 353; 146; 147 n. 362; 149 nn. 371–372, 374; 151; 162 n. 10; 164 con n. 23; 165; 169–170; 172; 175; 176 n. 47; 191; 197; 201 n. 85; 217 n. 128; 218 n. 131; 219; 224; 236 n. 190; 241–244; 249; 255; 257 n. 216; 259–275; 279; 281; 284–285; 289; 295 nn. 302–303; 324 nn. 370–371; 327; 331; 334–335; 337; 341; 346–347 n. 7; 354 n. 14
- VII 1655 (9) 3 n. 12; 19 con nn. 65, 69; 20 con n. 81; 21; 22 nn. 93–94; 24 n. 111; 30; 34; 40 nn. 198, 202; 41; 44 nn. 224, 226; 45 n. 231; 50 nn. 260, 263–265; 51; 52 n. 279; 54; 56; 66 con n. 60; 73; 94; 99 n. 167; 100 n. 176; 108; 119 n. 200; 120; 121 n. 211; 122; 124; 126; 129 con n. 250; 130; 132 con n. 267; 133 con nn. 273, 275; 139 n. 315; 140 n. 321; 144 n. 347; 149 nn. 377, 379; 151; 166 n. 30; 171–173; 176; 186 n. 61; 191; 212; 215–227; 242–244; 247; 250; 252 n. 211; 255; 257 n. 216; 261 n. 227; 266 con n. 259; 267 con n. 264; 276–277 con n. 271; 279–280; 290; 291 n. 295; 302 n. 323; 306; 327; 330; 334 n. 392
- VII 1695 (8) = *AE* 1927 180 = *CPL* 223 2–3 n. 10; 14 n. 33; 17 n. 53; 19 n. 69; 20 n. 76; 34; 37 con nn. 182–183; 38 con nn. 186, 188, 190; 39; 40 n. 196; 43; 46 n. 236; 52; 53 con n. 284; 55 n. 294; 56; 64 n. 42; 66 con n. 57; 73; 92 con nn. 122, 127; 93 con n. 136; 94 n. 140; 99 n. 167; 101 n. 179; 102 n. 183; 108; 126; 145–146 con n. 352; 149 n. 377; 200; 212–214; 215 n. 118; 288; 290–291 con nn. 292–293; 296 n. 305; 298; 325; 327–328
- VII 1696 (18) 2–3 n. 10; 14 n. 33; 17 n. 53; 18 nn. 58–61; 37 con nn. 182–183; 38 con n. 188; 39; 52; 55 n. 294; 66; 75; 114; 124; 149 nn. 377–378; 200; 212; 213 n. 112; 215; 255; 290–294; 296 n. 305; 298

XIII 2244 (11) = *P.Berl.Brashear* 3 = *AE* 1994 1813 22 n. 94; 24 n. 111; 40 n. 197; 41–43; 44 nn. 224, 226; 67; 74; 110; 140; 158; 159 n. 7; 207 n. 99; 219 n. 137; 220 n. 140; 244; ~~246–250~~; 257 n. 216; 277; 280; 322 n. 360; 336 n. 413

## BL

Add. MS. 33999 f8 (20) 3 n. 15; 14 n. 33; 37 con n. 182; 38; 52; 55 n. 294; 75; 78–79; 115; 119 n. 201; 120–121; 130–131; 149 n. 371; ~~298–300~~; 322–323 n. 361

*ChLA*

IX 399 (1) 19 n. 74; 20; 24 n. 109; 40 n. 197; 41–43; 46 n. 236; 50 n. 264; 51; 64; 69; 79; 92 n. 126; 96; 101 nn. 178–179; 105; ~~157–161~~; 185 n. 59; 191; 194 n. 71; 197; 210; 244; 247 n. 202; 277; 280; 308; 311; 332; 336 n. 413

X 412 (3) = *CPL* 220 2 n. 8; 3 n. 14; 19 nn. 69, ~~72–73~~; 22 nn. 93, 98; 24 n. 108; 28–29; 40 n. 197; 42 n. 211; 44 nn. 224–225; 45 con n. 230; 47; 48 con n. 245; 50 n. 268; 51 n. 271; 60 n. 20; 66 n. 56; 72; 92 nn. 126, 128; 96 con n. 154; 97 con nn. 157–158; 100 nn. 170–176; 101 con nn. 178, 182; 102; 106; 119 n. 200; 120 con n. 206; 122; 124 con n. 225; 129; 132 nn. 268–269; 134–135; 136 n. 290; 137–138 con n. 307; 140; 145 n. 351; 149 nn. 372, 375; 151 n. 388; 158 n. 5; 164; 172; ~~174–182~~; 193; 194 nn. 71–72; 97; 200–201 con n. 92; 208 nn. 103, 105; 211; 219 n. 136; 227; 242–244; 249–250; 257; 263–264; 277 n. 271; 280; 289; 295 n. 302; 302–303 n. 323; 314; 324 con n. 372; 327; 336 n. 413; 342

X 427 (17) 17 nn. 53–54; 18 nn. 58–61; 40 n. 200; 49; 50 n. 257; 75; 92 n. 126; 99 n. 165; 114; 129; 169 n. 13; 170; 189; 190; 211; 255; 263 n. 240; 284; ~~286–289~~; 293; 295 n. 301; 303 n. 323; 315 n. 344; 318; 341

*CPR*

VI 76 (21) 19 n. 72; 40 n. 201; 50 nn. 260, 262; 51 n. 274; 64 n. 48; 75; 96; 100 n. 173; 115; 119 n. 201; 120–121; 124; 135 con nn. 286–287; 137 n. 300; 138; 149 n. 372; 172; 242; 256; 261 n. 227; 279; ~~301–306~~; 341

*FIRA*

III 47 (6) = *AE* 1948 168 = *AE* 1953 168 = *CPL* 221 2–3 nn. 9–10; 14 n. 33; 17 n. 53; 18 nn. 59–60; 19 nn. 71–72, 75; 20 n. 79; 21 n. 91; 28–29; 36; 37 con n. 182; 38–40; 42–43; 46 n. 236; 53; 55–56 con nn. 294, 297, 299; 64 n. 42; 66 n. 61; 67 n. 63; 72; 92 nn. 122, 127; 93–94; 98 n. 164; 100 n. 173; 101 con n. 179; 102 n. 183; 107; 119 n. 201; 120; 121 n. 211; 124; 126 n. 236; 131; 134; 135 con n. 287; 136; 137 con n. 303; 138; 145 n. 352; 159 n. 7; 170; 176; 180; 182; 190; 194 n. 71; ~~199–206~~; 212 n. 108; 213 n. 116; 261 n. 227; 264; 282 n. 278; 284; 288–291; 295 nn. 301–302; 296 n. 305; 298; 299 n. 311; 324 n. 371

*P.Bagnall*

5 (25) 19 nn. 71, 74; 21 n. 87; 30; 40 n. 201; 51 n. 276; 54–55 con n. 291; 64 n. 48; 76; 117; 160; 172; 218; 266 n. 259; ~~329–332~~; 334 n. 396

- P.Carlsberg inv. 671 *a+c recto* + P.Berol. 14470 *b recto* (5) 2 n. 10; 3 nn. 14–15; 17 n. 53; 18 nn. 58–60; 19 nn. 69, 74; 24 n. 108; 40 n. 197; 44 con n. 227; 47; 66; 72; 92 n. 126; 101 n. 177; 107; 174; 182; 190; 192–198; 244; 250; 280; 289; 312; 315 n. 344; 325 n. 373; 327; 336 n. 413
- P.CtYBR  
inv. 4669 (13) 3 nn. 13–14; 24 n. 108; 44–45 con nn. 225, 230; 48; 74; 112; 140–141; 146; 174; 193; 194 n. 72; 197; 257–258; 314; 319; 337
- P.Diog.*  
9 (12) 2 n. 8; 17 nn. 53–54, 56; 18 nn. 58, 61; 20 n. 81; 21 n. 87; 22 n. 95; 40 n. 201; 48 con n. 247; 49 n. 251; 51 n. 272; 66 n. 58; 74; 92 nn. 123, 126, 128; 98; 100 n. 173; 111; 119 n. 201; 120; 124–125 con nn. 226–227, 235; 131 con nn. 262–263; 149 n. 377; 150 n. 380; 151 n. 392; 152; 164; 169; 171–172; 175 n. 43; 226; 242; 251–256; 263 n. 240; 272; 279; 289; 306; 314 n. 340; 315 con n. 344; 334 n. 391; 341
- 10 (23) = *P.Coll. Youtie* I 64 = *ChLA* XLVII 1403 2 n. 8; 3 n. 14; 17 nn. 53–54; 19 nn. 69–70; 20 n. 76; 24 n. 108; 25; 29; 34 nn. 169–170; 40 nn. 197–198; 44 nn. 224–225; 45 con n. 230; 47; 48 con n. 249; 50–51 con n. 270; 64 n. 48; 66 n. 58; 75; 92 nn. 123, 126, 128; 96 n. 149; 98; 100 nn. 169, 171, 175; 101 n. 178; 116; 119 n. 200; 120; 124 con n. 228; 125; 139 n. 315; 140; 145 con n. 352; 149 n. 377; 150 n. 380; 151 n. 392; 152; 158 n. 5; 166 n. 30; 169; 174; 175 n. 43; 189–190; 193; 194 nn. 71–72; 197; 213 n. 113; 244; 250–252 con n. 213; 255; 257; 263; 272; 280–281; 284; 288–289; 307 n. 327; 313–320; 327; 329 n. 381; 334 n. 396; 336 n. 413; 341
- P.Hamb.*  
I 72 (22) = *ChLA* XI 496 = *CPL* 174 7 n. 3; 8; 11 n. 15; 15 n. 39; 19 nn. 71, 74; 24 con n. 107; 26 con nn. 119, 121; 34; 50 con nn. 256, 261, 264; 51–53; 54–56 con n. 291, 300; 101 n. 180; 126 n. 236; 157; 160; 185 n. 59; 186 n. 61; 191; 197; 210–211; 219 n. 136; 279; 307–312; 330; 332; 346–348 con n. 6
- I 73 (15) 19 nn. 70, 74; 20 con n. 82; 21 con n. 90; 24 con n. 111; 40 n. 201; 41–43; 56; 75; 113; 125 n. 235; 139 n. 315; 140; 158; 166 n. 30; 186 n. 61; 197; 219 n. 136; 243; 247 n. 201; 276–280; 319; 341
- P.Lond.*  
III 898 *descr.* (Appendice 1) 3 n. 16; 49 n. 252; 343–345
- P.Mich.*  
VII 437 (19) 14 n. 33; 37 n. 182; 39; 52; 55 n. 294; 75; 114; 134; 145–146 nn. 352, 355; 176 n. 47; 264; 289; 295–297
- VII 439 (7) = *ChLA* V 301 = *CPL* 222 19 con nn. 65, 69, 74–75; 20 nn. 77, 79; 24 n. 109; 40 n. 200; 50 n. 269; 52 n. 278; 67; 72; 100 nn. 169, 172, 176; 108; 119 con nn. 201, 203; 129; 131; 135; 137–138; 158; 160; 170; 176 n. 46; 188; 190–191; 196–197; 200 n. 84; 207–211; 243; 246; 255; 279;



281 n. 273; 302–303 n. 323; 308 n. 332; 311–312; 319; 324; 327; 329 n. 381; 332; 334 n. 396

*P.Oxy.*

XXII 2348 (26)

7 n. 1; 17 nn. 53, 56; 18 con nn. 58, 61; 19 nn. 69–70, 73–74; 20 nn. 76, 84; 21 con n. 87; 22 nn. 93, 95; 24 n. 111; 26 con nn. 119, 123; 27; 28 n. 132; 40 con n. 197; 44 nn. 224, 226–227; 45 con nn. 231–232; 51 n. 276; 55 n. 295; 64 n. 48; 76; 92 n. 128; 100 n. 175; 101 nn. 178, 181; 117; 122; 126; 132–133 con n. 269; 138; 140 con n. 327; 141; 152; 158; 166 n. 30; 171–173; 176; 184 con n. 52; 186; 191; 197; 202 con n. 95; 208 n. 105; 217 n. 128; 244; 251; 255–257 con nn. 216–217; 263–264 con nn. 240, 252; 272; 279–280; 282 n. 281; 284; 302 n. 320; 306; 319; 325 n. 373; 327; 329 n. 381; 330–331; 333–342

XXXVIII 2857 (4) = *ChLA* XLVII 1413 7 n. 2; 8 con n. 5; 17 con n. 53; 18 con nn. 58–61; 19 con 69, 74; 20 n. 82; 21 nn. 87, 91; 22 nn. 96–97; 24 con nn. 107, 110; 26–28; 30; 39–40 con n. 192; 49; 50 nn. 257–258, 265; 51 n. 271; 52 n. 279; 53 n. 281; 54; 55 n. 295; 56 n. 300; 62 n. 32; 67; 72; 92 nn. 124, 126, 133; 99; 100 con n. 175; 101 nn. 178, 181; 106; 119 n. 201; 120; 126; 158 n. 5; 160; 170; 172; 176; 183–191; 197; 202; 211; 219 n. 135; 242–244; 255; 263 n. 240; 279–280; 282 n. 281; 284; 288–289; 311–312; 315 n. 344; 325 n. 373; 329–332; 336; 340–341

LII 3692 (16) = *ChLA* XLVII 1424 17 n. 53; 18 nn. 59, 61; 25 n. 117; 40 n. 200; 48; 50 nn. 257, 259; 53 n. 281; 67; 75; 92 n. 126; 98; 100; 113; 185 n. 57; 190; 255; 274; 281–285; 288–289; 318; 340

*P.Ryl.*

G Add 1048 (Appendice 2) 3 n. 16; 19 n. 71; 40 n. 200; 64 n. 46; 121; 126; 272; 308 n. 331; 322; 346–349

*P.Select. = P.Lugd.Bat.* XIII

14 (2)

3 n. 12; 17 nn. 53–54, 56; 18 con n. 58; 19 nn. 69–70; 20 con n. 81; 22 n. 95; 24 n. 111; 40 n. 201; 48–49; 61; 66 n. 59; 72; 92 con nn. 122, 126; 94; 99 n. 167; 100 con nn. 175–176; 105; 119 n. 200; 120; 121 n. 211; 122; 123 con n. 221; 125–126; 128 n. 246; 129 con n. 252; 132 con n. 271; 133; 151; 162–173; 208 n. 105; 229; 235 n. 182; 242–243; 256; 260 n. 223; 261 n. 227; 272; 282 n. 275; 288; 302–303 n. 323; 306; 315; 319; 325 n. 373; 327; 341–342

*PSI*

XIII 1325 (10)

17 nn. 53, 56; 18 nn. 58, 61; 19 nn. 65, 74; 20 con n. 82; 21; 22 con n. 95; 24 con n. 111; 30 con n. 141; 31 con n. 143; 34 n. 168; 40 n. 201; 43; 44 n. 224; 45; 48 n. 248; 68; 73; 90; 92 n. 125; 95–96; 99; 100 n. 175; 110; 119–122 con n. 211; 124; 128 con n. 246; 130; 140 n. 321; 149 n. 372; 151 nn. 386, 390; 154; 158; 197; 228–245; 247 n. 202; 257 n. 216; 263 n. 240; 265 n. 255; 273; 277; 280; 341

P.Vindob.  
 L 74 *recto* (24) 3 n. 13; 19 n. 69; 40 n. 200; 64 n. 48; 66; 67 n. 67; 76; 94; 95 n. 148;  
 98; 99 n. 167; 100 nn. 172, 175; 116; 119–120; 127; 130–131 con n.  
 258; 148; 153 n. 405; 176 n. 45; 200 n. 84; 207 nn. 99, 102; 235 n. 181;  
 246; 299 n. 312; 321–328; 346 n. 3

## Fonti citate

### Fonti di tradizione manoscritta

#### CORPUS IURIS CIVILIS

##### *Institutiones*

2.10.3	40 n. 199	2.11.3	144 n. 341
2.10.12	13 n. 30	2.20.34	17 n. 50
2.11	142 n. 334	2.23	96 n. 153

##### *Digesta*

4.3.9.2	9 n. 7	28.5.9.3	31 n. 148
4.3.35	9 n. 7	28.5.9.4	55 n. 296
4.4.16.2	133 n. 276	28.5.9.6	31 n. 148
4.6.33.1	55–56 n. 296	28.5.41	288
5.1.53	9 n. 7	28.5.67	289
7.2.11	288	28.5.86	217 n. 127
9.2.41 pr.	9 n. 7	28.6.32	196
9.2.42	9 n. 7	28.6.41.8	217 n. 127
10.2.4.3	9 n. 7; 266 n. 260	28.6.48.1	197
10.4.3.8	9 n. 7	29.1.1 pr.	142 n. 334; 143 n. 337; 353 n. 11
16.3.1.38	9 n. 7	29.1.13	147 n. 360
18.1.62 pr.	121 n. 207	29.1.13.2	142 n. 334
22.4.6	9 n. 7	29.1.15.5	142 n. 335
25.4.1.14	190	29.1.17.4	142 n. 335
26.1.6.1	135 n. 286	29.1.21	142 n. 335
26.2.16	135 n. 286	29.1.24	142 n. 334
26.2.33	135 n. 286	29.1.26	142 n. 335
26.3.1	136 n. 292	29.1.34.1	142 n. 335
26.3.1.3	135 n. 286	29.1.34.2	142 n. 334
26.6.4.3	133 n. 276	29.1.36.4	142 n. 335
26.7.5.7	136 n. 290; 211	29.1.38 pr.–1	142 n. 335
27.10.16 pr.	136 n. 292	29.1.40 pr.	55 n. 296
28.1.19	9 n. 7	29.2.6.3	197
28.1.20.9	101 n. 179	29.2.72	197
28.1.22.7	16 n. 48	29.3	139 n. 313
28.3.2	8 n. 6	29.3.1	139 n. 316
28.3.11	8 n. 6		

29.3.1.2	46 n. 238	34.9.14	144 n. 335; 324 n. 371
29.3.2.2	13	36.1.3.4	134 n. 276
29.3.4	46 n. 238; 139 n. 316	36.1.3.5	31 n. 148
29.3.6	88 n. 110; 337 n. 415	36.1.83	289
29.3.7	46 n. 238; 139 n. 316; 140 n. 323; 141	37.1.6.2	55 n. 296
29.3.12 pr.	266 n. 260	37.4.19	13 n. 30
29.4.22.2	296	37.11.1 pr.	13
29.5.3.19–20	139 n. 316	37.11.1.11	16 n. 48
29.6.1 pr.	31 n. 148	37.13.1.2	144 n. 341
29.7.18	188	38.2.43	197
30.108.14	348	38.5.1.6	197
30.114.13	133 n. 276	38.17.2.20	197
31.34 pr.	348	40.4.8	201 n. 87
31.34.7	278	40.4.52 pr.	272
31.65.3	197	40.5.14	289
31.67.4	288	40.5.41.3	348
31.77.13	134 n. 276	40.5.46.3	348
31.88	348	40.5.56	188; 196
31.88.1	190	40.5.56 pr.	310
31.88.3	272	40.7.21 pr.	201 n. 87
31.88.9	217 n. 127	41.1.33.1	197
31.89.2	296	41.2.3.10	311
32.11 pr.	11–12 n. 18	41.2.13 pr.	311
32.37.5	322–323 n. 361	42.5.28	197
32.89	327	48.10.15.6	31 n. 148
32.95	263 n. 239	48.10.22.10	31 n. 148
33.2.32.1	288–289	49.16.9	121 n. 207
33.10.6.1	211	49.16.13 pr.	121 n. 207
34.4.30.4	289	50.13.1.7	55 n. 296
		50.16.148	211

*Codex Iustinianus*

5.28.8	12 n. 25; 13 n. 27	6.23.21 pr.	40 n. 199
6.9.9	13 n. 26	6.23.21.6	12 n. 25; 13 n. 27
6.21	142 n. 334	6.26.4	217 n. 127
6.21.1–2	201 n. 85	6.32	139 n. 316
6.21.5	142 n. 335	6.37.21	13 n. 26
6.21.17	144 n. 341	7.2.14	12 n. 25; 13 n. 27
6.23.15	13 n. 26		

*Novellae Iustiniani*

18.3	278	22.46–47	278
22.23	278	89.9	278

## DIODORUS SICULUS

*Bibliotheca historica*

I 91 144 n. 337

## FRAGMENTA VATICANA

230 135 n. 286 249.6 13 n. 30

## GAIUS

*Institutiones*

1.18	262 n. 234	2.193	17 n. 51; 19 n. 66
1.21	260 n. 224	2.201	17 n. 51
1.149	135 n. 286	2.229	17 n. 50
2.104	9 n. 7	2.267	272
2.109	143 n. 337	2.276	262 n. 234
2.109–110	9 n. 7; 142 n. 334	2.281	11 n. 18
2.114	142 n. 334; 143 n. 337	2.289	135 n. 286; 137 n. 300
2.115–117	17 n. 51	3.36	9 n. 7
2.119–120	9 n. 7	3.40–42	99 n. 166
2.148	9 n. 7	3.41	9 n. 7
2.151	9 n. 7	3.46–49	9 n. 7
2.160–161	260 n. 224	3.65	9 n. 7
2.171	289	3.71	9 n. 7
2.186	272		

## HERODIANUS

*Ab excessu divi Marci*

III 8, 5 323 con n. 366

## IUVENALIS

*Saturae*

VII 23–24 14 n. 35

## LEGES NOVELLAE AD THEODOSIANUM PERTINENTES

*Novellae Theodosii*

16.1.2 40 n. 199 16.8 12–13 nn. 25–27

## MARTIALIS

*Epigrammata*

I 2, 3 14 n. 35

## PAULI SENTENTIAE

3.4a.13	101 n. 179	4.7.6	13 n. 30
4.6	139 nn. 313, 316	4.14.3–4	311
4.6.1	29 nn. 136, 138; 88 n. 111; 337 n. 415	5.25.6	16 n. 45; 212–213 n. 111; 291 n. 292

PLINIUS MAIOR

*Naturalis Historia*

XIII 142 349

PLINIUS MINOR

*Epistulae*

X 5–7 62 n. 33

X 10

62 n. 33

STRABO

*Geographica*

XII 2, 9 35 n. 174

XVII 1, 5

29 n. 134

XIII 1, 54 29 n. 134

SUETONIUS

*Nero*17 16 n. 45; 38; 212–213 n.  
111; 291 nn. 292–293; 295

TACITUS

*Historiae*

I 11 356 n. 23

TITULI EX CORPORE ULPIANI

1.12 262 n. 234

23.10

142 n. 335

2.7 272

24.4

17 n. 51

21.1 17 n. 51

25.9

11 n. 18

**Fonti epigrafiche e papirologiche***AE*

1940 94

327–328

1947 53

327

1960 326 = *FIRA* III 85bis

88

1987 123

46 n. 239

2004 852 = *AE* 2016 41 = *BritRom* IX 38

284; 293

2015 363

49 n. 255

2016 40

36 n. 180; 49 n. 252

2016 2031

36 n. 180; 49 n. 252

2016 2032

36 n. 180; 49 n. 252

2016 2033

36 n. 180; 49 n. 252

2016 2035

36 n. 180; 49 n. 252

2016 2036

36 n. 180; 49 n. 252

2018 27 = *CIL* X 114

49 n. 255

2018 1498 = *IG* XII 3300

49 n. 255

*BGU*

I 4 = dupl. <i>BGU</i> XV 2458	299 n. 315
I 18 = <i>W.Chr.</i> 398	144 n. 347; 175 con n. 42
I 19	10 n. 12
I 71	96 n. 151; 264
I 114 = <i>P.Catt. recto</i> = <i>M.Chr.</i> 372 = <i>FIRA</i> III 19b	32 n. 153; 64 n. 44; 82; 92 n. 129; 146 n. 355; 322–324 con n. 361; 344
I 137	171
I 140 = <i>M.Chr.</i> 373	64 n. 45; 142–143 n. 336; 144 n. 347
I 180 = <i>W.Chr.</i> 396	144 n. 347
I 196	326
I 256	85 n. 103; 144 n. 346
I 276	32 n. 154
I 300 = <i>M.Chr.</i> 345 = <i>FIRA</i> III 159	148 n. 365; 175 con n. 42
I 327 = <i>M.Chr.</i> 61 = <i>FIRA</i> III 65	86; 92 n. 130; 95; 145–146; 147 n. 362; 149 n. 376; 261; 262 con n. 237; 324
I 340	83; 145–146
I 361 = <i>M.Chr.</i> 92 = <i>FIRA</i> III 57	32 n. 153; 33 con nn. 161–163; 34 n. 169; 35 n. 173; 45 n. 231; 87; 141 con n. 329
II 388 = <i>M.Chr.</i> 91	31 n. 151; 32 nn. 153, 157; 34 n. 169; 35 n. 173; 84; 234; 255; 265 n. 256
II 423 = <i>W.Chr.</i> 480	148 n. 365
II 448 = <i>M.Chr.</i> 310	148 con n. 369; 353
II 520	323 n. 364
II 567	86 n. 108
II 581 = <i>M.Chr.</i> 354	97; 144 n. 346; 175
II 592	345
II 600	81; 132 n. 272; 145–146
II 613 = <i>M.Chr.</i> 89	85; 92 n. 130; 95 n. 145; 260 n. 223
III 710	175 n. 42
III 729 = <i>M.Chr.</i> 167	323–324
III 782	149 n. 376; 261 n. 230
III 815	134 n. 384
III 819	45–46 n. 234
III 825	229–230 n. 149
III 888 = <i>M.Chr.</i> 239	144 nn. 347–348
III 895	69 n. 70
III 896	73; 94 n. 142
III 919	232–233 n. 162
III 929	240
IV 1022	315
IV 1034	232–233 n. 162
IV 1038 = <i>M.Chr.</i> 240	241
IV 1050	171
IV 1113 = <i>M.Chr.</i> 169 = <i>FIRA</i> III 31	80; 137 con n. 302

V 1210 (cf. <i>Gnomon</i> )	12 n. 19; 142–143 n. 336
VII 1575	86 n. 108
VII 1581	86 n. 108
VII 1609	86 n. 108
VII 1620	54 n. 287; 215
VII 1654	70; 94 n. 142; 132 n. 272; 138 n. 309; 171
VII 1657	86 n. 108
VII 1662	31 con n. 145; 86; 92 n. 130; 145–146; 254; 262 n. 237
VII 1672	97 n. 159
XI 2070 <i>recto</i>	345
XV 2458 = dupl. <i>BGUI</i> 4	299 n. 315
XV 2462	234 n. 178
XX 2863	32 n. 154
 <i>BritRom</i>	
IX 38 = <i>AE</i> 2004 852 = <i>AE</i> 2016 41	284; 293
 <i>ChLA</i>	
III 200 = <i>P.Lond.</i> II 229 = <i>CPL</i> 120 = <i>FIRA</i> III 132	147 n. 362
III 216 = <i>P.Oxy.</i> VIII 1114 = <i>CPL</i> 217 = <i>FIRA</i> III 63	89 n. 117; 153 n. 404
IV 249 = <i>FIRA</i> III 17	96 n. 149; 102 con n. 187; 103; 123 n. 220; 207–208 n. 102; 263; 315; 318; 327
V 289 = <i>CPL</i> 227 = <i>P.Mich.</i> VII 453	69 n. 70; 321 n. 358; 346 n. 3
X 421 = <i>SB</i> XX 14631	197
XI 486 = <i>CPL</i> 216 = <i>FIRA</i> III 61 = dupl. <i>SB</i> VI 9298	32 n. 156; 34 n. 167; 35 n. 173; 153 n. 404; 265 n. 257; 272; 317
XLII 1219 = <i>P.Mich.</i> VIII 472 = <i>CPL</i> 255	97 n. 159
XLVI 1361 = <i>P.Oxy.</i> XII 1466 = <i>CPL</i> 204	103 n. 193
XLVII 1448 = <i>P.Col.</i> VIII 221 = <i>SB</i> X 10530	79; 82; 92 n. 129; 136–137
 <i>CIL</i>	
II 1734	31 n. 148
II 2060 = <i>ILS</i> 5496	349
III 707	327
III 956 num. XX = <i>IDR</i> I 51	46
III 6998 = III 13652 = <i>FIRA</i> III 53	49 n. 255
III Suppl. 12283	12 n. 23
IV 278	16 n. 45
V 2072	327
V 4016	327
V 4410	327
V 4440	327
V 4489	327
V 4871	327
V 5272	327

V 5907	327
VI 1711	46 n. 239
VI 3471	327
VI 9626	327
VI 10247 = <i>FIRA</i> III 95	141 n. 332
VI 10248	327
VI 29906	327
VIII 212	31 n. 148
IX 449	49 n. 255
IX 7153	49 n. 255
X 114 = <i>AE</i> 2018 27	49 n. 255
X 3969	31 n. 148; 35 n. 172
X 4919	31 n. 148; 35 n. 172
X 7457 = <i>FIRA</i> III 56	347–348
XI 1037	31 n. 148
XI 4593	49 n. 255; 327
XI 6520	49 n. 255
XII 5235	31 n. 148
XIV 2215	349
<i>CPL</i>	
120 = <i>P.Lond.</i> II 229 = <i>ChLA</i> III 200 = <i>FIRA</i> III 132	147 n. 362
204 = <i>ChLA</i> XLVI 1361 = <i>P.Oxy.</i> XII 1466	103 n. 193
213 = <i>PSIX</i> 1027 = <i>FIRA</i> III 59	15 n. 41; 84; 134 n. 284; 136 n. 294; 154 n. 413; 284
214–215 = <i>M.Chr.</i> 327 = <i>FIRA</i> III 60	15 n. 41; 85; 92 n. 132; 96 n. 149; 134 n. 284; 138 n. 310; 154 nn. 413–414; 315
216 = <i>ChLA</i> XI 486 = <i>FIRA</i> III 61 = dupl. <i>SB</i> VI 9298	32 n. 156; 34 n. 167; 35 n. 173; 153 n. 404; 265 n. 257; 272; 317
217 = <i>P.Oxy.</i> VIII 1114 = <i>FIRA</i> III 63 = <i>ChLA</i> III 216	89 n. 117; 153 n. 404
226 = <i>P.Mich.</i> VII 446	88; 92 n. 129; 146 n. 355; 210
227 = <i>ChLA</i> V 289 = <i>P.Mich.</i> VII 453	69 n. 70; 321 n. 358; 346 n. 3
255 = <i>P.Mich.</i> VIII 472 = <i>ChLA</i> XLII 1219	97 n. 159
<i>CPR</i>	
I 18 = <i>SPPXX</i> 4	32 n. 153
I 25	278
I 29 = <i>M.Chr.</i> 335	323 n. 364
I 78	89
I 102	254
I 208	138 n. 309
V 3	335
VI 1	71; 94 n. 142; 122 n. 219; 123 n. 222; 125 n. 235; 131 con n. 263; 138; 252 n. 214
VI 72	70
VI 77	301



XXIII 15	242
XXXV	152 n. 396
<i>FIRA III</i>	
4 = <i>P.Mich.</i> III 169	175 con n. 39
6 = <i>SB I</i> 5217	94 n. 143
7b = <i>SB IV</i> 7362	96 n. 150; 264
10 = <i>PSIX</i> 1040	77; 262 n. 238
17 = <i>ChLA IV</i> 249	96 n. 149; 102 con n. 187; 103; 123 n. 220; 207–208 n. 102; 263; 315; 318; 327
19b = <i>BGUI</i> 114 = <i>P.Catt. recto</i> = <i>M.Chr.</i> 372	32 n. 153; 64 n. 44; 82; 92 n. 129; 146 n. 355; 322–324 con n. 361; 344
29 = <i>P.Hamb.</i> I 70	83; 92 n. 132; 137 n. 302; 154 n. 414
30 = <i>SB V</i> 7558	85; 92 n. 130; 136 n. 295; 137 n. 302
31 = <i>BGUIV</i> 1113 = <i>M.Chr.</i> 169	80; 137 con n. 302
48	36 n. 176; 160; 191; 213 n. 112; 279; 284; 289
49	36 n. 177
51 = <i>M.Chr.</i> 317 = <i>P.Oxy.</i> VI 907	11 n. 13; 26 n. 123; 60 n. 20; 76; 120 n. 206; 122; 123 n. 221; 128 nn. 244, 249; 129; 130; 134–135 n. 285; 140 n. 311; 191; 224; 226; 236 n. 186; 242; 255; 279; 284; 341
52 = <i>SPPI</i> , pagg. 6–7 I	185 n. 56; 241
53 = <i>CIL</i> III 6998 = III 13652	49 n. 255
56 = <i>CIL X</i> 7457	347–348
57 = <i>BGUI</i> 361, II–III = <i>M.Chr.</i> 92	32 n. 153; 33 con nn. 161–163; 34 n. 169; 35 n. 173; 45 n. 231; 87; 141 con n. 329
59 = <i>PSIIX</i> 1027 = <i>CPL</i> 213	15 n. 41; 84; 134 n. 284; 136 n. 294; 154 n. 413; 284
60 = <i>CPL</i> 214–215 = <i>M.Chr.</i> 327	15 n. 41; 85; 92 n. 132; 96 n. 149; 134 n. 284; 138 n. 310; 154 nn. 413–414; 315
61 = <i>ChLA XI</i> 486 = <i>CPL</i> 216 = <i>FIRA III</i> 61 = dupl. <i>SB VI</i> 9298	32 n. 156; 34 n. 167; 35 n. 173; 153 n. 404; 265 n. 257; 272; 317
62 = <i>P.Amh.</i> II 72	89 n. 117
63 = <i>P.Oxy.</i> VIII 1114 = <i>CPL</i> 217 = <i>ChLA III</i> 216	89 n. 117; 153 n. 404
65 = <i>BGUI</i> 327 = <i>M.Chr.</i> 61	86; 92 n. 130; 95; 145–146; 147 n. 362; 149 n. 376; 261; 262 con n. 237; 324
66 = <i>P.Cair.Masp.</i> II 67151	11 n. 13; 168; 217 n. 127; 241
85bis = <i>AE</i> 1960 326	88
95 = <i>CIL VI</i> 10247	141 n. 332
103 = <i>P.Lond.</i> III 940 = <i>M.Chr.</i> 209	232–233 n. 162
132 = <i>P.Lond.</i> II 229 = <i>ChLA III</i> 200 = <i>CPL</i> 120	147 n. 362
159 = <i>BGUI</i> 300 = <i>M.Chr.</i> 345	148 n. 365; 175 con n. 42
188 = <i>SB V</i> 7523	215–216 n. 121; 218 n. 131

<i>IDR</i>	
I 51 = <i>CIL</i> III 956 num. XX	46
<i>IG</i>	
XII 3300 = <i>AE</i> 2018 1498	49 n. 255
<i>I.Knidos</i>	
18	170
<i>ILS</i>	
5496 = <i>CIL</i> II 2060	349
<i>Inscr.Aqu.</i>	
II 2873	327–328
III 2984	46 n. 239
<i>Inscr.It.</i>	
X.5 817	327
<i>I.Syr.</i>	
1439	344
<i>Gnomon</i> (cf. <i>BGUV</i> 1210, <i>P.Oxy.</i> XLII 3014)	
§8	12 n. 19
§19	260 n. 224; 262 n. 235
§20–22	260 n. 224
§34	142–145; 200 n. 82; 353
§35	64 n. 45
§62	144
§111	121 n. 209
<i>M.Chr.</i>	
61 = <i>BGU</i> I 327 = <i>FIRA</i> III 65	86; 92 n. 130; 95; 145–146; 147 n. 362; 149 n. 376; 261; 262 con n. 237; 324
88 = <i>P.Catt. verso</i>	82; 92 n. 129; 137 n. 302
89 = <i>BGU</i> II 613	85; 92 n. 130; 95 n. 145; 260 n. 223
91 = <i>BGU</i> II 388	31 n. 151; 32 nn. 153, 157; 34 n. 169; 35 n. 173; 84; 234; 255; 265 n. 256
92 = <i>BGU</i> I 361, II–III = <i>FIRA</i> III 57	32 n. 153; 33 con nn. 161–163; 34 n. 169; 35 n. 173; 45 n. 231; 87; 141 con n. 329
93 = <i>P.Stras.</i> I 41 + <i>P.Lips.</i> I 32	90; 91; 322–323 n. 361
167 = <i>BGU</i> III 729	323–324
169 = <i>BGU</i> IV 1113 = <i>FIRA</i> III 31	80; 137 con n. 302
189 = <i>P.Lips.</i> I 10	89–90

209 = <i>P.Lond.</i> III 940 = <i>FIRA</i> III 103	232–233 n. 162
210 = <i>P.Lips.</i> I 8	233
211 = <i>P.Lips.</i> I 9	30 nn. 139, 142; 89; 136 n. 296; 229 n. 145; 232 con n. 161; 233 con n. 164; 241 241; 254
212 = <i>P.Oxy.</i> IV 715	144 nn. 347–348
239 = <i>BGU</i> III 888	241
240 = <i>BGU</i> IV 1038	241
241 = <i>P.Flor.</i> I 56	71; 125 n. 235; 133 n. 274; 278–279
303 = <i>P.Oxy.</i> I 105	71; 132 n. 272; 133 n. 277; 226; 235–236 n. 185; 341
304 = <i>P.Oxy.</i> III 491	39 n. 194; 45 n. 229; 48 n. 246; 51 n. 272; 73; 126 n. 237; 131 n. 264; 132 n. 272; 133 n. 274; 141; 249; 257 n. 217; 341
305 = <i>P.Oxy.</i> III 494	70; 94 n. 142; 125 n. 235; 132 n. 272; 154 n. 416
307 = <i>P.Oxy.</i> III 493	80 n. 95; 280
309 = <i>P.Lond.</i> II 171b	148 con n. 369; 353
310 = <i>BGU</i> II 448	11 n. 13; 26 n. 123; 60 n. 20; 76; 120 n. 206; 122; 123 n. 221; 128 nn. 244, 249; 129; 130; 134–135 n. 285; 140 n. 311; 191; 224; 226; 236 n. 186; 242; 255; 279; 284; 341
317 = <i>FIRA</i> III 51 = <i>P.Oxy.</i> VI 907	11 n. 13; 77; 100 n. 170; 154 n. 411
318 = <i>P.Lips.</i> I 29	15 n. 41; 85; 92 n. 132; 96 n. 149; 134 n. 284; 138 n. 310; 154 nn. 413–414; 315
327 = <i>CPL</i> 214–215 = <i>FIRA</i> III 60	323 n. 364
335 = <i>CPRI</i> 29	148 n. 365; 175 con n. 42
345 = <i>BGU</i> I 300 = <i>FIRA</i> III 159	229 n. 148
348 = <i>P.Tebt.</i> II 317	97; 144 n. 346; 175
354 = <i>BGU</i> II 581	32 n. 153; 64 n. 44; 82; 92 n. 129; 146 n. 355; 322–324 con n. 361; 344
372 = <i>P.Catt. recto</i> = <i>BGU</i> I 114 = <i>FIRA</i> III 19b	64 n. 45; 142–143 n. 336; 144 n. 347
373 = <i>BGU</i> I 140	
<i>O.Did.</i>	
62	134 n. 284
464	45–46 n. 234
<i>P.Alex.</i>	
inv. 352	69 n. 70
inv. 605	125 n. 229; 251 n. 205
<i>P.Alex.Epheb.</i>	
4	229 n. 148

<i>P.Amh.</i>	
II 26	28 n. 129
II 72 = <i>FIRA</i> III 62	89 n. 117
<i>Pap.Choix</i>	
6 = <i>P.Wisc.</i> I 14	79; 81; 92 n. 129; 136
12 = <i>SB</i> VI 9356 = <i>P.Lund.</i> VI 6	39 n. 194; 48 n. 246; 51 n. 272; 74; 94 n. 142; 123 n. 222; 154 n. 412
<i>P.Berol.</i>	
11533 <i>recto</i> (+ <i>P.Fay.</i> 10 + <i>P.Lond.</i> inv. 2585 <i>recto</i> )	142 n. 334
11753 + 21294 (+ <i>P.Vindob.</i> L 90 <i>verso</i> )	349
<i>P.Bingen</i>	
68	229 n. 148
<i>P.Bodl.</i>	
I 28	299 n. 315
I 139	175
<i>P.Bon.</i>	
24c	232
<i>P.Cair.Cat.</i>	
10388 = <i>SB</i> XVIII 13168	122; 138 n. 306
<i>P.Cair.Goodsp.</i>	
29	83; 92 n. 129; 121 n. 208; 146 n. 355
<i>P.Cair.Isid.</i>	
132	227
<i>P.Cair.Masp.</i>	
II 67151 = <i>FIRA</i> III 66	11 n. 13; 168; 217 n. 127; 241
II 67152	11 n. 13
II 67154 <i>recto</i>	241
III 67312 <i>recto</i>	11 n. 13; 241
III 67313	241–242
III 67324	26 n. 123
<i>P.Cair.Mich.</i>	
III 8.1/2 = <i>SB</i> XVIII 13308	69; 71 n. 76; 125 n. 235
<i>P.Carlsberg</i>	
inv. 555 (+ <i>PSI</i> inv. D 111 <i>recto</i> )	192 n. 65; 194 n. 73

*P.Catt.*

*recto* = *BGUI* 114 = *M.Chr.* 372 = *FIRA* III 19b 32 n. 153; 64 n. 44; 82; 92 n. 129; 146 n. 355; 322–324 con n. 361; 344  
*verso* = *M.Chr.* 88 82; 92 n. 129; 137 n. 302

*P.Col.*

VII 174 222–223 n. 162  
 VIII 221 = *SB* X 10530 = *ChLA* XLVII 1448 79; 82; 92 n. 129; 136–137  
 X 267 73  
 X 274 316  
 X 275 148 n. 369

*P.Diog.*

2 124 n. 226; 251 nn. 206–207  
 3 251 n. 207  
 4 251 n. 207  
 5 97 n. 156; 124 n. 225  
 6 316; 347  
 7 316; 347  
 8 316  
 11 100 n. 174; 125 n. 231  
 12 100 n. 174; 125 n. 231  
 15 251 n. 206  
 16 125 n. 230  
 18 98 n. 162; 252 n. 212; 315 n. 345  
 27 98 nn. 162–163; 125 nn. 230, 234; 154 n. 413

*P.Dryton*

1 1 n. 4; 138 n. 308; 146 n. 359  
 2 = *P.Grenf.* I 12 1 n. 4; 10 n. 12; 39 n. 192; 138 n. 308; 146 n. 359; 305  
 3 1 n. 4; 146 n. 359  
 4 1 n. 4; 146 n. 359

*P.Dura*

56 346 n. 3  
 98 346 n. 3

*P.Fam. Tebt.*

49 234  
 50 234

*P.Fay.*

10 (+ *P.Berol.* 11533 *recto* + *P.Lond. inv.* 2585 *recto*) 142 n. 334  
 91 144 n. 346

<i>P.Flor.</i>	
I 56 = <i>M.Chr.</i> 241	241
I 58	90
III 341	74; 133 n. 274
<i>P.Fouad</i>	
25 verso	32 n. 154
33	171
<i>P.Freib.</i>	
II 8 = <i>SB</i> III 6291	31 n. 143; 83; 92 n. 130; 233
II 9 = <i>SB</i> III 6292	83; 135; 264 n. 249
<i>P.Gen.</i>	
III 144	32 n. 157
<i>P.Giss.</i>	
I 35	77
I 40	11 n. 14
<i>P.Graux</i>	
I 8 = <i>SB</i> IV 7468	125 n. 233
<i>P.Grenf.</i>	
I 12 = <i>P.Dryton</i>	1 n. 4; 10 n. 12; 39 n. 192; 138 n. 308; 146 n. 359; 305
<i>P.Hamb.</i>	
I 70 = <i>FIRA</i> III 29	83; 92 n. 132; 137 n. 302; 154 n. 414
III 225	315
IV 270	229 n. 148
IV 278	74; 132 n. 272; 171; 234 n. 178
<i>P.Harr.</i>	
I 67	344
II 206	144 n. 346
<i>P.Haw.</i>	
41 = <i>SB</i> XVIII 13219	78 n. 92; 80; 145; 262 n. 237
<i>P.Heid.</i>	
inv. 939 <i>recto</i> (+ <i>PSIV</i> 475)	71; 133 n. 274
inv. Lat. 13	3 n. 16
IV 336	234

*P.Ital.*

I 4–5 47 n. 240; 311–312  
 I 6 139 n. 317

*P.Jena*

II 21 348

*P.Kar.Goodsp.*

11 175 n. 42

*P.Köln*

II 98 235 n. 185  
 II 100 39 n. 194; 48 n. 246; 51 n. 272; 72; 123  
 nn. 222, 223; 125 n. 235; 132 n. 272; 133  
 n. 274; 141; 154 n. 412; 266 n. 260; 278  
 III 160 28 n. 129  
 XII 487 71

*P.Kron.*

20 326  
 50 = *SB* VI 9377 87 n. 109

*P.Laur.*

I 4 76; 172; 266 n. 260

*P.Lips.*

I 8 = *M.Chr.* 210 233  
 I 9 = *M.Chr.* 211 30 nn. 139, 142; 89; 136 n. 296; 229 n.  
 145; 232 con n. 161; 233 con n. 164; 241  
 89–90  
 I 10 = *M.Chr.* 189, II 11–16 11 n. 13; 77; 100 n. 170; 154 n. 411  
 I 29 = *M.Chr.* 318 127 n. 239; 325 n. 376; 328  
 I 30 = *W.Chr.* 500 90; 91; 322–323 n. 361  
 I 32 (+ *P.Stras.* I 41) = *M.Chr.* 93 211  
 I 112 11 n. 15; 74  
 II 149

*P.Lond.*

inv. 2585 *recto* (+ *P.Fay.* 10 + *P.Berol.* 11533 *recto*) 142 n. 334  
 I 77 = *P.Mon.Phoib.Test.* 1 185 n. 56  
 II 171b = *M.Chr.* 309 80 n. 95; 280  
 II 172 326  
 II 178 323  
 II 202 87 n. 109  
 II 229 = *ChLA* III 200 = *FIRA* III 132 = *CPL* 120 147 n. 362  
 II 375 *descr.* 70; 122–123 con n. 222; 138 n. 309  
 III 717 *descr.* = *P.Nekr.* 18 95 n. 140

III 932	172
III 940 = <i>M.Chr.</i> 209 = <i>FIRA</i> III 103	232–233 n. 162
<i>P.Louvre</i>	
I 17	323 n. 364
II 114	17 n. 44; 97 n. 158
III 181	299 n. 315
III 192	75; 153
<i>P.Lund.</i>	
VI 6 = <i>Pap.Choix</i> 12 = <i>SB</i> VI 9356	39 n. 194; 48 n. 246; 51 n. 272; 74; 94 n. 142; 123 n. 222; 154 n. 412
<i>P.Mert.</i>	
I 13	234
<i>P.Mich.</i>	
III 169 = <i>FIRA</i> III 4	175 con n. 39
IV.1 224	96 nn. 150–151; 97 n. 158; 175 n. 44; 264
IV.1 225	96 n. 151; 264
V 232	232 n. 157
VI 418	299 n. 315
VI 427	276 n. 266
VII 435 + 440	81; 92 n. 129; 146 n. 355; 148 n. 370; 302 n. 321
VII 446 = <i>CPL</i> 226	88; 92 n. 129; 146 n. 355; 210
VII 453 = <i>ChLA</i> V 289 = <i>CPL</i> 227	69 n. 70; 321 n. 358; 346 n. 3
VII 457 (+ <i>P.Yale</i> II 104)	28 n. 129
VII 462	347 n. 8
VIII 472 = <i>ChLA</i> XLII 1219 = <i>CPL</i> 255	97 n. 159
IX 535	175 n. 42
IX 549	70; 94 n. 142
IX 551	144 n. 346
X 587	217–218 n. 130
<i>P.Michael.</i>	
41	341
<i>P.Mil.</i>	
II 36	232–233 n. 162
<i>P.Mil.Vogl.</i>	
I 26	211
II 71	240
VI 266	211



<i>P.Mon.Phoib. Test.</i>	
1 = <i>P.Lond.</i> I 77	185 n. 56
<i>P.Nekr.</i>	
18 = <i>P.Lond.</i> III 717	95 n. 140
<i>P.NYU</i>	
II 39	21 n. 87; 26–27 n. 123; 128 n. 249; 172; 226; 242–243; 255; 341
<i>P.Oslo</i>	
II 24	232–233 n. 162
III 139 <i>recto</i>	144 nn. 345–346; 152 n. 395
<i>P.Oxy.</i>	
I 75	229 n. 145
I 104	69; 125 n. 235
I 105 = <i>M.Chr.</i> 303	71; 125 n. 235; 133 n. 274; 278–279
II 237	32 nn. 154–155; 35 n. 174; 344
II 379 <i>descr.</i>	69
III 481	232–233 n. 162
III 489	70; 125 n. 235; 154 n. 412; 171; 278– 279
III 490	71; 133 n. 274; 154 n. 412
III 491 = <i>M.Chr.</i> 304	71; 132 n. 272; 133 n. 277; 226; 235– 236 n. 185; 341
III 492	72; 154 n. 412
III 493 = <i>M.Chr.</i> 307	70; 94 n. 142; 125 n. 235; 132 n. 272; 154 n. 416
III 494 = <i>M.Chr.</i> 305	39 n. 194; 45 n. 229; 48 n. 246; 51 n. 272; 73; 126 n. 237; 131 n. 264; 132 n. 272; 133 n. 274; 141; 249; 257 n. 217; 341
III 495	74; 138; 341
III 578	32 n. 153
III 583 <i>descr.</i>	71
III 634 <i>descr.</i>	71
III 636 = <i>SPP</i> IV, pag. 114	229 n. 145
III 646 <i>descr.</i>	71
III 647 <i>descr.</i> = <i>SPP</i> IV, pag. 116	74
III 648 <i>descr.</i>	68 n. 68; 71; 132 n. 272; 354 n. 15
III 649 <i>descr.</i>	70; 154 n. 412; 171
III 650 <i>descr.</i>	70
III 651 <i>descr.</i>	72
III 652 <i>descr.</i>	70
IV 715 = <i>M.Chr.</i> 212	241; 254

IV 837 <i>descr.</i>	71; 120 n. 206; 128 n. 248
VI 907 = <i>M.Chr.</i> 317 = <i>FIRA</i> III 51	11 n. 13; 26 n. 123; 60 n. 20; 76; 120 n. 206; 122; 123 n. 221; 128 nn. 244, 249; 129; 130; 134–135 n. 285; 140 n. 311; 191; 224; 226; 236 n. 186; 242; 255; 279; 284; 341
VI 921 <i>recto</i>	336
VI 968 <i>descr.</i>	69
VI 984	344
VI 990	11 n. 13
VII 1034	75
VII 1039	327
VIII 1114 = <i>FIRA</i> III 63 = <i>CPL</i> 217 = <i>ChLA</i> III 216	89 n. 117; 153 n. 404
IX 1200	229–230 n. 149
IX 1208	341
X 1269	234
X 1274	89 n. 117
XII 1464	10 n. 12
XII 1466 = <i>ChLA</i> XLVI 1361 = <i>CPL</i> 204	103 n. 193
XII 1475	229–232 con n. 149
XII 1502 <i>recto</i>	278
XII 1578	134 n. 284
XIV 1630	336
XIV 1646	152 n. 396
XIV 1649	11 n. 13
XIV 1713	327
XIV 1724	326
XVI 1901	185 n. 56
XVII 2129	336
XIX 2231	89; 254
XIX 2240	336
XX 2280	182
XX 2283	279
XXII 2349	144 n. 348
XXVII 2473	335 con n. 406
XXVII 2474	77; 100 n. 169; 120 n. 205; 123 n. 221; 128 n. 249; 133; 137 n. 303; 138 n. 308; 201; 217 n. 130; 226; 334 n. 391
XXXVI 2757	32 n. 153; 344
LX 2937	347 n. 8
XLII 3014 (cf. <i>Gnomon</i> )	142–143 n. 336
XLII 3015	32 n. 153; 35 n. 174
XLII 3075	15 n. 39; 26 n. 120; 47
XLIII 3092	336
XLIII 3103	89; 92 n. 133
XLIII 3134	327

XLIV 3197	126 n. 238; 154 nn. 408, 410; 352 n. 7
L 3587	344
LIV 3756	241–242
LIV 3758	33 n. 162; 45 n. 231; 46; 241; 267 n. 261
LXIV 4435	254
LXVI 4533	70; 154 n. 412
LXXXII 4859	211
LXXIV 4990	254
LXXIV 4992	336
LXXXV 5513	103 n. 193
<i>P.Oxy.Hels.</i>	
21	282 n. 275
44	241
<i>P.Paris</i>	
69 = <i>W.Chr.</i> 41	32 n. 153
<i>P.Petaus</i>	
30	29 n. 134
<i>P.Petr.</i> I <sup>2</sup>	
1	1 nn. 3–4; 138 n. 305; 267 n. 262
16	138 n. 308
18	138 n. 308
<i>P.Phil.</i>	
inv. CJS 06.10	294
11	102 n. 188; 144 n. 346
<i>P.Princ.</i>	
II 38	26 n. 123; 58 n. 6; 76; 99 n. 168; 100 n. 170; 135 n. 286; 334 n. 391; 341
<i>P.Rain.Cent.</i>	
64	222–223 n. 162
<i>P.Ross.Georg.</i>	
II 18	80 n. 95
II 20	31 n. 151
II 26	85; 139 n. 314; 222–223 n. 162
V 61	348
<i>P.Ryl.</i>	
II 108	232–233 n. 162

II 109	89 n. 117; 234 n. 178
II 153	73; 125 n. 235; 133 n. 277; 138; 152 n. 400; 226; 242
II 160	316 n. 351
IV 662	327
<i>PSI</i>	
inv. D 111 <i>recto</i> (+ P.Carlsberg inv. 555)	192 n. 65; 194 n. 73
inv. I 149	192 n. 65; 194 n. 73
I 74	229–231 nn. 149, 153
III 189	222–223 n. 162
III 229	245
IV 293	80 n. 95
V 450	32 n. 154
V 470	43 n. 221
V 475 (+ P.Heid. inv. 939 <i>recto</i> )	71; 133 n. 274
VI 690	80; 92 n. 132; 154 n. 414
VI 696	77; 100 n. 169; 120 n. 206; 128 n. 249; 242; 255; 341
VI 699	327
VI 730	95; 105; 166; 207–208 n. 102; 327
VII 738	81
VII 775	327
IX 1027 = <i>CPL</i> 213 = <i>FIRA</i> III 59	15 n. 41; 84; 134 n. 284; 136 n. 294; 154 n. 413; 284
IX 1040 = <i>FIRA</i> III 10	77; 262 n. 238
XI 1182 <i>recto</i>	349
XII 1263 = <i>SBV</i> 7816	73; 94 n. 142; 120 n. 205; 122; 125 n. 235; 126 n. 237; 133 n. 274; 154 n. 412; 217–218 n. 130; 256; 324 n. 372
XIV 1411	80 n. 95
<i>P.Sijp.</i>	
43	71; 133 n. 274; 278–279
<i>P.Stras.</i>	
I 41 (+ <i>P.Lips.</i> I 32) = <i>M.Chr.</i> 93	90; 91; 322–323 n. 361
IV 277	11 n. 13; 13–14 con n. 32; 26 n. 123; 60 n. 20; 77; 120 n. 206; 217 n. 128; 242; 255
IV 284	73; 94 n. 142; 123 n. 222; 234 n. 178
V 370	241
VI 546	72; 94 n. 142
VI 571	152 n. 395
VII 684	87 n. 109

<i>P.Stud.</i>	
I	10 n. 12
<i>P.Tebt.</i>	
II 293	326
II 317 = <i>M.Chr.</i> 348	229 n. 148
<i>P.Thomas</i>	
6	67 n. 66
27	348
<i>P.Turner</i>	
29–30	97 n. 158
<i>PUG</i>	
IV 171	242
<i>P.Vat.Aphrod.</i>	
7	26 n. 123
<i>P.Vindob.</i>	
L 90 verso (+ P.Berol. 11753 + 21294)	349
<i>P.Vind.Bosw.</i>	
3	222–223 n. 162
<i>P.Vind.Sal.</i>	
6	240
<i>P.Vind.Tand</i>	
2	279
<i>P.Vind.Worp</i>	
5	229 n. 146
<i>P.Warr.</i>	
6 = <i>SB V</i> 7535	323 con n. 364
<i>P.Wisc.</i>	
I 13	74; 154 n. 412
I 14 = <i>Pap.Choix</i> 6	79; 81; 92 n. 129; 136
II 50	15 n. 39; 26 n. 120; 308 n. 330; 346 n. 3
<i>P.Worp</i>	
21	323 n. 365

*P. Yale*

II 104 (+ <i>P.Mich.</i> VII 457)	28 n. 129
III 137	86 n. 108; 125 con n. 229; 150; 151 con n. 394
IV 162	78 n. 88
IV 170	229–230 n. 149

*SB*

I 5217 = <i>FIRA</i> III 6	94 n. 143
I 5231	254
I 5275	254
III 6291 = <i>P.Freib.</i> II 8	31 n. 143; 83; 92 n. 130; 233
III 6292 = <i>P.Freib.</i> II 9	83; 135; 264 n. 249
IV 7333	229 n. 148
IV 7362 = <i>FIRA</i> III 7b	96 n. 150; 264
IV 7366	46 n. 235
IV 7468 = <i>P.Graux</i> I 8	125 n. 233
V 7523 = <i>FIRA</i> III 188	215–216 n. 121; 218 n. 131
V 7535 = <i>P.Warr.</i> 6	323 con n. 364
V 7558 = <i>FIRA</i> III 30	85; 92 n. 130; 136 n. 295; 137 n. 302
V 7696	32 n. 153
V 7816 = <i>PSI</i> XII 1263	73; 94 n. 142; 120 n. 205; 122; 125 n. 235; 126 n. 237; 133 n. 274; 154 n. 412; 217–218 n. 130; 256; 324 n. 372
V 8010	229 n. 148
VI 9298 = dupl. <i>ChLA</i> XI 486	32 n. 156; 34 n. 167; 35 n. 173; 153 n. 404; 265 n. 257; 272; 317
VI 9317 a–b	222–223 n. 162
VI 9356 = <i>P.Lund.</i> VI 6 = <i>Pap.Choix</i> 12	39 n. 194; 48 n. 246; 51 n. 272; 74; 94 n. 142; 123 n. 222; 154 n. 412
VI 9373	69 n. 70
VI 9377 = <i>P.Kron.</i> 50	87 n. 109
VI 9427	175
VIII 9766	240
X 10530 = <i>P.Col.</i> VIII 221 = <i>ChLA</i> XLVII 1448	79; 82; 92 n. 129; 136–137
X 10537	88
XII 11075	241
XII 11103	97 n. 158; 175 n. 44
XIV 11387	229 n. 148
XIV 11642	73; 152 n. 400
XIV 11705	229–230 n. 149
XIV 11710	96 n. 151; 175; 264
XIV 11853	32 n. 157; 34 n. 169
XVI 12764 <i>recto</i>	34 n. 169; 35 n. 173
XVIII 13156	211
XVIII 13168 = <i>P.Cair.Cat.</i> 10388	122; 138 n. 306

XVIII 13219 = <i>P.Haw.</i> 41	78 n. 92; 80; 145; 262 n. 237
XVIII 13232	70; 154 n. 415; 232
XVIII 13302	32 n. 153
XVIII 13308 = <i>P.Cair.Mich.</i> III 8.1/2	69; 71 n. 76; 125 n. 235
XX 14149	302
XX 14447	229–230 n. 149
XX 14631 = <i>ChLA X</i> 421	197
XX 14710	347 n. 8
XX 15147	32 n. 154
XXII 15472 b	229–230 n. 149
XXII 15632	240
XXIV 16001	171; 182; 231 n. 154; 266 n. 260
XXIV 16073	171
<i>SEBarc.</i>	
XVIII, 199	327–328
<i>SEG</i>	
XXXV 1167	347 n. 8
XXXIX 1180	169–170
LVII 1222	170
<i>SPP</i>	
I, pagg. 6–71 = <i>FIRA</i> III 52	185 n. 56; 241
IV, pag. 114 = <i>P.Oxy.</i> III 636	229 n. 145
IV, pag. 116 = <i>P.Oxy.</i> III 647 <i>descr.</i>	74
XX 4 = <i>CPR</i> I 18	32 n. 153
XX 29 <i>verso</i>	31 n. 143; 90; 233
XX 35	10 con n. 12; 76 con n. 86; 333
XXII 17	299 n. 315
XXII 36 a	276 n. 266
XXII 56	94 nn. 140–141
<i>T.Sulpicii</i>	
91	299 n. 310
<i>T.Vindon.</i>	
2	299 n. 310
45	299 n. 310
<i>W.Chr.</i>	
41 = <i>P.Paris</i> 69	32 n. 153
396 = <i>BGUI</i> 180	144 n. 347
398 = <i>BGUI</i> 18	144 n. 347; 175 con n. 42
480 = <i>BGUI</i> II 423	148 n. 365
500 = <i>P.Lips.</i> I 30	127 n. 239; 325 n. 376; 328

# Tavole

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.


© by author

Tavola 1



a: *ChLA IX 399 (1)*

Yale Papyrus Collection, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, P.CtYBR inv. 1547



b: P.CtYBR inv. 4669 (13)

Yale Papyrus Collection, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, P.CtYBR inv. 4669

(a+b: Public Domain)


DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

Tavola 2



*P.Select.* 14 (2)

© Österreichische Nationalbibliothek, Papyrussammlung, P.Vindob. G 25820

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author


DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

Tavola 3



ChLA X 412 (3)

Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatliche Museen zu Berlin,  
Scan: Berliner Papyrusdatenbank, P. 7124

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.


© by author

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



*P.Oxy.* XXXVIII 2857 (4)

Courtesy of The Egypt Exploration Society and the Faculty of Classics,  
University of Oxford, *P.Oxy.* 2857

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

Carlsberg frg. A



Berlin frg.



Carlsberg frg. E



Carlsberg frg. C



Carlsberg frg. B

P.Carlsberg inv. 671 + P.Berol. inv. 14470 *b recto* (5)

Courtesy of the Papyrus Carlsberg Collection, P.Carlsberg inv. 671 fr. a, b, c, e

Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatliche Museen zu Berlin,


Scan: Berliner Papyrusdatenbank, P. 14470 *b recto*

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



*P.Mich.* VII 439 (7)

Image courtesy of the University of Michigan Papyrology Collection, *P.Mich.inv.* 6662 *recto*  
(CC BY 4.0)

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

Tavola 7



*BGU VII 1655 (9)*

Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatliche Museen zu Berlin,  
Scan: Berliner Papyrusdatenbank, P. 11480

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author


DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

Tavola 8



PSI XIII 1325 (10)

© Istituto Papirologico 'G. Vitelli' (Università degli Studi di Firenze), PSI inv. 2469

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author




DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



BGU XIII 2244 (11)

Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatliche Museen zu Berlin,  
Scan: Berliner Papyrusdatenbank, P. 21893

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author


DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>


The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

Tavola 10



a



b

*P.Diog.* 9 (12)

a: Pap. 2529

b: Pap. 2504

Courtesy of the British Library Board, Pap. 2529 + Pap. 2504  
(CC BY 4.0)

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



*BGUI* 326 (14)

a: *recto*

b: *docket sul verso*

Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatliche Museen zu Berlin,

Scan: Berliner Papyrusdatenbank, P. 7821


(Public Domain)

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



P.Berol. 7047 (14)  
Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatliche Museen zu Berlin,  
Scan: Berliner Papyrusdatenbank, P. 7047




DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



*P.Hamb. I 73 (15)*  
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky  
P.Hamb. graec. 301

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

Tavola 14



a



b

*P.Oxy. LII 3692 (16)*

a: *recto*

b: *docket sul verso*

Courtesy of The Egypt Exploration Society and the Faculty of Classics,  
University of Oxford, P.Oxy. 3692

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.


© by author

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



*ChLA X 427 (17)*

Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatliche Museen zu Berlin,  
Scan: Berliner Papyrusdatenbank, P. 13887

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author


DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>


The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

Tavola 16



a



b

*P.Mich.* VII 437 (19)

a: *recto*

b: *verso*

Image courtesy of the University of Michigan Papyrology Collection, P.Mich.inv. 2736  
(CC BY 4.0)

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

Tavola 17



a

b

BL Add. MS. 33999 f8 (20)

a: *recto*

b: *verso*

Courtesy of the British Library Board, Add. MS. 33999 f8

(CC BY 4.0)

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.


© by author

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



CPR VI 76 (21)

© Österreichische Nationalbibliothek, Papyrussammlung,


P.Vindob. G 24841 + 25821 + 28427 + 39477

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author




*P.Hamb. I 72 (22)*  
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky  
*P.Hamb. graec. 311*

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



*P.Diog.* 10 (23)

Courtesy of the British Library Board, Pap. 2506

(CC BY 4.0)




DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



P.Vindob. L 74 (24)

© Österreichische Nationalbibliothek, Papyrussammlung, P.Vindob. L 74

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>


The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



a: *P.Bagnall 5 (25)*

© Istituto Papirologico 'G. Vitelli' (Università degli Studi di Firenze), PSI inv. 1686 verso



b: *P.Lond. III 898 descr. (Appendice 1)*


Courtesy of the British Library Board, Papyrus 898  
(CC BY 4.0)

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



*P.Oxy.* XXII 2348 (26)

Courtesy of The Egypt Exploration Society and the Faculty of Classics,  
University of Oxford, *P.Oxy.* 2348

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author

DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author



P.Ryl. inv. G Add 1048 (Appendice 2)  
Copyright of the University of Manchester



DOI: 10.13173/9783447121613

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

The terms of the CC licence apply only to the original material. The use of material from other sources such as charts, illustrations, photographs and text extracts may require further permission for use from the respective rights holder.

© by author